



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1493

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

18/12/2022 - 03:29

Indice

1. DDL S. 1493 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1493	5
1.2.2. Testo correlato 1493 (ERRATA CORRIGE)	40
1.2.3. Testo approvato 1493 (Bozza provvisoria)	62
1.2.4. Testo 1	94
1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)	147
1.2.6. Testo 2	225
1.3. Trattazione in Commissione	366
1.3.1. Sedute	367
1.3.2. Resoconti sommari	369
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	370
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (pom.) del 01/10/2019	371
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) dell'08/10/2019	375
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) dell'08/10/2019	376
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) dell'08/10/2019	377
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (ant.) del 09/10/2019	387
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 15/10/2019	392
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019	395
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/10/2019	429
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (ant.) del 30/10/2019	434
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom.) del 05/11/2019	440
1.4. Trattazione in consultiva	526
1.4.1. Sedute	527
1.4.2. Resoconti sommari	530
1.4.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	531
1.4.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 54 (pom.) del 02/10/2019	532
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	544
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 38 (pom.) del 02/10/2019	545
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	555
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019	556
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) dell'08/10/2019	567

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 206 (pom.) del 23/10/2019	573
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 29/10/2019	580
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 30/10/2019	585
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 210 (ant.) del 31/10/2019	592
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 211 (pom.) del 05/11/2019	599
1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 214 (pom.) del 06/11/2019	607
1.4.2.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	616
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 106 (pom.) del 01/10/2019	617
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	630
1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 94 (pom.) del 01/10/2019	631
1.4.2.5.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 95 (pom.) del 02/10/2019	635
1.4.2.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	639
1.4.2.6.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 71 (ant.) del 02/10/2019	640
1.4.2.6.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (ant.) del 10/10/2019	644
1.4.2.6.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 76 (pom.) del 15/10/2019	645
1.4.2.6.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 77 (pom.) del 23/10/2019	652
1.4.2.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	656
1.4.2.7.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 67 (ant.) del 02/10/2019 .	657
1.4.2.7.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (pom.) dell'08/10/2019	660
1.4.2.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	666
1.4.2.8.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 81 (ant.) dell'08/10/2019	667
1.4.2.8.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (ant.) del 09/10/2019	673
1.5. Trattazione in Assemblea	675
1.5.1. Sedute	676
1.5.2. Resoconti stenografici	678
1.5.2.1. Seduta n. 162 del 05/11/2019	679
1.5.2.2. Seduta n. 163 del 06/11/2019	713

1. DDL S. 1493 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1493

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"

Titolo breve: *d-l 104/2019 - riordino ministeri*

Iter

6 novembre 2019: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1493

approvato

[C.2242](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [132/19](#) del 18 novembre 2019, GU n. 272 del 20 novembre 2019. Testo coordinato G.U. n. 272 del 20 novembre 2019. Testo ripubblicato G.U. n. 286 del 6 dicembre 2019 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro per i beni e attività culturali [Dario Franceschini](#), Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [Teresa Bellanova](#), Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#), Ministro dello sviluppo economico [Stefano Patuanelli](#), Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#), Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#), Ministro delle infrastrutture e trasporti [Paola De Micheli](#), Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#), Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Lorenzo Fioramonti](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Fabiana Dadone](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **104 del 21 settembre 2019**, G.U. n. 222 del 21 settembre 2019 , scadenza il 20 novembre 2019.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esenzione AIR.

Presentazione

Presentato in data **21 settembre 2019**; annunciato nella seduta n. 150 del 24 settembre 2019.

Classificazione TESEO

MINISTERI , TRASFERIMENTO DI COMPETENZA , TURISMO , COMMERCIO CON L' ESTERO

Articoli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Art.1), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Art.1), DIPARTIMENTI (Artt.1, 2, 5), SOPPRESSIONE E SCIoglimento DI ORGANI (Artt.1, 2), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Artt.1, 2), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Artt.1-6), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.1, 2, 4, 5, 6), VIGILANZA (Artt.1, 2), ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (Art.1), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.2), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.2), DIREZIONI GENERALI (Art.2), PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (ICE) (Art.2), FONDI DI BILANCIO (Artt.1, 2, 3), FORZE DI POLIZIA (Art.3), FORZE ARMATE (Art.3), LAVORO STRAORDINARIO (Art.3), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.4), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.4), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.4), CONTROLLI DI GESTIONE E DEI CONTI (Art.4), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.4), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.5), REGOLAMENTI (Artt.2, 5, 6), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.6), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Art.7), PROROGA DI TERMINI (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maria Laura Mantovani \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 1 ottobre 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Maria Laura Mantovani \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 115 del 5 novembre 2019 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 23 settembre 2019. Annuncio nella seduta n. 150 del 24 settembre 2019.

Pareri delle commissioni 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1493

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1493

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
dal **Ministro per i beni e le attività culturali** (FRANCESCHINI)
dal **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo** (BELLANOVA)
dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
dal **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)
dal **Ministro della difesa** (GUERINI)
dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)
dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)
dal **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (FIORAMONTI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Onorevoli Senatori. - L'articolo 1 del decreto-legge che si presenta per la conversione dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (MIPAAFT) in materia di turismo e disciplina il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri.

Il comma 1 prevede il trasferimento della competenza in materia di turismo al MIBAC; i commi 2 e 3, a seguito della soppressione del Dipartimento del turismo presente presso il MIPAAFT e del trasferimento al MIBAC dei posti funzione dirigenziali connessi, reca le conseguenti variazioni nelle dotazioni organiche dirigenziali dei due Ministeri. In particolare, sono trasferiti al MIBAC i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, così da rafforzare la struttura organizzativa. In analogia e continuità con le valutazioni che hanno condotto alla istituzione del Dipartimento del turismo ed alla sua articolazione presso il MIPAAFT, si ritiene infatti che sia indispensabile disporre di una struttura articolata e più robusta.

Con riferimento a tali posizioni di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, è prevista una apposita copertura degli oneri.

La soppressione del dipartimento del turismo presso il MIPAAFT determina altresì il ripristino dei due posti dirigenziali di livello non generale che erano stati soppressi ai sensi del comma 2 dell'articolo 1

del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dirigenziale.

Dunque la dotazione organica dirigenziale del MIBAC è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale; la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

Il comma 4 prevede che i due Ministeri coinvolti modificheranno, entro il 15 dicembre 2019, i propri regolamenti di organizzazione con le medesime modalità già previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, che aveva precedentemente operato il trasferimento della competenza in materia di turismo attribuendola al MIPAAFT. L'articolo aveva previsto che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Tali decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sui medesimi il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo dell'articolo 1, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Il comma 5 stabilisce che fino alla data del 31 dicembre 2019 il MIBAC si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT.

Il comma 6 disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri, a far data dal 1° gennaio 2020. Per la disciplina di tale trasferimento si fa riferimento al recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, adottato ai sensi del decreto-legge n. 86 del 2018, al fine di individuare le risorse oggetto del trasferimento da MIBAC al MIPAAFT. Si è ritenuto infatti che la ricognizione effettuata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa tuttora risultare idonea a individuare le risorse da trasferire, tra i medesimi Ministeri.

Con riferimento alle risorse umane, si prevede che venga ritrasferito al MIBAC, senza nuova eventuale opzione, il personale del MIPAAFT a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere: il personale interessato è quello individuato con il decreto direttoriale del MIPAAFT in data 2 gennaio 2019, concernente l'inquadramento del personale trasferito dal MIBAC al MIPAAFT ai sensi del decreto-legge n. 86 del 2018. È previsto altresì che la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, sia di competenza del MIBAC.

Con riferimento alla mancata previsione della facoltà di opzione, si precisa che il trasferimento non determinerà cambiamento di sede di lavoro, in quanto entrambi i Ministeri hanno la propria sede a Roma e che è espressamente previsto il mantenimento di eventuale assegno *ad personam*.

I commi 7 e 8 statuiscono che sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MIPAAFT; dal 1° gennaio 2020, invece, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo Ministero in materia di turismo transitano in capo al MIBAC. Analogamente a quanto avvenuto con il precedente passaggio di competenze tra i due Ministeri, al fine di procedere nella attuazione del trasferimento delle risorse, il comma 7 prevede che con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 o con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvederà ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

Il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.

Con riguardo al trasferimento del personale, i successivi commi 10 e 11 prevedono rispettivamente, l'incremento della dotazione organica del MIBAC in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, con contestuale riduzione della dotazione organica del MIPAAFT, e la disciplina del trattamento economico del personale.

In merito alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie, non impegnate alla data del decreto, afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al MIPAAFT ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, e in particolare come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del MIBAC. Ai sensi del comma 12, dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale trasferito, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBAC.

Con il comma 13 si apportano le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riferite, in particolare alle attribuzioni dei due Ministeri - con il passaggio della competenza del turismo dal MIPAAFT al MIBAC -, al numero di Dipartimenti del MIPAAFT, che è fissato in numero non superiore a tre rispetto ai quattro previsti con l'attribuzione della competenza del turismo con il decreto-legge n. 86 del 2018, e al numero di uffici dirigenziali del MIBAC fissato in numero non superiore a ventisette.

Con i commi 14 e 15 si modificano nuovamente le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (articolo 16 concernete la vigilanza sull'ENIT) e delle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6 (concernenti rispettivamente l'ordinamento del Clu alpino italiano (CAI) e l'ordinamento della professione di guida alpina) al fine di ripristinare l'attribuzione al MIBAC delle funzioni attribuite al MIPAAFT con il decreto-legge n. 86 del 2018.

Il comma 16 indica le nuove denominazioni dei due Ministeri, « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo » e « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », che sostituiscono ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, le denominazioni « Ministero per i beni e le attività culturali » e « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ».

Il comma 17 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che riassume la competenza in materia di turismo.

L'ultimo comma reca la clausola di invarianza di spesa riferita all'attuazione delle disposizioni dell'articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 in merito alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle posizioni dirigenziali presso il MIBAC.

L'articolo 2 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. In questo modo, si intende valorizzare la crescente componente economica della politica estera e conferire una visione sempre più unitaria e coerente della promozione dell'interesse nazionale all'estero.

I commi da 1 a 4 trasferiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzare i nuovi compiti, che peraltro ampliano ed integrano quelle funzioni di diplomazia economica da sempre svolte dalla Farnesina e dalla rete diplomatico-consolare all'estero.

I commi da 5 a 15 riordinano, in coerenza con il trasferimento delle competenze tra i due Ministeri, le disposizioni che regolano gli ambiti oggetto dell'intervento, in particolare l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze attualmente spettanti al Ministero dello sviluppo economico in materia di:

- istituzione e soppressione di posti commerciali nelle ambasciate e nei consolati (comma 5);
- vigilanza sull'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE (commi 6 e 7);
- responsabilità in materia di piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa) e di gestione dei fondi per l'internazionalizzazione e dei consorzi per l'internazionalizzazione (commi da 8 a 13);
- autorizzazioni alle esportazioni dei materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n.496, e dei beni e materiali a duplice uso di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (commi 14 e 15).

Il comma 16 prevede le modalità per l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e dispone inoltre che, nelle more della definizione del trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico. I commi 17 e 18 autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e prevedono la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 è finalizzato a garantire, con i commi da 1 a 5, l'effettività e l'efficacia dei provvedimenti normativi - attualmente in avanzata fase di predisposizione da parte delle Amministrazioni interessate - da adottarsi in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché correttivi dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n.94, e 29 maggio 2017, n.95. Tali provvedimenti mirano a realizzare un quadro organico di interventi, taluni di carattere temporaneo e altri di carattere strutturale, destinati a integrare efficacemente misure già predisposte e a superare alcune residue disarmonie, migliorando, quindi, la funzionalità delle Amministrazioni e l'operatività del personale del Comparto sicurezza-difesa.

Con riferimento al comma 6, la norma si propone di incrementare il monte ore medio di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo dalle attuali 14,5 a 21 ore mensili, con la premessa, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, di ulteriori interventi normativi che consentano il pieno soddisfacimento dell'esigenza (almeno 38 ore mensili). Ciò permetterebbe sia di gratificare il personale militare impegnato sia di ridurre i giorni di assenza dai reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza ed operatività.

Il comma 7 reca la disposizione concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo di cui al comma 6.

L'articolo 4, al comma 1, prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una apposita struttura tecnica, posta alle dipendenze funzionali del Ministro. Alla struttura saranno assegnati essenzialmente compiti e funzioni di tipo ispettivo finalizzati a rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa, contabile e di gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il comma 2 prevede che la Struttura tecnica stabilisce i criteri generali per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché vigila e svolge verifiche di *audit* interno, anche a campione, sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con l'Organismo indipendente di valutazione, al fine di vagliare la conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni normative e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 stabilisce che la Struttura tecnica si avvale di quindici unità di personale, di cui una con

qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Con riferimento al personale di livello non dirigenziale si prevede che lo stesso venga individuato tra quello appartenente ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con specifico riguardo alle tre unità di personale di livello dirigenziale, si prevede la non applicazione delle percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dei limiti riferiti alla durata degli incarichi previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 4 attribuisce alla Struttura tecnica la facoltà di avvalersi, in aggiunta al contingente stabilito dal comma 3, di un numero massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 5 dispone che si proceda all'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previste dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 provvede ad individuare la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a ridefinire l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sopprimendo la figura del Segretario generale, istituendo due dipartimenti e una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici. Si prevede di riorganizzare l'attuale modello di *governance* del Ministero superando il modello incentrato sul segretariato generale e, adeguandosi alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti, introducendo una organizzazione per dipartimenti individuati in numero di due di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.

L'articolo 6 provvede a ridurre il numero di posti di direttore generale nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che era stata incrementata con la norma di legge che viene ora emendata (articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), atteso il difficile contesto economico e finanziario che impone urgenti scelte di maggior rigore nella gestione della spesa pubblica. Ad una più attenta valutazione le finalità di tale norma possono infatti essere parimenti perseguite pur rinunciando ad un posto dirigenziale di livello generale presso l'Amministrazione centrale del ministero.

Il presente intervento normativo, inoltre, risponde alla necessità istituzionale di garantire con la massima urgenza il corretto funzionamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella attuale fase in cui il regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, non ha ancora trovato concreta attuazione a causa di una impossibilità di perfezionare le procedure di nomina dei dirigenti di livello generale, anche a seguito dei rilievi formulati dall'organo giurisdizionale preposto al controllo preventivo, che ha evidenziato profili di illegittimità delle procedure poste in essere, determinando così una situazione di paralisi amministrativa. I dirigenti generali preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione a livello centrale e periferico infatti stanno continuando ad operare, sin dal 23 giugno 2019, in una condizione di incertezza, come « funzionari di fatto », al fine di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa. Tale situazione, tuttavia, espone l'Amministrazione al rischio di contenziosi e gravi disfunzioni nell'erogazione del servizio pubblico cui è preposta ai sensi della normativa vigente.

A tali fini, si procede con la predetta riduzione di un posto dirigenziale di livello generale presso l'amministrazione centrale del Ministero e si provvede alla conseguente riorganizzazione delle strutture mediante l'adozione di nuovi regolamenti di organizzazione da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, se emanati entro il termine del 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero.

Nelle more della definizione della nuova organizzazione ministeriale, affinché sia garantita la necessaria continuità amministrativa e superata la situazione di stallo venutasi a determinare, si dispone che i soggetti che sono titolari di incarichi dirigenziali non ancora scaduti ovvero venuti a scadere in questa fase transitoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le cessazioni per collocamento a riposo, continuano ad operare in virtù degli incarichi dirigenziali di livello generale in precedenza conferiti e perfezionati. Tali incarichi, pertanto, continuano ad avere efficacia sino a quando non si perfezionano le procedure per l'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali.

L'articolo 7 dispone che il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019, al fine di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle relative funzioni nelle more della procedura di nomina dei componenti del nuovo Consiglio.

L'articolo 8 prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Relazione tecnica

L'articolo 1 dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo in materia di turismo e disciplina il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri.

Con riferimento ai profili economico-finanziari si rappresenta quanto segue.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per la previsione di cui al comma 2 relativa alla istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ai fini della predetta quantificazione i costi relativi ad una posizione dirigenziale di livello generale ed a due posizioni dirigenziali di livello non generale sono stimati rispettivamente in euro 285.000 ed in euro 245.000, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il capitolo a cui si riferisce la menzionata autorizzazione di spesa è il 5650, pg 7, che presenta idonea capienza.

Con riferimento al MIPAAFT, si rappresenta che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, aveva previsto che i maggiori oneri derivanti dal posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo istituito presso il Ministero delle politiche agricole, fossero compensati mediante la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con la soppressione del Dipartimento di cui al presente decreto, si prevede il ripristino di tali posizioni.

Relativamente alle risorse finanziarie da trasferire dal MIPAAFT al MIBAC in conseguenza dell'attribuzione della competenza in materia di turismo (analogamente a quanto avvenuto con la alla ricognizione effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, adottato ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 proprio al fine di individuare le risorse che, in quella fase, sarebbero dovute transitare dal MIBACT al MIPAAF in occasione dell'analogo spostamento della medesima competenza in materia di turismo - si v., in particolare, la tabella 4 del citato DPCM) si è fatto riferimento alle risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1), CdR 6 "Dipartimento del Turismo" dello stato di previsione del MIPAAFT, come da tabella sottostante.

Tabella 1 - Risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1) del MIPAAFT (dati in euro). N.B. le risorse indicate, in termini di competenza, si intendono a legislazione vigente.

Capitolo	Piano Gestionale	Descrizione	2019	2020	2021



6801	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00	€ 1.754.214,00
6801	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 524.045,00	€ 524.045,00	€ 524.045,00
6801	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00
6801	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6801	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 2.792,00	€ 2.792,00	€ 2.792,00
6801	30	SOMME PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	€ 24.391,00	€ 24.391,00	€ 24.391,00
6801	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6802	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	€ 62.170,00	€ 62.170,00	€ 62.170,00
6805	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	€ 149.076,00	€ 149.076,00	€ 149.076,00
6805	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 981,00	€ 981,00	€ 981,00
6808	1	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI , ECC.	€ 37.200,00	€ 37.200,00	€ 37.200,00
6810	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	2	MISSIONI ALL'INTERNO	€ 7.444,00	€ 7.444,00	€ 7.444,00
6810	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA , ECC.	€ 48.221,00	€ 48.221,00	€ 48.221,00
6810	4	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI; CONVERSAZIONI TELEFONICHE, ECC.	€ 11.835,00	€ 11.835,00	€ 11.835,00
6810	5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6810	6	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	7	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	8	MISSIONI ALL'ESTERO	€ 32.754,00	€ 32.754,00	€ 32.754,00
6810	9	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



6810	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 14.188,00	€ 14.188,00	€ 14.188,00
6810	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	13	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	16	SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	17	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	18	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: BENI DI CONSUMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	91	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	93	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6810	97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
6811	2	SOFTWARE APPLICATIVO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6811	3	RETI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6811	4	ALTRI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6812	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.695,00	€ 1.695,00	€ 1.695,00
6813	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.404,00	€ 3.404,00	€ 3.404,00
6814	1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



6815	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGNI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6816	1	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGNI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.	€ 3.302,00	€ 3.302,00	€ 3.302,00
6817	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6818	1	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA	€ 1.644,00	€ 1.644,00	€ 1.644,00
6840	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 2.948,00	€ 2.948,00	€ 2.948,00
6840	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 8.809,00	€ 8.809,00	€ 8.809,00
6840	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE DELL'ETICA DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	15	SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	17	SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESSE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	18	SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI ALL'IMMAGINE DELL'ITALIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	19	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6840	20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6850	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 3.037,00	€ 3.037,00	€ 3.037,00
6850	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€ 9.075,00	€ 9.075,00	€ 9.075,00
6850	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6819	1	SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6819	2	FINALIZZAZIONE DEL FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6820	1	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 11.200.772,00	€ 11.200.772,00	€ 11.200.772,00



6820	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00	€ 19.525.619,00
6822	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
6823	1	SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00	€ 2.367.555,00
6823	2	SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	3	CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CHE INTERESSINO IL MOVIMENTO TURISTICO	€ 232.406,00	€ 232.406,00	€ 232.406,00
6823	4	CONTRIBUTI A ENTI E ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO	€ 77.468,00	€ 77.468,00	€ 77.468,00
6823	5	SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI D'IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	6	CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPE	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00	€ 1.239.947,00
6823	7	CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
6823	8	FINALIZZAZIONE DEL FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6823	82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SRVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6825	1	SPESE PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO E DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO DI , ECC.	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
6828	1	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	1	FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6832	85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:FAMIGLIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	1	HARDWARE E SOFTWARE DI BASE	€ 181.970,00	€ 181.970,00	€ 181.970,00
8901	2	SOFTWARE APPLICATIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8901	3	RETI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



8902	1	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	€ 21.030,00	€ 21.030,00	€ 21.030,00
------	---	---	-------------	-------------	-------------

Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al successivo trasferimento delle risorse si provvederà con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e di bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riguardo al trasferimento delle risorse umane dal MIPAAFT al MIBAC, si fa riferimento alla puntuale individuazione di cui decreto direttoriale MIPAAFT in data 2 gennaio 2019, concernente l'inquadramento del personale trasferito dal MIBAC al MIPAAFT ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86. Si tratta di 22 unità, i cui dati sintetici si riportano a seguire:

N.	COGNOME NOME	AREA - FASCIA	PROFILO PROFESSIONALE
I	D.R.	AREA 3 - F5	Funzionario Amministrativo
2	S.M.M.	AREA 3 - F4	Funzionario Amministrativo
3	D.B.E.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
4	F.A.R.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
5	P.A.	AREA 3 - F3	Funzionario Amministrativo
6	P.P.	AREA 3 - F2	Funzionario Amministrativo
7	B.F.	AREA 3 - F1	Funzionario Amministrativo
8	D.V.V.	AREA 3 - F1	Funzionario Amministrativo
9	C.A.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
10	C.F.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
II	G.L.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
12	V.S.	AREA 2 - F5	Assistente Amministrativo
13	C.M.	AREA 2 - F4	Assistente Amministrativo
14	P.F.	AREA 2 - F4	Assistente Amministrativo
15	B.C.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
16	B.A.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
17	C.B.L.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
18	M.L.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
19	P.C.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
20	R.M.	AREA 2 - F3	Assistente Amministrativo
21	P.P.	AREA 2 - F2	Assistente Amministrativo
22	M.P.	AREA 2 - F1	Addetto Amministrativo



Si riporta, infine, un sintetico quadro delle posizioni dirigenziali presso il MIBAC, interessate dai due provvedimenti in materia di trasferimento delle competenze in materia di turismo, nel 2019 e nel 2019.

Il comma 2 dell'articolo 1 del DL n. 86 del 2018 aveva previsto la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il trasferimento dei relativi posti funzione rispettivamente di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale presso il Dipartimento del turismo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Contestualmente, il comma 8 del medesimo articolo aveva determinato in numero massimo di venticinque unità gli uffici dirigenziali generali del MIBAC disponendo la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, cioè due, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della previsione.

Tali modificazioni si riscontrano nella Tabella A, riferita alla dotazione organica dirigenza del Ministero ai sensi

a) del DPCM n. 171 del 2014, come modificato dal DPCM n. 238 del 2017, recante il Regolamento di organizzazione del MIBACT:

Dirigenti di prima fascia 25

Dirigenti di seconda fascia 167

Totale dirigenti 192

b) del DPCM n. 76 del 2019, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIBAC:

Dirigenti di prima fascia 25

Dirigenti di seconda fascia 163

Totale dirigenti 188

Con le disposizioni di cui al presente decreto, la dotazione è la seguente:

Dirigenti di prima fascia 27

Dirigenti di seconda fascia 167

Totale dirigenti 194

A seguito della soppressione del Dipartimento del turismo presente presso il MIPAAFT si dispone il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale e l'istituzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, così da rafforzare la struttura organizzativa e disporre di una struttura articolata e più robusta.

Si precisa, infine, che il numero complessivo di dirigenti di seconda fascia risultante per il MIBAC, pari a 167, coincide con quello -come sopra riportato-, di cui al DPCM n. 171 del 2014 derivante dalla operazione di *spending review* delle Amministrazioni del 2012 e dal trasferimento della competenza in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al MIBACT.

L'articolo 2 reca disposizioni sul trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.



Il comma 1 individua la decotrenza del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali avendo carattere ordinamentale, dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede la soppressione della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico ed il trasferimento di sette posizioni dirigenziali non generali dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Non sono previste modifiche nel numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale dei due Ministeri, tenuto conto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale già prevede due direzioni generali (per il sistema Paese e per l'Unione europea) le cui competenze già includono gli ambiti trasferiti (nei quali in precedenza il MAECI esercitava competenze concorrenti con quelle del MISE).

Per fare fronte alle nuove funzioni, oltre alle 7 posizioni dirigenziali non generali trasferite dal MISE, con contestuale istituzione di uffici di pari livello presso il MAECI, è previsto un ulteriore incremento rispettivamente di una e di tre unità del numero dei posti di vice direttore generale e degli uffici dirigenziali non generali al MAECI, da assegnare esclusivamente al personale della carriera diplomatica. Al riguardo, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, relativamente al personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (7 unità), si provvede mediante il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie dallo stato di previsione del MISE a quello del MAECI con il decreto di cui al comma 3. Si precisa che non è necessario provvedere alla modifica delle disposizioni regolamentari in materia di individuazione delle funzioni attribuibili alla dirigenza contrattualizzata del MAECI, in quanto l'articolo 9-bis, commi 3 e 4, del DPR n. 95/2010 già consente l'inserimento delle 7 unità dirigenziali di seconda fascia che potranno transitare al MAECI dai ruoli del MISE.

L'istituzione delle restanti 4 posizioni (1 vice direttore generale e 3 posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale) comporta l'attribuzione delle corrispondenti indennità di posizione e di risultato ad altrettanti funzionari della carriera diplomatica. A ciò si provvede, nell'ambito della dotazione finanziaria a legislazione vigente del pertinente fondo, mediante, rispettivamente, l'utilizzo delle risorse rivenienti da:

- soppressione dell'Unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, operata in forza del trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in base alla legge n. 125/2014 e della soppressione dell'UTC in base al DPR n. 260/2016 e del decreto ministeriale 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017, Reg. Prev. n. 312. La posizione del funzionario preposto all'UTC era equiparata, in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera c1), del suddetto decreto ministeriale a quella di un vicedirettore generale;

- quanto alle tre posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale, riduzione di pari numero dei funzionari collocati alle dirette dipendenze di capi di ufficio dirigenziale generale, posizioni che, in virtù, dell'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 (Reg. n. 8, Fog. n. 28), già sono equiparate, sotto il profilo economico, a quelle dei titolari di uffici dirigenziali non generali.

Resta inteso che, conformemente all'articolo 1, comma 5, del DPR n. 95/2010 il MAECI procederà, con decreto di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1988 all'individuazione delle nuove strutture istituite in forza della disposizione in esame.



Corrispondentemente la dotazione organica del MISE resta invariata per quanto riguarda le posizioni dirigenziali di livello generale (n. 19) e viene ridotta a n. 123 per quanto riguarda le posizioni dirigenziali non generali.

Il comma 3 disciplina, tenuto conto del processo di riorganizzazione in corso al MISE in seguito dell'entrata in vigore, in data 5 settembre 2019, del DPCM n. 93/2019, le modalità di individuazione delle risorse da trasferire, nel limite massimo di 100 unità di livello non dirigenziale oltre al personale dirigenziale trasferito conformemente al comma 2. La norma prevede i criteri di individuazione del personale da trasferire. Si prevede che il personale trasferito conservi il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione inoltre prevede una norma transitoria relativa ai dipendenti del MISE transitati al MAECI che stiano svolgendo funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18/1967: essi potranno essere mantenuti nelle posizioni attualmente occupate fino alla scadenza del biennio in corso, con possibilità di rinnovo per un successivo biennio, sempre che non si superi il limite massimo di otto anni complessivi previsto dalla succitata norma. Resta fermo, inoltre, il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del citato articolo 168. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di posti la cui copertura finanziaria è già assicurata a legislazione vigente e per i quali il trattamento economico resta fissato dalle pertinenti disposizioni di cui agli articoli 170 e seguenti del DPR n. 18/1967.

Si precisa che la platea interessata dalla disposizione è limitata a 4 unità. Di queste 1 ha qualifica dirigenziale e 3 appartengono alla terza area funzionale. Ai fini economici i posti funzione al momento occupati sono rispettivamente equiparati ai posti funzione di consigliere e di primo segretario, a loro volta rispettivamente equivalenti sul piano economico (tabella 19 allegata al DPR n. 18/1967) alle posizioni di "esperto amministrativo" (dirigente di seconda fascia dei ruoli MAECI) e di "commissario amministrativo" o "commissario economico-finanziario e commerciale" (terza area dei ruoli MAECI). Il mantenimento nelle posizioni attualmente occupate non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di evitare l'insorgenza di maggiori oneri è altresì previsto che, all'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni trasferite nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 apporta modifiche in ordine alle attribuzioni e funzioni delle amministrazioni coinvolte dal trasferimento delle funzioni in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. La disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 sopprime il concerto del MISE sull'istituzione e soppressione di posti commerciali nelle ambasciate e nei consolati. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 6 e 7 prevedono disposizioni per modificare le disposizioni relative alla vigilanza sull'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane –



ICE. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

I commi 8 e 9 prevedono disposizioni per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della competenza in ordine al Piano per la promozione straordinaria del "Made in Italy" di cui all'articolo 4, comma 61, della legge n. 350/2003 e all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 10 trasferisce al MAECI le funzioni attualmente attribuite al MISE relativamente a Simest SpA. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 11 trasferisce al MAECI le funzioni attribuite al MISE relativamente ai fondi di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, mantenendo un coinvolgimento del MISE negli stessi termini in cui era precedentemente coinvolto il MAECI. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

I commi 12 e 13 trasferiscono al MAECI, mantenendo il concerto del MISE, le competenze sui fondi per l'internazionalizzazione e sui consorzi per l'internazionalizzazione. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 14 trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni dei materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. Al riguardo si precisa che, in base all'articolo 9 della legge n. 496 del 1995, al MAECI sono già attribuite competenze in quanto autorità competente per l'attuazione della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 15 trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi del comma 3.

Il comma 16 prevede le modalità per l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e l'avvalimento delle strutture del Ministero dello sviluppo economico da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fino al 15 dicembre 2019. La disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 17 e 18 autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e prevedono la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, comma 1 determina la quantificazione del fondo di cui all'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il citato fondo è costituito dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,



convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiungono una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e l'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre, il fondo è stato ridotto in applicazione del decreto legislativo n. 126 del 5 ottobre 2018 concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il fondo, pertanto, risulta essere pari a 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, a euro 119,08 milioni per l'anno 2020, a euro 118,97 milioni per l'anno 2021, a euro 119,21 milioni per l'anno 2022, a euro 119,30 milioni per l'anno 2023, a euro 119,28 milioni per l'anno 2024, a euro 118,99 milioni per l'anno 2025, a euro 119,19 milioni per l'anno 2026, a euro 118,90 milioni per l'anno 2027, a euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 2, tenuto conto che gli impegni di spesa relativi all'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n.132, sono stimati nel limite massimo di euro 60,7 milioni per l'anno 2019, euro 112 milioni per l'anno 2020, euro 113 milioni per l'anno 2021, euro 112,2 milioni per l'anno 2022, euro 136,3 milioni per l'anno 2023, euro 130,2 milioni per l'anno 2024, euro 119 milioni a decorrere dall'anno 2025, provvede alla copertura finanziaria del provvedimento attuativo della delega, prevedendo una riduzione delle risorse iscritte sul fondo di euro 8 milioni per l'anno 2019, di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 6 milioni per l'anno 2021, di euro 7 milioni per l'anno 2022 ed un incremento di euro 17 milioni per l'anno 2023 e di euro 11 milioni per l'anno 2024.

Le variazioni del citato fondo di cui all'articolo 35 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, sono interamente compensate nel periodo-dal 2019 al 2024, con una diminuzione di 28 milioni nel periodo 2019-2022 ed un corrispondente incremento negli anni 2023-2024.

Il comma 3 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri a cui si provvede in parte con la riduzione del fondo di cui al comma 1 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 6, autorizza, per le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade Sicure", la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, come meglio esplicitato dalla tabella sottostante. La copertura grava sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

Per completezza, si rappresenta che l'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, concernente il recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018" ha rimodulato, in rialzo, i compensi orari per lavoro straordinario del personale militare fino al grado di Capitano. A fronte di ciò, la media ponderata dell'importo orario *pro capite* per lavoro



straordinario spettante al personale impiegato [di cui la gran parte è truppa] nell'attività della quale si tratta [*Strade sicure*] è salita da euro 12 a euro 12,63. Conseguentemente, la Tabella che segue, allegata alla presente RT, di quantificazione degli oneri discendenti dalla norma di cui trattasi, considerando tutti gli incrementi determinati dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 è calibrata rispetto al costo medio aggiornato nei termini sopra rappresentati. D'altra parte, il medesimo importo medio di euro 12,63 è stato già utilizzato nella RT [bollinata] al citato decreto-legge n. 53 del 2019, ai fini della quantificazione degli oneri discendenti dall'articolo 10 per l'esigenza delle *Universiadi di Napoli 2019*.

Proposta incremento -E.F. 2019 - secondo semestre
(dalle attuali 14,5 ore a 21 ore)

Impiego "fuori sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (34,20%) (*)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della legge n.205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	5.200	€ 2.561.364	€ 619.850	€ 217.716	€ 3.398.930
Art. 27 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	15	€ 7.389	€ 1.788	€ 628	€ 9.805
Art. 10 del Decreto Legge 14 giugno 2019, n° 53, G.U. 14/06/2019 (L'esigenza valorizza il periodo dal 1° luglio al 14 luglio 2019, data finale esigenza Universiadi)	€ 12,63	6,5	14	41,05 €	500	€ 20.524	€ 4.967	€ 1.745	€ 27.235
					5.715	€ 2.589.276	€ 626.605	€ 220.088	€ 3.435.970

Impiego "in sede"

Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	RAP a carico AD (34,20%) (*)	IRAP (8,5%)	Totale oneri
Art. 1, comma 688, della legge n.205/2017	€ 12,63	6,5	180	492,57 €	1.850	€ 911.255	€ 210.524	€ 77.457	€ 1.209.235
					1.850	€ 911.255	€ 210.524	€ 77.457	€ 1.209.235

Totale onere A.D. € 4.645.204

Il comma 7 reca, dunque, la disposizione concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo di cui al comma 1. Si prevede, nel dettaglio, che alla copertura degli oneri stimati, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108, sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



L'articolo 4 prevede l'istituzione della Struttura tecnica posta alle dipendenze funzionali del Ministro.

La Struttura tecnica per il suo funzionamento si avvale di quindici unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Inoltre è stata prevista la possibilità di utilizzare, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, un numero massimo di 12 consulenti o esperti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, la disposizione prevede che entro il 31 dicembre 2020, si procede all'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previste dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al costo per il personale assegnato alla Struttura di missione, gli oneri sono stati quantificati, in un'ottica prudenziale, assumendo che:

- a) detto personale non appartenga ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) si provveda alla nomina dell'intero contingente di esperti o consulenti previsto dal comma 3;
- c) la Struttura di missione inizi la propria attività, con tutte le unità di personale assegnate già a partire dal 1° ottobre 2019.

Quanto alle spese di funzionamento della Struttura di missione, esse sono state quantificate, in via prudenziale, applicando una percentuale pari al 4% sul totale del costo del personale, considerato che detta Struttura opererà nei locali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siti in Roma.

Inoltre, al fine di determinare gli oneri derivanti dalle attività ispettive, è stato considerato che le ispezioni effettuate presso gli uffici della sede centrale non comportano oneri specifici, in quanto l'attività del personale ispettivo sarà svolta nel corso dell'ordinario orario di ufficio.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle ispezioni effettuate presso gli uffici periferici, gli stessi sono stati quantificati in circa 15.000 euro all'anno ipotizzando circa 28 ispezioni all'anno (pari al 21% del numero di sedi periferiche), effettuate mediante l'impiego di 2 unità di personale per ogni ispezione e suddividendo le stesse tra quelle effettuate presso le sedi raggiungibili con ritorno in giornata (50%) con rimborso dei soli costi di viaggio e di vitto e quelle effettuate presso sedi raggiungibili con rientro il giorno successivo (50%), con rimborso anche delle spese di alloggio.

Nelle seguenti Tabelle è indicato il dettaglio dei valori considerati ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con evidenziazioni di quelli relativi alle attività ispettive.



	Unità	Enolumenti				Oneri Amministrazione			Totale competente fisc. anuale unitario	Trattamento accessorio comprensivo oneri a annuo	Totale competenza fisc. - Onere annuo	Totale trattamento accessorio Onere Annuo	
		Stipendio	13 ^a	Ind. Amm.	Totale enolun.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP					
						24,20%	5,68%	8,50%					
Terza Area - Fascia I	12	22.294,78	1.857,65	3.138,00	27.347,43	6.627,76	1.555,61	2.327,93	30.511,30	37.899,73	1.459,64	454.784,71	47.515,68
TOTALE											472.900,39		

	Unità	Retribuzione base - valore annuo lordo	Retribuzione posizione fissa - valore annuo	Retribuzione posizione variabile - valore annuo	Retribuzione di risultato - valore annuo	Totale retribuzione annua						
Retribuzione del dirigenti con incarico di prima fascia - Liv. A	1	55.812,90	36.299,78	77.000,00	10.954,06	174.476,66	66376					240.852,66
Retribuzione del dirigenti con incarico di seconda fascia - Liv. A	2	43.634,77	12.155,61	17.210,29	9.664,82	82.675,43	31.182,00					227.714,86
Consulenti - Esperti	12	40.000,00										480.000,00
Spese per attività ispettiva - missioni												15.400,00
Spese di funzionamento supplentive	4%											56.834,72
TOTALE											2019	1.493.302,62
TOTALE											2020	373.275,46

N. Direzioni Generali territoriali - motorizzazioni	N. uffici motorizzazione	N. Provveditorati sede centrale	N. Provveditorati sede coordinata	Totale sedi periferiche	% di ispezioni a campione	n. di ispezioni anno	N. personale per singola ispezione	N. ispezioni con rientro in giornata	N. ispezioni con rientro successivo	Costo medio ispezione con rientro in giornata	Costo medio ispezione con rientro successivo	Costo totale - euro
4	110	7	12	133	21%	28	2	14	14	150	400	15.400

La copertura degli oneri di cui al presente articolo è garantita, per l'esercizio finanziario 2019, per euro 400.000,00 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MIT; per l'esercizio finanziario 2020, per euro 1.500.000,00 mediante parziale utilizzo nel limite di euro 1.500.000,00 della quota delle entrate disposte dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, venga destinata al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente la riassegnazione in spesa delle predette entrate viene corrispondentemente limitata per l'anno 2020, in modo da permettere la copertura dell'onere. Il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quota di entrate.

L'articolo 5, al comma 1, provvede a modificare l'organizzazione amministrativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sostituendo all'attuale struttura coordinata da un Segretario generale un'articolazione per dipartimenti in numero non superiore a due. Si prevede, inoltre, di istituire un posto di funzione di livello dirigenziale generale, nell'ambito della nuova configurazione organizzativa.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei posti di funzione di Capo del Dipartimento in luogo del Segretario generale e dall'istituzione di un nuovo posto funzione di livello dirigenziale generale sono compensati mediante soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, pari a cinque, individuati nell'attuale dotazione organica.



Ai fini della quantificazione si specifica che il costo complessivo lordo per l'Amministrazione, per il Segretario generale è pari ad euro 297.365,39 suddiviso secondo la tabella seguente:

	Segretario generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	97.833,58
Totale competenze fisse	189.946,12
Oneri contributivi sulle competenze fisse	73.851,05
Risultato	25.296,32
Oneri contributivi su risultato	8.271,90
Oneri complessivo	297.365,39

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente generale è pari ad euro 279.211,31 così suddiviso:

	Direttore generale
Stipendio tabellare e IVC	55.812,90
Posizione fissa	36.299,64
Posizione variabile	87.351,52
Totale competenze fisse	179.464,06
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.775,63
Risultato	22.586,00
Oneri contributivi su risultato	7.385,62
Oneri complessivo	279.211,31

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione, per un dirigente di seconda fascia del Ministero, secondo l'autorizzazione di spesa introdotta dall'art. 1, comma 317 della legge n. 145 del 2018 e la relativa relazione tecnica, è pari ad euro 130.000,00 così suddiviso in via mediana:

	Dirigente di seconda fascia
Stipendio tabellare e IVC	43.635,73
Posizione fissa	12.155,61
Posizione variabile (media)	30.056,90
Totale competenze fisse	85.848,24
Oneri contributivi sulle competenze fisse	32.948,59
Risultato (media)	8.442,47
Oneri contributivi su risultato	2.760,70
Oneri complessivo	130.000,00

Il costo medio lordo complessivo per l'Amministrazione previsto per un Capo dipartimento, sulla base del parametro medio utilizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali



(cfr. relazione tecnica allegata al decreto legge n. 86 del 2018 convertito con legge n. 97 del 2018), è pari ad euro 301.443,29 secondo la seguente tabella:

	Capo dipartimento
Stipendio tabellare e IVC	55.397,39
Posizione fissa	36.299,70
Posizione variabile	89.700,00
Totale competenze fisse	181.397,09
Oneri contributivi sulle competenze fisse	69.620,20
Risultato	38.000,00
Oneri contributivi su risultato	12.426,00
Oneri complessivo	301.443,29

Al fine di istituire un posto funzione ulteriore di Capo Dipartimento e un posto funzione ulteriore di dirigente di livello generale, per un onere complessivo massimo per l'Amministrazione pari ad euro 580.654,60, si provvede a sopprimere 5 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, pari ad euro 650.000,00.

Di seguito si riporta la situazione attuale:

STRUTTURA ATTUALE	N. unità dotazione organica	Costo lordo medio amministrazione per unità	Costo complessivo
SEGRETARIO GENERALE	1	297.365,39	297.365,39
DIRETTORE GENERALE DI I LIVELLO	7	279.211,31	1.954.479,17
DIRIGENTE DI II LIVELLO	53	130.000,00	6.890.000,00
Totale	61		9.141.844,56

Di seguito gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla riorganizzazione in parola:

STRUTTURA MODIFICATA	N. unità dotazione organica	Costo lordo medio amministrazione per unità	Costo complessivo
CAPO DIPARTIMENTO	2	301.443,29	602.886,59
DIRETTORE GENERALE DI I LIVELLO	8	279.211,31	2.233.690,48
DIRIGENTE DI II LIVELLO	48	130.000,00	6.240.000,00
Totale	58		9.076.577,07

Si ridetermina così la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale che prevede in tal senso 10 posti di funzione dirigenziale di livello generale e 48 posti di funzione dirigenziale di livello non generale con un complessivo risparmio di spesa di circa 65.000 euro annui.

L'articolo 6 prevede la soppressione di un posto nella dotazione organica dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a livello centrale mediante la modifica dell'articolo 1, comma 345, della Legge n. 145/2018 che aveva incrementato di due posti la medesima dotazione organica del MIUR.

La norma, comportando una riduzione della dotazione organica, è priva di oneri finanziari e determina un'economia di spesa, a vantaggio dell'erario, che si realizzerà solo nel momento della nuova riorganizzazione. La dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del



detto dicastero di cui al DPCM 4 aprile 2019, n. 47, viene conseguentemente rideterminata in complessivi 28 posti di funzione.


L'articolo 7 non comporta nuovi o maggiori oneri atteso il carattere meramente ordinamentale della disposizione che, in ogni caso, è destinata a spiegare i suoi effetti entro il corrente anno 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

epi POSITIVO NEGATIVO

20 SET, 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DEL MARE, NONCHÉ PER LA RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER LA REVISIONE DEI RUOLI E DELLE CARRIERE E PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE E PER LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Ano	Co.	descrizione	s/f	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO				
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	istituzione presso il ministero per i beni e le attività culturali di un posto con funzione di direttore di livello generale e di due posti di dirigenti di livello non generale	s	i		0,53				0,53				0,53			0,53
1	2	istituzione presso il ministero per i beni e le attività culturali di un posto con funzione di dirigente di livello generale e di due posti di dirigenti di livello non generale - effetti r/f/est	e	v/c						0,36	0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
1	2	Fundersamente Istituzionale mensile di cui articolo 1, comma 314 della legge n. 209/2012	x	c		-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53
3	2	Variazione del Fondo per il riordinamento dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate	s	c		-6,00	-7,00	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00	-6,00	-7,00
3	2	Variazione del Fondo per il riordinamento dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - effetti r/f/est	e	v/c						-1,88	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
3	3	Impegnato fondo per interventi strutturali di politica economica (FSRF)	s	c		5,50	4,50	3,30	3,80	5,50	4,50	3,30	3,80	5,50	4,50	3,30	3,80
3	4 lettera b)	Aidazione del fondo per interventi strutturali di politica economica (FSRF)	s	c													
3	5	Comandi per il personale di lavoro straordinario svolto dal personale delle Forze armate	s	c		4,65				4,65				4,65			4,65
3	6	Comandi per il personale di lavoro straordinario svolto dal personale delle Forze armate - effetti r/f/est	e	v/c						2,25				2,25			2,25
3	7 lettera a)	Induzione fondi a disposizione del ministero della Difesa	s	e		-3,74				-3,74				-3,74			-3,74
3	7 lettera b)	Fondo per il riaccostamento dei redditi passivi di parte corrente - del Ministero delle Difesa	s	c		-0,31				-0,31				-0,31			-0,31
4	2-4	Verifica struttura tecnica per il controllo interno del MIF - assunzione a tempo determinato di personale 15 unità e 12 esperti e consulenti	s	c		0,40	1,90			0,40	1,90			0,40	1,90		1,90
4	1-4	Induzione struttura tecnica per il controllo interno del MIF - assunzione a tempo determinato di personale 15 unità e 12 esperti e consulenti - effetti r/f/est	e	v/c						0,19	0,73			0,19	0,73		0,73
4	6	riduzione tabella A MIF	s	c		-0,40				-0,40				-0,40			-0,40
4	6	Utilizzo quote contratte derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di redistribuzione	e	est		1,50											1,50
4	6	Mancata assegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di redistribuzione	s	c						-1,50				-1,50			-1,50
TOTALE ENTRATE					e		0,00	1,80	0,00	0,00	-1,43	-2,41	-2,55	-1,14	-1,43	-2,41	-2,55
TOTALE SPESE					s		-1,50	-1,00	-2,70	-2,20	-1,50	-2,50	-2,70	-2,20	-1,50	-2,50	-2,70
SALDO							1,50	2,80	2,70	3,20	0,07	0,09	0,05	0,85	0,07	0,09	0,05

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019.

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed al conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri;

Ritenuto altresì necessario ed urgente attribuire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di definizione delle politiche commerciali e promozionali con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, al fine di conferire una visione unitaria della promozione dell'interesse nazionale all'estero;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare il sistema dei controlli interni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituendo un'apposita struttura tecnica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza che il Presidente e i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti, nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dei beni e delle attività culturali, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, secondo le modalità di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del

Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: « 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; » e il numero 12) è sostituito dal seguente: « 12) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; »;

b) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

c) all'articolo 34, comma 1, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre »;

d) all'articolo 52, comma 1, le parole: « e ambientali, spettacolo e sport » sono sostituite dalle seguenti: « , beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo »;

e) all'articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. »;

f) all'articolo 54, comma 1, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente: « ventisette ».

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo »;

b) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ».

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo »;

b) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ».

16. La denominazione: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: « Ministero per i beni e le attività culturali ». La denominazione: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ».

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)

1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non

generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole « trattati sull'Unione europea » sono inserite le seguenti: « ; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni »;

b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) è abrogata;

c) all'articolo 28:

1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

2) al comma 2, sono soppresse le parole « promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; ».

5. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è abrogato.

6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole « dello sviluppo economico » e « degli affari esteri », ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » e « dello sviluppo economico »;

b) al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. »;

c) al comma 25, le parole da « apposita convenzione » a « previo nulla osta del Ministero degli affari

esteri » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto è individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero può essere notificato »;

d) al comma 25, quinto periodo, le parole « dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis ».

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni »;

b) ai commi 5 e 7, ovunque ricorrono le parole « dello sviluppo economico » e « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » e « dello sviluppo economico »;

c) al comma 8, le parole « dello sviluppo economico d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e ».

10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « dello sviluppo economico » e « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale » e « dello sviluppo economico ».

12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « dello sviluppo economico, di concerto » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e ».

13. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole « dello sviluppo economico, di concerto » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e ».

14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole « dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero » sono sostituite dalle seguenti « dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

b) all'articolo 3, comma 3, le parole « dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti « dello sviluppo economico »;

c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca. »;

d) all'articolo 4, le parole « del commercio con l'estero » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole « dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale - » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. »;

c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

è incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1;

b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 4.

(Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;

b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di *audit* interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti

disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. All'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, si procede, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: « di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

Art. 5.

(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto. ». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Art. 6.

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole « di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché » sono soppresse, e le parole « due posti dirigenziali » sono sostituite dalle seguenti « un posto dirigenziale »;

b) il secondo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti « Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi. ».

Art. 7.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 21 settembre 2019.

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Franceschini, *Ministro per i beni e le attività culturali*
Bellanova, *Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*
Di Maio, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
Patuanelli, *Ministro dello sviluppo economico*
Guerini, *Ministro della difesa*
Lamorgese, *Ministro dell'interno*
De Micheli, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Costa, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
Fioramonti, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Dadone, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.2.2. Testo correlato 1493 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1493

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
dal **Ministro per i beni e le attività culturali** (FRANCESCHINI)
dal **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo** (BELLANOVA)
dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
dal **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)
dal **Ministro della difesa** (GUERINI)
dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)
dal **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)
dal **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (FIORAMONTI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione relative al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2019 e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1493 dopo la relazione tecnica, da pag. 26.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo in esame, che presenta i requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza, contiene disposizioni di contenuto omogeneo volte a riorganizzare alcune funzioni affidate ad ambiti ministeriali, fra i quali il turismo e il commercio con l'estero.

L'articolo 1 dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo in materia di turismo secondo quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri al momento della comunicazione della lista dei Ministri e delle relative competenze. La disposizione in esame disciplina altresì il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri, ivi comprese le conseguenti variazioni nelle dotazioni organiche, anche dirigenziali, dei due Ministeri e le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali.

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede che i due Ministeri coinvolti modificheranno, entro il 15 dicembre p.v., i propri regolamenti di organizzazione con le medesime modalità già previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, che aveva precedentemente operato il trasferimento della competenza in materia di turismo attribuendola al MIPAFFT. L'articolo aveva previsto che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Tali decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sui medesimi il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 2 è volto a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. In questo modo, si intende valorizzare la crescente componente economica della politica estera e conferire una visione sempre più unitaria e coerente della promozione dell'interesse nazionale all'estero. I requisiti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, risiedono nel favorire il rapido avvio di una politica integrata in tali materie. La riorganizzazione proposta è, pertanto, fondata su principi di razionalizzazione, efficienza, efficacia, competitività e innovazione.

L'intervento normativo all'articolo 3, commi da 1 a 5, prevede la rimodulazione, in coerenza coi principi di contabilità pubblica, delle risorse già previste dall'apposito fondo di cui all'articolo 35,

del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, per l'attuazione, entro il prossimo 30 settembre, della delega sui correttivi dei riordini delle forze di polizia e delle forze armate.

Si tratta di disposizioni straordinarie ed urgenti destinate al personale del comparto sicurezza-difesa, al fine di garantire la piena efficacia e sostenibilità delle delicate e complesse operazioni cui lo stesso è applicato per la sicurezza del Paese.

L'intervento appare necessario al fine di garantire l'effettività e l'efficacia dei provvedimenti normativi - attualmente in avanzata fase di predisposizione da parte delle Amministrazioni interessate - da adottarsi in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di revisione dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate, nonché correttivi dei decreti legislativi nr. 94 e 95 del 2017. I suddetti provvedimenti, che devono essere adottati entro il citato termine del prossimo 30 settembre, implicano oneri che, ancorché garantiti dall'apposito fondo istituito dall'articolo 35, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante stanziamenti pari a circa 119 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2019 al 2028, non presentano un andamento uniforme nell'arco temporale di riferimento, in considerazione delle ordinarie dinamiche delle cessazioni dal servizio e del fisiologico passaggio del personale da una qualifica inferiore ad una superiore. E' necessario, dunque, procedere ad una rimodulazione delle risorse previste dal predetto fondo, al fine di assicurare la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa annualmente stimati per la definitiva attuazione del complesso e delicato processo di riassetto ordinamentale del suddetto Comparto. La norma dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che prevede che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le risorse. Attraverso la disposizione tali variazioni vengono interamente compensate nel periodo dal 2019 al 2024, con una diminuzione di 28 milioni nel periodo 2019-2022 ed un corrispondente incremento negli anni 2023-2024. Il provvedimento è coerente con quanto disposto dalla disposizione di delega.

I commi 6 e 7 dell'articolo 3 sono intesi a incrementare il numero delle ore di lavoro straordinario che può essere corrisposto al personale militare impegnato nell'operazione "Strade sicure".

Al riguardo si evidenzia che per lo svolgimento di quest'attività spetta al personale della Forza armata interessato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 14,5 ore di straordinario mensili, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 40 ore di straordinario mensili pro capite.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" è emerso che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 140 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 87 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 14,5 ore mensili pagate per 6 mesi);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi.

Complessivamente, tra recuperi di festività non fruite e ore di straordinario non remunerate, si assommano oltre 60 giorni lavorativi di assenza dal servizio.

Il possibile incremento del numero delle ore di lavoro straordinario risponde alla necessità di neutralizzare gli effetti negativi sui livelli di efficienza e di operatività delle Forze armate connessi all'obbligato ricorso a riposi compensativi per lunghi periodi, con insostenibili limitazioni nelle attività addestrativa e di impiego operativo di tale personale nei prioritari compiti istituzionali.

L'intervento normativo prevede all'articolo 4 l'istituzione, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una struttura tecnica operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata "Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Alla struttura saranno assegnati essenzialmente compiti e funzioni, anche di tipo ispettivo, finalizzati a rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e dei controlli di gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

La struttura stabilisce i criteri generali per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché vigila e svolge verifiche, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione stabilisce che la Struttura tecnica si avvalga di quindici unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre l'intervento normativo prevede che, entro il 31 dicembre 2020, si proceda all'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento normativo è pienamente coerente con l'attività di Governo tesa ad adottare azioni utili a vagliare la conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni normative e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a ridefinire l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sopprimendo la figura del Segretario generale, istituendo 2 dipartimenti e una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici, prevedendo una procedura semplificata per la sua riorganizzazione.

I dati diffusi quest'anno dal Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici dell'Onu (IPCC) evidenziano la necessità di intervento di ciascun Paese attraverso specifiche politiche pubbliche ambientali coerenti e sistemiche, che abbraccino prioritariamente una serie di campi d'azione: il ripristino del territorio e la gestione del carbonio organico nel suolo, la conservazione degli ecosistemi, la riduzione della deforestazione e del degrado, l'utilizzo di fonti di energia pulite, la promozione dell'impronta ecologica. Queste, tra le altre, sono le aree in cui sviluppare azioni coerenti per favorire comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese così da agevolare una transizione ecologica non più procrastinabile, come peraltro previsto dall'attuale programma di governo.

La riorganizzazione del Ministero dell'ambiente in Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica è utile anche al fine di comunicare ai cittadini che l'attenzione all'ambiente deve andare oltre le imprescindibili esigenze di tutela ed innescare un *Green New Deal* che comporti un radicale cambio di paradigma culturale. In questa logica si prevede di riorganizzare l'attuale governance del Ministero superando il modello incentrato sul segretariato generale e, adeguandosi alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti, introducendo una organizzazione per dipartimenti individuati in numero di due di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.

L'articolo 6 del decreto-legge in esame è giustificato dalla necessità di incidere sul difficile contesto economico e finanziario attuale, che impone urgenti scelte di maggior rigore nella gestione della spesa pubblica, anche operando una riduzione del numero di posti di direttore generale nella dotazione organica del MIUR (la quale era stata incrementata con la norma recata dall'articolo 1, comma 345, della legge n. 145/2018, che oggi viene modificata).

Con la predetta riduzione dell'organico dei posti di direttore generale continuano ad essere perseguite le finalità della citata norma di legge e, al contempo, si realizza un risparmio di spesa a carattere permanente pari a 225.000 euro annui. L'intervento normativo è indispensabile anche al fine di garantire il corretto funzionamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella attuale fase in cui il regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'art. 4-bis del

attuazione a causa di una impossibilità di perfezionare le procedure di nomina dei dirigenti di livello generale, anche a seguito dei rilievi formulati dall'organo giurisdizionale preposto al controllo preventivo, che ha evidenziato profili di illegittimità delle procedure poste in essere, determinando così una situazione di paralisi amministrativa. I dirigenti generali preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione a livello centrale e periferico infatti stanno continuando ad operare, sin dal 23 giugno 2019, in una condizione di incertezza, come "funzionari di fatto", al fine di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa. Tale situazione, tuttavia, espone l'Amministrazione al rischio di contenziosi e gravi disfunzioni nell'erogazione del servizio pubblico cui è preposta ai sensi della normativa vigente.

Nelle more della definizione della nuova organizzazione ministeriale, prevista dalla norma in esame, affinché sia garantita la necessaria continuità amministrativa e superata la situazione di stallo venutasi a determinare, si dispone che i soggetti che sono titolari di incarichi dirigenziali non ancora scaduti, ovvero venuti a scadere in questa fase transitoria, continuino ad operare in virtù degli incarichi dirigenziali di livello generale in precedenza conferiti e perfezionati.

Infine l'articolo 7 del decreto-legge in esame dispone che il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 2019.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo d'urgenza ha come normativa di riferimento la legge 23 agosto 1988, n. 400 e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e una serie di norme settoriali che disciplinano aspetti specifici dell'attività ministeriale.

In materia di turismo il quadro normativo nazionale può essere così riassunto:

- ✓ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 354;
- ✓ Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
- ✓ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018;
- ✓ decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- ✓ legge 26 gennaio 1963, n. 91;
- ✓ legge 2 gennaio 1989, n. 6.

Il quadro normativo nazionale con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 è determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che regola l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 3, la norma di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede che i decreti legislativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate siano adottati nei limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il citato fondo è costituito dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiungono una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e l'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Inoltre, il fondo è stato ridotto in applicazione del decreto legislativo n. 126 del 5 ottobre 2018 concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Per quanto riguarda i commi 6 e 7 dell'articolo 3, si richiamano le seguenti disposizioni:

- comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2019, dell'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Tale disposizione richiama, peraltro, i precedenti provvedimenti disposti per fronteggiare straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo disponendo, in tal modo, la prosecuzione degli interventi ivi previsti. In particolare, si tratta della prosecuzione degli interventi del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di concorso delle Forze armate nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;
- articolo 27 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha previsto l'incremento di 15 unità del medesimo contingente di personale militare al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;
- articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha ulteriormente incrementato il contingente *de quo* di ulteriori 500 unità, dal 20 giugno 2019 al 14 luglio 2019, per esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019;
- articolo 7-bis, comma 4, decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che prevede la corresponsione al personale militare delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili di un'indennità onnicomprensiva e del compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, secondo misure individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

La normativa di riferimento riferita alle disposizioni di cui all'articolo 4 è di seguito elencata:

- a) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- b) articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- c) articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- d) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- f) articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

L'intervento normativo di cui all'articolo 6 si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, il quale prevede che *“Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente;*
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 19, comma 8”;*
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente”.*
- D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;*
- D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 48, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.*

l'articolazione delle competenze fra i Ministeri.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale il fondamento della tutela dell'ambiente nella Costituzione è rinvenibile anche prima della riforma del Titolo V che ha introdotto un esplicito riferimento a tale materia: *"l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini secondo valori largamente sentiti (...) perciò assurge a valore primario ed assoluto"* (Sent. 641/1987). Ed ancora: *"l'integrità ambientale è un bene unitario che va salvaguardato nella sua interezza"* (Sent. 67/1992).

Sulla scia della sempre maggiore rilevanza che la tutela dell'ambiente ed, in particolare, i fenomeni relativi al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici, stanno acquisendo sia sul piano internazionale che su quello europeo e quindi nazionale, l'intervento normativo d'urgenza introduce interventi organizzativi sulla struttura ministeriale con la finalità di ridurre le emissioni atmosferiche climalteranti e, quindi, di ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e sulle risorse naturali al fine di preservare i patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni, secondo i principi di cui agli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali in quanto il decreto-legge tratta ambiti di competenza già affidati allo Stato.

In particolare si rappresenta che l'intervento normativo risulta conforme al riparto costituzionale delle competenze in materia ambientale di cui all'articolo 117 comma secondo, lettera s), della Costituzione. Come noto, infatti, l'articolo 117 della Costituzione ricomprende la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali tra le materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato. La materia dell'ambiente costituisce, dunque, come più volte sostenuto dalla Corte Costituzionale, una di quelle materie riservate alla competenza statale che hanno carattere trasversale con prevedibili interferenze con altri settori dell'ordinamento, anche di non esclusiva competenza della potestà legislativa statale. Nella sentenza n. 407/2002 la Corte costituzionale ha affermato che: *"è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale"*. Pertanto, laddove si manifestino esigenze di tutela ambientale che concernono ambiti territoriali oggettivamente non definiti, è necessario un intervento unitario, a monte, che possa garantire la fissazione di limiti, valori-soglia e incentivi frutto di un'opera di bilanciamento riservata allo Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento in esame riveste necessariamente il livello primario in quanto interviene principalmente sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante l'articolazione delle competenze fra i Ministeri.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione di cui al titolo.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità della regolamentazione europea in materia.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa oltre che alla normazione diretta.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il decreto-legge in esame comporta l'adozione dei seguenti atti successivi attuativi:

- articolo 1:
 - ✓ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero ai sensi dell'articolo 4-bis del d.l. n. 86 del 2018;
 - ✓ entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

- articolo 2:
 - ✓ con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - ✓ con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei due ministeri coinvolti;
 - ✓ entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico;
 - ✓ il comitato di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 in materia di esportazioni di beni e materiali a duplice uso, è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - ✓ entro il 31 dicembre 2019 sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico conseguenti alle disposizioni del presente articolo con

le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

✓

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo non sono state utilizzate elaborazioni statistiche. Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3, si è tenuto conto del fatto che gli oneri stimati per le varie annualità interessate dai processi di riordino presentavano un andamento oscillante nel corso dei diversi esercizi finanziari. In particolare, infatti, le misure strutturali, previste a regime, determinano i rispettivi oneri in funzione della platea dei destinatari di ciascuna di esse, la cui consistenza numerica è destinata a variare nel corso degli anni. Ciò in considerazione delle ordinarie dinamiche delle cessazioni dal servizio e del fisiologico passaggio del personale da una qualifica inferiore ad una superiore.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'ANALISI
DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

MODULARIO
P.C.M. 198

Mud. 251



Presidente del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Viste le allegate richieste di esenzione dall'AIR presentate dalle Amministrazioni co-proponenti relativamente agli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 5; 3, commi 6 e 7; 4; 5 e 6 dello schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Considerato che per le citate disposizioni sussistono le condizioni per l'esenzione dall'AIR richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Considerato, altresì, che per l'articolo 7 di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata disposta l'allegata esenzione dall'AIR in presenza delle condizioni richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Acquisito il conforme parere del Nucleo Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'AIR per lo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 7 SET. 2018

Pres. Ermanno de Francisco



Ministero per i beni e le attività culturali
UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0024863-17/09/2019
CI. 02.01.00/273.1

Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi

E, p.c., al Capo di Gabinetto

OGGETTO: Decreto-legge recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni in materia di turismo e di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, nonché per assicurare la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Richiesta di esenzione AIR per gli articoli concernenti il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali. *Art. 1*

Con riferimento alla previsione normativa indicata in oggetto, si formula a codesta Presidenza formale richiesta di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del d.P.C.M. n. 169 del 2017, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle condizioni congiuntamente presenti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d) del citato articolo.

Infatti, quanto alla scarsa entità dei costi - di cui alla lett. a) - , si evidenzia come l'intervento normativo nella parte di interesse, non comporti alcun costo a carico dei destinatari privati né oneri per la finanza pubblica, in quanto relativo a determinare un diverso assetto istituzionale delle competenze delle amministrazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero per i beni e le attività culturali, considerato peraltro che tali funzioni erano già attribuite al Mibac.

Quanto al numero esiguo dei destinatari dell'intervento - condizione di cui alla lett. b) - si sottolinea che i destinatari della norma in esame sono le Amministrazioni citate. Per quanto riguarda l'ENIT, la norma prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo statuto dell'ente sia modificato al fine di prevederne la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Con riferimento alla lettera c) - importo ridotto delle risorse pubbliche impiegate - si ribadisce che l'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' infatti assicurata la neutralità finanziaria del provvedimento che è volto al riordino delle attribuzioni in materia di turismo.

Per quanto riguarda, infine, la condizione di cui alla lettera d) - limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato - , si afferma che le disposizioni relative al trasferimento di funzioni in materia di turismo contenute nello schema di decreto-legge in esame non incidono su tale aspetto, trattandosi, come già sopra evidenziato, di riassetto delle competenze dei Ministeri citati.

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Avv. Lorenzo D'Alcía)

1493



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

GABI - Ufficio legislativo

Capo dell'ufficio legislativo



MAE01583992019-09-16

Protocollo	MAE01583992019-09-16
Data	16 SETTEMBRE 2019
Classifica	NON CLASSIFICATO
Posizione	A/2
Tipo-Elettera	STANDARD

Per: PCM DAGL
PIAZZA COLONNA SNC
00187 ROMA RM
IT

e.p.c.
SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO

MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO UL
VIA MOLISE 2
00100 ROMA RM
IT

GABI - GABINETTO DEL MINISTRO

Mezzi
Trasmissivi

MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO UL - ALTRO
PCM DAGL - ALTRO

Oggetto: REVISIONE DEL RIPARTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
E DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE *Articolo 2*

Riferimento:

Testo Per l'inserimento nel primo veicolo normativo d'urgenza utile, si allega una proposta di disposizione, corredata di relazione illustrativa e tecnica e di ATN, per il trasferimento delle competenze in materia di commercio internazionale e di supporto all'internazionalizzazione del sistema Paese dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ai fini dell'esenzione dall'AIR, si precisa che le disposizioni hanno natura meramente organizzativa, operando un spostamento di competenze e risorse tra i due Ministeri. L'intervento normativo incide pertanto solo sui dipendenti e sulle strutture delle amministrazioni coinvolte e non ha impatto sugli assetti concorrenziali del mercato. Ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPCM 169/2017 che giustificano la richiesta di esenzione dall'AIR.

Stefano Soliman
CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

MODALITÀ
INTERNO - 54

MOD 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prot. n. 1821536/L.2019-002564

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

Oggetto: Schema di decreto legge recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Richiesta di esenzione dall'AIR per la disposizione di cui all'art. 3, commi da 1 a 5, in materia di rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR per l'art. 3, commi da 1 a 5, relativi alla rimodulazione del fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione del ridotto impatto dell'intervento nonnativo, ritenendo congiuntamente sussistenti le condizioni previste dalle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 7, comma 1.

In particolare:

- non vi sono costi di adeguamento attesi in relazione ai singoli destinatari (art. 7, comma 1, lett. a)), tenuto conto del carattere meramente assestativo dell'intervento, che rimodula gli stanziamenti annuali dell'apposito fondo per il riordino dal 2019 al 2024, di modo che sia consentito rimontare i risparmi di spesa preventivati per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 nella copertura degli oneri incrementali stimati nelle annualità del 2023 e del 2024;
- il numero dei destinatari della previsione in questione può qualificarsi in assoluto come esiguo (art. 7, comma 1, lett. b)), nell'ottica di una destinazione limitata a una ristretta e selezionata platea di aventi diritto, quali sono i soli appartenenti al Comparto Sicurezza-Difesa;

MODULARE
INTERNO-54

MOD. 431



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- la disposizione in parola non genera maggiori o nuovi oneri per l'Eranio (art. 7, comma 1, lett. c), giacché opera nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie già stanziata su base pluriennale (rif. art. 35, decreto-legge n. 113/2018), compensando incrementi e riduzioni tra il Fondo per il riordino sopra citato e il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e non prevedendo il ricorso a meccanismi diretti a fornire copertura a disavanzi occorsi in anni pregressi tramite l'utilizzo di eventuali residui attivi di anni finanziari successivi;
- trattandosi di disposizione che mira a garantire l'effettività e l'efficacia dei provvedimenti normativi da adottarsi in attuazione della delega in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (art. 1, comma 2, lett. a) e b), l. n. 132/2018), nonché correttivi dei decreti legislativi nr. 94 e 95 del 2017, in prospettiva volti a migliorare la funzionalità delle Amministrazioni e l'operatività del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, non vi è alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato (art. 7, comma 1, lett. d)), poste la matrice e la direttrice esclusivamente pubbliche delle Forze che compongono il suddetto Comparto.

Roma, 20 settembre 2019

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

S. ...

Il Capo dell'Ufficio legislativo

M. ...

VISTO

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

.....



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

OGGETTO: schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 3, commi 6 e 7.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, dello schema di decreto-legge indicato in oggetto.

Tali disposizioni autorizzano, la spesa aggiuntiva di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'Operazione "Strade sicure",

Al riguardo, in riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dal medesimo articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. n. 169 del 2017, si evidenzia quanto segue:

- a) non sono attesi costi di adeguamento, in quanto la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale delle Forze armate rientra tra le attività ordinariamente svolte dall'amministrazione;
- b) rispetto alle consistenze complessive del personale delle Forze armate (circa 170.000 unità, a cui si aggiungono circa 109.000 unità dell'Arma dei carabinieri), il numero dei destinatari dell'intervento risulta esiguo (7.565 unità);
- c) vengono utilizzate risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019;
- d) non si rileva alcuna incidenza dell'intervento sugli assetti concorrenziali del mercato, trattandosi della sola possibilità di corrispondere un numero maggiore di ore di lavoro straordinario a personale militare dipendente dal Ministero della difesa.

Roma, 19 settembre 2019

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

H_INF_GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0036511.23-09-2019



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
UFFICIO LEGISLATIVO

Al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA

Oggetto: schema di decreto legge recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti, per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni." Articolo 4 (Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'A.I.R. con riferimento all'articolo di cui all'oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate.

Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L'intervento normativo prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una apposita Struttura tecnica posta alle dipendenze funzionali del Ministro. Alla struttura saranno assegnati essenzialmente compiti e funzioni di tipo ispettivo finalizzati a rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa, contabile e di gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

In particolare, si evidenzia che:

- a) i costi di adeguamento sono di scarsa entità in quanto la nuova struttura avrà una durata limitata al 31 dicembre 2020. Inoltre, per quanto riguarda il personale di cui si avvarrà, e pari a quindici unità, con riferimento a quello di livello non dirigenziale si prevede che venga individuato tra quello appartenente ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto. Con riguardo, invece, alle tre unità di personale di livello dirigenziale, si prevede la non applicazione dei limiti percentuali previsti

dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Infine, è attribuito alla Struttura tecnica la facoltà di avvalersi di un numero massimo di 12 esperti o consulenti.

- b) il numero dei destinatari risulta assai esiguo in quanto l'attività della Struttura tecnica è finalizzata al controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) per quanto evidenziato alle lettere a) e b), l'intervento normativo non comporterà impiego di ulteriori risorse pubbliche rispetto a quelle utilizzate a legislazione vigente. In particolare, alla copertura degli oneri finanziari, quantificati in 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvederà per il 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019; per l'anno 2020, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- d) l'intervento normativo, proprio per la finalità dei suoi contenuti, non può comportare azioni distorsive della concorrenza per cui l'impatto sugli assetti concorrenziali del mercato risulterà praticamente nullo.

Inoltre, ai sensi del comma 5 del su indicato articolo 7, l'esenzione AIR è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione e, ai sensi del comma 6, nella relazione illustrativa è dato conto dell'esenzione AIR e delle ragioni giustificative.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Mario Capolupo)



VISTO: _____

Il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in Ante-UDCM, REGISTRO UFFICIALE, U. 0021022, 19-09-2019



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare*

IL CAPO DI GABINETTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0021022/UDCM del 19/09/2019

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Pres. Ermanno De Francisco
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Oggetto: Richiesta esenzione relazione AIR – articolo 5 schema di decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, questa Amministrazione richiede a codesto Dipartimento l’esenzione dall’AIR in relazione all’articolo 5 del decreto-legge in parola in relazione al ridotto impatto dell’intervento, stante la sussistenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) **costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale**
Non sussistono costi di adeguamento, considerato che l’intervento normativo provvede a modificare la denominazione del Ministero e la sua struttura amministrativa ad invarianza di spesa.
- b) **numero esiguo dei destinatari dell’intervento**
L’intervento si rivolge esclusivamente all’Amministrazione medesima, non coinvolgendo alcun destinatario diretto e indiretto nell’attuazione dell’intervento.
- c) **risorse pubbliche impiegate di importo ridotto**
L’intervento normativo, come evidenziato in relazione tecnica, è previsto ad invarianza di spesa.
- d) **limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**
Alla luce delle caratteristiche dell’intervento oggetto del decreto legge in esame, la proposta non ha diretta incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.


VISTO

Il Capo del Dipartimento per
gli Affari Giuridici e Legislativi

Prof. Pier Luigi Petrillo

20/9/2019

Stampa timbro



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

Al Capo del Dipartimento per gli Affari
Giuridici e legislativi

OGGETTO: Schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

Articolo 6 (Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento alla norma indicata in oggetto.

La richiesta di esenzione è motivata dal ridotto impatto dell'intervento proposto avuto riguardo alle condizioni sotto indicate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale: la norma, prevedendo la riduzione del numero di posti di direttore generale nella dotazione organica del MIUR (che era stata incrementata con la norma di legge che viene emendata art. 1, comma 345 L. n. 145/2018) non comporterà nessun onere a carico dei destinatari della predetta disposizione (cioè i dirigenti generali attualmente in servizio), risultando, al contrario, vantaggiosa in termini di economicità dell'azione amministrativa;
- b) numero esiguo dei destinatari: la disposizione incide soltanto sui dirigenti generali preposti alle strutture organizzative dell'Amministrazione a livello centrale e periferico;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto: non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, la norma incide positivamente sul bilancio dello Stato in termini di riduzione della spesa pubblica, consentendo un risparmio a carattere permanente pari a 225.000 euro annui;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato: la norma non impatta sui profili concorrenziali del mercato.

Il Dirigente dell'Ufficio legislativo
Giuseppe Silipo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto lo schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019;

Considerato che per l'articolo 7 di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri sussistono le condizioni per l'esenzione dall'AIR richiamate dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Acquisito il conforme parere del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l'esenzione dall'AIR per l'articolo 7 dello schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, per la motivazione di seguito riportata:

- la norma assicura l'esercizio delle funzioni del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Tale disposizione è rivolta a un numero limitato di soggetti e, avendo natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per il bilancio, non introduce costi di adeguamento e non ha alcun impatto concorrenziale.

Roma, 23 SET. 2019

Pres. Ermanno de Francisco

1.2.3. Testo approvato 1493 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1493

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 6 novembre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 104

All'articolo 1:

al comma 2:

al secondo periodo, dopo le parole: « livello non generale » sono aggiunte le seguenti: « nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi »;

il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

al quarto periodo, le parole: « centosessantasette posizioni » sono sostituite dalle seguenti: « centonovantadue posizioni »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: « non impegnate alla data del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 13, lettera e), le parole: « e dei progetti » sono sostituite dalle seguenti: « e i progetti ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali) - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.

Art. 1-ter. - (Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura) - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".

4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 1-quater. - (Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino) - 1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi." sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro

dependente. Al commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al commissario medesimo.

1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati" ».

All'articolo 2:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Sono abrogati:

a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. »;

al comma 9:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali" »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale" »;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle attività produttive", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) agli articoli 2 e 3, le parole: "del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-ter. All'articolo 18-*quater*, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministero del commercio con l'estero" e "Ministro del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-sexies. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale" »;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: "del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale" ».

All'articolo 3:

ai commi 3 e 4, le parole: « di euro 3.500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 3.300.000 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Art. 3-ter. - (Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) -

1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto ».

All'articolo 4:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente »;

al comma 6, le parole da: « dello stanziamento » fino a: « Fondo speciale" » sono sostituite dalle seguenti: « dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali";

b) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente" ».

Sono aggiunti, in fine, l'elenco e gli allegati annessi alla presente legge.

Al titolo del decreto-legge, le parole: « e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca » e dopo le parole: « Forze armate » sono inserite le seguenti: « , in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Elenco 1
(articolo 3-bis)

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
Totale	0	60.500	60.500

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
1. Politiche economico- finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	0	8.500	8.500
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	0	8.500	8.500
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.500	1.500

5.1 Concorso della Guardia di Finanza da sicurezza pubblica (5)	0	1.500	1.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
1. Giustizia (6)	0	3.000	3.000
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	9.500	9.500
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	0	8.500	8.500
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	0	1.000	1.000
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	9.000	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	9.000	6.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
4. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.000	1.000
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
1. Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	16.000	13.000
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	0	16.000	13.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	12.000	18.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	12.000	18.000

Totale	0	60.500	60.500
--------	---	--------	--------

Allegato 1
(articolo 3-ter, comma 1)

« Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

**Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e incarichi di funzione ad essi conferibili**

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	63	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di Direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente

		di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Primo dirigente	122	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione in emergenza; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti sanitari

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.
Primo dirigente sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

		della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per la formazione motoria professionale.

Dirigenti logistico-gestionali

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente logistico-gestionale	5	Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente informatico	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici.

».

Allegato 2

(articolo 3-ter, comma 2)

« Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o	anzianità pari o	anzianità pari

			maggio re di 14 anni	maggio re di 22 anni	o maggio re di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità a pari o maggiore di 14 anni	anzianità a pari o maggiore di 22 anni	anzianità a pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49

vigile del fuoco esperto					
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità a pari o maggiore di 14 anni	anzianità a pari o maggiore di 22 anni	anzianità a pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

fuoco coordinatore con scatto convenzionale					
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

reparto esperto con scatto convenzionale					
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88

ispettore esperto con scatto convenzionale					
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali
Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrante	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrante esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrante esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrante superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrante superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

					anni
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ
-----------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

		mensilità)	(mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

informatico					
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità	anzianità	anzianità

			à pari o maggio re di 14 anni	à pari o maggio re di 22 anni	tà pari o maggio re di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianit à pari o maggio re di 14 anni	anzianit à pari o maggio re di 22 anni	anziani tà pari o maggio re di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianit à pari o maggio re di 14 anni	anzianit à pari o maggio re di 22 anni	anziani tà pari o maggio re di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico- sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08
---	-----------	----------	-------	-------	-------

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su	INDENNITÀ DI	ASSEGNO DI
-----------	---------------------	--------------	------------

	12 mensilità)	RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

con scatto convenzionale a 16 anni					
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

convenzionale a 26 anni					
-------------------------	--	--	--	--	--

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali

del personale specialista nautico
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore	anzianità pari o maggiore	anzianità pari o

			re di 14 anni	re di 22 anni	maggio re di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità a pari o maggiore di 14 anni	anzianità a pari o maggiore di 22 anni	anzianità a pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico- sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico- sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico- sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico- sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità a pari o maggiore di 14 anni	anzianità a pari o maggiore di 22 anni	anzianità a pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

23 ottobre 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1493)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, Alfredo MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo*) - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane,

il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compre-

— 4 —

sa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente:

"7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;" e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo

3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative

— 5 —

alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54-ter.
(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
- b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
- c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54-quater.
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter."

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
- b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

— 6 —

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3

CENTINAIO, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo*).
- 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e ai Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».

1.4

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*) - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ade-

guate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale e».

1.11

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un dirigente».

1.12

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.»

1.13

PARRINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori trenta posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantasette posizioni».*

1.14

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

PARRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il proseguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo.».

1.17

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

PEROSINO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

CENTINAIO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G1.101

BERGESIO, CENTINAIO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, STEFANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G1.102

SAPONARA, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 - legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

EMENDAMENTI

1.0.1

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "made in Italy";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;

m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.
(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

1.0.2

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5.470.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5.470,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

Art. 2

2.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

URSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- c) *al comma 3):*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti parole: « il 15 gennaio 2020».*

2.3

SUDANO, GRIMANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «compresa la sede» con le parole: « compreso il diritto di uso della sede»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» *con le seguenti:* «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.»; *con le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»; *con le parole:* «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decre-

to si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo*: «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»
con il seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

FANTETTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

URSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole:* «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti:* «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole:* «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti:* «direttore generale»;

3. *sostituire la parola:* «diciannove», *con la seguente:* «diciotto»;

4. *sostituire la parola:* «centoventitre», *con la seguente:* «centoventuno».

2.6

AIMI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» con le seguenti: «è rideterminata in sedici».

2.8

URSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica» inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».*

2.9

FANTETTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », con le

seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

FANTETTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», *inserire le seguenti*: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

FANTETTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », *inserire le seguenti*: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

SUDANO, GRIMANI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le parole*: «dirigenziale e».

2.13

DE PETRIS

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti*: «dirigenziale e».

2.14

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le seguenti: «dirigenziale e».

2.15

FANTETTI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», con le seguenti: «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

FANTETTI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.17

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.20

GARRUTI

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

SUDANO, GRIMANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Art. 3

3.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

3.1

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.2

CALDEROLI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza

dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.200

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis: Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte negli anni 2018 e 2019 dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, stimati nell'onere di 36 milioni per l'anno 2018 e 74 milioni per il 2019, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2019 in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4-ter: All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, c. 1, lettera a) del D.L 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.»

3.0.1

BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

3.0.2

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

Art. 4

4.1

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.»

4.11

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.»

4.12

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.13

FLORIDIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis" sono inserite le seguenti: "Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istitu-

zione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché « per diversi profili » dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac);

impegna il Governo,

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

PAZZAGLINI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

5.6

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

ORDINE DEL GIORNO

G5.200

PAZZAGLINI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 5 riorganizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedendo che si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300;

la relazione introduttiva, discordandosi dal testo, fa riferimento all'istituzione di due dipartimenti di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile;

l'identificazione di queste due aree tematiche sembra assolutamente riduttiva, non facendo riferimento ad una problematica come quella del dissesto idrogeologico e del rischio sismico che preoccupa particolarmente il nostro Paese e alla quale deve essere riconosciuta la doverosa importanza anche attraverso l'istituzione di un apposito dipartimento all'interno del Ministero dell'ambiente;

la particolare situazione geografica dell'Italia la posiziona al secondo posto delle aree a rischio del pianeta, battuta solo dal Giappone, per densità di popolazione e concentrazione territoriale;

impegna il Governo:

a riconoscere, anche nella nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente, un ruolo centrale alla problematica relativa al dissesto idrogeologico e al rischio sismico.

EMENDAMENTI

5.0.1

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6

6.1

IANNONE, CIRIANI, ZAFFINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia delazione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

6.0.1

CASTELLONE, GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della governance del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della

sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

Art. 7

7.1

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-*ter*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI,
CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI,
CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

GARRUTI, ANGRISANI, CAMPAGNA, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

7.0.1

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera a) dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.2

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure inerenti la dotazione organica della Corte dei Conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esi-

genze delle funzioni consultive, di controllo e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, sono assegnati presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine la dotazione organica complessiva della magistratura contabile è incrementata di venticinque unità ed è conseguentemente rideterminata nel numero massimo di seicentotrentasei unità, di cui quattrocentonovantotto fra consiglieri, primi referendari, referendari, e centotrentasei presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

"1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la

Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.4

GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che

non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.200

ROMEO, AUGUSSORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Indipendenza della Corte dei conti di fronte al Governo)

1. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte dei conti, sancita dal terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le risorse occorrenti per il suo funzionamento sono annualmente definite su richiesta motivata del Presidente della Corte medesima, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tenendo conto delle esigenze legate all'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate. Al termine di ogni esercizio finanziario il Segretario generale della Corte presenta il rendiconto al Parlamento e al Governo. Resta ferma l'autonomia regolamentare, contabile, finanziaria, organizzativa e funzionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che include anche la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico, delle funzioni e delle modalità di assunzione del personale amministrativo. I regolamenti autonomi della Corte dei conti sono approvati dal Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte e sentito il Segretario generale.

2. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né le stesse possono determinare il superamento dei limiti della dotazione finanziaria attribuita alla Corte dei conti.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "*possono essere*" sono sostituite dalle parole "*sono di regola*";

b) dopo il primo periodo e prima delle parole "*I predetti*" è aggiunto il seguente periodo: "*Le Regioni designano i componenti di cui al periodo precedente, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti*".

4. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "*sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima*" aggiungere le seguenti "*e del Consiglio di presidenza*";

b) al terzo periodo dopo la parola "*legge*" aggiungere le seguenti "*o di regolamento*";

c) al quarto e al quinto periodo sostituire le parole "*sentito il*" con le parole "*in conformità alla delibera del*".

5. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "*Tra i rappresentanti del Parlamento, rieleggibili una sola volta, è scelto il vicepresidente del Consiglio di presidenza, che sostituisce il Presidente del Consiglio medesimo in ogni caso di assenza o impedimento*";

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: "*Il Consiglio vota a scrutinio segreto sulla nomina del Presidente della Corte, del Presidente aggiunto, del Procuratore generale e del Segretario generale, sui provvedimenti disciplinari e sui trasferimenti d'ufficio per ragioni di incompatibilità ambientali, sulle promozioni e comunque qualora vi sia una motivata richiesta del Presidente o di almeno quattro componenti del Consiglio. Il Consiglio esercita le funzioni disciplinari con i poteri dell'autorità giudiziaria e le sentenze emesse in sede disciplinare sono impugnabili solo davanti alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione*".

6. I progetti di legge del Governo e i decreti legislativi che comportano il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte dei conti nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti, o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dello stesso Istituto in sede di controllo o giurisdizionali, sono adottati previo parere del Consiglio di presidenza della medesima Corte.»

7.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione

di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

- a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a)* a *e)*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter* - (Cessazione della qualifica di rifiuto) -

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e ai criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso ri-

lasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quater-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
5 novembre 2019
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1493)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.13 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dal-*

— 2 —

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

c) al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».

1.15

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.200

LA COMMISSIONE

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.300

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».

1.400

LA COMMISSIONE

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le seguenti: «e i progetti».

1.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

1.0.10000 (già 1.0.1000 e 1.0.1000/8)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

1. Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della Società Ales s.p.a per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 e delle ulteriori necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo alla Società Ales s.p.a, è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.

— 5 —

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno nel 2021, si provvede: nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertite, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 e, negli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale dli parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".

4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, è versata dai medesimi Istituti e Musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, per essere destinato alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e Musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa».

1.0.700/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 1.0.700, alla lettera b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al Commissario è riconosciuto un compenso strettamente correlato al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e non può superare 50 mila euro annui.»

1.0.700/2

CAUSIN

«1. All'emendamento 1.0.700, dopo l'art. 1-*bis* inserire i seguenti:

"Art. 1-*ter*. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori, per ciascuna delle cinque annualità previste, del concorso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) transitano nella carriera dei funzionari di Polizia di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 con le qualifiche e le relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di seguito specificate:

- a. vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;
- b. commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;
- c. commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi.

3. I funzionari di cui al commi precedente, dopo sei anni dalla promozione alla qualifica di commissario capo, sono promossi alla qualifica di vice questore aggiunto mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con esame finale previsto dalla precedente lettera a) nei limiti percentuali di cui alla lettera b) e conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quater*. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del soppresso ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn), contestualmente alla soppressione di tale ruolo, transitano nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 con le qualifiche e relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di seguito specificate:

a. vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di formazione;

b. commissario tecnico dal primo giorno del secondo mese di corso;

c. commissario tecnico capo con decorrenza giuridica ed economica dal termine del corso di formazione i funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3. I funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, non rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000, conseguono la promozione a commissario tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni dalla promozione a commissario tecnico.

4. I funzionari di cui ai commi 2 e 3 conseguono la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quinquies*. Attribuzione assegni personali di riordino e di assegno funzionale.

1. A tutti i funzionari inquadrati nella carriera dei funzionari di Polizia e nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia, di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a seguito del transito dai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere t) e nn) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino al conseguimento della qualifica di vice questore o di direttore tecnico capo sono attribuiti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli assegni personali di riordino di cui all'art. 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9.

— 8 —

2. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.700

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino)

All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, le parole: "Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono ricomprese a carico dei relativi interventi." sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1-bis.* La carica di Commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al Commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.";

c) dopo il comma *1-bis*, è inserito il seguente: "*1-ter.* Il Commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla "Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati."».

Art. 2

2.13 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«In ragione delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligatoria del personale dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento economico spettante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia conferito un incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa del medesimo Ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa all'incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo economico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente incarico, fino alla data di scadenza di quest'ultimo. L'onere per i differenziali di posizione eventualmente erogati è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico».

2.1000

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono abrogati:

- a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
- b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle attività produttive" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) agli articoli 2 e 3 le parole: "del commercio con l'estero" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quater. All'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quinquies. All'articolo 5, rubrica e comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministro del commercio con l'estero" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518».

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 le parole: "del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

2.20

LA COMMISSIONE

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

Art. 3

3.100

LA COMMISSIONE

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti: «di euro 3.300.000».

3.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Elenco 1

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
Totale	0	60.500	60.500

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2019	2020	2021 e successivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	0	8.500	8.500
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	0	8.500	8.500
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.500	1.500
5.1 Concorso della Guardia di Finanza da sicurezza pubblica (5)	0	1.500	1.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
1. Giustizia (6)	0	3.000	3.000
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	9.500	9.500
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	0	8.500	8.500
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	0	1.000	1.000
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	9.000	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	9.000	6.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
4. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.000	1.000
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000

1. Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	16.000	13.000
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	0	16.000	13.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	12.000	18.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	12.000	18.000
Totale	0	60.500	60.500

».

3.0.2000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostituzione delle tabelle Be C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente disposizione.

2. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente disposizione.

Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
------------------	---------------------------	------------------------------

Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	63	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di Direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Primo dirigente	122	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione in emergenza; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
------------------------	-----	--

Dirigenti sanitari

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.
Primo dirigente sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per la formazione motoria professionale.

Dirigenti logistico-gestionali

— 17 —

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente logistico-gestionale	5	Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente informatico	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici.

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttiva e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	111,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88

pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,68
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60

nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32

sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico- scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrale esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrale esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,60
orchestrale superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	24.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
--	-----------	-----------	--	--	--

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico- sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB son scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.296,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,52	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,5
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore ginnico- sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
--	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

Allegato 2

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32

specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71
--	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32

sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico- gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale coordinatore	22.635,14	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico- scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
---	-----------	----------	-------	-------	-------

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrale esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrale esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
--	-----------	-----------	--	--	--

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico- sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB son scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.392,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.415,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

— 75 —

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Art. 4

4.2000 (già 4.200 e 4.200/11)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.";

b) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente."»

4.100

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale"» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

Art. 5

5.1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le competenze degli altri Ministeri, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: "dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: "e della transizione ecologica" e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovunque ricorrano le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica", ed il capo VIII è conseguentemente ridenominato "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica"».

1.2.6. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

6 novembre 2019

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1493)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, Alfredo MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo*) - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane,

il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compre-

sa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente:

"7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;" e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo

3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative

— 5 —

alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54-ter.
(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
- b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
- c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54-quater.
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter."

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
- b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

— 6 —

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3

CENTINAIO, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo*).
- 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e ai Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».

1.4

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*) - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ade-

guate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale e».

1.11

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un dirigente».

1.12

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.»

1.13 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.14

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il proseguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo.».

1.17

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.200

LA COMMISSIONE

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.300

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».

1.400

LA COMMISSIONE

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le seguenti: «e i progetti».

1.19

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

PEROSINO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

CENTINAIO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G1.101

BERGESIO, CENTINAIO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, STEFANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G1.102

SAPONARA, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 - legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

EMENDAMENTI

1.0.1

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "*made in Italy*";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;

m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.
(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

1.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autoriz-

zato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

1.0.10000/1

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato.» con le seguenti: «per il triennio».

1.0.10000/2

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «a bandire una gara».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Società Ales S.p.a» con le seguenti: «società aggiudicatrice».

1.0.10000/3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «alla Società Ales S.p.a.» con le seguenti: «al soggetto identificato».

1.0.10000/4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale con contratti della durata triennale».

1.0.10000/5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale con contratti a tempo determinato».

1.0.10000/6

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, dopo le parole: «ad avvalersi» inserire le seguenti: «di personale qualificato».

1.0.10000/7

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «di personale aggiuntivo».

1.0.10000/10

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «5 milioni di euro all'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole da: «nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2» fino a: «legge 8 agosto 2019, n. 81 e.».

1.0.10000/11

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021» con le seguenti: «330.000 euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021».

1.0.10000/12

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e

a 245.00 euro nell'anno 2021» *con le seguenti*: «330.000 euro per il mese di dicembre dell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021».

1.0.10000/14

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «Musei dotati di autonomia speciale» *inserire le seguenti*: «ad esclusione delle fondazioni museali».

1.0.10000/15

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» *inserire le seguenti*: «, alla sicurezza e alla conservazione».

1.0.10000/16

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» *inserire le seguenti*: «e alla sicurezza».

1.0.10000/17

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» *inserire le seguenti*: «e alla conservazione».

1.0.10000/18

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» *inserire le seguenti*: «e alla valorizzazione».

1.0.10000/19

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, ABATE

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sopprimere le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

1.0.10000/20

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole da: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» fino alla fine del comma con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23" comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/21

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/22

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa».

1.0.10000/23

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/24

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa».

1.0.10000/25

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la semplificazione amministrativa».

1.0.10000/26

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la qualità dei servizi».

1.0.10000/27

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «in osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di valorizzazione del merito».

1.0.10000/28

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'» con le seguenti: «nel rispetto dell'».

1.0.10000/29

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro usurante».

1.0.10000/30

PIROVANO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro particolarmente gravoso».

1.0.10000/31

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro particolarmente impegnativo».

1.0.10000/32

PIROVANO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro inadeguate».

1.0.10000/33

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro svolte in luoghi disagiati».

1.0.10000/34

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «di cui si informano le commissioni parlamentari di merito».

1.0.10000/35

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «che vengono segnalati sul sito del Ministero per la loro peculiarità».

1.0.10000/36

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «pubblicati sul sito istituzionale del Ministero».

1.0.10000 (già 1.0.1000 e 1.0.1000/8)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

1. Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della Società Ales s.p.a per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 e delle ulteriori necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo alla Società Ales s.p.a, è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno nel 2021, si provvede: nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertite, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 e, negli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".

4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, è versata dai medesimi Istituti e Musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decre-

to legislativo 25 maggio 2017, n.75, per essere destinato alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e Musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa».

1.0.700/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

All'emendamento 1.0.700, alla lettera b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al Commissario è riconosciuto un compenso strettamente correlato al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e non può superare 50 mila euro annui.»

1.0.700/2

CAUSIN

«1. All'emendamento 1.0.700, dopo l'art. 1-*bis* inserire i seguenti:

"Art. 1-*ter*. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori, per ciascuna delle cinque annualità previste, del concorso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) transitano nella carriera dei funzionari di Polizia di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 con le qualifiche e le relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di seguito specificate:

- a. vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;
- b. commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;
- c. commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi.

3. I funzionari di cui al commi precedente, dopo sei anni dalla promozione alla qualifica di commissario capo, sono promossi alla qualifica di vice questore aggiunto mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con

esame finale previsto dalla precedente lettera a) nei limiti percentuali di cui alla lettera b) e conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quater*. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del soppresso ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn), contestualmente alla soppressione di tale ruolo, transitano nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 con le qualifiche e relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di seguito specificate:

a. vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di formazione;

b. commissario tecnico dal primo giorno del secondo mese di corso;

c. commissario tecnico capo con decorrenza giuridica ed economica dal termine del corso di formazione i funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3. I funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, non rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000, conseguono la promozione a commissario tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni dalla promozione a commissario tecnico.

4. I funzionari di cui ai commi 2 e 3 conseguono la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-quinquies. Attribuzione assegni personali di riordino e di assegno funzionale.

1. A tutti i funzionari inquadrati nella carriera dei funzionari di Polizia e nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia, di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a seguito del transito dai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere t) e nn) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino al conseguimento della qualifica di vice questore o di direttore tecnico capo sono attribuiti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli assegni personali di riordino di cui all'art. 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9.

2. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.700

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino)

All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono ricomprese a carico dei relativi interventi." sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La carica di Commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al Commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.";

c) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-*ter*. Il Commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla "Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati."».

Art. 2

2.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

URSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- c) *al comma 3):*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti parole: « il 15 gennaio 2020».*

2.3

SUDANO, GRIMANI

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compresa la sede» con le parole: «compreso il diritto di uso della sede»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» con le seguenti: «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;*

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.» con le parole: «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;*

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di perso-*

nale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.», *con le parole*: «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo*: «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.» *con il seguente*: «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

FANTETTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal

1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

URSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3. *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4. *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.6

AIMI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istitu-

zione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» con le seguenti: «è rideterminata in sedici».

2.8

URSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica» inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».*

2.9

FANTETTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

FANTETTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

FANTETTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

SUDANO, GRIMANI

Ritirato

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le parole: «dirigenziale e».

2.14

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le seguenti: «dirigenziale e».

2.15

FANTETTI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», con le seguenti: «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

FANTETTI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.13 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«In ragione delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligatoria del personale dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento economico spettante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia conferito un incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa del medesimo Ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa all'incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo economico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente incarico, fino alla data di scadenza di quest'ultimo. L'onere per i differenziali di posizione eventualmente erogati è posto a carico del Fondo per la retribuzione di po-

sizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico».

2.17

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.1000/100

GALLONE

All'emendamento 2.1000 sostituire dall'alea "Sostituire il comma 5" fino al capoverso "13.bis" con la seguente:

Sostituire i commi da 1 a 16 con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14) Ministero del commercio estero»;

b) a) all'articolo 2, comma 1 dopo il numero 13) è inserito seguente: «?14) Ministero del commercio estero;?»;

c) al titolo XII è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

Art. 54-bis. - (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*)

1. È istituito il Ministero del commercio estero.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di commercio con l'estero.

3. Al Ministero del commercio estero sono trasferite le funzioni esercitate in materia di commercio dal Ministero dello sviluppo economico. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione promozione del commercio

Art. 54-ter (Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche commerciali internazionali;

b) relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di commercio estero.

2.1000

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono abrogati:

a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle attività produttive" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) agli articoli 2 e 3 le parole: "del commercio con l'estero" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-ter. All'articolo 18-*quater*, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quater. All'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quinquies. All'articolo 5, rubrica e comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministro del commercio con l'estero" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-sexies. All'articolo 1, comma *6-bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«*11-bis.* Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518».

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«*13-bis.* All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 le parole: "del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

2.20

LA COMMISSIONE

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"*l-bis*) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

SUDANO, GRIMANI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*18-bis*. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Art. 3

3.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

3.1

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000

per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.100

LA COMMISSIONE

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti: «di euro 3.300.000».

3.2

CALDEROLI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscono il reddito di cittadinanza,

di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.200

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis: Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte negli anni 2018 e 2019 dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, stimati nell'onere di 36 milioni per l'anno 2018 e 74 milioni per il 2019, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2019 in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4-ter: All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, c. 1, lettera a) del D.L 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.»

3.0.1000/100

VITALI

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020 per l'acquisto di automezzi normali e di automezzi blindati per il trasferimento dei detenuti, in dotazione alla Polizia Penitenziaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e assegnazione di risorse finanziarie in favore del corpo della polizia penitenziaria».

3.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Elenco 1

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
Totale	0	60.500	60.500

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2019	2020	2021 e successivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	0	8.500	8.500
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	0	8.500	8.500
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.500	1.500
5.1 Concorso della Guardia di Finanza da sicurezza pubblica (5)	0	1.500	1.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
1. Giustizia (6)	0	3.000	3.000
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	9.500	9.500
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	0	8.500	8.500
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	0	1.000	1.000
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	9.000	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	9.000	6.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
4. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.000	1.000
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000

1. Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	16.000	13.000
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	0	16.000	13.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	12.000	18.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	12.000	18.000
Totale	0	60.500	60.500

».

3.0.2000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostituzione delle tabelle Be C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente disposizione.

2. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente disposizione.

Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
-----------	--------------------	-----------------------

Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	63	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di Direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Primo dirigente	122	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione in emergenza; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
------------------------	-----	--

Dirigenti sanitari

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.
Primo dirigente sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per la formazione motoria professionale.

Dirigenti logistico-gestionali

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente logistico-gestionale	5	Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente informatico	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici.

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttiva e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	111,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88

pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,68
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60

nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32

sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico- scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrale esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrale esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,60
orchestrale superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	24.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
--	-----------	-----------	--	--	--

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico- sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB son scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.296,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,52	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,5
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Allegato 2

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su mensilità) 12	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32

specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71
--	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32

sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico- gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale coordinatore	22.635,14	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico- scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
---	-----------	----------	-------	-------	-------

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrare	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrare esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrare esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrare superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrare superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
--	-----------	-----------	--	--	--

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico- sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB son scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.392,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.415,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

— 108 —

direttore ginnico- sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
--	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

3.0.1

BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

3.0.2

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

Art. 4

4.1

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.»

4.11

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro».

4.12

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.2000 (testo corretto)/1

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), capoverso «5.», alle parole: «Il Ministero» premettere le seguenti: «Considerata la manifesta necessità e l'urgenza che ne giustificano la decretazione d'urgenza.».

4.2000 (testo corretto)/2

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

4.2000 (testo corretto)/3

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.

4.2000 (testo corretto)/4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a), sostituire le parole: «Fermi i» con le seguenti: «In aggiunta ai».

4.2000 (testo corretto)/5

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a), dopo la parola: «Fermi» inserire la seguente: «restando».

4.2000 (testo corretto)/6

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.» lettera a), dopo le parole: «in materia di sicurezza» inserire le seguenti: «previste dalla normativa vigente».

4.2000 (testo corretto)/7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «promuove e garantisce».

4.2000 (testo corretto)/8

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «garantisce e vigila».

4.2000 (testo corretto)/9

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b) capoverso «6-bis.», lettera b) sostituire le parole da: «Per le medesime finalità di cui primo periodo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni, all'Agenzia è garantito l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative degli

enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché a tutta la documentazione pertinente».

4.2000 (testo corretto)/10

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera b), sostituire le parole: «Per le medesime finalità di cui al primo comma» con le seguenti: «Ai fini dell'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Agenzia,».

4.2000 (testo corretto)/100

GASPARRI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), dopo il capoverso "6-bis", inserire il seguente:

«6-ter. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o ";

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'art. 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi

NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia".»

4.2000 (testo corretto)/101

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;

c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario

o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

4.2000 (testo corretto) (già 4.200 e 4.200/11)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.";

b) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente."»

4.100

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale"» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

4.13

FLORIDIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis" sono inserite le seguenti: "Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere"».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché « per diversi profili » dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac);

impegna il Governo,

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

PAZZAGLINI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

5.6

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5.1000/1

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e dell'ecosostenibilità».

5.1000/2

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per la tutela delle risorse naturali».

5.1000/3

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e della tutela delle risorse naturali».

5.1000/4

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per una crescita verde».

5.1000/5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e della ricerca ambientale».

5.1000/6

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e dell'innovazione ambientale».

5.1000/7

PIROVANO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per un uso consapevole delle risorse naturali».

5.1000/8

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per un uso efficiente delle risorse naturali».

5.1000/9

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per un uso sostenibile delle risorse naturali».

5.1000/10

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per il raggiungimento dei benefici ambientali».

5.1000/11

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per la ricerca e l'innovazione sostenibile».

5.1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le competenze degli altri Ministeri, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: "dell'ambiente",

sono aggiunte le seguenti: "e della transizione ecologica" e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovunque ricorrano le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica", ed il capo VIII è conseguentemente ridenominato "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica"».

ORDINI DEL GIORNO

G5.200

PAZZAGLINI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 5 riorganizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedendo che si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300;

la relazione introduttiva, discordandosi dal testo, fa riferimento all'istituzione di due dipartimenti di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile;

l'identificazione di queste due aree tematiche sembra assolutamente riduttiva, non facendo riferimento ad una problematica come quella del dissesto idrogeologico e del rischio sismico che preoccupa particolarmente il nostro Paese e alla quale deve essere riconosciuta la doverosa importanza anche attraverso l'istituzione di un apposito dipartimento all'interno del Ministero dell'ambiente;

— 124 —

la particolare situazione geografica dell'Italia la posiziona al secondo posto delle aree a rischio del pianeta, battuta solo dal Giappone, per densità di popolazione e concentrazione territoriale;

impegna il Governo:

a riconoscere, anche nella nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente, un ruolo centrale alla problematica relativa al dissesto idrogeologico e al rischio sismico.

G5.1 (già em. 5.0.1)

NUGNES, DE PETRIS

Il Senato

premesso che:

- la risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010 sancisce che "il diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani";

- con i referendum del 12 e 13 giugno 2011 e l'approvazione del relativo quesito sul servizio idrico, gli elettori hanno indicato chiaramente il percorso verso la pubblicizzazione dei servizi idrici e l'istituzione di un sistema tariffario non condizionato dalla remunerazione del capitale investito;

- non appare congruente con la prospettiva indicata dal referendum mantenere un'Authority di regolazione del mercato, il cui ruolo nella determinazione delle tariffe deve essere superato nel contesto del processo di ripubblicizzazione dei servizi idrici;

impegna il Governo a valutare l'attribuzione ad un'apposita Direzione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle funzioni di regolazione del mercato idrico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

EMENDAMENTI

5.0.1 (ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.1)

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6

6.1

IANNONE, CIRIANI, ZAFFINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia delazione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

6.0.1

CASTELLONE, GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della governance del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della

sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

Art. 7

7.1

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-*ter*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

— 128 —

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI,
CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI,
CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

GARRUTI, ANGRISANI, CAMPAGNA, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-*ter*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

7.0.1

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera *a*), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da *a*) a *e*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera *a*) dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.20 [già 7.0.2 (testo 2)A]

GARRUTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914,393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

"1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.4

GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.200

ROMEO, AUGUSSORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Indipendenza della Corte dei conti di fronte al Governo)

1. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte dei conti, sancita dal terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le risorse occorrenti per il suo funzionamento sono annualmente definite su richiesta motivata del Presidente della Corte medesima, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tenendo conto delle esigenze legate all'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate. Al termine di ogni esercizio finanziario il Segretario generale della Corte presenta il rendiconto al Parlamento e al Governo. Resta ferma l'autonomia regolamentare, contabile, finanziaria, organizzativa e funzionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che include anche la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico, delle funzioni e delle modalità di assunzione del personale amministrativo. I regolamenti autonomi della Corte dei conti sono approvati dal Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte e sentito il Segretario generale.

2. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né le stesse possono determinare il superamento dei limiti della dotazione finanziaria attribuita alla Corte dei conti.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "*possono essere*" sono sostituite dalle parole "*sono di regola*";

b) dopo il primo periodo e prima delle parole "*I predetti*" è aggiunto il seguente periodo: "*Le Regioni designano i componenti di cui al periodo precedente, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti*".

4. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "*sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima*" aggiungere le seguenti "*e del Consiglio di presidenza*";

b) al terzo periodo dopo la parola "*legge*" aggiungere le seguenti "*o di regolamento*";

c) al quarto e al quinto periodo sostituire le parole "*sentito il*" con le parole "*in conformità alla delibera del*".

5. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "*Tra i rappresentanti del Parlamento, rieleggibili una sola volta, è scelto il vicepresidente del Consiglio di presidenza, che sostituisce il Presidente del Consiglio medesimo in ogni caso di assenza o impedimento*";

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: "*Il Consiglio vota a scrutinio segreto sulla nomina del Presidente della Corte, del Presidente aggiunto, del Procuratore generale e del Segretario generale, sui provvedimenti disciplinari e sui trasferimenti d'ufficio per ragioni di incompatibilità ambientali, sulle promozioni e comunque qualora vi sia una motivata richiesta del Presidente o di almeno quattro componenti del Consiglio. Il Consiglio esercita le funzioni disciplinari con i poteri dell'autorità giudiziaria e le sentenze emesse in sede disciplinare sono impugnabili solo davanti alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione*".

6. I progetti di legge del Governo e i decreti legislativi che comportano il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte dei conti nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti, o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dello stesso Istituto in sede di controllo o giurisdizionali, sono adottati previo parere del Consiglio di presidenza della medesima Corte.»

7.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-ter - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale

soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 3, lettere da *a*) a *e*).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1493
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"

Titolo breve: *d-l 104/2019 - riordino ministeri*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 103 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 51 \(ant.\)](#)

8 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 52 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 106 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2019

[N. 107 \(ant.\)](#)

9 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 108 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 112 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

[N. 113 \(ant.\)](#)

30 ottobre 2019

[N. 115 \(pom.\)](#)

5 novembre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 103 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
103ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito di calendarizzare l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 83 (Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura), n. 212 (Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente) e n. 1203 (Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Esame e rinvio)*

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il decreto-legge n. 104 del 2019, in materia di riordino dei Ministeri, composto da otto articoli.

L'articolo 1 trasferisce nuovamente al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT). In particolare, sono trasferite al MIBAC le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. Conseguentemente, sono rideterminate le dotazioni organiche dirigenziali dei due Ministeri.

Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del MIPAAFT, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Si autorizza, inoltre, il MIBAC ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.

Sono apportate poi alcune novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999 di riforma dell'organizzazione del Governo e, infine, si dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC.

L'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Seguono alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 volte ad integrare le attribuzioni del Ministero degli affari esteri nonché a sopprimere alcune competenze del Ministero dello sviluppo economico.

Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE Agenzia). In particolare: sono trasferiti dal MISE al MAECI i poteri di vigilanza sull'Agenzia; sono rimessi a un decreto del Ministro degli affari esteri - anziché ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico - l'indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori e nelle aree di interesse all'estero; è introdotta la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy* - attualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo al MISE - è trasferito allo stato di previsione del MAECI.

Ulteriori previsioni riguardano la disciplina del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 e il trasferimento al MAECI delle funzioni - già spettanti al MISE - concernenti i rapporti con la Società SIMEST e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza e indirizzo.

Il decreto-legge interviene anche sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973 e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981.

Sono apportate alcune modifiche alla legge n. 496 del 1995 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, volte a trasferire al MAECI le competenze sulle autorizzazioni per le

esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione.

Ulteriori modifiche riguardano il decreto legislativo n. 221 del 2017 di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In particolare, sono trasferite al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.

Si dispone, altresì, che entro il 15 dicembre 2019 debbano essere apportate al regolamento di organizzazione del MISE le modifiche conseguenti alle disposizioni dell'articolo in esame e che, fino al 31 dicembre 2019, il MAECI si avvalga delle competenti strutture e dotazioni organiche del MISE. L'articolo 3 provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Si tratta delle risorse stanziare nel fondo, istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le capitanerie di porto, volti a correggere e integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017.

Si dispone, inoltre, lo stanziamento di risorse aggiuntive per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione "Strade sicure", per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

L'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione. Sono definite le funzioni e la dotazione organica della struttura, nonché la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 5 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello specifico, è previsto che il Ministero dell'ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine novella l'articolo 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - che aveva disposto l'incremento della dotazione organica del Ministero - riducendo da due a uno i posti di livello dirigenziale generale.

Con riferimento alle modalità di riordino e semplificazione dell'organizzazione dei vari Ministeri, il provvedimento prevede che i regolamenti di organizzazione del Ministero di beni e delle attività culturali e del Ministero delle politiche agricole e forestali siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Per l'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si prevede invece di procedere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il decreto-legge dispone che i regolamenti di organizzazione possano essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018.

L'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

L'articolo 8, infine, reca disposizioni sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni, data la complessità del provvedimento, che riguarda le competenze di diversi Ministeri.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) condivide l'esigenza prospettata dal senatore Augussori, purché le audizioni si svolgano in tempi brevi, dato che le modifiche incidono sulla funzionalità del Governo ed è perciò necessario procedere ad una rapida conversione del decreto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) concorda con le considerazioni del senatore Bressa.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 15 di giovedì 3 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,05

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493 (D-L 104/2019 - RIORDINO DEI
MINISTERI)*

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35.

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493 (D-L 104/2019 - RIORDINO DEI
MINISTERI)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
106ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **PARRINI** (PD) chiede l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge costituzionale n. **1440**, già approvato dalla Camera dei deputati, recante modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. Ritiene che la questione sia di particolare attualità, alla luce dell'ormai imminente approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, prevista nella odierna seduta della Camera dei deputati.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU) concorda con le considerazioni del senatore Parrini.

Il senatore **GARRUTI** (M5S), anche in considerazione dei tragici fatti accaduti a Trieste, dove due agenti di polizia sono rimasti uccisi, chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. **876**, d'iniziativa del senatore Corbetta, con cui si propone l'estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo.

Il senatore **BRESSA** (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene tale iniziativa molto opportuna e meritevole di essere sostenuta.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) rileva che anche il disegno di legge n. **971**, d'iniziativa della senatrice Pergreffi, attiene alle misure da assumere per le vittime del dovere e, pertanto, ne sollecita la calendarizzazione congiuntamente al disegno di legge n. **876**.

Il **PRESIDENTE** avverte, quindi, che saranno inseriti all'ordine del giorno e calendarizzati il disegno di legge costituzionale n. **1440**, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché i disegni di legge n.

[876](#) e [971](#).

La Commissione prende atto.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) sollecita nuovamente la ripresa dell'esame del disegno di legge n. [388](#), per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di completare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [1089](#), recante disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*, già in fase molto avanzata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 - Allegati I, II, III e IV - Annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra, per le parti di competenza, il documento in titolo, nonché i relativi allegati e annesso.

Ricorda, preliminarmente, che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2020-2022 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile. Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. È altresì presentata, in concomitanza con la Nota, la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo.

La Nota reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Questo prevede, innanzitutto, un incremento del PIL, in termini reali e non nominali, pari allo 0,1 per cento per l'anno in corso, allo 0,6 per cento per il 2020 e all'1 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mentre il Documento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso di incremento pari allo 0,2 per cento per l'anno in corso e allo 0,8 per cento per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Si prevede altresì un tasso di disoccupazione pari al 10,1 per cento per l'anno in corso, al 10 per cento per il 2020, al 9,5 per cento per il 2021 e al 9,1 per cento per il 2022, mentre il Documento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2020, al 10,7 per cento per il 2021 e al 10,4 per cento per il 2022. Si prevede, inoltre, un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in rapporto al PIL, pari al 2,2 per cento sia per l'anno in corso sia per il 2020, all'1,8 per cento per il 2021 e all'1,4 per cento per il 2022, mentre il Documento di economia e finanza 2019 prevedeva un tasso pari al 2,4 per cento per il 2019, al 2,1 per cento per il 2020, all'1,8 per cento per il 2021 e all'1,5 per cento per il 2022. Riguardo al valore strutturale del suddetto tasso di indebitamento, al netto delle misure una tantum e delle variazioni imputabili alla congiuntura economica, il nuovo quadro programmatico prevede l'1,2 per cento per l'anno in corso, l'1,4 per cento per il 2020, l'1,2 per cento per il 2021 e l'1 per cento per il 2022, mentre il Documento di economia e finanza 2019 prevedeva che il valore in esame fosse pari all'1,5 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2020, all'1,1 per cento per il 2021 e allo 0,8 per cento per il 2022. Secondo la Nota in esame, gli obiettivi indicati nel nuovo quadro programmatico sono definiti tenendo altresì conto dell'intendimento del Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia contenute, da ultimo, nella legge di bilancio per il 2019. A tale riguardo, sottolinea che la loro attivazione determinerebbe un incremento dell'IVA e di alcune accise per oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e per

circa 29 miliardi nel 2021.

L'ultima parte della Nota aggiorna lo stato di attuazione delle riforme illustrate nel Programma nazionale di riforma dello scorso aprile e illustra gli obiettivi programmatici del nuovo Governo. Contiene, inoltre, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni della sezione terza del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

Con riferimento ai contenuti di tale programma, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

In primo luogo, il Governo evidenzia come il progetto di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione sia di importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica e culturale del Paese. A tal fine, sarà promossa l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici e l'adozione di standard comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e alle imprese. La Nota ricorda inoltre che tra marzo e aprile sono stati presentati due disegni di legge recanti deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione e in materia di semplificazione e codificazione, nell'ottica di potenziare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In materia di immigrazione, la Nota richiama la necessità di migliorare la gestione dei flussi migratori anche attraverso una riforma del Regolamento di Dublino. Il Governo intende promuovere un approccio strutturale che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all'immigrazione clandestina, ma che al contempo migliori drasticamente l'efficacia delle politiche di integrazione. Con riferimento alla sicurezza e all'ordine pubblico, la Nota ricorda il decreto-legge n. 53 del 2019, il cosiddetto decreto sicurezza - *bis*, che verrà presto sottoposto a un processo di rivisitazione alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica, e che contiene disposizioni per il contrasto all'immigrazione illegale, il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e alcune misure che incidono sull'efficienza della giustizia.

Massima attenzione sarà assicurata al personale delle Forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione dell'interno al fine di garantire la piena attuazione delle politiche di sicurezza, valorizzando le rispettive professionalità nonché la formazione e l'aggiornamento professionale. La Nota di aggiornamento dedica poi uno specifico paragrafo al tema delle riforme costituzionali e dell'autonomia differenziata. In particolare, è richiamato il disegno di legge di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in seconda deliberazione dal Senato e ora all'esame della Camera. Tra le linee programmatiche compaiono anche la riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato e della Camera e l'introduzione di istituti che assicurino maggiore equilibrio al sistema e riavvicinino i cittadini alle istituzioni. È ritenuto altresì necessario rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un'Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città metropolitane e di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili.

Il Governo intende procedere lungo il percorso di autonomia differenziata, salvaguardando il principio di coesione nazionale e di solidarietà. Saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, al fine di evitare di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del Paese.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) esprime un giudizio negativo sulla Nota di aggiornamento, in quanto prevede interventi e risorse poco significativi rispetto alla necessità di stimolare la ripresa economica del Paese. A suo avviso, infatti, in assenza di un approccio riformatore, peraltro in linea con gli indirizzi del precedente Governo, l'unico dato certo è rappresentato dal margine di flessibilità accordato dalla Commissione europea, che però si inserisce in un quadro di decrescita economica destinato a determinare gravi ripercussioni sul ceto medio.

Ritiene irrealistico l'obiettivo del Governo di recuperare 7 miliardi grazie alla lotta all'evasione fiscale, anche attraverso gli incentivi all'uso della moneta elettronica. Sarebbe più efficace, invece, ridurre la pressione fiscale, che in Italia è molto elevata rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, e sanzionare penalmente gli evasori.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) considera di fondamentale importanza la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che avrebbero altrimenti causato l'aumento dell'IVA: tale obiettivo, infatti, ha assorbito risorse pari a circa 23 miliardi solo per il 2020. Al contrario di quanto sostenuto dal senatore Vitali, però, la Nota di aggiornamento prevede anche misure volte a stimolare la crescita economica, quali la riduzione del cuneo fiscale, il rilancio degli investimenti pubblici, lo stanziamento di risorse per la sanità e l'istruzione e la ricerca.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Bressa.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) propone uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) rileva che, nonostante la difficile situazione congiunturale, che risente anche delle tensioni sui mercati internazionali, aggravate dalla Brexit e dalla controversia tra Europa e Stati Uniti circa la imposizione di dazi sui prodotti d'esportazione, il Governo ha prospettato la riduzione del deficit al 2,2 per cento. Ciò ha consentito di negoziare una maggiore flessibilità in sede europea, che garantirà probabilmente di escludere dal rapporto deficit/PIL gli investimenti destinati a favorire la cosiddetta transizione ecologica, nel quadro della strategia *Green new deal*. Attualmente le cifre stanziare per l'attuazione di politiche in linea con l'Accordo di Parigi, confermato dal recente Vertice ONU di New York, risultano ancora insoddisfacenti, ma del resto sulla prossima manovra di bilancio pesa la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, che ha certamente condizionato la portata espansiva della manovra.

Altrettanto si può dire in merito alla riduzione del cuneo fiscale: le risorse sono sicuramente insufficienti, ma è apprezzabile il nuovo approccio, volto a una finalità redistributiva.

Esprime, quindi, un giudizio positivo anche sulle misure per la sanità e l'istruzione.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, valuta con favore l'attenzione alle forze di polizia. Oltre al riordino degli enti locali, sarebbe opportuno invece risolvere definitivamente la questione dei poteri speciali di Roma capitale. Infine, richiama l'attenzione sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP), nell'ambito del processo di conferimento di condizioni di autonomia differenziata.

Sulla base di tali considerazioni, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) sottolinea che l'applicazione delle clausole di salvaguardia è stata soltanto rinviata al prossimo anno e che comunque tale soluzione era stata sollecitata da tutti i Gruppi, attraverso specifici atti di indirizzo.

Ritiene che le risorse stanziare per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro siano irrisorie, tanto più che la misura sarà applicata soltanto a metà del 2020. Infine, rileva criticamente il dato che evidenzia nel primo biennio un aumento del debito pubblico pari a cento miliardi di euro.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) replica al senatore Vitali, sottolineando che - come è noto - il dato riferito al debito pubblico da tenere in considerazione non è quello in termini assoluti, ma quello relativo al rapporto con il PIL, che risulta in diminuzione, in controtendenza rispetto agli ultimi anni.

Rileva che la manovra di bilancio prefigurata dalla Nota di aggiornamento annuncia una svolta positiva, che ha consentito di recuperare credibilità sui mercati internazionali. Del resto, il nuovo

Esecutivo garantisce una gestione responsabile, rispetto al precedente Governo, che puntava a una politica propagandistica e inutilmente aggressiva nei confronti dell'Unione europea.
Ciò consente di risparmiare importanti risorse che altrimenti sarebbero state disperse per il pagamento degli interessi.
Per questi motivi, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

La senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia un voto contrario della propria parte politica.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1493\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata odierna si è svolto e concluso il ciclo di audizioni informali, e che alcuni dei soggetti invitati hanno presentato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) auspica un ripensamento da parte del Governo in merito al nuovo trasferimento, dopo solo un anno, al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In tal modo, si terrebbero nella dovuta considerazione i rilievi critici formulati in particolare dai rappresentanti del comparto agricolo, i quali hanno appunto evidenziato la stretta interrelazione tra turismo e settore primario.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) ritiene opportuno stabilire già in questa fase il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di accelerare i tempi della conversione del decreto.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile esaurire prima la discussione generale, anche perché il provvedimento non sarà esaminato dall'Assemblea prima della fine di ottobre e la settimana precedente sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, alla luce di ciò, sarà possibile proseguirne l'esame con tempi adeguati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (n. 117)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) comunica di aver predisposto uno schema di parere, pubblicato in allegato, che intende sottoporre preventivamente alla Commissione. Chiede, pertanto, un breve rinvio, per consentire di inserire nel testo eventuali rilievi formulati dai colleghi.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra i disegni di legge in titolo, ricordando in primo luogo che la tutela dell'ambiente è parte integrante dell'ordinamento dell'Unione europea: è infatti oggetto di disposizioni specifiche del Trattato sul funzionamento nonché dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali. È altresì parte integrante dell'ordinamento internazionale, attraverso protocolli e convenzioni sottoscritti anche dall'Italia.

A livello interno, un'ampia legislazione ambientale, strettamente connessa al diritto dell'Unione europea, che ora include anche un codice dell'ambiente, ha dato vita a un vero e proprio "diritto dell'ambiente". L'esistenza di un diritto all'ambiente, peraltro è consolidata da tempo nella coscienza pubblica, nella prassi e nell'ordinamento, così come a livello giurisprudenziale: la Corte di cassazione, già con la sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979, collegando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 32 della Costituzione, aveva precisato che ciascun uomo, essendo titolare di diritti inviolabili, sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale alla salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle comunità che frequenta e ha quindi diritto all'ambiente salubre. Tale diritto è stato inoltre riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987.

Con la riforma del Titolo V, l'ambiente ha fatto il suo ingresso nel testo della Costituzione: all'articolo 117, le materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono state riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ancorché - secondo la giurisprudenza della Corte - l'ambiente sia assunto a valore costituzionalmente protetto, manca tuttora un riconoscimento integrale della

protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica. I disegni di legge in esame intendono perciò introdurre nell'ordinamento un riconoscimento che è insieme programma di azione, in linea con quanto già proclamato in numerosi Paesi e con l'evoluzione della tutela ambientale elaborata in sede europea e internazionale.

I tre disegni di legge costituzionale all'esame intervengono sull'articolo 9 della Costituzione. Il disegno di legge n. 83, d'iniziativa della senatrice De Petris, è volto a riconoscere la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi come diritto fondamentale della persona e della comunità e a promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Il disegno di legge costituzionale n. [212](#), anch'esso a prima firma della senatrice De Petris, prevede, rispetto al precedente, un ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 9 della Costituzione, al fine di sancire il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, disponendo che la Repubblica promuova e garantisca loro la vita, la salute ed un'esistenza compatibile con le caratteristiche etologiche. La norma prevede inoltre che, così come per la materia ambientale, la competenza in tal senso sia attribuita esclusivamente allo Stato, integrando l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 1203, d'iniziativa del senatore Perilli, modifica l'articolo 9 della Costituzione aggiungendo un terzo comma del seguente tenore: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni». In tal modo, si costituzionalizza il principio di solidarietà intergenerazionale, in armonia con la naturale e inevitabile tensione verso il futuro che caratterizza l'ordinamento. Tale scelta consente di sviluppare in modo più adeguato il valore solidaristico già contenuto all'interno dei principi fondamentali della Costituzione e di confermare, al contempo, la necessità per il legislatore di farsi carico delle generazioni future. Del resto, l'espresso richiamo all'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplinato dal comma 1, dell'articolo 117 della Costituzione, consente poi di recepire quanto previsto nei dei Trattati. Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sancisce infatti che il godimento di tali diritti «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future».

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede se non sia opportuno prevedere un Comitato ristretto per la definizione di un testo unificato.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno svolgere innanzitutto un ciclo di audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile svolgere le audizioni, prima di assegnare eventualmente a un Comitato ristretto il compito di predisporre un testo unificato.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di venerdì 11 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la odierna seconda seduta pomeridiana, convocata per le ore 18, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2-BIS, ALLEGATI
E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, gli allegati e l'annesso,

premessi che:

- con riferimento alla pubblica amministrazione, il Governo evidenzia come il progetto di innovazione e digitalizzazione della P.A. sia di importanza fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica e culturale del Paese e che, a tal fine, sarà promossa l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici e l'adozione di *standard* comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e alle imprese;
 - in materia di immigrazione, la Nota richiama la necessità di migliorare la gestione dei flussi migratori anche attraverso una riforma del Regolamento di Dublino, e che il Governo intende promuovere un approccio strutturale che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all'immigrazione clandestina, ma che al contempo migliori drasticamente l'efficacia delle politiche di integrazione;
 - con riferimento alla sicurezza e all'ordine pubblico, la Nota ricorda il decreto-legge n. 53 del 2019, che verrà presto sottoposto a un processo di rivisitazione alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica, e che contiene disposizioni per il contrasto all'immigrazione illegale, il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, il contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e alcune misure che incidono sull'efficienza della giustizia;
 - massima attenzione sarà assicurata al personale delle Forze di polizia e al personale civile dell'amministrazione dell'Interno al fine di garantire la piena attuazione delle politiche di sicurezza, valorizzando le rispettive professionalità nonché la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - la Nota dedica poi un specifico paragrafo al tema delle riforme costituzionali e dell'autonomia differenziata: in particolare, è richiamato il disegno di legge di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in seconda deliberazione dal Senato e ora all'esame della Camera;
 - tra le linee programmatiche compaiono anche la riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato e della Camera e l'introduzione di istituti che assicurino maggiore equilibrio al sistema e riavvicino i cittadini alle istituzioni;
 - è ritenuto altresì necessario rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un'Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città metropolitane e di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili;
 - il Governo intende procedere lungo il percorso di autonomia differenziata, salvaguardando il principio di coesione nazionale e di solidarietà. Saranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, al fine di evitare di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del Paese,
- formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 117**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208,

recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto Governo n. 117), rilevato che:

lo schema di decreto in esame si colloca nell'ambito di un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; il provvedimento trae origine dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ed in particolare dall'articolo 4, comma 4, lettera *b*), che prevede, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che siano apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 22 marzo 2001, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177;

l'intervento regolatorio dà, quindi, attuazione alle sopra elencate disposizioni, attualizzando la struttura organizzativa delle questure e ridisegnando l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, con l'obiettivo di allinearne l'organizzazione tenendo conto della revisione dell'assetto ordinativo delle pertinenti Direzioni centrali,

visto che:

l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, prevede che nell'ambito dell'ufficio polizia anticrimine operi il "gabinetto provinciale di polizia scientifica", deputato alle attività di sopralluogo e segnalamento foto-dattiloscopico, agli accertamenti tecnici di specifica competenza e all'effettuazione di riprese audio, video e fotografiche, anche nei servizi di ordine pubblico;

l'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, definisce i compiti e le attribuzioni della "Squadra Mobile" con riferimento allo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale e per la ricerca e cattura dei latitanti, considerato che:

le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, dallo schema di decreto in esame sono volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento, superando taluni elementi di rigidità dell'attuale organizzazione;

la funzione dei gabinetti provinciali di polizia scientifica è quella di supporto per i servizi di ordine pubblico - compresi i cosiddetti «grandi eventi» -, per i servizi di polizia giudiziaria e per le esigenze connesse al fenomeno dell'immigrazione irregolare;

le metodologie e le procedure tecniche impiegate dalla polizia scientifica per il sempre più importante e trasversale concorso nelle attività istituzionali della Polizia di Stato devono rispondere a *standard* di qualità definiti a livello internazionale e che l'attività dei gabinetti provinciali di polizia scientifica viene svolta in stretto coordinamento tecnico con strutture specialistiche regionali o interregionali di polizia scientifica, a loro volta raccordate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, di modo che sia assicurata l'uniformità operativa;

l'assetto delle squadre mobili previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 2007 non fa menzione delle strutture specializzate di contrasto alla criminalità organizzata, oggi costituite dalle sezioni "criminalità organizzata e catturandi" esistenti presso le Questure dei capoluoghi di distretto di Corte d'appello, istituite con decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1998, n. 234, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, si è evoluta, nel corso degli anni, lungo due principali direttrici: la mimetizzazione delle strutture illecite e la progressiva assunzione di sembianze dell'impresa legale, nell'intento, da un lato, di conservare,

avvalendosi della caratteristica forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, il monopolio dei mercati illegali e, dall'altro, di reimpiegare i proventi illeciti in attività legali;

il contrasto al crimine organizzato, dunque, richiede una efficace evoluzione organizzativa e funzionale degli apparati di sicurezza, sia di livello centrale che periferico, connotati da una spiccata vocazione investigativa dell'associazionismo criminale e dei correlati fenomeni collusivi, unitamente a un continuo aggiornamento e affinamento delle tecniche d'indagine;

la presente proposta di riordino delle strutture centrali e periferiche del Dipartimento potrebbe costituire la premessa per una successiva revisione settoriale, mediante modifica del citato decreto del Ministero dell'interno del 5 giugno 2008, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'articolazione dei predetti servizi interprovinciali, nell'ambito della quale potrebbe prevedersi anche il rafforzamento dell'asse funzionale con il Servizio centrale operativo, istituito per effetto del citato articolo 12 del decreto legge n. 152 del 1991 e le cui competenze sono fissate dall'articolo 17 del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 16 maggio 2017,

esprime parer favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità, attese l'elevata specializzazione e la versatilità d'impiego che li connota, di far dipendere direttamente i gabinetti provinciali di polizia scientifica dai gabinetti regionali e interregionali di polizia scientifica, valutando altresì l'utilità di modificare l'attuale denominazione dei suddetti gabinetti provinciali, al fine di valorizzarne la dimensione territoriale operativa;
- b) valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una revisione della struttura e delle articolazioni dei servizi interprovinciali determinati con il decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1998, prevedendo l'istituzione di strutture investigative, a competenza territoriale interprovinciale o interregionale, cui sia attribuita competenza in materia di contrasto delle organizzazioni più radicate e complesse di criminalità organizzate, nell'ambito dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. e che costituiscano articolazioni periferiche del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (ant.) del 09/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019
107ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (FI-BP) esprime considerazioni critiche sulla decisione del Governo di trasferire nuovamente le funzioni in materia di turismo, riportandole al Ministero dei beni culturali dopo che solo un anno fa erano state attribuite al Ministero delle politiche agricole. In via di principio, ritiene in effetti più appropriato che sia il MIBAC a occuparsi delle attività di promozione turistica, ma il continuo spostamento di personale e dotazioni finanziarie non può che penalizzare un settore tanto importante per l'Italia da meritare l'istituzione di uno specifico Dicastero, unica soluzione che incontrerebbe la sua approvazione.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) evidenzia, innanzitutto, alcuni profili di incostituzionalità.

Infatti, per alcune disposizioni - in particolare gli articoli 1 e 2 - non si ravvisano i requisiti di necessità e urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, mentre gli articoli 4, 5 e 6 sarebbero in contrasto con il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione: infatti, l'articolazione dei pubblici uffici, in questo caso dei Ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'istruzione, dovrebbe essere organizzata con legge ordinaria.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, osserva che il nuovo trasferimento al MIBAC delle competenze in materia di turismo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, non appare motivato. Mentre lo scorso anno si era ritenuto che fosse più corretto ricomprendere la promozione turistica e la valorizzazione dei prodotti agricoli nell'ambito più ampio della tutela del *made in Italy*, la misura all'esame sembra giustificarsi soltanto con la volontà di ripristinare la situazione antecedente alla modifica attuata dal precedente Governo.

Con riferimento all'articolo 3, che - a suo avviso - risulta estranea per materia rispetto al contesto del provvedimento, critica la riduzione di 28 milioni di euro, nel triennio 2019-2022, delle risorse stanziare nel fondo per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Si sofferma quindi sull'articolo 4. Pur ritenendo condivisibile la finalità di potenziare il sistema di controlli interni del Ministero delle infrastrutture e trasporti, osserva che una parte cospicua dello stanziamento previsto è destinata alla valorizzazione di figure dirigenziali esterne o distaccate da altre amministrazioni, peraltro senza che siano previsti precisi limiti di durata agli incarichi. Vi è il rischio, quindi, di disperdere risorse nel pagamento di compensi peraltro non giustificati da un'adeguata e intensa attività di ispezione, che - a suo avviso - si esplicherebbe attraverso verifiche *una tantum* e quindi inefficaci.

Infine, con riferimento all'articolo 5, ritiene inopportuno che nella relazione al provvedimento si anticipi l'articolazione del Ministero dell'ambiente in due dipartimenti, attribuendo ad essi anche le competenze - rispettivamente - in attività di risanamento ambientale ed economia circolare e in processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile, mentre il testo della norma si limita a stabilire che il Ministero si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a due. Rileva inoltre l'assenza di materie di particolare rilievo, come la messa in sicurezza del territorio rispetto al rischio idrogeologico e sismico, che dovrebbero essere di competenza di tale Dicastero.

Anticipa che tali rilievi saranno oggetto di specifiche proposte di modifica.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) ritiene particolarmente opportuna l'attribuzione al Ministero degli affari esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge. In passato, infatti, è stata spesso lamentata l'incapacità del sistema Paese di supportare le proprie imprese all'estero, sotto il profilo commerciale, rispetto alle strutture ben organizzate di Paesi come la Germania e la Francia, costituite da grandi *player* industriali e società e aziende di grandi dimensioni. Poiché l'Italia finora, anche per lo sviluppo del commercio all'estero si è avvalsa della rete e del patrimonio di competenze delle ambasciate, ritiene che il trasferimento delle funzioni in questo settore al Ministero degli affari esteri non possa che favorire una organizzazione più efficiente.

Per quanto riguarda il trasferimento al Ministero dei beni culturali delle funzioni in materia di turismo, ritiene piuttosto incomprensibile l'impostazione del precedente Governo, che aveva scelto di accorpare una materia come quella turistica volta ad attrarre i visitatori in Italia, con quella agricola, che si incentra invece sulla promozione dei nostri prodotti agricoli sui mercati esteri.

A suo avviso, quindi, è più opportuno che le politiche turistiche siano attribuite al MIBAC, considerato anche l'immenso patrimonio di beni culturali che l'Italia può vantare. A tale riguardo, tuttavia ritiene che su tale materia dovrebbe essere prevista, con un'apposita riforma costituzionale, la competenza legislativa esclusiva dello Stato, per evitare differenziazioni su base regionale, che rischiano di sminuire le potenzialità del comparto.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) stigmatizza il ricorso alla decretazione d'urgenza in assenza

dei requisiti *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione. In particolare, ritiene insussistenti i motivi di urgenza con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, considerato che lo stesso Presidente del Consiglio, sebbene supportato da due differenti compagini governative, ha determinato il trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole, per poi revocarlo dopo solo un anno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di giovedì 17 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (n. 117)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) comunica che, a seguito della presentazione, nella seduta di ieri, di uno schema di parere favorevole con osservazioni, sono pervenute richieste di integrazione solo dal Gruppo FdI, per l'inserimento di condizioni relative alle qualifiche dei funzionari di polizia del ruolo direttivo speciale, che tuttavia, non possono essere recepite nello schema di parere per estraneità di materia.

Conferma pertanto il contenuto dello schema di parere con il quale si rileva che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di far dipendere direttamente i gabinetti provinciali di polizia scientifica dai gabinetti regionali e interregionali, modificandone anche l'attuale denominazione al fine di valorizzare la dimensione territoriale operativa. Il nuovo assetto potrebbe garantire standard qualitativi più elevati. Inoltre, si rileva l'opportunità di istituire strutture investigative con competenza territoriale interprovinciale o interregionale per un più efficace contrasto della criminalità organizzata.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 14 di oggi, mercoledì 9 ottobre, e per le ore 9 di domani, giovedì 10 ottobre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 117**

La Commissione, esaminato, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, rilevato che:

lo schema di decreto in esame si colloca nell'ambito di un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; il provvedimento trae origine dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e in particolare dall'articolo 4, comma 4, lettera *b*), che prevede, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che siano apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 22 marzo 2001, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177;

l'intervento regolatorio dà, quindi, attuazione alle sopra elencate disposizioni, attualizzando la struttura organizzativa delle questure e ridisegnando l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, con l'obiettivo di allinearne l'organizzazione tenendo conto della revisione dell'assetto ordinativo delle pertinenti Direzioni centrali;

l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, prevede che nell'ambito dell'ufficio polizia anticrimine operi il "gabinetto provinciale di polizia scientifica", deputato alle attività di sopralluogo e segnalamento foto-dattiloscopico, agli accertamenti tecnici di specifica competenza e all'effettuazione di riprese audio, video e fotografiche, anche nei servizi di ordine pubblico;

l'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, definisce i compiti e le attribuzioni della "Squadra Mobile" con riferimento allo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale e per la ricerca e cattura dei latitanti, considerato che:

le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, dallo schema di decreto in esame sono volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento, superando taluni elementi di rigidità dell'attuale organizzazione;

la funzione dei gabinetti provinciali di polizia scientifica è quella di supporto per i servizi di ordine pubblico - compresi i cosiddetti «grandi eventi» -, per i servizi di polizia giudiziaria e per le esigenze connesse al fenomeno dell'immigrazione irregolare;

le metodologie e le procedure tecniche impiegate dalla polizia scientifica per il sempre più importante e trasversale concorso nelle attività istituzionali della Polizia di Stato devono rispondere a standard di qualità definiti a livello internazionale e che l'attività dei gabinetti provinciali di polizia scientifica viene svolta in stretto coordinamento tecnico con strutture specialistiche regionali o interregionali di polizia scientifica, a loro volta raccordate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, di modo che sia assicurata l'uniformità operativa;

l'assetto delle squadre mobili previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 non fa menzione delle strutture specializzate di contrasto alla criminalità organizzata, oggi costituite dalle sezioni "criminalità organizzata e catturandi" esistenti presso le Questure dei capoluoghi di distretto di Corte d'appello, istituite con decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1998,

n. 604, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, si è evoluta, nel corso degli anni, lungo due principali direttrici: la mimetizzazione delle strutture illecite e la progressiva assunzione di sembianze dell'impresa legale, nell'intento, da un lato, di conservare, avvalendosi della caratteristica forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, il monopolio dei mercati illegali e, dall'altro, di reimpiegare i proventi illeciti in attività legali;

il contrasto al crimine organizzato, dunque, richiede una efficace evoluzione organizzativa e funzionale degli apparati di sicurezza, sia di livello centrale che periferico, connotati da una spiccata vocazione investigativa dell'associazionismo criminale e dei correlati fenomeni collusivi, unitamente a un continuo aggiornamento e affinamento delle tecniche d'indagine;

la presente proposta di riordino delle strutture centrali e periferiche del Dipartimento potrebbe costituire la premessa per una successiva revisione settoriale, mediante modifica del citato decreto del Ministro dell'interno del 5 giugno 1998, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'articolazione dei predetti servizi interprovinciali, nell'ambito della quale potrebbe prevedersi anche il rafforzamento dell'asse funzionale con il Servizio centrale operativo, istituito per effetto del citato articolo 12 del decreto legge n. 152 del 1991 e le cui competenze sono fissate dall'articolo 17 del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 19 aprile 2017,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità, attese l'elevata specializzazione e la versatilità d'impiego che li connota, di far dipendere direttamente i gabinetti provinciali di polizia scientifica dai gabinetti regionali e interregionali di polizia scientifica, valutando altresì l'utilità di modificare l'attuale denominazione dei suddetti gabinetti provinciali, al fine di valorizzarne la dimensione territoriale operativa;
- b) valuti il Governo l'opportunità di procedere a una revisione della struttura e delle articolazioni dei servizi interprovinciali determinati con il decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1998, prevedendo l'istituzione di strutture investigative, a competenza territoriale interprovinciale o interregionale, cui sia attribuita competenza in materia di contrasto delle organizzazioni più radicate e complesse di criminalità organizzate, nell'ambito dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e che costituiscano articolazioni periferiche del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è iniziato a definire il calendario della prossima settimana, riservata ai lavori delle Commissioni.

Oltre all'esame del disegno di legge n. **1493** (decreto-legge n. 104 del 2019 - riordino Ministeri), proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), che avrà inizio nella seduta odierna, e verrà incardinato il disegno di legge costituzionale n. **1440** (Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica), congiuntamente con gli analoghi disegni di legge costituzionale n. **307**, n. **1022** e n. **1116**.

Si è stabilito, inoltre, di proseguire le audizioni informali sul disegno di legge n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale). Verranno avviate le audizioni informali sui disegni di legge costituzionale n. **83**, n. **212** e n. **1203** (tutela costituzionale dell'ambiente), rispetto ai quali sono stati segnalati circa 150 esperti.

Si è convenuto inoltre di proseguire le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Il nuovo esame congiunto del disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2019, sarà invece iscritto d'ufficio all'ordine del giorno.

Infine, data l'assenza dei senatori del Gruppo PD per impegni di carattere politico, su richiesta del senatore Garruti, si è convenuto di convocare, nella giornata di domani, 16 ottobre, un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di assumere determinazioni in merito alla calendarizzazione degli altri provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni; in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione. Ritiene necessario, infatti, per la sua parte politica, un ulteriore approfondimento prima di esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento e sui nuovi emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Pirovano, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, proposta dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 876, d'iniziativa del senatore Corbetta, con il quale si intende colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere, cioè magistrati, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, nello svolgimento di attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza. Infatti, la stratificazione di diversi interventi normativi, con i quali si sono riconosciuti benefici e provvidenze ai caduti nell'esercizio del dovere a difesa della legalità, nonché ai loro familiari, ha determinato una sperequazione di trattamento in ragione della differente matrice criminale dei gravi fatti delittuosi. Si è introdotta, in tal modo, una distinzione tra le vittime del terrorismo, quelle della criminalità organizzata e le altre vittime del dovere, con l'attribuzione di differenti misure di ristoro dei danni subiti.

Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 estende anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di una «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere» da

celebrare il 2 giugno, in coincidenza con la festa della Repubblica.

L'articolo 3 dispone l'estensione del conferimento onorario e la consegna della medaglia d'oro prevista per le vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado.

Gli articoli 4 e 5, infine, recano disposizioni rispettivamente in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore della legge.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 971, a prima firma della senatrice Pergreffi, che è finalizzato a garantire la massima tutela da parte dello Stato alle figure del professionista consulente tecnico d'ufficio (CTU), dell'ufficiale civile, dell'ufficiale giudiziario e del curatore fallimentare vittime di episodi di violenza durante lo svolgimento delle funzioni attribuite loro dagli organi giudiziari.

In particolare, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 debbano applicarsi anche ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori fallimentari designati dai tribunali e agli ufficiali giudiziari i quali in attività di servizio o durante l'espletamento delle funzioni siano deceduti, abbiano subito un'invalidità permanente o abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1476

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.100, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/17 parere non ostativo, evidenziando l'opportunità di ridurre il termine di dodici mesi previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai nuovi articoli 47-*quater*, 47-*quinquies* e 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015: tale termine, infatti, potrebbe confliggere con l'urgenza presupposta, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, all'adozione di un decreto-legge;
- sull'emendamento 1.100/18 parere non ostativo, evidenziando l'opportunità di ridurre il termine di 180 giorni previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 per le ragioni sopra ricordate;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Adelina Sejdini, vittima di tratta, Marina Contino, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira Tassone, Commissario della Polizia di Stato, Sandro Gallittu, Area del Welfare - Nuovi Diritti della CGIL, Liliana Ocmin, responsabile dipartimento politiche migratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne della CISL, Francesca Cantini, funzionario UIL.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 81 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa, inoltre, che ad oggi, hanno espresso il loro parere le Commissioni 3a, 4a, 7a, 8a, 9ª, 10a, 13a e Questioni regionali, mentre la Commissione bilancio si è espressa solo sul testo, formulando due condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e una osservazione.

Stante l'eterogeneità della materia trattata dal decreto-legge, che investe diversi Ministeri e

amministrazioni, e poiché ciascuno degli emendamenti presentati contiene comunque un collegamento con i contenuti del provvedimento in esame, ritiene di non dichiarare alcuna improponibilità per materia.

Circa l'emendamento 7.0.1, del senatore Perosino, rileva che la materia è stata oggetto di una modifica approvata dalle Commissioni riunite 10a e 11a in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, originariamente contenuta nell'emendamento 6.0.3 (testo 2) e poi recepita nell'emendamento governativo su cui è stata apposta la questione di fiducia, appena votata dall'Aula del Senato. Analoga considerazione riguarda gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6 della senatrice Gallone, che richiamano il contenuto dell'emendamento 14.0.3 (testo 3), approvato in sede referente.

Chiede pertanto ai presentatori se, alla luce di queste circostanze, intendano ritirare le proposte citate.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) si riserva di rappresentare ai presentatori l'eventualità del ritiro. Dichiaro di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.10, 2.15 e 2.16 .

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire sul complesso delle proposte di modifica, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1440) Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica , approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) illustra il disegno di legge costituzionale n. [1440](#), approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione il 31 luglio 2019, che interviene in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato con la finalità di ridurre il limite di età previsto dalla Carta costituzionale, equiparandolo a quello previsto per l'elezione della Camera dei deputati.

Ricorda che il tema è stato affrontato più volte negli ultimi 35 anni - fin dalla Commissione bicamerale Bozzi - nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, senza però giungere a definizione. Ritiene pertanto che la questione sia ormai matura per essere affrontata, tanto più che è emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla formazione delle due Camere, dal momento che continuano a svolgere le stesse funzioni, dopo che il referendum del 2016 non ha consentito il superamento del bicameralismo paritario.

Fa presente che, in occasione delle elezioni politiche del 2018, i cittadini chiamati alle urne per l'elezione della Camera dei deputati sono stati circa 46.600.000, mentre gli elettori del Senato sono stati circa 42.900.000, con una differenza di oltre 3.700.000 elettori: si tratta di una disparità consistente, pari a circa l'8 per cento degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati, che non si registra in altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto.

Il testo trasmesso dalla Camera si compone di un unico articolo che, intervenendo sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, modifica il requisito anagrafico per essere elettori del Senato. In tal

modo, il dettato costituzionale sull'elettorato attivo per il Senato della Repubblica verrebbe uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati dall'articolo 56, primo comma, della Costituzione. Osserva tuttavia che, a seguito di tale modifica, sarebbe incomprensibile non intervenire, con la medesima finalità e per le stesse ragioni, anche sul requisito per l'elettorato passivo al Senato. La Camera dei deputati ha ritenuto di non affrontare l'argomento in prima lettura, per motivi di cortesia istituzionale, lasciando quindi al Senato l'iniziativa in tal senso. Infine, ritiene opportuno avviare contestualmente una riflessione sulla modifica dell'articolo 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato su base regionale. Infatti, la recente approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari rischia di generare distorsioni della rappresentanza democratica, qualora non si introducesse anche per il Senato il recupero nazionale dei resti. Inoltre, si rende necessario ridurre da tre a due il numero dei delegati di ciascuna Regione che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica. Su tali aspetti, unitamente a quelli anagrafici, interviene un disegno di legge costituzionale del senatore Ferrari, appena depositato ma ancora non assegnato, di cui chiede fin d'ora la congiunzione dell'esame per affinità di materia. Si sofferma brevemente, quindi, sui disegni di legge n. [307](#) a prima firma del senatore Rampi, n. [1022](#) d'iniziativa del senatore Cerno e altri e n. [1116](#) presentato dal senatore Calderoli, che hanno contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di verificare se la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati abbia già svolto un ciclo di audizioni informali. In ogni caso, se si intende ampliare l'ambito della discussione alla modifica degli articoli 57 e 83 della Costituzione, sarà opportuno tenerne conto nella predisposizione dell'elenco degli esperti da audire.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) propone, quindi, di attendere l'assegnazione alla Commissione dell'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. [1569](#) presentato dal senatore Ferrari, per poi valutare quali argomenti affrontare in un eventuale ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(83\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

[\(212\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

[\(1203\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

[\(1532\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212 e 1203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1532 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato il disegno di legge costituzionale n. [1532](#), d'iniziativa della senatrice Gallone, recante modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e che, pertanto, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

Ricorda che domani, giovedì 24 ottobre, inizierà il ciclo di audizioni informali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [n. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea, nella seduta dell'8 ottobre, per un nuovo esame.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) ricorda che, in Assemblea, il Gruppo PD ha presentato una questione sospensiva, poi approvata, per chiedere il rinvio del testo in Commissione per un ulteriore approfondimento.

Pur essendo convinto che l'esame in sede referente sia stato accurato, ritiene che lo svolgimento di ulteriori audizioni consentirebbe di assumere una decisione più consapevole.

Si apre un dibattito.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Gruppo PD anche in Commissione, nella seduta del 23 luglio, aveva espresso un avviso contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

In ogni caso, ritiene opportuno un supplemento di indagine attraverso l'individuazione di ulteriori soggetti da interpellare, ovviamente dopo un'attenta verifica delle audizioni già svolte.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che sono già state effettuate numerose audizioni. A suo avviso, la richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione lascia presagire la volontà di procrastinare ancora la decisione su un provvedimento che evidentemente assume una connotazione politica per una parte dell'attuale maggioranza.

In questo modo, tuttavia, si finisce per non tenere conto della volontà espressa dai cittadini attraverso il referendum consultivo, che conserva la sua validità anche se si è svolto nel 2007.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) rassicura la senatrice Pirovano che la richiesta di un ulteriore approfondimento non è determinata da un intento ostruzionistico. A suo avviso, sarebbe utile interpellare i responsabili dei servizi sanitari e sociali che sarebbero stati oggetto di modifiche dopo lo svolgimento del referendum e che avrebbero inizialmente motivato la richiesta di distacco dei due Comuni dalla Regione Marche.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) osserva che sull'argomento si è già registrato un colpevole ritardo a livello istituzionale ed è inaccettabile che tale situazione si protragga ulteriormente. A suo avviso,

occorre dare finalmente una risposta alle popolazioni di quei territori, che hanno espresso la loro volontà nella consultazione referendaria del 2007.

Ritiene quindi opportuno fissare un termine breve per l'indicazione di eventuali soggetti da convocare in audizione, per sottoporre quanto prima, nuovamente, il disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) auspica che le audizioni sul disegno di legge in esame non siano anteposte a quelle relative ai disegni di legge costituzionale n. [1440](#) e connessi.

Il sottosegretario VARIATI ritiene inaccettabile che il pronunciamento dei cittadini non riceva un riscontro a livello istituzionale dal 2007. Pertanto, dopo gli ulteriori approfondimenti richiesti dal senatore Parrini, sarebbe opportuno assumere determinazioni definitive, senza ulteriori indugi. In ogni caso, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, sulla materia il Governo non può che rimettersi alle Camere.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sono già stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 132 della Costituzione e che è stata svolta una lunga serie di audizioni, nel corso delle quali è stata accertata la persistente validità del referendum del 2007. Peraltro, a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno a sua firma, sono state anche acquisite le ulteriori deliberazioni dei consigli comunali di Montecopiolo e Sassofeltrio in merito alla richiesta di distacco dalla Regione Marche.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per l'indicazione degli ulteriori soggetti da convocare in audizione per le ore 15 di venerdì 25 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [388](#) (priorità di esercizio dell'azione penale), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltosi prima della seduta plenaria, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene Adelina SEJDINI, vittima di tratta.

Prendono successivamente la parola Marina CONTINO, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira TASSONE, Commissario della Polizia di Stato.

Interviene quindi Sandro GALLITTU, Area del Welfare - Nuovi Diritti della CGIL.

Quindi svolge il suo intervento Liliana OCMIN, responsabile Dipartimento politiche migratorie donne giovani e Coordinamento nazionale donne della CISL.

Interviene infine Francesca CANTINI, funzionario UIL.

Svolge un intervento il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione, e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1493](#)

G/1493/1/1

[Centinaio](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G/1493/2/1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G/1493/3/1

[Saponara](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 - legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

G/1493/4/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché « per diversi profili » dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac);

impegna il Governo,

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

Art. 1

1.1

[Augussi](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo*) - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo

indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-*bis*."

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo
3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54- *ter*.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
 - a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
 - b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
 - c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54- *quater*.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-*ter*."

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
- b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.3

[Centinaio](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo*). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis.

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».

1.4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*) - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale».

1.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un

dirigente».

1.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.»

1.13 (testo corretto)

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.13

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori trenta posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantasette posizioni».*

1.14

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

[Parrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo».

1.17

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

[Perosino](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.».

1.0.1

[Tiraboschi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "*made in Italy*";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;

m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

1.0.2

[Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(*Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali*)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di

partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5.470.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5.470,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Urso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- c) *al comma 3:*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente» con le seguenti parole: « il 15 gennaio 2020».*

2.3

[Sudano](#), [Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compresa la sede» con le parole: « compreso il diritto di uso della sede»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» con le seguenti: «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale*

Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.», *con le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.», *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.» *con il seguente:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

[Fantetti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti:* «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di

nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

[Urso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3. *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4. *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.6

[Aimi](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» *con le seguenti*: «è rideterminata in sedici».

2.8

[Urso](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» *con le seguenti*: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» *inserire le seguenti:* «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;

c) *al terzo periodo, dopo le parole:* «del personale con minore età anagrafica» *inserire le seguenti:* «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «Il personale non dirigenziale trasferito», *inserire le seguenti:* «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».

2.9

[Fantetti](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », *con le seguenti:* «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

[Fantetti](#), [Pagano](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», *inserire le seguenti:* «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

[Fantetti](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », *inserire le seguenti:* «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

[Sudano](#), [Grimani](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le parole:* «dirigenziale e».

2.13

[De Petris](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti:* «dirigenziale e».

2.14

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti:* «dirigenziale e».

2.15

[Fantetti](#), [Pagano](#)

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», *con le seguenti:* «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

[Fantetti](#), [Pagano](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale non dirigenziale trasferito», *inserire le seguenti:* «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di

"Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.17

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.20

[Garruti](#)

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

[Sudano](#), [Grimani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Art. 3

3.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere il comma 2.

3.1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.2

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui ai decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo

2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscono il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.0.2

[Aimi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

3.0.1

[Barboni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

Art. 4

4.1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.»

4.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.»

4.12

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.13

[Florida](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti

di cui al comma 1-*bis*" sono inserite le seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".».

Art. 5

5.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

[Pazzaglini](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sopprimere il comma 2.

5.6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5.0.1

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6

6.1

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Zaffini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia delazione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

6.0.1

[Castellone](#), [Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Organizzazione dei Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della *governance* del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

Art. 7

7.1

[Corti](#), [Pergreff](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-*ter*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

[Garruti](#), [Angrisani](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

7.0.1

[Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera a) dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.2

[Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure inerenti la dotazione organica della Corte dei Conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze delle funzioni consultive, di controllo e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, sono assegnati presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine la dotazione organica complessiva della magistratura contabile è incrementata di venticinque unità ed è conseguentemente rideterminata nel numero massimo di seicentotrentasei unità, di cui quattrocentonovantotto fra consiglieri, primi referendari, referendari, e centotrentasei presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20

dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

"1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.4

[Grassi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.5

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter*. - *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. 1 criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad

agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

Gallone

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter* - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - *1*. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio

1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di non congiungere il disegno di legge n. **1569** ai disegni di legge n. **1440** e connessi, in materia di estensione dell'elettorato per il Senato. A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare per le ore 17 di giovedì 31 ottobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da audire. Si è stabilito infine di avviare, nel corso della settimana, l'esame del disegno di legge n. **1570** (decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza cibernetica).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato emendamenti, pubblicati in allegato. Inoltre, comunica che è stato riformulato in un testo 2 l'emendamento 7.0.2, anch'esso pubblicato in allegato. Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.5 e 7.0.6,. Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Il sottosegretario MALPEZZI informa che, a breve, saranno presentati alcuni emendamenti da parte del Governo. In ogni caso, è già stata ultimata l'istruttoria sulle proposte di modifica d'iniziativa parlamentare.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) trasforma l'emendamento 7.0.4 nell'ordine del giorno G/1493/5/1, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La relatrice MANTOVANI illustra brevemente gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100, precisando che tali proposte sono volte, in parte, a recepire alcune condizioni formulate dalla Commissione bilancio e, in parte, a inserire correzioni di carattere formale. Pertanto, a suo avviso, si potrebbe fissare un termine breve.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che alle ore 16,30 inizieranno i lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) ritiene che, per un più ordinato andamento dei lavori, sarebbe comunque preferibile rinviare a domani il termine per i subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che la portata modificativa delle proposte della relatrice non giustifica un termine così ampio. A suo avviso, potrebbe essere sufficiente qualche ora.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di fissare il termine alle ore 22 di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito, propone quindi di fissare per le ore 22 di oggi, martedì 29

ottobre, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. [83](#) e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), che si sono svolte nelle riunioni degli Uffici di Presidenza del 24 ottobre, e sui disegni di legge nn. [876](#) e [971](#) (vittime del dovere), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, si invita a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'adozione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in considerazione delle molteplici funzioni attribuite a queste ultime, pur nell'ambito di una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- all'articolo 3, comma 3, si ravvisa l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali nella definizione delle spese ammissibili al finanziamento, trattandosi di una materia rientrante nelle competenze amministrative degli enti locali.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1493](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite massimo di 530.000» con le seguenti: «valutati in 530.000».

1.200

Il Relatore

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.300

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».

1.400

Il Relatore

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le seguenti: «e i progetti».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti: «di euro 3.300.000».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale"» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

Art. 7

7.0.2 (testo 2)

[Garruti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

G/1493/5/1 (già emendamento 7.0.4)

[Grassi](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto - legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

la Corte dei Conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli che favorisca la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamenti dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle amministrazioni regionali e locali, le università e gli altri enti autonomi.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (ant.) del 30/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 30 OTTOBRE 2019
113ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXII, n. 24\)](#) NANNICINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al Documento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte contrario e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(1570\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di sicurezza cibernetica, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento si compone di sette articoli.

L'articolo 1 istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. È

demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. In particolare, si fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché a enti e operatori nazionali, pubblici e privati - aventi una sede nel territorio nazionale, come specificato nel corso dell'esame presso la Camera - le cui reti e sistemi informativi e informatici sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzionamento, interruzione o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà fissare, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri che i soggetti inclusi nel perimetro dovranno seguire nel compilare l'elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi rilevanti ai fini della presente disciplina. Tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale.

Resta ferma, per gli organismi di informazione e sicurezza, la specifica disciplina di cui alla legge n. 124 del 2007 recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, gli elenchi così predisposti sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri dai soggetti pubblici e dai soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale oppure dai soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici; sono invece inviati al Ministero dello sviluppo economico dai soggetti accreditati dall'AgID. Quindi, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano i rispettivi elenchi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e all'organo per la regolarità e sicurezza dei servizi di telecomunicazione presso il Ministero dell'interno.

Ancora a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è demandata la determinazione delle procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e delle misure di sicurezza. Come specificato con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere nel termine di 30 giorni. Sono poi determinati i soggetti ministeriali preposti all'elaborazione delle misure di sicurezza ed è previsto un aggiornamento - almeno biennale - di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in tal caso con l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si rimette a un regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. A seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, non si tratterà di tutti i beni, sistemi e servizi ICT potenzialmente oggetto di acquisto ma solo dei beni appartenenti a categorie individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di criteri tecnici.

Sono inoltre individuati alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture, qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Sono previsti alcuni obblighi per gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Ulteriori disposizioni disegnano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge e individuano nella Presidenza del Consiglio dei ministri e nel

Ministero dello sviluppo economico le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative, rispettivamente per le amministrazioni, gli enti e gli operatori nazionali pubblici e per gli operatori nazionali privati.

Sono previsti opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Sono apportate due novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione e si dispone che gli eventuali adeguamenti delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici - che amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed operatori pubblici debbano intraprendere, per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza come definite dal decreto-legge - siano effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, una disposizione introdotta dalla Camera dei deputati affida al Presidente del Consiglio dei ministri il coordinamento della "coerente attuazione" delle disposizioni del decreto-legge che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni e con i soggetti coinvolti.

L'articolo 2 autorizza il MISE ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale, di cui 67 di area terza e 10 di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020, tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Prevede altresì che, fino al completamento delle procedure di assunzione, il MISE possa avvalersi per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni per un massimo del 40 per cento delle unità di personale da assumere. Anche la Presidenza del Consiglio è autorizzata ad assumere fino a dieci unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione. La relativa autorizzazione di spesa è nel limite di 640.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020. Nelle more di tali assunzioni, la Presidenza del Consiglio potrà avvalersi di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche. Il reclutamento del personale necessario al funzionamento del CVCN e allo svolgimento delle funzioni di digitalizzazione della Presidenza del Consiglio avviene attraverso l'espletamento di uno o più concorsi pubblici.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, detta disposizioni di raccordo tra il decreto in esame e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

In particolare, si stabilisce che le disposizioni del decreto-legge si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per i contratti o gli accordi - ove conclusi con soggetti esterni all'Unione europea - relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, rispetto ai quali è prevista, dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali, una notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Sono poi dettate norme in materia di esercizio dei poteri speciali ed è stabilita una disciplina transitoria.

L'articolo 4 è stato soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento: la materia è disciplinata in maniera più capillare all'articolo 4-bis inserito in quella sede e recante modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Contiene norme analoghe a quelle già recate dal decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito, con una serie di modifiche e integrazioni. Le norme in esame, come già il decreto-legge n. 64, modificano il decreto legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cosiddetto *golden power*). Sono in sintesi riproposte le seguenti modifiche: viene in generale allungato il termine per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con contestuale arricchimento dell'informativa resa dalle imprese detentrici degli *asset*

strategici; si amplia l'oggetto di alcuni poteri speciali; sono modificati e integrati gli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali; viene modificata la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; viene ridefinito il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea" e sono precisati i criteri per determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Rispetto al contenuto del decreto-legge n. 64, l'articolo aggiuntivo 4-*bis*: introduce ulteriori circostanze che il Governo può tenere in considerazione, per l'esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l'acquirente di partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all'Unione europea; sottopone all'obbligo di notifica anche l'acquisizione, a qualsiasi titolo - in luogo del solo acquisto - di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea; consente di aggiornare i regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo di decreti del Presidente della Repubblica, anche in deroga alle procedure richieste dalla legge n. 400 del 1988; viene semplificata la procedura per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti; disciplina la notifica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici *asset* di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla provenienza dell'acquirente ovvero agli effetti delle operazioni compiute.

L'articolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo alla Presidenza del Consiglio, in caso di rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale. In particolare, prevede che il Presidente del Consiglio - su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Come specificato con una modifica introdotta presso la Camera dei deputati, entro 30 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a informare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte.

Infine, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria e l'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il sottosegretario CASTALDI preannuncia la necessità di apportare una modifica di carattere tecnico al provvedimento. Tale ipotesi, tuttavia, al momento è ancora oggetto di verifiche.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, e considerato che il provvedimento è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per le ore 17 di lunedì 4 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1493\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati sette subemendamenti agli emendamenti della relatrice, pubblicati in allegato. Comunica, inoltre, che è stato riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.17, anch'esso pubblicato in allegato.

Il sottosegretario CASTALDI precisa che le proposte di modifica del Governo saranno depositate in giornata.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di tale informazione e considerato che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere solo su una parte degli emendamenti presentati, propone di rinviare il seguito dell'esame a una seduta da convocare per martedì 5 novembre, riservandosi altresì di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte di modifica del Governo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DOCUMENTO XXII, N. 24

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al documento in titolo, esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, poiché incide su una materia che l'articolo 25, comma secondo, della Costituzione riserva alla legge.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1493](#)

Art. 1

1.100/1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.100, dopo la parola: «valutati» inserire la seguente: «prudenzialmente».

1.100/2

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.100, dopo la parola: «valutati» inserire la seguente: «complessivamente».

1.100/3

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «valutati in 530.000» con le seguenti : «valutati in 245.000».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale e».

1.100/4

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «valutati in 530.000» con le seguenti: «valutati in 285.000».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono altresì istituiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.100/5

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «valutati in 530.000» aggiungere le seguenti: «euro annui, a copertura dei costi per un dirigente di livello generale per un importo di 285.000 euro e a copertura dei costi per i due dirigenti di livello non generale di 245.000»

1.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite massimo di 530.000» con le seguenti: «valutati in 530.000».

1.17 (testo 2)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di azione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.»

1.200/1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.200, dopo le parole: «in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».

1.200

Il Relatore

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.300/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.300, sopprimere la parola: «perenti».

1.300

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
115ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato (Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, formulata dal relatore.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria (Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra l'emendamento 1.8 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si passa alla votazione.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati dieci emendamenti da parte del Governo e due da parte della relatrice, in riferimento ai quali sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato.

Sono state inoltre presentate riformulazioni degli emendamenti 2.12 e 2.13, nonché 3.2, pubblicate in allegato.

Informa inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 2.3, 2.21 e 7.0.7.

L'emendamento 5.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1493/6/1, e l'emendamento 7.0.3 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1493/7/1, pubblicati in allegato.

In merito all'ammissibilità degli emendamenti, essendo state sollevate perplessità da parte di alcuni Gruppi sul criterio adottato, in base al quale non erano state pronunciate improponibilità per estraneità di materia, informa di essersi raccordato con il Presidente del Senato, che era stato investito della questione. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Presidenza, è stata predisposta una lista di proposte da ritenere inammissibili secondo un criterio restrittivo, anticipata informalmente ai Gruppi, che erano anche stati invitati a formulare le proprie osservazioni. Ricorda, al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale ha affermato, in particolare con la sentenza n. 32 del 2014, che in sede di conversione di un decreto-legge non possono essere introdotte, pena l'incostituzionalità delle stesse, disposizioni non attinenti alla materia oggetto del provvedimento ovvero alla sua finalità.

In coerenza con le indicazioni del Presidente dell'Assemblea - che, come è noto, deve valutare le ammissibilità per l'esame in Aula - dichiara pertanto improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.0.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 4.13, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.0.2.

Sulla base degli stessi criteri, sarebbero da considerarsi improponibili anche gli emendamenti del Governo 6.0.1000, 6.0.2000, 6.0.3000, 6.0.4000 e 6.0.5000, che riguardano dicasteri non oggetto del decreto-legge.

Il sottosegretario MALPEZZI ritira gli emendamenti del Governo 6.0.1000, 6.0.2000, 6.0.3000, 6.0.4000 e 6.0.5000.

Il [PRESIDENTE](#), passando ai subemendamenti, dichiara inammissibili in quanto privi di portata modificativa, ex articolo 100, comma 8, del Regolamento, le seguenti proposte: 1.0.100/29, 1.0.100/30, 1.0.100/31, 1.0.100/32, 1.0.100/33, 4.200/5, 4.200/6, 4.200/7, 6.100/3, 6.100/4, 6.100/6, 6.100/7, 6.100/8, 6.100/9, 6.100/13.

Avverte, infine, che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sulle seguenti proposte di modifica, che quindi resteranno accantonate: l'emendamento 1.17 (testo 2), l'emendamento 1.0.1000 del Governo e i relativi subemendamenti, gli emendamenti identici 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2), l'emendamento 2.1000 del Governo, l'emendamento 3.1000 del Governo e il relativo subemendamento, l'emendamento 3.2000 del Governo e il relativo subemendamento, l'emendamento 4.200 della relatrice e i relativi subemendamenti, l'emendamento 5.1000 del Governo e i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 6.100 della relatrice.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il rappresentante del Governo si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1493/1/1. Esprime, quindi, parere contrario sugli ordini del giorno G/1493/2/1, G/1493/3/1 e G/1493/4/1. Esprime invece parere favorevole sugli ordini del giorno G/1493/5/1, G/1493/6/1 e G/1493/7/1.

L'ordine del giorno G/1493/1/1 è accolto come raccomandazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/1493/2/1, G/1493/3/1 e G/1493/4/1 sono respinti.

Gli ordini del giorno G/1493/5/1, G/1493/6/1 e G/1493/7/1 sono invece accolti dal Governo.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, così come sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.13 (testo corretto), purché sia riformulato, come richiesto dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sostituendo la cifra: «3.530.000» con la seguente: «3.592.500».

Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4 e 1.100/5, qualora non preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.13 (testo corretto).

Esprime parere contrario sull'emendamento 1.14 e favorevole sull'emendamento 1.15. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 1.16 e 1.17 (testo 2) e sui subemendamenti 1.200/1 e 1.300/1, nonché sugli emendamenti 1.19 e 1.20.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.2, purché sia riformulato come richiesto dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300 e 1.400 della relatrice. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), accogliendo l'invito della relatrice, riformula in un testo 2, rispettivamente, gli emendamenti 1.13 (testo corretto) e 1.0.2, pubblicati in allegato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

La senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce l'inopportunità - già argomentata in discussione generale - di trasferire nuovamente le competenze in materia di turismo al Ministero dei beni culturali. In primo luogo, ritiene che le attività turistiche possano essere meglio valorizzate nell'ambito del comparto primario, coniugando la tutela del patrimonio culturale e quella dei prodotti enogastronomici. In secondo luogo, è necessario un periodo di assestamento, per l'applicazione della riforma approvata dal precedente Governo, che aveva ricompreso il turismo tra le

competenze del Ministero delle politiche agricole. Tra l'altro, questo spostamento aveva già determinato i primi risultati positivi, come per esempio il provvedimento adottato dall'ex ministro Centinaio sulla valorizzazione dell'enoturismo. In questo modo, si corre il rischio di vanificare i progetti appena avviati, con conseguente mancato utilizzo di risorse già stanziare.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.12.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita ad approvare l'emendamento in esame, che mira a consentire sinergie in particolare tra il Ministero dei beni culturali e quello delle politiche agricole, in materia di turismo, attraverso una struttura di coordinamento, anche per non disperdere il lavoro finora svolto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.12 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.13 (testo corretto) (testo 2).

Risultano pertanto preclusi o assorbiti i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4 e 1.100/5, nonché gli emendamenti 1.100 e 1.14.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.15.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.16.

La senatrice [STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica un ripensamento del parere della relatrice e del Governo, in quanto la proposta è volta a consentire al Ministero dei beni culturali di portare avanti quanto meno i progetti già avviati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16 è respinto.

A seguito dell'accantonamento dell'emendamento 1.17 (testo 2), restano accantonati l'emendamento 1.200 e il relativo subemendamento.

Posto ai voti, il subemendamento 1.300/1 è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.300 e 1.400 della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.19.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la proposta non ha finalità dilatorie, in quanto si ritiene più congruo il termine di novanta giorni, in luogo di sessanta, per modificare lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto.

La Commissione respinge l'emendamento 1.20.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.0.2 (testo 2).

In attesa del parere della Commissione bilancio, restano accantonati l'emendamento 1.0.1000 del Governo e i relativi subemendamenti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2), sull'emendamento 2.1000 del Governo, nonché sull'emendamento 2.20. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Sono quindi posti a voti e respinti gli emendamenti identici 2.4 e 2.5.

A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Sono quindi posti a voti e respinti gli emendamenti identici 2.14 e 2.15.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.19.

Con la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az), è posto ai voti e approvato l'emendamento 2.20.

Restano accantonati l'emendamento 2.1000 del Governo, nonché gli emendamenti identici 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4 e 3.1, nonché sui subemendamenti 3.0.1000/1 e 3.0.2000/1. Il parere sugli emendamenti 3.0.1000 e 3.0.2000 del Governo è favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 della relatrice. Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.4 e 3.1 sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.100 della relatrice.

Restano accantonati gli emendamenti 3.0.1000 e 3.0.2000 e i relativi subemendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un chiarimento sulla modifica di cui alla Tabella C dell'allegato 2 all'emendamento 3.0.2000 del Governo.

Il sottosegretario MALPEZZI precisa che la modifica riguarda le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti in esame, eccetto che sugli emendamenti 4.100 e 4.200, a propria firma.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.200 della relatrice. Sui restanti emendamenti e subemendamenti il parere è conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene inopportuno prevedere una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Essendo interna al Ministero stesso, infatti, questa non avrebbe la necessaria autonomia per svolgere un controllo efficace e indipendente. Inoltre, già nella relazione introduttiva del provvedimento si riconosce che si potranno svolgere ispezioni su non più del 20 per cento delle numerose strutture periferiche.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.7.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame. Osserva che, pur essendo giustificabile la previsione di una deroga ai limiti di durata per gli incarichi dirigenziali, sarebbe opportuno esplicitare tale durata.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7 è respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, che risultano respinti.

Restano accantonati l'emendamento 4.200 e i relativi subemendamenti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.100 della relatrice.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1000 del Governo e contrario su tutti i relativi subemendamenti. Il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto complessivamente sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, volti a correggere il comma 1 dell'articolo 5, laddove si prevede che il numero dei dipartimenti del Ministero dell'ambiente non possa essere superiore a due. In realtà, nella relazione al provvedimento non solo si prevede che i dipartimenti siano due, ma si stabiliscono anche le relative competenze. Inoltre, rileva l'assenza di temi molto importanti per il territorio italiano, ovvero gli interventi per gli eventi sismici e il dissesto idrogeologico.

A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.6.

La senatrice [STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica l'approvazione della proposta in esame, volta a prevedere che, in sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, siano rispettate rigorosamente le prescrizioni di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

Posto ai voti, l'emendamento 5.6 è respinto.

Restano accantonati l'emendamento 5.1000 del Governo e i relativi subemendamenti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, nonché sui subemendamenti all'emendamento 6.100.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, a seguito del ritiro, da parte del Governo, degli emendamenti 6.0.1000, 6.0.2000, 6.0.3000, 6.0.4000 e 6.0.5000, i relativi subemendamenti si considerano decaduti. Ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono stati dichiarati tutti improponibili o ritirati. In attesa che la Commissione bilancio trasmetta il parere sugli emendamenti e subemendamenti accantonati, e in considerazione dell'imminenza della seduta dell'Assemblea, dispone una sospensione, per riprendere i lavori non appena possibile.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 18,10.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha trasmesso il parere su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati, e che sarà pertanto possibile concludere l'esame del provvedimento nel corso della presente seduta.

Si riprende dalla votazione dell'emendamento 1.17 (testo 2).

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita la relatrice a rivedere il parere espresso sull'emendamento in esame, che è volto a consentire un diritto di opzione ai dipendenti ritrasferiti dal Ministero delle politiche agricole al Ministero per i beni culturali. Tale facoltà, infatti, è già riconosciuta ai dipendenti trasferiti dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri, a seguito dello spostamento della competenza in materia di commercio internazionale.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) conferma il proprio parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 (testo 2) è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.200/1, che risulta respinto.

Posto ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 1.200.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sui subemendamenti 1.0.10000/8 e 1.0.10000/9 e sull'emendamento 1.0.1000 del Governo. Sui restanti subemendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.0.1000/6.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che il subemendamento in esame proponga una modifica di buonsenso, in quanto si prevede che il Ministero per i beni culturali si avvalga di personale "qualificato", per lo svolgimento delle attività di vigilanza nei musei.

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.1000/6 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.0.1000/7.

Si passa al subemendamento 1.0.1000/8.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) conferma il proprio parere favorevole, pur in presenza di un parere di contrarietà semplice della Commissione bilancio, in quanto il subemendamento consente al Ministero per i beni culturali di avvalersi del personale della società Ales s.p.a. per il servizio di vigilanza solo nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali già autorizzate.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 1.0.1000/8 che, posto ai voti, è approvato.

Il subemendamento 1.0.1000/9 risulta quindi assorbito.

A seguito di distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/13, 1.0.1000/14, 1.0.1000/15, 1.0.1000/16, 1.0.1000/17, 1.0.1000/18, 1.0.1000/19, 1.0.1000/20, 1.0.1000/21, 1.0.1000/22, 1.0.1000/23, 1.0.1000/24, 1.0.1000/25, 1.0.1000/26, 1.0.1000/27, 1.0.1000/28, 1.0.1000/34, 1.0.1000/35 e 1.0.1000/36.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.0.1000 del Governo

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e precedentemente accantonati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti identici 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2), sui quali era stato espresso un parere favorevole da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La senatrice [SUDANO](#) (IV-PSI), alla luce delle circostanze sopravvenute, ritira l'emendamento 2.12 (testo 2).

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), rilevando come il parere della Commissione bilancio si ponga

in contrasto non solo con il parere espresso dal Governo in Commissione, ma anche con le indicazioni dello stesso Esecutivo sulla base delle quali l'emendamento era stato riformulato, ritira la proposta 2.13 (testo 2) in vista di successivi approfondimenti per l'esame in Assemblea.

Con il parere favorevole della relatrice, è posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1000 del Governo.

Si riprende l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 e precedentemente accantonati.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.0.1000/1 e 3.0.2000/1, mentre il parere sugli emendamenti 3.0.1000 e 3.0.2000 del Governo è favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.0.1000/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la proposta in esame prevede una differente copertura degli stanziamenti effettuati per il riordino delle carriere delle forze di polizia. Il Governo, infatti, non ha immesso nuove risorse, ma si è limitato a spostarle da altre voci di spesa sempre afferenti al comparto di sicurezza e difesa.

Posto ai voti, il subemendamento 3.0.1000/1 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.0.1000 del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.0.2000/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che l'emendamento del Governo, con riferimento al ruolo dei Vigili del fuoco, decurta l'assegno di specificità. Sarebbe una misura gravemente inopportuna, tanto più in una giornata in cui hanno perso la vita tre Vigili del fuoco. Invita, quindi, ad approvare il subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 3.0.2000/1 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.0.2000 del Governo.

Si riprende l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 4 e precedentemente accantonati.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sul subemendamento 4.200/11, purché sia soppressa la lettera b). Sui restanti subemendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.200 della relatrice. Sui relativi subemendamenti, il parere è conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 4.200/1, 4.200/2, 4.200/3, 4.200/4, 4.200/8, 4.200/9 e 4.200/10.

La senatrice [SUDANO](#) (IV-PSI) riformula in un testo 2, nei termini proposti dalla relatrice, il subemendamento 4.200/11 (pubblicato in allegato) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.200.

Si riprende l'esame degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 5 e precedentemente accantonati.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1000 del Governo e contrario sui relativi subemendamenti.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Previa dichiarazione di voto del senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), posto ai voti, è respinto il subemendamento 5.1000/1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 5.1000/2, 5.1000/3, 5.1000/4, 5.1000/5, 5.1000/6, 5.1000/7, 5.1000/8, 5.1000/9, 5.1000/10 e 5.1000/11.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 5.1000 del Governo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritira l'emendamento 6.100, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81.

Pertanto, decadono i relativi subemendamenti.

La Commissione conferisce, quindi, alla relatrice Mantovani il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1493](#), con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali correzioni formali che si rendessero necessarie.

SULL'ESAME DEL DDL 1570 (D-L 105/2019 - SICUREZZA CIBERNETICA)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede di svolgere un' audizione sul disegno di legge n. [1570](#) (decreto-legge n. 105 del 2019 - sicurezza cibernetica).

Il senatore [SCHIFANI](#) (FI-BP) concorda sullo svolgimento dell'audizione della società Huawei, che ne ha fatto richiesta, prospettata dal senatore Parrini, tanto più che il Governo non ha ancora sciolto la riserva sulla presentazione di una proposta di modifica, che comporterebbe un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati. Tuttavia, per l'economia dei lavori della Commissione, considerato che l'esame del provvedimento in Assemblea slitterà alla prossima settimana, ritiene preferibile svolgere l'audizione entro giovedì 7 novembre.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo abbia intenzione di presentare la proposta di modifica, preannunciata dal sottosegretario Castaldi nella seduta del 30 ottobre. Inoltre, chiede un riscontro sull'emendamento 1.4, su cui ha sollecitato un approfondimento nel corso della seduta antimeridiana.

Il sottosegretario MALPEZZI informa che il Governo non ha ancora assunto una decisione in merito all'eventuale modifica di carattere tecnico da apportare al decreto-legge in materia di sicurezza cibernetica. In ogni caso, il sottosegretario Castaldi potrà fornire chiarimenti più precisi nelle prossime sedute, avendo seguito l'esame del provvedimento in prima lettura.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone di svolgere l' audizione proposta dal senatore Parrini alle ore 8,30 di giovedì 7 novembre.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute antimeridiana e pomeridiana, già convocate per domani, mercoledì 6 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1493](#)

G/1493/6/1 (già emendamento 5.0.1)

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Il Senato,

premessi che:

la risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010 sancisce che "il diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani";

con i referendum del 12 e 13 giugno 2011 e l'approvazione del relativo quesito sul servizio idrico, gli elettori hanno indicato chiaramente il percorso verso la pubblicizzazione dei servizi idrici e l'istituzione di un sistema tariffario non condizionato dalla remunerazione del capitale investito;

non appare congruente con la prospettiva indicata dal referendum mantenere un'Authority di regolazione del mercato, il cui ruolo nella determinazione delle tariffe deve essere superato nel contesto del processo di ripubblicizzazione dei servizi idrici;

impegna il Governo

a valutare l'attribuzione ad un'apposita Direzione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle funzioni di regolazione del mercato idrico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

G/1493/7/1 (già emendamento 7.0.3)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto - legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

la Corte dei Conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli che favorisca la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa;

impegna il Governo

ad ampliare il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamenti dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle amministrazioni regionali e locali, le università e gli altri enti autonomi.

Art. 1

1.13 (testo corretto testo 2)

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.0.2 (testo 2)

[Parrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del

personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

1.0.1000/1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato.» con le seguenti: «per il triennio».

1.0.1000/2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «a bandire una gara».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Società Ales S.p.a.» con le seguenti: «società aggiudicatrice».

1.0.1000/3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «alla Società Ales S.p.a.» con le seguenti: «al soggetto identificato».

1.0.1000/4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale con contratti della durata triennale».

1.0.1000/5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale con contratti a tempo determinato».

1.0.1000/6

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «ad avvalersi» inserire le seguenti: «di personale qualificato».

1.0.1000/7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «di personale aggiuntivo».

1.0.1000/8

[Montevecchi](#)

All'emendamento 1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis.», al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 e delle ulteriori necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività».

1.0.1000/9

[Montevecchi](#)

All'emendamento 1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis.», al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività.».

1.0.1000/10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «5 milioni di euro all'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole da: «nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2» fino a: «legge 8 agosto 2019, n. 81 e.».

1.0.1000/11

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021» con le seguenti: «330.000 euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021».

1.0.1000/12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021» con le seguenti: «330.000 euro per il mese di dicembre dell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021».

1.0.1000/13

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021» con le seguenti: «nell'anno 2020, a 330.000 euro nell'anno 2021 e a 245.000 euro nell'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 2.

1.0.1000/14

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «Musei dotati di autonomia speciale» inserire le seguenti: «ad esclusione delle fondazioni museali».

1.0.1000/15

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» inserire le seguenti: «, alla sicurezza e alla conservazione».

1.0.1000/16

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» inserire le

seguenti: «e alla sicurezza».

1.0.1000/17

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» inserire le seguenti: «e alla conservazione».

1.0.1000/18

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» inserire le seguenti: «e alla valorizzazione».

1.0.1000/19

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Abate](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sopprimere le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

1.0.1000/20

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole da: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» fino alla fine del comma con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23" comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.1000/21

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.1000/22

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa».

1.0.1000/23

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.1000/24

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa».

1.0.1000/25

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la semplificazione amministrativa».

1.0.1000/26

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la qualità dei servizi».

1.0.1000/27

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «in osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di valorizzazione del merito».

1.0.1000/28

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'» con le seguenti: «nel rispetto dell'».

1.0.1000/29

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro usurante».

1.0.1000/30

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro particolarmente gravoso».

1.0.1000/31

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro particolarmente impegnativo».

1.0.1000/32

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro inadeguate».

1.0.1000/33

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro svolte in luoghi disagiati».

1.0.1000/34

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «di cui si informano le commissioni parlamentari di merito».

1.0.1000/35

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «che vengono segnalati sul sito del Ministero per la loro peculiarità».

1.0.1000/36

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «pubblicati sul sito istituzionale del Ministero».

1.0.1000

Il Governo

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.1- *bis*.

(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

1. Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della Società Ales s.p.a per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura. Per le finalità di cui al primo periodo alla Società Ales s.p.a, è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno nel 2021, si provvede: nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertite, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 e, negli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale dli parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".

4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, è versata dai medesimi Istituti e Musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, per essere destinato alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e Musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa».

Art. 2

2.12 (testo 2)

[Sudano](#), [Grimani](#)

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«In ragione delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligatoria del personale dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento economico spettante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia conferito un

incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa del medesimo ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa all'incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo economico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente incarico, fino alla data di scadenza di quest'ultimo. L'onere per i differenziali di posizione eventualmente erogati è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico»

2.13 (testo 2)

De Petris

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«In ragione delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligatoria del personale dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento economico spettante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia conferito un incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa del medesimo ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa all'incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo economico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente incarico, fino alla data di scadenza di quest'ultimo. L'onere per i differenziali di posizione eventualmente erogati è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico»

2.1000

Il Governo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono abrogati:

a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle attività produttive" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) agli articoli 2 e 3 le parole: "del commercio con l'estero" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quater. All'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quinquies. All'articolo 5, rubrica e comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le

parole: "Ministro del commercio con l'estero" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-*sexies*. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-*septies*. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1º luglio 1970, n. 518».

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 le parole: "del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accedono all'elenco dei soggetti richiedenti il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine di controllare, attraverso accertamenti a campione, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto.

4-*ter*. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-*bis*), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-*quater*. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.0.1000/1

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis» sostituire il comma 2 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.1000

Il Governo

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Elenco 1

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)			
Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
Totale	0	60.500	60.500

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)			
Ministero Missione Programma	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	0	8.500	8.500
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	0	8.500	8.500
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.500	1.500
5.1 Concorso della Guardia di Finanza da sicurezza pubblica (5)	0	1.500	1.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
1. Giustizia (6)	0	3.000	3.000
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	0	3.000	3.000

MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	9.500	9.500
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	0	8.500	8.500
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	0	1.000	1.000
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	9.000	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	9.000	6.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
4. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.000	1.000
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
1. Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	16.000	13.000
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	0	16.000	13.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	12.000	18.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	12.000	18.000
Totale	0	60.500	60.500

».

3.0.2000/1

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sopprimere il comma 2.

3.0.2000

Il Governo

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Sostituzione delle tabelle Be C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente disposizione.

2. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente disposizione.

Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Dirigente superiore	63	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario Direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità delle aree professionali - vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Primo dirigente	122	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione in emergenza; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti sanitari

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.
Primo dirigente sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività ginnico-sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per le attività motoria professionale.

Dirigenti logistico-gestionali

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente logistico-gestionale	5	Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente informatico	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici.

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttiva e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del	19.070,65	5.267,28			

fuoco					
vigile del fuoco	19.070,65	6,222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggi di 28 an
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	111,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9,562,20	109,85	167,38	208,71
--	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6,222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88

ispettore esperto con scatto convenzionale					
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,68
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

ispettore esperto					
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

esperto					
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60

nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22,449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

scatto convenzionale					
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22,635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggi di 28 an
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19,603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80

ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

scientifico coordinatore con scatto convenzionale					
---	--	--	--	--	--

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggi di 28 an
orchestrare	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrare esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrare esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrare superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,60
orchestrare superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		

		(annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggio di 28 an
maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggio di 28 an
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore	anzianità pari o maggiore	anzianità pari o maggiore

			di 14 anni	di 22 anni	di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	24.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

logistico-gestionale					
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari	anzianità pari	anzianità pari

		(annua su 12 mensilità)	o maggiore di 14 anni	o maggiore di 22 anni	o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico- scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08
--	-----------	----------	-------	-------	-------

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico-sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento**Ruolo dei vigili del fuoco AIB**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

convenzionale					
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.296,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pa o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pa o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

speciale					
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

coordinatore speciale					
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico**Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,52	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,5
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico- gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		

	su 12 mensilità)	QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Allegato 2

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggi di 28 an

capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9,562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6,222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pa o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile	19,781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale					
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49

del fuoco esperto					
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49

nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile dei fuochi esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore	anzianità pari o maggiore	anzianità o maggi

			di 14 anni	di 22 anni	di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19,603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,14	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80

ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

coordinatore con scatto convenzionale					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrale esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrale esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO	INDENNITÀ	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

	(annuo su 12 mensilità)	MENSILE (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggio di 28 an
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative**Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative**

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari	anzianità pari	anzianità pari

		(annua su 12 mensilità)	o maggiore di 14 anni	o maggiore di 22 anni	o maggiore di 28 anni
primo dirigente	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico- gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico- gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico- gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico- gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08

tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni					
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari	anzianità pari	anzianità pari

		su 12 mensilità)	o maggiore di 14 anni	o maggiore di 22 anni	o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico-sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

AIB con scatto convenzionale					
------------------------------	--	--	--	--	--

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB son scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.392,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

speciale					
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore speciale					
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80

direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.415,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Art. 4

4.200/1

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera a), capoverso «5.», alle parole: «Il Ministero» premettere le seguenti: «Considerata la manifesta necessità e l'urgenza che ne giustificano la decretazione d'urgenza.».

4.200/2

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

4.200/3

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.

4.200/4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a), sostituire le parole: «Fermi i» con le seguenti: «In aggiunta ai».

4.200/5

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a), dopo la parola: «Fermi» inserire la seguente: «restando».

4.200/6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis.» lettera a), dopo le parole: «in materia di sicurezza» inserire le seguenti: «previste dalla normativa vigente».

4.200/7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «promuove e garantisce».

4.200/8

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «garantisce e vigila».

4.200/9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera b) capoverso «6-bis.», lettera b) sostituire le parole da: «Per le medesime finalità di cui primo periodo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni, all'Agenzia è garantito l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative degli enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché a tutta la documentazione pertinente».

4.200/10

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 4.200, alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera b), sostituire le parole: «Per le medesime finalità di cui al primo comma» con le seguenti: «Ai fini dell'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Agenzia.».

4.200/11 (testo 2)

[Sudano](#)

All'emendamento 4.200, lettera b), capoverso «6-bis.», lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: «personale» è aggiunta la seguente: «autorizzato»;

4.200/11

[Sudano](#)

All'emendamento 4.200, lettera b), capoverso «6-bis.», lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: «personale» è aggiunta la seguente: «autorizzato»;
b) la parola: «incondizionato» è soppressa.

4.200

Il Relatore

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.";

b) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente."»

Art. 5

5.1000/1

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e dell'ecosostenibilità».

5.1000/2

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per la tutela delle risorse naturali».

5.1000/3

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e della tutela delle risorse naturali».

5.1000/4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per una crescita verde».

5.1000/5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e della ricerca ambientale».

5.1000/6

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e dell'innovazione ambientale».

5.1000/7

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per un uso consapevole delle risorse naturali».

5.1000/8

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per un uso efficiente delle risorse naturali».

5.1000/9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per un uso sostenibile delle risorse naturali».

5.1000/10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per il raggiungimento dei benefici ambientali».

5.1000/11

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per la ricerca e l'innovazione sostenibile».

5.1000

Il Governo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le competenze degli altri Ministeri, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: "dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: "e della transizione ecologica" e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovunque ricorrano le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica", ed il capo VIII è conseguentemente ridenominato "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica"».

Art. 6

6.100/1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), premettere alle parole: «al fine» la seguente: «Anche».

6.100/2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «al fine» con le seguenti: «Anche per».

6.100/3

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «consentire una maggiore efficacia dell'» con le seguenti: «potenziare l'».

6.100/4

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «consentire una maggiore efficacia» con le seguenti: «potenziare il regolare svolgimento».

6.100/5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola: «consentire» con la seguente: «potenziare».

6.100/6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola: «consentire» con le seguenti: «proseguire con».

6.100/7

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola: «consentire» con la seguente: «assicurare».

6.100/8

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola: «consentire» con la seguente: «garantire».

6.100/9

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo la parola: «consentire» inserire la seguente: «con».*
- 2) *sostituire le parole: «dell'azione» con le seguenti: «l'azione».*

6.100/10

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «una maggiore efficacia» con la seguente: «il regolare svolgimento».

6.100/11

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «una maggiore efficacia» con la seguente: «l'efficientamento».

6.100/12

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «una maggiore efficacia» con la seguente: «il potenziamento».

6.100/13

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire la parola: «svolta» con le seguenti: «che deve essere svolta».

6.100/14

[Iannone](#)

All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera a), sostituire le parole: «alla regione Umbria» con le seguenti: «alle regioni*

Umbria, Molise e Basilicata» e le parole: «223 mila» con le seguenti: «446 mila»;

2) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) quanto a euro 223 mila annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.100/15

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.100, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «pari a euro 223 mila» con le seguenti: «fino ad un massimo di euro 223 mila».

6.100/16

[Iannone](#)

All'emendamento 6.100, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «All'art. 6, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: "31 ottobre 2019", con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

6.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla regione Umbria, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale". All'onere derivante dal primo periodo, pari a euro 223 mila per ciascun anno a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a euro 223 mila per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti a carico del fondo per i consumi intermedi dell'Amministrazione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a euro 223 mila per ciascun anno a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

6.0.1000/1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, alinea, sostituire le parole: «Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria» con le seguenti: «Al fine di rendere più efficiente e funzionale l'organizzazione giudiziaria».

6.0.1000/2

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, alinea, sostituire le parole: «interventi straordinari» con le seguenti: «tutti gli interventi straordinari che si rendono necessari».

6.0.1000/3

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, alinea, sopprimere la parola: «straordinari».

6.0.1000/4

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, alinea, sostituire la parola:

«straordinari» con la seguente: «necessari».

6.0.1000/5

[Garruti](#)

All'emendamento 6.0.1000, all'articolo 6-bis, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 6», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2 -bis. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera d).».

6.0.1000/6

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 7.», comma 1, alinea, sostituire la parola: «compiuto» con la seguente: «regolare».

6.0.1000/7

[Vitali](#)

All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2020 per l'acquisto di automezzi normali e di automezzi blindati per il trasferimento dei detenuti, in dotazione alla Polizia Penitenziaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.1000

Il Governo

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- **bis**.

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ", secondo le rispettive competenze e", sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il Capo II è sostituito dal seguente:

"Capo II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6.

(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:

- a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
- b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
- c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352;
- d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;
- e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

Art. 7.

(Organico)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.

Art. 8.

(Risorse)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9.

(Attuazione)

1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata

di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 10.

(Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati di edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.

2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari".

2. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino 31 dicembre 2019" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018".

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.459.168 per l'anno 2020 e di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, le parole: «e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della giustizia».

6.0.2000/1

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, premettere le seguenti parole: «Vista la manifesta necessità ed urgenza che ne giustifica l'introduzione con decretazione di urgenza,».

6.0.2000/2

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis.», comma 1, dopo le parole: «materiali e immateriali» inserire le seguenti: «tese a superare il divario digitale».

6.0.2000/3

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, dopo le parole: «necessario raccordo coordinamento con» inserire le seguenti: «le istituzioni scolastiche e».

6.0.2000/4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.2000, al comma 1, sostituire le parole da: «può avvalersi» fino alla fine del comma con le seguenti: «può avvalersi del Comitato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui al comma 1-*quater* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135».

6.0.2000/5

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-*bis*», comma 1, dopo le parole: «non dirigenziale, proveniente» inserire le seguenti: «dalle pubbliche amministrazioni, ovvero».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: «ovvero da altre pubbliche amministrazioni».

6.0.2000/6

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-*bis*», comma 1, sostituire le parole: «dai ministeri» con le seguenti: «dalle pubbliche amministrazioni.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: «ovvero da altre pubbliche amministrazioni».

6.0.2000/7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-*bis*», sopprimere il comma 2».

6.0.2000/8

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.2000, al comma 2, capoverso «1-*quater*.», dopo le parole: «è istituito», inserire le seguenti: «per la durata di 5 anni».

6.0.2000/9

[Gasparri](#)

All'emendamento 6.0.2000, al capoverso «Art. 6-*bis*.», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'art. 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia" »).

6.0.2000

Il Governo

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'articolo 8, comma 1-*quater*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente: "1-*quater*. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*ter*, è istituito il Comitato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza nei progetti e processi di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il Comitato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-*ter* ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Comitato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del Comitato, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 le parole: "l'AgID", sono sostituite dalle parole: "la Presidenza del Consiglio dei ministri"; le parole: ", attraverso il Sistema pubblico di connettività." sono abrogate.

4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "anche utilizzando le competenze e le strutture della società di cui al comma 2", sono sostituite dalle parole: "che le esercita avvalendosi del supporto della società di cui al comma 2"; le parole: "2005, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005", sono sostituite dalle parole: "2005. Per la progettazione, sviluppo, gestione e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del supporto della società di cui al comma 2».

5. All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "entro il 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle parole: "entro il 30 giugno 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti, entro il 30 giugno 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"».

6.0.3000/1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le competenze in capo ai Ministeri interessati».

6.0.3000/2

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, premettere le seguenti parole: «Data la manifesta necessità e urgenza dell'intervento».

6.0.3000/3

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, alle parole: «A decorrere» premettere le seguenti: «Data la manifesta necessità e urgenza dell'intervento».

6.0.3000/4

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole: «garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica» con le seguenti: «garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche».

6.0.3000/5

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole: «garantire l'attuazione» con le seguenti: «garantire l'ordinaria».

6.0.3000/6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole: «garantire l'attuazione» con le seguenti: «garantire la normale».

6.0.3000/7

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire» inserire le seguenti: «la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche nonché».

6.0.3000/8

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di analisi» inserire le seguenti: «degli andamenti della spesa pubblica e».

6.0.3000/9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di consulenza, studio e ricerca».

6.0.3000/10

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole: «di due unità» con le seguenti: «nel limite massimo di due unità».

6.0.3000/11

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «per consentire la verifica e l'analisi degli andamenti della spesa pubblica e».

6.0.3000/12

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

6.0.3000/13

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 4, dopo le parole: «essere adottati», inserire le seguenti: «previo parere del Consiglio di Stato.».

6.0.3000/14

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 5.

6.0.3000/15

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, premettere le seguenti parole: «Data la manifesta necessità ed urgenza».

6.0.3000/16

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, sostituire le parole da: «Giustizia amministrativa» fino alla fine del comma con le seguenti: «il servizio per l'informatica, di cui all'articolo 15 del decreto del presidente del consiglio di stato 29 gennaio 2018, è articolato come previsto dal comma 12 del medesimo articolo».

6.0.3000/17

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, sopprimere le parole: «in deroga ai limiti previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

6.0.3000/18

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.3000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, sostituire le parole: «in deroga al» con la seguente: «nei».

6.0.3000

Il Governo

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Potenziamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. A decorrere dal 2020, al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio, anche connesse a programmi e progetti finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei, i posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono incrementati di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, nonché per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e di monitoraggio e per riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è altresì istituito, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata complessivamente di tre posti di funzione di livello dirigenziale generale e di sedici posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi destinati allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sedici unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di sessantadue posizioni di livello generale e, fermo restando il numero di posizioni di fuori ruolo istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello non generale. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è sostituito dal seguente: "3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti".

2. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche

di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e di 800.000 euro annui a decorrere dal 2023.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, 4.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e 3.900.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1, provvede ad adeguare la propria organizzazione, ivi inclusa quella degli uffici di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020 al comma 1 del predetto articolo 4-*bis*, le parole: "ha facoltà di richiedere", sono sostituite dalla seguente: "richiede".

5. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici della Giustizia amministrativa è consentito, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il conferimento dell'incarico di direttore generale previsto dall'articolo 15, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018"».

6.0.4000/1

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.4000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parola: «31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

6.0.4000/2

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.4000, sopprimere il comma 2.

6.0.4000/3

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.4000, al comma 2, sopprimere le parole da: «tenendo conto» fino alla fine del comma.

6.0.4000/4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.4000, al comma 2, sostituire le parole: «dei controlli delle merci, degli alimenti» con le seguenti: «della sicurezza delle merci e degli alimenti in materia di tutela della salute».

6.0.4000/5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.4000, al capoverso «Art. 6-bis», comma 2, sopprimere le parole: «degli alimenti».

6.0.4000/6

[Sudano](#)

All'emendamento 6.0.4000, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «degli alimenti» con le seguenti: «dell'igiene e sanità degli alimenti».

6.0.4000

Il Governo

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. Il Ministero della salute è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a riorganizzare i propri uffici, inclusi quelli di diretta collaborazione, con uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenendo conto delle attuali funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario del Ministero e, in particolare, connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021; gli stessi terranno altresì conto dell'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, anche tramite un ammodernamento della *governance* del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti di garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale».

6.0.5000/1

[Augussi](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 6.0.5000, al comma 1, premettere le seguenti parole: «Preso atto della manifesta necessità e urgenza che ne giustifica la decretazione di urgenza,».

6.0.5000

Il Governo

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a riorganizzare i propri uffici, inclusi quelli di diretta collaborazione, con uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1493

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"

Titolo breve: *d-l 104/2019 - riordino ministeri*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 54 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 38 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 194 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 197 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2019

[N. 206 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 208 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

[N. 209 \(ant.\)](#)

30 ottobre 2019

[N. 210 \(ant.\)](#)

31 ottobre 2019

[N. 211 \(pom.\)](#)

5 novembre 2019

[N. 214 \(pom.\)](#)

6 novembre 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 106 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 94 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

[N. 95 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 71 \(ant.\)](#)

2 ottobre 2019

[N. 75 \(ant.\)](#)

10 ottobre 2019

[N. 76 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

[N. 77 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 67 \(ant.\)](#)

2 ottobre 2019

[N. 68 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2019

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 81 \(ant.\)](#)

8 ottobre 2019

[N. 83 \(ant.\)](#)

9 ottobre 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

10 ottobre 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 54 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
54ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Marina Sereni.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la promozione del sistema paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1362) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il senatore **MALAN** (FI-BP) prende spunto dall'esame del disegno di legge di ratifica in titolo per rammentare il delicato problema connesso al finanziamento, da parte degli Stati membri, della NATO.

Il sottosegretario Marina SERENI sottolinea la particolare importanza della suddetta ratifica da parte dell'Italia, che si concreta altresì in un messaggio politico rilevante nei confronti della Macedonia del Nord.

Il presidente **PETROCELLI**, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo

svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(257) MARCUCCI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra l'emendamento 3.1 e la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicati in allegato, riferitral testo unificato adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 5 dicembre 2018.

In particolare, informa come l'emendamento 3.1 recepisca integralmente quanto contenuto nel parere non ostativo condizionato della Commissione Affari costituzionali.

Per ultimo, auspica che si pervenga finalmente all'adozione della Convenzione in titolo, che assume una priorità per l'Italia, paese che detiene un patrimonio culturale ed artistico unico al mondo.

Interviene, quindi, il sottosegretario Marina SERENI, la quale osserva come l'emendamento in parola, pur essendo condivisibile nel suo contenuto, appaia pleonastico e, quindi, sarebbe opportuno, a suo avviso, trasformarlo in un conferente ordine del giorno.

Al riguardo, il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, insiste per l'approvazione della suddetta modifica emendativa, in quanto frutto di un faticoso lavoro di rielaborazione portato avanti in seno ad altre commissioni in sede consultiva, che non può essere disperso e che "anzi" va valorizzato.

Segue, successivamente, un ulteriore intervento della rappresentante del GOVERNO, la quale si rimette alla volontà della Commissione.

Prende, quindi, la parola il senatore [AIMI](#) (FI-BP) per esprimere la propria condivisione rispetto a quanto affermato dalla rappresentante del Governo: in effetti, l'emendamento 3.1 non fa che ripetere delle statuizioni del tutto ovvie e, quindi, inutili.

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S), avendo preso conoscenza di tale proposta emendativa solo ora, chiede che venga concesso ai commissari, come avviene abitualmente e ai sensi del Regolamento, un congruo termine per poterla subemendare.

Si associa a tale richiesta il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az).

Il [PRESIDENTE](#), nel prendere atto dell'esigenza emersa, propone il termine delle ore 20 odierne per poter subemendare la suddetta proposta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, riferisce, per i profili di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione di alcuni Ministeri.

Il decreto-legge in esame, composto di 7 articoli, dispone il trasferimento di funzioni e la riorganizzazione di alcuni Ministeri, fra cui del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e disciplina altresì la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I profili di interesse per la Commissione si rinvergono in relazione all'articolo 2 che reca l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese.

Più in dettaglio, l'articolo 2, comma 1, dispone il trasferimento al MAECI delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie - comprese la gestione residui e la sede - della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Ricorda che le risorse per il 2019 destinate all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, attualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE, nella Missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" - che consta di due programmi di spesa denominati "Politica commerciale in ambito internazionale" e "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*" - risultano pari a 265,7 milioni di euro in conto competenza, a 345,6 milioni in termini di cassa e a 191,3 milioni in termini di residui. Sulla medesima missione, per l'anno 2020, le previsioni assestate a legislazione vigente recano 194 milioni in conto competenza e 261,6 milioni in termini di cassa, mentre per l'anno 2021 recano circa 121 milioni sia in competenza che in cassa.

L'articolo 2, comma 2, dispone altresì che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Direzione per il commercio internazionale del MISE sia soppressa e le dotazioni organiche dirigenziali non generali del MISE e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale siano trasferiti al MAECI, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. È previsto, inoltre, che presso il MAECI siano istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.

Il successivo comma 3 stabilisce che con D.P.C.M., da adottarsi entro il 22 ottobre 2019 su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico, si provveda alla puntuale individuazione di un contingente di 100 unità di personale non dirigenziale e di

7 unità di personale dirigenziale non generale da assegnare alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, nonché delle risorse strumentali e finanziarie, oltre che alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, alla data del 4 settembre 2019.

Conseguentemente la dotazione organica del MAECI risulta incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del MISE. Il medesimo comma 3 stabilisce altresì le modalità e i criteri per l'attuazione dei trasferimenti e disciplina gli aspetti relativi ai trattamenti economici del personale interessato. All'esito del trasferimento, il medesimo comma 3 dispone che il MAECI provveda all'esercizio delle funzioni in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

I successivi commi, coerentemente con l'attribuzione delle nuove competenze, novellano alcune disposizioni legislative previgenti: in particolare il comma 4, nell'apportare modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 recante riforma dell'organizzazione del Governo, integra le attribuzioni del MAECI inserendovi la definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del MISE e delle Regioni.

A sua volta, il comma 5 interviene sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri abrogando la disposizione - contenuta nell'articolo 33, comma 1, del D.P.R. n. 18 del 1967 - che prevede il concerto con il Ministro dello sviluppo economico per l'emanazione del decreto di istituzione e di soppressione dei posti di organico istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, cui sono collegate funzioni commerciali espletate dai funzionari diplomatici e per quelli che debbono essere ricoperti da personale della carriera degli assistenti commerciali.

Di rilievo - prosegue la relatrice - è anche il comma 6 che interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE Agenzia, trasferendo dal MISE al MAECI i relativi poteri di indirizzo e di vigilanza, e confermando altresì in capo al Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale e al Ministro dello sviluppo economico i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, secondo un ordine invertito. Ferme le competenze dell'ICE in materia di assistenza e consulenza alle imprese italiane operanti nel commercio internazionale e di promozione della cooperazione nei diversi settori economici per incrementarne l'internazionalizzazione in raccordo con gli enti territoriali competenti e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, il comma rinvia ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - anziché ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico - l'indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per assicurare alle singole imprese l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori e nelle aree di interesse all'estero. Con riferimento all'*iter* di nomina del Consiglio di Amministrazione (CDA) dell'Agenzia, la norma introduce il riferimento alla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in luogo di quella del Ministro dello sviluppo economico, rimanendo ferma la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e la nomina del CDA con D.P.R.. Anche la determinazione circa i compensi spettanti ai membri del CDA, viene rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Inoltre, sempre il comma 6, alla lettera b), dispone il trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del MISE allo stato di previsione del MAECI. Il medesimo comma 6 prevede poi che con un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale vengano fissati le modalità con le quali l'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, e il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della sua dotazione organica.

Ulteriori disposizioni riguardano la necessità di adeguare lo Statuto dell'Agenzia - ICE al fine di prevedere la vigilanza da parte del MAECI sul suo operato, d'intesa, per le materie di competenza, con il MISE (comma 7), il trasferimento allo stato di previsione del MAECI del Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy* (comma

8), lo scambio di competenze e responsabilità fra il MISE e il MAECI in relazione al Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, (comma 9) e il trasferimento al MAECI delle funzioni concernenti i rapporti con la Società italiana per le imprese all'estero S.p.A. (SIMEST) e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza ed indirizzo (comma 10). Ulteriori disposizioni volte ad attribuire al MAECI, anziché al MISE, competenze e responsabilità si rinvengono in relazione alla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione (comma 11), alla determinazione circa i termini, le modalità degli interventi, gli obblighi del gestore, la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione (comma 12), alla ripartizione delle risorse, già iscritte sul capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio statale relativo al MISE, destinate al contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (comma 13).

Di rilievo è anche la previsione di cui al comma 14 che, novellando la legge di ratifica della Convenzione del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, trasferisce al MAECI le relative competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di tali materiali. A sua volta, il comma 15, nell'apportare modifiche al decreto legislativo n. 221 del 2017 di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, trasferisce al MAECI le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso. Da ultimo, l'articolo 2 dispone che entro il 15 dicembre 2019 debbano essere apportate al regolamento di organizzazione del MISE le modifiche conseguenti alle disposizioni sul trasferimento delle competenze oggetto del presente provvedimento (comma 16), autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione delle misure in esame (comma 17), e reca una clausola di salvaguardia finanziaria (comma 18).

Al termine della sua esposizione, la relatrice dà conto di una relativa bozza di parere favorevole per la Commissione di merito (pubblicata in allegato).

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esauriente illustrazione svolta, apre la discussione generale.

Secondo il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) il provvedimento in esame si caratterizza essenzialmente per rappresentare una sorta di "prolungamento personale" delle competenze di un rappresentante del Governo che prima svolgeva le funzioni, tra le altre, di Ministro dello Sviluppo economico e poi di Ministro degli Affari esteri. In effetti, il trasferimento di funzioni connesse alle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero, nonché di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese, attengono più alla sfera di competenza del Ministero dello Sviluppo economico.

Il senatore [URSO](#) (*FdI*), dopo aver riepilogato la storia ultradecennale delle varie scorporazioni e successivi accorpamenti della funzione incentrata sulla proiezione commerciale del paese, reputa, in ogni caso, più sensata l'opzione che vede concentrare, come secondo il provvedimento in titolo, la suddetta funzione presso il MAECI, che rappresenta, comunque, una amministrazione che da tempo ha dimostrato di possedere caratteristiche di sensibilità e attenzione avuto riguardo all'internazionalizzazione delle imprese nazionali.

Secondo l'oratore, tuttavia, questa ennesima operazione di riordino ministeriale potrà avere un senso compiuto solamente se, al contempo, la Farnesina sarà in grado di enucleare, al suo interno, una specifica professionalità specializzata nelle politiche di commercio con l'estero.

A suo modo di vedere, inoltre, sarebbe altresì indispensabile che, all'interno del MAECI, venga

costituita una apposita struttura dedicata a tale funzione, prevedendo anche una sorta di "carriera diplomatica degli addetti commerciali".

Segue, quindi, un breve intervento del senatore [ALFIERI](#) (PD), il quale, condividendo molte delle osservazioni svolte dal collega Urso, propone di integrare la proposta di parere presentata dalla relatrice.

Previo assenso della senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, la Commissione conviene, quindi, di rinviare l'esame del disegno di legge ad una ulteriore seduta, allo scopo di far confluire nella bozza di parere i contributi emersi nel corso dell'odierna discussione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [AIMI](#) (FI-BP) sollecita la conclusione dell'Affare assegnato n. 47 "Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione russa", visto che da tempo ormai sono terminate tutte le audizioni previste, chiedendo che la Commissione prenda visione della relativa bozza di risoluzione da approvare.

Il senatore [MALAN](#) (FI-BP) chiede invece che la Commissione si occupi, in qualche modo, della tormentata vicenda di Hong Kong.

Si associa a tale richiesta il senatore [URSO](#) (FdI), il quale informa di aver depositato, in proposito, una apposita mozione.

Il [PRESIDENTE](#), mostrando piena disponibilità per una pronta disamina delle due questioni testé sollevate, informa che esse potranno essere proficuamente trattate in occasione dell'Ufficio di Presidenza che si terrà la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo: audizione del Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la promozione del sistema paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto al ministro plenipotenziario, Vincenzo DE LUCA, Direttore Generale per la promozione del sistema paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale premette che la promozione della cultura e della lingua italiane nel mondo è una delle missioni principali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si tratta di una sfida strategica per la politica estera italiana, che riflette il nostro interesse nazionale e investe obiettivi globali di natura politica ed economica.

In effetti, la cultura è uno dei motori dell'economia italiana. Secondo uno studio di Fondazione Symbola e Unioncamere, il sistema produttivo culturale e creativo genera in Italia un reddito di quasi 90 miliardi di euro l'anno, pari al 6,1% del PIL, e 1,4 milioni di posti di lavoro. Se si considera l'indotto negli altri settori dell'economia, si arriva a 250 miliardi, ossia il 17% del PIL. In generale, si stima che più di un terzo del fatturato del settore turistico in Italia sia attivato dalla cultura.

Da ciò deriva la necessità di una promozione integrata, in grado di coniugare in una logica di sistema i diversi profili della promozione - economico, culturale e scientifico - per massimizzarne l'impatto.

L'obiettivo è di veicolare all'estero - *in primis* attraverso la rete diplomatico-consolare e gli Istituti di cultura - un'idea dell'Italia in cui i punti di forza tradizionali legati al patrimonio artistico e culturale si sposano con l'innovazione, la tecnologia e la qualità del made in Italy.

Su tali premesse, il Piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiane - presentato con il motto "Vivere all'italiana" alla Conferenza dei Direttori degli Istituti di Cultura di Roma del dicembre 2016 e rilanciato nella successiva edizione del dicembre 2017- identifica alcuni settori-chiave che costituiscono gli assi di intervento prioritari del programma: lingua italiana, design, archeologia e tutela del patrimonio culturale, musei, arte contemporanea, sistema universitario, cucina, turismo culturale, industrie creative, ricerca scientifica e diplomazia economica.

L'attività di promozione integrata - una promozione cioè in grado di coniugare, in una logica di sistema, le diverse componenti economiche, culturali e scientifiche, che grazie a questa interazione si rafforzano e si arricchiscono mutuamente - è andata ormai affermandosi sotto diversi aspetti: come componente della politica estera nazionale, come funzione specifica del MAECI, come veicolo di una narrativa volta a rafforzare l'attrattività del marchio Italia, come elemento di potere morbido capace, nei nostri rapporti internazionali, di tradurre in vantaggio la considerazione che ci circonda in tema di saper vivere e saper fare. Attraverso questa attività si vuole veicolare all'estero - *in primis* attraverso la rete diplomatico-consolare e gli Istituti di Cultura - un'immagine dell'Italia i cui punti di forza tradizionali legati al patrimonio artistico e culturale si sposano con l'innovazione, la tecnologia e la qualità del *made in Italy*.

La promozione integrata istituzionale è anche lo strumento più indicato per promuovere all'estero l'offerta turistica e culturale dei territori, da nord a sud, coinvolgendo gli enti locali in uno sforzo coordinato e non frammentato.

Questo approccio si è rivelato come il più efficace, da un lato, per coinvolgere grandi attori culturali del nostro Paese - dal sistema museale ai teatri, dalle associazioni di settore all'industria cinematografica - in uno sforzo corale e condiviso; dall'altro, per varare schemi innovativi di collaborazione pubblico-privato con partner quali Altagamma, fondazioni per il sostegno alle arti, grandi aziende presenti sui mercati internazionali.

Un altro punto che incoraggia a mantenere la guida della promozione integrata, oltre agli ovvi benefici di centralità e di intonazione della relativa comunicazione, sta nel fatto - prosegue il ministro De Luca - che essa consente di coinvolgere non solo settori "ricchi" ma anche quelle parti del tessuto produttivo non meno meritevoli di valorizzazione, ma che rischierebbero di esserne escluse, magari solo per un fattore di parcellizzazione, o di trascurare i mercati prioritari per i nostri interessi geopolitico.

In altri termini, promozione integrata e diplomazia culturale, che della promozione integrata è il principale strumento, non sono una mera valorizzazione della creatività in generale o un sostegno all'internazionalizzazione delle imprese culturali, e neppure solo una più favorevole narrazione per facilitare le nostre relazioni, ma un autentico interesse nazionale.

L'oratore passa poi a enunciare gli obiettivi del piano straordinario 2017-2020:

utilizzare con efficacia e tempestività i fondi assegnati, esercitando un ruolo-guida rispetto all'azione di

altri dicasteri competenti; rendere stabile il finanziamento straordinario, che allo stato attuale terminerebbe alla fine dell'esercizio finanziario 2020.

Fondato sul concetto di promozione integrata, il DPCM del 6 luglio 2017 individua gli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito con l'art. 1 comma 587 della legge di bilancio 2017, ed assegna 150 milioni di Euro a tal fine (ripartiti tra MIBAC, MIUR e MAECI) per il quadriennio 2017-2020.

La maggior parte dei fondi è destinata a potenziare le attività che il MAECI svolge nell'ambito della propria missione istituzionale di promozione, sostegno, valorizzazione all'estero di tutte le componenti del sistema paese. La Farnesina, dopo diversi anni di severi tagli al proprio bilancio, anche in questo settore, diviene così destinataria di circa 110 milioni di Euro in quattro anni, a riconoscimento non scontato - in un ambito di competenze ministeriali concorrenti - di un ruolo centrale nella promozione esterna di lingua e cultura italiana; ruolo che andrà adeguatamente tutelato e legittimato nella pratica. Elemento qualificante delle attività di promozione svolte dalla rete degli uffici all'estero è l'elaborazione di un piano promozionale annuale, che all'inizio dell'anno viene sottoposto dalle singole sedi al Ministero, per ottenerne il finanziamento, nella misura, naturalmente, consentita dai fondi disponibili. E' grazie a ciò se si è passati nel triennio da circa 6 mila a circa 9 mila eventi, in oltre 250 città di 110 Paesi.

Il Ministro focalizza, quindi, l'attenzione sul ruolo cruciale degli Istituti Italiani di Cultura, la cui rete è costituita, nel 2019, da 84 Istituti Italiani di Cultura in 60 Paesi. Si tratta di un *network* capillare, presente nei 5 continenti, con una prevalenza in Europa. Fra il 2017 e il 2018 sono stati aperti due nuovi Istituti Italiani di Cultura, ad Abu Dhabi e a Dakar: due avamposti per operare con maggiore incisività in scacchieri prioritari, nel quadro di un disegno complessivo per essere più attivi culturalmente in quelle aree dove finora siamo stati meno presenti.

Nel 2018 le risorse accreditate sul cap. 2761, che consente il funzionamento della rete degli Istituti, hanno ammontato a 16.881.654 euro: la cifra comprende 3.800.000 euro stanziati per il potenziamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero (ex DPCM 6 luglio 2017) e 1.525.000 euro di variazioni compensative per spese relative alla messa in sicurezza degli Istituti. I fondi straordinari resi disponibili per il quadriennio 2017-2020 consentono di far fronte alla progressiva erosione della componente ordinaria del cap. 2761, rendendo possibile un incremento delle iniziative di promozione integrata organizzate dalla rete diplomatico consolare e degli Istituti italiani di Cultura (nel 2018 quasi 8.800 eventi eventi, +10% rispetto 2017). La quota dei fondi straordinari è in aumento per il 2019 e ammonta a 9.150.000 euro: questo porta la consistenza totale del capitolo per l'anno in corso a 20.795.105 euro.

Come è noto, gli Istituti Italiani di Cultura sono il principale strumento pubblico per promuovere la cultura italiana all'estero. Sono, quindi, una risorsa primaria per il Sistema Italia, insieme agli altri attori per la promozione culturale e linguistica: le 8 scuole statali e le 42 scuole paritarie italiane all'estero, le 79 sezioni italiane presso le scuole europee e le scuole straniere, i 25 addetti scientifici che prestavano servizio a fine 2017 nelle sedi, i corsi di lingua e cultura italiana, i 110 lettori di ruolo, i 406 Comitati della Società Dante Alighieri. Nel quadro della promozione integrata, gli Istituti Italiani di Cultura collaborano con la rete degli Uffici ICE ed ENIT, per l'organizzazione di attività promozionali che abbiano un impatto sull'internazionalizzazione delle industrie culturali e creative. I funzionari dell'area della promozione culturale animano ogni giorno con dedizione la rete degli 84 Istituti Italiani di Cultura. Si tratta di importanti risorse a servizio del Paese, che risultano tuttavia ad oggi insufficienti: a fronte di un organico teorico della rete Istituti Italiani di Cultura di 141 unità, considerati gli ultimi pensionamenti, risultano attualmente in servizio circa 90 funzionari APC. Gli Istituti Italiani di Cultura completamente vacanti (nessun APC in servizio) sono 12: 3 in America Latina (Cordoba, Caracas, Santiago); 1 in America Centrale (Città del Guatemala); 2 in Asia (Mumbai e Osaka); 1 in Africa (Nairobi); 4 nell'UE (Vilnius, Bratislava, Stoccarda, Bucarest); 1 in Europa extra-UE (Kiev). Si tratta di una tendenza che solo recentemente, con il bando di concorso per 44 nuovi funzionari APC, l'Amministrazione sta invertendo: appare tuttavia necessario adottare, anche nell'ambito della gestione delle risorse umane, una prospettiva di medio-lungo periodo e prevedere per

il futuro l'assunzione di nuovi funzionari APC su base regolare.

Nel 2018, continua l'oratore, è proseguito il lavoro di attuazione della nuova norma che regola la Scuola italiana all'estero (Decreto legislativo n. 64/2017), emanando, innanzitutto, il decreto direttoriale n. 2501 del 8/01/2018 che stabilisce le discipline per le quali potere reclutare personale docente in loco nelle scuole statali all'estero; da settembre è stato portato a 674 unità il contingente dei posti del personale della scuola all'estero (con cinquanta unità aggiuntive rispetto al preesistente impianto); all'inizio dello stesso mese, a seguito di procedura interna di selezione, è stato ricondotto a 35 unità il personale del MIUR collocato fuori ruolo presso il MAECI (in base all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 64/2017); a dicembre si è, infine, provveduto ad emanare un altro decreto direttoriale, il n. 6202 del 21/12/2018, che stabilisce la struttura del bilancio delle scuole statali. Nel corso del 2018 è altresì proseguito il lavoro per la definizione dei modelli di contratto del personale, a tempo sia determinato che indeterminato, delle scuole statali all'estero.

La rete delle istituzioni scolastiche italiane all'estero è particolarmente estesa e differenziata, comprendendo istituti statali e non oltre a sezioni italiane presso scuole europee e straniere. Nello specifico, nell'anno scolastico 2018/2019, hanno operato: 8 istituti statali (ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo) 43 scuole italiane paritarie (la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi presenti in varie aree geografiche nel mondo) e 2 scuole italiane non paritarie, rispettivamente a Basilea e a Smirne.

A tale rete si affiancano le sezioni italiane presso le scuole straniere: in totale 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali (di cui 63 nell'Unione Europea, 13 in paesi europei non UE, una in Asia, una nelle Americhe e una in Oceania) e 7 le sezioni italiane presso le Scuole europee (3 a Bruxelles e una rispettivamente a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese).

Nelle scuole statali nel corso dell'anno scolastico 2017/18, gli alunni sono stati 4.262, di cui 1.340 italiani e 2.922 stranieri. La frequenza nei vari livelli è stata così suddivisa: 30 nella scuola dell'infanzia, 1.809 nella scuola primaria, 920 nella scuola secondaria di 1° grado e 1.503 nella scuola secondaria di 2° grado.

Per le scuole paritarie, gli alunni sono stati 16.379, di cui 2.503 italiani e 13.876 stranieri. La frequenza nei vari livelli è stata così suddivisa: 3.452 nella scuola dell'infanzia, 5.806 nella scuola primaria, 2.703 nella scuola secondaria di 1° grado e 4.418 nella scuola secondaria di 2° grado.

Per le scuole non paritarie, gli alunni sono stati 110 di cui 41 italiani e 69 stranieri. La frequenza nei vari livelli è stata così suddivisa: 60 nella scuola dell'infanzia e 50 nella scuola primaria.

Nelle sezioni italiane presso le scuole straniere gli alunni sono stati 8.658, di cui 1.791 italiani e 6.867 stranieri. La frequenza nei vari livelli è stata così suddivisa: 98 nella scuola dell'infanzia, 2.213 nella scuola primaria, 1.698 nella scuola secondaria di 1° grado e 4.649 nella scuola secondaria di 2° grado.

Nelle scuole europee, infine, gli studenti italiani frequentanti le sette sezioni italiane sono stati 2.069. La frequenza nei vari livelli è stata così suddivisa: 110 nella scuola dell'infanzia, 726 nella scuola primaria e 1.233 nella scuola secondaria.

L'audit termina la sua esposizione, rinviando, per quanto concerne ulteriori elementi di dettaglio relativi alla proiezione culturale italiana nel mondo, ad una sua più esaustiva relazione che mette a disposizione della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita, quindi, i senatori a porre eventuali quesiti.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) mette l'accento sull'importanza delle scuole italiane all'estero, riferendosi in particolare, visto che la Commissione se ne sta occupando per l'esame di un apposito affare assegnato sul Corno d'Africa, a quella operante ad Asmara. Si tratta di capisaldi fondamentali della presenza italiana all'estero, che, a suo avviso, occorre incentivare con un concreto sostegno, anche finanziario.

Tiene poi a mettere in evidenza quanto sia rilevante rendere operativo un canale televisivo in inglese di notizie italiane, che rappresenterebbe uno strumento senza pari di divulgazione e disseminazione della cultura e del modo di vivere italiani.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), nel prendere atto di un indubbio miglioramento, negli ultimi anni, della presenza italiana all'estero in materia culturale e nell'esprimere il suo plauso per il lavoro finora svolto dal Ministro De Luca, mette in guardia, tuttavia, dal sottovalutare la disseminazione del "marchio italiano" nell'area europea.

A suo avviso, risulta corretta e ben impostata la scelta di allargare, su scala continentale, la rete degli istituti italiani di cultura, ma potrebbe risultare un errore ove tale scelta comporti una sorta di dimenticanza delle sedi tradizionali, dove tuttora si registra una notevole domanda di apprendimento della lingua di Dante.

Richiama, infine, l'attenzione su due problemi che tuttora rimangono in agenda: il rilancio del cosiddetto "Fondo Cultura", che dovrebbe essere alimentato in maniera sistematica se non si vuole lasciar morire determinati progetti ed iniziative che hanno sempre implicato una ricaduta positiva soprattutto per le comunità di concittadini all'estero; le persistenti incongruenze nel finanziamento degli enti gestori, che, come noto, svolgono un lavoro fondamentale nell'erogazione di servizi alle varie comunità.

In sede di replica, il ministro DE LUCA fa presente che il Governo italiano, in generale, ed il MAECI, in particolare, tengono molto all'attività che viene svolta dalle due scuole italiane di Asmara ed Addis Abeba, che da sempre contribuiscono in maniera non secondaria alla formazione della classe dirigente locale.

Condivide, inoltre, l'utilità di creare una rete televisiva in lingua inglese (eventualmente con sottotitoli in italiano) che diffonda programmi e notizie sull'Italia.

Tiene poi a precisare che, in ogni caso, l'allargamento della rete degli Istituti di Cultura non ha comportato minimamente la riduzione del numero degli stessi. Peraltro, di recente si è dovuto affrontare un grave problema di carenza del personale per tali istituti, che è stato risolto, come già detto, con l'indizione di un apposito concorso.

Circa la questione degli enti gestori, richiama l'attenzione sul fatto che il MAECI è sempre pronto al trasferimento delle risorse laddove, tuttavia, i suddetti enti abbiano presentato la rendicontazione dovuta per legge in tempo utile.

Conclude ricordando che le scuole italiane all'estero rappresentano, per antonomasia, l'immagine dell'Italia e, pertanto, sono stati accresciuti ultimamente gli sforzi per formare dei dirigenti scolastici che abbiano anche le caratteristiche del *manager*, oltre a quelle tipiche del preside, proprio allo scopo di avere in azione delle personalità che siano in grado di organizzare in maniera olistica l'intera offerta culturale dell'Italia.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento, prioritariamente finalizzato al trasferimento di funzioni e competenze di alcuni Ministeri ed alla riorganizzazione amministrativa conseguente;

esaminate in particolare le norme che recano l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese;

apprezzata anzitutto la motivazione sottesa al provvedimento, correlata alla necessità di conferire una visione unitaria alla promozione dell'interesse nazionale all'estero;

condivisa l'opportunità che siano annoverate fra le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quelle relative alla definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese;

valutata la congruità delle disposizioni connesse alla riorganizzazione amministrativa ed al trasferimento delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie conseguenti alla nuova attribuzione di competenze per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto del trasferimento dei poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE al Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale, e delle altre modifiche intervenute in relazione alla nomina ed alla determinazione dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia stessa;

esaminate altresì le disposizioni relative al trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese e del Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy* allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso altresì atto del trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni concernenti i rapporti con la Società italiana per le imprese all'estero S.p.A. e delle competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, nonché per l'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI
LEGGE
NN. [257 E 702](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1, da realizzare anche mediante

la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia».

COORD.1

IL RELATORE

a) All'articolo 3, sostituire le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» con le seguenti «per i beni e le attività culturali e per il turismo».

b) All'articolo 3, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «della Convenzione».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure attuative della Convenzione)».

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 38 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
38ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, per le parti di competenza, la relatrice **GARAVINI (IV-PSI)**, rilevando che i profili di competenza della Commissione investono, in particolare, l'articolo 3 del decreto-legge. In particolare, i commi da 1 a 5 mirano a garantire l'effettività e l'efficacia dei provvedimenti normativi, peraltro da adottarsi in attuazione della delega recata dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), della legge 1º dicembre 2018, n. 132. Vengono, infatti, quantificati sia il fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (con 68,7 milioni di euro per l'anno 2019, mentre per gli anni successivi, sino a oltre il 2028, sono previsti, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, contributi annuali di poco inferiori a 120 milioni di euro), sia il fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 292 del 2004 (con 6.500.000 euro per l'anno 2019, 4.500.000 per l'anno 2020, 3.500.000 per l'anno 2021 e 3.800.000 per l'anno 2022).

La materia, prosegue la relatrice, è quella della revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, includente interventi correttivi dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94, e 29 maggio 2017, n. 95. La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione precisa inoltre che si tratta di interventi per integrare efficacemente misure già predisposte e superare alcune residue disarmonie, migliorando, quindi, la funzionalità delle amministrazioni e l'operatività del personale del Comparto sicurezza e difesa.

Il comma 6 dell'articolo 3, invece, si propone di incrementare il monte ore medio di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo dalle attuali 14,5 a 21 ore mensili, con la premessa, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, di ulteriori interventi normativi che consentano il pieno soddisfacimento dell'esigenza (almeno 38 ore mensili). Nel dettaglio, secondo la citata relazione illustrativa, la misura permetterebbe sia di gratificare il personale militare impegnato, sia di ridurre i giorni di assenza dai reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza ed operatività.

Il comma 7, da ultimo, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo di cui al comma 6.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MININNO](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza dei fondi stanziati dal decreto-legge per l'incremento del monte ore medio di straordinario del personale militare (circa 7500 uomini), impegnato nell'operazione "Strade sicure", nonché le risorse approntate, in aggiunta a quelle già disposte in passato, per fornire copertura finanziaria ai provvedimenti correttivi del riordino delle carriere. Anche se tali risorse non sono completamente adeguate a garantire il pieno soddisfacimento degli obiettivi proposti, l'avviso sul provvedimento non può che essere favorevole, in quanto le misure recate rappresentano un primo, importante segnale di apertura alle aspettative del personale del comparto Sicurezza e Difesa, in chiara controtendenza con gli orientamenti degli anni passati.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) esprime forti perplessità sulle misure recate dall'articolo 3 del decreto-legge. Le risorse, stanziato, infatti, non appaiono sufficienti a soddisfare le aspettative del personale e andrebbero incrementate.

Sotto tale aspetto, peraltro, non possono essere trascurate le lamentele espresse dalle rappresentanze militari, sia nel merito del provvedimento sia per il loro scarso coinvolgimento.

Conclude auspicando che, nel corso dell'*iter* parlamentare del decreto, le risorse stanziato possano essere ulteriormente aumentate.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Mininno, osserva che gli stanziamenti recati dal decreto-legge rappresentano indubbiamente un importante segnale di attenzione alle esigenze e alle aspettative del personale del comparto difesa e sicurezza.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), auspicando, del pari, un incremento dei fondi destinati a sostenere gli oneri finanziari dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale del comparto e proponendo comunque alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che sarebbe auspicabile, per il futuro, procedere al reclutamento di nuovo personale delle forze dell'ordine, al fine di non dover più ricorrere all'ausilio del personale militare per svolgere pur importanti compiti di ordine pubblico. Il personale militare così impiegato, infatti, dispone comunque di poteri limitati rispetto ad un normale operatore di pubblica sicurezza.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Anche la senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione, richiamando le considerazioni già svolte in sede di discussione generale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro (n. 108)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [CASTIELLO](#) (*M5S*), rilevando che il programma prevede la realizzazione e l'acquisizione di quattro sommergibili di nuova concezione derivati dal progetto U212A (sommergibile già in servizio presso la Marina militare e nato da una cooperazione italo tedesca). In particolare, queste nuove unità (denominate U212 NFS), godranno di capacità avanzate in termini di comando e controllo, lunga permanenza in mare, capacità belliche e capacità di raccolta e trattamento delle informazioni e sostituiranno una classe più vecchia di battelli (la cosiddetta classe "Sauro"), giunta ormai al termine della propria vita operativa.

In particolare la Commissione è chiamata ad esprimere parere (ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare), su un primo lotto di due unità (altre due saranno oggetto di un'acquisizione successiva), secondo un itinerario articolato in tre fasi. Nel dettaglio, la prima fase (2019-2030), prevede la progettazione e l'avvio di realizzazione dei primi due sommergibili. La seconda fase (2020-2032), concernerà quindi il completamento dell'acquisizione delle unità, nonché l'implementazione delle innovazioni tecnologiche e l'acquisizione del relativo supporto logistico di durata decennale. Infine, la terza fase (2021-2032), prevede l'adeguamento dei supporti operativi e addestrativi per l'impiego dei nuovi battelli e delle relative innovazioni tecnologiche, e acquisizione del relativo supporto tecnico-logistico decennale.

Relativamente ai rapporti con l'industria, viene sottolineato il coinvolgimento di un vasto e ramificato complesso di filiere tecnologiche italiane, con ampie prospettive di crescita, di produttività e di aperture commerciali per importanti realtà industriali nazionali. Particolare attenzione merita poi il coinvolgimento della FAAM, società produttrice di batterie al litio: in tale ambito è infatti in corso di sviluppo una batteria di nuova concezione che potrebbe aprire importanti spazi per l'esportazione e la commercializzazione su scala mondiale. Anche i profili di cooperazione internazionali sono interessanti: Grazie al progetto U212-A e alla cooperazione tra Italia e Germania, quale nucleo di aggregazione operativa e industriale, la componente sommergibili della Marina è infatti pronta a costituire l'embrione di un progetto di difesa comune europea.

Per quanto attiene ai profili contrattuali, non risulta ancora in essere un atto cui fare riferimento, anche in relazione alle clausole penali. In ragione di ciò, il contesto di riferimento è quello della normativa generale vigente nel settore pubblico, affiancata dalla normativa comunitaria sul *procurement* militare e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento ed attuazione.

Il costo complessivo del primo lotto del programma ammonta quindi a 1.350 milioni di euro, su un arco temporale che va dal 2019 al 2032. La prima fase, prevede un onere di 806 milioni (con il maggiore sforzo finanziario dal 2023 al 2026); la seconda e la terza fase assommano, insieme, a 544 milioni. Da notare che il Documento programmatico pluriennale 2019-2021 dà conto solo degli 806 milioni relativi alla prima fase.

La spesa graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché, in subordine, ove se ne rilevino i presupposti sul piano programmatico e finanziario, sullo stato di previsione del Ministero della difesa previa rimodulazione o revisione di altre spese. In ogni caso, la relazione illustrativa precisa che lo sviluppo del programma sarà modulato in maniera coerente con le

risorse disponibili, anche mediante l'opportuna ridefinizione dei tempi di attuazione.

Il secondo lotto di unità, necessario a completare l'acquisizione dei 4 sottomarini, sottende invece oneri per complessivi ulteriori 1.000 milioni di euro e sarà recepito quale opzione del piano di fornitura, da esercitare in prosieguo di programma e in subordine al reperimento delle risorse finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativo supporto logistico decennale (n. 109)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [MININNO](#) (*M5S*) illustra l'atto del Governo in titolo, dando innanzitutto lettura della disciplina normativa di riferimento recata dall'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare. Osserva quindi che il programma nasce dall'esigenza della Difesa di sostituire la nave Anteo, ossia l'unità di supporto subacqueo polivalente, attualmente in servizio ma giunta al termine della sua vita operativa. La nuova piattaforma, connotata da una spiccata polivalenza e flessibilità d'impiego risulta dotata di sensori molto avanzati (come specificato nella relazione illustrativa), sarà in grado di operare nel ruolo di unità supporto per l'attività operativa e addestrativa a connotazione subacqueo-anfibia del reparto incursori della Marina (Gruppo Operativo Incursori), oltre che assicurare il ruolo di unità supporto per le operazioni dei reparti subacquei (Gruppo Operativo Subacquei). Ulteriori compiti dell'unità saranno il supporto alle attività di ricerca e soccorso a sottomarini sinistrati e la possibilità di ospitare un comando forze speciali imbarcato.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento pone particolare accento sulle positive ricadute nel settore della cantieristica navale nazionale, che rappresenta un importante volano economico sia in chiave antirecessiva che occupazionale. Per quanto attiene, invece, alle clausole contrattuali, viene precisato che, allo stato attuale del programma, non vi è ancora in essere un atto cui fare riferimento, anche in relazione alle clausole penali. In ragione di ciò, il contesto di riferimento è quello della normativa generale vigente nel settore pubblico, affiancata dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento.

Da ultimo, con riferimento ai profili finanziari, il costo complessivo del programma sarà di 424 milioni di euro, che insisteranno sul bilancio della Difesa e saranno ripartiti negli esercizi finanziari dal 2019 al 2032. I dettagli riportati nel cronoprogramma contenuto nella relazione illustrativa sono peraltro coerenti con quanto riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2019-2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED (n. 110)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il programma di armamento mira a salvaguardare la capacità missilistica superficie-superficie della Marina attraverso lo sviluppo dell'evoluzione tecnologica del sistema d'arma denominato "Teseo" (originariamente concepito a metà degli anni '70 dello scorso secolo e che ha subito, da allora, numerose e sostanziali evoluzioni).

La nuova versione è denominata Mark 2 *Evolved*, e grazie ad essa, secondo la relazione illustrativa, potrà essere salvaguardata la capacità strategica dello strumento di difesa. La sostenibilità logistica sarà garantita fino a oltre il 2024 ed è prevista anche la possibilità di implementare le necessarie innovazioni tecnologiche sui missili già disponibili.

Nel dettaglio, il programma si articolerà in due fasi. La prima comprenderà lo sviluppo e la fase di industrializzazione del sistema d'arma. La seconda, invece, consisterà nell'acquisizione dei nuovi missili e nell'aggiornamento di quelli esistenti.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, i settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli dell'elettromeccanica, dell'elettronica e dell'avionica. Il programma contribuirà, in particolare, a salvaguardare il *know-how* e la competitività nazionale nella missilistica, stante la crescita del settore a livello internazionale sia in termini industriali sia di volumi commerciali. Il consolidamento delle capacità industriali nazionali del settore si rifletterà poi, con moltiplicazione delle ricadute positive, anche su altri programmi e sono previsti, altresì, effetti positivi sull'occupazione.

Per quanto attiene ai profili contrattuali, allo stato attuale del programma, non vi è ancora in essere un atto cui fare riferimento, anche in relazione alle clausole penali. In ragione di ciò, il contesto di riferimento è quello della normativa generale vigente nel settore pubblico e da quella comunitaria.

Il costo complessivo del programma risulta essere di 395,5 milioni di euro. E' specificato che la spesa graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché, in subordine, ove se ne rilevino i presupposti sul piano programmatico e finanziario, sulle risorse del Ministero della difesa che si renderanno disponibili mediante la preventiva rimodulazione e revisione di altre spese.

L'orizzonte temporale è di undici anni, dal 2019 al 2029.

La relatrice osserva quindi che, confrontando il cronoprogramma contenuto nell'atto del Governo con il Documento programmatico pluriennale della Difesa 2019-2021, è possibile verificare solo gli oneri della prima *tranche* della prima fase, relativa allo sviluppo del sistema. Tale onere assomma a 150 milioni di euro gravanti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico e coincide con quanto riportato nel documento. La seconda *tranche* della prima fase, non riportata nel DPP, prevede invece un onere finanziario complessivo di 48 milioni di euro dal 2025 al 2030 programmati a valere sulle risorse recate sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La seconda fase del programma prevede, invece, un onere di 21 milioni di euro per l'aggiornamento dei missili già in servizio e di 176,5 milioni di euro per l'acquisizione di nuovi missili. In questo caso, viene specificato che tali fasi saranno finanziate con successivi provvedimenti di rifinanziamento.

Conclude rilevando che l'acquisizione dei nuovi lotti dovrebbe comunque essere coordinata con l'aggiornamento di quelli esistenti, al fine di scongiurare il prodursi di carenze nelle disponibilità effettive della Forza armata e riservandosi, sul punto, la predisposizione di una specifica osservazione da inserire nella propria proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra (OT) [\(n. 111\)](#)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'atto del Governo in titolo, rilevando che la finalità operativa del programma è quella di ampliare il sistema satellitare Cosmo-Sky Med con ulteriori due satelliti radar ad altissima risoluzione, permettendo di migliorare l'intervallo di sorvolo e di raddoppiare le quote di sistema che potranno essere messe a disposizione per le cooperazioni internazionali. Il progetto è di tipo duale (a similitudine dei satelliti di prima e seconda generazione), e

si presta pertanto ad un utilizzo sia militare che civile.

I costi sono ripartiti tra l'Agenzia spaziale italiana (per il 65 per cento, con 394 milioni di euro), e la Difesa (per il restante 35 per cento del valore, cioè 212 milioni di euro). Concretamente, saranno però interessati i capitoli di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il programma si articolerà su quattro esercizi finanziari, dal 2019 al 2022. Gli oneri previsti a carico della Difesa, riportati nell'atto del Governo all'esame della Commissione, coincidono poi con quanto riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2019-2021.

I settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli della meccanica ed elettronica relative al comparto spaziale presenti in tutto il territorio nazionale. Data la complessità del sistema, sia nelle sue fasi di sviluppo che in quelle di produzione, sarà possibile generare un notevole volume di indotto che coinvolgerà aziende e piccole e medie imprese in qualità di sotto-fornitori. Interessanti anche le prospettive di esportazione, non solo a beneficio dell'industria nazionale ma anche di quello della Difesa e degli altri Ministeri coinvolti che, per mezzo del sistema, potranno instaurare, rafforzare ovvero allargare cooperazioni con altri attori istituzionali e internazionali. Infine, data la natura duale del sistema, il programma prevede interazioni sia con il MIUR, dal quale dipende l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che con altre amministrazioni potenziali utenti del sistema

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) quali *test-bed* tecnologici per il potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* per compiti di sicurezza e difesa (n. 112)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) osserva, preliminarmente, che il programma origina da un complesso percorso parlamentare. All'inizio della legislatura, infatti, veniva presentato l'atto n. 2, riproduttivo di analogo provvedimento presentato alla fine della legislatura precedente e che concerneva lo sviluppo e l'acquisto di droni denominati P2HH, prodotti dalla società Piaggio Aerospace e che rappresentavano l'evoluzione di un precedente modello (denominato P1HH), che era in ogni caso prossimo ad ottenere la certificazione. Il costo stimato era previsto in 766 milioni di euro, spalmato sugli esercizi finanziari dal 2017 al 2032.

Già in sede di esame presso la Commissione speciale per gli atti urgenti del governo, venivano tuttavia evidenziate delle criticità, che riguardavano l'eccessiva genericità del programma, la difficile situazione in cui versava la società interessata e le clausole penali del contratto, giudicate eccessivamente onerose. Successivamente alla formazione del primo governo Conte, l'esame proseguiva (a partire dal 3 luglio 2018) presso la Commissione difesa (con identico relatore, il senatore Turco). In tale sede, venivano ribadite le criticità sul programma e venivano altresì effettuate delle audizioni, nel corso delle quali emergeva l'intenzione del governo a rimodulare il programma, incentrandolo sull'acquisto e sull'evoluzione tecnologica del drone P1HH (ossia la versione precedente a quella considerata dall'atto del Governo n. 2), con un impegno finanziario più contenuto e non eccedente i 250 milioni di euro. Nella seduta della Commissione difesa dello scorso 13 marzo, il relatore rilevava tuttavia che la predetta rimodulazione andava comunque integrata da ulteriori elementi e che, da un punto di vista procedurale, sarebbe stato preferibile che il Governo presentasse alle Camere un nuovo atto, in modo da definire i contenuti del programma, così come rimodulato. Nel mese di agosto, il Ministro della difesa trasmetteva quindi alle Camere il nuovo programma di armamento. Tuttavia, sempre in quel periodo, sopraggiungeva anche la nascita del secondo governo Conte, sostenuto da una diversa maggioranza parlamentare. L'assegnazione ha pertanto avuto luogo lo

scorso 8 settembre.

Procede quindi alla disamina dell'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno, osservando che l'obiettivo del nuovo programma di ammodernamento e rinnovamento iscritto all'ordine del giorno è quello di sviluppare e completare il processo di certificazione del citato sistema P1HH al fine di rendere disponibili idonei velivoli per attività di *test*, oltre all'evoluzione sull'intero spettro di capacità operative fondamentali. Il programma consente la sperimentazione di apparati e sensori di produzione nazionale rivolti alla raccolta di informazioni, al monitoraggio e sorveglianza di vaste aree di territorio, alla disseminazione dei dati agli operatori al suolo, realizzando, all'occorrenza, un'efficace coordinamento e integrazione di intervento inter-agenzia in contesti di sicurezza pubblica estesa, ovvero di catastrofi naturali. Tali progressi tecnologici aspirano poi a creare le condizioni per un rafforzamento dell'industria nazionale nell'ambito dei futuri progetti europei nell'ambito dei velivoli senza pilota e, in particolare, per l'accesso in posizione di idonea rilevanza al futuro programma per un drone europeo. I mezzi avranno capacità di garantire una pronta e rapida copertura dell'area nazionale di interesse con capacità di eseguire operazioni diurne e notturne, operare anche in ambiente densamente congestionato dal punto di vista elettromagnetico, disporre di adeguata ridondanza al fine di operare anche in caso di malfunzionamenti e possedere idonea certificazione per volare in spazi aerei sia segregati sia non segregati.

La natura del programma, come si evince dalla descrizione, è pertanto duale. L'oggetto, infatti, è costituito da un drone inter-agenzia suscettibile di utilizzo anche per il concorso alla sicurezza pubblica e alla protezione civile.

I settori industriali principalmente interessati sono quelli delle costruzioni aeronautiche, della realizzazione di apparati elettronici, elettrottili e per le telecomunicazioni ad elevato contenuto tecnologico, nonché il settore della ricerca. Inoltre, il programma permetterà, nel più ampio interesse nazionale, di consolidare il necessario *know-how* in ambito altamente tecnologico per lo sviluppo del futuro drone europeo. Il coinvolgimento principale riguarderà, ovviamente, la ditta Piaggio Aerospace. Per quanto attiene agli oneri finanziari, il costo è stimato in 160 milioni di euro, ripartiti negli esercizi finanziari dal 2020 al 2026. Stando a quanto riportato dal Documento programmatico pluriennale 2019-2021, il programma si inserisce in un progetto globale più ampio, dal costo di 700,3 milioni, volto a garantire anche il parziale rinnovamento della flotta di velivoli P-180 e l'acquisizione dei ricambi per i motori aeronautici degli apparecchi in dotazione all'Esercito. Tuttavia il citato Documento programmatico pluriennale descrive un cronoprogramma di massima solo relativamente alla cifra globale di 700,3 milioni (articolato sino al 2029), rendendo impossibile un raffronto con quello concernente il solo drone P1HH di cui al presente atto del Governo.

Conclude domandando al rappresentante del Governo chiarimenti sulle strategie in corso per tutelare efficacemente il patrimonio industriale e tecnologico rappresentato dalla società Piaggio Aerospace.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per l'atto all'esame della Commissione, che rappresenta il punto di arrivo di un sofferto processo di approfondimento che ha visto, oltre all'impegno in prima linea della propria parte politica, anche la fattiva collaborazione degli altri Gruppi parlamentari.

Le criticità rilevate nel corso del complesso *iter* parlamentare, infatti, hanno consentito al Governo di entrare nel merito della natura degli investimenti e di elaborare delle strategie più solide, rispetto a quella delineata nell'atto del Governo n.2, al fine di tutelare efficacemente un importante patrimonio tecnologico.

Conclude auspicando una celere conclusione dell'*iter* dell'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno.

Interviene quindi il sottosegretario CALVISI, ricordando che la società Piaggio Aerospace è una delle aziende aeronautiche *leader* nel mondo in ambito civile, difesa e sicurezza ed è attiva nella

progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli *executive* e da pattugliamento, di sistemi a pilotaggio remoto e di motori aeronautici ad alta tecnologia. Attualmente produce l'aereo P-180 Avanti EVO, il sistema a pilotaggio remoto P1HH ed impiega più di 1.100 persone.

La società, ad oggi, attraversa una situazione di crisi, culminata con l'ammissione, da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE), nel dicembre del 2018, alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale delicata situazione richiede un coordinato e coerente sforzo sistemico del Paese, al fine di sostenere efficacemente la valorizzazione di un'eccellenza produttiva e tecnologica nazionale. Risulta pertanto imprescindibile la tutela dell'industria italiana del comparto Difesa, con particolare riguardo al finanziamento della ricerca e dell'implementazione del *know-how* in ambiti quali la progettazione e costruzione di aeromobili e sistemistica ad alta tecnologia. Nell'ambito di uno sforzo, di iniziativa governativa, teso alla salvaguardia del patrimonio tecnico ed industriale nazionale, la Difesa ha quindi definito una serie di azioni, al fine di armonizzare le esigenze operative della Difesa con quelle dell'azienda. Questo piano d'azione, di prevista finalizzazione entro il 2019, del valore di circa 700 milioni di euro, è stato concordato dai rappresentanti del MISE e della Difesa.

Nel dettaglio, il piano si articola in una serie attività, che vedono il completamento del processo di certificazione del drone P1-HH e l'acquisizione di un sistema, che sarà utilizzato quale *test-bed* verso la partecipazione nazionale allo sviluppo del drone europeo (con un onere di 160 milioni); la stipula di un contratto, già firmato a luglio 2019, per la manutenzione e fornitura di componenti dei motori denominati Viper-linea volo MB339 (per un investimento di 182 milioni, e non soggetto a parere parlamentare); la stipula di un contratto per l'ammodernamento di 19 velivoli P180 alla più recente versione e il relativo supporto logistico decennale della flotta (con oneri per 119 milioni e non soggetto a parere parlamentare); la stipula di un contratto per l'acquisto di 9 velivoli P180-EVO di nuova costruzione, un simulatore di volo e il relativo supporto logistico integrato decennale (con un investimento pari a 143,5 milioni, e che sarà presentato alle Camere per il prescritto parere), e la stipula di un contratto per la manutenzione dei sistemi propulsivi equipaggianti le linee elicotteri dell'Esercito (per un investimento pari a 95,8 milioni, non soggetto a parere parlamentare).

Le sopraccitate attività sono riportate fra quelle di prossimo avvio nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2019-2021 e verranno sviluppate, in relazione alle caratteristiche di ciascuna proposta di acquisizione e fornitura, secondo quanto previsto dall'articolo 536 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare [\(n. 113\)](#)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) illustra l'atto del Governo in titolo, che prevede lo sviluppo di nuovi sistemi di autoprotezione per gli aerei da trasporto dell'Aeronautica, in grado di rilevare, identificare e contrastare i sensori utilizzati dai sistemi d'arma anti-aerei. E' previsto anche l'aggiornamento dei sistemi già in dotazione, al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica della minaccia di abbattimento, sempre presente negli scenari operativi attuali ed in quelli di prevedibile impiego.

I predetti sistemi di autoprotezione dovranno, in particolare, essere dotati di idonei strumenti di supporto operativo, consentire di contrastare sistemi antiaerei terrestri, navali e aeroportati di qualunque natura (radar, infrarosso, visibile, elettro-ottico e laser), essere basati su un'architettura che disponga di capacità di crescita per consentire l'adeguamento delle prestazioni ai miglioramenti tecnologici delle armi anti-aeree, essere pienamente integrati a bordo dei velivoli e -infine- disporre di

una spiccata capacità di registrazione in volo dei dati di missione (ai fini di una accurata analisi dello scenario operativo).

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa che i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale con particolare riferimento allo sviluppo ed alla produzione di sistemi di autoprotezione degli aeromobili. Le industrie di produzione interessate sono quelle dei sistemi elettronici e di alta tecnologia localizzate nell'area romana, incluso il tecno-polo Tiburtino. Le ditte aeronautiche responsabili dell'integrazione dei sistemi a bordo sono localizzate invece nelle aree di Torino, Varese e Napoli.

Il programma comporta inoltre un coinvolgimento di industrie statunitensi, principalmente per le attività di integrazione a bordo degli apparati di autoprotezione. Ciò rappresenta una grossa opportunità di crescita per l'industria italiana, che potrebbe acquisire un più elevato livello di conoscenza in un ambito altamente tecnologico.

Relativamente, poi, ai profili contrattuali, allo stato attuale del programma, non vi è ancora in essere un atto cui fare riferimento, anche in relazione alle clausole penali. In ragione di ciò, il contesto di riferimento resta quello della normativa generale vigente nel settore pubblico, affiancata dalla normativa comunitaria sul *procurement* militare e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento.

Da ultimo, per quanto attiene ai profili finanziari, l'onere previsionale del programma è stimato in 243,5 milioni di euro, articolati su un cronoprogramma che abbraccia gli esercizi finanziari dal 2019 al 2030.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri [\(n. 115\)](#)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice [RAUTI](#) (*FdI*), rilevando che il programma prevede di dotare l'Arma dei carabinieri di nuovi veicoli tattici leggeri, utilizzabili sia nel contesto nazionale che in quello internazionale.

Ricorda, al riguardo, i molteplici impegni istituzionali dell'Arma, che beneficia di una collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa con rango di Forza armata. Si tratta, infatti, di una forza militare e di polizia a competenza generale, con compiti sia di pubblica sicurezza, sia squisitamente militari (tra cui rientrano il concorso alla difesa del territorio, la sicurezza delle sedi diplomatiche italiane all'estero e la partecipazione alle operazioni militari in ambito nazionale ed internazionale).

Osserva quindi che, nel dettaglio, i nuovi veicoli tattici, tutti con capacità fuoristrada, si dividono in due tipologie. Una con livello di protezione e capacità di difesa dagli ordigni tattici improvvisati e una seconda dedicata a scenari di bassa intensità e con spiccate caratteristiche duali. La base per entrambe le tipologie sarà un veicolo a trazione integrale.

Per quanto attiene ai profili industriali, la relazione illustrativa allegata all'atto del Governo precisa che il programma interessa i settori automobilistico, meccanico ed elettronico. Viene altresì ipotizzata l'apertura di possibili sbocchi per l'esportazione a seguito dell'impiego operativo in ambito internazionale. Relativamente, poi, agli aspetti contrattuali, la relazione allegata rimanda alla disciplina generale relativa al *procurement* militare (Codice dei contratti e direttiva europea n. 81/2009).

Con riguardo, infine, ai profili finanziari, viene specificato che il programma è inserito in un progetto più ampio di potenziamento della mobilità tattica terrestre per l'ordine e la sicurezza pubblica, con un costo complessivo di 250,3 milioni di euro. L'oggetto del parere parlamentare, tuttavia, concerne

soltanto la parte che interessa la "funzione difesa", con un costo globale di 54 milioni di euro, ripartiti dal 2020 al 2027. Le restanti risorse, infatti, afferiscono alla funzione "sicurezza del territorio", e non rientrano nella disciplina dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Tuttavia, con riferimento ai 54 milioni concernenti la funzione difesa, andrebbe comunque verificata la coerenza con quanto riportato dal Documento programmatico pluriennale 2019-2021, che prevede una differente ripartizione delle risorse nel periodo considerato e dà inoltre conto di un ulteriore impegno economico sino al 2031 di 58,2 milioni, con un costo totale di 112,2 milioni di euro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#) formula un indirizzo di saluto al senatore Ferrari, entrato a far parte della Commissione.

Dà altresì il benvenuto al sottosegretario Baretta.

La Commissione unanime si associa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere, come primo punto all'ordine del giorno, al seguito e alla conclusione dell'esame dell'atto di Governo 96, sulla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), alla luce dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Rivolta, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce del fatto che gli oneri derivanti dall'Accordo saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, la necessità di chiedere conferma che dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo ai settori di cooperazione, non derivino oneri e che esso abbia una valenza meramente esplicativa delle attività specificatamente disciplinate nelle successive disposizioni e alle quali sono correlati oneri oggetto della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, recante disciplina della commissione mista, chiede conferma della cadenza triennale delle riunioni e che tale ipotesi sia quella a cui il Governo si atterrà in sede attuativa, dal momento che tale cadenza è prevista dalla relazione tecnica, ma non risulta espressamente menzionata nel testo dell'Accordo.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi necessari ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel

settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche apportate all'articolo 3 sulla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1263) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati e delle modifiche ivi apportate, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1362) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, che occorre valutare la riformulazione in termini di previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, dell'onere di 530 mila euro annui derivante dall'istituzione, al comma 2, di un posto di livello dirigenziale generale e di due posti di livello dirigenziale non generale presso il Ministero per i beni culturali, anche ai fini dell'attivazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica. Rileva poi la necessità di chiedere chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della soppressione del Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole e del conseguente trasferimento al Ministero per i beni culturali di un posto-funzione di livello dirigenziale generale e di due posti-funzione di livello dirigenziale non generale: non risulta infatti del tutto chiaro se tale soppressione comporti anche la corrispondente decurtazione di risorse finanziarie ovvero avvenga ad invarianza di risorse, dal momento che il comma 3 dispone il ripristino di due posti di funzione dirigenziale non generale "equivalenti sul piano finanziario". Chiede altresì un chiarimento sulla consistenza della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con riferimento al comma 7, laddove rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento di competenze in materia di turismo, osserva che andrebbero fornite rassicurazioni sulla neutralità degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale decreto ministeriale; occorre valutare altresì l'opportunità di una preventiva comunicazione al Parlamento dello schema di decreto. Relativamente al comma 18, chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in rapporto agli eventuali oneri strumentali correlati a trasferimenti di sedi, locali e postazioni di lavoro connessi al trasferimento delle competenze in materia di turismo. Per quanto concerne l'articolo 2, riguardante l'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, chiede un chiarimento rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica in merito al comma 2, laddove - a fronte dell'attivazione di quattro nuovi incarichi presso il Ministero degli esteri relativi alla carriera diplomatica - viene disposta, a titolo compensativo, la soppressione dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e la riduzione di tre incarichi di studio alle dipendenze di capi di uffici dirigenziali generali. In particolare, affinché sia garantita l'invarianza di oneri di cui al comma 18, rileva la necessità di acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie ad attivare i quattro nuovi incarichi e del carattere compensativo, a livello finanziario, delle riduzioni dei tre incarichi di studio suddetti. Chiede poi conferma che il decreto ministeriale di individuazione delle nuove strutture istituite presso il Ministero degli esteri in forza della disposizione in esame non determini effetti finanziari negativi. Andrebbero inoltre acquisiti elementi sulla consistenza della dotazione dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. Relativamente all'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, chiede un supplemento istruttorio volto ad appurare la coerenza tra la modulazione delle risorse del fondo per la revisione dei ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del fondo fino al 2022 e gli incrementi per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Chiede poi chiarimenti volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa agli oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all'apparente disallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a). In merito all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede conferma della compatibilità della copertura per 400 mila euro nel 2019 sui fondi speciali, di cui al comma 6, rispetto all'indisponibilità per 1,3 miliardi di euro nel programma "Fondi di riserva e speciali" disposta dal decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, sul miglioramento dei saldi di

finanza pubblica. Chiede poi conferma del fatto che la decurtazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate ad un'altra struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture (preposta alla realizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche) non comprometta la funzionalità di quest'ultima struttura tecnica. Con riguardo all'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, chiede conferma che la soppressione dei posti di livello dirigenziale non generale necessaria ad assicurare l'invarianza finanziaria della norma corrisponda a posizioni dirigenziali effettivamente presenti nella pianta organica di fatto. Da ultimo, con riferimento all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede conferma che l'eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino possa essere adottato ad invarianza di oneri.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 91/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, elementi informativi sull'ammontare dei canoni pregressi e dei compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree demaniali interessate, che verrebbero meno, per lo Stato, a seguito del trasferimento delle aree al comune di Chioggia. Chiede poi chiarimenti su eventuali effetti finanziari correlati all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, cui fa rinvio il suddetto comma 2. Deve inoltre valutarsi se l'onere correlato alla perdita di gettito sia limitato ad un triennio, come previsto dal comma 3, o assuma carattere permanente; risulta quindi necessario verificare la congruità della relativa copertura finanziaria, in termini di disponibilità delle risorse e di idoneità della formulazione come tetto di spesa. In relazione a tali profili di criticità, si propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento.

Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1. Occorre valutare, anche mediante un'eventuale relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.2 e 1.3, sostitutivi del comma 3, recante la copertura finanziaria, che viene ridotta e posta a carico dei fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo di verificarne la congruità.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota dell'Agenzia del demanio recanti elementi di risposta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno soprassedere rispetto alla richiesta di acquisizione formale della relazione tecnica, che potrebbe essere resa ultronea dalla valutazione degli elementi di documentazione consegnati dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 del suddetto articolo 40), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria. Con riferimento agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.2 che, limitando la possibilità di reimmissione del materiale ittico sequestrato, potrebbe determinare un ampliamento degli oneri di smaltimento.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.3, che per i costi di attuazione dello smaltimento prevede l'utilizzo di quota parte del Fondo antibraconaggio ittico istituito dal comma 11-*bis* dell'articolo 40: si determina infatti la copertura di un onere permanente con un fondo di durata triennale. Risulterebbe comunque necessario formulare la disposizione di copertura come riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al suddetto Fondo, in luogo dell'utilizzo diretto delle risorse ivi stanziato, rispondendo le norme a finalità diverse.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 1.5, nella parte in cui prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano anche le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dagli enti territoriali.

Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 1.7, che dispone la finalizzazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis* al citato Fondo antibraconaggio ittico.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il provvedimento in esame sia ancora privo della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, per una criticità riguardante l'articolo 14,

comma 8, nonché per la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi di risposta da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di approfondire gli elementi istruttori presentati dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE [\(n. 101\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.

Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.

Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche,

chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 - introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies*, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato, provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'Interno, dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.

Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare, sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell'onere non è formalmente esplicitata. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto - rispetto al quale appare necessaria una conferma - che tutte le voci di spesa siano da intendersi come "limiti massimi". Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra lo schema di atto aggiuntivo in titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L'atto aggiuntivo è strutturato nell'Articolato, nel "Piano annuale dell'Agenzia per il 2019" e nei "Flussi informativi per il 2019", dei quali viene dato analiticamente conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del carattere ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della rilevanza dei temi toccati dall'atto in esame e della sussistenza di un ragionevole lasso temporale per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

- gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell'ISTAT - non sono *ex ante* compiutamente valutabili;
- a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall'ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei

costi con impatto sull'indebitamento netto;

- a seguito dell'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall'altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;
- in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;
- i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell'atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;
- con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;
- tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;
- considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;

considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'inquadramento in SIN del personale di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è da configurarsi come clausola di salvaguardia nell'ipotesi di eventuali scostamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;
- rilevata la necessità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifici che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;

rilevata altresì la necessità di riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- *all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qualora si verifici che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- *all'articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
197ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 17,45.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 - Allegati I, II, III e IV - Annesso
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente **PESCO** ricorda che, nella seduta precedente, è stato avviato l'esame della Nota di aggiornamento del Def 2019 con la relazione del senatore Errani e l'inizio della discussione generale.

Incidentalmente, si sofferma sulla tabella contenuta a pagina 127 dell'Allegato IV, recante la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, che contiene dati utili ai fini di una riflessione sulle attività istruttorie esterne dell'Agenzia delle entrate. A tale riguardo, rimarca l'opportunità di focalizzare gli accertamenti sui grandi contribuenti, evitando di vessare quelli piccoli e ferma restando l'irrinunciabilità dell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Non essendovi poi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) rinuncia all'intervento in sede di replica, riservandosi di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario MISIANI fa presente come il relatore, nella propria esposizione illustrativa, abbia inquadrato compiutamente le linee guida della NADEF.

Rispondendo alle critiche formulate dai rappresentanti delle opposizioni, fra cui il senatore Tosato, sulla scarsa ambizione della manovra, osserva che dei 29 miliardi a cui ammonta l'intervento finanziario, oltre 23 sono destinati alla disattivazione delle clausole di salvaguardia Iva, il che rappresenta un pesante macigno, ricevuto in eredità dai precedenti governi, che lascia pochi spazi per misure espansive che, necessariamente, dovranno essere valutate in un orizzonte temporale di tre anni,

essendo impossibile adottare immediatamente nel 2020 tutti gli interventi programmati.

Per quanto riguarda le stime di un recupero di sette miliardi dal contrasto all'evasione, ne sottolinea il carattere strategico che si accompagnerà a misure per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, senza alcuna intenzione di penalizzare l'utilizzo del contante. Più specificatamente, è volontà del Governo quello di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, dal momento che la tracciabilità delle spese rappresenta, insieme all'incrocio delle banche dati, la strada maestra per favorire il recupero dell'evasione e l'emersione dell'economia sommersa.

In merito al proposito di rinegoziare i contratti di locazione degli immobili pubblici, fa presente come tale fattispecie attenga agli affitti pagati dalle amministrazioni pubbliche, al fine di ottenere un risparmio di spesa.

Assicura poi che le misure di riordino delle agevolazioni fiscali saranno implementate sulla base di interventi attenti e selettivi.

Passa poi al tema delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, evidenziando che l'obiettivo del Governo è quello di favorire un rinnovo generazionale dei dipendenti pubblici e un efficientamento, favorendo l'ingresso di giovani predisposti anche all'utilizzo delle tecnologie informatiche, così da migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

In merito ai sussidi ambientalmente dannosi, evidenzia che essi ammontano a circa 19 miliardi di euro impegnati ogni anno, che richiederanno un vaglio attento e ponderato, dal momento che si è dinanzi a una serie di istituti molto variegati; rammenta come peraltro i ministri di settore si siano espressi negativamente per quanto riguarda, per esempio, il superamento delle agevolazioni in favore del gasolio utilizzato dagli imprenditori del settore ittico. Pertanto, l'intenzione del Governo è quella di superare i sussidi ambientalmente dannosi in maniera attenta, graduale e selettiva, evitando di danneggiare i settori produttivi.

Fa poi presente come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, non rientri la riforma del catasto.

Rivendica quindi il carattere espansivo della manovra, dal momento che le previsioni di crescita del Pil programmatico sono, nel 2020, dello 0,6 per cento, anziché dello 0,4 tendenziale, mentre il rapporto *deficit*-Pil si dovrebbe attestare al 2,2 per cento rispetto all'1,4 tendenziale, con un effetto indubbiamente espansivo rispetto ai dati macroeconomici.

Sul fronte degli investimenti pubblici, l'obiettivo consiste nello stanziamento di 50 miliardi di euro nel periodo 2020-2034 distribuiti tra un fondo centrale e un fondo per le amministrazioni decentrate, che si andranno ad aggiungere alle risorse già stanziate nelle precedenti leggi di bilancio. Osserva poi come il nodo centrale non sia tanto lo stanziamento di nuove risorse, quanto la capacità per le amministrazioni pubbliche di spendere in maniera rapida ed efficace le risorse già allocate.

Rientra poi nell'orizzonte triennale dell'azione del Governo la conferma degli "incentivi 4.0", dell'*ecobonus* e del *sisma-bonus* in favore degli investimenti privati, con l'auspicio di riuscire a estenderli anche a riconversioni in favore della *green economy*.

Per quanto riguarda le politiche per la famiglia, non sussistono attualmente le condizioni finanziarie per consentire già nel 2020 il riordino degli assegni in favore della genitorialità, ma l'obiettivo resta quello di riordinare un sistema attualmente disarticolato.

Evidenzia poi che sono previste le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e che si intende, rispetto alla legislazione vigente, incrementare le risorse in favore del fondo sanitario nazionale.

Osserva che, a livello sia tecnico che politico, è ancora dibattuta la questione della rimodulazione dell'Iva e che, se dovesse essere imboccata tale strada, sarà comunque garantita la parità di gettito. Rassicura circa il fatto che l'ammodernamento del codice degli appalti rientra nelle priorità del Governo.

Tornando sul tema del contrasto all'evasione fiscale, fa presente che, per questioni prudenziali, non sono comunque cifrate le risorse suscettibili di essere recuperate attraverso misure come l'incrocio delle banche dati e la prevenzione delle compensazioni indebite. Occorre poi favorire la diffusione della moneta elettronica, senza alcun intento discriminatorio verso chi continuerà a utilizzare il denaro

contante.

Per quanto concerne la *spending review*, rassicura circa il fatto che non verranno decurtate le risorse in favore degli enti locali, che tra l'altro sono stati già penalizzati negli anni scorsi da politiche di tagli di spesa e fa presente l'intenzione di mantenere uno stretto confronto con i rappresentanti delle autonomie territoriali.

In merito al regime della *flat tax* per le partite Iva, evidenzia come il Governo non intenda estenderne l'applicazione ai redditi superiori ai 65 mila euro, anche per ragioni di compatibilità con la normativa europea; invece, tale misura resterà vigente per i redditi fino a tale cifra, dal momento che l'approccio dell'Esecutivo consiste anche nel non stravolgere le scelte precedentemente adottate, per evitare di ingenerare confusione applicativa ai destinatari delle misure.

Da ultimo, si riserva di acquisire gli elementi informativi per rispondere ai quesiti avanzati dalla senatrice Rivolta sulla gestione dei rifiuti e sul trasporto scolastico.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto negativo del proprio Gruppo, rimarcando il carattere frammentato di misure presentate come espansive e criticando il ricorso a stanziamenti pluriennali con il rischio che, negli anni successivi al primo, le relative risorse vengano gradualmente ridotte e poi annullate.

Lamenta l'indeterminatezza di alcuni progetti come la riduzione del cuneo fiscale e, più in generale, il fatto che l'impostazione di fondo della NADEF risulti arrendevole rispetto alle prospettive di una stagnazione strutturale.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) osserva come la parola chiave della NADEF consista nella sostenibilità con riferimento sia agli impegni politici sia alla gestione dei conti pubblici.

Ricorda poi come l'Ufficio parlamentare di bilancio abbia validato sia il quadro finanziario tendenziale sia quello programmatico, il che risulta confortevole in merito all'attendibilità delle misure che si intendono adottare.

Rammenta poi che il quadro macroeconomico è fortemente condizionato da variabili esogene che richiedono una serietà politica e una coerenza tra gli obiettivi fissati e le misure predisposte per perseguirli.

Fa quindi presente come il proprio Gruppo intenda rimarcare tre punti essenziali: la disattivazione completa delle clausole Iva; il contrasto all'evasione fiscale, attraverso un approccio intelligente e nella consapevolezza che 7 miliardi di risorse recuperate rappresentano una cifra ambiziosa ma potenzialmente raggiungibile con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo alle misure del *family act* e per il recupero del divario nella parità di genere nelle professioni e nella conciliazione tra famiglia e lavoro in modo da sfruttare l'enorme potenziale di crescita oggi disperso.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Pichetto Fratin nel corso della discussione generale, dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene fondamentale la disattivazione completa delle clausole Iva, per scongiurare un impatto recessivo che aggraverebbe un quadro economico già preoccupante, caratterizzato peraltro da un elevato debito pubblico.

Andrà poi verificato l'effettivo impatto delle misure espansive che troveranno definizione puntuale nella prossima legge di bilancio, senza tuttavia attendersi il raggiungimento di risultati eccessivamente ambiziosi.

Evidenzia come l'elevato livello di evasione fiscale richieda una riflessione, dal momento che essa assume in Italia contorni non tollerabili.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto contrario del proprio Gruppo, esprime un giudizio fortemente negativo sulla Nota di aggiornamento che non contiene misure utili per la crescita ed è priva di misure in favore della famiglia, delle partite Iva, nonché dei liberi professionisti, dal momento che non vi è traccia del *bonus* per i figli e che il regime della *flat tax* viene lasciato incompiuto.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ricorda come l'attuale Governo si sia insediato da poco tempo e abbia dovuto impostare rapidamente sia la NADEF che la legge di bilancio per il 2020, oltretutto con la necessità di disattivare quelle clausole Iva il cui aumento avrebbe generato effetti recessivi.

Ne consegue che una valutazione completa sull'operato dell'Esecutivo dovrà essere formulata necessariamente in un contesto triennale, essendo velleitario pensare che, in pochi giorni e con risorse limitate, potessero adottarsi misure in grado di determinare effetti di forte espansione della crescita già nel 2020.

Peraltro, osserva che la crescita economica potrà essere stimolata e accresciuta soltanto attraverso un allineamento tra misure espansive per l'economia reale e misure di oculata gestione delle finanze pubbliche e di contenimento del debito. Anche sul lato delle politiche tributarie, il contrasto all'evasione fiscale non può prescindere dall'introduzione di misure che favoriscano la tracciabilità delle transazioni e la digitalizzazione.

Sul fronte degli investimenti, sarà invece necessario adottare misure volte allo snellimento del numero delle stazioni appaltanti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) interviene incidentalmente per annunciare il voto favorevole e sottolineare l'esigenza di individuare anche elementi di condivisione tra i Gruppi di maggioranza e di minoranza, ritenendo per esempio positivo per tutto il Paese che le Istituzioni europee abbiano un approccio diverso e migliore nei confronti dell'Italia, il che oggettivamente deriva dalla decisione del nuovo Governo di impostare il rapporto con l'Europa in maniera diversa rispetto all'Esecutivo precedente.

Sull'attendibilità delle misure contenute nella Nota di aggiornamento o nella legge di bilancio, auspica la formulazione di una valutazione obiettiva: infatti, se si ritiene poco realistico il recupero di 7 miliardi dal contrasto all'evasione fiscale, non si vede come, un anno fa, potesse considerarsi fattibile la realizzazione di proventi dalle privatizzazioni pari a un punto percentuale di prodotto interno lordo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che la NADEF rappresenti la cornice di programmazione finanziaria al cui interno verranno modulate le scelte concrete attraverso la legge di bilancio di prossima presentazione.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando in particolare la valenza di misure volte a favorire la sostenibilità ambientale e la riconversione ecologica del sistema economico-produttivo, anche al fine di lasciare alle nuove generazioni un pianeta quanto meno non peggiore di quello ereditato dall'attuale classe dirigente.

Esprime poi il suo convincimento circa il fatto che il nuovo Governo e la nuova maggioranza non dismetteranno le misure espansive avviate nel primo anno di legislatura.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i senatori e il rappresentante del Governo, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019, autorizzandolo, al contempo, ad avanzare al Presidente del Senato la richiesta di riferire oralmente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1142) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota contenente elementi di risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori due note di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) *Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota contenente elementi di risposta ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'A.S. 257 e 702-A, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 9 ottobre 2019, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,40.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 206 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
206ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere sul provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, considerato che: con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente attribuite al Ministero delle politiche agricole, viene confermato che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che al passaggio delle funzioni in materia di turismo corrisponde il relativo trasferimento del personale e delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni interessate; risulta opportuno riformulare come previsione di spesa l'onere di cui all'articolo 1, comma 2, connesso all'istituzione di tre figure di livello dirigenziale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente quantificato nel limite massimo di 530 mila euro annui a decorrere dal 2020, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti,

della legge di contabilità e di finanza pubblica; in merito al comma 7 dell'articolo 1, che rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento delle competenze sul turismo, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che l'eventuale decreto non potrà determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà compensarsi al suo interno tra risorse cedute da un ministero in favore dell'altro; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 18 dell'articolo 1, anche con riferimento agli eventuali oneri connessi al trasferimento di sedi e postazioni di lavoro, giacché non è prevista la modifica dell'attuale collocazione degli uffici del Dipartimento del turismo; con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, sull'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, viene confermata l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; sono forniti chiarimenti relativamente alla portata finanziaria dell'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferma restando la necessità di correggere un refuso nei commi 3 e 4 limitatamente all'incremento del Fisper per l'anno 2021; con riguardo all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene confermata la sussistenza nei fondi speciali delle risorse necessarie per la copertura dell'onere e si rassicura circa il fatto che le risorse residue in favore della struttura tecnica di missione sono sufficienti a garantirne la funzionalità; viene confermata l'invarianza finanziaria dell'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, trattandosi di una differente allocazione dell'autorizzazione di spesa già disposta da un precedente provvedimento legislativo; sono fornite rassicurazioni sull'assenza di oneri finanziari correlati all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 2, le parole: "nel limite massimo di 530.000 euro annui" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 530.000 euro annui"; all'articolo 3, ai commi 3 e 4, le parole: "di euro 3.500.000 per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "di euro 3.300.000 per l'anno 2021"; e con la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento lo schema dell'eventuale decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, sulle variazioni di bilancio connesse al trasferimento delle funzioni in materia di turismo."

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) si sofferma sulla disposizione recante il passaggio al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale, rammentando che è possibile individuare due modelli di allocazione di tali funzioni: in paesi come gli Stati Uniti, la Russia e il Regno Unito, le suddette competenze sono allocate presso il Ministero degli esteri, mentre in paesi con una vocazione economica per le esportazioni, quali il Giappone e la Corea del Sud, esse sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

Nel ricordare di aver sempre insistito sulla necessità di un migliore coordinamento delle funzioni legate al commercio internazionale, onde evitare una proliferazione di centri decisionali, auspica che la scelta adottata dal Governo con il decreto-legge in esame sia quella giusta.

Tuttavia, occorre tutelare e valorizzare la professionalità di circa 100 unità di personale, tra dirigenti e funzionari, della Direzione generale del commercio internazionale, trasferiti al Ministero degli esteri. Da un lato, è necessaria una valutazione di carattere economico, dal momento che è difficile attivare un tale trasferimento a saldo zero; dall'altro, occorre evitare che la professionalità di queste persone non vada dispersa, tutelandone il ruolo e la carriera, di modo che non siano inglobati e inseriti gerarchicamente in una categoria pur prestigiosa, come quella diplomatica, ma caratterizzata da una diversa professionalità.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo per

ragioni legate alla competenza della Commissione bilancio in tema di programmazione economica. Infatti, il turismo rappresenta circa il 10 per cento del sistema produttivo, configurandosi come uno dei motori dell'economia nazionale. Ne consegue che la sede naturale per l'allocazione delle funzioni in materia di turismo è rappresentata dal Ministero dello sviluppo economico, come plasticamente rappresentato dall'esempio della città di Milano che, investendo sullo sviluppo e sull'innovazione tecnologica, ha superato, lo scorso anno, Roma come numero di turisti.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea l'importanza dell'efficacia degli strumenti normativi adottati dal Parlamento e dal Governo per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Ciò considerato, è indubbio che il settore turistico rappresenti uno dei bacini a più elevato potenziale per la crescita del Paese, rendendosi quindi opportuna una riflessione circa l'allocazione delle funzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oppure circa l'istituzione di un apposito ministero.

Risulta peraltro paradossale e assurdo che un paese come l'Italia non sia al primo posto nel mondo nella classifica delle destinazioni turistiche.

Annuncia, quindi, un voto di astensione, augurandosi che la scelta del Governo risulti ottimale e rilevando, sul piano logico, che le competenze in materia di turismo avrebbero potuto trovare una più funzionale allocazione presso il Ministero dello sviluppo economico; come seconda opzione, sarebbe stato meglio mantenerle in capo al Ministero delle politiche agricole, per una questione di impostazione dell'azione amministrativa, dal momento che il Ministero per i beni culturali risulta preposto a funzioni più specifiche e circostanziate.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, rivendicando la bontà della scelta adottata dal Governo Conte I di attribuire le competenze in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole.

Sul punto, richiamandosi alla considerazione svolta dal senatore Steger, fa presente come il Presidente del Consiglio abbia deciso di non avocare a sé le competenze sul turismo, mantenendo invece quelle sul coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.

Nel collegarsi, poi, alle considerazioni formulate dal senatore Pichetto Fratin, concorda con la valenza turistica internazionale assunta dalla città di Milano che ha saputo, prima con l'Expo e poi con le Olimpiadi invernali del 2006 che saranno organizzate insieme a Cortina, adottare decisioni che determineranno un enorme potenziale di sviluppo.

Da ultimo, nel criticare la scelta del nuovo Governo, auspica comunque che il settore agroalimentare non venga penalizzato e che sia mantenuta, nei confronti delle politiche agricole, l'attenzione che queste meritano.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) condivide, a titolo personale, le considerazioni svolte dal senatore Steger circa l'opportunità di attribuire alla Presidenza del Consiglio le competenze in materia di turismo o in alternativa di istituire un apposito dicastero.

Ricorda, poi, che nel 1993 numerose regioni promossero un *referendum* per l'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, che vide oltre l'80 per cento dei votanti favorevoli alla soppressione di tale dicastero, il che fa riflettere sulla mutevolezza delle valutazioni in base al momento storico.

Ritiene poi stimolanti le considerazioni formulate dal senatore Fantetti, rammentando tuttavia come il ministro Tremonti sia stato il primo ad insistere sullo spaccettamento delle competenze e su un diverso ruolo dell'istituto per il commercio con l'estero che fino ad allora aveva peraltro operato in maniera efficace.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.2 sostitutiva dell'articolo 1 e istitutiva del Ministero del turismo, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3, 1.5 e 1.6. Occorre valutare l'emendamento 1.7 - che sopprime la previsione sul trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di un posto funzione di livello dirigenziale generale e due posti di livello dirigenziale non generale - in relazione al passaggio al medesimo Ministero delle funzioni in materia di turismo. Per la medesima ragione, occorre altresì valutare gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Sembra comportare maggiori oneri non sufficientemente coperti l'emendamento 1.13, che istituisce presso il Mibac ulteriori trenta posti di livello dirigenziale non generale. Occorre valutare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 1.13 (testo corretto) che, rispetto al testo iniziale, riduce da trenta a venticinque gli ulteriori posti di livello dirigenziale non generale istituiti presso il Mibac. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.14. Occorre valutare la portata finanziaria e normativa dell'emendamento 1.15 che incrementa la dotazione finanziaria per il personale di diretta collaborazione del Mibac con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.20, per verificare la congruità della copertura delle assunzioni alle quali viene autorizzato il Ministero delle politiche agricole. Risulta suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1 istitutivo del Ministero della promozione del made in Italy, ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che reca un'autorizzazione al Mibac a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che modificano in più punti l'articolo 2. Occorre valutare la proposta 2.7 che riduce da 19 a 16 il numero massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale presso il Ministero dello sviluppo economico. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.8 e 2.9. Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15. Occorre valutare l'emendamento 2.16 sull'inquadramento del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico trasferito al Ministero degli esteri. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.4 (già 2.22). Occorre valutare la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente della proposta 3.2 che amplia le funzioni attribuite al Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.5. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13 che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. recante l'incremento della dotazione organica della Corte dei conti. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.3 e 7.0.4 che ampliano le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.0.5, sulla cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riguardo al comma 6, e 7.0.6, sulla medesima tematica, sempre con

particolare riferimento al comma 6. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7 recante norme sulla competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1142) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1143) *Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011*

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del carattere prudenziale della previsione - formulata nella relazione tecnica - di una cadenza biennale delle riunioni della Conferenza straordinaria dei ministri da tenersi negli anni in cui non si prevede la riunione della Conferenza ordinaria. Chiede poi conferma della correttezza della quantificazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Forum, valutato in 100 mila euro annui. Da ultimo, richiede conferma del fatto che il nostro Paese non intende versare contributi volontari e che, qualora vi sia un cambiamento di orientamento, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una nota di chiarimenti ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) *Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), nel ricordare le precedenti fasi dell'esame, dà conto della nota trasmessa dal Governo, in cui si forniscono rassicurazioni sul testo, mentre viene espresso un parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7 segnalate dalla Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di svolgere un approfondimento, per studiare possibili riformulazioni volte a superare le criticità di carattere finanziario sui suddetti emendamenti

segnalati dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) giudica opportuno un approfondimento.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi istruttori necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL SENATO ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP) comunica di aver partecipato, insieme ai senatori Dell'Olio, Marino, Steger e al presidente Bagnai, ai lavori della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'Unione europea, che si è tenuta a Helsinki il 30 settembre e il 1° ottobre scorsi.

Ricorda che tale Conferenza, composta dalle delegazioni delle competenti Commissioni dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, è stata istituita dall'articolo 13 del Trattato cosiddetto *Fiscal Compact* e si riunisce almeno due volte l'anno, per discutere delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto Trattato.

La prima sessione della Conferenza ha avuto ad oggetto il futuro della *governance* economica nell'Unione economica e monetaria. Hanno svolto relazioni Klaus Regling, direttore del Meccanismo Europeo di Stabilità, Marco Buti, direttore generale per gli affari economici e finanziari della Commissione europea, e Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia. In particolare, Regling ha dato conto del processo di riforma del trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, dichiarandosi a favore di una sua integrazione nel diritto dell'Unione europea solo a condizione del suo inserimento a livello di fonte primaria, in sede di revisione dei Trattati. Buti, dopo aver illustrato in sintesi le riforme varate dall'Ue per rispondere alla crisi finanziaria, ha rimarcato l'incompletezza dell'architettura dell'Unione economica e monetaria, l'esigenza di portare a compimento l'unione bancaria, soffermandosi infine sull'agenda 2019, che contempla la revisione del Trattato ESM e l'introduzione di un *budget* per la convergenza e la competitività dell'area-Euro. Rehn, dopo aver richiamato la situazione economica internazionale ed europea, ha fatto riferimento alle misure di politica monetaria di recente adottate dalla BCE, le ragioni e gli obiettivi che si prefiggono, per sottolineare quindi l'importanza del ruolo che, in tale contesto, sono chiamate a svolgere le politiche fiscali, in particolare da parte degli Stati membri che dispongono di uno spazio fiscale.

Nella seconda sessione si è trattato dei risultati raggiunti dalla Strategia EU2020 per la crescita e il lavoro e dell'elaborazione di un nuovo programma europeo per l'occupazione e lo sviluppo economico, con l'aggiornamento di obiettivi e indicatori. Hanno riferito al riguardo Fabrice Murtin, Capo della Sezione per il Benessere e le condizioni familiari dell'OCSE, Vesa Vihriala, professore dell'Università di Helsinki, e Marcel Haag, Direttore per il lavoro, la crescita e gli investimenti del Segretariato generale della Commissione europea. Murtin, in particolare, ha illustrato la struttura che si occupa degli indicatori di benessere presso l'OCSE, articolata in quattro settori e obiettivi: educazione, cura della salute, protezione sociale ed eguaglianza di genere; ha poi evidenziato quindi gli interventi da compiere per perseguirli, che richiedono cambiamenti nel disegno delle politiche e modifiche degli assetti istituzionali. Haag, in sede di conclusioni, ha individuato tre principali strategie per raggiungere tali scopi: convergente sviluppo dell'analisi delle politiche regionali, con il crescente coinvolgimento degli *stakeholders*; promozione del pilastro europeo dei diritti sociali in ogni settore; supporto finanziario adeguato, combinando realismo e ambizione e contando anche nel sostegno del Fondo monetario internazionale.

La terza sessione ha riguardato le politiche per incrementare gli investimenti pubblici e privati

nell'Unione europea. Hanno tenuto relazioni Katri Kulmuni, ministra dell'economia della Finlandia, Jyuri Katainen, vice Presidente della Commissione europea e Margarida Marques, vice Presidente della Commissione sul bilancio del Parlamento europeo. I relatori hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dal cosiddetto Piano Juncker, che ha istituito il Fondo europeo per gli investimenti strategici, con la mobilitazione di un considerevole ammontare di risorse, anche grazie a un effetto moltiplicatore superiore alle previsioni più prudenti. Si sono inoltre soffermati sulle prospettive strategiche in materia, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che prevede l'istituzione di un Fondo InvestEU, per riunire tutte le iniziative in merito in un unico programma, e la proposta della Presidente eletta della Commissione di un *Green deal* europeo. E' stata inoltre sottolineata, da parte di Katainen, l'importanza di superare gli esistenti ostacoli ad un mercato unico dei capitali effettivo ed efficace, al fine di promuovere gli investimenti privati nella Ue. Nel corso del dibattito sono emersi alcuni punti condivisi: l'esigenza di migliorare le procedure di allocazione degli investimenti, su cui l'Unione europea può svolgere un rilevante ruolo consultivo; l'importanza di ridurre la burocrazia; il compito, spettante agli Stati membri, di trovare un equilibrio sostenibile tra fonti di energia ed efficienza economica; la promozione dell'istruzione e dell'eguaglianza di genere. La quarta e ultima sessione è stata dedicata al tema del supporto all'innovazione per una crescita sostenibile. Hanno riferito Mika Anttonen, Antero Vartia e Jouni Keronen, esponenti dell'imprenditoria e della società civile impegnati nel settore dell'ambiente e del contrasto ai cambiamenti climatici. In particolare, Vartia ha rappresentato l'urgenza di adottare efficaci e vincolanti misure di compensazione per l'emissione di gas ad effetto serra, illustrando la proposta della Fondazione da lui istituita. La successiva discussione avuto ad oggetto le proposte volte a disegnare politiche europee in tema di ricerca e innovazione idonee a promuovere la sostenibilità e la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio e più efficiente nella gestione delle risorse, nonché sul ruolo che può giocare il settore privato, accanto a quello pubblico, per sostenere tali innovazioni.

Il presidente PESCO, a nome della Commissione, ringrazia il senatore Damiani e gli altri senatori che hanno partecipato ai lavori della Conferenza interparlamentare.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019
208ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 ottobre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riformulati relativi al provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.2 (testo 2) recante incremento della dotazione dell'organico di magistratura della Corte dei conti, al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri.

Riepiloga poi gli emendamenti segnalati nella seduta pomeridiana del 23 ottobre, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulle ragioni di contrarietà relative alle proposte emendative 1.3, 1.5 e 1.6.

Il rappresentante del GOVERNO illustra le motivazioni alla base dell'avviso contrario.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che l'emendamento 1.7 sia privo di oneri finanziari.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) dissente dalla valutazione del senatore Pichetto Fratin, ritenendo che l'emendamento 1.7 possa comportare problematiche di ordine finanziario.

Il presidente [PESCO](#) prospetta la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.7, in quanto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 non appare di per sé onerosa. Altresì, non ravvisa un'onerosità evidente connessa alle proposte 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.13.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che, in ogni caso, sull'emendamento in esame, debba essere fornita apposita relazione tecnica.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma altresì sugli emendamenti 1.8 e 1.9, ritenendo che essi, nel comportare una riduzione di personale, non determinino maggiori oneri.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia come tali proposte determinino in ogni caso problemi di coordinamento con il primo periodo del comma 2, dal momento che verrebbe disposto il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni culturali, senza il conseguente passaggio delle necessarie risorse umane, con effetti anche sulla quantificazione degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.13, mentre condiziona la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.13 (testo corretto) a una riformulazione finalizzata a correggere la quantificazione degli oneri.

Concorda poi con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 1.14 e 1.17, mentre esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.15.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario sull'emendamento 1.17, che vengono forniti dal PRESIDENTE.

Il sottosegretario VILLAROSA formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.20 e 1.0.1, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.2, in quanto risulta in fase di predisposizione un'apposita relazione tecnica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, sui quali è in corso di predisposizione una relazione tecnica.

Nell'esprimersi in senso non ostativo sull'emendamento 2.7, formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.8, nonché, per ragioni legate a problematiche applicative, sulla proposta 2.9.

Il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.9.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, concordando con la valutazione di onerosità formulata dal relatore.

Prospetta poi alla Commissione di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.16 e chiede l'accantonamento della proposta 2.20 non segnalata dal relatore, per consentire un approfondimento.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 2.14.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente come tale emendamento potrebbe determinare un incremento della parte variabile del trattamento retributivo di alcune figure dirigenziali.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la valutazione di onerosità degli emendamenti 3.1 e 3.4, mentre ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica sull'emendamento 3.2, al fine di verificare la compatibilità dell'attribuzione di ulteriori funzioni al Ministero dell'interno con l'invarianza delle risorse finanziarie.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sugli emendamenti 4.5 e 4.13, osservando che, su quest'ultima proposta, occorrerebbe comunque acquisire una relazione tecnica e che oneri di natura corrente trovano copertura attraverso risorse in conto capitale.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulle ragioni di contrarietà espresse sull'emendamento 4.5.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come tale emendamento potrebbe determinare lacune nella dotazione organica nel Ministero delle infrastrutture e trasporti con conseguenti oneri necessari per far fronte al sopravvenuto fabbisogno di personale. Esprime comunque la disponibilità a un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE reputa opportuno accantonare sia l'emendamento 4.5 che il 4.13, per consentirne un approfondimento istruttorio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articolo 5 e 6.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la valutazione di onerosità delle proposte 5.0.1 e 6.1, facendo presente che per entrambi sarebbe comunque necessaria apposita relazione tecnica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 7.0.2, mentre condiziona l'avviso non ostativo sull'emendamento 7.0.2 (testo 2) alla correzione della quantificazione degli oneri.

Sugli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.7 formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la proposta 7.0.3 per un approfondimento.

Il PRESIDENTE acconsente alla richiesta, disponendo anche l'accantonamento dell'analoga proposta 7.0.4. Fa poi presente l'opportunità di esprimere, prudenzialmente, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6, che risultano ritirati presso la Commissione di merito.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva l'assenza di profili di onerosità sull'emendamento 7.0.7, chiedendone l'accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce come tale proposta richieda un'apposita relazione tecnica.

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 7.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare, per un approfondimento su possibili profili di criticità finanziaria, gli emendamenti 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19 non segnalati dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.17, 1.20, 1.0.1, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.4 (già 2.22), 5.0.1, 6.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.9 e 2.16. Sull'emendamento 1.13 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "3.530.000 euro annui" con le seguenti: "3.592.500 euro annui". Sull'emendamento 7.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Articolo 7-bis", del comma 2 con il seguente: "Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914,393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.20, 4.5, 4.13, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.7, 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19, sulle quali l'esame resta sospeso."

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) riepiloga l'esame del provvedimento svolto nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso non ostativo sul testo del provvedimento e, alla luce degli approfondimenti istruttori, formula un avviso contrario sulle proposte 1.3 e 1.7; condiziona poi l'avviso non ostativo sugli emendamenti 1.2 e 1.5 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.7. Sull'emendamento 1.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»». Sull'emendamento 1.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "concorrono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in considerazione del fatto che gli oneri per il funzionamento della Commissione - quantificati nel limite massimo di 7.000 euro per il 2019 e 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata - sono posti a carico del bilancio interno del Senato, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo della relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che, qualora la Commissione di merito non apporti modifiche al provvedimento in esame, il parere reso in questa seduta si intende reso anche per l'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 30/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019
209ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso, nonché le ulteriori riformulazioni relative al disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte accantonate, che occorre la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che reca un'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale e sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che modificano in più punti l'articolo 2. Comporta maggiori oneri la proposta 4.5. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.3 e 7.0.4, che ampliano le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7 recante norme sulla

competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere.

Ricorda inoltre che sono stati altresì accantonati i seguenti emendamenti, segnalati dal Governo: 1.4, sostitutivo dell'articolo 1, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di turismo; 1.12, che prevede la destinazione dei nuovi posti dirigenziali istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad una nuova struttura di coordinamento in materia di turismo; 2.18, che prevede, per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, la conservazione dell'incarico di esperto fino al 31 dicembre 2020, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.19, che prevede, per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, la conservazione dell'incarico di esperto fino alla scadenza del biennio, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.20, che aggiunge una ulteriore finalità al Piano MISE per il *Made in Italy*.

In relazione alle ulteriori riformulazioni, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.17 (testo 2), che riconosce al personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il diritto di opzione a non transitare al Ministero dei beni culturali, prevedendo - quale compensazione - la corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 1.0.2, condizionata ad una riformulazione che mette a disposizione della Commissione. Formula invece un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, concordando altresì con il relatore sull'onerosità della proposta 4.5.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento della proposta 4.13, sulla quale risulta ancora in corso l'istruttoria per i profili finanziari.

Sugli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica che ne verifichi l'impatto sulla finanza pubblica. Risulta inoltre l'intenzione, presso la Commissione di merito, di ritirarli e trasformarli in ordini del giorno.

Sull'emendamento 7.0.7, chiede di accantonare l'esame in attesa della conclusione degli approfondimenti istruttori.

Passando quindi agli emendamenti segnalati dal Governo, esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica e per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), nel dissentire dalla valutazione del Governo sulle proposte 2.18 e 2.19, osserva che l'eliminazione, ivi contemplata, della possibilità di rinnovo dell'incarico di esperto per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, deve ritenersi virtuosa dal punto di vista finanziario.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la soppressione dell'inciso che tiene fermo il numero massimo di esperti di cui all'articolo 168 del Decreto del Presidenza della Repubblica n. 18 del 1968, conseguente all'eventuale approvazione dei due emendamenti in questione, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. A ciò va aggiunto il parere contrario di tutte le amministrazioni interessate, in considerazione dell'alterazione della funzionalità degli uffici periferici.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, ritiene corretto consentire alla Commissione di merito di discutere sulle due proposte in questione che, al pari di altri emendamenti che hanno ricevuto nella seduta di ieri parere contrario, non presentano evidentemente problemi finanziari.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), alla luce del dibattito, prospetta la formulazione, al riguardo, di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) concorda con la proposta del Presidente, precisando comunque che gli altri pareri contrari già espressi per profili finanziari risultano adeguatamente giustificati.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.20, mentre chiede di accantonare l'esame della proposta 1.17 (testo 2), su cui è ancora in corso l'istruttoria.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S), sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.5, 7.0.3, 7.0.4, 1.4 e 1.12. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.18 e 2.19. Sull'emendamento 1.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: «appartenente all'area II» siano inserite le seguenti: «, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1,»; il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 4.13, 7.0.7 e 1.17 (testo 2), sulle quali l'esame resta sospeso.".

La Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 2 ottobre, finalizzata alla modifica dell'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il presidente [PESCO](#), sulla base dei risultati dell'istruttoria, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel sottolineare come il provvedimento presentasse, prima dell'intervento della Commissione bilancio, diverse incongruenze e criticità di carattere finanziario, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla votazione del parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di

senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 11a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **ACCOTO** (M5S) illustra gli emendamenti relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore **CALANDRINI** (FdI), dopo aver richiamato sinteticamente i rilievi sollevati sul provvedimento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota precedentemente depositata, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del disegno di legge. Occorre, in particolare, appurare gli effetti sul gettito tributario dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, recanti la disciplina della "Carta della cultura" e le modalità di funzionamento del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali; andrebbe peraltro chiarita la portata finanziaria del comma 3, laddove dispone il conferimento al Fondo dei proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo, e del comma 4 che consente alle imprese di destinare alle finalità del Fondo parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Altresì, devono essere valutati gli effetti, sempre in termini di gettito tributario, dell'articolo 7 - che esclude alcune tipologie di donazioni librerie dalla presunzione della cessione ai fini dell'applicazione dell'IVA - nonché la portata finanziaria degli articoli 8 e 9, recanti, rispettivamente, norme sul prezzo di vendita dei libri e la qualifica di "libreria di qualità".

Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta minori entrate la proposta 6.2. Occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, l'emendamento 8.1 che reca modifiche alle

modalità di effettuazione degli sconti sul prezzo dei libri. In merito all'emendamento 9.1 - che esclude aggravii economici in capo alle librerie che chiedono l'inserimento nell'Albo delle librerie di qualità - occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 5 dell'articolo 9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, che istituisce il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", che occorre chiedere ulteriori elementi di dettaglio sull'ammontare delle risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂, al fine di evitare che il loro impiego a fini di copertura possa compromettere altre iniziative già finanziate. Andrebbero inoltre formulate ipotesi sull'utilizzo temporale del buono mobilità, considerato che esso ha validità triennale, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti annui. In relazione al comma 2, che dispone un finanziamento triennale per progetti volti a realizzare corsie preferenziali per il trasporto pubblico, attesa la natura di spesa di conto capitale, andrebbero illustrati gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Con riguardo all'articolo 3, che prevede un contributo per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, e all'articolo 4, recante un'autorizzazione di spesa per finanziare azioni per la riforestazione, in entrambi i casi a valere sui proventi delle summenzionate aste delle quote di emissione, occorre, analogamente all'articolo 2, acquisire ulteriori dati sull'ammontare delle relative risorse e formulare ipotesi sull'impiego annuo dei finanziamenti, nonché specificare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, trattandosi di spese d'investimento.

Con riferimento all'articolo 5, in tema di procedure di infrazione in materia ambientale, andrebbero forniti dati sulle risorse disponibili presso i quadri economici degli interventi, a carico dei quali sono posti gli oneri recati dalla disposizione, al fine di non pregiudicare la realizzazione di ulteriori attività già previste a legislazione vigente. Più specificamente, con riguardo al comma 5, occorre avere chiarimenti sull'ammontare delle risorse necessarie per le esigenze operative e il funzionamento della struttura, cui è destinata una quota fino allo 0,5 per cento annuo delle disponibilità per gli interventi, posto che sembra esserci una discrepanza di 50.000 euro circa tra le risorse disponibili e le esigenze finanziarie risultanti dalla relazione tecnica. In merito poi al comma 3, che - a fronte dell'attivazione di posizioni di fuori ruolo per la struttura di supporto - prevede l'indisponibilità di un numero di posti finanziariamente equivalente presso l'amministrazione di provenienza, si osserva che essa dovrà riguardare posizioni destinate in concreto ad essere effettivamente coperte e non la astratta dotazione organica di diritto.

In relazione all'articolo 6, recante misure per rafforzare la pubblicità dei dati ambientali, occorre chiarire se la previsione di un termine per la pubblicazione delle informazioni da parte di alcuni soggetti pubblici possa determinare degli oneri straordinari; andrebbero altresì forniti chiarimenti circa i dati posti a base della quantificazione degli oneri recati dalla disposizione.

Con riguardo all'articolo 7, che stanziava un contributo a fondo perduto per incentivare il ricorso a prodotti sfusi o alla spina, andrebbero illustrati gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento

netto, trattandosi di spese d'investimento; dovrebbero inoltre fornirsi chiarimenti sulle risorse destinate allo svolgimento dei controlli, le cui modalità di svolgimento sono rimesse a un decreto ministeriale. Con riferimento all'articolo 8, recante proroga del termine di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per le aree colpite dal sisma del 2016, rileva l'opportunità di indicare la consistenza delle risorse residue relative al sisma del 1997 che possono essere utilizzate a copertura degli oneri correlati alla disposizione, specificando la loro natura corrente o di conto capitale e la loro idoneità a fungere da copertura. Occorre valutare inoltre, per la quota di minor gettito tributario, di suddividere l'onere tra tributi erariali e tributi locali, al fine di ripartire correttamente le minori entrate, conformemente a quanto fatto in precedenza. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 97 del Servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita l'allegato riepilogativo degli effetti sui saldi, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui la relazione tecnica risultava sprovvista.

Si riserva quindi di dare risposta agli ulteriori rilievi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI deposita la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riguardo all'articolo 5 della Convenzione, in tema di processi produttivi che comportano l'utilizzo di mercurio, che occorre avere conferma, al fine di suffragare la neutralità finanziaria della disposizione e dell'annesso B, asserita nella relazione tecnica, che l'unico impianto attivo in Italia per la produzione di cloro-alcali con tecnologie a celle di mercurio abbia effettivamente cessato la produzione entro il 2017.

In relazione all'articolo 15 della Convenzione, sul Comitato per l'attuazione e la verifica di conformità, chiede rassicurazioni che l'eventuale candidatura italiana a ricoprire la posizione di membro del Comitato sarà avanzata solo in presenza di risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede infine conferma della correttezza della formulazione, all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, della quantificazione dell'onere come tetto di spesa, alla luce della molteplice natura delle spese ivi previste.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine dell'odierna seduta della Commissione, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Comunica, inoltre, che la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per le ore 15 di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 210 (ant.) del 31/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019
210ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 30 ottobre scorso, gli emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, nonché le ulteriori riformulazioni, trasmessi lo stesso 30 ottobre, riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo. Per quanto di competenza, in relazione alle proposte accantonate, osserva che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Chiede inoltre chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7, recante norme sulla competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere. Rileva quindi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.17 (testo 2), che riconosce al personale del Ministero delle politiche agricole il diritto di opzione a non transitare al Ministero per i beni culturali, prevedendo - quale compensazione - la corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali del MIPAFF.

Con riguardo agli emendamenti del relatore e relativi subemendamenti, richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.100/3, 1.100/4 e 1.100/5, che intervengono sulla quantificazione degli oneri correlati al trasferimento di posti di funzione dirigenziale dal Ministero delle politiche agricole al Ministero per i beni culturali. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.200/1. Rileva che occorre valutare il subemendamento 1.300/1, che estende a tutti i residui passivi e non solo a quelli perenti la gestione delle risorse in materia di turismo affidata al Ministero delle politiche agricole fino al 31 dicembre 2019. Osserva, inoltre, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100. Con riguardo alle ulteriori riformulazioni, rileva, infine, che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 3.2 (testo 2), che attribuisce ai Ministeri dell'Interno e della Giustizia funzioni di controllo sui beneficiari del reddito di cittadinanza, mediante accesso al relativo elenco dei richiedenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI prospetta, sulla proposta 4.13, una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione che limiti l'operatività del gruppo di esperti all'anno in corso e, conseguentemente, circoscriva la copertura finanziaria a valere sull'accantonamento, per il 2019, del Fondo speciale di parte corrente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In ogni caso, chiede di accantonare l'esame dell'emendamento, al fine di favorirne un approfondimento istruttorio.

Si esprime poi in senso contrario sulle proposte 7.0.7, 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.200/1 e 1.300/1, mentre chiede di accantonare gli emendamenti 1.17 (testo 2) e 3.2 (testo 2), al fine di consentire una valutazione più ponderata in una prossima seduta.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.7, 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.200/1 e 1.300/1. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100. L'esame resta sospeso sulle proposte 4.13, 1.17 (testo 2) e 3.2 (testo 2).".

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di acquisire la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 3, comma 1, occorre avere chiarimenti sul contributo di 12 milioni di euro dovuto dall'Italia per le spese di costruzione, con particolare riguardo a quanto asserito nella relazione tecnica in merito alla quota forfetaria di 2 milioni di euro annui prevista per tener conto dell'incidenza dell'Iva nell'eventualità del versamento in *kind* (ossia in via indiretta, mediante la fornitura di beni strumentali) del contributo stesso. A tale riguardo, rileva infatti che, l'articolo 5 dell'Allegato A alla Convenzione prevede l'esenzione dello SKAO dall'imposta sul valore aggiunto per beni e servizi, nonché dai dazi e dalle imposte sull'importazione di beni; inoltre, il comma 6 della medesima disposizione attribuisce agli Stati membri la facoltà di esentare dall'imposta sul valore aggiunto ogni contributo in natura da essi versato allo SKAO. Sempre con riguardo all'articolo 3, osserva che la copertura di cui al comma 2, lettera *b*), non risulta coerente con la modulazione temporale del corrispondente onere di cui al comma 1. Rileva poi l'opportunità di valutare pertanto la sostituzione delle parole: "quanto a euro 2.007.680 per l'anno 2019 e per l'anno 2020 e a euro 3.007.680 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente", con le seguenti: "quanto a euro 2.007.680 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 e a euro 1.007.680 annui a decorrere dal 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento e relative proiezioni del fondo speciale di parte corrente".

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ([n. 118](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a*), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito ai profili di quantificazione, occorre evidenziare i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione: viene prevista la diminuzione, per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento - specialità operatore elaborazione automatica dati, dei periodi minimi di servizio prestati a bordo e a terra per l'avanzamento (articolo 1, lettera *cc*), capoverso *4-ter*) nonché l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso per il reclutamento di marescialli (articolo 4, comma 1, lettera *c*): in proposito, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni evidenziate, appare necessario chiarire se la riduzione dei menzionati periodi minimi possa determinare effetti di accelerazione di carriera non considerati dal provvedimento, con conseguenti aggravii di spesa per trattamenti economici e previdenziali; viene consentito l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo per anzianità in luogo di quanto stabilito dal vigente regime che prevede l'avanzamento per anzianità al grado di sergente maggiore e l'avanzamento a scelta per il grado di sergente maggiore capo (articolo 6, comma 1, lettera *d*): al riguardo, posto che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6° anno (3° terzo), appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a verificare la compensatività tra i suddetti oneri ed i risparmi conseguibili; l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo (articolo 6, comma 1, lettera *e*): considerato che la relazione tecnica

afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6° anno (3° terzo), analogamente a quanto sopra osservato, appare opportuno che vengano forniti dati quantitativi ed elementi di valutazione volti a verificare l'entità dei suddetti effetti di segno opposto e, quindi, la loro compensatività; in merito alla quantificazione degli "effetti indiretti" relativi all'articolo 12, comma 2, la relazione tecnica assume una percentuale di riferimento, per i miglioramenti economici da riconoscere al personale interessato in base alla vigente normativa, pari allo 0,022 per cento; tale parametro era invece determinato nella misura dello 0,54 per cento dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo 94 del 2017: riguardo ai fattori sottostanti la variazione di tale parametro andrebbe acquisito un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva anzitutto che l'articolo 11, comma 2, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino dei ruoli e delle carriere di cui al presente schema di decreto, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, considerato che tale disposizione delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi 12 e 13, della legge n. 196 del 2009, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni che giustificano l'introduzione di una clausola di salvaguardia di siffatto tenore. Dall'altro lato, evidenzia altresì che la previsione di un simile meccanismo di salvaguardia nell'ambito del presente schema di decreto correttivo appare suscettibile di determinare sovrapposizioni rispetto alle analoghe attività di monitoraggio già previste dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo oggetto di correzione, vale a dire il decreto legislativo n. 94 del 2017. Ciò considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità - anche alla luce della sovrapposizione dei profili ordinamentali e dei connessi profili finanziari dei due menzionati provvedimenti - di riferire la procedura di monitoraggio prevista dal presente schema di decreto correttivo sia agli oneri derivanti dallo stesso sia a quelli derivanti dal decreto legislativo n. 94. In tale quadro, si potrebbe inoltre prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge di finanza e contabilità pubblica n. 196. Appare inoltre necessario che il Governo fornisca informazioni in ordine agli esiti del monitoraggio condotto sino ad oggi ai sensi del decreto legislativo n. 94 del 2017.

In merito all'articolo 12, riferito alla copertura finanziaria, evidenzia anzitutto che la disposizione provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione tramite le seguenti modalità: quanto a quota parte degli oneri previsti per l'anno 2019, nella misura di 4.722.126 euro, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del citato Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; quanto ai restanti oneri per il 2019 e al complesso di quelli previsti per ciascuno degli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo, come rimodulato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019. Al riguardo, rileva che il comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 reca la puntuale determinazione della dotazione del Fondo in parola, che viene tuttavia rimodulata in via compensativa dal successivo comma 2, per gli anni dal 2019 al 2024, nel senso che le risorse del Fondo citato da un lato vengono ridotte per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (in misura pari a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022),

dall'altro incrementate, in misura complessivamente equivalente, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (in misura pari a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024), in modo tale da allineare formalmente il profilo temporale del Fondo medesimo al fabbisogno derivante dall'attuazione del presente schema di decreto e dell'ulteriore atto del Governo n. 119 dianzi citato. Ciò posto, sebbene la dotazione del Fondo - così come rimodulata ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 - risulti coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall'ulteriore atto del Governo n. 119 in termini di saldo netto da finanziare, appare tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il meccanismo di rimodulazione delle annualità del Fondo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali - e quindi uno spazio di copertura - in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge, salvo procedere a siffatta compensazione nell'ambito del presente provvedimento. Da un punto di vista formale, appare infine opportuno specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12. Segnala che una precisazione di tenore analogo andrebbe altresì inserita al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti - peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 - laddove il testo si limita ad affermare che essi "ammontano a euro 640.815". A tale proposito, appare infatti opportuno esplicitare che - come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame - il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020. Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* del Servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ([n. 119](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 214. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di richiedere una risposta alle distinte e specifiche richieste di chiarimento contenute nel dossier n. 96/2019 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati. Sottolinea poi, in linea generale, che i prospetti degli oneri forniti dalla relazione tecnica fanno sempre riferimento al periodo novennale 2020-2028, mentre l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in presenza di norme sul pubblico impiego, prescrive che siano presentate proiezioni almeno decennali.

Per quanto concerne le disposizioni del Capo I recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale della polizia di Stato, segnala in particolare l'aumento della dotazione organica del ruolo agenti e assistenti pari a 1.600 unità recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *v*) n.9): al riguardo, posto che la relazione tecnica si limita ad affermare l'assenza di connessi oneri, andrebbe confermato che ciò sia da attribuire all'assenza di nuovi posti effettivi in quanto varranno le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Analoga conferma andrebbe acquisita sull'articolo 4, comma 1, lettera *q*), laddove incrementa la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e sostituti commissari tecnici che

dovrebbero formare il nuovo polo cibernetico.

In merito alle disposizioni del Capo II recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'arma dei carabinieri, si rileva che la tabella II.4 della relazione tecnica, relativa all'articolo 23, registra un incremento di 3.000 unità del ruolo dei sovrintendenti dei carabinieri, con riassorbimento entro il 2030: sul punto, andrebbe confermata la ripartizione delle promozioni al ruolo dei sovrintendenti tra appuntati scelti e appuntati, analiticamente illustrata nella relazione tecnica, posto che essa non trova riscontro nel testo della norma. Poiché da una maggiore quota di promozioni dagli appuntati discenderebbero maggiori oneri in conseguenza del maggior differenziale stipendiale sarebbero opportuni chiarimenti. Andrebbe inoltre assicurato che l'Arma dei carabinieri sia effettivamente in grado di riassorbire le 3.000 unità soprannumerarie già a partire dal 2025 fino al completo riassorbimento dal 2030, posto che gli effetti del riassorbimento sono scontati in riduzione degli oneri complessivi per ciascun anno.

Sull'articolo 24, comma 1, lettera *d*), che determina maggiori oneri previdenziali derivanti dalle modifiche ai limiti di collocamento al congedo per il personale dei ruoli forestali transitato nell'Arma dei Carabinieri, osserva che andrebbe assicurata la natura prudenziale della percentuale (50 per cento) della propensione all'esercizio del diritto di opzione all'accesso al trattamento pensionistico, come indicata dalla relazione tecnica. Osserva poi che non è risultata possibile una puntuale verifica degli oneri e dei risparmi riportati nella relazione tecnica per ciascun anno con riferimento alle pensioni e ai TFS, sia degli Ufficiali del ruolo forestale che dei ruoli PROC (periti, revisori, operatori e collaboratori), pur utilizzando la distribuzione degli accessi anticipati e gli importi medi indicati dalla relazione tecnica, con il rischio che l'effetto complessivo del provvedimento, nell'arco dell'intero periodo considerato (2020-2028), possa risultare maggiormente oneroso, per circa 1,8 milioni di euro, rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica.

Sulla modifica apportata dall'articolo 25, comma 1, lettera *l*), punto 2), al comma 3 dell'articolo 2252 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il "codice dell'ordinamento militare"), osserva che essa eleva l'attuale limite annuale del numero delle promozioni da conferire, fissato in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri, a quozienti di 1/12, 1/30 e 1/7 per gli anni 2020, 2022 e 2023. La norma appare quindi suscettibile di determinare effetti onerosi su cui la relazione tecnica non si sofferma, affermando che si tratta di norma tecnica di raccordo.

Con riguardo agli articoli da 26 a 28 inseriti nel Capo III recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del corpo della guardia di finanza, nel rinviare alle richieste del dossier del Servizio del bilancio, richiede comunque una conferma della correttezza delle stime contenute nella relazione tecnica e nelle relative tabelle.

Circa gli articoli da 29 a 35 inseriti nel Capo IV recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria, richiede elementi di conferma della congruità delle stime realizzate nelle tabelle della relazione tecnica specificatamente indicate nel dossier del Servizio del bilancio.

Relativamente agli articoli da 36 a 40 inseriti nel Capo V recante modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, segnala l'articolo 36, comma 1, lettera *b*), che - inserendo le lettere *a bis*), *a ter*), *a quater*) dopo la lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 2 del predetto decreto n. 95 del 2017 - determina un aumento transitorio nel ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità: al riguardo, rileva che la nuova lettera *a ter*) prevede il completo riassorbimento entro il 2026 delle posizioni soprannumerarie, ma poi, nell'elencare le modalità di assorbimento graduale di anno in anno, non indica esplicitamente il loro azzeramento nel 2026. D'altra parte, invece la tabella V.1 della relazione tecnica prevede l'ulteriore riduzione di 750 posizioni nel 2026. Altresì, circa il decorso degli effetti dell'intervento, da un lato si dispone l'aumento della dotazione di sovrintendenti al 31 dicembre 2019 di 1.500 unità, d'altro la copertura di questi nuovi posti avverrà al 70 per cento con selezione e al 30 per cento con concorso, per cui sarebbero da chiarire i tempi di espletamento delle procedure selettive. Tale chiarimento risulta opportuno anche in ragione delle tabelle esposte nella relazione tecnica, che presuppongono un aumento solo dal 2020, considerato però nella sua interezza, quindi presupponendo l'immissione in ruolo al 1° gennaio. Inoltre, non appare di immediata lettura il meccanismo attraverso

cui avverrà il riassorbimento: la tabella della relazione tecnica fa riferimento a "cessazioni" dal ruolo di assistenti capo coordinatori, però, secondo la norma in esame, il riassorbimento dovrebbe consistere in riduzioni di posti disponibili per le promozioni, quindi in maggiori permanenze nel ruolo di assistenti capo coordinatori.

Circa l'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di Finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale sarebbe da valutare se esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero. Rileva, a tale riguardo, che la relazione tecnica illustra le riduzioni in compensazione solo fino al 2028 e quindi non dimostra completamente la possibilità di coprire le unità soprannumerarie attraverso riduzioni di nuove assunzioni e cessazioni.

Sull'articolo 39, comma 1, lettera *a*), recante una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, si osserva che la norma, da un lato, prescrive il completo riassorbimento entro il 2028, ma poi ne dettaglia lo scaglionamento temporale in misura incompatibile tanto che alla fine del 2028 rimarrebbero ancora 160 posizioni soprannumerarie. Appare quindi opportuno un chiarimento, anche in relazione alle previsioni sui pensionamenti attesi, che risultano cruciali ai fini della parziale copertura degli oneri. Con riferimento agli articoli da 41 a 43 inseriti nel Capo VI recante disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento, segnala che, sebbene sia allegato alla relazione tecnica il prospetto riepilogativo degli oneri attesi per ciascuna disposizione nelle annualità, con orizzonte decennale 2019/2028, alla medesima non è tuttavia allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari associati a ciascuna norma sui saldi di finanza pubblica del triennio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità. Altresì, si chiedono elementi informativi volti a suffragare la correttezza della stima degli oneri indiretti richiamati dall'articolo 43, comma 2, per i quali sarebbe anche opportuno chiarire il carattere annuo o meno della quantificazione in 1,2 milioni di euro.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DOC. XXII, N. 24

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la Commissione ha espresso, nella seduta di ieri, un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti al *Doc. XXII*, n. 4, recante l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, fa presente che la Commissione di merito dovrebbe concluderne l'esame questa mattina. Qualora la Presidenza del Senato dovesse richiedere un parere sul testo approvato dalla Commissione di merito, si riserva di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria della Commissione, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 211 (pom.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
211ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica.

A tale proposito, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della sessione di bilancio per il 2017. Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegata al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a perseguire il percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento

di economia e finanza 2019 deliberata dal Governo il 30 settembre scorso e approvata dal Senato il successivo 9 ottobre. In particolare, va ricordato che l'intonazione della politica di bilancio dello scenario programmatico è stata rivista in senso meno restrittivo nel 2020 e 2021 rispetto al tendenziale. Con la Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, il Governo ha infatti chiesto l'autorizzazione a rimodulare il sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT). L'indebitamento netto nominale è pertanto stato fissato al -2,2 per cento del PIL nel 2020, al -1,8 per cento del PIL nel 2021 e al -1,4 per cento del PIL nel 2022. Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Va altresì ricordato che concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e al finanziamento degli interventi disposti con il disegno di legge di bilancio, oltre alle misure indicate in questo disegno di legge, le disposizioni del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili all'esame della Camera dei deputati. L'articolo 59, comma 1, secondo periodo, del predetto provvedimento d'urgenza stabilisce infatti che concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra l'importo delle risorse allocate sul fondo per la riduzione della pressione fiscale e risultanti dal complesso delle misure del predetto decreto. In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 20,1 miliardi nel 2020, 15,3 miliardi nel 2021 e 14,3 miliardi nel 2022. Per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo pari a circa 15,4 miliardi nel 2020, circa 0,5 miliardi nel 2021 e un incremento di circa 5 miliardi nel 2022. Le spese aumentano di circa 4,7 miliardi nel 2020, 14,8 miliardi nel 2021 e 19,4 miliardi nel 2022. In definitiva, emerge che il valore del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica, potrà aumentare fino a 79,5 miliardi di euro nel 2020, 56,5 miliardi nel 2021 e 37,5 miliardi nel 2022. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 129 miliardi di euro nel 2020, 109,5 miliardi nel 2021 e 87,5 miliardi nel 2022. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari di approvazione della predetta Nota di aggiornamento. Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che l'articolo 21, commi 1-ter e successivi, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Infine, non si rinvencono norme di evidente carattere ordinamentale, localistico o microsettoriale.

Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede, a nome del proprio Gruppo, di avere a disposizione un lasso di tempo congruo per approfondire le valutazioni appena formulate, in considerazione della rilevanza politica cruciale del disegno di legge di bilancio.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver osservato che, a suo avviso, nelle convocazioni delle sedute della settimana corrente, tale punto non era segnalato adeguatamente, lamenta che a fronte della

pretesa di concludere rapidamente questo passaggio, altri provvedimenti, e in particolare il disegno di legge n. 897 in materia di videosorveglianza, benché siano inseriti nell'ordine del giorno da svariati mesi, non ricevono la dovuta attenzione da parte della maggioranza e del Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle convocazioni diramate la scorsa settimana per posta elettronica, era stata chiaramente specificata la possibilità che il calendario dei lavori della Commissione fosse integrato con ulteriori sedute, per il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio 2020, ove presentato in tempo utile.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), associandosi alle considerazioni del senatore Zuliani sull'urgenza e la priorità di esaminare il provvedimento in tema di videosorveglianza, sottolinea che emergono ogni giorno casi di maltrattamenti su soggetti deboli in asili nido e case di cura, che richiedono alla politica di dare una risposta rapida ed efficace.

Il senatore [MANCA](#) (PD) ritiene corretto, a beneficio del dibattito, disgiungere le due questioni: da un lato, il parere ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento, ha carattere preliminare rispetto ad un esame che consentirà, una volta aperta la sessione di bilancio, ampia possibilità di discussione e intervento; diverso è invece il caso di un provvedimento su cui è necessario, al di là di annunci o dichiarazioni di propaganda, compiere ogni necessario approfondimento per i profili di copertura, anche in considerazione della delicatezza del tema e del coinvolgimento degli enti locali, che devono essere messi in condizione di far fronte, in modo efficace, alle ulteriori attività che si intende loro affidare.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato che le attività istruttorie non devono diventare un alibi per atteggiamenti dilatori, ribadisce l'esigenza di disporre di un margine temporale adeguato per avere piena cognizione del contenuto della relazione appena illustrata dal Presidente.

Il PRESIDENTE propone, alla luce della discussione, di proseguire l'esame della questione al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 31 ottobre scorso, gli emendamenti della relatrice e del Governo e i relativi subemendamenti, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte accantonate lo scorso 31 ottobre, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.17 (testo 2), che riconosce al personale del Ministero delle politiche agricole il diritto di opzione a non transitare al Ministero per i beni culturali, prevedendo - quale compensazione - la corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 3.2 (testo 2), che attribuisce ai Ministeri dell'interno e della giustizia funzioni di controllo sui beneficiari del reddito di cittadinanza, mediante accesso al relativo elenco dei richiedenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.13, per criticità di carattere finanziario, nonché sulle proposte 1.17 (testo 2) e 3.2 (testo 2), in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver espresso il proprio dissenso sulla valutazione contraria del Governo sull'emendamento 1.17 (testo 2), in relazione alla proposta 3.2 (testo 2) ritiene che il parere potrebbe essere rivisto in senso non ostativo in caso di espunzione del comma 4-*bis*, a cui si riferiscono i rilievi di carattere finanziario del relatore.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, reputa che la prospettazione della senatrice Ferrero possa essere accolta.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) in relazione alle ulteriori riformulazioni e agli emendamenti della relatrice e del Governo, occorre valutare la congruità della copertura della proposta 6.100 che incrementa la dotazione organica del Ministero dell'istruzione di due posti di livello dirigenziale generale. Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2). Occorre valutare la compatibilità con le previsioni di bilancio per il 2020 della copertura dell'emendamento 3.0.1000 che incrementa di 60,5 milioni di euro annui la dotazione del fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere delle forze armate e di polizia. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al comma 5 dell'emendamento 6.0.2000 che impone ai soggetti pubblici il completamento della piena operatività della piattaforma PagoPA. Valuta l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 6.0.5000 sull'organizzazione del Ministero del lavoro. Non vi sono osservazioni sulle proposte 4.200, 1.0.1000, 2.1000, 3.0.2000, 5.1000, 6.0.1000, 6.0.3000 e 6.0.4000. In relazione ai subemendamenti riferiti alle proposte della Relatrice e del Governo, si chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi della proposta 1.0.1000/8. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dei subemendamenti 1.0.1000/11, 1.0.1000/12 e 1.0.1000/13, nonché della proposta 3.0.1000/1. Comporta maggiori oneri la proposta 4.200/3. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del subemendamento 6.100/14. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.2000/9. Comporta maggiori oneri il subemendamento 6.0.4000/2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 6.0.1000/7.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, si esprime in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sull'emendamento 6.100, in mancanza di una relazione tecnica, nonché sulle identiche proposte 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2), dal momento che presentano molteplici criticità dal punto di vista finanziario, come risulta da una nota, che mette a disposizione della Commissione.

Conferma quindi, da un lato, la compatibilità con le previsioni di bilancio per il 2020 della proposta 3.0.1000 e, dall'altro, l'assenza di oneri per l'emendamento 6.0.2000. Concorde poi con il relatore sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nell'emendamento 6.0.5000, nonché sulla valutazione non ostativa in merito alle proposte 4.200, 1.0.1000, 2.1000, 3.0.2000, 5.1000, 6.0.1000,

6.0.3000 e 6.0.4000.

In relazione ai subemendamenti, si pronuncia in senso contrario sulle proposte 1.0.1000/8, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/13, 3.0.1000/1, 6.100/14 e 6.0.1000/7, in quanto le relative coperture non appaiono adeguate, nonché sul subemendamento 6.0.2000/9, in assenza di relazione tecnica, concordando infine con il relatore sull'onerosità delle proposte 4.200/3 e 6.0.4000/2.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione del Governo in merito ai subemendamenti 1.0.1000/8, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/13, 3.0.1000/1, 6.100/14 e 6.0.1000/7, che in realtà determinano una riduzione delle risorse stanziare.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, al riguardo, emergono anche problemi di quantificazione.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, prospetta l'espressione, sui subemendamenti in questione, di un parere di semplice contrarietà.

Il RELATORE alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e in base ai chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori proposte emendative, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.13, 1.17 (testo 2), 6.100, 2.12 (testo 2), 2.13 (testo 2), 4.200/3, 6.0.2000/9 e 6.0.4000/2.

Sull'emendamento 3.2 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 4-bis.

Sull'emendamento 6.0.5000 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.0.1000/8, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/13, 3.0.1000/1, 6.100/14 e 6.0.1000/7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

La Commissione approva la proposta del relatore.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato recante risposte ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di facente funzioni del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in linea generale, risulta necessario acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Nel dettaglio, con riferimento all'articolo 1, comma 4-bis, andrebbe valutata la trasmissione anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per il relativo parere, degli schemi di dPCm recanti l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale e la disciplina dei termini e delle modalità attuative della nuova normativa. Chiede poi conferma del fatto che l'eventuale ricorso da parte del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo, comando o altro analogo istituto, previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4, sia compatibile con il rispetto degli stanziamenti ordinari di bilancio. Chiede inoltre conferma che l'istituzione dei punti di contatto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 4-bis, capoverso "Art. 2-ter", comma 3, possa essere attivata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Da ultimo, per quanto riguarda l'articolo 6, comma 1, lettera b), sulla copertura finanziaria, si chiede conferma che il ricorso, per quota parte della copertura, alle risorse del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese non comporti una dequalificazione della spesa, a fronte di oneri che, almeno in parte, sono da associare anche alle spese di funzionamento (quindi di parte corrente) dell'istituendo Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Altresì, con riguardo alla medesima copertura, si chiede conferma della simmetria degli effetti di impatto sui saldi tendenziali di spesa. Per ulteriori osservazioni, si rinvia alla Nota n. 98/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte alle questioni poste dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) si riserva di approfondire la nota del Governo al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della corretta quantificazione degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, come tetto di spesa, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente che risultano ancora in corso le verifiche istruttorie in merito ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sulle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti 1.8 e 1.8 (testo 2), volti ad introdurre nel codice di procedura penale la condanna del querelante alle spese nei casi di diffamazione a mezzo stampa, occorre chiarire gli eventuali profili finanziari della proposta nella parte in cui fa riferimento alle "spese del procedimento anticipate dallo Stato". Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice sulla valutazione non ostativa sul testo, mentre si riserva di esprimere il proprio avviso con riguardo agli emendamenti.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sul testo che,

in mancanza di richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DI UNA ULTERIORE
SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta della Commissione, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Comunica, inoltre, che la Commissione è ulteriormente convocata, oggi, martedì 5 novembre 2019, alle ore 19,30 o dieci minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 214 (pom.) del 06/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019
214ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente Erica [RIVOLTA](#) che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo, si propone di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, considerato che: con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente attribuite al Ministero delle politiche agricole, viene confermato che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che al passaggio delle funzioni in materia di turismo corrisponde il relativo

trasferimento del personale e delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni interessate; risulta opportuno riformulare come previsione di spesa l'onere di cui all'articolo 1, comma 2, connesso all'istituzione di tre figure di livello dirigenziale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente quantificato nel limite massimo di 530 mila euro annui a decorrere dal 2020, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica; in merito al comma 7 dell'articolo 1, che rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento delle competenze sul turismo, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che l'eventuale decreto non potrà determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà compensarsi al suo interno tra risorse cedute da un ministero in favore dell'altro; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 18 dell'articolo 1, anche con riferimento agli eventuali oneri connessi al trasferimento di sedi e postazioni di lavoro, giacché non è prevista la modifica dell'attuale collocazione degli uffici del Dipartimento del turismo; con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, sull'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, viene confermata l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; sono forniti chiarimenti relativamente alla portata finanziaria dell'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferma restando la necessità di correggere un refuso nei commi 3 e 4 limitatamente all'incremento del Fisce per l'anno 2021; con riguardo all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene confermata la sussistenza nei fondi speciali delle risorse necessarie per la copertura dell'onere e si rassicura circa il fatto che le risorse residue in favore della struttura tecnica di missione sono sufficienti a garantirne la funzionalità; viene confermata l'invarianza finanziaria dell'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, trattandosi di una differente allocazione dell'autorizzazione di spesa già disposta da un precedente provvedimento legislativo; sono fornite rassicurazioni sull'assenza di oneri finanziari correlati all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 2, le parole: "nel limite massimo di 530.000 euro annui" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 530.000 euro annui"; all'articolo 3, ai commi 3 e 4, le parole: "di euro 3.500.000 per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "di euro 3.300.000 per l'anno 2021"; e con la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento lo schema dell'eventuale decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, sulle variazioni di bilancio connesse al trasferimento delle funzioni in materia di turismo."

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), in relazione agli emendamenti già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea, propone di confermare, per quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.17 (testo 2), 1.20, 1.0.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 4.5, 4.13, 5.0.1, 6.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7 e 2.13 (testo 2). Propone di ribadire un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.9, 2.16, 2.18 e 2.19. Sull'emendamento 1.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: «appartenente all'area II» siano inserite le seguenti: «, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1,»; il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Per le finalità di

cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea e relativi subemendamenti, richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.200 recante misure sul pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.200 recante misure sulla dotazione finanziaria della Corte dei conti a garanzia dell'indipendenza dell'istituzione. Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 1.0.700/2.

In relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e ai relativi subemendamenti, propone di ribadire il parere di nulla osta sulla proposta 1.0.10000, fatta eccezione per il comma 1, primo periodo, dalle parole: "nelle more dell'espletamento", fino alla fine del periodo, su cui si conferma una valutazione di semplice contrarietà. Con riferimento all'emendamento 1.13 (testo 2 corretto), sarebbe opportuno, alla lettera *b*), sostituire le parole: "nel limite massimo di", con le seguenti: "valutati in", in coerenza con il parere reso sul testo. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sui subemendamenti 1.0.1000/11 e 1.0.1000/12. Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.1000/100. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1000/100 (analogo al 6.0.1000/7 di Commissione). Propone di confermare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 4.2000 (testo corretto)/100 (analogo al 6.0.2000/9 di Commissione). Occorre valutare i profili finanziari della proposta 4.2000 (testo corretto)/101, che esclude la responsabilità penale e amministrativa per i vertici dell'ILVA. Propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 4.2000 (testo corretto)/3. Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con il relatore sulla conferma delle valutazioni già espresse sugli emendamenti precedentemente esaminati per la Commissione di merito, fatta eccezione per la proposta 1.0.2, sulla quale subordina l'avviso non ostativo ad una modifica della autorizzazione di spesa recata dal comma 3.

La vice presidente RIVOLTA fa presente come la modifica proposta dal Governo sull'emendamento 1.0.2 debba ritenersi estesa anche all'emendamento 1.0.2 (testo 2) approvato dalla Commissione di merito.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 3.200, per carenza di copertura, nonché sulle proposte 7.0.200 e 1.0.700/2.

Con riferimento agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito ed ai relativi subemendamenti, concorda con la valutazione del relatore sull'emendamento 1.0.10000 e sull'opportunità, per la proposta 1.13 (testo 2) corretto, di quantificare l'onere come previsione di spesa.

Concorda poi con la valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 1.0.1000/11, 1.0.1000/12 e 3.0.1000/100, per poi esprimere un avviso contrario sulle proposte 2.1000/100, 4.2000 (testo corretto)/100 e 4.2000 (testo corretto)/3. Chiede poi una sospensione, per approfondire il subemendamento 4.2000 (testo corretto)/101.

La vice presidente RIVOLTA dispone quindi una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,35.

Ripresa la seduta, il sottosegretario VILLAROSA rileva che non vi sono osservazioni, sotto il profilo finanziario, sul subemendamento 4.2000 (testo corretto)/101.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) evidenzia come la proposta testé esaminata, riguardante la responsabilità penale e amministrativa dei vertici dell'ILVA, esuli dal contenuto del decreto-legge in esame.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) concorda con la valutazione del senatore Errani.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO, la vice presidente [RIVOLTA](#) dispone un'ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 14,55.

Ripresa la seduta, la vice presidente [RIVOLTA](#) fa presente che, sulla base di interlocuzioni informali, risulta presumibile che il subemendamento 4.2000 (testo corretto)/101 venga dichiarato improponibile per estraneità di materia.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) avverte che, a prescindere dalla valutazione sull'estraneità di materia, che spetta alla Presidenza del Senato, la Commissione bilancio è tenuta ad esprimersi sui profili finanziari di tutte le proposte emendative sulle quali viene richiesto parere.

Sarebbe invece grave accantonare un emendamento sul quale vi è il nulla osta del Governo, esclusivamente per ragioni di imbarazzo politico della maggioranza connesso alla tematica in esame.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente di non avere formulato un avviso non ostativo, bensì di aver semplicemente rilevato, sulla base della scheda istruttoria, l'assenza di osservazioni sotto il profilo finanziario.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) rileva che, ferma spettando alla Presidenza del Senato la valutazione sulla proponibilità per materia degli emendamenti, risulta opportuno un approfondimento sul subemendamento 4.2000 (testo corretto)/101 per valutarne le ricadute finanziarie, che risultano comunque presenti nella proposta emendativa e il cui scrutinio rientra nell'ambito di competenza della Commissione.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la maggioranza si sia infilata in un vicolo cieco e ricorda come l'avviso del Governo, secondo il quale una proposta non ha osservazioni sotto il profilo finanziario, non può che condurre, da parte della Commissione bilancio, all'espressione di un parere di nulla osta. In caso contrario, si travalicherebbe in valutazioni di merito.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) rimarca l'esigenza di approfondire gli indubbi profili finanziari connessi alla proposta in esame.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ricorda che più volte, in Commissione, è stato accantonato l'esame di disegni di legge o di emendamenti, per chiederne un approfondimento, anche nel caso in cui il Governo avesse rilevato l'assenza di profili finanziari. A titolo esemplificativo, nella seconda seduta pomeridiana di ieri, è stata accolta la richiesta di rinvio del parere sul disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, a fronte di una valutazione del Governo sull'assenza di osservazioni sotto il profilo finanziario, la Commissione bilancio non possa che esprimere un parere

non ostativo.

Qualora il Governo abbia cambiato il proprio avviso, si rende necessario per la Commissione bilancio prenderne atto.

Il sottosegretario VILLAROSA ribadisce di non avere mai espresso un avviso non ostativo, ma di essersi limitato, sulla base di una scheda istruttoria, a rilevare l'assenza di osservazioni sotto il profilo finanziario.

Ricorda, poi, di avere chiesto una sospensione della seduta proprio per un maggiore approfondimento istruttorio.

La vice presidente [RIVOLTA](#) dispone quindi il rinvio a fine seduta del prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 1493, per esaminare nel frattempo il disegno di legge n. 1570.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda di avere illustrato, nell'odierna seduta antimeridiana, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Propone, poi, con riferimento al testo, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: con riferimento all'articolo 1, comma 4-bis, andrebbe valutata la trasmissione anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari degli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale e la disciplina dei termini e delle modalità attuative della nuova normativa; in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera b), si segnala il rischio di una possibile dequalificazione della spesa rappresentata dal ricorso alle risorse del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, al fine di finanziare quota parte delle spese di funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale."

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Con riferimento agli emendamenti segnalati dal relatore, il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sulla proposta 2.0.1 e concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 2.0.3.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.1. Sull'emendamento 2.0.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Posta in votazione, la proposta del relatore risulta approvata.

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone per l'Assemblea l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: con riferimento all'articolo 1, comma 4-*bis*, andrebbe valutata la trasmissione anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari degli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale e la disciplina dei termini e delle modalità attuative della nuova normativa; in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), si segnala il rischio di una possibile dequalificazione della spesa rappresentata dal ricorso alle risorse del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, al fine di finanziare quota parte delle spese di funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.1. Sull'emendamento 2.0.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), propone di mantenere sospesa la valutazione sulla proposta 4.2000 (testo corretto)/101.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) riconosce la rilevante tematica sottesa alla proposta in esame, ritenendo tuttavia che la maggioranza non possa celarsi dietro artifici procedurali che si risolvono in un'evidente forzatura tale da configurare un precedente problematico anche per le future sedute.

Rileva che, a prescindere dalle considerazioni di merito e dalle prerogative della Presidenza del Senato sul vaglio di proponibilità per materia, questa Commissione debba limitarsi ad una disamina dei profili finanziari. Peraltro, il subemendamento in esame riproduce la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 101 del 2019 (A.S. 1476), assistito da una relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) rileva che non debbano porsi in essere forzature tali da compromettere il corretto svolgimento dei lavori della Commissione.

Nel ritenere che il subemendamento in oggetto possa comportare rilevanti effetti finanziari, sia pure indiretti, constata la percorribilità di due strade: l'espressione di un parere di nulla osta oppure l'accantonamento dell'esame, in vista di un approfondimento istruttorio.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che l'accantonamento sia immotivato, a fronte di un emendamento per il quale la valutazione della Commissione bilancio non può che essere non ostantiva.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede una breve sospensione della seduta per un approfondimento istruttorio.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

Ripresa la seduta, il sottosegretario VILLAROSA, alla luce degli approfondimenti compiuti, fa presente come il subemendamento 4.2000 (testo corretto)/101 non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale delle misure in esso contenute.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quindi quale sarà la valutazione della Commissione.

La vice presidente RIVOLTA fa presente che, alla luce dell'avviso del Governo, il RELATORE presumibilmente proporrà un parere di nulla osta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, considerato che: con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente attribuite al Ministero delle politiche agricole, viene confermato che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che al passaggio delle funzioni in materia di turismo corrisponde il relativo trasferimento del personale e delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni interessate; risulta opportuno riformulare come previsione di spesa l'onere di cui all'articolo 1, comma 2, connesso all'istituzione di tre figure di livello dirigenziale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente quantificato nel limite massimo di 530 mila euro annui a decorrere dal 2020, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica; in merito al comma 7 dell'articolo 1, che rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento delle competenze sul turismo, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che l'eventuale decreto non potrà determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà compensarsi al suo interno tra risorse cedute da un ministero in favore dell'altro; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 18 dell'articolo 1, anche con

riferimento agli eventuali oneri connessi al trasferimento di sedi e postazioni di lavoro, giacché non è prevista la modifica dell'attuale collocazione degli uffici del Dipartimento del turismo; con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, sull'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, viene confermata l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; sono forniti chiarimenti relativamente alla portata finanziaria dell'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferma restando la necessità di correggere un refuso nei commi 3 e 4 limitatamente all'incremento del Fisper per l'anno 2021; con riguardo all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene confermata la sussistenza nei fondi speciali delle risorse necessarie per la copertura dell'onere e si rassicura circa il fatto che le risorse residue in favore della struttura tecnica di missione sono sufficienti a garantirne la funzionalità; viene confermata l'invarianza finanziaria dell'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, trattandosi di una differente allocazione dell'autorizzazione di spesa già disposta da un precedente provvedimento legislativo; sono fornite rassicurazioni sull'assenza di oneri finanziari correlati all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 2, le parole: "nel limite massimo di 530.000 euro annui" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 530.000 euro annui"; all'articolo 3, ai commi 3 e 4, le parole: "di euro 3.500.000 per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "di euro 3.300.000 per l'anno 2021"; e con la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento lo schema dell'eventuale decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, sulle variazioni di bilancio connesse al trasferimento delle funzioni in materia di turismo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.17 (testo 2), 1.20, 1.0.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 4.5, 4.13, 5.0.1, 6.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 2.13 (testo 2), 3.200, 7.0.200, 1.0.700/2, 2.1000/100, 4.2000 (testo corretto)/100 e 4.2000 (testo corretto)/3. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.9, 2.16, 2.18, 2.19, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12 e 3.0.1000/100. Sull'emendamento 1.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: «appartenente all'area II» siano inserite le seguenti: «, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1,»; il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per la medesima finalità, è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Sull'emendamento 1.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole da: "Per le finalità", fino alle parole: "Al relativo onere", con le seguenti: " Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per la medesima finalità, è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri". Sull'emendamento 1.13 (testo 2 corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera b), delle parole: "nel limite massimo di", con le seguenti: "valutati in". Sull'emendamento 1.0.10000, il parere è non ostativo, fatta eccezione per il comma 1, primo periodo, dalle parole: "nelle more

dell'espletamento", fino alla fine del periodo, su cui il parere è di semplice contrarietà. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta pomeridiana della Commissione, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 106 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
106ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Anna Laura Orrico.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione degli universitari (UDU), Enrico Gulluni, coordinatore nazionale e Raffaele Dubbioso, membro dell'esecutivo nazionale; per la Primavera degli Studenti, Daniele Tagliacozzo, membro del coordinamento nazionale e neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), Tommaso Ovoli, coordinatore di studenti alla Terza (associazione universitaria dell'Università Roma Tre aderente a Primavera degli Studenti) e Luigi Contessini, membro di Primavera degli studenti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relattrice [IORI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sull'articolo 1, che trasferisce nuovamente al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. L'articolo 1 prevede pertanto il trasferimento al MIBAC, che prende la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale; conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIBACT è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 167 posizioni di livello non generale e si prevede l'adeguamento dei regolamenti di organizzazione.

Illustra quindi l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: l'articolo sopprime una delle due finalità che avevano giustificato l'incremento dei posti dirigenziali di livello generale disposto dall'articolo 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019): per l'attuazione di tali disposizioni si stabilisce che il medesimo Ministero provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, e che, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime contrarietà alla scelta operata dal Governo di ricondurre al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo, ribadendo le ragioni che avevano condotto il precedente esecutivo, sostenuto dalla sua parte politica, ad attribuire le medesime competenze al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sottolinea, in particolare, come i prodotti alimentari e la cucina tipica costituiscano un elemento caratterizzante del turismo legato alle tradizioni dei territori. Nel chiedersi come il Movimento 5 Stelle possa sostenere il provvedimento d'urgenza in titolo, avendo in precedenza condiviso scelte di segno diverso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Anche il senatore [MOLES](#) (*FI-BP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ricordando le perplessità espresse a suo tempo, quando, all'inizio della legislatura, le competenze in materia di turismo erano state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciò peraltro non lo induce ora a condividere la scelta di segno contrario operata dal Governo in carica: oltre al giudizio negativo derivante dal ricorso alla decretazione d'urgenza, mancando a suo giudizio i necessari requisiti di straordinaria necessità e urgenza, esprime contrarietà per l'eccessiva frammentazione delle competenze che emerge dal riordino in esame, citando il trasferimento di quelle in materia di commercio estero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione, formulata dalla relatrice, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali per l'anno 2019 (n. 103)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1 dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione della relatrice è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca ([n. 105](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato; segnala che le osservazioni formulate riprendono, nei contenuti, rilievi presenti nel parere espresso sullo schema di decreto recante la precedente Tabella triennale.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si sofferma sulla prima osservazione, che considera condivisibile; in merito alla seconda osservazione, si riserva di svolgere un approfondimento e preannuncia un possibile intervento di riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di assegnazione dei contributi pubblici - come sollecitato nella proposta della relatrice - in sede di legge di bilancio per il 2020; quanto alla terza osservazione, condivide l'esigenza di interventi volti a garantire maggiore trasparenza alle procedure e a individuare criteri per una giusta valutazione. Chiede infine alla relatrice di espungere l'ultima osservazione formulata, sottolineando come quello della territorialità non sia un criterio che la normativa indica tra quelli in cui deve attenersi il riparto dei contributi.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che ripropone il testo originario espungendo l'ultima osservazione. Auspica che, nel quadro del possibile preannunciato riordino complessivo dei criteri, possa essere inserito quello della territorialità.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Il senatore [MOLES](#) (*FI-BP*), nel richiamare l'intervento del sottosegretario De Cristofaro il quale si è riservato di svolgere alcuni approfondimenti, rileva criticamente l'automatismo che connota i decreti di riparto come quello in esame: segnala in particolare il caso del contributo previsto dall'atto del Governo in esame a favore di una Fondazione che risulterebbe essere oggetto di indagini da parte della Guardia di finanza e di procedimenti giudiziari, chiedendo se vi sia un'attività di verifica da parte del Ministero. Auspica pertanto l'acquisizione di elementi di valutazione sul caso specifico, anche al fine di poter esprimere il parere, ritenendo che, altrimenti, l'atto in esame si caratterizzi come mero automatismo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO, nel confermare l'intendimento di svolgere i dovuti approfondimenti, ribadisce il parere favorevole sulla nuova proposta di parere della relatrice.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ritiene utile proseguire l'esame con la votazione del parere, sottolineando come nella sua proposta di parere sia citato un ente a mero fine esemplificativo, dichiarando la disponibilità ad estendere tale esemplificazione anche alla fondazione indicata dal senatore Moles e sottolineando come il Governo sia comunque sollecitato a svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore [MOLES](#) (FI-BP) precisa di non chiedere un'estensione dell'esemplificazione cui si riferisce la relatrice, avendo citato un caso specifico in quanto paradigmatico della natura sostanzialmente automatica dei riparti in questione, per censurare tale natura e richiamare l'esigenza di attente valutazioni. Non chiede di rinviare la votazione; dichiara però il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo non corretto esprimersi in assenza dei necessari approfondimenti.

Alla relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) che sottolinea come, senza sottovalutare singoli casi critici, la votazione del parere consenta l'attesa attribuzione di risorse a tutti gli enti indicati, la generalità dei quali è pienamente meritevole, replica il senatore [MOLES](#) (FI-BP), il quale esprime l'auspicio che i chiarimenti richiesti siano forniti prima dell'esame della prossima Tabella triennale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 32)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori: Lucia [BORGONZONI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FI-BP), [COLLINA](#) (PD) (in sostituzione del senatore Rampi), Margherita [CORRADO](#) (M5S), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [GIRO](#) (FI-BP), Bianca Laura [GRANATO](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), Vanna [IORI](#) (PD), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), Raffaella Fiormaria [MARIN](#) (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Barbaro), [MOLES](#) (FI-BP), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI), Orietta [VANIN](#) (M5S) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 17 voti favorevoli e 2 contrari.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che della procedura informativa che sta per iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 marzo.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti di associazioni studentesche universitarie

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 24 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Hanno quindi la parola Enrico GULLUNI, coordinatore nazionale dell'Unione degli universitari (UDU) e Daniele TAGLIACOZZO, membro del coordinamento nazionale della Primavera degli Studenti e neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), che svolgono il loro intervento.

Intervengono i senatori [VERDUCCI](#) (PD) e Orietta [VANIN](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti delle Associazioni studentesche universitarie e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 1 ritrasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo e che si prevede pertanto il trasferimento al MIBAC, che prende la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale; premesso che agli oneri correlati a quanto disposta dall'articolo 1 del decreto-legge, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale e che conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIBACT è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 167 posizioni di livello non generale e che si prevede l'adeguamento dei regolamenti di organizzazione;

considerato che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sopprimendo una delle due finalità che avevano giustificato l'incremento dei posti dirigenziali di livello generale disposto dall'art. 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e che per l'attuazione di tali disposizioni si stabilisce che il medesimo Ministero provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, e che, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'esigenza di sopperire, con apposita disposizione, alle carenze di organico nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di poter assolvere in modo più efficace le numerose e complesse funzioni che gli sono attribuite dalla legge, in ogni settore di competenza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 103

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che le risorse per il 2019 fanno registrare un incremento di circa il 3,2 per cento rispetto alle risorse ripartite per il 2018;

preso atto delle esclusioni disposte in via preliminare e delle scelte operate dalla Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali nel selezionare i comitati nazionali e le edizioni nazionali da finanziare, nonché delle relative motivazioni;

esprimendo soddisfazione per l'incremento dei finanziamenti messi a disposizione;

considerato che i Comitati e le Edizioni nazionali dovrebbero servire a tracciare, sulla mappa della storia letteraria, dei «meridiani», delle linee immaginarie che attraversano, però, territori reali;

considerato che, esaminato l'elenco degli enti finanziati, almeno in alcuni casi, sembra ci si discosti dalle esigenze di salvaguardia che pure autori contemporanei richiedono,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si invita il Governo a garantire che le motivazioni addotte per i rifiuti formulati dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali offrano più dettagliati elementi di valutazione al fine di consentire la comprensione delle scelte operate.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

tale decreto è finalizzato alla istituzione della Tabella triennale 2017-2020 nonché alla relativa ripartizione, per gli anni 2017, 2018 e 2019 di stanziamenti riferiti al piano gestionale n. 1 di cui al capitolo 1679 nello stato di previsione del MIUR, relativo all'erogazione di contributi a enti, istituti, associazioni e fondazioni e altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca che, al netto degli accantonamenti effettuati, è pari a euro 2.750.000 per l'anno 2017, mentre la misura del contributo per gli anni successivi a favore degli enti inseriti nella Tabella potrà essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previsto a legislazione vigente;

preso atto della valutazione e della selezione delle domande effettuata dall'apposita Commissione;

preso altresì atto che la Commissione ha esaminato e valutato 82 domande ritenute ammissibili, in base alla qualità delle attività di ricerca svolte dagli Enti e dei soggetti proponenti, nonché sulla base della struttura di ciascun Ente in relazione a coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto in conformità al patrimonio didattico, scientifico e strumentale;

esprime parere favorevole *con le seguenti osservazioni:*

si invita il Governo a valutare seriamente l'esigenza - come già segnalato nel precedente parere - di "maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l'erogazione effettiva delle risorse e l'anno iniziale di validità della tabella"; alla luce del parere espresso dalla Commissione in merito alla tabella relativa al precedente triennio 2014 - 2016 si invita il Governo a valutare un riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di assegnazione dei contributi pubblici considerato ad esempio che l'Istituto di studi politici San Pio V, previsto dalla legge n. 293 del 2003, percepisce un finanziamento pari a 1.500.000 euro corrispondente a più di un terzo dell'ammontare complessivo;

si invita il Governo a riconsiderare quella che pare un'eccessiva eterogeneità degli ambiti di ricerca finanziati attraverso la Tabella in titolo, che condurrebbe a valutare con uguali parametri attività assai differenziate tra loro;

si invita inoltre il Governo a integrare l'atto in titolo con la segnalazione dell'appartenenza geografica della sede istituzionale degli Enti beneficiari per consentire di verificare se si sia potuto tener conto anche di un'equa ripartizione o di strumenti compensativi per rappresentanza calibrati su base territoriale, nonché, laddove possibile, al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

tale decreto è finalizzato alla istituzione della Tabella triennale 2017-2020 nonché alla relativa ripartizione, per gli anni 2017, 2018 e 2019 di stanziamenti riferiti al piano gestionale n. 1 di cui al capitolo 1679 nello stato di previsione del MIUR, relativo all'erogazione di contributi a enti, istituti, associazioni e fondazioni e altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca che, al netto degli accantonamenti effettuati, è pari a euro 2.750.000 per l'anno 2017, mentre la misura del contributo per gli anni successivi a favore degli enti inseriti nella Tabella potrà essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previsto a legislazione vigente;

preso atto della valutazione e della selezione delle domande effettuata dall'apposita Commissione;

preso altresì atto che la Commissione ha esaminato e valutato 82 domande ritenute ammissibili, in base alla qualità delle attività di ricerca svolte dagli Enti e dei soggetti proponenti, nonché sulla base della struttura di ciascun Ente in relazione a coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto in conformità al patrimonio didattico, scientifico e strumentale;

esprime parere favorevole *con le seguenti osservazioni*:

si invita il Governo a valutare seriamente l'esigenza - come già segnalato nel precedente parere - di "maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l'erogazione effettiva delle risorse e l'anno iniziale di validità della tabella"; alla luce del parere espresso dalla Commissione in merito alla tabella relativa al precedente triennio 2014 - 2016 si invita il Governo a valutare un riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di assegnazione dei contributi pubblici considerato ad esempio che l'Istituto di studi politici San Pio V, previsto dalla legge n. 293 del 2003, percepisce un finanziamento pari a 1.500.000 euro corrispondente a più di un terzo dell'ammontare complessivo; si invita il Governo a riconsiderare quella che pare un'eccessiva eterogeneità degli ambiti di ricerca finanziati attraverso la Tabella in titolo, che condurrebbe a valutare con uguali parametri attività assai differenziate tra loro.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO
PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
IN MATERIA DI FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

1. premessa

La 7ª Commissione del Senato ha svolto una [indagine conoscitiva](#) sul Fondo unico per lo

spettacolo (FUS), al fine di conoscere le criticità esistenti ed approfondire eventuali proposte di modifica in merito ai criteri di riparto del FUS, dopo le riforme verificatesi nella scorsa legislatura. Già nella XVII legislatura, del resto, la 7ª Commissione aveva avviato un affare assegnato relativo alla distribuzione dei contributi del FUS (n. 612), proprio per conoscere le motivazioni e le prospettive sottese alle innovazioni normative in atto, che però non si è concluso con l'approvazione di una risoluzione.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla [legge n. 163 del 1985](#), rappresenta oggi il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo. Esso ha avuto diverse evoluzioni normative, ed inizialmente gli ambiti finanziati erano le attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché le manifestazioni e le iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Dal 2017, il settore cinematografico non grava più sul FUS, in quanto la legge n. 220 del 2016 (art. 13) ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, che finanzia direttamente il comparto cinema.

In base al [decreto-legge n. 24 del 2003](#), i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla [legge n. 163 del 1985](#) e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. Pertanto, fino al 2014, il FUS è sempre stato ripartito annualmente tra i vari settori, in percentuali fissate per ciascun settore stesso, e i criteri erano contenuti in distinti decreti ministeriali non aventi natura regolamentare, adottati d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi della [legge n. 239 del 2005](#), sentite le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007](#). La composizione di tali Commissioni consultive è stata ridefinita dal [D.M. 10 febbraio 2014](#): pertanto, attualmente, ogni Commissione è composta da tre componenti (anziché sette, come in precedenza) nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente e da due componenti designati della Conferenza unificata. La sola Commissione consultiva per la musica è composta da almeno un componente, tra coloro che sono scelti dal Ministro, individuato fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica.

2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale

Come accennato, il FUS è stato interessato da modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 91 del 2013 (art. 9) che aveva previsto, dal 1° gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS), facendo riferimento ai seguenti parametri:

- importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta;
- regolarità gestionale;
- indici di affluenza del pubblico.

In attuazione di tali previsioni è intervenuto quindi il decreto ministeriale 1° luglio 2014 (oggetto di successive modifiche e integrazioni), che ha definito per la prima volta criteri generali comuni a tutti i settori, introducendo la programmazione triennale delle attività ammesse al finanziamento, ferma restando la corresponsione annuale del contributo. Tale decreto ministeriale 1° luglio 2014 ha abrogato, a decorrere dal 2015, i decreti ministeriali settoriali del 2007.

Una innovazione contenuta nel decreto 1° luglio 2014 è l'aver stabilito la presentazione di un progetto artistico triennale, corredato da un programma annuale per ciascun anno del triennio. Inoltre, nella nuova disciplina si prevede una valutazione comparativa dei progetti, secondo un criterio di omogeneità dimensionale, e si definisce un punteggio massimo, pari a 100, articolato in categorie e quote. Un'ulteriore novità è stata il finanziamento di progetti multidisciplinari - i quali devono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi, afferenti agli ambiti e ai settori dello spettacolo dal vivo - e azioni trasversali - promozione, tournée all'estero, residenze e azioni di sistema.

Il primo triennio di applicazione della nuova normativa è stato il 2015-2017, coincidente con l'avvio del sopracitato affare assegnato nella XVII legislatura, mentre il secondo triennio di applicazione è il 2018-2020, attualmente in corso. La triennalità del progetto comporta che le

cosiddette "prime istanze", ossia le nuove richieste di contributo, sono ammesse solo per il primo anno di ciascun triennio (quindi il 2015 e il 2018 fino ad ora).

Sempre nella XVII legislatura, l'interesse e la necessità di conoscere lo stato di attuazione della riforma ha indotto le Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera dei deputati ad audire il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 4 febbraio 2016, il quale ha dato conto degli obiettivi che hanno portato al decreto ministeriale 1° luglio 2014, quali: "triennialità, per garantire stabilità e la possibilità di programmare; semplificazione; maggiore chiarezza amministrativa; criteri di equità e neutralità dei contributi; introduzione del criterio della multidisciplinarietà; riconoscimento delle residenze; visione diversa dell'attività di promozione; nascita dei primi centri di produzione della danza; maggiore attenzione agli aspetti dell'internazionalizzazione; rafforzamento del sistema dei controlli".

Questa riforma è stata oggetto di discussioni, anche sul piano del tipo di fonte normativa utilizzata per disciplinare la materia, e ha portato ad un contenzioso amministrativo. Il decreto ministeriale 1° luglio 2014 era stato infatti ritenuto illegittimo dal TAR Lazio, con sentenza n. 7479 del 28 giugno 2016, per violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 17 della legge n. 400 del 1988](#) (che prevede, tra l'altro, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato), pur senza che la legge attributiva del potere contenesse alcuna indicazione espressa sotto il profilo formale, rilevante alla stregua di disciplina speciale. Secondo il Collegio, infatti, l'Amministrazione, nell'attuare la previsione legislativa, aveva posto in essere una vera e propria "ristrutturazione" del sistema del finanziamento dello spettacolo. Successivamente alla sentenza di primo grado, l'articolo 24, comma 3-*sexies*, del [decreto-legge n. 113 del 2016](#) ha fornito una interpretazione autentica dell'[articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013](#) (in virtù del quale era stato emanato il decreto ministeriale 1° luglio 2014) secondo la quale:

- il decreto ministeriale ivi previsto ha natura non regolamentare;
- le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività (danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante).

Con [sentenza n. 5035 del 30 novembre 2016](#), il Consiglio di Stato ha dunque riformato la sentenza di illegittimità del TAR Lazio, evidenziando che il decreto 1° luglio 2014 ha natura non regolamentare.

Attualmente, i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS) sono definiti, a decorrere dall'anno di contribuzione 2018 (che rappresenta il primo anno del secondo triennio), dal [decreto ministeriale 27 luglio 2017](#), come modificato e integrato dal [decreto ministeriale n. 245 del 17 maggio 2018](#) (con cui sono stati aggiunti anche i carnevali storici tra le attività finanziabili), che ha mantenuto sostanzialmente lo stesso impianto del decreto ministeriale 1° luglio 2014, semplificandone ulteriormente la struttura. Le modifiche apportate nel 2017 sono state conseguenti al monitoraggio del primo triennio di applicazione e all'attività di valutazione prevista dall'articolo 50, comma 3, del decreto 1° luglio 2014, affidata ad un tavolo tecnico congiunto tra Amministrazione ed enti territoriali e locali, sentite inoltre le rappresentanze delle categorie professionali dello spettacolo.

3. Il confronto con gli operatori del settore e la disciplina attuale

Dal 10 ottobre 2018 al 5 marzo 2019, la 7a Commissione si è confrontata con gran parte dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo, dalla musica, al teatro, alla danza, alle attività circensi, nonché con gli attori istituzionali coinvolti, in particolare il Direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza delle Regioni. Alla base della promozione dell'indagine conoscitiva vi è infatti l'idea che non si può attuare una riforma del FUS se non si acquisisce prima il punto di vista di tutti gli attori del settore e dunque la loro valutazione sugli aspetti funzionanti e quelli da modificare.

Va rilevato preliminarmente che, nonostante la convergenza su alcuni temi, non sono emerse vere e proprie proposte organiche quanto piuttosto segnalazioni di criticità su singoli aspetti micro - settoriali e molto specifici relativi ai criteri di riparto dei contributi. Trattandosi inoltre di un sistema che ingloba attività molto differenti tra loro in termini di complessità, funzionamento, obiettivi e natura, ogni soggetto si è fatto promotore di specifiche istanze e necessità. In audizione, ciascun operatore si è dunque soffermato su aspetti della disciplina relativa al FUS, che occorre riassumere per comprenderne gli eventuali punti critici.

Secondo la disciplina vigente, di cui al sopracitato [decreto ministeriale 27 luglio 2017](#), le domande di contributo possono essere presentate per i seguenti ambiti, ciascuno diviso in settori: teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, progetti multidisciplinari, azioni trasversali, fermo restando che possono essere presentate domande anche per la realizzazione di carnevali storici. Le istanze presentate da soggetti che non abbiano mai avanzato domanda di contributo a valere sul FUS si definiscono prime istanze, mentre sono considerati «Under 35» i soggetti che posseggono tutti i seguenti requisiti:

- titolarità della società detenuta per più del 50 per cento da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
- organi di amministrazione e controllo composti in maggioranza da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
- nucleo artistico e tecnico composti ciascuno per almeno il 70 per cento da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
- direzione artistica affidata a persona di età pari o inferiore a 35 anni.

Il FUS finanzia una quota parte dei costi ammissibili, pari al massimo al 60 per cento del totale del progetto ammesso al contributo; detti costi sono direttamente imputabili a una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, oppure riferibili all'arco temporale del progetto.

Quanto all'esame delle domande, viene svolta prima una verifica documentale da parte dell'Amministrazione, che determina l'ammissibilità alla valutazione delle istanze. In seconda battuta, la Commissione consultiva competente per materia determina l'ammissibilità della domanda alla fase di valutazione vera e propria, annuale, che determina l'importo del contributo. L'ammissibilità del progetto alla valutazione è data esclusivamente dal raggiungimento del punteggio minimo di qualità artistica, pari a 10, determinato secondo le modalità e i punteggi esplicitati all'Allegato B del decreto 27 luglio 2017 (si definisce ammissibilità qualitativa). Se il punteggio conseguito dal progetto triennale è inferiore a 10 punti, la domanda è respinta per carenza di qualità e il soggetto proponente è escluso dai finanziamenti a valere sul FUS per il triennio. Tale soglia minima di 10 punti è valutata ogni anno del triennio di riferimento.

Ai fini della valutazione comparativa dei progetti e dei programmi secondo un criterio di omogeneità dimensionale, ogni settore viene suddiviso in sottoinsiemi, il cui numero complessivo è determinato in base alla numerosità del settore (totale delle domande presentate su quelle ammesse) e comunque sempre composto da almeno due soggetti. Le domande che hanno superato la fase di ammissibilità qualitativa da parte della Commissione consultiva competente, cioè aver acquisito almeno 10 punti di qualità artistica, suddivise in sottoinsiemi, sono valutate attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico fino ad un massimo di 100 punti, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

- a. qualità artistica, fino ad un massimo di 35 punti, attribuiti dalla Commissione consultiva competente attraverso la valutazione comparativa di alcuni specifici parametri;
- b. qualità indicizzata, fino a un massimo di 25 punti, attribuiti dall'Amministrazione in automatico attraverso la valorizzazione di indicatori per la misurazione di specifici fenomeni, secondo logica di proporzionalità e adeguatezza;
- c. dimensione quantitativa (input/output/risultati), fino ad un massimo di 40 punti, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica, secondo logica di proporzionalità e adeguatezza.

L'Amministrazione procede comunque a verifiche amministrativo-contabili e a controlli per

accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. Il programma triennale viene quindi sottoposto a controlli annuali in sede di presentazione di consuntivo o, a campione, nel corso dell'anno. L'Amministrazione monitora infatti la relazione consuntiva che deve essere presentata annualmente dai beneficiari, valutando se vi sono differenze tra il programma artistico svolto e quello indicato in sede preventiva: in questo caso, sottopone le variazioni alla Commissione consultiva competente per l'eventuale riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica.

4. Conclusioni e proposte

Prendendo atto degli spunti di riflessione e dalle criticità evidenziate nel corso del ciclo di audizioni, la 7ª Commissione concorda sull'esigenza di individuare alcune linee guida di cui tenere conto nella revisione dei parametri e dei criteri che regolano il funzionamento del Fondo unico dello spettacolo.

In linea di principio, si ritiene che qualsiasi azione di riforma del funzionamento del FUS debba partire, a monte, dal riconoscimento del valore e della portata delle attività inerenti il mondo dello spettacolo in termini di diffusione e trasmissione culturale, aggregazione sociale, valorizzazione del territorio e quindi considerare le risorse da destinare al settore nell'ottica di un "investimento", con un ritorno significativo nei termini di cui sopra, e non come un mero "costo".

In tal senso, riformare il FUS significa incidere sullo "sviluppo" di tutto il sistema dello spettacolo dal vivo e del suo indotto e pertanto una buona riforma va intesa come una vera e propria politica culturale, che non può prescindere da un'analisi quanto più realistica degli effetti prodotti finora dal sistema e da una visione chiara degli obiettivi che si vogliono perseguire.

In quest'ottica, un primo passo è rappresentato sicuramente dall'incremento delle risorse destinate al FUS; nel prendere atto positivamente dell'incremento previsto, la Commissione auspica pertanto che si prosegua su questa strada con particolare riguardo a quei comparti, quali ad esempio il settore danza, che risultano ancora in difficoltà e insvantaggio dal punto di vista del sostegno statale.

Segue poi necessariamente una riflessione su tutto il funzionamento del FUS, a partire dai parametri che regolano l'accesso al Fondo, dai meccanismi di attribuzione dei punteggi, punto nodale, fino alla fase dell'erogazione dei contributi.

In generale, si deve rilevare che i meccanismi di attribuzione dei punteggi previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, pur nell'intento di attuare quanto previsto dalla norma originaria, il cui fine era appunto quello di garantire trasparenza, semplificazione ed efficacia nella ripartizione dell'aiuto statale, si sono rivelati per diversi aspetti alquanto inefficaci.

Tutto ciò premesso, si può osservare che:

1. in merito ai criteri di valutazione relativi all'ammissione delle istanze e all'attribuzione dei contributi, si è da più parti espressa la necessità di adottare parametri più congeniali ad una valutazione dei progetti pertinente a tutte le esigenze del settore, che sono varie e diversificate e che - nella valutazione della qualità del progetto - includono dimensioni (produzione, promozione, conservazione, formazione) difficilmente omologabili in chiave univoca;
2. sempre rispetto ai criteri di valutazione, si è da più parti segnalata la necessità di dare maggior peso alla capacità di valorizzazione del merito, di fare innovazione, di favorire il ricambio generazionale, nonché alla capacità di "fare rete" creando sinergie tra attori e settori differenti;
3. appare necessario un ripensamento per quanto riguarda la prima fase di selezione delle domande per l'accesso al contributo, fase prevista dal decreto 27 luglio 2017, affidata al giudizio di qualità delle Commissioni consultive competenti per settore, le quali attraverso una selezione determinano un vero e proprio "sbarramento" decidendo quali soggetti saranno ammessi o meno al contributo. A questo proposito, è stato a più voci rilevato come il giudizio espresso da tali Commissioni risulti spesso non orientato da criteri uniformi e omogenei, determinando di fatto un'esclusione che in più casi ha compromesso l'attività di molte imprese, in particolare le più piccole. Considerata l'estrema importanza di questa fase, si ritiene quindi auspicabile un miglioramento di tale sistema a patto che, in ogni caso,

si garantiscano ai soggetti interessati trasparenza e attendibilità delle procedure selettive nonché un giudizio oggettivo e non condizionato; è fondamentale quindi uniformare e rendere quanto più oggettivo possibile il metodo di giudizio/valutazione delle Commissioni consultive;

4. sarebbe altrettanto opportuno, da un lato, dedicare particolare attenzione alla composizione delle suddette Commissioni, aumentandone il numero dei componenti in modo che siano assicurate la competenza e la conoscenza rispetto al settore di attività su cui si esprimono e, dall'altro, prevedere forme efficaci di controllo sul loro operato affinché il giudizio espresso sia frutto di una valutazione corretta e approfondita delle diverse realtà;

5. rispetto alle tre dimensioni su cui si basa il sistema di attribuzione dei punteggi, (qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa), si è registrata la convergenza di tutti gli auditi sulla necessità di correggere le distorsioni relative soprattutto alla dimensione quantitativa e della qualità indicizzata; infatti, il meccanismo di attribuzione automatica dei punteggi non garantisce sempre una valutazione adeguata.

In particolare, la qualità indicizzata prevede una comparazione di realtà molto diverse e non confrontabili sulla base di parametri rigidi e da cui pare quindi derivare un'attribuzione di punteggi non del tutto realistica e obiettiva. A margine va inoltre rilevato che, ad esempio, nella dimensione quantitativa sono inclusi indicatori, quali il numero di spettatori e di rappresentazioni, fortemente condizionati dal contesto territoriale di riferimento in cui il soggetto opera. In sostanza, i contesti più svantaggiati non hanno le stesse potenzialità attrattive di pubblico rispetto a realtà culturalmente più sviluppate e più grandi anche solo in termini di abitanti; pertanto sarebbe forse opportuno introdurre una sorta di correttivo che tenga conto del contesto di riferimento in cui il soggetto richiedente agisce; a fronte di tali considerazioni sarebbe quindi auspicabile rivedere il sistema di attribuzione dei punteggi riducendo la percentuale di punti attribuita in base alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa, a vantaggio della qualità artistica; nella valutazione della qualità artistica si dovrà tenere conto della capacità dell'istituzione di garantire un alto livello di progettualità in relazione alle proprie risorse finanziarie e ai costi del personale; ciò al fine di evitare che le istituzioni che dispongono di minori introiti o hanno maggiori oneri legati al personale siano ulteriormente penalizzate, essendo de facto meno competitive sul piano delle risorse artistiche da poter impiegare;

6. rispetto alla fase dell'erogazione dei contributi assegnati, è necessario che siano garantiti tempi certi e puntualità nell'erogazione anche attraverso l'anticipo della scadenza per la presentazione delle istanze, in modo tale che questo consenta una programmazione delle attività più agevole ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Del resto, il tema della certezza dell'erogazione riguarda tutti i soggetti ma risulta particolarmente avvertito nel caso delle Fondazioni lirico - sinfoniche, la cui programmazione più strutturata richiede tempi certi e soprattutto un coordinamento con i tempi di erogazione dei contributi provenienti dagli enti locali;

7. nel caso specifico delle Fondazioni lirico - sinfoniche, si potrebbero prevedere forme premiali per le fondazioni che promuovono produzioni in collaborazione con gli istituti di Alta formazione artistica e musicale, nell'ottica di una più stretta collaborazione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e che sono riuscite a salvaguardare i corpi di ballo da licenziamenti collettivi;

8. appare infine opportuno che sia garantita la massima trasparenza in tutte le fasi che riguardano il funzionamento del FUS: ammissione delle istanze, attribuzione dei punteggi, erogazione dei contributi. In merito, è stata suggerita da più parti l'introduzione di una forma di monitoraggio costante sulle realtà finanziate e sui requisiti in modo da evitare rendite di posizione e garantire una logica di sana competizione.

1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 94 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ingegner Mario Paolo Mega.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il **PRESIDENTE** avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'ingegner Mario Paolo Mega, nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto

Il presidente **COLTORTI** introduce la procedura informativa in titolo.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, l'ingegner Mario Paolo Mega.

Intervengono successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori **CIOFFI** (*M5S*),

[FLORIDIA](#) (M5S), [D'ARIENZO](#) (PD), [MALLEGNI](#) (FI-BP), [RUSPANDINI](#) (FdI), [SANTANGELO](#) (M5S), [SANTILLO](#) (M5S) e il presidente [COLTORTI](#) (M5S).

Interviene in replica l'ingegner MEGA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'ingegner Mario Paolo Mega e dichiara conclusa l'audizione.

[Resoconto stenografico.](#)

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1476\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, recante misure urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, evidenziando che rispondono alla prima finalità le disposizioni contenute nel Capo I del provvedimento, che introducono garanzie economiche e normative per talune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti "riders", i lavoratori con disabilità, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori precari. Talune disposizioni sono poi indirizzate a supportare la fase attuativa del reddito di cittadinanza, rimessa all'Inps, nonché a sostenere l'emergenza occupazionale di Anpal servizi.

Le disposizioni contenute nel Capo II sono invece volte a fronteggiare gravi crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli di occupazione. Vengono quindi previsti interventi per il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nelle aree di crisi industriale complessa delle Regioni Sicilia e Sardegna e di Isernia, nonché per quelli delle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con un organico superiore alle 4.000 unità. E' poi modificata la disciplina sull'Ilva di Taranto, al fine di escludere la responsabilità penale per gli atti compiuti in osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale. Sono infine introdotte modifiche alla disciplina del Fondo salva opere istituito con il decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. "decreto crescita"). Per quanto riguarda le disposizioni che riguardano materie di competenza della 8ª Commissione, nell'ambito del Capo I del decreto-legge si segnala che, con l'articolo 1, l'ambito di applicazione della disciplina che equipara, sotto il profilo del diritto privato, determinati rapporti di collaborazione ai rapporti di lavoro subordinato (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015) viene esteso ai casi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

Sempre l'articolo 1 introduce poi disposizioni specifiche per la tutela dei lavoratori non subordinati impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, attraverso piattaforme anche digitali (cd. *riders*).

Ai fini del decreto, i veicoli cui si fa riferimento sono i velocipedi o i veicoli a motore a due o tre ruote o i quadricicli, che rientrano nella definizione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, mentre si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna dei beni fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Le norme in particolare intervengono sulla disciplina della retribuzione dei lavoratori, stabilendo che il corrispettivo ad essi dovuto possa essere determinato sulla base delle consegne effettuate, purché in misura non prevalente. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ogni ora lavorata, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Si precisa che i contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Ulteriori disposizioni impongono l'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, prevedendo anche che, ai fini dell'assicurazione Inail, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale sia tenuta a tutti gli adempimenti previsti per il datore di lavoro dalla normativa vigente.

Presso il Ministero del lavoro è infine istituito un Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle norme introdotte, la cui applicazione peraltro è fissata a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Sempre con riferimento alle materie di interesse per la 8ª Commissione, nell'ambito del Capo II del provvedimento, l'articolo 15 interviene sull'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019 per chiarire taluni aspetti della disciplina del "Fondo salva-opere", che è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale.

In particolare, la prima modifica, che incide sul comma 1-*bis* dell'articolo 47, specifica che, nel caso di affidamento a contraente generale, le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti insoddisfatti, oltre che degli affidatari, anche dei sub-fornitori, dei sub-appaltatori e dei sub-affidatari. La seconda modifica introduce una novella al comma 1-*ter* dell'articolo 47, volta a prevedere la surroga da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche nei diritti dei beneficiari del Fondo verso il contraente generale, oltre che nei diritti dei medesimi beneficiari verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale.

La terza modifica integra il comma 1-*ter* dell'articolo 47, per disciplinare la procedura di accesso al Fondo anche in pendenza di controversie giurisdizionali o di inadempimenti contributivi o fiscali da parte delle imprese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, contenente una serie di disposizioni relative all'assetto di alcune amministrazioni centrali dello Stato, sia dal punto di vista delle competenze che per quanto riguarda i profili organizzativi ed economici. Esso introduce inoltre misure per garantire la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In via generale, il decreto-legge: dispone che tornino ad essere esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo, che erano state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'inizio della legislatura (articolo 1); attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese finora esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (articolo 2); introduce modifiche all'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articoli 5 e 6); rimodula gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate (articolo 3).

Per quanto riguarda la competenza della 8ª Commissione, il decreto-legge, in particolare: nell'ambito

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede all'istituzione, fino al 31 dicembre 2020, della Struttura tecnica per il controllo interno (articolo 4); dispone la proroga del mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 7).

Come specificato nell'articolo 4, l'istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno risponde alla finalità di potenziare il sistema dei controlli interni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione.

In particolare, alla Struttura, posta alle dirette dipendenze del Ministro e retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato, è affidato il compito di stabilire i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché di definire i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa.

La Struttura ha inoltre compiti di vigilanza e potrà svolgere verifiche di *audit* interno sulla conformità dell'azione amministrativa svolta dalle strutture e dalle articolazioni anche periferiche del Ministero alle disposizioni vigenti e alle direttive impartite dal Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione nonché ai principi generali che disciplinano l'esercizio dei poteri ministeriali.

L'articolo contiene inoltre norme sulla dotazione organica e il personale assegnato alla Struttura e reca la copertura degli oneri per il suo funzionamento.

Per quanto riguarda l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, essendo giunto a scadenza il mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio, per evitare che, nelle more del procedimento di costituzione dei nuovi organi, si verificino interruzioni dell'attività, l'articolo 7 del decreto-legge stabilisce che il Presidente e i componenti del Consiglio in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,25.

1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 95 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Mario Paolo Mega a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (n. 33)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **SANTANGELO** (M5S), alla luce del *curriculum* trasmesso dal Governo e di quanto emerso nel corso dell'audizione del candidato svolta ieri e del conseguente dibattito, formula una proposta di parere favorevole alla nomina dell'ingegner Mega a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

La senatrice **VONO** (IV-PSI), alla luce del *curriculum* del candidato, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore **FLORIS** (FI-BP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice **PERGREFFI** (L-SP-PSd'Az), pur non avendo rilievi critici da esprimere nei confronti del candidato, ritiene inaccettabile la scelta del Governo di insistere su una nomina non condivisa dalle Regioni interessate e preannuncia dunque il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore **DE FALCO** (Misto) afferma di non avere elementi sufficienti per esprimersi a favore o contro la candidatura, ma coglie l'occasione per auspicare che si giunga finalmente e in tempi brevi allo sblocco della situazione di Gioia Tauro.

Il relatore **SANTANGELO** (M5S), in replica all'intervento della senatrice Pergreffi, ripercorre i passaggi procedurali che hanno portato alla trasmissione alle Camere della proposta di nomina in oggetto, rilevando che tutte le rilevanti previsioni di legge sono state rispettate scrupolosamente.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce che nessuno mette in dubbio il rispetto delle procedure, ma conferma che sarebbe stato assolutamente opportuno lavorare per costruire il consenso dei territori intorno alla candidatura, invece di far calare la decisione dall'alto.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*), sebbene la procedura di individuazione si sia svolta in un contesto che è oggi totalmente mutato, alla luce del *curriculum* e dell'andamento dell'audizione di ieri esprime apprezzamento per il candidato.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) ringrazia il relatore Santangelo per gli utili chiarimenti che ha voluto fornire alla Commissione e si associa all'apprezzamento manifestato dal senatore D'Arienzo nei confronti del profilo del candidato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla votazione i senatori [ASTORRE](#) (*PD*), [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIOFFI](#) (*M5S*), [COLTORTI](#) (*M5S*), [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [D'ARIENZO](#) (*PD*), [DE FALCO](#) (*Misto*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FEDE](#) (*M5S*), [FERRAZZI](#) (*PD*), [FLORIDIA](#) (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Lupo), [FLORIS](#) (*FI-BP*) (in sostituzione del senatore Mallegni), [NENCINI](#) (*IV-PSI*), [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RICCIARDI](#) (*M5S*), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUSPANDINI](#) (*FdI*), [SANTANGELO](#) (*M5S*), [SANTILLO](#) (*M5S*) e [VONO](#) (*IV-PSI*).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 13 voti favorevoli, 4 voti contrari e 3 astenuti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SANTILLO](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, auspicando tuttavia che i provvedimenti attuativi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 34 del 2019 siano adottati tempestivamente al fine di consentire ai beneficiari di accedere quanto prima alle risorse del Fondo "salva-opere".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 3 ottobre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Comunica altresì che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (*Doc. LVII, n. 2-bis*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1476

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

al Capo I il provvedimento in esame introduce garanzie economiche e normative per talune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti "riders", i lavoratori con disabilità, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori precari, mentre al Capo II si propone di fronteggiare le crisi industriali in corso in diversi territori del Paese attraverso disposizioni finalizzate al sostegno dell'occupazione;

considerato che:

l'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina dei contratti di lavoro, prevedendo che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato che si applica ai rapporti di collaborazione personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, sia applicabile anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali. Il medesimo articolo introduce inoltre specifiche disposizioni a tutela del lavoro tramite piattaforme digitali;

l'articolo 15 interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, relativo al "Fondo salva opere", istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la finalità di chiarirne l'ambito applicativo e dettagliando la procedura di erogazione delle relative risorse,

esprime parere favorevole

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

- l'articolo 4 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino al 31 dicembre 2020, una struttura tecnica per il controllo interno, alla quale saranno assegnati essenzialmente compiti e funzioni di tipo ispettivo finalizzati a rafforzare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa, contabile e di gestione;

- la struttura ha carattere di transitorietà in previsione della riorganizzazione interna programmata per il mese di gennaio 2021;

- si considera condivisibile l'intento di adeguare il sistema dei controlli alla complessità della gestione dei programmi del Ministero;

- l'articolo 7 dispone che il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data del 19 settembre 2019 continuino a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019, al fine di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle relative funzioni nelle more della procedura di nomina dei componenti del nuovo Consiglio,

esprime parere favorevole.

1.4.2.6. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 71 (ant.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
71ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Abate, riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla 1ª Commissione, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019.

Passando ad esaminare le disposizioni del provvedimento di interesse dalla Commissione, segnala in particolare l'articolo 1, che ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT).

Al riguardo ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, con decorrenza dal 1º gennaio 2019, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

In particolare il comma 1 dell'articolo in esame trasferisce al MIBAC anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del

trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Il comma 2 dispone la soppressione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale.

Presso il MIBAC sono altresì istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale. Agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (art. 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 - legge di stabilità 2016).

Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIBAC è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 167 posizioni di livello non generale.

Il comma 3 prevede che la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di 2 posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario.

Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale.

Il comma 4, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del MIBAC e del MIPAAFT, prevede che, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

A tal fine il predetto comma richiama espressamente le modalità previste dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018).

Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del MIPAAFT, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Il comma 5 autorizza il MIBAC ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.

Il comma 6 ritrasferisce - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - dal MIPAAFT al MIBAC le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018.

Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del MIPAAFT a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. Secondo la relazione illustrativa, il personale interessato è quello individuato col decreto direttoriale del MIPAAFT del 2 gennaio 2019.

La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIBAC.

Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto-legge afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al MIPAAFT ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello

stato di previsione della spesa del MIBAC.

In base al comma 7, sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MIPAAFT.

Con la legge di bilancio per il 2020 ovvero con successivo decreto del MEF si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al MIPAAFT in materia di turismo transitano in capo al MIBAC.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 9).

Il comma 10 incrementa la dotazione organica del MIBAC in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del MIPAAFT, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del MIPAAFT.

Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

In base al comma 12, sino al 31 dicembre 2019, il MIPAAFT provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito.

A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBAC. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

Il comma 13 apporta alcune novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999.

All'articolo 2 (comprendente l'elenco dei Ministeri), comma 1, sono reintrodotte le precedenti denominazioni dei due Dicasteri interessati dalla disposizione in esame, ovvero Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (lettera *a*)).

All'articolo 33, comma 3, è soppressa la lettera *b-bis*) che disciplina attualmente le attribuzioni del MIPAAFT in materia di turismo (lettera *b*)).

All'articolo 34 (relativo all'ordinamento del MIPAAFT), comma 1, il numero massimo dei dipartimenti è ridotto da quattro a tre (lettera *c*)).

All'articolo 52, al comma 1, è inserita la precisazione per cui il MIBAC esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo (lettera *d*)).

All'articolo 53, relativo alle funzioni attribuite al MIBAC, comma 1, è introdotta la previsione per cui il MIBAC cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche (lettera *e*)).

All'articolo 54, comma 1, il numero massimo degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è elevato da venticinque a ventisette (lettera *f*)).

Il comma 14 novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014), il quale ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, attualmente sottoposto alla vigilanza del MIPAAFT.

In particolare, sostituisce, a seconda del caso, il riferimento al "Ministro" o al "Ministero" delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con quello al "Ministro" o al "Ministero" per i beni

e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 15 opera analoga sostituzione nelle leggi n. 91 del 1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) e n. 6 del 1989 (Ordinamento della professione di guida alpina).

Il comma 16 dispone che la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e che la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il comma 17 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC.

Il comma 18 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del dottor Antonio Limone, sulle problematiche della filiera bufalina, di ieri, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.6.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (ant.) del 10/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta del 2 ottobre scorso è stato avviato l'esame del provvedimento, sul quale la Commissione è tenuta a fornire il parere alla 1ª Commissione. Cede pertanto la parola ai colleghi che desiderano intervenire in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.4.2.6.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 76 (pom.) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

76ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[FATTORI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) *Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La vicepresidente [FATTORI](#) ricorda che nella seduta del 2 ottobre 2019 è stato avviato l'esame del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è tenuta a fornire parere alla 1a Commissione.

Chiede pertanto se vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) fa presente innanzitutto che il trasferimento delle competenze in materia di turismo realizzato lo scorso anno con il decreto-legge n. 86 del 2018 in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) non ha avuto in concreto ancora possibilità di produrre effetti percepibili: di conseguenza, il ritrasferimento di tali competenze effettuato con il decreto-legge in esame in capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) comporta effetti tutto sommato limitati. Sottolinea il legame che deve sussistere in ogni caso tra il turismo e gli aspetti enogastronomici del settore ricordando come anche recenti dichiarazioni del Ministro confermino la volontà di operare in tale direzione. Ritiene necessario evitare di compiere errori di prospettiva, in quanto l'Italia, oltre che il Paese del *made in Italy*, è al tempo stesso anche sede di un patrimonio artistico, paesaggistico e culturale unico al mondo. Rileva come in alcune zone del Paese gli aspetti enogastronomici rivestano un valore fondamentale ma anche in tali realtà la proposta turistica, se non agganciata ad altri valori di portata più ampia, risulterebbe assai debole. Più in

generale sottolinea la necessità di presentare sui mercati esteri una proposta turistica di carattere globale, che contenga al proprio interno anche gli aspetti enogastronomici: è acclarato che infatti solo in presenza di offerte complete si ottengono risultati significativi, in grado di intercettare turismo ad alto valore aggiunto e di qualità elevata.

In conclusione, nel condividere la soluzione proposta con il provvedimento in esame che vede il trasferimento in capo al MIBACT delle competenze in materia di turismo, non ritiene contraddittoria tale scelta che va correttamente inquadrata all'interno di un percorso di valorizzazione complessiva del Paese sotto l'aspetto storico, culturale e paesaggistico.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia stato un gravissimo errore accantonare dopo appena un anno quanto previsto dal decreto-legge n. 86 del 2018, che aveva meritoriamente trasferito le competenze in materia di turismo presso il MIPAAF. Esprime perplessità sulla scelta compiuta da una parte dell'attuale maggioranza di tornare indietro rispetto a una riforma che appena un anno fa aveva giudicato positivamente e sottolinea come una fetta sempre più larga del mercato turistico, stimabile intorno al 45 per cento, è legata a scelte che vengono compiute in base alle caratteristiche enogastronomiche dei territori. Sottolinea come il ritrasferimento delle competenze in materia di turismo al MIBACT creerà inevitabilmente una serie di problemi, a seguito del necessario spostamento non soltanto di risorse finanziarie ma anche di personale, strumentazioni ed attività particolarmente complesse.

In conclusione ritiene che sarebbe stato preferibile attendere un lasso di tempo maggiore prima di procedere ad un eventuale ritrasferimento di funzioni, al fine di verificare gli eventuali effetti positivi o negativi della riforma a suo tempo introdotta dal decreto-legge n. 86 del 2018. Auspica comunque un ripensamento, almeno parziale, da parte dell'attuale maggioranza sull'argomento.

Il senatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*) ricorda che, in sede di discussione del decreto-legge n. 86 del 2018 che trasferiva le funzioni in materia di turismo in capo al MIPAAF, era stato sottolineato con favore come tale operazione consentisse di svolgere un'azione di propaganda all'estero in favore delle produzioni enogastronomiche italiane, facilitando pertanto l'esportazione di molti prodotti simbolo del Paese. Ritiene che con il decreto-legge in esame venga compiuto rispetto a tale percorso un passaggio difficile da comprendere. Sottolinea la propria personale posizione in materia secondo cui la materia del turismo è troppo importante in Italia per essere associata all'azione di un altro Ministero; ritiene necessario pertanto attribuire al turismo maggiore autonomia, creando un Ministero *ad hoc* o, meglio ancora, costituendo un apposito Dipartimento ad esso dedicato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In conclusione, al di là di alcune inevitabili perplessità, giudica positivamente il riordino posto in essere con il decreto-legge in esame auspicando al tempo stesso che possa essere dedicata maggiore attenzione ad un settore di grande importanza per il Paese.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) ricorda come nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle figurasse proprio la creazione di un Ministero specificamente dedicato al turismo, in un'ottica di valorizzazione del settore. È vero che lo scorso anno era stato giudicato favorevolmente il trasferimento delle funzioni in materia di turismo in capo al MIPAAF, ma al tempo stesso ritiene che aver collegato un settore così importante ad un solo Ministero abbia un carattere riduttivo. Critica piuttosto che si siano volute ritrasferire tali competenze in capo al MIBACT, Ministero in grado di garantire comunque un approccio al turismo di portata più ampia, in tempi troppo rapidi, senza aver avuto modo di verificare gli effetti di quanto a suo tempo stabilito con il decreto-legge n. 86 del 2018.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) condivide quanto precedentemente affermato dai colleghi del Movimento 5 Stelle sottolineando l'opportunità che in Italia venga istituito un Ministero specificamente dedicato al turismo. Critica inoltre il provvedimento in esame in quanto ritrasferisce le competenze in materia di turismo in capo al MIBACT senza aver preliminarmente compiuto alcuna

valutazione in merito agli effetti del precedente trasferimento di funzioni effettuato con il decreto-legge n. 86 del 2018. Ritiene in definitiva che scelte così importanti andrebbero compiute a seguito di valutazioni maggiormente ponderate.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ribadisce le proprie considerazioni espresse circa un anno fa in sede di discussione sul decreto-legge n. 86 del 2018, quando aveva sottolineato che il MIBACT non era stato in grado di assicurare alla materia del turismo il necessario supporto. In particolare, non essendo state realizzate le necessarie politiche per lo sviluppo turistico dei territori, aveva valutato positivamente il trasferimento di funzioni in capo al MIPAAF. Concorda inoltre con quanto affermato dal senatore Battistoni - secondo cui sarebbe stato opportuno attendere prima di ritrasferire la funzione turistica in capo al MIBACT in modo tale da poter disporre di elementi di valutazione circa gli effetti della precedente riforma - nonché dai senatori del Movimento 5 Stelle, secondo i quali sarebbe importante attribuire maggiore autonomia al settore del turismo.

In conclusione stigmatizza il comportamento del Governo che, con il decreto-legge in esame, ha affrontato nello stesso provvedimento tematiche assai eterogenee tra loro, tra cui quella dei ruoli, delle carriere e dei compensi delle Forze di polizia e delle Forze armate, su cui il proprio Gruppo si è sempre espresso positivamente.

Interviene il senatore [TARICCO](#) (*PD*) per precisare che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui il turismo enogastronomico sarebbe alla base del 45 per cento delle scelte turistiche compiute nel Paese. Ricorda inoltre come, secondo l'ultimo Rapporto della Banca d'Italia, alle basi delle scelte turistiche in favore dell'Italia vi siano prevalentemente motivazioni di carattere storico e culturale.

Fa presente infine che la presentazione di decreti-legge di riordino delle funzioni dei Ministeri è una caratteristica che accomuna la maggior parte dei Governi che si sono succeduti in Italia negli ultimi dieci anni.

La vicepresidente [FATTORI](#) (*M5S*) ricorda che, quale relatrice del decreto-legge che aveva previsto lo spostamento del turismo in capo al MIPAAF, aveva previsto nel parere votato allora dalla Commissione una raccomandazione al Governo per la creazione di un Ministero specificamente dedicato al turismo, scelta quest'ultima votata anche dal Gruppo della Lega. Auspica pertanto che anche la relatrice possa sottolineare tale aspetto nel parere che andrà a predisporre.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) rileva che, nonostante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo in capo al MIPAAF realizzato con il decreto-legge n. 86 del 2018, non sono mai state esaminate in Commissione agricoltura tematiche in qualche modo legate al turismo nel corso dell'ultimo anno. Ritiene pertanto che la scelta precedentemente compiuta di accorpare la materia del turismo all'agricoltura abbia presentato aspetti problematici, probabilmente dovuti all'attribuzioni di un numero eccessivo di funzioni in capo al MIPAAF.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che quanto sottolineato dal senatore De Bonis si è verificato in quanto la competenza in materia di turismo è attribuita alla 10a Commissione.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*), dopo aver ricordato che con il provvedimento in esame si ritrasferiscono le funzioni del turismo in capo al MIBACT, ritiene che vadano tenuti in debita considerazione anche gli aspetti enogastronomici del settore. A riguardo ritiene auspicabile che nel parere che la Commissione andrà ad esprimere venga sottolineata l'opportunità di creare un tavolo permanente tra il MIBACT e il MIPAAF per affrontare in maniera sinergica tutte le complesse problematiche del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si chiude pertanto la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice [SBRANA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sull'affare assegnato in titolo sottolineando come la presenza eccessiva nei nostri territori di alcune specie di fauna selvatica sta causando danni di ingenti proporzioni all'agricoltura e alla zootecnia, con evidenti ripercussioni sui bilanci delle aziende agricole. In vaste aree del Paese il fenomeno compromette l'economia del settore e l'equilibrata ed integrata coesistenza tra attività umane e specie animali, per non parlare delle ricadute in termini di pubblica sicurezza sia nelle campagne che nei centri abitati.

La questione dei danni da selvatici riguarda pressoché l'intero territorio italiano, con una crescita dell'incidenza di tipo esponenziale verificatasi soprattutto negli ultimi anni. Le relative problematiche possono essere analizzate sotto diversi aspetti.

Sotto l'aspetto economico la presenza eccessiva di alcune specie di animali selvatici, soprattutto di ungulati, rende più difficoltoso e oneroso lo svolgimento dell'attività agricola, a causa dei raccolti distrutti, del bestiame ucciso dai grandi predatori, dei cedimenti delle infrastrutture irrigue, per non parlare dei connessi rischi sanitari, sia per l'uomo che per la zootecnia. La crescita di tali tipologie di danni è all'origine peraltro di rilevanti fenomeni di abbandono di terre coltivate, con conseguenze negative anche sul versante della tenuta idrogeologica dei territori.

Sotto l'aspetto ambientale il fenomeno è all'origine di alterazioni ecosistemiche e di disequilibri tra specie, con un incremento del rischio di estinzione di animali caratteristici dei territori italiani e una conseguente perdita di biodiversità dovuta al proliferare indiscriminato di alcune specie alloctone.

Sotto l'aspetto della sicurezza pubblica e della relativa disciplina civilistica va ricordata l'incidenza crescente degli incidenti stradali (con vittime) causati da animali selvatici nonché dei casi di aggressioni dirette anche nei confronti dell'uomo. Nei primi 7 mesi del 2019 l'Osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) ha già registrato 82 episodi gravi che hanno causato 10 morti e 113 feriti; nel 2018 sono stati contati 138 incidenti gravi causati da fauna selvatica, che hanno provocato 14 morti e 205 feriti.

Non vanno infine sottovalutate le ripercussioni del fenomeno anche sotto l'aspetto sanitario, dovute al diffondersi di malattie causate da animali selvatici.

In questo quadro è evidente che le attuali politiche, orientate quasi esclusivamente alla mera conservazione, dovrebbero essere ripensate per essere affrontate in una nuova prospettiva, in grado di governare questi processi nonché di contenere i relativi danni.

Come detto in precedenza, il fenomeno manifesta una dinamica in continua crescita. Finché alcuni animali, come gli ungulati, erano limitati nel loro numero e presenti soltanto in determinate aree del Paese i danni da fauna selvatica in agricoltura erano tutto sommato contenuti. Tuttavia con il passare del tempo, a causa dell'assenza di predatori e in conseguenza di un regime di tutela nonché della crescente disponibilità di aree montane o collinari abbandonate dall'agricoltura, si sono venuti a creare nuovi habitat particolarmente favorevoli alla ripopolazione di determinate specie.

L'esempio più eclatante riguarda i cinghiali, responsabili di circa l'80 per cento dei danni causati all'agricoltura, per i quali si è passati da una popolazione di circa 50 mila capi presenti in Italia nel 1980 ai 900 mila nel 2010 fino ad arrivare, secondo alcune stime, a quasi 2 milioni di esemplari nel 2019. Al tempo stesso si è notevolmente esteso l'ambito territoriale in cui questi animali arrivano a spingersi in cerca di cibo, con evidenti ripercussioni in termini di colture danneggiate ed un aumento di aggressioni e incidenti stradali comunque riconducibili alla incontrollata proliferazione della specie. Come precisato dal sottosegretario Pesce lo scorso 23 gennaio alla Camera, in risposta ad un'apposita

interrogazione, tali ungulati presentano peraltro un rischio reale di trasmissione di epidemie particolarmente gravi, quali la peste suina africana che, proveniente dai Paesi europei del Nord-est, proprio attraverso i cinghiali, è stata recentemente rilevata in Belgio e rappresenta una minaccia concreta per le produzioni agroalimentari quali, ad esempio, insaccati e prosciutti, vanto del nostro *made in Italy*.

Altro problema rilevante discende dal mancato controllo di alcune specie alloctone che si sono diffuse in modo invasivo, provocando seri danni all'agricoltura: è il caso, ad esempio, delle nutrie, responsabili per i danni causati alle colture e alle arginature. A tale riguardo appaiono a rischio idraulico soprattutto quei piccoli corsi d'acqua in cui la profondità della tana può superare la metà della larghezza arginale. L'incidenza economica nel settore agricolo dei danni da fauna selvatica è particolarmente significativa. Va tenuto conto, peraltro, che tali danni - sebbene siano spesso particolarmente onerosi per le aziende - spesso non vengono denunciati per la complessità delle procedure burocratiche necessarie e per la scarsità dei fondi messi a disposizione per i risarcimenti. La consuetudine di non denunciare i danni non consente così di disporre di dati sufficientemente attendibili sulla reale dimensione del fenomeno. Comunque, secondo la Cia-Agricoltori Italiani ad oggi i danni diretti al settore agricolo accertati dalle Regioni corrisponderebbero a circa 50-60 milioni di euro l'anno. Secondo altre fonti i danni sarebbero di entità ancora maggiore. A titolo di esempio la Regione Veneto nel 2018 ha ricevuto richieste di risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica per oltre un milione e 200 mila euro, di cui ne sono stati liquidati oltre 800 mila euro.

Quanto ai i metodi e agli strumenti che vengono proposti e adottati per la prevenzione o la protezione dai danni provocati dagli animali selvatici, si fa una distinzione tra metodi di prevenzione e metodi di protezione. I metodi di prevenzione consistono nel contenimento del numero degli esemplari delle specie che danneggiano le colture agricole, metodi tuttavia di efficacia limitata qualora l'abbattimento di tali animali è vietato o limitato a cacciatori di selezione. I metodi di protezione sono invece quelli diretti a creare delle barriere idonee ad ostacolare e impedire l'accesso agli animali nelle aree coltivate: metodi purtroppo difficilmente applicabili su grandi estensione e che oltretutto presentano un costo rilevante che finisce per gravare in modo significativo sulla economicità della produzione e, in definitiva, sulla possibilità di guadagno per l'agricoltore.

Si tratta comunque di strumenti insufficienti e inadeguati, alla luce della proliferazione di determinate specie particolarmente dannose e considerata la crescita continua dei danni arrecati alle colture ed all'attività agricola in generale.

Appare dunque opportuno che la Commissione agricoltura approfondisca la questione, per comprendere la diffusione nel territorio e le effettive dimensioni (anche economiche) del problema, al fine di individuare e proporre possibili soluzioni.

La relatrice chiede pertanto ai senatori di comunicare alla Presidenza eventuali suggerimenti o indicazioni per audizioni o altri approfondimenti.

Dopo un richiamo fatto dalla vicepresidente [FATTORI](#) (M5S) ad un'esperienza di filiera ambientale realizzata presso la tenuta presidenziale di Castelporziano, la relatrice [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda come presso l'ex tenuta presidenziale di San Rossore, attualmente gestita dalla regione Toscana, non vengano effettuati i necessari controlli selettivi sulla proliferazione della fauna selvatica, con conseguente negative soprattutto per quanto concerne la diffusione dei cinghiali.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdl) invita la Commissione a prendere in esame anche i diversi disegni di legge presentati in materia, uno dei quali anche a proprio nome, in quanto il tema riveste un carattere di estrema urgenza.

La vicepresidente [FATTORI](#) fa presente a riguardo che, a seguito di una richiesta in tal senso effettuato dalla Presidenza di questa Commissione diretta ad una riassegnazione alle Commissioni 9a e 13a riunite di alcuni disegni di legge in materia di controllo della fauna selvatica, la Presidenza della 13a Commissione si è espressa in favore del mantenimento dell'assegnazione già disposta in capo

esclusivamente alla predetta Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sull'affare assegnato in titolo.

Premette anzitutto che l'attività apistica in Italia è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo. Secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, l'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore, attestandosi vicino alla media europea, in termini di resa media di ciascun alveare (25 Kg/anno), con una produzione di miele effettiva, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sul miele, di oltre 23.3 mila tonnellate; il Piemonte risulterebbe, a livello geografico, la Regione più produttiva con oltre 5 mila tonnellate stimate nel 2018, seguita da Toscana ed Emilia-Romagna. L'apicoltura è un'attività agricola molto sensibile ed esposta alle condizioni meteorologiche e vede, per ogni tipologia di prodotto, molto concentrate nel tempo le fasi del raccolto. Le api dipendono infatti totalmente dalle fioriture, da cui dipende la loro sopravvivenza; se le piante soffrono la siccità, il gelo, il freddo o il caldo anomalo, le api ne risentono immediatamente e pesantemente: prolungati periodi siccitosi, ad esempio, determinano carenza di nettare e di polline, che causa l'arresto dell'allevamento della covata e l'indebolimento della famiglia; temperature fredde nel periodo delle fioriture limitano o bloccano la produzione nettarifera, con conseguente assenza o scarsità di raccolto; piogge prolungate impediscono alle api di uscire dall'alveare, le obbligano a consumare elevate quantità di scorte fino a portare addirittura la colonia alla morte per fame. Fa presente inoltre che da oltre un decennio si è assistito alla radicalizzazione delle stagioni e degli eventi climatici, con sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi: temperature stagionali anomale, prolungati periodi siccitosi o, in alternativa, prolungati periodi piovosi, trombe d'aria, violente grandinate che impattano su una pratica così esposta come l'apicoltura. L'annata produttiva 2019 si sta presentando per l'intera apicoltura nazionale, ed in modo ancora più accentuato, stante la dimensione, per il territorio piemontese, come la più critica e problematica di sempre. Le pessime condizioni meteo climatiche, caratterizzate da periodi di persistente siccità con temperature sopra la media stagionale nei mesi primaverili, seguiti poi da copiose precipitazioni e da un significativo calo termico protrattosi per buona parte del mese di maggio, hanno determinato la scarsa o nulla resa delle fioriture primaverili e la perdita pressoché totale della produzione di miele di acacia nelle aree del Nord e del miele di agrumi nel Sud Italia, e dello stesso miele di melata. A solo titolo esemplificativo, nel 2019, in provincia di Cuneo, risulta quasi azzerata la produzione dei mieli di acacia, tarassaco e ciliegio, che hanno fatto registrare meno di 2 Kg per alveare, contro una media storica di 20-25 Kg per l'acacia e di 10 Kg per tarassaco e ciliegio. È invece di 10 Kg per alveare la produzione di miele di castagno, rododendro e millefiori di alta montagna, numeri lontani dalle medie di 20-25 Kg. La produzione di melata, infine, si è attestata sui 3 Kg per alveare, contro i 15-20 Kg di media.

Lo scarso raccolto è stato perlopiù consumato dalle api e comunque è risultato spesso insufficiente anche solo per mantenere il livello di sopravvivenza: innumerevoli infatti le colonie morte per fame nel mese di maggio, e comunque straziante la situazione degli apiari che sopravvivono solo grazie alla nutrizione artificiale somministrata dagli apicoltori; nel 2019, dunque, molte colonie d'api hanno rischiato di morire di fame proprio nel periodo dell'anno in cui si sarebbe dovuto assistere al picco di raccolto; i ripetuti e necessari interventi di nutrizione artificiale, pur esponendo fortemente gli apicoltori dal punto di vista economico, non hanno comunque potuto essere sostitutivi del bottino che le api trovano nell'ambiente, che è ricco anche di lieviti, enzimi e altre sostanze utili al nutrimento della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con conseguente

indebolimento delle famiglie stesse.

In questa annata, inoltre, in alcune aree si è assistito ad un fenomeno sciamatorio assolutamente incontrollabile e senza precedenti, con conseguente ulteriore riduzione del potenziale produttivo. Le aziende apistiche sono peraltro reduci purtroppo da un trend negativo cominciato già nel lontano 2011 che ha riguardato gran parte delle annate di questo periodo, e sono nuovamente chiamate a fronteggiare una annata disastrosa come la presente, che vede la stima della mancata produzione di miele, del primo semestre 2019, documentata in modo dettagliato nel rapporto ISMEA "Il settore apistico nazionale. Analisi di mercato e prime valutazioni sui danni economici per la campagna produttiva 2019", che ha evidenziato una forte penalizzazione della produzione soprattutto nelle regioni del Settentrione, data la forte specializzazione di tale produzione al Nord dell'Italia. In Piemonte, secondo anagrafe apistica, sono stati rilevati un totale di 5.769 apicoltori in regola con il censimento di cui 3.851 amatoriali che producono per autoconsumo (67 per cento del totale) e 1.918 che producono per il commercio (33 per cento del totale) e di questi ultimi ben 457, con più di 100 alveari, hanno sviluppato un'importante attività economica attorno all'allevamento delle api detenendo il 61 per cento del totale degli alveari, circa 129.586. A maggio 2019 il bilancio della stagione 2019 fa ipotizzare ad oggi perdite di almeno il 70 per cento della produzione annuale e lo stesso raccolto dei mieli estivi, che è ancora in corso, tendenzialmente fa registrare quantitativi non eccellenti e comunque realizzati su non più del 50 per cento degli alveari.

Sempre secondo il rapporto ISMEA, una valutazione del danno limitata ai soli mancati ricavi è stimata nel 2019 attorno a oltre 70 milioni di euro (la sola regione Piemonte con 16,4 milioni di euro), rendendo evidente lo stato di criticità che il settore sta attraversando.

Conclude sottolineando la necessità di comprendere quali iniziative possano essere attivate nei confronti delle aziende che dall'apicoltura traggono una importante quota del loro sostentamento economico, anche in considerazione del fatto che intervenire a sostegno dell'apicoltura contribuisce altresì allo sviluppo delle produzioni agricole italiane di qualità, che sono fortemente connesse all'impollinazione delle api ed al mantenimento della biodiversità.

Il relatore chiede infine ai senatori di trasmettere alla Presidenza suggerimenti o indicazioni per lo svolgimento di audizioni o altri approfondimenti.

La vicepresidente [FATTORI](#) (M5S) chiede chiarimenti in merito ad una disposizione, approvata nel corso della scorsa legislatura, concernente l'indicazione della provenienza del miele da apicoltori italiani.

Il relatore [TARICCO](#) (PD), dopo aver evidenziato che l'argomento andrà sicuramente approfondito nel corso delle prossime audizioni, ritiene comunque che la normativa attuale necessiti di alcuni miglioramenti diretti a garantire ai produttori di vero miele italiano la necessaria tutela.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.6.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 77 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

77ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 38)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La relatrice [ABATE](#) (M5S) ricorda che il comma 14 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che il direttore di AGEA venga nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. Sempre secondo quanto dispone la norma, l'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2018 il direttore viene scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito a chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali.

Riferisce quindi sul *curriculum* del dottor Papa Pagliardini.

Propone, infine, che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori Rosa Silvana [ABATE](#) (M5S), Donatella [AGOSTINELLI](#) (M5S), [ANASTASI](#) (M5S) (in sostituzione del senatore Puglia), [BATTISTONI](#) (FI-BP), [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az), Caterina [BITI](#) (PD), Fulvia Michela [CALIGIURI](#) (FI-BP), [CENTINAIO](#) (L-SP-PSd'Az), [CROATTI](#) (M5S) (in sostituzione della senatrice Fattori), [DE BONIS](#) (Misto), [GRIMANI](#) (IV-PSI) (in sostituzione del senatore Magorno), [LA PIETRA](#) (FdI), Alessandrina [LONARDO](#) (FI-BP), Giulia [LUPO](#) (M5S) (in sostituzione della senatrice La Mura), [MOLLAME](#) (M5S), Gisella [NATURALE](#) (M5S), Rosellina [SBRANA](#) (L-SP-PSd'Az), [SERAFINI](#) (FI-BP), [TARICCO](#) (PD), [TRENTACOSTE](#) (M5S) e [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Papa Pagliardini è approvata con 17 voti favorevoli e 4 contrari.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella seduta del 15 ottobre si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame. Dà quindi la parola alla relatrice per l'espressione del parere.

La relatrice [ABATE](#) (M5S), pur riconoscendo l'importanza delle tematiche attinenti al settore enogastronomico per la valorizzazione del turismo, ritiene sia importante inquadrare l'argomento all'interno di un contesto più ampio, tenendo presente che l'Italia detiene un patrimonio artistico, archeologico e storico-culturale unico al mondo. Alla luce di tale considerazioni, ritiene condivisibile il ritrasferimento delle funzioni afferenti al turismo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere alternativo presentata insieme ai senatori Battistoni e La Pietra (pubblicata in allegato) di tenore contrario in cui, tra le altre considerazioni, auspica che si pervenga all'istituzione di un Ministero specificatamente dedicato all'enogastronomia e al turismo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando la piena condivisione non soltanto di quella parte del provvedimento dedicata al trasferimento della funzione del turismo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, ma dell'intero decreto-legge, apprezzandone la *ratio* complessiva di riordino di alcune funzioni strategiche per il Paese. Fa presente in conclusione che il trasferimento del turismo presso il Ministero delle attività culturali non farà venir meno la possibilità di sviluppare ambiti di collaborazione sui temi dell'enogastronomia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione e approvata la proposta di parere favorevole.

Risulta conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo presentata dai senatori Bergesio, Battistoni e La Pietra.

La seduta termina alle ore 16,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI LA PIETRA, BATTISTONI E BERGESIO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAF e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

presso il MIBAC sono altresì istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale. Agli oneri, stimati rispettivamente in euro 285.000 ed in euro 245.000, si provvede a valere sul capitolo 5650 spese di funzionamento del sistema museale;

il citato decreto-legge n. 86 del 2018 attribuiva al turismo un posto di rilievo come Dipartimento; Il nuovo assetto invece relega il turismo ad un ruolo subordinato e marginale rispetto ai beni culturali, non essendo chiarito nel decreto-legge in esame quale posizione lo stesso ricoprirà all'interno della struttura del MIBAC;

la valorizzazione e la promozione del turismo non possono essere esclusivamente legate al mondo dell'arte e della cultura ma devono interessare necessariamente tutte quei settori in grado di esprimere l'eccellenza, le tradizioni e le tipicità proprie di ciascun territorio;

ritenuto che:

l'agricoltura sia uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del "Made in Italy", e che la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

secondo il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019, circa il 45 per cento dei turisti italiani, contro il 21 per cento del 2016, ha svolto un viaggio con la motivazione di godere delle bellezze del paesaggio e dell'esperienza enogastronomica ad esso legata; nell'ultimo anno il settore agricolo e quello turistico hanno registrato una crescita importante contribuendo a fornire una visione di un "sistema Italia" che ambisce a rappresentare in tutto mondo le sue eccellenze e specificità;

alla luce delle suddette considerazioni sarebbe auspicabile che in futuro si ragionasse all'istituzione di un Ministero *ad hoc* dell'enogastronomia e del turismo, anche con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese, il territorio ed il turismo,

esprime parere contrario.

1.4.2.7. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 67 (ant.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
67ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Manzella e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DESSI'** (M5S) illustra le parti del decreto-legge di competenza della Commissione, facendo presente che l'articolo 1 che riporta al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo già trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT), ivi comprese le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. Il comma 2 dispone la soppressione, con decorrenza dal 1º gennaio 2020, del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del MIBAC e del MIPAAFT, il comma 4 prevede che, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione siano adottati con DPCM, mentre il comma 5 autorizza il MIBAC ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo. Con l'articolo 2, si dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sono trasferite al MAECI, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Direzione per il commercio internazionale del MISE è soppressa e le dotazioni organiche dirigenziali non generali del MAECI e del MISE e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al MAECI, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il MAECI sono inoltre istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. In ragione di tale trasferimento, il comma 6 interviene sulla disciplina dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il comma 8 interviene sull'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, il quale dispone l'istituzione presso il MISE di un Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy*. Da ultimo, il comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Si apre la discussione generale.

Interviene la senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) sottolineando la rilevanza del settore turistico per l'economia nazionale e la necessità di imprimere a questo settore una direzione strategica unitaria. A fronte di un assetto istituzionale fortemente parcellizzato, occorre delineare un quadro coerente delle funzioni e delle competenze, valorizzando il settore turistico anche mediante un impiego intelligente delle tecnologie digitali, in una prospettiva che dia respiro alla creatività italiana per il sostegno del *Made in Italy*.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta forte contrarietà sulle finalità del decreto-legge che - senza tener conto della rilevanza strategica delle funzioni e delle attività di cui si tratta - pregiudica le prospettive di sviluppo del settore turistico, che pure si erano profilate grazie alle specifiche attribuzioni devolute al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del precedente Esecutivo.

Non essendovi altri interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO rinunciano agli interventi in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 116)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S) introduce lo schema di decreto ministeriale di ripartizione, per l'anno 2019, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. L'articolo 1 rinvia all'Allegato A per il riepilogo delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare, nel limite dell'importo complessivo pari a 25 milioni per l'anno 2019, mediante le risorse finanziarie disponibili nel "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori". L'articolo 2 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di 9 milioni di euro per la realizzazione di iniziative e studi in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla vigilanza del mercato, alla sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi. L'articolo 3 assegna alla medesima Direzione generale la somma di 4 milioni di euro per la realizzazione ed il proseguimento di iniziative a favore dei consumatori e degli utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, nonché di educazione assicurativa, finanziaria e previdenziale. L'articolo 4 destina la somma di 2 milioni di euro per favorire la tutela del consumatore, assicurando la piena attuazione delle previsioni normative europee e nazionali in materia e per la promozione della concorrenza e la trasparenza e la conoscibilità dei prezzi, con particolare riferimento al settore agroalimentare e dei carburanti. L'articolo 5 assegna la somma di 5 milioni di euro per promuovere i diritti dei consumatori anche in ambito europeo, comprese le attività in tema di risoluzione alternativa delle controversie e di *network* dei centri europei per i consumatori, assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, nonché supporto ad iniziative del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU). L'articolo 6 indica la somma di 5 milioni di euro al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal Codice del consumo e dalle altre disposizioni nazionali ed europee. Infine, l'articolo 7 dispone che per la copertura della spesa complessiva di 25 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, siano utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" secondo l'anno di esigibilità dell'impegno.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano pertanto agli interventi in sede di replica.

Ai fini della predisposizione della proposta di parere, che il relatore [ANASTASI](#) (M5S) preannuncia favorevole, i rappresentanti dei Gruppi sono invitati a comunicare, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, eventuali osservazioni sullo schema di decreto ministeriale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata alle ore 9,30 di domani, giovedì 3 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (pom.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
68ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Manzella.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori **(n. 116)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore **ANASTASI** (M5S) illustra lo schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono interventi sulla proposta del relatore, il presidente **GIROTTO** dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MANZELLA assicura che le indicazioni contenute nello schema di parere saranno di indirizzo per l'azione dell'Esecutivo. Fa quindi presente che l'importo destinato alle iniziative previste dal decreto risulta ormai stabilizzato nell'ammontare di 25 milioni di euro e sottolinea l'importanza di coinvolgere le Regioni nella partecipazione ai bandi per la selezione dei progetti e per la realizzazione delle attività informative in favore dei consumatori.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente **GIROTTO** pone ai voti lo schema di parere, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore [DESSI'](#) (M5S) illustra la proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto manifestando netta contrarietà sul ritorno al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze in materia di turismo, che il precedente Esecutivo aveva stabilito secondo una prospettiva più funzionale al conseguimento degli obiettivi di governo. Lamenta infine la mancata assunzione di paternità delle disposizioni relative da parte del Partito democratico, che ha comunque conseguito lo scopo di attribuire quel Dicastero, ancora una volta, a chi ne era già stato Ministro durante i governi Renzi e Gentiloni.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, sostenendo la necessità di valorizzare il settore turistico, grazie a un quadro coerente di funzioni e competenze istituzionali.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [GIROTTO](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 - Allegati I, II, III e IV - Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FERRARI](#) (PD) illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (NADEF 2019) che definisce il quadro macroeconomico e di finanza pubblica per il periodo 2020-2022. La NADEF 2019 evidenzia che il quadro macroeconomico tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro negli anni 2020 e 2021, periodo in cui lo scenario programmatico risulta più favorevole. Il nuovo quadro programmatico macroeconomico prevede infatti un incremento del PIL pari allo 0,1 per cento per l'anno in corso, allo 0,6 per cento per il 2020 ed all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mentre gli obiettivi indicati nel quadro tendenziale a legislazione vigente prevedono un livello di crescita inferiore (0,4 punti percentuali nel 2020 e 0,8 punti percentuali nel 2021). Tali variazioni sono per lo più dovute agli effetti conseguenti alla disattivazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA e delle accise per l'anno 2020 che porteranno ad una maggiore crescita della domanda interna. A questi, si aggiungono gli effetti degli altri interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio che prevedono tra l'altro la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il rifinanziamento degli investimenti pubblici e le misure in favore delle famiglie e delle imprese. Ulteriori effetti positivi sono attesi, infine, dall'aumento delle risorse per l'istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica e per rafforzare il sistema sanitario universale. Per l'anno 2020 e per

quelli successivi, il Governo prevede una ripresa della domanda interna, che stante l'andamento altalenante delle scorte e delle esportazioni nette, dovrebbe garantire alla nostra economia un *trend* di crescita medio del 0,8 per cento nel periodo 2020-2022. In relazione agli investimenti, si evidenzia un andamento positivo degli investimenti rispetto al quadro tendenziale nel periodo 2020-2021, per un ammontare complessivo di 1,2 punti percentuali, motivato dall'incremento delle risorse che verranno messe a disposizione per gli investimenti pubblici in ambito "green". Gli effetti della crescita programmatica si rifletteranno positivamente anche sul mercato del lavoro. Nel quadro programmatico, infatti, il tasso di disoccupazione è previsto scendere dal 10,6 per cento del 2018 al 9,1 per cento del 2022, mentre il tasso di occupazione è previsto in costante crescita dal 58,5 per cento del 2018 al 60,5 per cento del 2021. Le priorità di politica economica del Governo sono focalizzate sulla crescita, l'equità, la tutela ambientale, il sostegno del mercato del lavoro, la coesione sociale e territoriale. Il ripensamento dei modelli produttivi passa anche attraverso il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, l'efficientamento e la riconversione dei processi produttivi e la transizione verso la "Quarta rivoluzione industriale" (digitalizzazione e intelligenza artificiale). Altrettanta rilevanza ha il tema della crescita del Sud e del superamento del divario economico sociale tra le aree del Paese, per il quale è previsto un piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno, unitamente alla promozione del coordinamento di tutti gli strumenti normativi esistenti. Altro tema riguarda il rafforzamento delle misure a favore delle famiglie, come sostegno alla genitorialità e alla natalità, nonché le tutele in ambito lavorativo in particolare per il lavoro femminile e il contrasto alle disuguaglianze di genere. Sul versante comunitario, l'obiettivo dell'Esecutivo è rafforzare la *governance* economica per favorire tali priorità, realizzare un piano di investimenti sostenibili e completare l'unione economica e bancaria a partire dall'istituzione di un bilancio dell'Area euro e di una garanzia europea dei depositi, migliorare il Patto di stabilità e crescita e la sua applicazione, evitando effetti pro-ciclici e sostenendo gli investimenti, attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. Allo stesso tempo, la strategia di riforma delineata nella NADEF 2019 tiene in debito conto le Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia in ambito di Semestre europeo, che indicano le aree di intervento giudicate necessarie al nostro Paese. La NADEF 2019 dichiara collegati alla decisione di bilancio circa 22 provvedimenti; quelli afferenti alla competenza della Commissione industria riguardano il disegno di legge *Green New Deal* e transizione ecologica del Paese e il disegno di legge in materia di economia dell'innovazione e attrazione investimenti. Per la realizzazione di un *Green New Deal*, in linea con la Raccomandazione n. 3 del Consiglio dell'Unione europea, il Governo intende realizzare misure finalizzate alla riconversione delle imprese e all'efficienza energetica, attraverso un ricorso alle fonti rinnovabili e la predisposizione la Strategia di lungo termine per la riduzione dei gas a effetto serra al 2050, anch'essa finalizzata a favorire la c.d. "transizione ecologica". I piani di investimenti pubblici dovranno porre al centro la protezione dell'ambiente anche attraverso il miglioramento dei parametri e dei livelli di inquinamento ambientali, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria. Il piano di investimenti, sia pubblici che privati, connesso alla transizione dell'economia verso un modello di crescita sostenibile, prevede l'istituzione di due fondi, che serviranno ad attivare progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili. Il Governo sottolinea, inoltre, l'importanza, in un'ottica di sostenibilità, di orientare il sistema produttivo verso un'economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta la cultura del rifiuto.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara esperita tale fase procedurale ed invita il relatore ad illustrare la proposta di parere.

Il senatore [FERRARI](#) (PD) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [GIROTTO](#) pone ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 9 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116

La 10ª Commissione permanente (industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori,

premesso che l'articolo 1 del provvedimento e il relativo allegato A indicano le iniziative a vantaggio dei consumatori, stanziando a tal fine un importo complessivo pari a euro 25.000.000;

preso atto positivamente del fatto che, rispetto alla ripartizione per l'anno 2018, il provvedimento in esame individua in maniera più rigorosa e dettagliata le misure e le iniziative a vantaggio dei consumatori;

apprezzato, in particolare, il fatto che i criteri e le modalità di valutazione dei programmi delle Regioni da ammettere al finanziamento sono più organici e dettagliati;

tenuto conto del fatto che particolarmente rilevanti in tal senso sono le iniziative di cui all'articolo 2 mirate alla realizzazione di iniziative e studi in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con specifico riferimento alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi;

valutato che pari importanza rivestono le disposizioni di cui all'articolo 4 miranti a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a implementare l'attività di studio e monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori e per la promozione della concorrenza, nonché la trasparenza e la conoscenza dei prezzi, con particolare riferimento al settore agroalimentare e dei carburanti;

considerato, tuttavia, che non vi sono espliciti riferimenti a settori quali quello della telefonia mobile, dell'economia e dei mercati digitali, nonché dei prodotti e degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, che pure sono stati recentemente oggetto di sanzioni e procedimenti da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di assicurare, con riferimento ai settori della telefonia mobile, dell'economia e dei mercati digitali, nonché al mercato dei prodotti e degli impianti per la produzione di energia rinnovabili, di promuovere iniziative volte alla tutela e al rispetto delle misure finalizzate alla prevenzione di pratiche commerciali scorrette, nonché alla tutela dei consumatori.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La 10ª Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»,
premessi che il provvedimento in esame modifica e riordina le competenze di alcuni Ministeri; preso atto del fatto che l'articolo 1 ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT), comprese le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo;
considerato che il successivo articolo 2 trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, al fine di valorizzare la crescente componente economica della politica estera e conferire una visione sempre più unitaria e coerente della promozione dell'interesse nazionale all'estero;
tenuto conto del fatto che, in ragione di tale trasferimento, il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE Agenzia;
valutato infine che il comma 8 interviene sull'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, il quale dispone l'istituzione presso il MISE di un Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII, n. 2-bis - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO

La 10ª Commissione, esaminata, per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019, allegati I, II, III e IV e relativo annesso,
premessi che:
il nuovo quadro programmatico macroeconomico prevede un incremento del PIL pari allo 0,1 per cento per l'anno in corso, allo 0,6 per il 2020 ed all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mentre gli obiettivi indicati nel quadro tendenziale a legislazione vigente prevedono un livello di crescita inferiore (0,4 punti percentuali nel 2020 e 0,8 punti percentuali nel 2021);
tali variazioni sono per lo più dovute agli effetti conseguenti alla disattivazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA e delle accise per l'anno 2020 che porteranno ad una maggiore crescita della domanda interna. A questi, si aggiungono gli effetti degli altri interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio che prevedono tra l'altro la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il rifinanziamento degli investimenti pubblici (con particolare attenzione agli investimenti "green") e le misure in favore delle famiglie e delle imprese (incentivi industria 4.0). Ulteriori effetti positivi sono attesi, infine, dall'aumento delle risorse per l'istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica e per rafforzare il sistema sanitario universale;
in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico programmatico evidenzia un andamento positivo degli investimenti rispetto al quadro tendenziale nel periodo 2020-2021, per un ammontare complessivo di 1,2 punti percentuali, motivato nella Nota di aggiornamento dall'incremento delle

risorse che verranno messe a disposizione per gli investimenti pubblici in ambito "green"; gli effetti della crescita programmatica è previsto che si riflettano positivamente anche sul mercato del lavoro. Nel quadro Programmatico, infatti, il tasso di disoccupazione è previsto scendere dal 10,6 per cento del 2018 al 9,1 per cento del 2022, mentre il tasso di occupazione è previsto in costante crescita dal 58,5 per cento del 2018 al 60,5 per cento del 2021. In entrambi i casi con un buon miglioramento rispetto al quadro tendenziale;

la Nota di aggiornamento 2019, oltre a descrivere la situazione macroeconomica e finanziaria del Paese e a delineare gli interventi della prossima manovra di bilancio, dedica un importante capitolo alla strategia di riforma;

l'obiettivo dell'Esecutivo è rafforzare la *governance* economica per favorire tali priorità, realizzare un piano di investimenti sostenibili e completare l'unione economica e bancaria a partire dall'istituzione di un bilancio dell'Area euro e di una garanzia europea dei depositi, migliorare il Patto di stabilità e crescita e la sua applicazione, evitando effetti pro-ciclici e sostenendo gli investimenti, attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. Allo stesso tempo, la strategia di riforma delineata nella Nota di aggiornamento 2019 tiene in debito conto le Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia in ambito di Semestre europeo, che indicano le aree di intervento giudicate necessarie al nostro Paese;

per la realizzazione di un *Green New Deal*, in linea con la Raccomandazione n. 3 del Consiglio dell'Unione europea, il Governo intende realizzare misure finalizzate alla riconversione delle imprese e all'efficienza energetica, attraverso un ricorso alle fonti rinnovabili e la predisposizione la Strategia di lungo termine per la riduzione dei gas a effetto serra al 2050, anch'essa finalizzata a favorire la cosiddetta "transizione ecologica". I piani di investimenti pubblici dovranno porre al centro la protezione dell'ambiente anche attraverso il miglioramento dei parametri e dei livelli di inquinamento ambientali, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria;

il Governo, nell'ambito della linea programmatica di incoraggiare l'innovazione tecnologica, intende accogliere la sfida della cosiddetta 'quarta rivoluzione industriale': digitalizzazione, robotizzazione e intelligenza artificiale. In questo contesto rientra anche la piena attuazione del Piano Banda Larga attraverso il lancio da parte del Comitato Banda Ultra Larga della seconda fase del Piano per intervenire nelle 'aree grigie' del Paese e sostenere la domanda di servizi ultraveloci attraverso i *voucher* per la connettività. Per accelerare lo sviluppo di tali reti nelle aree a fallimento di mercato non oggetto di bandi precedenti, si dà conto del fatto che nelle Regioni dove Infratel ha realizzato le infrastrutture di accesso alla rete pubblica in fibra ottica la stessa società ha siglato un accordo con la TIM, che prevede un programma di attivazioni da parte dell'operatore privato, conseguenti alla consegna della fibra ottica da parte di Infratel, con date certe riguardo all'attivazione dei servizi ai cittadini, alla pubblica amministrazione ed alle aziende di quei territori;

da ultimo, sono contenute nella Nota le iniziative in corso per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale e *Blockchain*,

tutto ciò premesso, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.8. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.8.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 81 (ant.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
81ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 - Allegati I, II, III e IV - Annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Arrigoni, la presidente [MORONESE](#) fa presente che, in considerazione della calendarizzazione per l'esame in Aula della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019 e dei tempi concretamente a disposizione della Commissione per l'espressione del parere alla Commissione bilancio, la votazione del parere medesimo dovrà aver luogo entro la seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra la Nota di aggiornamento in esame che reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, prevedendo un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari allo 0,1 per cento per l'anno in corso, allo 0,6 per il 2020 ed all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Gli obiettivi indicati nel nuovo quadro programmatico - afferma la Nota in esame - sono definiti tenendo altresì conto dell'intendimento del Governo di neutralizzare le clausole di salvaguardia contenute, da ultimo, nella legge di bilancio per il 2019 - clausole la cui attivazione determinerebbe un incremento dell'IVA e di alcune accise per oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e per circa 29 miliardi nel 2021 -.

Per i profili di interesse della 13ª Commissione, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza evidenzia, in particolare, che il Governo annuncia, tra le sue priorità, la realizzazione di un *Green New Deal*, per realizzare misure finalizzate alla riconversione delle imprese e all'efficienza energetica, prestando particolare attenzione alla protezione dell'ambiente anche attraverso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili e a mezzi di produzione a ridotto impatto ambientale.

In linea con il *Green Deal* europeo annunciato dalla prossima Commissione europea (2019-2024), il Governo intende lanciare infatti un *Green New Deal* che preveda in primo luogo un piano pluriennale

di investimenti pubblici e privati nonché una serie di politiche di supporto basate sulle esigenze territoriali del Paese. Nel quadro della strategia del *Green New Deal* i piani di investimenti pubblici dovranno porre al centro la protezione dell'ambiente anche attraverso il miglioramento dei parametri e dei livelli di inquinamento ambientali, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici ed il miglioramento della qualità dell'aria. A completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo dichiara quindi tra i collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge *Green New Deal* e per la transizione ecologica del Paese.

Il documento sottolinea che la sfida ambientale non può essere vinta opponendo la protezione dell'ecosistema alla crescita, occorrendo creare un circolo virtuoso in base al quale lo sviluppo economico sia causa ed effetto di una maggiore tutela ambientale e ripensando i modelli produttivi per incrementare l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale. In tal senso viene evidenziata la centralità dell'eco-innovazione anche mediante gli strumenti di finanza sostenibile.

Sul fronte degli investimenti pubblici, si annuncia l'introduzione, nella prossima legge di bilancio, di due fondi, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di 50 miliardi di euro su un orizzonte di 15 anni, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre leggi di bilancio e finalizzati alla attivazione di progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.

Fondamentale importanza viene attribuita alla messa in sicurezza del territorio, al contrasto al dissesto idrogeologico e all'accelerazione della ricostruzione nelle aree terremotate. Il Governo ricorda che nel dicembre 2018 l'Italia aveva inviato alla Commissione europea una lettera con la quale chiedeva un margine di flessibilità di bilancio per spese legate ad interventi straordinari di contrasto al dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle infrastrutture della rete stradale, quali viadotti, ponti e gallerie. In particolare, nella richiesta di flessibilità il Governo rappresentava alla Commissione europea le spese di natura eccezionale pari a poco meno dello 0,2 per cento del PIL gravanti sul bilancio programmatico dell'anno successivo; tali risorse erano dedicate ad un Piano straordinario di interventi che il Governo stava predisponendo a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2018. La Commissione europea, preso atto della richiesta, aveva concordato *ex ante* una flessibilità pari allo 0,18 per cento del PIL per l'anno 2019, e la Tabella III.5 relativa alla "Flessibilità accordata all'Italia nel Patto di Stabilità", riporta a tale riguardo margini dello 0,18 per cento per l'anno 2019 e di 0,20 per l'anno 2020.

In materia edilizia, oltre ai temi della riduzione del consumo del suolo e della rigenerazione urbana, si fa riferimento all'intendimento di investire nella riqualificazione urbana e nel recupero del patrimonio immobiliare esistente intervenendo a sostegno delle categorie sociali più svantaggiate nell'accesso all'abitazione. La Nota di aggiornamento indica l'intendimento del Governo di avviare un piano per il recupero, l'ammodernamento e la ristrutturazione ordinaria e straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica, individuando risorse da trasferire agli enti territoriali competenti, nonché l'ulteriore obiettivo di contrastare incisivamente il fenomeno dell'abusivismo edilizio, predisponendo un'apposita banca dati nazionale e avviando, anche tramite accordi tra le amministrazioni centrali e territoriali, una ripartizione di risorse per la demolizione delle opere abusive.

Il Governo sottolinea, inoltre, l'importanza, in un'ottica di sostenibilità, di riorientare il sistema produttivo verso un'economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. In questo contesto intende perseguire la riduzione del consumo di plastica monouso e adottare misure specifiche per limitare i rifiuti marini e favorire il loro recupero.

La Nota evidenzia come un elemento cruciale delle future politiche sul clima e l'energia sia rappresentato dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che costituisce lo strumento attraverso il quale ogni Stato stabilisce i propri contributi agli obiettivi europei 2030, attuando gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, l'incremento delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica approvati a livello europeo per l'anno 2030, ai fini del rispetto degli impegni che l'Unione europea ha assunto con la sottoscrizione dell'Accordo di Parigi. La Nota di aggiornamento evidenzia inoltre che è in corso di predisposizione la Strategia di lungo termine per la riduzione dei gas a effetto serra al 2050, anch'essa finalizzata a favorire la cosiddetta "transizione ecologica". La Strategia in

questione, che dovrà essere trasmessa alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2020, individuerà diversi percorsi di decarbonizzazione, tenendo conto delle specificità degli assetti produttivo, energetico, economico e sociale nazionali, attraverso i quali sarà possibile raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fino al conseguimento della "neutralità climatica". Si segnala infine come, con riguardo alle risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2020, pari a quasi lo 0,8 per cento del PIL, nell'indicare gli ambiti di intervento per il reperimento delle stesse, la NADEF fa riferimento anche alla riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per l'ambiente (cosiddetti SAD) e a nuove imposte ambientali, che nel complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1 per cento del PIL. Si ricorda al riguardo che il "Catalogo (2018) dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" (previsto dall'art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. collegato ambientale) ha stimato SAF pari a 15,2 miliardi di euro e SAD pari a 19,3 miliardi di euro. Nel sottolineare l'importanza di riformare il sistema fiscale in chiave ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di consumo e produzione sostenibili, il relatore ricorda che l'Italia sta avviando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo *Structural Reform Support Service* della Commissione europea e con l'Ocse, un progetto volto a sviluppare un Piano d'Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia.

Si apre dibattito

Interviene brevemente la presidente [MORONESE](#) per auspicare che, nel parere che sarà reso alla Commissione bilancio, venga inserita un'osservazione volta a promuovere il completamento della carta geologica ufficiale del territorio italiano.

Il senatore MIRABELLI evidenzia, in primo luogo, come l'esposizione del relatore Comincini abbia opportunamente posto l'accento su quegli elementi che confermano come la realizzazione di un *Green New Deal* abbia incontestabilmente un ruolo centrale nell'azione dell'attuale Governo. Più in particolare auspica che nel parere che sarà reso alla Commissione bilancio venga inserita un'osservazione volta a rappresentare l'opportunità di una proroga e di una estensione delle agevolazioni fiscali in materia di *ecobonus*.

La [PRESIDENTE](#) fissa quindi alle ore 13.30 il termine per presentazione delle osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della redazione della proposta di parere, che sarà sottoposta alla Commissione nella seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FLORIDIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2019 in materia di riordino Ministeri. Per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 5 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare.

Viene previsto che il Ministero dell'ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero massimo di due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300.

L'articolo 37 comma 1 previgente stabiliva invece che il Ministero si articolasse in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvedeva ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base alla norma previgente, inoltre, le direzioni si prevedeva fossero coordinate da un Segretario generale, al cui conferimento di incarico si provvedeva ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, figura che viene soppressa con la norma qui in esame. La relazione illustrativa del Governo afferma che la norma istituisce due dipartimenti (sebbene la formulazione normativa si limiti a prevedere un numero non superiore a due per i dipartimenti), con 'una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici', con un superamento del modello di *governance* incentrato sul segretariato generale, adeguandosi invece alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti, con una organizzazione per dipartimenti individuati - secondo la medesima relazione - 'in numero di due di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile'.

A tale riguardo, la relatrice ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201), ha recentemente disciplinato la articolazione del Ministero in un Segretariato generale e sette Direzioni generali, nonché Uffici di diretta collaborazione del Ministro, prevedendo che le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.

La norma ora in esame, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, prevede che i maggiori oneri derivanti dalla disposizione siano compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario, prevedendosi che la riorganizzazione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La dotazione organica dirigenziale del ministero viene in tal senso rideterminata nel numero massimo di 10 posizioni di livello generale e 48 posizioni di livello non generale.

Il comma 2 della norma prevede che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il regolamento di organizzazione possa essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018: questo ha previsto la possibilità - che era prevista fino al 30 giugno 2019 - di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia). La norma indica la finalità di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del ministero con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge.

Infine si segnala che l'articolo 1 del decreto-legge reca norme per il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo, stabilendo al comma 1 che sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. Con le indicate finalità di semplificazione ed accelerazione del riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, si prevede che,

fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Anche qui, si richiamano espressamente le modalità previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018.

Si apre il dibattito.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene formulando una valutazione critica sulle misure recate dal decreto-legge in conversione, con particolare riferimento al trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero dei beni culturali. Sottolinea a questo proposito come, tra l'altro, tale determinazione non tenga conto in alcun modo dei risultati importanti che sono stati conseguiti in questo ultimo anno in cui le competenze in materia turismo sono state attribuite al Ministero dell'agricoltura.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza anch'egli in termini negativi il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero dei beni culturali, ponendo l'accento, in particolare, sull'atteggiamento palesemente contraddittorio del Movimento 5 Stelle che aveva fatto parte anche della maggioranza di Governo che aveva deciso il precedente spostamento delle competenze presso il Ministero dell'agricoltura. L'impressione di fondo è che oggi il Movimento 5 Stelle, sia disposto ad accettare tutto pur di consentire il prosieguo della legislatura e un'ulteriore prova di questo è l'evidente ripensamento che si è avuto anche in tema di *end of waste*.

Interviene brevemente la relatrice [FLORIDIA](#) (*M5S*) per sottolineare come non ci sia nessuna contraddizione e, anzi, come l'unico approccio corretto a problematiche come quella in esame sia proprio quello di valutare le innovazioni sulla base dell'esperienza concretamente maturata apportando, se del caso, le opportune correzioni.

Prende brevemente la parola anche la presidente [MORONESE](#) per precisare come non ci sia stato alcun ripensamento del Movimento 5 Stelle sul tema del *end of waste*. Ciò che è avvenuto è invece l'individuazione di una soluzione capace di contemperare tutti i diversi interessi in gioco, cosa che non era avvenuta in passato, certo non per responsabilità della sua parte politica.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) ricorda che la sua parte politica, nel 2018, aveva manifestato perplessità nei confronti del trasferimento delle funzioni in materia di turismo presso il Ministero dell'agricoltura. Allo stesso modo manifesta oggi perplessità nei confronti della scelta di trasferire di nuovo queste funzioni presso il Ministero dei beni culturali e ciò in quanto ritiene che l'unica soluzione realmente adeguata - per l'importanza che il turismo riveste per un Paese come Italia - era ed è l'istituzione di un autonomo Ministero per il turismo.

La senatrice [LA MURA](#) (*M5S*) osserva che certamente la scelta di spostare il turismo presso il Ministero dell'agricoltura è stata una scelta che ha manifestato i suoi limiti rispetto ad una valutazione strategica del ruolo e dell'importanza del turismo per un Paese come l'Italia. In questo senso appare opportuna la scelta di riportare le funzioni in materia presso il Ministero dei beni culturali, anche se, in prospettiva, la soluzione di un autonomo Ministero per il turismo meriterebbe sicuramente un adeguato approfondimento.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), con riferimento ai profili oggetto del decreto-legge di specifica competenza della Commissione, ritiene di dover sottolineare in termini positivi innanzitutto

l'indicazione - contenuta nella relazione di accompagnamento del provvedimento di urgenza - secondo la quale il nuovo riassetto del Ministero è funzionale, tra l'altro, all'istituzione di una nuova Direzione generale che avrà specificamente ad oggetto i cambiamenti climatici, una scelta questa ancora una volta coerente con la centralità che nell'azione di Governo dovranno avere le problematiche ambientali.

Per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero dei beni culturali, ricorda poi che la sua parte politica aveva già manifestato perplessità sul passaggio delle stesse al Ministero dell'agricoltura effettuato nel 2018.

Anche la senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) ritiene che la scelta del trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero dei beni culturali sia senz'altro opportuna e condivisibile. Auspica inoltre che la sessione di bilancio possa essere, con riferimento alle problematiche concernenti la struttura e le competenze del Ministero dell'ambiente, l'occasione per estendere a queste anche la gestione dei servizi idrici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

1.4.2.8.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (ant.) del 09/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 2019
83ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la [PRESIDENTE](#) dichiara chiuso il dibattito e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 8,55.

La relatrice [FLORIDIA](#) (M5S) propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario della sua parte politica, sottolineando l'inadeguatezza del provvedimento di urgenza in esame e, più in particolare, la non condivisibilità sia della mancata istituzione nel Ministero dell'ambiente di un dipartimento per la tutela del territorio - una scelta che non esita a definire incomprensibile alla luce delle specificità della situazione italiana - sia del ritrasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni culturali.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) annuncia la propria astensione, anche per ragioni di coerenza con la contrarietà da lui manifestata nei confronti della scelta fatta nel 2018 di trasferire le funzioni in materia di turismo al Ministero dell'agricoltura.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) annuncia la propria astensione, ricordando che anche la sua parte politica votò contro il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero dell'agricoltura nel 2018.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, sottolineando in primo luogo come la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente rappresenti il punto di arrivo di un'articolata riflessione, coerente con la centralità che le politiche ambientali assumeranno nel quadro complessivo dell'azione del nuovo Governo.

Per quanto riguarda poi il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo, il senatore Ferrazzi rileva come costituisca un fatto la presenza in Italia di circa i tre quarti del patrimonio artistico mondiale. Si tratta di un'unicità non replicabile altrove e dell'elemento centrale della capacità del Paese di attrarre visitatori stranieri. In considerazione di ciò appare, a suo avviso, evidente la ragionevolezza e la condivisibilità della scelta di far sì che le funzioni in materia di tutela dei beni culturali e quelle relative al turismo vengano esercitate in modo strettamente connesso fra loro.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*) annuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia e evidenzia, rifacendosi anche alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Ferrazzi, che proprio la centralità del turismo per la realtà italiana e per le sue potenzialità economiche - unitamente alla necessaria confluenza di diverse competenze e funzioni pubbliche nelle problematiche afferenti alla materia in questione - rendono evidente come la soluzione di cui questo Paese avrebbe bisogno sarebbe l'istituzione di un autonomo ministero del turismo.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, condividendo le argomentazioni svolte dal senatore Ferrazzi circa il ritrasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e ponendo l'accento sull'importanza della riorganizzazione del Ministero dell'ambiente - che viene portata avanti con il provvedimento di urgenza in esame - nella prospettiva di una più incisiva ed efficace azione sul fronte delle emergenze ambientali.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole viene quindi posta ai voti ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MORONESE](#) avverte che la seduta, già prevista per domani, giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1493
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"

Titolo breve: *d-l 104/2019 - riordino ministeri*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 162](#)

5 novembre 2019

Dibattito connesso
Sui lavori del Senato

[N. 163](#)

6 novembre 2019

Questioni procedurali
Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. da 1 a 7 del decreto-legge, approvati emendamenti, accolti odg; repliche della relatrice e del Governo.

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 139, contrari 104, astenuti 6, votanti 249, presenti 250.

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 162 del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

162a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MONTEVECCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 31 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, come sapete è in corso la Conferenza dei Capigruppo. Sospendo pertanto la seduta fino al termine della Conferenza medesima.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,48).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sul tragico incidente di Quargnento, in provincia di Alessandria

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Onorevoli colleghi, com'è tristemente noto, questa notte un'esplosione ha distrutto un cascinale a Quargnento, in provincia di Alessandria, causando la morte di tre vigili del fuoco e il ferimento di altri due pompieri e di un carabiniere.

Le vittime sono Matteo Gastaldo, Marco Triches, entrambi di Alessandria, e Antonino Candido di Reggio Calabria.

Sono in corso le indagini per accertare le cause e la reale dinamica di un evento così grave e devastante.

Secondo quanto si apprende da alcune fonti, l'esplosione potrebbe essere riconducibile ad un atto doloso, circostanza che renderebbe ancor più sconcertante la tragedia che ha colpito il Corpo dei vigili del fuoco.

Il nostro pensiero va a tutti coloro che svolgono attività di vigilanza sul territorio e mettono la propria vita a servizio della sicurezza e della serenità dei cittadini.

Nell'esprimere il cordoglio del Senato della Repubblica per le vittime e la vicinanza e la solidarietà ai feriti coinvolti nel tragico evento, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea*

osserva un minuto di silenzio). (Applausi).

Sui lavori del Senato
Discussione e reiezione di proposta di modifica
al calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha stabilito che giovedì 7 novembre, alle ore 16,30, il Ministro dello sviluppo economico renda un'informativa sulla situazione dell'azienda Ilva con successivi interventi dei rappresentanti dei Gruppi per dieci minuti ciascuno.

In relazione ai lavori della 1a Commissione permanente, l'inizio della discussione sul decreto-legge in tema di riordino dei Ministeri è rinviata a domani mattina.

Le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, avranno luogo nella giornata di domani in relazione ai lavori della Commissione bilancio.

Il *question time* di giovedì pomeriggio alle ore 15 vedrà la presenza dei Ministri dell'ambiente, dei beni culturali, nonché per le pari opportunità e la famiglia.

BERNINI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei intervenire sul tema che è stato oggetto della Conferenza dei Capigruppo, da noi richiesta proprio per questo motivo, ovvero l'annuncio di ritiro di ArcelorMittal dovuto all'eliminazione dello scudo penale, che rischia di procurare al nostro Paese un danno industriale di proporzioni cospicue, tema su cui, come è stato precisato durante la riunione dei Capigruppo, non abbiamo alcuna intenzione di fare polemica politica strumentale. Il problema ci interessa, ci angoscia. Riteniamo che la questione non si stia trattando con la dovuta serietà, riteniamo che ci debba essere non solamente serietà ma anche rispetto nei confronti di un comparto ma soprattutto di persone che hanno creduto agli affidamenti assunti da un Governo che non può nascondersi dietro al fatto di non essere lo stesso Governo.

Il Presidente del Consiglio ci ha annunciato di essere in procinto di ricevere, o comunque di incontrare i rappresentanti di ArcelorMittal e ci dice che ha intenzione di protestare vigorosamente rispetto alla decisione di ritiro di una industria che comunque ha ricevuto degli affidamenti ed ha a sua volta dato degli affidamenti, ha a sua volta dato delle disponibilità economico-finanziarie, oltre ai 4 miliardi di euro e alla garanzia di un piano di bonifica e riqualifica per noi fondamentale per la realizzazione del piano ambientale.

Tutto questo, Presidente e colleghi, è stato cristallizzato in un contratto contenente un accordo negoziale che ha vincolato il nostro Governo non solamente all'impresa e all'industria ArcelorMittal, che deve garantire la prosecuzione di un comparto per noi fondamentale che è la siderurgia, nel quale siamo *leader* nel mondo - abbiamo superato la Germania - ma anche nei confronti di tutti i dipendenti (più di 1.200) che ArcelorMittal si è impegnata ad assumere sulla base di tale contratto.

Signor Presidente, colleghi, stiamo parlando di persone, per questo non ci permetteremmo mai di fare su questo strumentalizzazione politica, però quello che sta facendo il Governo in questo momento ci preoccupa drammaticamente, perché sta disattendendo un accordo negoziale assunto con un'impresa che ha garantito il mantenimento della produzione siderurgica nel nostro Paese, che rappresenta un punto e mezzo di PIL, che rappresenta almeno 24 miliardi di indotto, che rappresenta lavoro per 20.000 persone direttamente e per 40.000 persone nella sua definizione di indotto.

Signor Presidente, colleghi, noi riteniamo che per parlare di questo, con tutto il rispetto per il sottosegretario D'Incà, che ha dato la sua disponibilità...

LANNUTTI (M5S). È Ministro!

BERNINI (FI-BP). Chiedo scusa, è stato un orribile rifiuto, di cui mi scuso profondamente. Con tutto il rispetto per il ministro D'Incà, che ha dato la disponibilità del Governo, e per il ministro Patuanelli che, a sua volta, ha dato disponibilità per venire a riferire alle 16,30 di giovedì, colleghi, vi chiedo: di cosa deve riferire se già il Governo, nella persona dei ministri Bellanova e Costa, sta dicendo due cose diverse? Abbiamo bisogno del Presidente del Consiglio! Vogliamo il Presidente del Consiglio,

vogliamo l'unica persona in grado di garantire l'unità di direzione politica del Governo.

Per questo motivo abbiamo richiesto la Conferenza dei capigruppo; per questo motivo chiediamo a tutti voi di sostenere la nostra richiesta di avere qui, domani, il Presidente del Consiglio dopo l'incontro con i vertici di ArcelorMittal, da cui dipende la vita o la morte di un comparto, che determinerà la vita o la morte di un territorio, il Sud, ma anche di tutta l'Italia, perché la crisi del Sud significa la crisi di tutto il Paese.

A fronte di un tema di questa gravità, trattato con tanta superficialità, mi scuso con i colleghi perché non voglio fare strumentalizzazione politica (*Commenti del Gruppo M5S*), ma è terribilmente superficiale votare per l'eliminazione dello scudo penale, che avete concesso a determinate condizioni, e poi presentare un emendamento per rimmetterlo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Colleghi, questo è terribilmente strumentale, questo è assolutamente vergognoso, non solamente nei confronti dei dipendenti e dell'indotto di Ilva, ma nei confronti dei cittadini italiani, che sono traditi ancora una volta nella loro fiducia.

Richiediamo qui, ancora una volta, la persona che dice di essere sempre disponibile a venire e che sarà un Presidente del Consiglio che, nel rinascimento italiano che ci ha promesso con le sue dichiarazioni programmatiche, sarà sempre disponibile a confrontarsi con il Parlamento. Quando, se non di fronte a una situazione così grave, che lo sarà ancor di più nel prosieguo? Perché, colleghi, un punto e mezzo di PIL al Sud significa un impoverimento del Sud, del Centro e del Nord, che mai come ora non ci possiamo permettere.

Colleghi, se perdiamo l'Ilva, perdiamo almeno 24 miliardi, che sono esattamente la somma necessaria per fermare l'aumento dell'IVA, sterilizzando le clausole. Noi non sappiamo se il Governo fermerà effettivamente l'aumento dell'IVA e sterilizzerà le clausole, ma sicuramente sta fermando l'Ilva e questo - ripeto - non ce lo possiamo permettere.

Signor Presidente del Consiglio, la aspettiamo qui, come lei ha promesso di fare, per chiarire una situazione che solo lei può chiarire. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come Gruppo Lega ci uniamo alla proposta presentata dalla collega Bernini, a nome di Forza Italia, per esprimere il nostro disappunto e la non approvazione del calendario perché anche noi avremmo voluto avere qui il Presidente del Consiglio domani a prendersi le proprie responsabilità di fronte ad una vicenda drammatica per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Visto che dichiara alla stampa che garantiranno la salvaguardia dei posti di lavoro, venga in Aula a dirci come e soprattutto vogliamo un impegno da parte dell'Assemblea: non ci basta un'informativa generale, giusto per raccontarci quello che è successo. Vogliamo un impegno, un atto di indirizzo chiaro che venga dall'Assemblea, per far sì che davvero ci sia una risposta a quei 10.000, 12.000, 14.000, più di 20.000 lavoratori se guardiamo anche l'indotto che, oggi come oggi, stanno vivendo momenti di grandissima difficoltà.

La questione grave non è tanto il fatto che si possa strumentalizzare o meno; poteva anche esserci una strumentalizzazione. Il fatto è che, circa due settimane fa, in quest'Aula - e ricordo un mio intervento nel merito - la Lega aveva fatto presente la necessità di stare attenti a togliere il miniscudo, che era un'azione di buonsenso, la giusta mediazione che la Lega, quando era al Governo, aveva trovato tra il maxiscudo renziano e il nulla voluto dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP*).

Il miniscudo serviva a realizzare il piano ambientale e noi avevamo detto a tutti voi di stare attenti perché, se fosse stato tolto, ci sarebbe stato il rischio di un disimpegno da parte di ArcelorMittal, e conseguentemente che l'azienda avrebbe potuto chiudere, con le conseguenze del caso per i lavoratori. Questo è stato il nostro intervento, quindi siete stati avvisati preventivamente: attenzione, non fate questo errore, trovate una soluzione politica adesso, perché poi può essere troppo tardi.

Qualcuno di voi disse che l'azienda si nascondeva dietro la questione dello scudo, perché aveva già deciso da tempo il disimpegno, questione che oggi è stata confermata secondo le dichiarazioni del

ministro Patuanelli. Tuttavia, in quell'occasione, avevamo detto a tutti voi che, se anche così fosse stato - mettiamo caso che davvero il ministro Patuanelli avesse ragione, ovvero che il miniscudo fosse semplicemente un pretesto, perché in realtà c'era già il disimpegno - fornirgli l'alibi sarebbe stato ancora più grave. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questo è ciò che abbiamo detto in quest'Aula! Quindi, la nostra non è stata un'opposizione su quel provvedimento - lo ricordate bene - di tipo ostruzionistico; anzi, abbiamo cercato, a partire dai *rider*, fino a tutte le altre imprese, (Whirlpool e quant'altro), di dare i consigli e i suggerimenti giusti, dopo tutta la fatica che si era fatta per arrivare a quella soluzione di buonsenso.

Poiché per governare serve la rivoluzione del buonsenso! *(applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Quello che la Lega ha dimostrato in tutti i mesi che ha governato, usando il cervello, facendo sì che il diritto alla salute potesse andare di pari passo con il diritto al lavoro, che è cosa fondamentale. Queste furono le nostre parole, ma voi ve ne siete altamente fregati; avete votato la fiducia perché c'era il rischio che addirittura potesse saltare il Governo e oggi, anzi ieri abbiamo avuto la conferma di tutti i dubbi e le perplessità che avevamo messo in evidenza. Quindi, ve l'avevamo detto e, nonostante questo, siete andati avanti lo stesso, a sbattere contro il muro e oggi siamo qui a parlare di un argomento grave: questo è il tema che dobbiamo mettere in rilievo. Quel decreto-legge, così come varato - ed è scritto chiaro - porta l'articolo 14, che era la soluzione: è assurdo fornire l'alibi o addirittura regalare a una multinazionale la possibilità di andarsene a investire da qualche altra parte, magari facendo il favore di qualche altro Paese europeo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. È ancora più grave!

Abbiate, allora, la dignità, dopo quel voto, che è assodato, chiaro e palese - non scappate di fronte a questo - di venire in Aula e di votare una risoluzione per far sì che davvero ci sia un indirizzo politico chiaro per salvare l'ex Ilva e per far sì che si mantengano realmente gli investimenti e si tutelino i lavoratori. Ma purtroppo, nella Conferenza dei capigruppo di oggi, non avete avuto neanche questo coraggio, perché vi vergognate, vi nascondete. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Mandate qui il ministro Patuanelli, a cui vogliamo tanto bene, ma è Conte che deve venire in Aula. È il presidente Conte, che ama sempre parlamentarizzare tutto. Vi ricordate? Ha sempre detto che il Parlamento è il luogo dove bisogna discutere, dove bisogna affrontare i problemi. Nel suo discorso sulla fiducia ha detto di voler salvare il Mezzogiorno? È così che si salva il Mezzogiorno? Ma vergognatevi! Vergognatevi, altroché! *(Commenti del senatore Grimani)*.

Non faccia gestacci, senatore; lo sa che ho sempre rispetto da parte di tutti, non facciamo gestacci in Aula.

GRIMANI *(IV-PSI)*. Ma quali gestacci?

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Se ho visto male, chiedo scusa, non voglio fare polemica, però mi lasci finire. È vero che dovrei rivolgermi alla Presidenza; non mi richiami, Presidente.

PRESIDENTE. Non le farò mai gestacci.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Per queste motivazioni, noi chiediamo che il presidente Conte venga a riferire in Aula domani, subito dopo l'incontro delle ore 11 con ArcelorMittal. Sarebbe davvero segno di trasparenza e voglia di affrontare i problemi usando lo strumento delle comunicazioni. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Prendetevi le vostre responsabilità. Sistemate la questione all'interno della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo M5S)*.

Quando eravamo al Governo ho sentito più volte, dai banchi del Partito Democratico, parlare di tutela delle aziende e di lavoro. Alla fine, però, cosa succede? Dopo tutto quello che avete detto sul reddito di cittadinanza, alla luce dei numeri che sono emersi avete votato una manovra che contiene il reddito di cittadinanza. *(Commenti dai Gruppi M5S e PD)*.

MATRISCIANO *(M5S)*. Ma che c'entra?

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Avete davvero una capacità di cambiare le vostre posizioni. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Scusate, posso finire?

PRESIDENTE. Senatore Romeo, si rivolga a me. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Noi speculiamo sui poveri? Avete visto i dati sul reddito di cittadinanza? Ponetevi qualche domanda. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Fatevene qualcuna. Guardate soprattutto i dati relativi a Pomigliano d'Arco! Ripeto: fatevi qualche domanda. *(Applausi dal Gruppo*

M5S).

Quindi, con responsabilità, abbiate il coraggio di venire qua. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo M5S. Applausi ironici del senatore Nencini*).

[URSO \(Fdl\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*Fdl*). Signor Presidente, l'argomento in questione è estremamente serio e importante, anzitutto perché riguarda un grande impianto siderurgico - il più grande d'Europa - e la più grande azienda del Mezzogiorno.

Il tema è inoltre estremamente serio e importante perché la siderurgia è il cuore dell'industria italiana. Se in Italia si è sviluppata una filiera metalmeccanica competitiva a livello globale, che per altro esprime la prima voce dell'economia e dell'*export* italiano, è perché essa si è potuta sorreggere sull'industria siderurgica italiana che era la prima in Europa.

Ove chiudesse l'ex Ilva di Taranto, non chiuderebbe soltanto un'impresa che, in quella zona del Sud, dà lavoro a oltre 10.000 persone e alle loro famiglie e alle filiere dell'indotto, ma si determinerebbero un impatto negativo su altri impianti siderurgici italiani - penso a quello di Novi Ligure - nonché un colpo mortale per buona parte dell'industria metalmeccanica italiana. Per questo motivo è così importante salvaguardare quello stabilimento e la filiera produttiva che sta a valle.

Proprio per questo motivo, pochi giorni fa, avevamo sollevato la questione in quest'Assemblea, chiedendo espressamente ai senatori - in modo specifico a quelli del Partito Democratico - di non avallare il ricatto strumentale di una parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle, tanto più a fronte di un provvedimento che era nato nel precedente Governo, salvo intese - espressione ne era il ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché dello sviluppo economico Di Maio - per poi essere avallato dal successivo Governo e, quindi, dall'Assemblea.

In quel momento avevamo chiesto ed evidenziato l'importanza di mantenere quel mini scudo che era stato elaborato e concordato con l'azienda. Avevamo inoltre evidenziato come l'azienda avrebbe potuto cogliere l'occasione e la giustificazione per tornare indietro sui suoi passi e rinunciare all'investimento. Peraltro, tutti sanno in quest'Aula, soprattutto chi studia cultura industriale, che l'azienda indiana aveva pensato di realizzare quell'investimento in alternativa ad altri gruppi, sempre indiani, perché le aziende siderurgiche italiane fanno gola ai magnati della siderurgia indiana, nella loro competizione - potrei dire guerra - all'interno del loro stesso Paese per la conquista del mercato europeo, a cominciare dalla produzione italiana.

Come tutti sanno, negli ultimi mesi si è combattuta una guerra in Italia tra chi voleva accaparrarsi l'industria di Terni, chi voleva accaparrarsi la Lucchini e chi voleva accaparrarsi l'Ilva. In quella competizione i *partner* internazionali hanno due alternative: comprare uno stabilimento per produrre o comprare uno stabilimento per chiuderlo. Il gruppo ArcelorMittal aveva scelto di comprare lo stabilimento per produrre. Ma allo stesso gruppo va bene anche che lo stabilimento chiuda, perché è un modo per eliminare un concorrente.

Come sanno tutti coloro che studiano la globalizzazione dei fenomeni industriali, quando si vuole comprare qualcosa - mi riferisco per esempio al gruppo Whirlpool, che è oggetto dello stesso decreto-legge - lo si fa o per acquisire un sito produttivo e rendersi più potenti o per evitare che quel sito produttivo venga comprato dai concorrenti; quindi è meglio comprarlo, per evitare che lo facciano i concorrenti. Talvolta lo si compra - mi riferisco anche al caso Whirlpool - per chiudere lo stabilimento, favorendo gli stabilimenti che lo stesso gruppo ha in altri Paesi.

Siamo caduti nella trappola degli indiani per quanto riguarda l'Ilva di Taranto. Di chi è la responsabilità? È di tanti, verosimilmente oggi nello stesso Governo Conte. Noi crediamo che sia doveroso - lo hanno chiesto ieri per primi i Capigruppo del mio Gruppo Fratelli d'Italia, Lollobrigida alla Camera e Ciriani al Senato - che Conte riferisca in Aula subito, con una comunicazione che le permetta di esprimersi e di dare un indirizzo di politica industriale sul provvedimento in questione e su quella azienda, che riguarda l'intera industria italiana e non deve essere derubricato a incidente di percorso, perché non lo è. Esso è il frutto di una mancata cultura industriale o, meglio, di una cultura contro l'industria che pervade larghe parti di questo Parlamento e della maggioranza e pregiudica

l'interesse nazionale, lo sviluppo economico e quindi anche l'occupazione, e non solo nel Mezzogiorno.

Il chiarimento è assolutamente necessario: deve essere fatto dal Presidente del Consiglio in quest'Aula e con un dibattito che porti a una conclusione e, quindi, a un voto da parte dell'Assemblea. Io credo che questo sia dirimente - non uso le parole a caso - per la salvaguardia della stessa maggioranza e dello stesso Governo. Noi aspettiamo che Conte, con un briciolo di responsabilità, venga qui in Aula a dirci come mai ha sottovalutato quanto è accaduto due settimane fa, a fronte di quello che noi avevamo detto in quest'Aula e che chiunque sappia leggere le cronache di questo Paese aveva previsto sarebbe accaduto.

C'è una colpevole responsabilità del Governo nell'accedere a un ricatto ideologico, bruciando su di esso l'interesse nazionale, che in questo campo è più evidente che mai. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[FARAONE](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, sono contento che questa seduta si stia tenendo, visto che ieri avevamo ascoltato delle dichiarazioni da parte del senatore Salvini, secondo le quali sarebbe arrivato qui e avrebbe interrotto i lavori d'Aula se non si fosse presentato il presidente Conte. È già la seconda volta che accade, signor Presidente, e mi aspetto che alla terza, almeno alla terza, ci sia una reazione da parte della Presidenza. Abbiamo già dovuto subire il fatto che i senatori, in piena estate, dovessero alzare il sedere per venire qui a occuparsi di una seduta che poi sappiamo com'è finita. Ora abbiamo sentito che Salvini avrebbe, anzi ha minacciato sui *social* che questa seduta non si sarebbe mai dovuta tenere se non ci fosse stato il presidente Conte.

Signor presidente Calderoli, ritengo opportuno che lei intervenga, in qualità di Vice Presidente del Senato, affinché di queste affermazioni non ce ne siano.

Dopodiché, il senatore Romeo ha perso l'occasione per far sì che ci occupassimo complessivamente come Assemblea di un tema che tutti a parole diciamo di considerare un patrimonio nazionale, ossia l'Ilva: poi, quando si tratta di occuparsene, ognuno costruisce la propaganda e la strumentalizzazione. Dico questo perché, se il senatore Romeo si fosse informato e avesse letto il contratto che in questo momento ha ArcelorMittal, avrebbe visto che non vi sono alcun obbligo né alcuna clausola rispetto al tema che riguarda l'immunità per gli amministratori e, quindi, lo scudo.

Non c'è dunque un'azienda - ArcelorMittal - che decide di andare via perché questo Parlamento ha deliberato di modificare le condizioni contrattuali; c'è invece un privato che decide di andare via scientemente e liberamente, utilizzando il pretesto dello scudo che non c'è più: il fatto che non ci sia alcun accordo contrattuale, però, sta nelle cose ed è concreto.

Su questo ritengo bisogna fare la valutazione, perché, se ArcelorMittal va via e lo fa venendo meno all'accordo contrattuale che ha con lo Stato, mi aspetto dalla Lega, dal PD, da Italia Viva, da Forza Italia e dal Movimento 5 Stelle che tutti insieme dicano che ArcelorMittal non sta rispettando gli impegni. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI)*. Pertanto, se ArcelorMittal non rispetta gli impegni, c'è un recesso e paga per essere venuta meno a un impegno: a seguito di quel recesso ci sono penali onerosissime da pagare allo Stato; dobbiamo dirlo tutti insieme. Un minuto dopo, ci dovremo occupare di capire chi sostituirà ArcelorMittal, perché naturalmente - a nostro avviso e secondo la legge - c'è un secondo che aveva partecipato, al quale quindi ci si deve rivolgere per capire se si può andare avanti su quell'investimento.

Siccome l'azione che deve svolgere la Lega, invece, è strumentalizzare l'evento più che occuparsi del problema, abbiamo dovuto ascoltare il senatore Romeo inventarsi la storiella che, se non viene il presidente Conte in quest'Aula, non si può risolvere nulla.

Signor Presidente, siamo invece dell'idea che venga l'onorevole Patuanelli, che è il Ministro che ha assunto l'impegno con questo Parlamento di affrontare la questione *(Commenti del senatore Ripamonti)*, a prescindere da quello che sta scritto nel provvedimento che è stato approvato senza lo scudo; ci venga a dire come si andrà avanti: domani avrà luogo l'incontro con il privato, ArcelorMittal, e scopriremo le intenzioni dell'azienda. Ripeto che, se questa dovesse decidere unilateralmente d'interrompere l'impegno preso con il nostro Paese - con l'Italia, non con Conte né con una forza

politica - e vi venisse meno, bisognerebbe procedere per colpire un'azienda che, dopo essersi presa la responsabilità di andare avanti con l'investimento e aver costruito le condizioni per salvaguardare 15.000 posti di lavoro, oltre alla riconversione ambientale, dice che non è più così. Su questo credo dobbiamo essere tutti uniti.

In conclusione, signor Presidente, alla luce di tale premessa, per evitare ogni pretesto, è necessario che il ministro Patuanelli venga a riferire qui.

Ugualmente ricordo alla Lega di essere la forza politica che per prima ha tolto lo scudo dal decreto-legge crescita; provvedimento che pertanto è stato portato in Aula senza di esso, su indicazione della Lega stessa, che era allora al Governo. *(Applausi della senatrice Garavini. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Capisco che Romeo lo dimentichi, come dimentica di aver votato a favore del reddito di cittadinanza e ora imputa a questa maggioranza il fatto che vi sia quel provvedimento. Ha dimenticato anche di aver tolto lo scudo nel decreto crescita su Ilva. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Poiché, però, ora noi non dobbiamo concedere pretesti a nessuno, sfido la Lega: c'è un provvedimento in discussione presso la Camera, il decreto fiscale, e vi è la possibilità di intervenire per togliere ogni pretesto ad ArcerolMittal. Quindi, anziché stare qui a frignare *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*; anziché stare qui a chiacchierare e a reclamare che venga Conte in Assemblea, non si capisce a fare che, la Lega voti a favore del nostro emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, presentato alla Camera, e andiamo avanti.

Siccome, purtroppo, si scoprirà che la strategia aziendale di ArcerolMittal, a prescindere da tutto, è quella di andare via, noi forze politiche dobbiamo, tutte insieme, responsabilmente, se si vuole risolvere il problema, capire come sopperire a questa decisione, oltre naturalmente a fare causa a un'azienda che è venuta meno a tutti gli impegni presi.

Signor Presidente, noi siamo favorevoli al calendario dei lavori illustrato e alla presenza in Aula del ministro Patuanelli, che - ripetiamo - è la figura istituzionale che ha seguito la vicenda anche nel rapporto con il Parlamento e ci deve una risposta. Avevamo chiesto la presenza del Ministro quando è stata approvata la conversione del decreto-legge sulle crisi aziendali; abbiamo chiesto che eventualmente tornasse in Assemblea e il Ministro aveva preso un impegno relativamente a un provvedimento *ad hoc* su Ilva: ascoltiamolo. Se poi sarà necessario sentire anche Conte, lo sentiremo; è strumentale, invece, subordinare per forza la prosecuzione della discussione alla presenza del Presidente del Consiglio. Siccome noi ci dobbiamo occupare dei lavoratori, che rischiano il posto di lavoro, non ci possiamo occupare della strumentalità di Romeo e della Lega. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Bravo! Bravo!

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio per aver convocato la Conferenza dei Capigruppo, nella quale abbiamo potuto affrontare questo tema, che era stato sollevato dal Partito Democratico con la richiesta scritta, che le abbiamo inviato nella giornata odierna, di richiedere la presenza del presidente Conte in Assemblea, per riferire su una vicenda così importante per tutto il Paese, per la nostra economia e forse anche per l'Europa intera.

Ovviamente si parla non solo di economia, ma anche di salute dei nostri cittadini, quindi il tema è molto delicato. Tutte le forze politiche presenti in Parlamento si sono dimostrate sensibili e, quindi, l'occasione mi è ghiotta per rivolgere a tutti noi un appello di responsabilità: non si può scherzare sulla pelle dei cittadini di Taranto; non si può scherzare sulla pelle dei lavoratori dell'ex Ilva. Sono temi talmente delicati e importanti, che riguardano migliaia di famiglie, che credo sia come minimo dovuta la serietà.

Proprio perché la serietà ci sta guidando, noi abbiamo chiesto al presidente Conte di venire a riferire in Aula, perché la situazione è grave e deve essere affrontata. Il presidente Conte non può venire questa settimana, ma siamo felici che venga il ministro Patuanelli, che - lo ricordo - è il Ministro che ha deciso di accogliere in quest'Aula l'ordine del giorno a mia prima firma, sottoscritto da tutti i Capigruppo di maggioranza, che aveva proprio l'obiettivo di garantire l'impegno del Governo, con - io

credo - il supporto di tutto il Parlamento, affinché quell'attività produttiva potesse essere risanata in termini ambientali e continuare a produrre acciaio, importante e strategico per il nostro Paese.

Ben vengano, quindi, il calendario comunicato e l'impegno di Patuanelli. Rimane ferma, signor Presidente, la nostra richiesta che venga in Assemblea il presidente Conte, nei tempi e nei modi che lui stesso deciderà. Il Parlamento ha la necessità, su una questione così rilevante, di essere costantemente e adeguatamente informato e di assumere i provvedimenti, anche normativi, necessari affinché gli impegni presenti in quell'ordine giorno siano mantenuti e gli obiettivi siano raggiunti.

Mi fa piacere che il presidente Romeo abbia deciso un'azione di rivisitazione critica del proprio operato politico, anche rispetto alle sue decisioni del recente passato e ai suoi voti espressi in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, ripeto qui quello che ho sostenuto anche alla riunione dei Capigruppo, proprio perché penso che su una vicenda come quella dell'Ilva bisognerebbe è un appello che evidentemente cadrà nel vuoto evitare operazioni di strumentalizzazione. La vicenda dell'Ilva lo sapete tutti perfettamente è molto complessa e delicata e ad essa è certamente legato il problema di migliaia di posti di lavoro. Ma vorrei ricordare a me stessa per prima e poi a quest'Assemblea che esiste un problema gigantesco che riguarda migliaia di malati e migliaia di persone, tra cui bambini, che hanno subito un impatto sanitario devastante. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e M5S).*

È un problema così enorme e complesso che tanti sono stati i decreti Ilva finora emanati, di cui abbiamo perso il conto. E, quando faccio questa affermazione, sapete tutti che è così. Se avessimo avuto in tasca il progetto meraviglioso e la volontà della riconversione, che accelerava il piano di risanamento ambientale attraverso un'operazione tecnologica avanzata, è evidente che non saremmo qua.

Sono tante le questioni legate alla vicenda che anch'io personalmente avrei molta voglia di chiarire: per esempio, mi chiedo per quale motivo è stata scelta Mittal e non l'altra cordata, visto che lì si parlava di decarbonizzazione, mentre qui le cose sono un po' diverse. Oggi dobbiamo sapere esattamente com'è la situazione. Sapete infatti perfettamente che, prima ancora che arrivasse in Aula il provvedimento sulle imprese e prima ancora che cominciassimo a discutere anche nel merito degli emendamenti e della soppressione dello scudo penale - su questo poi ritorno - Mittal ha compiuto un atto unilaterale: non solo andava da settimane annunciando altri esuberi e cassa integrazione per 5.000 persone, ma ha compiuto un atto il cui significato era chiarissimo a tutti. Parlo della nomina di un amministratore delegato che, ovunque sia andato, ha solo tagliato teste e chiuso sedi; certamente non ha avviato né operazioni di risanamento, né di rimessa in campo della produzione.

Sappiamo perfettamente che tutto quello che sta avvenendo e la strada dello scudo penale sono solo e unicamente un alibi. Se ce la vogliamo poi dire tutta, non era stato proprio tolto quello scudo penale, perché in tutta la stratificazione delle normative era rimasta una parte di immunità. Di che cosa si sono lamentati? Dopo la morte dell'operaio nel forno, i magistrati di Taranto sono intervenuti. Pensate che si possa prevedere uno scudo penale anche sulle morti sul lavoro? Sapete perfettamente che tutto questo non è possibile e l'avete escluso anche dalla norma.

Allora credo che sia necessario che il ministro Patuanelli venga a riferire, anche perché ha seguito la vicenda e ha anche incontrato quell'amministratore delegato, per fare il punto sulla vicenda del contratto e sulla storia dell'affitto degli stabilimenti. È opportuno che ci sia l'informativa. Ovviamente questo non esaurisce la questione perché, se avessimo risolto il problema dell'Ilva attraverso l'informativa e la discussione parlamentare, forse non sarebbero passati invano tutti questi anni.

Ciò non pregiudica il fatto che anche il Presidente del Consiglio possa e lo farà sicuramente venire qui in Aula per portare ulteriori elementi. Se siamo un'Assemblea responsabile, che ha veramente a cuore la sorte non soltanto dei lavoratori, ma di tutti i cittadini di quell'area e di Taranto, dobbiamo con responsabilità ascoltare l'informativa del ministro Patuanelli e poi vedere come si evolverà la situazione. In un Paese serio, al di là delle strumentalizzazioni, questo dovrebbe stare a cuore di tutti e non si dovrebbe permettere che ciascuno faccia rimbalzare la vicenda sull'altro. Sulla vicenda dell'Ilva,

credo che nessuno potrà dire di non averci messo del suo.

A maggior ragione, credo che dovremmo tutti quanti, con tranquillità e senso di responsabilità, attendere l'informativa e poi ognuno - anche noi - avrà la possibilità di prendere le proprie iniziative.

(Applausi dal Gruppo Misto-LeU e della senatrice Rojc).

[LEZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Prima di ogni altra valutazione, vorrei dire che sono sempre stata contraria all'immunità, allo scudo penale, per una questione di legalità e di Stato di diritto e devo ringraziare la Lega, perché è grazie a loro che abbiamo abolito lo scudo penale all'ex Ilva. Quindi, grazie! *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI).*

La mia posizione in merito a questo non è mai cambiata e posso dire di avere tanti testimoni, sia a Taranto che in Italia, del fatto che ho sempre combattuto contro l'abominio di dover scegliere se morire di fame o morire di lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mi rendo perfettamente conto che c'è un problema, ma so anche che possono essere percorse diverse strade per risolverlo. E pensate, sono addirittura d'accordo con il senatore Faraone quando dice che le forze politiche si devono mettere insieme senza schizofrenia, senza tornare indietro su quello che questo Parlamento ha fatto per ben due volte, prima con la Lega e poi con il PD: abolire lo scudo penale. Tra l'altro, in quest'Aula ci sono tanti giuristi e sanno bene che l'articolo 51 del codice penale rende non punibili coloro che adempiono a un ordine che viene da un'autorità. In questo caso il piano ambientale, che è stato emanato grazie a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non dà luogo ad alcuna punibilità, se si ha intenzione di osservare il piano ambientale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ho anche la necessità di rispondere ad ArcelorMittal - e mi auguro che il ministro Patuanelli ponga l'accento anche su questo aspetto - in merito al fatto che nelle ultime ore tanti osservatori, commentatori, giornalisti e politici hanno dato quasi dei folli ai magistrati di Taranto, come se si fossero alzati una mattina e avessero deciso di chiudere l'altoforno 2. Non è così, perché nel 2016 un ragazzo, un operaio di trentacinque anni, è morto dopo quarantotto ore di agonia perché investito dalla ghisa incandescente. E la procura, come se Taranto dovesse essere una bolla avulsa dallo Stato italiano, si dovrebbe girare dall'altra parte e far finta che un morto di trentacinque anni e la sua famiglia non abbiano lo stesso diritto alla giustizia che hanno tutti i cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Questo vuol dire «prima gli italiani». Questo vuol dire «prima i tarantini e prima i pugliesi». *(Applausi dal Gruppo M5S).* Altro che le menzogne di un capitano dei miei stivali, che dice a me di tornare a Taranto! È lui che ha annullato i comizi a Taranto! Andasse lui a parlare a Taranto! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Ex ministro Salvini, vada a Taranto. Bacioni, Salvini, da Taranto! Vai, Salvini. Abbi il coraggio di dire che i tarantini sono meno degli altri e che le altre imprese italiane sono meno di Arcelor, perché Arcelor viene prima di tutte le altre imprese, perché per Arcelor c'è un'immunità penale, uno scudo penale che per le altre aziende non c'è. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Io, come altre persone, posso anche intravedere diverse soluzioni che non prevedono nemmeno la chiusura, perché non è detto, non esiste una cultura anti-industriale. State calmi. Basta con questa storia. Ma è possibile che si debba concedere a un'industria di portare troppi bambini all'oncologico? È possibile che si debbano chiudere gli occhi per il PIL e non cercare intelligentemente di coniugare entrambe le cose? No? Allora questo Parlamento è miope. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Comunque, non accetterò nessun compromesso, perché rappresento quel territorio; non voglio candidarmi a governatrice, come dice Calenda, ma rappresento fieramente quel territorio. Non è solo per questo, perché c'è una inesatta narrazione degli ultimi giorni offensiva nei riguardi di tutto il Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, sia alla Camera che al Senato. Quell'emendamento è stato sottoscritto non da diciassette senatori, ma dal Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle al Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Io non ho capitanato proprio nessuno, perché qui ci sono non delle pecore, ma delle persone che portano delle soluzioni e un'idea di MoVimento 5 Stelle da dieci anni ormai. Siamo arrivati qui - vi piaccia o no - anche per coniugare il benessere, la salute e la vita

con il PIL, l'industria e lo sviluppo. Si può fare! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Apriamo tutti gli occhi e non abbandoniamo una città a se stessa. Non facciamolo, perché non ci perdoneranno, non potranno perdonarci. Siamo qui per trovare soluzioni. Parliamo con il ministro Patuanelli e offriamo le nostre soluzioni, senza farci mettere all'angolo da una multinazionale, da degli amministratori, da chiunque sia. Siamo un Parlamento sovrano che rappresenta dei cittadini e (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), quindi, cerchiamo le soluzioni, perché per me, senatore Salvini, davvero vengono prima gli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni. Applausi ironici del senatore Candiani*).

PRESIDENTE. Senatore Romeo, credo di aver compreso che la proposta avanzata dalla senatrice Bernini e dal collega Urso, a nome anche del Capogruppo, sia di chiedere che domani il presidente Conte venga a rendere delle comunicazioni al Parlamento.

Metto ai voti, dunque, la proposta di modifica del Calendario dei lavori dell'Assemblea.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta quindi stabilito... (*I senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az espongono cartelli recanti la scritta: «Disastro Ilva vergogna!»*). Mettiamo via i cartelli, per cortesia. Invito i senatori Questori e gli assistenti parlamentari a rimuovere i cartelli.

VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSd'Az. Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. Non ho autorizzato i cori mentre vengono tolti i cartelli.

SANTANGELO (M5S). Presidente Calderoli, la seduta va interrotta!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, quando diventerà Presidente lo farà lei.

SANTANGELO (M5S). La seduta va interrotta, altrimenti i giornalisti fanno le foto. Lei lo sa.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, trovo che le interruzioni della seduta non facciano che enfatizzare quello che uno vorrebbe e, quindi, evito di sospenderla.

SANTANGELO (M5S). È la seconda volta che lo fa!

PRESIDENTE. Leggersi il Regolamento prima di intervenire.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Tommaso Fiore» di Modugno, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il mio intervento riguarda il Fondo per la non autosufficienza. Esso, nonostante ci sia stato l'accordo tra le Regioni per il riparto, vede il blocco da parte del Ministero per la sua erogazione.

In questo modo si vanno a toccare le classi più deboli, le famiglie in cui ci sono persone con gravi disabilità e anziani non autosufficienti. Pertanto, tardare nell'erogazione di quelle risorse mette ulteriormente in crisi famiglie che sono già in difficoltà.

È dunque necessario che il Ministero, nel caso specifico il MEF, sblocchi immediatamente i fondi destinati a queste finalità. Non abbiamo tempo da perdere, per cui chiedo che il Ministero intervenga urgentemente. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare a conoscenza dell'Aula quanto sta accadendo in queste ore nel carcere di Terni, in Umbria. Da sabato sono in corso rivolte dei detenuti: quella di oggi ha coinvolto addirittura tre sezioni del carcere.

La polizia penitenziaria sta lavorando non solo nel carcere di Terni, ma anche in quelli di Perugia e Spoleto, in condizioni gravissime per la carenza di personale. Nonostante tutto ciò, però, gli agenti

sono stati addirittura sbeffeggiati dalle dichiarazioni di alcuni dirigenti che, all'indomani dei fatti di Perugia, hanno affermato che è normale che nelle carceri accadano fatti di questo tipo.

Già a settembre, dopo il sequestro di un agente di polizia penitenziaria a Perugia, un suicidio e una rivolta, presentammo un'interrogazione - ancora senza risposta - nella quale chiedevamo al ministro Bonafede di dirci quando l'Umbria avrebbe avuto una dotazione organica sufficiente e quando sarebbe cessato in Italia quello «scaricabarile» per cui, anche oggi, alcuni dei detenuti coinvolti nei fatti di Terni sono stati trasferiti dalla Toscana. È ormai da mesi, infatti, che l'Umbria riceve gli scarti del sistema penitenziario toscano. Non è così, però, che si risolvono i problemi.

Sono stati proprio alcuni dei detenuti che in Toscana si sono rivelati autori di fatti gravissimi a essere stati trasferiti. Bisogna risolvere i problemi, non semplicemente attraverso trasferimenti da una struttura all'altra. Tra l'altro, sembra che alcuni detenuti siano coinvolti in un processo di radicalizzazione, per cui si corre il pericolo dello sviluppo dell'islamismo all'interno delle nostre carceri.

Chiediamo conto dunque della mancata risposta al ministro Bonafede, al quale comunque rivolgeremo una nuova interrogazione perché dia finalmente risposte che pensino prima alla polizia penitenziaria e poi ai detenuti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

CORBETTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBETTA (M5S). Signor Presidente, tre settimane fa sono intervenuto in quest'Aula per chiedere chiarezza al Ministero della difesa in merito all'assunzione dell'incarico presso l'Organismo regionale per le attività di controllo (ORAC) della Regione Lombardia da parte del colonnello dei carabinieri Maurizio Bortoletti.

Il Ministero, subito dopo, ha comunicato al Consiglio regionale della Lombardia il diniego al colonnello Bortoletti di assumere tale incarico. Ringrazio il sottosegretario Tofalo che proprio oggi è venuto in Commissione difesa qui in Senato a rispondere a una specifica interrogazione sul tema presentata dalla collega Donno.

Tuttavia, nonostante questo diniego ministeriale e nonostante il parere negativo espresso in precedenza dal comando generale dell'Arma, il colonnello risulta a tutti gli effetti membro dell'ORAC. Il Consiglio regionale della Lombardia ha giustificato l'assegnazione dell'incarico al colonnello per effetto del silenzio-assenso del Ministero protrattosi fino all'11 ottobre; ma il silenzio-assenso - *ex* testo unico del pubblico impiego - cui il Consiglio regionale fa riferimento, non si applicherebbe al personale militare per esplicita esclusione prevista dalla stessa norma.

Si richiede pertanto di sapere se il Ministero non consideri che l'accettazione dell'incarico da parte del colonnello Bortoletti costituisca illecito disciplinare, in considerazione del fatto che il colonnello - come poc'anzi sottolineato - risulta tuttora membro dell'ORAC.

Qualora la nomina si sia perfezionata in modo illegittimo, si ritiene che l'illegittimità attenga alla nomina dell'intero organismo di controllo, essendo un organismo perfetto, con inevitabili danni di carattere non solo erariale, dal momento che alla costituzione dell'ORAC è cessata l'attività del precedente organismo di controllo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CORRADO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (M5S). Signor Presidente, colleghi, intervengo per anticiparvi l'intenzione, condivisa con altri membri della Commissione cultura, di presentare un'interrogazione al ministro Franceschini su un episodio occorso pochi giorni fa nella Reggia di Caserta.

La mattina del 30 ottobre, un cittadino è entrato con l'automobile nei giardini del palazzo reale borbonico eludendo la sorveglianza. Senza che alcuno tentasse di fermarlo, ha parcheggiato il veicolo lungo un viale e ha raggiunto a piedi la fontana di Venere e Adone, situata a considerevole distanza dal varco che si presume abbia utilizzato. Sempre indisturbato è entrato nella vasca, ha passeggiato tra le sculture che la adornano e ha fatto il bagno, come dimostra un video postato sui *social*, e a suo dire sarebbero trascorsi una trentina di minuti prima che si materializzasse un addetto alla vigilanza.

Si è trattato di un gioco, teste l'autore del gesto, per attirare l'attenzione generale sull'inefficienza del

sistema di sorveglianza della Reggia, lacuna obiettivamente inaccettabile per un sito UNESCO visitato annualmente da un milione di persone.

Alla tardiva scoperta della plateale effrazione sono seguite, da parte dell'architetto Maffei, direttrice dell'istituto (dotato di autonomia speciale), la denuncia ai carabinieri per deturpamento di un bene culturale, l'avvio di un'inchiesta interna e la rituale richiesta di denaro (7 milioni) per il piano di messa in sicurezza dell'intero complesso, rivolta al Ministero dell'interno. Non può bastare: il ministro Franceschini ha il dovere di accertare la verità e riferirne agli italiani, anche perché, dopo avere visto un fioraio salire sul leone dello Scalone a gennaio 2018 e un commercialista, ad ottobre 2019, unirsi clandestinamente al corteo di Venere, è lecito guardare con ancor più preoccupazione al 2020, quando sappiamo che la Reggia, nella foga mercificatoria di cui è vittima, sarà il *set* delle riprese di una *fiction*.

Aggiungo che nel tiro incrociato dei veleni subito scatenatosi tra quanti gridano al complotto ai danni della Maffei, insinuando che i custodi siano stati complici se non anche suggeritori dell'invasore motorizzato, e quanti deplorano che la dirigente non abbia speso una parola per fare autocritica (dando anzi prova di un'abilità pari a quella del predecessore nell'eludere le proprie responsabilità), la sola certezza è che il problema del controllo dei varchi di via Pietro Giannone e soprattutto di via Raffaele Gasparri permane. Così come permane il vizio antico dei dirigenti Mibact di bollare come fughe di notizie e imputare al personale le prove delle loro inettitudini quando queste si risanno all'esterno, sia nel caso in cui emergano casualmente sia che vengano fatte emergere dai dipendenti per senso di responsabilità nei confronti dell'amministrazione alla quale appartengono.

L'episodio di Caserta s'impone all'opinione pubblica per la fama della Reggia vanvitelliana, ma chiudo citandone un altro, a riprova, anch'esso esemplare: nel parco archeologico di Capo Colonna, in Calabria, da sempre teatro dell'azione dei tombaroli, il sistema di videosorveglianza, indispensabile a garantire la sicurezza dei visitatori oltreché dei ruderi, è stato messo fuori uso da un temporale lo scorso 16 luglio e riparato integralmente solo a fine ottobre, nonostante che la direzione generale musei avesse garantito il denaro necessario già a fine agosto. Mentre la direzione del polo museale della Calabria dormiva sonni tranquilli, preoccupata solo della "fuga di notizie" e della fastidiosa ingerenza di chi vi parla, il parco archeologico statale è stato esposto a rischi gravissimi.

È necessaria e urgente, dunque, una presa in carico, da parte dei vertici politici e amministrativi del Mibact, della qualità del servizio offerto all'utenza, nei grandi attrattori come nei luoghi della cultura più piccoli o defilati, poiché la sicurezza non è solo quella garantita dai droni di prossimo e provvidenziale utilizzo, ma discende anche e prima di tutto dalla rettitudine morale di chi, per conto della Repubblica, «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MATRISCIANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, salutare i familiari come tutte le volte prima di andare al lavoro: un gesto quotidiano e immensamente prezioso che non si ripeterà più. Una tragedia che ha scosso non solo l'alessandrino ma l'Italia intera per la sua brutale ferocia e insensatezza. Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido hanno chiuso ieri sera la porta di casa dietro di loro e poi sono morti solo perché hanno eseguito, come sempre, il loro dovere. Un dovere fatto di assistenza al prossimo, di aiuto costante, di generosità.

La scorsa notte, quando la sirena ha suonato, hanno indossato i caschi e le giacche per salire sui mezzi di soccorso per quello che sembrava essere uno dei classici interventi di *routine* e invece, tutto è crollato, come la cascina di Quargnento, esplosa in migliaia di macerie. Dagli elementi acquisiti dagli inquirenti potrebbe trattarsi di un fatto doloso. Sono stati infatti ritrovati un *timer* e una bombola di gas ancora inesplosa. Sembrerebbe dunque che queste esplosioni siano state volute e deliberatamente determinate.

Oggi tutta l'Italia parla dei tre pompieri alessandrini, ma nessuna parola li riporterà tra noi. E i loro sorrisi nelle foto sono disarmanti, sono lo stridore più macabro di una storia senza un senso, lo stesso stridore che si avvertiva questa notte mentre le ruspe graffiavano i ruderi di quella cascina, alla ricerca

speranzosa di Matteo Gastaldo, l'ultimo pompiere trovato senza vita, travolto dalle macerie.

Le foto di Matteo, Marco e Antonio sono il simbolo di tutti quei lavoratori che ogni giorno si impegnano per rendere migliore il nostro Paese, angeli che fanno del proprio lavoro una missione, per proteggere e salvare le nostre vite.

Antonio Candido, originario di Reggio Calabria, aveva solo trentadue anni, sposato da solo un anno, era figlio di un vigile del fuoco ancora in servizio. A giugno sui social scrisse dopo la morte di un collega: «Quanto vale la vita di un Vigile del fuoco?».

L'altro eroe è Marco Triches, trentotto anni, di Alessandria, sposato, con un bimbo piccolo. Amava la fotografia ed era pronto ad aiutare il prossimo, come testimoniato durante il terremoto che colpì Arquata del Tronto. In quella tragedia partì per andare ad aiutare le popolazioni colpite.

Infine, Matteo Gastaldo, quarantasei anni, residente a Gavi, anche lui con una bimba piccola. Protagonista nelle operazioni di soccorso durante il maltempo e determinante in molte operazioni importanti come quando salvò una donna che aveva tentato il suicidio gettandosi in un pozzo.

Alle tre vittime si aggiungono tre feriti, altri due vigili del fuoco, Giuliano Doderò, classe 1971, e Graziano Trombetta, classe 1984, e un carabiniere della stazione di Solero Roberto Borlengo di trentuno anni. A loro va il mio più sincero augurio di pronta guarigione con la speranza che possano tornare presto a casa tra le braccia dei loro cari.

Antonio, Marco e Matteo invece non torneranno più a casa e oggi tutti li chiameranno eroi. Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha definito i vigili del fuoco: «eroi sempre in prima linea per garantire la nostra incolumità». Ma loro eroi lo erano già. Oggi, semplicemente, lo sono ancora di più. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta, il razzismo resta al centro delle prime pagine dei giornali. È davvero inaccettabile ed intollerabile che ancora oggi, in un mondo globalizzato, in una società multirazziale come la nostra, negli stadi, dove la correttezza e la sportività dovrebbero essere i punti cardine della competizione, si consumino episodi di razzismo ai danni di chi ha il colore della pelle diverso, o appartiene ad un'altra etnia o proviene da un'altra area geografica della stessa Nazione.

Assurde e seriamente preoccupanti le parole del capo ultrà dell'Hellas Verona circa i cori razzisti rivolti dalla sua curva a Mario Balotelli; pensate, il *leader* scaligero afferma che il giocatore bresciano, già militante nella nostra nazionale, non potrà mai considerarsi del tutto italiano.

La stessa società sportiva dell'Hellas Verona ha minimizzato l'accaduto, affermando che non ci siano stati cori razzisti e che la tifoseria veronese è da definirsi ironica, ma assolutamente non razzista.

Voglio anche ricordare che appena qualche mese fa l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, grande uomo che sta combattendo con dignità e forza d'animo la sua battaglia contro la leucemia e a cui vanno i miei auguri per una completa guarigione, è stato definito dispregiativamente zingaro, questa volta non da un ultrà, ma da un agente della polizia municipale di Roma, un pubblico ufficiale che rappresenta lo Stato.

Ancora più grave, secondo me, che in Brianza una mamma, durante una partita di calcio tra pulcini, classe 2009, abbia gridato ad un bambino di appena dieci anni, «negro di merda». Qui non ci sono interessi economici, non si vince il pallone d'oro, è una semplice partita tra bambini che vogliono divertirsi.

Che insegnamento potrà mai dare una madre al suo bambino di dieci anni se costei dà queste pessime manifestazioni di sé nei confronti di un altro bambino della stessa età?

Episodi che vengono consumati a pochi giorni dall'istituzione della Commissione contro il razzismo e l'istigazione all'odio e alla violenza, su cui l'ultrà veronese ironizza chiedendosi se lo verranno a prendere: un *mix* di ignoranza, arroganza, disprezzo del valore della vita umana. Soprattutto, quello che colpisce è il suo esibizionismo e la sua interiore certezza d'impunità, di onnipotenza e di superiorità rispetto a coloro la cui unica colpa è di essere diversi per razza, cultura o religione. Come se il colore della pelle o la diversa provenienza geografica potessero essere sinonimo di persona

perbene o delinquente.

Concludo questo mio intervento ricordando Martin Luther King, considerato uno dei personaggi storici più influenti di sempre, che si batté strenuamente per l'emancipazione delle persone di colore nel suo Paese, fino a diventarne un martire. Sono passati cinquantun anni dal suo assassinio, ma il mondo non ha ancora imparato che il rispetto della persona umana è un diritto-dovere di ogni cittadino che voglia essere un uomo libero. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Verducci).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea - ahimè, proprio in orario di chiusura - i docenti e gli studenti dell'Istituto «Da Vinci-De Giorgi» di Lanciano, in provincia di Chieti, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 6 novembre 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,58).*

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Arrigoni, Bagnai, Barachini, Bogo Deledda, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Collina, Crimi, De Poli, Di Piazza, Ferrazzi, Ferro, Fusco, Giacobbe, Licheri, Malpezzi, Margiotta, Marino, Merlo, Misiani, Modena, Monti, Napolitano, Ortolani, Rampi, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sbrana, Sciascia, Segre, Sileri, Tesei e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: La Russa e Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Mallegni, per partecipare a incontri internazionali.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro dell'economia e finanze

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (1586)

(presentato in data 02/11/2019);

senatori Parrini Dario, Alfieri Alessandro, Vattuone Vito

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle trattative intercorse tra esponenti del partito Lega-Salvini Premier e persone di nazionalità russa, fra cui esponenti di una società pubblica, al fine di ottenere finanziamenti anche per lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, svoltasi il 26 maggio 2019 (1587)

(presentato in data 16/07/2019);

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (1588)

(presentato in data 05/11/2019);

senatrice Giammanco Gabriella

Modifiche all'articolo 357 del codice penale in materia di estensione della qualifica di pubblico ufficiale (1589)

(presentato in data 30/10/2019);

DDL Costituzionale

senatori Mantovani Maria Laura, Perilli Gianluca, Garruti Vincenzo, Corbetta Gianmarco, Grassi Ugo, Lezzi Barbara, Maiorino Alessandra, Coltorti Mauro, Cioffi Andrea, Di Girolamo Gabriella, Fede Giorgio, Lupo Giulia, Ricciardi Sabrina, Santangelo Vincenzo, Santillo Agostino, Angrisani Luisa, Corrado Margherita, Donno Daniela, Florida Barbara, Gallicchio Agnese, Gaudiano Felicia, Giannuzzi Silvana, L'Abbate Patty, Lannutti Elio, Paragone Gianluigi, Pavanelli Emma, Riccardi Alessandra, Trentacoste Fabrizio

Modifica all'articolo 117 della Costituzione in materia di coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche (1590)

(presentato in data 30/10/2019);

senatori Fenu Emiliano, Leone Cinzia

Disposizioni in materia di regime fiscale dei fabbricati ad uso abitativo locati da imprese (1591)

(presentato in data 30/10/2019);

senatore De Bonis Saverio

Disposizioni in materia di abolizione del contratto di soccida ed effetti procompetitivi, antielusivi, salutistici ed ambientali (1592)

(presentato in data 31/10/2019);

senatore De Bonis Saverio

Disposizioni in materia di ridefinizione ed aggiornamento dei valori massimi di concentrazioni in atmosfera di idrogeno solforato (H₂S), rideterminazione delle aliquote (royalties) di prodotto della coltivazione di idrocarburi, nonché reintroduzione del piano delle aree per l'esercizio delle attività petrolifere. (1593)

(presentato in data 31/10/2019);

senatori Conzatti Donatella, Garavini Laura, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Sbroellini Daniela, Nencini Riccardo

Istituzione di una Commissione parlamentare per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (1594)

(presentato in data 04/11/2019);

senatrice Pinotti Roberta

Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio (1595)

(presentato in data 05/11/2019);

senatrice Vanin Orietta

Modifiche all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano (1596)

(presentato in data 05/11/2019).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettera in data 4 novembre 2019, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 19 luglio 2019, n. 66, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Musei (Carbonia-Iglesias).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta dalla SIMEST S.p.A., quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XXXV-bis, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 ottobre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell'esercizio 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. LIV, n. 2).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 29 ottobre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 7).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 ottobre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 294 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, relativa agli anni 2017-2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XCVI*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici e gruppi di *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2019) 483 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea alla trentanovesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo agli emendamenti degli allegati II e III (COM(2019) 494 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 39a seduta dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (COM(2019) 545 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'adozione di una decisione relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (COM(2019) 550 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla valutazione intermedia del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COM(2019) 468 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale - Situazione al 31 dicembre 2018 (COM(2019) 484 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, dall'altra (COM(2019) 491 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'esito della valutazione relativa alla pertinenza dei compiti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, che ricevono finanziamenti dell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (COM(2019) 800 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea per il 2020 (COM(2019) 486 definitivo), alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutazione della coerenza degli approcci adottati dagli Stati membri per l'identificazione degli operatori di servizi essenziali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2016/1148/UE sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (COM(2019) 546 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, con lettera in data 16 settembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sulle attività svolte dal medesimo Commissario, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita al periodo dal 26 gennaio 2019 al 25 luglio 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXLVII*, n. 2).

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

In data 4 novembre 2019, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il senatore Francesco Mollame, in sostituzione del senatore Gianluca Castaldi, dimissionario.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Cirinnà ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02405 della senatrice Valente ed altri.

Interrogazioni

[CANGINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'articolo 52, primo comma, della Costituzione recita: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino";

in ambito giuridico è stato evidenziato che il valore della difesa della patria è apparso al Costituente talmente forte ed elevato da richiamare i sentimenti di unità nazionale, tanto da inserirvi un elemento di "sacralità". Un dovere sacro dove la patria è l'insieme di territorio, ambiente, patrimonio culturale, storico, artistico, nonché delle istituzioni democratiche, del loro ordinamento, nonché ancora dei valori e principi costituzionali di solidarietà sociale;

vasta eco in Veneto ha suscitato la recente decisione di alcuni docenti "pacifisti" del liceo "Marco Polo" di Venezia di boicottare una conferenza organizzata a scuola per gli studenti in occasione della festa dell'unità nazionale e giornata delle forze armate del 4 novembre 2019 alla quale avrebbero dovuto partecipare due ufficiali della Marina militare e della Guardia di finanza;

a giudizio dell'interrogante tale decisione evidenzerebbe come i docenti coinvolti abbiano palesemente utilizzato il loro ruolo di insegnante per fini politici e per coinvolgere i loro allievi;

il presidente della commissione politiche educative del Comune di Venezia ha evidenziato che crea imbarazzo il fatto che professori che dovrebbero aiutare i propri studenti a formare idee e opinioni libere si applichino per boicottare iniziative didattiche, proposte dallo stesso preside dell'istituto, per approfondire la storia e i motivi di una festa nazionale che ricorda tutti i caduti che hanno sacrificato, e sacrificano, la loro vita per la sicurezza dei nostri territori fronteggiando le attività criminali, partecipando ad attività di antiterrorismo e salvando persone in mare che cercano di porsi in salvo da guerre e conflitti;

a giudizio dell'interrogante la decisione assunta da questi docenti pare quindi essere completamente irragionevole e denota un'assoluta mancata comprensione della realtà e delle criticità pericolose e quotidiane per la nostra società e di come le forze armate con il loro operato si adoperino a prevenirle e

sconfiggerle: una decisione che pone dubbi sul ruolo di formatori e di educatori nonché un'incapacità di analisi dei fatti che mal si concilia con l'attività di insegnamento, si chiede di sapere:

se quanto accaduto al liceo Marco Polo di Venezia risulti essere un fatto isolato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per sanzionare una linea di condotta così evidentemente in contrasto con i principi costituzionali.

(3-01212)

[LAUS](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

la "Cavallerizza reale" è un complesso monumentale, sito nel centro storico di Torino, edificato nell'Ottocento. Il complesso è sottoposto a vincolo architettonico ed è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dell'Unesco;

il complesso fu ceduto dal demanio al Comune di Torino che lo ha reso fruibile come luogo di spettacolo e cultura;

nel 2009 la Cavallerizza fu messa in vendita e dal 2015 è stata oggetto di occupazione abusiva di alcune aree, condizione che permane ancora oggi;

la struttura, in alcune parti fatiscente, è da ritenersi pericolante ma tale condizione non disincentiva il suo utilizzo irregolare, sempre più spesso utilizzata per concerti, feste abusive, ed è teatro di episodi di violenza;

nel 2016 il Governo stanziò la cifra di 15 milioni di euro per la ristrutturazione dei giardini reali e della Cavallerizza. Tale cifra in gran parte non fu utilizzata per le finalità originarie e in parte fu destinata ad altro uso;

in merito a tali fondi il sindaco Chiara Appendino ha spiegato che 5 milioni di euro sono stati utilizzati per il polo museale e i restanti 10 milioni sono stati impegnati, da parte della direttrice dei musei reali, Enrica Pagella, per progetti che non riguardano direttamente la Cavallerizza;

considerato che:

per la riqualificazione dell'intera area, sia quella di proprietà di Cassa depositi e prestiti, sia quella di proprietà della città, secondo il nuovo studio di fattibilità redatto dall'architetto Agostino Magnaghi, appositamente incaricato dal sindaco di Torino, gli oneri si attestano sui 100 milioni di euro;

il sindaco ha deciso di richiedere 5 milioni di euro al Governo per la messa in sicurezza di un'ala della Cavallerizza;

con la prima *tranche* pari ad 1,8 milioni di euro verrà messa in sicurezza la corte delle guardie. A seguito di successive verifiche tecnico-strutturali si destineranno i restanti fondi per il recupero dell'intera struttura;

non risultano chiare le intenzioni, da parte del Comune, riguardo alla futura destinazione della parte della struttura che attualmente è occupata abusivamente;

la maggioranza che siede a palazzo Civico prevede, in modo troppo generico, che nel piano unitario di riqualificazione non sia prevista l'apertura di attività commerciali, ma sembrerebbe che la gestione della struttura sarà affidata agli attuali occupanti,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per vincolare i nuovi fondi stanziati dal Governo esclusivamente per la ristrutturazione del complesso monumentale della Cavallerizza reale;

quali siano, nello specifico, le richieste che il Comune di Torino ha avanzato per la ristrutturazione del complesso monumentale e in quale modalità;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire, in seguito alla ristrutturazione, la piena funzione pubblica del complesso e per evitare qualsiasi utilizzo non autorizzato degli edifici.

(3-01213)

[PARRINI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 28 ottobre 2019, secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa, si è svolta a Castel del Piano, in provincia di Grosseto, un'iniziativa di celebrazione del 97° anniversario della marcia fascista su Roma, organizzata da Achille Bargagli, nelle elezioni comunali del maggio 2018 candidato

consigliere nel Comune di Arcidosso all'interno della lista "Rinasci Arcidosso" guidata dalla candidata a sindaco Guendalina Amati;

la cena ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra le quali è stata segnalata la presenza di esponenti politici del partito Fratelli d'Italia e di altre forze politiche;

Guendalina Amati, esponente e consigliere comunale di Fratelli d'Italia ad Arcidosso, ha minimizzato l'evento definendolo una mera cena tra amici «che hanno piacere a stare insieme, al di là del colore politico»;

l'apologia di fascismo è un reato secondo la legge 20 giugno 1952, n. 645, che risponde a una Costituzione nata dall'antifascismo e ancorata ai suoi valori;

sono parte integrante dell'ideologia fascista non solo il rifiuto della democrazia e il culto della violenza, ma anche l'istigazione all'odio razziale e l'antisemitismo;

considerato che l'esaltazione del fascismo e delle sue aberranti parole d'ordine è un fenomeno che ha raggiunto, specialmente sul *web*, anche grazie all'opera di formazioni di estrema destra che ne fanno la loro ragion d'essere, livelli tali da suscitare forti e diffuse preoccupazioni in chi ha a cuore la salute e la solidità delle istituzioni democratiche e parlamentari italiane e l'ideale di una convivenza sociale basata sulla libertà, la solidarietà e il rispetto reciproco,

si chiede di sapere, alla luce del carattere non isolato di queste manifestazioni (è di pochi giorni fa la notizia, riportata dal quotidiano "la Repubblica" del 30 ottobre 2019, di una commemorazione celebrativa della marcia su Roma presenziata da un sindaco di un capoluogo di provincia, Ascoli Piceno, iscritto a Fratelli di Italia, e da un deputato del medesimo partito), quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere riguardo a questi fatti allarmanti e inquietanti che minano i valori fondanti della nostra democrazia.

(3-01214)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CORRADO](#), [ABATE](#), [ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#), [RUSSO](#), [TRENTACOSTE](#), [GRANATO](#), [DE LUCIA](#), [MARILOTTI](#), [MORRA](#), [VANIN](#), [DONNO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

risulta agli interroganti che numerose criticità caratterizzerebbero l'attuale gestione dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro (ISCR), ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile) e afferente al segretariato generale del Ministero stesso;

dette criticità sarebbero riconducibili a responsabilità diretta (ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) della direzione dell'Istituto, nella persona del dottor L. F., ma anche, giocoforza, a chi, a più alto livello, non avrebbe vigilato e non vigila adeguatamente su quella, sia nel Ministero di riferimento, sia negli altri dicasteri aventi competenza;

a parere degli interroganti, poiché l'ISCR afferisce alla direzione generale Educazione e Ricerca del Ministero, andrebbe innanzi tutto chiesto conto a quest'ultima, ma anche alla direzione generale Organizzazione, dell'abnorme discontinuità di presenza nell'ufficio romano del dottor F. Pare che neppure i suoi più stretti collaboratori, infatti, siano in grado di prevedere e motivare assenze e presenze, circostanza che si ripercuote negativamente sul funzionamento del suddetto ufficio;

l'Istituto, sempre sul piano gestionale, paga anche l'assenza di una segreteria e, soprattutto, di un dirigente amministrativo. Benché prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b), del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, istitutivo dell'ISCR, da diversi anni questa posizione non è più coperta. All'attenzione quasi esclusiva riservata ultimamente alla Scuola di alta formazione (SAF di Roma e di Matera), inoltre, a discapito dell'attività di restauro e di studio, si è aggiunta la mancata o ritardata assegnazione agli uffici, da parte del dottor F., dei 14 nuovi restauratori entrati di recente nell'ormai scarna pianta organica dell'ISCR;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in luogo del dirigente amministrativo, un funzionario amministrativo (area III F1), l'ingegner L. F., opera da poco più di un anno in collaborazione con la direzione, svolgendo i molti compiti di responsabilità che l'incarico del direttore generale Educazione e Ricerca gli attribuisce. Nonostante ciò,

all'inizio di settembre 2019, il dottor F., in qualità di responsabile unico del procedimento, ha proceduto ad affidamento diretto mediante trattativa diretta del MePA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di un servizio di attività straordinaria temporanea che in perfetto burocratese è stato definito di gestione istituzionale e di progetto finalizzata al coordinamento di collaborazioni e convenzioni istituzionali;

detto servizio, da svolgere presso la sede romana dell'ISCR per 4 mesi (fino all'esito conclusivo della definizione di un progetto operativo), è stato appaltato al dottor F. P. per 14.000 euro oltre all'IVA, a gravare sul capitolo 2040 dell'anno finanziario 2019, spese di funzionamento (CIG Z2529A1C46), dietro presentazione della propria migliore offerta e, da bando, "operando uno sconto percentuale al ribasso sull'importo a base d'asta";

a giudizio degli interroganti le motivazioni addotte dal dottor F. per l'affidamento del servizio citato ad una specifica professionalità di formazione economico gestionale, identificata poi nel dottor P., appaiono in verità poco credibili. Lo "sforzo" giustificativo da parte di F., a fronte della disponibilità, nell'ufficio da lui diretto, di un profilo compatibile con le attività oggetto dell'appalto affidato invece all'esterno, unito all'appartenenza del dottor P. alla *no profit* fondazione "Dià Cultura", nata nel 2012 e avente sedi a Milano, Roma e Bruxelles, diretta da P. stesso (area comunicazione) e dalla dottoressa S. S. (area editoriale), compagna di vita personale e professionale del dottor V. N., già direttore del museo etrusco di Villa Giulia, autorizzano a nutrire qualche sospetto circa la sincerità delle motivazioni dell'iniziativa della direzione dell'ISCR. Difficile, insomma, respingere l'impressione di un profilo confezionato "sartorialmente" sul designato;

considerato, inoltre, che:

una violazione della normativa in materia di conferimento di incarichi a personale esterno non sarebbe una novità assoluta per l'ISCR: basti rileggere gli esiti della verifica amministrativo-contabile disposta dalla Ragioneria generale dello Stato ad esempio nel 2011. Più in generale, una certa leggerezza nella gestione del denaro pubblico sembra essere un dato ricorrente presso l'Istituto, che più di una volta ha attirato l'attenzione della Corte dei conti;

il decreto ministeriale 19 settembre 2016 del Ministero per i beni culturali prevede per l'ISCR 171 risorse. Oggi vi prestano servizio circa 140 dipendenti e si stima, per i prossimi anni, una riduzione a 122 unità di personale, per quiescenza ed effetti di "quota 100". In questo quadro, la sede della SAF di Matera, mancando di un suo organico dedicato, si giova di un funzionario amministrativo, un assistente amministrativo ed un informatico assegnati all'ISCR di Roma. Docenze, esami e laboratori didattici a carico del personale di Roma comportano elevati costi per missioni a causa delle difficoltà di collegamento tra Roma e Matera: una lezione mattutina, ad esempio, richiede 3 giorni di missione, con spreco di tempo e risorse economiche;

la scabrosa vicenda di un dipendente dell'ISCR con mansioni di assistente alla vigilanza condannato in via definitiva per un grave reato, e oggi recluso, chiama in causa anche la direzione generale Organizzazione. Non avere preso atto per circa due anni dell'assenza dal lavoro del dipendente del Ministero ha infatti prodotto un'indebita erogazione dello stipendio che è causa, per lo Stato, di un considerevole danno erariale;

meno grave sul piano dell'entità dello spreco di denaro pubblico, ma pur sempre ingiustificato, è il caso dell'infortunio occorso ad un dipendente in missione a Matera a gennaio 2019, ma appreso dall'ufficio romano in aprile. La multa di circa 1.000 euro comminata da INAIL a fine giugno 2019 avrebbe dovuto gravare sul dirigente, trattandosi di una sua responsabilità diretta. Pare invece che il dottor F. abbia imposto all'assistente amministrativo incaricato di occuparsene, inquadrato nell'area II, la predisposizione di un mandato di pagamento a valere su fondi dell'ISCR;

si deve infine alla quotidiana *mala gestio* organizzativa dell'Istituto il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi *ex* decreto legislativo n. 81 del 2008: una grave inosservanza delle prescrizioni in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a*), in una materia così rilevante come la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre un'ispezione presso l'ISCR, il segretariato generale e le due direzioni generali competenti, al fine di accertare le irregolarità descritte,

nonché rilevare ulteriori anomalie anche relativamente alla gestione amministrativo-contabile e, nel caso, attivarsi nelle opportune sedi perché siano accertate tutte le responsabilità.

(4-02416)

[RAUTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 15 maggio 2018 veniva indetto dal comando generale della Guardia di finanza il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari, con la pubblicazione nel dicembre 2018 delle relative graduatorie finali di merito, da cui risultavano 352 idonei e 741 idonei non vincitori;

tale bando di reclutamento prevedeva, all'articolo 18, commi 4 e 5, la validità della graduatoria di merito per 18 mesi e la possibilità che la stessa fosse utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi;

considerato che:

prima dell'emanazione del bando di reclutamento per il 2018, con determinazione n. 86857 del 20 marzo 2018, la Guardia di finanza autorizzava, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), il reclutamento di 307 allievi finanziari, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nell'anno 2012;

in data 26 aprile 2019, veniva pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 965 allievi finanziari, il quale, però, non prevedeva lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso indetto nell'anno 2018;

rilevato che:

tale esclusione determina a parere dell'interrogante una palese disparità di trattamento rispetto agli allievi che hanno beneficiato dello scorrimento delle graduatorie, considerato anche che i posti messi a bando nell'anno 2018 hanno subito una decurtazione per lo scorrimento della graduatoria del concorso dell'anno 2012;

sul tema del reclutamento di personale della pubblica amministrazione o mediante scorrimento di graduatorie valide ed efficaci o mediante indizione di nuovi concorsi era già intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 14/2011, ha sottolineato come le disposizioni che estendono i termini di efficacia delle graduatorie concorsuali presentano una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure concorsuali;

nella sentenza si è stabilito, inoltre, che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta regola generale di reclutamento, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce eccezione e richiede apposita e approfondita motivazione, salvo particolari necessità di procedere al nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie efficaci;

è recentissima la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019, che prevede lo sblocco di 12.000 assunzioni, procedendo tramite scorrimento di graduatoria di selezioni già effettuate;

rilevato altresì che:

lo sblocco delle graduatorie garantirebbe un rinnovo generazionale molto utile in un settore come quello della difesa;

a parere dell'interrogante, sarebbe un esempio di buon senso, oltre che di forte presenza dello Stato, l'immediata assunzione dei tanti giovani in attesa di essere immessi nel ruolo di allievi finanziari, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare idonei provvedimenti, e quali, al fine di garantire lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2018, anche in costanza di nuovi concorsi, in considerazione del preminente interesse pubblico al contenimento della spesa.

(4-02417)

[RAUTI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, prevede la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

in particolare, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare "misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione

lavorativa";

la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è un parametro previsto nelle agende politiche europee ormai da più di un ventennio;

la riforma introdotta con la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e le relative linee guida, ultima, la circolare n. 3 del 1° giugno 2017, recante "Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti", hanno reso obbligatoria per le amministrazioni l'attivazione di modalità di lavoro a distanza;

l'obiettivo, come noto, è quello di permettere, entro un triennio, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di usufruire di tale opportunità di riorganizzazione del proprio tempo di lavoro e di vita;

diverse amministrazioni pubbliche centrali e locali hanno realizzato progetti sperimentali di lavoro agile (*smart working*),

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione di tale processo di riforma amministrativa;

entro quale termine e con quali tempistiche e modalità il Ministro in indirizzo ritenga di poter dare piena attuazione a tale riforma, prevedendo l'introduzione di tali nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.

(4-02418)

[VALENTE](#), [BOLDRINI](#), [CIRINNA](#), [FEDELI](#), [MANCA](#), [PITTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [TARICCO](#) - *Ai Ministri per le pari opportunità e la famiglia, dell'interno e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

è in circolazione sul mercato dal 2011, con varie edizioni, un gioco da tavolo di carte illustrate vietato ai minori di 18 anni, dal titolo "Squillo";

il gioco consiste nel fatto che ogni giocatore ricopre un ruolo, quello di sfruttatore di prostitute, gestendo di passaggio in passaggio le sue ragazze, divise tra *escort* e prostitute di strada, ognuna con una propria particolarità, parcella, ricavato finale e successiva vendita degli organi delle donne;

"Squillo" è disponibile all'acquisto *on line* anche su piattaforme di *e-commerce* di ampia diffusione, con la conseguenza che tale gioco possa essere acquistato, attraverso profili fittizi, anche da persone di minore età;

sebbene il gioco, sin dalla sua prima edizione, sia stato oggetto di aspre critiche, recepite anche in puntuali atti di sindacato ispettivo, in quanto esso induce al messaggio che le donne siano "oggetti" da sfruttare sino a decidere se vendere i loro organi per trarne un ricavo in danaro, tuttavia ad oggi esso risulta ancora in vendita,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se, tenuto conto che il gioco non solo mortifica la dignità femminile promuovendo l'idea per la quale la normalità è costituita da pratiche sessuali violente e trasgressive, ma rappresenta anche una vera offesa ai diritti umani, in particolare delle tante donne ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi, non intendano porre in essere immediate iniziative volte ad evitare la diffusione e la vendita sul libero mercato di giochi quali quello descritto.

(4-02419)

[OSTELLARI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

dopo valutazioni tecniche, disposte dalla Provincia di Padova, è emerso che la struttura del ponte sul fiume Brenta, fra i comuni di Piazzola sul Brenta e Curtarolo, lungo la strada provinciale 47 "Valsugana", in provincia di Padova, è gravemente ammalorata e il manufatto rischia il crollo;

secondo un'analisi della locale camera di commercio, lungo il ponte transitano 40.000 veicoli circa al giorno;

una deviazione dal percorso nel tragitto nord-sud e sud-nord, sempre secondo le stime della camera di commercio, comporterebbe solo per le aziende locali un aggravio di almeno 18 milioni di euro di costi

all'anno, con evidenti ricadute negative sul tessuto produttivo e sui livelli di occupazione; la Provincia di Padova, attraverso il suo presidente, ha manifestato la necessità di inibire il ponte al traffico veicolare, per il progressivo ammaloramento della struttura, pur avendo già disposto, dalla data del 28 dicembre 2018, il divieto di transito di mezzi pesanti; i sindaci di Curtarolo, Cittadella, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, Borgoricco, Santa Giustina in Colle, Piazzola Sul Brenta, Villa del Conte e Limena, insieme ad Ascom Padova, Assindustria VenetoCentro, CIA, CNA, Coldiretti, Confartigianato Imprese Padova, ritengono che l'*iter* che garantisce le procedure più snelle e straordinarie, nonché la possibilità di avere delle risorse maggiori per il totale rifacimento del ponte e per la messa in sicurezza del tratto viario nei punti più pericolosi, necessari del passaggio del tratto interessato della ex strada statale 47, declassato a strada provinciale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, ad ANAS, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere eventuali iniziative sul tema e se non ritenga opportuno agire immediatamente presso le competenti sedi per riclassificare la strada provinciale 47 a strada statale sotto gestione ANAS, per accelerare ogni operazione di messa in sicurezza della struttura del ponte sul fiume Brenta in località Curtarolo e quindi evitare ulteriori disagi per la comunità e per le imprese.

(4-02420)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 30 ottobre 2019, sul sito dell'Usb, Unione sindacale di base nata nel 2010 dalla fusione di RDB (Rappresentanze sindacali di base) e SdL (sindacato dei lavoratori), due storiche sigle del sindacalismo conflittuale ed indipendente presenti da decenni in Italia, è apparso un articolo dal titolo "Aeroporto di Fiumicino, rappresentante USB licenziato perché voleva far rispettare le regole sulla sicurezza"; stando alle ricostruzioni del sindacato, un operaio dell'azienda Aviation Services che svolge attività di *handling* (assistenza alle compagnie aeree per tutte le operazioni riguardanti i passeggeri e i bagagli), operante con più di 800 dipendenti in diversi aeroporti della penisola, è stato messo alla porta per aver segnalato evidenti irregolarità nei dispositivi antincendio e nel nastro trasportatore; nello specifico, il licenziamento è stato determinato dal fatto che il lavoratore, in data 1° settembre, si è trovato sotto bordo per effettuare mansioni di scarico e carico dei bagagli nella stiva e si è reso conto che l'estintore era scarico, il nastro trasportatore non aveva il tasto di blocco per emergenza e mancavano i tacchi per il fermo del nastro obbligatori e previsti dalla procedura; secondo la procedura aziendale quanto sopra risulta indispensabile e richiamato anche nel cosiddetto regolamento di scalo per la prevenzione degli infortuni *ex* decreto legislativo n. 81 del 2008; si aggiunge l'accusa di aver fatto fare 17 minuti di ritardo al volo Vueling, in data 2 settembre, per aver segnalato che il nastro trasportatore non aveva protezione di sicurezza laterale all'altezza della stiva e esponeva a rischio di caduta in alta quota; il documento sindacale continua riportando: "Nella lettera di licenziamento l'azienda contesta al dipendente di aver provocato un ritardo di circa 40 minuti nelle operazioni di scarico bagagli e nega le irregolarità nel sistema di sicurezza, fingendo di non sapere che esse sono state debitamente comprovate e documentate dal lavoratore in sede di contestazione aziendale"; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricevuto un'informativa dal sindacato stesso, il cui contenuto recita: "La gravità di quanto deciso dalla società, tra l'altro prodotto da più lettere di sanzione e contestazione disciplinare arrivate nell'arco di tre (3) giorni, tra il 27 e il 30 settembre u.s., risiede nel fatto che non si è tenuto nella seppur minima considerazione il merito delle denunce effettuate, scegliendo invece di punire l'atto stesso di denuncia e di tutela della propria salute e sicurezza quale rifiuto di prestazione e un atto di insubordinazione; Riteniamo che tutto ciò sia in palese contrasto contro i più elementari principi di gestione, di prevenzione, di collaborazione e di buon senso che la questioni legate alla salute e alla sicurezza meriterebbero, tanto più in un contesto così particolare e complesso come quello delle operazioni aeroportuali. Ciò che emerge da questo licenziamento, invece, è la volontà da parte della società Aviation Services di dare un segnale molto forte ai lavoratori di guardarsi bene dall'essere attenti e scrupolosi rispetto tali questioni. Non può sfuggirvi come questo stato di cose vada in senso del tutto contrario rispetto i principi basilari che

guidano i processi di sorveglianza e controllo per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti in questo settore";

considerato che il regolamento di scalo, emanato dal gestore aeroportuale e approvato da ENAC, recita: "Norme generali di comportamento 5.1.1 Ciascun Soggetto operante nello scalo di Roma Fiumicino dovrà: a) svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutta la Normativa comunitaria e nazionale vigente e futura, di tutte le Ordinanze e le Disposizioni emanate e da emanarsi da parte da ENAC, anche nelle sue articolazioni periferiche e di ogni altra Autorità competente sullo scalo, nonché di tutte le Procedure, Regolamenti e Disposizioni Operative, vigenti e futuri, emanati da ADR nella sua qualità di Gestore Aeroportuale, in materia di sicurezza sul lavoro",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare gli uffici competenti affinché si verifichi la regolarità dei dispositivi antincendio e del nastro trasportatore e come intenda tutelare il diritto al lavoro di un dipendente.

(4-02421)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da tempo il sindacato della Polizia Siulp di Modena chiede che la Questura di Modena sia elevata di fascia, poiché, anche a seguito dell'aumento dei fenomeni criminosi da fronteggiare, si rende necessario un sostanziale aumento di organico, sia per il capoluogo che per i tre commissariati di Carpi, Sassuolo e Mirandola;

l'elevazione di fascia, infatti, avrebbe come effetto un automatico aumento di personale e di mezzi. Risulta che sia allo studio, da tempo, un piano del Ministero dell'Interno per elevare di fascia alcune questure, tenendo conto di diversi parametri;

di recente il Siulp ha prodotto un'analisi dettagliata sulla sicurezza nella provincia di Modena. Negli ultimi 12 mesi, il sindacato ha conteggiato indicativamente poco meno di 700 servizi di ordine pubblico. Il che significa che dipendenti della Questura o dei commissariati di Carpi, Sassuolo e Mirandola, spesso affiancati da altri appartenenti alle forze dell'ordine, hanno lasciato il loro solito incarico per garantire la sicurezza in uno o più eventi pubblici di particolare rilievo e che richiamano migliaia di turisti e visitatori, nonché manifestazioni e proteste anche particolarmente gravose in termini di dispendio di energie e risorse umane;

sul fronte della prevenzione generale e del soccorso pubblico, sempre relativamente alla città di Modena, i dati Siulp dicono che negli ultimi 12 mesi sono stati tratti in arresto circa 140 soggetti, la maggior parte dei quali per reati contro il patrimonio (furto, rapina, ricettazione), contro la persona e in materia di stupefacenti. Decisamente più alto, sempre per lo stesso periodo, sarebbe il numero di persone denunciate a piede libero, che sfiorerebbe le 1.000 unità. Inoltre, più di 26.000 soggetti sono stati sottoposti a controllo dalle volanti, molti dei quali a bordo di veicoli anch'essi controllati. A tali dati vanno aggiunti quelli relativi alle attività dei tre commissariati distaccati di Carpi, Sassuolo e Mirandola;

particolarmente intensa appare anche l'attività investigativa. Si ricordano a titolo esemplificativo alcune operazioni dell'anno 2018: "Baby gang" che ha portato all'arresto di 5 minorenni accusati di lesioni, furto aggravato e rapine; "Express 2016" collegata a un rilevante traffico di stupefacenti; "Flipper" che ha consentito di eseguire tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e un arresto domiciliare di soggetti responsabili di numerose rapine, furti e violenza sessuale. Tra le più significative del 2019 c'è l'operazione "Fossalta" che ha fatto registrare 9 ordinanze di custodia cautelare e tre divieti di dimora nei confronti di una banda di albanesi, responsabili di tentato omicidio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;

ancora, riferisce il Siulp, "negli ultimi due anni sono stati ben tre gli omicidi che la Squadra Mobile di Modena ha risolto, con successo, in tutti i casi nel giro di appena qualche giorno. Quella stessa Squadra Mobile che, con tutta probabilità, è stata la prima in Italia a scoprire e dimostrare, già dall'anno 1994, che nel nostro Paese esiste un fenomeno molto pericoloso che si chiama mafia nigeriana";

dagli anni '90 a oggi è inoltre esponenzialmente aumentata l'attività relativa al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno. A gennaio 1990, gli addetti di quello che allora si chiamava Ufficio stranieri

erano in totale 6 e si occupavano di circa 5.000 immigrati. Attualmente, negli stessi uffici prestano servizio 35 operatori, mentre i cittadini extracomunitari regolarmente presenti nella provincia di Modena risultano essere quasi 75.000, con un carico di lavoro per gli addetti pressoché triplicato; per alcune province che hanno immigrati in numero simile a quello di Modena (Bologna) il numero di addetti è molto più elevato se non quasi il doppio di quello della Questura modenese; in altri casi, come ad esempio la città di Salerno, che sarà prossimamente "promossa" in fascia "A", si registra un organico di 25 addetti tra dirigenti, diretti, operatori e impiegati civili per un numero di immigrati che sfiora le 30.000 unità;

a Modena è inoltre presente la casa circondariale "Sant'Anna", struttura costruita nel 1984 e aperta nel 1991. L'organico di Polizia penitenziaria è di 216 operatori a fronte dei 257 previsti, 19 impiegati amministrativi (a fronte dei 24 previsti) e 4 educatori (anziché 5 come da pianta organica). La capienza regolamentare dell'Istituto penitenziario è di 369 posti complessivi: negli ultimi 12 mesi la popolazione è stata di quasi 500 detenuti con una media mensile di stranieri intorno a 320 persone, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se, alla luce dei dati forniti e nell'ambito del piano allo studio del Ministero, la Questura di Modena sia ricompresa ai fini dell'elevazione di fascia e, in caso negativo, se non ritenga di dovervi ricomprendere la Questura di Modena in considerazione dell'analisi prodotta dal Siulp e in generale per la mole di lavoro e per le mutate caratteristiche delle condizioni socioeconomiche e dei fenomeni criminosi nella provincia modenese.

(4-02422)

[CAUSIN](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il salvataggio attuato dal gruppo Conad per acquisire Auchan Italia è sicuramente un passaggio importante per evitare il fallimento aziendale;

Conad acquisirà la quasi totalità delle attività di Auchan Italia e quindi 46 ipermercati e 230 supermercati;

soltanto nel punto Auchan di Mestre (Venezia) sono presenti 250 lavoratori e 18.000 sono quelli a livello nazionale;

la cessione dei punti vendita è un fatto assodato, tanto che, entro febbraio 2020, i primi 109 punti vendita in Italia diventeranno Conad. Tra questi ci sono i negozi a Mira e Quarto d'Altino, nel veneziano,

si chiede di sapere quali azioni abbia intrapreso o intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per evitare i possibili licenziamenti dovuti alla riorganizzazione aziendale dopo la sigla della cessione da parte di Auchan a Conad e se non ritenga necessario avviare subito un tavolo di confronto tra le parti per comprendere il piano industriale e l'accordo quadro che verrà messo in atto dalla nuova proprietà.

(4-02423)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

dall'ultima indagine condotta dal Censis sui dati relativi al fatturato del mercato del falso in Italia emerge come la contraffazione sia una piaga che continua a mietere numerose vittime tra gli operatori economici italiani e priva le casse dello Stato di risorse fondamentali, rappresentando di riflesso anche un segmento significativo dell'evasione presente nel Paese. Secondo l'istituto, infatti, il giro d'affari della contraffazione nel nostro Paese è cresciuto del 3,4 per cento rispetto al 2015 e il fatturato di questo mercato parallelo si aggira attorno ai 7,2 miliardi di euro. Il rapporto stima, inoltre, che a causa del commercio illegale delle merci l'erario perda circa 1,7 miliardi di euro, calcolando sia le imposte dirette sulle imprese e sul lavoro sia l'Iva sui prodotti. Se poi si considera il danno causato anche ad altri settori dell'economia, i mancati introiti per il fisco salgono a 5,9 miliardi di euro, quasi il 2,3 per cento del totale delle entrate sulle stesse imposte;

si tratta di un quadro allarmante nel quale non vi è soltanto un problema di mancato gettito, che comunque comporta meno risorse da investire per i servizi essenziali del nostro Paese. Il Censis stima, infatti, che il mercato del falso incide in termini fortemente negativi anche sull'occupazione, dato che la produzione e la commercializzazione dello stesso volume di prodotti all'interno dell'economia legale

significherebbe avere oltre 100.000 posti di lavoro in più. Inoltre, proprio la commercializzazione di questi prodotti si avvale di un sistema rodato di spedizioni clandestine, rivendite non autorizzate nei luoghi più impensati, spesso pericolosi, e traffici che frequentemente si affiancano a situazioni criminali. A una rete sotterranea così articolata si contrappone un livello di allerta e monitoraggio sempre più capillare da parte delle forze dell'ordine;

nel 2018 l'Agenzia delle dogane e nei monopoli, insieme alla Guardia di finanza, ha effettuato circa 13.638 sequestri, per un totale di quasi 31,7 milioni di prodotti. Permangono molteplici casi di truffe causate dal mercato del falso spesso nemmeno denunciate dalle vittime per il timore di ritorsioni;

tra le categorie di merci più contraffatte c'è l'abbigliamento, che insieme a calzature e accessori è quasi il 33,1 per cento del totale del mercato del falso e vale circa 2,4 miliardi di euro. Ci sono poi i materiali audio e video, con un valore di 2 miliardi, pari al 27,6 per cento del totale, ma è in aumento anche la contraffazione dei cellulari e di altri beni tecnologici (oggi al 11,3 per cento del totale). Ma il 14,5 per cento di questo mercato è costituito dai prodotti alimentari, con i relativi danni commerciali e d'immagine per i prodotti delle filiere Igp e Dop stimabili attorno a un miliardo di euro,

si chiede di sapere quali urgenti misure i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano porre in essere al fine di contrastare in termini incisivi il grave fenomeno, che rappresenta una grave piaga per gli operatori economici italiani e un *vulnus* per le casse dello Stato.

(4-02424)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel mondo del commercio esiste una pratica denominata con un termine che gli anglosassoni chiamano *shrinkflation*, termine derivante dalla crasi tra l'inglese *shrinkage*, contrazione, e *inflation*, inflazione: lasciando invariato il prezzo, alcuni produttori a quanto pare riducono la quantità di merce all'interno delle confezioni in vendita con la conseguenza che il consumatore finale paga più caro un prodotto, senza però rendersene conto;

tale fenomeno si verifica con bevande e alimenti, ma anche con i saponi e con moltissimi altri beni. Si tratta di un aumento di fatto, ma camuffato, dei prezzi. Il consumatore non se ne accorge, o almeno non subito, ma finisce per spendere di più. Perché è chiaro che se un semplice tubetto di dentifricio contiene 75 millilitri anziché 100, finirà prima e prima ne dovrà essere comprato un altro. Tale pratica sembra interessare un'infinità di prodotti: dalla barretta di cioccolato che si assottiglia alla scatola di fazzoletti che perde qualche foglio o la carta igienica ridotta di alcuni strappi, dalla marmellata che diminuisce mentre aumenta lo spessore del vasetto, sino ai saponi e alle bibite di ogni tipo;

in questi casi le dimensioni dei prodotti di uso quotidiano vengono ridotte ma il prezzo rimane invariato; questa rappresenta una pratica scorretta in termini etici ma che andrebbe valutata anche sotto il profilo dei risvolti legali, economici e commerciali, per l'inganno al consumatore, tenendo conto che le aziende produttrici scaricano aumenti fiscali sui consumatori, o semplicemente aumentano i profitti, senza però che questi se ne accorgano o non nell'immediato. Si tratta di aumenti non percepiti, perché nascosti nelle pieghe dei diversi prodotti. Così, in caso di aumento della tassazione come può essere quello dell'Iva, questo viene caricato sull'acquirente finale con l'azienda produttrice che può anche farsi pubblicità dichiarando di non aver aumentato il costo della confezione in vendita;

tale pratica, al di fuori del più frequente contesto come quello dei supermercati e delle attività di consumo di "massa", ricorda quella adottata poco tempo fa da alcune compagnie telefoniche, poi sanzionate, che emettevano bollette definite mensili ma ogni 4 settimane. E se si dividono le settimane di un anno per 4, il risultato non sono 12 bollette, una ogni mese, ma 13, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, siano al corrente di tale fenomeno e se siano state assunte iniziative atte al contrasto di tale pratica con l'attuazione dei relativi controlli;

se non ritengano di prevedere norme più stringenti per sanzionare simili forme di inganno perpetrato con l'applicazione di costi occulti al consumatore.

(4-02425)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il *dumping* contrattuale è l'applicazione di contratti firmati da organizzazioni datoriali e sindacali non

maggiormente rappresentativi e che applicano forme di ribasso delle tabelle contributive non conformi. Il Ministro in indirizzo ha partecipato il 18 ottobre 2019 al convegno organizzato dall'EBT di Messina proprio sul tema. "Si tratta di un argomento che ho analizzato e trattato prima durante la mia carriera professionale e successivamente durante quella politica. Il dumping contrattuale è una piaga che dobbiamo combattere perché ha un impatto negativo sia sulle famiglie sia, di riflesso, sulla nostra economia. (...) Nel programma di Governo sono stati inseriti il salario minimo e una legge sulla rappresentanza sindacale, due interventi che l'Italia aspetta da anni e che vogliamo realizzare per mettere fuorigioco i cosiddetti 'contratti pirata', quelli che costringono milioni di lavoratori a ricevere stipendi non degni di un Paese civile come il nostro";

intanto, il fenomeno del *dumping* nel commercio e turismo si va aggravando, con l'intensificarsi di casi di applicazione dei contratti "pirata" ed ulteriori inaccettabili vessazioni nei confronti dei lavoratori. In Sicilia, nel comprensorio di Taormina, primo polo turistico dell'isola e area di riferimento del turismo nazionale, la Fisascat Cisl ha comunicato che "già alla metà di ottobre, sono raddoppiati i licenziamenti rispetto all'anno precedente del personale nel settore della ristorazione e pubblici esercizi con il 30 per cento circa di licenziamenti avvenuti. (...) Un dato allarmante, con la situazione che non rispecchia gli anni passati, quando si arrivava almeno a fine ottobre e anche novembre con il personale ancora contrattualizzato. Nelle strutture alberghiere che applicano e rispettano i CCNL Turismo e la contrattazione di secondo livello Territoriale e Provinciale 'sottoscritta dalle organizzazioni maggiormente rappresentative' il personale è rimasto ancora al lavoro, mentre nella ristorazione, nei bar e nei pubblici esercizi no. Ciò avviene nonostante ci siano ancora tanti turisti e anche se si registra, quindi, ancora un movimento importante in termini di presenze in zona". Le attività hanno ridotto il personale, in termini anche comprensibili, ma a quanto risulta vi sarebbero stati anche non pochi casi di lavoratori che avviavano la pratica di accesso al sussidio Naspi, mentre in realtà continuavano intanto a lavorare in nero, senza che il loro contratto fosse stato prolungato. Sui casi "anomali" è stata "sollecitata e rinnovata la richiesta di maggiori controlli da parte degli organi competenti sul territorio";

è stata richiesta la costituzione un ufficio dell'ispettorato territoriale del lavoro che faccia controlli *ad hoc*, come avvenuto in altre realtà turistiche nazionali come Rimini, al fine di accertare le violazioni sulla parte sia economica che normativa. Bisogna evitare, infatti, casi di concorrenza sleale tra le aziende ed evitare casi di penalizzazione retributiva e contributiva nei confronti dei lavoratori;

i casi di *dumping* permangono, anzi aumentano, ma i controlli non si intensificano, laddove andrebbero riscontrate in termini più incisivi le violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge. Si ravvisa l'esigenza di valutare le opportune soluzioni per rafforzare gli organi di controllo, come l'ispettorato del lavoro, in termini di risorse umane e di capacità operativa di attuazione dei controlli, si chiede di sapere:

quali misure intenda attuare il Ministro in indirizzo per la lotta al *dumping* contrattuale e per garantire la corretta applicazione della contrattazione collettiva e la tutela dei lavoratori, con sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono a tale ingiusta pratica;

se non ritenga di fornire un *report* dei controlli eseguiti nel 2019 in Italia, nelle varie regioni, comprensivo di sanzioni amministrative, omissioni retributive e contributive e casi accertati di non corretta applicazione del rapporto di lavoro.

(4-02426)

[RIPAMONTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della difesa*
. - Premesso che:

il Tribunale di Savona, sezione fallimenti, con sentenza n. 21 del 25 luglio 2019, pubblicata il 26 luglio 2019, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Piaggio Aviation SpA, controllata al 100 per cento dalla Piaggio Aero Industries SpA;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato il 3 dicembre 2018, la Piaggio Aero Industries SpA ("Piaggio Aerospace") è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

febbraio 2004, n. 39, e rivolta alle imprese in stato di insolvenza soggette alle disposizioni sul fallimento che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria; con lo stesso decreto, l'avvocato Vincenzo Nicastro è stato nominato commissario straordinario; dal mese di giugno 2019 ben 791 lavoratori, su un totale di 1.027, sono stati collocati in cassa integrazione straordinaria;

considerato che:

il Ministero della difesa è in procinto di emanare il decreto di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (medium altitude long endurance) quali *test-bed* tecnologici per il potenziamento delle capacità di *intelligence, surveillance and reconnaissance* per compiti di sicurezza e difesa, decreto sul quale le competenti Commissioni parlamentari sono state chiamate a pronunciarsi in sede consultiva;

il decreto fa riferimento all'acquisizione di un sistema costituito da due velivoli a pilotaggio remoto della classe MALE e del relativo supporto logistico integrato (SLI), la cui introduzione del sistema sarà accompagnata da un programma di addestramento;

il documento programmatico pluriennale della difesa 2019-2021 precisa che il programma in corso di esecuzione è volto a completare il processo di certificazione del sistema P1 HH con l'acquisizione di un sistema operativo (2 velivoli e una *ground station*);

si chiede di sapere quali siano gli sviluppi della crisi aziendale in atto e quali siano le ripercussioni sull'occupazione, in particolare sui lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria.

(4-02427)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la relazione 2019 sulla *green economy*, nell'ambito degli stati generali promossi il 5 e 6 novembre 2019 dal Consiglio nazionale della green economy in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presenta un *focus* sugli "Impatti economici dei cambiamenti climatici in Italia" realizzato dall'European institute on economics and the environment con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile e Italy4Climate. Il tema in oggetto è il "Green New Deal e sfida climatica: obiettivi e percorso al 2030";

lo studio attesta come la crisi climatica non solo rallenterà la crescita, ma aggraverà anche il divario delle condizioni economiche del Sud Italia rispetto al resto del Paese, con un aumento della disuguaglianza regionale stimato del 60 per cento nella seconda metà del secolo. Le proiezioni contenute nello studio evidenziano una a dir poco preoccupante dicotomia Nord-Sud in cui le regioni meridionali e le isole maggiori riportano perdite del 5-15 per cento nel 2050 e del 5-25 per cento nel 2080, ma anche al Nord si registreranno spiccate perdite nelle aree del veneziano. Si nota anche, seppur meno marcata, una dicotomia tra aree adriatiche e tirreniche, con meno impatto sulle prime;

pur non essendo fra le aree più povere e vulnerabili, l'Italia è tuttavia, per la sua collocazione mediterranea, uno dei Paesi europei più esposti alla crisi climatica, un vero e proprio "*hot spot*" del clima. Proseguendo con il *trend* attuale di emissioni, l'Italia rischierebbe di subire perdite di alcuni punti percentuali di Pil già a metà secolo e fino al 10 per cento di Pil nella seconda metà del secolo, pari circa 130 miliardi di euro all'anno;

al di là di sterili misure *una tantum* e inutili *slogan* mediatici, i temi della crisi climatica, l'esigenza di un sviluppo sostenibile dell'Italia basato sulla *green economy* non sembrano essere, in concreto, una reale priorità nell'agenda del Governo, con una sottovalutazione della questione che rischia di arrecare gravi danni al Paese e soprattutto alle future generazioni. Eppure, secondo tale studio, i danni economici maggiori in Italia potrebbero essere in termini sempre più incisivi quelli causati dalle alluvioni, quelli all'agricoltura, per una variazione delle produzioni e una diminuzione delle rese, e quelli arrecati al turismo per le ondate di calore, l'avanzamento dell'erosione delle spiagge, la mancanza di neve in montagna, la frequenza degli eventi atmosferici estremi. Inoltre i costi dei consumi di energia elettrica continueranno a crescere e anche quelli sanitari, di più complessa quantificazione, per l'aumento delle patologie legate all'aumento delle temperature,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per mitigare i gravi rischi

di carattere ambientale, economico e sociale che potrebbero derivare dalla mancata adozione di misure volte al contrasto dei fenomeni climatici avversi.

(4-02428)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

è in corso a Torino, fino al 6 gennaio 2020, presso il museo nazionale del cinema una mostra dal titolo "I mille volti di Lombroso" con oltre 300 fotografie del museo di antropologia criminale piemontese. La mostra ha per obiettivo quello di creare un parallelo tra le numerose immagini del "fondo Lombroso" e le discusse sfaccettature del pensiero lombrosiano. Vengono mostrate foto degli studi di Cesare Lombroso sui malati psichiatrici, il suo trattato sull'uomo delinquente, studi su brigantaggio, criminalità infantile, rapporto tra criminologia e razzismo, e persino sulle donne criminali. Tale figura veneto-sabauda (lo studioso fu radiato nel 1882 dalla Società italiana di antropologia ed etnologia) per alcuni rappresenta un emerito accademico e illustre studioso ma da altri è considerato ispiratore di concezioni antropologiche che furono alla base delle teorie razziste del fascismo e del nazismo. Sostenne l'esistenza, mediante la fisiognomica, di una correlazione tra caratteri somatici e comportamenti, con una sconvolgente tesi derivante da studi eseguiti sui poveri resti del "brigante" Giuseppe Villella, "cavia" per la teoria sull'inferiorità razziale con schemi in seguito utilizzati anche dai nazisti. Si ricorda anche che Villella è stato sinora oggetto anche di una lunga vicenda giudiziaria per la mancata restituzione dei resti ai familiari;

nella mostra sono presenti anche diverse foto di "briganti" meridionali e di "delinquenti napoletani" e a tal proposito il Movimento neoborbonico ha inviato al Ministro in indirizzo una richiesta di eventuale intervento per verificare se sia il caso o meno di impedire o limitare l'accesso degli studenti alla mostra per una serie di motivazioni. Al Ministro viene chiesto se i ragazzi non possano essere traumatizzati dalla visione di foto, crani e calchi; se non possano essere condizionati dalla visione di criminali "napoletani o meridionali" in considerazione del fatto che le discriminazioni territoriali, antinapoletane e antimeridionali, sono ancora frequenti e diffuse, come dimostrano anche recenti casi di cronaca, in ambito sociale con i cartelli di chi non affitta le proprie case al Nord a persone del Sud o peggio ancora con i cori che negli stadi inneggiano ad eruzioni del Vesuvio e dell'Etna per "lavare con il fuoco" i meridionali;

si ravvisa l'opportunità, quindi, di valutare se in questo periodo, delicato e complesso, sia opportuno o meno dare spazio ad uno scienziato che fece del razzismo la sua tesi principale, se sia il caso di divulgare teorie che durante l'unificazione dell'Italia crearono preconcetti e razzismi ai danni dei meridionali, se sia opportuno dare ampio spazio ad uno scienziato escluso di fatto dalla stessa comunità scientifica che non ha riconosciuto le sue tesi e non ha ravvisato i crismi della necessaria correttezza e fondatezza nel suo metodo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giusto che i minori assistano alla mostra;

se, altresì, non intenda assumere urgenti ed opportuni provvedimenti atti a tutelare i minori e a non diffondere assai discutibili teorie che potrebbero ingenerare nuove forme di fenomeni razzisti (nella fattispecie antimeridionali) tra le nuove generazioni.

(4-02429)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il 16 agosto 1972 vennero rinvenuti nei pressi di Riace marina (Reggio Calabria) due bronzi, due statue considerate nel mondo tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca, e tra le testimonianze dirette dei grandi maestri scultori dell'età classica. Le ipotesi sulla provenienza e sugli autori delle statue sono ancora oggi diverse;

secondo un'inchiesta giornalistica del programma televisivo "Le Iene" potrebbe esistere un terzo bronzo, che sarebbe stato trafugato e venduto illegalmente all'estero. Tale tesi viene sostenuta da un appassionato di archeologia, che frequenta "tombaroli" e mercanti d'arte a Roma, e se tali affermazioni fossero vere potrebbero rivoluzionare la storia di una delle più importanti scoperte archeologiche di tutti i tempi. Si sostiene, a tal proposito, che qualcuno possa aver portato via uno scudo e una lancia spezzata in due, dalla spiaggia di Riace, proprio nei giorni del ritrovamento delle due statue, a circa

700 metri da dove sono stati recuperati i bronzi. La statua sarebbe finita "dentro la villa di un dottore a Casal Palocco", per "400 milioni di lire". Il terzo bronzo sarebbe stato venduto subito "a degli americani che venivano a cercare queste cose, le cose più belle". Oggi quella statua non è esposta ma si troverebbe "al Getty Museum di Malibù, in California";

secondo il giornalista e scrittore Fabio Isman, esperto di arte, "Almeno 47 musei del mondo sono entrati in possesso, sapendolo, di materiale proveniente da scavi illegali in Italia. Anche il Louvre e il British. Il Getty ha restituito una cinquantina di pezzi, ne aveva almeno 350 di provenienza italiana e dagli stessi mercanti sotto processo in Italia". L'ex Ministro per i beni culturali Francesco Rutelli ha ricordato proprio l'avvenuta restituzione dal Getty museum di Los Angeles di decine di opere che erano state trafugate in Italia (inclusa la Dea di Morgantina). Ciò ad ulteriore riprova di come l'Italia sia stata depredata di innumerevoli opere d'arte, finite nei musei e nelle collezioni private di tutto il mondo, decine di migliaia di quadri, sculture e arazzi finiti altrove in modo più o meno legale. Una così alta e preziosa concentrazione di opere italiane all'estero e la dispersione di opere di pregio e grandi collezioni arreca un inestimabile danno culturale e patrimoniale ma anche economico all'Italia; si tratta di un fenomeno molto complesso che ha generato un volume d'affari milionario, nel quale a vari livelli si intrecciano le vicende di "furbetti", "tombaroli", e veri e propri "professionisti" del furto di opere d'arte, senza dimenticare mercanti, antiquari e mediatori che hanno spinto ricchi investitori stranieri all'acquisto di opere di grande pregio, talvolta portate via a una villa, ad un castello o ad una chiesa, imballati e venduti a musei esteri. Aristocratici in rovina si sono disfatti delle opere di famiglia; mercanti ed appassionati che hanno approfittato di situazioni favorevoli. Sono storie dell'Italia che, come diceva qualcuno, forse dovrebbe coltivare uno sguardo più lungo e smetterla di considerare il lavoro di storici dell'arte, archeologi, esperti di epigrafia e restauratori come *divertissement* di intellettuali annoiati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia avviato verifiche atte ad accertare la possibile esistenza di un terzo bronzo di Riace;

se non intenda intraprendere una ricognizione aggiornata dei beni culturali trafugati e trasferiti in modo illegittimo all'estero, anche attraverso la costituzione di una commissione speciale di indagine o avvalendosi di una *taske force* di esperti d'arte e consulenti tecnici e legali.

(4-02430)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel corso dell'iniziativa "Sindaci d'Italia" promossa da Poste italiane e svoltasi il 26 ottobre 2019 a Roma è intervenuto il Ministro in indirizzo, che in tale occasione ha preannunciato nuove assunzioni in Poste italiane grazie agli effetti delle pensioni anticipate con "quota 100". "Un passo concreto arriverà dalle circa 7mila nuove assunzioni di giovani che Poste ha programmato e che in larga parte scaturiscono dal *turnover* di Quota 100". L'obiettivo dei nuovi posti di lavoro da ricondurre agli effetti di quota 100, al momento, in realtà stride con quanto asserito dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, perché la misura è stata richiesta, come certificano i dati Inps, da un numero inferiore di persone rispetto a quelle in origine previste e per le quali vennero stanziati apposite risorse nella legge di bilancio per il 2019;

il 25 ottobre c'è stato uno sciopero del personale di Poste italiane, motivato dal fatto che prima di assumere nuova forza lavoro andrebbe valutata e stabilizzata la posizione del personale precario o a tempo determinato in organico a tale società, che per il 64 per cento viene controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze: c'è chi ha un contratto a termine e chi da tempo attende invano che il proprio contratto venga trasformato da *part time* a *full time*;

l'integrazione di un congruo numero di risorse per garantire servizi efficienti deve, pertanto, tenere conto dei diritti e delle legittime aspettative di tali livelli occupazionali. Occorre tutelare la qualità e la dignità di tutti i lavoratori e senza disparità nella risoluzione di aspetti critici, come gli effetti di quota 100, ma anche gli incentivi economici per lasciare il servizio e le condizioni in cui operano i lavoratori come nel caso dei giovani sportellisti *part time*, ad esempio coloro che hanno deciso di lasciare la

Sicilia per trasferirsi in altre regioni;

risultano, inoltre, stando a quanto rappresentato da alcuni sindacati, tensioni e conflitti tra i vari ruoli all'interno degli uffici postali, di recapito e nei centri di smistamento. La Cisl ha evidenziato casi di "sfruttamento dei pochi ragazzi assunti a tempo determinato, che non potranno mai avere un futuro stabile soprattutto in Sicilia". A causa del "decreto dignità" questi giovani precari "non possono superare i 12 mesi di lavoro, ma spesso Poste Italiane non rispetta neanche questo limite, e dopo qualche mese di lavoro, li rispedisce a casa, come dei pacchi. (...) Dopo averli assunti e sfruttati qualche mese, l'azienda procede in maniera repentina a fare un cambio con nuove assunzioni. La conseguenza è il peggioramento della qualità del servizio a discapito della clientela". Occorre, inoltre, chiarire se siano fondati alcuni presunti casi nei quali sarebbe stato rappresentato al personale che per ottenere il trasferimento sarebbe stato necessario dimezzare il proprio stipendio, accettando il *part time* e, quindi, liberando dei posti;

viene lamentato inoltre che sia necessaria l'abolizione del recapito a "giorni alterni" che dopo 5 anni di "sperimentazione" va considerato un *flop* e ha portato ad un servizio al di sotto degli auspici *standard*, a tagli occupazionali e all'aumento della precarietà con conseguenti drastiche riduzioni dei diritti dei lavoratori. Poste italiane ha fatto sapere che "In alcune grandi città ad alta densità abitativa e capillare presenza di uffici postali è stato avviato un progetto di rimodulazione della presenza in aree urbane per implementare il servizio e migliorare l'articolazione territoriale per cittadini, imprese e pubblica amministrazione". Appare opportuno conoscere i dettagli del piano in essere, dando priorità alla salvaguardia ed il rilancio del servizio nei piccoli centri urbani, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di illustrare il piano di copertura di tutte le posizioni di lavoro mediante le 7.000 assunzioni e se voglia prevedere la stabilizzazione del personale precario di Poste italiane;

se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, per convocare i vertici dell'azienda per un confronto sulla situazione della società e sulle iniziative da porre in essere per rispondere in termini più adeguati al pubblico cittadino sempre più numeroso, spesso insoddisfatto e insofferente a causa delle lunghe file dovute a postazioni di sportello lasciate vuote o per mancati o ritardati recapiti.

(4-02431)

[PAPATHEU](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la banca Unicredit ha reso noto di recente che nel 2015 alcuni conti di clienti sono stati violati. Il *team* di sicurezza informatica dell'istituto ha identificato un caso di accesso non autorizzato a dati relativo a un *file* generato nel 2015 che conteneva circa 3 milioni di *record*, riferiti al perimetro italiano, e risultava composto solo da nomi, città, numeri di telefono ed *e-mail*;

unicredit ha reso noto, a tale riguardo, che sta contattando esclusivamente tramite posta tradizionale o notifiche via *on line banking* tutte le persone potenzialmente interessate e risulta che sia stata avviata un'indagine interna con informativa a tutte le autorità competenti, compresa la Polizia;

nella nota della banca si è specificato che nell'accesso non autorizzato "Non sono stati compromessi altri dati personali, né coordinate bancarie in grado di consentire l'accesso ai conti dei clienti o l'effettuazione di transazioni non autorizzate". L'istituto di credito ha inteso lanciare un piano strategico, denominato "Transform 2019", investendo 2,4 miliardi di euro per l'aggiornamento e il rafforzamento dei sistemi e della sicurezza informatica. Nel giugno 2019, è stato implementato un nuovo processo di *strong customer authentication*, valido sia per l'accesso ai servizi *web* e *mobile* sia per le operazioni di pagamento. Tale nuovo processo richiede una *password* unica o un'identificazione biometrica;

tenendo conto che gli accessi non autorizzati hanno riguardato 3 milioni di conti, appare fondamentale accertare senza alcuna ombra di dubbio se sia stata tutelata la sicurezza dei dati dei clienti e che non vi sia stata possibilità di accedere ai conti né di effettuare transazioni non autorizzate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda richiedere ai vertici di Unicredit i necessari chiarimenti sulla vicenda e se risulti che vi siano gli opportuni riscontri tecnici ed informatici a garanzia assoluta della sicurezza e della protezione dei cittadini.

(4-02432)

[QUAGLIARIELLO](#), [CALIENDO](#), [CESARO](#), [PARENTE](#), [PITTELLA](#), [LONARDO](#), [PAGANO](#), [DI MICCO](#), [MAUTONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

tra i compiti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport rientra l'attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva;

in data mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 19 si è disputata la partita della decima giornata del campionato di calcio tra Napoli e Atalanta, rispettivamente quarta e terza in classifica;

al minuto 85° il signor Piero Giacomelli, arbitro della partita, ha negato in maniera plateale un rigore alla squadra di casa, il Napoli, per il fallo di un difensore dell'Atalanta sull'attaccante Fernando Llorente, sul risultato di 2 a 1 per il Napoli;

a giudizio degli interroganti in maniera provocatoria il signor Giacomelli si è perfino rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var (video assistant referee), introdotta nel campionato di calcio italiano nella stagione 2017-2018 per stroncare la piaga degli errori arbitrali e assicurare risultati puliti alle partite;

nello sviluppo della stessa azione l'Atalanta ha pareggiato;

alla fine della partita il Napoli è stato a giudizio degli interroganti palesemente frodato, perdendo 2 punti in classifica, scendendo al quinto posto;

alla fine della partita il signor Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli considerato tra i migliori del mondo per i risultati ottenuti in passato (scudetti e Champions League, la massima competizione europea, vinte con squadre allenate in Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania) ha detto: "Mi sento deluso e offeso nella mia professionalità";

il signor Aurelio De Laurentiis, presidente della società sportiva calcio Napoli ha accusato i vertici delle designazioni arbitrali: "Ci siamo stancati, senza di noi gli arbitri andrebbero a pelare le patate. Siamo stanchi di pagare questa classe arbitrale o credo che Nicchi e Rizzoli non svolgano al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanziaio il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati";

due ore più tardi, durante la partita fra Juventus e Genoa veniva assegnato alla squadra di casa, all'ultimo secondo della partita, al 95° minuto, un rigore meno evidente di quello negato a Napoli, si chiede di sapere quali iniziative di competenza si voglia intraprendere per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l'imparzialità del campionato di serie A.

(4-02433)

[LONARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel corso di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Benevento, sono state riscontrate numerose criticità sulla rete infrastrutturale, sia provinciale, che statale, che attraversa gli oltre 130 chilometri quadrati di territorio sannita;

le criticità che destano maggiore preoccupazione riguardano la giacenza di depositi illegali di rifiuti su entrambi i lati della carreggiata delle statali, in particolare, le quantità presenti nelle piazzole di sosta e sulle rampe di accesso alla immediata periferia di Benevento del raccordo autostradale Caianello-Benevento-Castel del Lago, e della stessa "Telesina" nel tratto da contrada Olivola a seguire verso la Valle Telesina;

la presenza di tali cumuli di rifiuti sulla trafficatissima arteria della direttrice Roma/Napoli-Bari, oltre ai problemi di carattere igienico-sanitari, rappresenta una pessima immagine per la città capoluogo che, contrariamente, è nota per la propensione al riciclo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare interventi tempestivi finalizzati alla rimozione dei cumuli di rifiuti dalle carreggiate e dalle piazzole di sosta di cui in premessa.

(4-02434)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [PRESUTTO](#), [LEONE](#), [BUCCARELLA](#), [DI NICOLA](#), [DI MARZIO](#), [DRAGO](#), [FENU](#), [ABATE](#), [DONNO](#), [FERRARA](#), [PARAGONE](#), [MANTERO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'Italia sta sempre più diventando terra di conquista dei francesi anche nei settori strategici, per l'assenza di una politica industriale e dell'applicazione di norme che possano difendere gli interessi delle imprese italiane. Come scrive "Today"-Economia, in un articolo dal titolo "Finanza, moda e cibo, da 20 anni la Francia fa shopping di aziende italiane": "Dal 1996 gli acquisti francesi in Italia ammontano a 100 miliardi di euro con 214 acquisizioni, dai brand legati alla moda e al lusso, come Gucci, Brioni, Pomellato e Bottega Veneta, finiti nel portafoglio del colosso francese del lusso Kering (ex PPR) di François Pinault, o inglobati dal suo rivale Bernard Arnault, al patron di LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton che ha fatto incetta di aziende del Made in Italy, Emilio Pucci, il Gruppo Prada, Bulgari, Loro Piana, Repossi, con l'ultima operazione italo-francese che coinvolge la Luxottica di Del Vecchio, che ha deciso la fusione con Essilor, quotata soltanto alla Borsa di Parigi. Anche la vicenda Mediaset-Vivendi, sfociata in una tormentata battaglia legale, è un esempio calzante, con Bolloré che ha avviato una vera e propria scalata nel gruppo di Cologno Monzese, raggiungendo il 28,8% del capitale dopo aver rinunciato all'acquisto di Premium, con la parallela crescita in Telecom Italia con una quota del 23,94% dell'azionariato da parte del Gruppo transalpino che controlla anche Canal+ e Universal Music. A fare shopping in Italia sono anche i francesi di Edf, il gruppo energetico che nel 2012 compra Edison con un'Opa che si conclude con l'acquisizione del 98,104% del capitale sociale di Edison. Nello stesso anno iniziano le trattative con Gdf Suez e Suez, che attualmente detiene una quota di Acea pari a oltre il 23% del gruppo energetico capitolino. Nel carrello della spesa transalpina sono finite anche Parmalat, Eridania e la catena di supermercati GS. Dopo il crac, nel 2011 Parmalat viene conquistata da Lactalis, mentre i supermercati Gs cambiano insegna nel 2010 diventando Carrefour, leader mondiale della grande distribuzione, che 10 anni prima aveva rilevato il gruppo fondato negli anni Sessanta da Guido Caprotti (fratello del patron dell'Esselunga, Bernardo) e Marco Brunelli. Nel 2016 Epi ha acquistato la tenuta Greppo produttrice del Brunello di Montalcino mentre dallo scorso anno le più grandi saline marine d'Europa, quelle di Margherita di Savoia in Puglia (con una produzione di 800.000 tonnellate all'anno), sono di proprietà della francese Salins. L'ombra francese si è proiettata presto anche nella finanza, dove diverse banche negli anni hanno cambiato bandiera, a partire da Bnl, la Banca Nazionale del Lavoro che dal 2006 passa sotto il controllo di Bnp-Parisbas, che ne acquista il 48% da Unipol lanciando poi un'Opa sul totale del capitale azionario. Anche Crédit Agricole si rende protagonista di un altro acquisto ghiotto. Dopo la fusione tra Sanpaolo Imi e Banca Intesa, nel 2007 Intesa Sanpaolo gli cede il controllo di Cariparma e Banca Popolare Friuladria. Nello stesso anno, Assicurazioni Generali cede il 100% di Nuova Tirrenia a Groupama per un controvalore di 1.250 milioni di euro, che comporterà per il gruppo una plusvalenza di circa 240 milioni. Tra gli shopping anche la vendita di Pioneer che da Unicredit è passata nelle mani della francese Amundi per oltre 3,5 miliardi di euro";

e mentre l'Italia subisce l'avvio di una indagine dell'Antitrust europeo su Fincantieri-Stx, per presunta violazione dei limiti di concorrenza, dopo l'umiliazione subita da Parigi nell'estate del 2017 a seguito dell'acquisto dal gruppo coreano Stx Offshore & Shipbuilding del 66,6 per cento della società, con la Francia che ha nazionalizzato Stx, per difendere i suoi interessi strategici, si rischia di regalare alla Francia, tramite spregiudicate operazioni societarie effettuate nel silenzio della Consob, perfino il controllo di imprese strategiche e fiori all'occhiello dell'Italia, come Mediobanca ed Assicurazioni Generali;

in un articolo dal titolo: "Del Vecchio mira alla scalata in Mediobanca passando per Generali", dal sito "Borse.it" del 4 novembre 2019, si legge: "L'ultima assemblea dei soci di Mediobanca, chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 30 giugno 2019, ha svelato il nuovo assetto azionario. Quella del 28 ottobre è stata la prima assemblea con Del Vecchio tra i soci rilevanti della storica banca di Piazzetta Cuccia. Dal libro dei soci è merso che Vincent Bolloré è sceso nel capitale al 6,73%, parallelamente Del Vecchio attraverso la holding Delfin è salito al 7,52%, diventando secondo maggiore azionista dietro solo a Unicredit (8,81%). Sono rimaste stabili le quote di Blackrock (4,98%) e Mediolanum (3,28%). Il mese scorso Del Vecchio aveva annunciato l'ingresso nel capitale di Mediobanca con una quota del 6,94%. Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere Economia, il patron di Essilor-Luxottica sarebbe intenzionato a salire oltre il 10% della merchant bank, fino alla soglia del 20%. Nel contesto

dell'aumento della quota in Mediobanca, Del Vecchio sarebbe favorevole a sostenere un'operazione straordinaria su Assicurazioni Generali che in teoria potrebbe concretizzarsi in una fusione con un player estero (viene citata Axa). "In caso di fusione fra Generali e Axa, Mediobanca si diluirebbe dal 13% al 4% della combined entity, mentre l'attuale azionista di controllo di Axa (Mutuelles Axa) scenderebbe dal 24% al 16% con i dipendenti al 4%" spiegano gli analisti di Equita che consigliano il Buy su Mediobanca con prezzo obiettivo a 11,2 euro. "Pensiamo quindi che un deal di questo tipo, portando di fatto il controllo di Generali in mano francesi, presenterebbe criticità dal punto di vista di governance che ne riducono sensibilmente la visibilità, aumentando però evidentemente l'appel speculativo di Generali" che suggeriscono l'Hold su Generali con target price a 18,8 euro. Stando all'articolo del Corriere Economia, le mosse difensive che potrebbe studiare Alberto Nagel, ad di Mediobanca, sarebbero la distribuzione della quota del 13% in Generali detenuta da Mediobanca oppure una fusione della banca di Piazzetta Cuccia con un'altra realtà domestica come Fineco o Mediolanum";

sul sito "dagospia" è uscito in data 4 novembre 2019 questo pezzo: "Del Vecchio in manovra. Già ha ricevuto la luce verde dalla BCE (ne ha parlato con Fabio Panetta) per salire oltre il 10% di Mediobanca, una volta che avrà raggiunto quota 20, il patron di Luxottica e uomo più ricco d'Italia partirà all'attacco di Mediobanca. In duplex con il numero uno di Unicredit, il francese Mustier, che ha in tasca una quota del 10%, partirà l'Opas (Operazione congiunta di acquisto e scambio in cui l'azione può essere acquistata oppure scambiata con un'altra) sull'istituto capitanato da Nagel. Che verrà assorbito da Unicredit. A quel punto, che fine farà il tesoro di Mediobanca, Assicurazioni Generali? Secondo la rivista Forbes, Mustier e Del Vecchio proveranno a fare un'aggregazione con la francese Axa, il più potente gruppo assicurativo europeo. Ma, tra gli azionisti apicali del Leone di Trieste, ci sono i Benetton e Caltagirone: come si muoveranno? Non solo: Banca Intesa resterà a guardare?", si chiede di sapere:

se risponda al vero che Del Vecchio avrebbe già avuto un riscontro positivo, pur non avendo ancora inviato alla Bce la richiesta, per salire sopra il 10 per cento di Mediobanca, per concretizzare un piano di Delfin su Generali, i cui contorni, finanziari e personali, dipenderanno da molti elementi, in particolare il ruolo di Unicredit, la banca guidata dal francese Jean Pierre Mustier, che di Mediobanca è primo azionista, con l'8,8 per cento e che con Del Vecchio sarebbe in ottimi rapporti;

se il Governo non abbia il dovere di difendere gli *asset* finanziari ed industriali italiani per garantire alle imprese stabilità e crescita, attuando misure che possano favorire lo sviluppo ed aumentare l'occupazione con adeguate strategie improntate a salvaguardare un ecosistema compatibile, analogamente ai francesi, che tutelano con spregiudicato vigore i loro interessi strategici, spesso confliggenti con le esigenze del mercato e le sue peculiarità;

quali misure urgenti intenda attivare, per impedire che aziende strategiche italiane possano finire in pasto a spregiudicate operazioni finanziarie, messe in piedi da affaristi e speculatori per depredate il "Made in Italy" e gli interessi generali del Paese.

(4-02435)

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Coltorti ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-02285, del senatore Lannutti ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-02393 dei senatori De Poli e Ostellari.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 160a seduta pubblica del 30 ottobre 2019, a pagina 169, sotto il titolo: "Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta", alla penultima riga, sostituire le parole da: "il senatore Cesaro" fino a: "voto favorevole" con le seguenti: "i senatori Cesaro e Causin avrebbero voluto esprimere un voto favorevole".

1.5.2.2. Seduta n. 163 del 06/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

163a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 165 del 12 novembre 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

MONTEVECCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sull'arresto di Antonello Nicosia

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, ringrazio per questa opportunità che mi viene data perché sinceramente vorrei porre l'attenzione su una vicenda estremamente grave che è passata un po' sotto silenzio in quest'Aula. Come tutti, io leggo i giornali, quindi il fatto che la notizia sia stata riportata sui quotidiani non mi è sufficiente; io desideravo che fosse portata all'attenzione del Senato, una delle più alte istituzioni della Repubblica italiana. Mi riferisco all'arresto di Antonello Nicosia,

avvenuto l'altro giorno.

Antonello Nicosia è il collaboratore di una deputata eletta nelle file di Liberi e Uguali e passata poche settimane fa alla nuova formazione politica di Renzi. Se guardiamo quanto dicono i giornali, a seconda degli orientamenti di sinistra o destra, troviamo più o meno garantismo: c'è chi preferisce aspettare, giustamente, le conclusioni del processo, delle indagini, di quant'altro, e chi invece punta il dito ed è più duro.

Quello che mi ha lasciato senza parole è l'assordante silenzio del presidente della Commissione antimafia Morra, di cui io sono componente (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). In questi mesi abbiamo fatto audizioni su tutto, poi io mi sono stancata e non ho più partecipato alle sedute della Commissione, perché, con tutto il rispetto, mi interessa la storia, mi piace conoscerla, ma io arrivo dalla provincia di Lecco, dalla Lecco manzoniana ma anche dalla Lecco mafiosa e so cos'è la mafia; io ho vissuto come amministratrice, prima come assessore poi come sindaco, con il clan individuato dall'inchiesta denominata Metastasi, noto in tutta Italia, quindi so cosa significa (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Mi aspettavo una presa di posizione forte e l'indizione immediata di una riunione con tutti i componenti: parliamo, perché la mafia ce l'abbiamo qua dentro, nella più alta istituzione e non si può far finta di niente (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Proteste del senatore Comincini*). Infatti, quando governi una città piccola come la mia ma ti guardi dietro perché hai famiglia, te lo ricordi. (*Proteste dal Gruppo IV-PSI*).

PRESIDENTE. Come da prassi, quando il Presidente di un Gruppo chiede di intervenire all'inizio della seduta gli si dà la parola.

FARAONE (*IV-PSI*). Ma non è Presidente!

PRESIDENTE. Un attimo. Non sto istaurando un dialogo con i singoli componenti dell'Assemblea del Senato.

Senatrice Faggi, se lei chiama in causa singole persone esorbitiamo dall'ovvia libertà di espressione all'interno dell'Aula. Se ci sono delle istanze da presentare nelle apposite Commissioni, quello sarà il luogo per farlo; se lei vuole denunciare un fenomeno, lo può fare ma si mantenga nell'ambito della denuncia politica, poi su singole questioni ci sono Commissioni o addirittura organi preposti fuori dal Parlamento. Pertanto invito lei ad avere questo tipo di continenza e i colleghi a lasciarla concludere.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Va bene, signor Presidente, accolgo favorevolmente la sua richiesta, ciò non toglie che come componente farò le debite osservazioni in Commissione. Spesso però si chiamano in causa situazioni con due pesi e due misure e io sto parlando di una cosa importante.

FARAONE (*IV-PSI*). Ma di che parli?

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Ma di che parli cosa! (*Commenti dai Gruppi PD e IV-PSI*).

PRESIDENTE. Presidente Faraone, se lei vuole intervenire, lo farà subito dopo. Ne ho già preso nota. (*Commenti del senatore Faraone*). Adesso lasciamo terminare la senatrice Faggi, che sta parlando nel tempo che le è consentito.

Senatrice Faggi, la invito a concludere. Prego i colleghi di consentire alla senatrice di terminare il suo intervento. (*Il senatore De Vecchis espone un cartello recante la scritta: «No mafia». Commenti dai Gruppi L-SP-PSd'Az, PD e IV-PSI*).

Colleghi, per cortesia, non dialogate tra di voi. (*Commenti della senatrice Faggi*). Senatrice Faggi, si rivolga alla Presidenza. La invito a concludere nel rispetto dei tempi che le sono concessi.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). No, Presidente, io proseguo l'intervento perché parlo di mafia. Metà del tempo me l'ha portato via lei, l'altra metà loro. Non sto zitta sulla mafia! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo IV-PSI*).

PRESIDENTE. Senatrice Faggi, la invito a concludere, perché il rispetto dei tempi vale per lei come per tutti.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, se continua a parlarci addosso non posso concludere. Mi lasci concludere, parliamo di mafia! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Non mi fa paura la mafia.

Visto che si parla dei barili che può essersi comprato Savoini o delle chat di Siri, allora si parla anche di mafia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Vorrei che venisse in Aula il ministro Bonafede a dirmi che non ci sono infiltrati. Venga qui a parlare! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dai*

Gruppi PD e IV-PSI).

Adesso posso concludere. Visto che è stato richiesto che tutti i Ministri riferiscano, io chiedo che venga in Aula il Ministro della giustizia a dirci che non dobbiamo avere timore e che non siamo infiltrati. Ho finito. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni. Commenti dal Gruppo IV-PSI).*

[FARAONE](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo anzitutto per stigmatizzare il comportamento della Presidenza, perché se inauguriamo la procedura per cui chiunque, mentre stiamo per iniziare i lavori su un altro argomento, si può alzare e insultare un parlamentare della Repubblica e poi si apre il dibattito (in quanto ognuno di noi dovrà rispondere), ingolfiamo eccessivamente i lavori di Assemblea.

Lei, signor Presidente, mi sta ora costringendo a svolgere questo intervento. Io avrei voluto discutere del provvedimento all'ordine del giorno, ma sono costretto a questo intervento per rispondere alla collega, così come potrebbe fare chiunque altro, sia del mio, che di tutti gli altri Gruppi parlamentari.

Per entrare nel merito, noi siamo garantisti; non siamo garantisti a corrente alternata come la Lega. Lo dico perché io, cara collega, non le rispondo che la mafia è alla sua destra quando lei dice che la mafia è in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).* Infatti, io credo che il collega Siri, nonostante sia seduto alla sua destra - e non dico che alla sua destra ci sia la mafia - sia una persona che merita di essere indagata e giudicata, nonché di poter dimostrare la propria innocenza con grande tranquillità.

(Applausi dal Gruppo IV-PSI. Proteste della senatrice Saponara). Ora, dal momento che lui è un suo collega, lo reputa innocente a prescindere. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).* Poiché, invece, la parlamentare che lei ha citato appartiene a un altro Gruppo politico, dice che è mafiosa a prescindere.

Speravo che per questo suo giustizialismo lei, anziché prendere gli applausi dei suoi colleghi della Lega, che reputo persone almeno a parole garantiste, ricevesse i fischi. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Evidentemente i suoi colleghi della Lega pretendono garantismo e impunità per i loro e diventano giustizialisti per gli altri. *(Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

A proposito, visto che stiamo discutendo di vicende giudiziarie, signor Presidente, le ricordo che la Giunta delle elezioni ha già votato e deliberato le questioni attinenti alle richieste avanzate dalla magistratura sul collega Siri. Si dovrebbe pronunciare l'Assemblea, che invece non lo fa *(Commenti della senatrice Pucciarelli)* e i magistrati da tempo stanno semplicemente aspettando che venga concesso l'uso delle attrezzature, dei computer e dei telefoni del collega Siri *(Proteste del senatore Emanuele Pellegrini)* e che l'Assemblea si pronunciasse, mentre la Giunta si è già pronunciata almeno da venti giorni.

PRESIDENTE. Questo sarà l'argomento della prossima Conferenza dei Capigruppo, alla quale lei partecipa, quindi la prego di concludere.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, sappia che nella prossima Conferenza dei Capigruppo chiederò che il tema venga posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, affinché questa possa votare su tale provvedimento, visto che abbiamo i giustizialisti a corrente alternata.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Bravo!

FARAONE (IV-PSI). Vergognatevi! *(Proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Vergognati tu!

[PRESIDENTE](#). Presidente Faraone, volevo soltanto ricordarle, come ho detto all'inizio dell'intervento della collega della Lega, che, quando chiede di intervenire il Presidente o il Capogruppo di un Gruppo è prassi che lo possa fare (ed è l'unico caso in cui si può fare anche all'inizio dei lavori dell'Assemblea), naturalmente con alcuni limiti di contenenza, ai quali ho richiamato tanto chi interveniva quanto chi obiettava. *(Commenti del senatore Faraone).*

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, sento il dovere di intervenire brevemente, perché credo che non si faccia così e che il tema della mafia non possa essere usato strumentalmente come una clava contro

gli avversari politici. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo Parlamento, se dà il segnale che nella lotta alla mafia è divisa perché è sempre un problema degli altri, fa un grande favore alla mafia. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Lo dobbiamo sapere, perché la mafia la si combatte tutti insieme, non lanciandoci strali quando tocca a Siri o a un altro parlamentare. È giusto che la Commissione antimafia discuta.

FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*. In Commissione non si è fatto niente!

MIRABELLI *(PD)*. Credo che debba discutere sulle cose reali. Sempre a proposito di strumentalizzazione, ricordo che l'unica audizione chiesta dalla Lega in Commissione antimafia è quella dell'onorevole Delrio, che non ha alcuna pendenza penale, ma era utile audire per creare un po' di agitazione e quindi a fini strumentali in vista delle elezioni emiliane.

Adesso la senatrice Faggi, com'è suo costume, volta la schiena quando le persone parlano.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. No, non è mio costume!

MIRABELLI *(PD)*. Vorrei ricordare che oggi si è riunito l'Ufficio di Presidenza della Commissione antimafia e sebbene io sarei stato d'accordo, nessuno ha posto la questione di approfondire questa vicenda, che è davvero brutta, perché stiamo parlando di una persona che aveva accesso alle carceri, anche sotto il regime dell'articolo 41-*bis*, e teneva rapporti con le mafie. Bastava proporla: perché non si propone in Commissione antimafia? Perché bisogna creare il fatto eclatante? Perché bisogna strumentalizzare tutto? Oggi, per esempio, abbiamo chiesto di ascoltare il procuratore di Latina, dopo aver letto una sentenza del gup da cui emergono con chiarezza episodi di voto di scambio, ma non lo usiamo per sbandierare e fare battaglia politica contro la Lega. Lo facciamo perché riteniamo giusto approfondire alcuni temi.

Insisto, signor Presidente, e credo che la Presidenza debba essere garante di questo: sulla mafia non si fanno campagne elettorali o propaganda, ma la si batte se siamo tutti insieme; se invece diamo l'idea di essere divisi e che le Commissioni antimafia si ostacolano a seconda della convenienza, temo faremo grandi regali ai mafiosi. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Garavini)*.

[GIARRUSSO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, come Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione antimafia, prendo la parola dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi, che condivido.

La questione posta è seria e, come ha detto il collega Mirabelli, oggi in Ufficio di Presidenza non se ne è parlato per un motivo: essendo una questione seria, stiamo cercando di acquisire la documentazione, in particolare l'ordinanza, per vedere gli elementi che ne sono a fondamento. Sono d'accordo con il senatore Mirabelli quando dice che emerge una questione di fondo. C'era un pregiudicato per fatti di mafia che girava per le carceri, che si interessava del 41-*bis* e, attivamente, del 4-*bis* e, riprendendo le parole del collega Mirabelli, Capogruppo nella Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, credo che dobbiamo dare un segnale di grande unità e di chiarezza nel contrasto alle mafie, affrontando tutti insieme la questione dell'ergastolo ostativo con misure tali che possano impedire ai *boss* di tornare in libertà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quella sarà infatti la misura dell'unità delle Assemblee del Senato e della Camera.

La questione verrà affrontata quindi anche in Commissione antimafia. Il Presidente, essendo stato chiamato in causa, risponderà per quanto gli concerne.

Peraltro mi segnalano una questione abbastanza curiosa; sembrerebbe che la deputata Occhionero sia anche parente degli altri più famosi Occhionero, coinvolti in un'inchiesta. Ci sarà molto da approfondire nelle varie sedi, non solo in Commissione antimafia, ma probabilmente anche in altre Commissioni, con i documenti in mano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

A proposito di ciò che diceva il collega Mirabelli relativamente al segnale di unità che dobbiamo dare e che è giusto dare, sono d'accordo. Segnalo allora che abbiamo una questione pendente da più di un anno nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che riguarda un *ex* collega inquisito per mafia di cui abbiamo votato la scorsa settimana il ritorno in Giunta. Credo sarebbe un bellissimo segnale per il Paese se venisse esitata finalmente con la massima celerità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[MORRA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Essendo stata chiamata in causa la Commissione antimafia - e solo per questo motivo, perché non stiamo aprendo una nuova discussione - ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, sono stato chiamato direttamente in causa dalla collega Faggi in merito alla vicenda, a tutti nota, relativa a quanto avvenuto in alcune carceri, in particolar modo siciliane, che ha visto protagonista l'assistente parlamentare di una deputata della Repubblica. A me, francamente, interessa ben poco a quale formazione politica appartenga la deputata. È certamente un difetto di prudenza quello che ha consentito all'assistente parlamentare in questione di veicolare al di fuori di questi istituti di pena dei pizzini, che sembrerebbe fossero diretti a uomini dell'organizzazione di Matteo Messina Denaro.

Detto questo, questa mattina alle 8,30 c'è stato un Ufficio di Presidenza, cui ha partecipato anche il Capogruppo della Lega, che non ha sollevato in alcun modo il problema, per manifestare la necessità di occuparci immediatamente del problema Nicosia-Occhionero. Voglio però andare oltre, perché se dobbiamo far polemica strumentale, possiamo anche farla, ricordando che anche altre forze politiche, non soltanto quelle direttamente coinvolte per l'appartenenza della deputata Occhionero, hanno gravi problemi di infiltrazione al loro interno.

Proprio oggi c'è stata una richiesta, da parte di un componente dell'Ufficio di Presidenza, di interessarsi delle vicende di Latina, dove, a seguito di sentenza, è stato anche comprovato - se non ricordo male - un voto di scambio politico-mafioso ai sensi dell'articolo 416-ter, un reato che reputo abbastanza grave.

Credo sia certamente sotto gli occhi di tutti la necessità di affrontare le questioni in maniera seria. C'è un problema gravissimo, l'ergastolo ostativo, e proprio ieri ne parlavo con il senatore Romeo. Questo problema vorremmo fosse portato all'attenzione degli italiani tutti - perché non ne ho parlato solo con il senatore Romeo - dalla maggior parte possibile di forze parlamentari, perché l'azione di contrasto alle mafie, senatrici Faggi, non può essere, purtroppo - o, se vuole, per fortuna - appannaggio di una sola forza politica (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), purché la si voglia combattere. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Perché a parole tutti sono buoni ad enunciare i problemi, però poi, nei fatti, bisogna avviare soluzioni.

La proposta avanzata - così la ufficializzo in Aula - è di ottenere il più ampio consenso possibile su una iniziativa parlamentare che venga a normare, per come è previsto dalla sentenza ultima della Consulta, un vuoto legislativo che ci veda tutti impegnati a coniugare il diritto della persona, ancorché mafiosa, ancorché soggetta alle restrizioni del 41-bis e magari condannata all'ergastolo ostativo, con il sacrosanto dovere-diritto da parte del legislatore di tutelare le comunità. Perché un mafioso che non sia effettivamente ravveduto e che fuoriesca rispetto all'ergastolo che gli è stato precedentemente comminato, rappresenta una seria minaccia per la società.

Vorrei richiamare tutti i colleghi, nessuno escluso, ad un altro problema. La Commissione antimafia è uno strumento formidabile con cui, se si vuole, si può produrre quell'azione di contrasto che da tutti è attesa nei confronti dei sodalizi mafiosi. Ebbene, pochi giorni fa, esattamente il 30 ottobre, la Commissione ha audito il ministro degli interni Lamorgese che, con una relazione ricca di dati e considerata pesante in termini di contenuti, ha illustrato alla Commissione le indicazioni che il Ministero sta seguendo per condurre la guerra, casa per casa, alle mafie.

Ricordo a tutti che quella stessa forza politica che oggi si è lamentata per la vicenda Occhionero-Nicosia, aveva espresso un ex Ministro degli interni che, pur sollecitato mesi e mesi, in Commissione antimafia non si è mai fatto vedere. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Fai qualcosa, non stai facendo niente!

PRESIDENTE. Presidente Morra, la invito cortesemente a concludere.

MORRA (M5S). Concludo ricordando che ci sono doveri istituzionali e che un Ministro della Repubblica ha il dovere di riferirsi al Parlamento. (*Applausi dai Gruppi M5S e IV-PSI. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Vive proteste del senatore Romeo. Il senatore Morra si reca nei banchi del Gruppo L-SP-PSd'Az per mostrare alla senatrice Faggi un foglio riportante la presenza dei parlamentari alle sedute della Commissione da lui presieduta*).

[PRESIDENTE](#). Abbiamo anche avuto contezza di come la Commissione antimafia intende procedere

in relazione ai fatti oggetto di cronaca.
Proseguiamo con i nostri lavori.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Maurolico», di Spadafora, in provincia di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori.
(*Applausi*).

Discussione del disegno di legge:

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(*Relazione orale*) (ore 10,04)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1493.

La relatrice, senatrice Mantovani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MANTOVANI, relatrice. Gentile Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, il disegno di legge all'attenzione oggi dell'Aula, dopo l'esame della 1a Commissione, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2019, in materia di riordino dei Ministeri.

Il primo degli otto articoli di cui si compone il decreto-legge ritrasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Esso prevede, in particolare, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni in oggetto; fanno eccezione le risorse relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo, poiché tale Direzione si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Presso il Ministero per i beni culturali, oltre ai posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, con un emendamento approvato durante l'esame in Commissione sono istituiti ulteriori venticinque posti di dirigente di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.

Fino al 31 dicembre 2019, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, il Ministero per i beni culturali si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole. Dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole al Ministero per i beni culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018.

La dotazione organica del Ministero per i beni culturali è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole, con contestuale riduzione della dotazione organica di quest'ultimo Ministero.

Sono inoltre apportate alcune novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999 di riforma

dell'organizzazione del Governo, e, infine, si dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni culturali.

In Commissione è stata approvata una norma che consente l'ulteriore assunzione di personale per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali. Con un emendamento aggiuntivo del Governo è stato inoltre autorizzato il Ministero ad avvalersi di Ales SpA per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi di cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Sono state anche riconosciute risorse aggiuntive per i lavoratori coinvolti in specifici progetti locali presso gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale. L'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero degli affari esteri a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Con apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede ad individuare, mediante apposita graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni d'interesse espresse sulla base di un apposito interpello, cento unità di personale non dirigenziale e sette unità di personale dirigenziale non generale, tra quelle assegnate alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale e alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, del Ministero dello sviluppo economico, da trasferire al Ministero degli affari esteri contestualmente alle risorse strumentali e finanziarie.

Seguono alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 volte ad integrare le attribuzioni del Ministero degli affari esteri nonché a sopprimere alcune competenze del Ministero dello sviluppo economico.

Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (agenzia Ice).

Ulteriori previsioni riguardano la disciplina del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 e il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle funzioni - già spettanti al Ministero dello sviluppo economico - concernenti i rapporti con la società Simest e l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza e indirizzo. Con un emendamento approvato in Commissione, viene aggiunto al predetto Piano, quale azione con dotazione finanziaria, il sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione a bandi europei ed internazionali. Con un emendamento del Governo sono state previste ulteriori modifiche normative in conseguenza del trasferimento delle suddette funzioni, mentre rimane in capo al Ministero dello sviluppo economico la Presidenza del Comitato internazionale per l'attrazione degli investimenti esteri. Con il medesimo emendamento, vengono fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle camere di commercio all'estero, di cui alla legge n. 518 del 1970; mentre si trasferiscono al Ministero degli affari esteri la sede e la competenza sull'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

Sempre l'articolo 2 interviene anche sulla composizione del Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973 e l'ulteriore fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981.

Sono apportate alcune modifiche alla legge 18 novembre 1995, n. 496 di ratifica ed esecuzione della

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, volte a trasferire al Ministero degli affari esteri le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione.

Le ulteriori modifiche dell'articolo 2 riguardano il decreto legislativo n. 221 del 2017, per il recepimento della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

In particolare, sono trasferite al Ministero degli affari esteri le competenze relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice uso.

Si dispone, altresì, che entro il 15 dicembre 2019 debbano essere apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge e che fino al 31 dicembre 2019 il Ministero degli affari esteri si avvalga delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 3 provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si tratta delle risorse stanziati nel fondo istituito dall'articolo 35 del decreto legge n. 113 del 2018 per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto. Il fondo, su indicazione di un emendamento governativo, viene aumentato di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

PRESIDENTE. Senatrice, le chiedo scusa. Colleghi, lasciate libera la parte antistante i banchi del Governo. Chiedo inoltre al Gruppo Forza Italia di abbassare la voce perché è difficile anche alla Presidenza seguire la relazione. Prosegua pure, senatrice Mantovani.

MANTOVANI, *relatrice*. Il decreto-legge dispone di risorse aggiuntive per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione «Strade sicure» per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

Con un emendamento del Governo, approvato in Commissione, vengono sostituite le tabelle B e C, allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005. La prima riguarda le qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e incarichi di funzione a essi conferibili; la seconda le misure dello stipendio tabellare delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del medesimo Corpo.

L'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione. Sono definite le funzioni e la dotazione organica della struttura, nonché la relativa copertura finanziaria. Con un emendamento che ho presentato come relatore, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino al 31 luglio 2020, possa procedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla riorganizzazione, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previste dalla norma in esame, dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione. Inoltre, con il medesimo emendamento, si modifica la normativa inerente all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ridefinendo i suoi compiti istituzionali e chiarendo che l'attività svolta dall'Agenzia non esclude gli obblighi, i compiti e le responsabilità degli enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture previste dalla normativa vigente. Si prevede, infine, che il personale autorizzato dell'Agenzia possa accedere in modo incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri e alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente detenuta dagli enti proprietari e dai gestori delle infrastrutture.

L'articolo 5 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, attraverso un emendamento governativo, viene ridefinito «Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica». Voglio evidenziare che non si tratta di un cambiamento di nome fine a se stesso. Con «transizione ecologica» si vuole indicare un percorso per la nostra società in cui realizzare riforme che siano a vantaggio di tutti e benefiche per l'ambiente, nell'intento di creare un sistema produttivo sempre meno energivoro e

meno inquinante, fondato sul riuso termico e sul principio del rifiuto-zero, sul rinnovamento termico degli edifici, su cambi di prassi nella mobilità e, più in generale, indirizzato verso la sostenibilità.

L'articolo prevede che il Ministero dell'ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine novella l'articolo 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - che aveva disposto l'incremento della dotazione organica del Ministero - riducendo da due a uno i posti di livello dirigenziale generale.

Con riferimento alle modalità di riordino e semplificazione dell'organizzazione dei vari Ministeri, si segnala che il provvedimento prevede che i regolamenti di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

L'articolo 8, in conclusione, reca disposizioni sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Ringrazio quindi il Presidente, tutte le colleghe senatrici e i colleghi senatori della Commissione, il rappresentante del Governo e ovviamente gli uffici per l'ottimo lavoro svolto e invito l'Assemblea ad approvare la conversione del decreto in legge. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrarla. Ne ha facoltà.

STEFANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, abbiamo presentato in questa sede la questione pregiudiziale QP1, attinente al disegno di legge n. 1493, in quanto rileviamo la presenza di gravi problemi di legittimità costituzionale per il mancato rispetto dell'articolo 77 della Costituzione e per l'assenza dei requisiti in base ai quali si può legiferare tramite decreto-legge. In tal senso, il decreto-legge appare uno strumento del tutto contraddittorio e addirittura quasi incoerente con la sua stessa natura.

La Corte costituzionale più volte si è espressa ritenendo che il decreto-legge debba rappresentare un'ipotesi eccezionale, da utilizzare in presenza di condizioni precise, altrimenti si viene a depauperare il grande potere delle Camere: il potere legislativo. In questo caso non sussistono i requisiti di necessità e urgenza; semmai di fretta, che non è esattamente «urgenza», forse perché la maggioranza ha anche poca fiducia nella durata del Governo e ha fretta di raggiungere il prima possibile l'obiettivo.

Nel corso del dibattito e dei lavori in Commissione si sono verificate anche situazioni per certi versi kafkiane, forse dovute alla modalità stessa del provvedimento. Poco rassicurante è stata anche la presentazione di proposte emendative provenienti direttamente dalle diverse amministrazioni (quindi dal Governo), che sono state poi ritirate perché inammissibili; questo ha creato sicuramente una certa confusione all'interno dei lavori della Commissione.

Di certo è difficile rinvenire nelle relazioni una motivazione o una giustificazione per il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali in materia di turismo. Con questo passaggio si è venuta a perdere quella sorta di *governance* che si era potuta costruire in una materia per certi versi veramente entusiasmante, perché non tutte le parti d'Italia hanno la fortuna di avere il Colosseo o l'Arena di Verona. (*Brusio*).

Signor Presidente, posso chiederle, se è possibile, di avere un po' di silenzio?

PRESIDENTE. Le chiedo scusa se la interrompo, senatrice Stefani. Come ho già chiesto prima, chiedo ai colleghi di lasciare liberi i banchi del Governo mentre è in corso la discussione. Richiamo inoltre i colleghi ad abbassare il volume della voce, onde consentire alla senatrice Stefani di proseguire.

STEFANI (L-SP-PSd'Az). La ringrazio, signor Presidente.

Il turismo italiano quindi non è solo il turismo attorno a beni culturali o monumenti. In gran parte dell'Italia, non essendoci magari questi doni e questi grandi gioielli, abbiamo tuttavia delle grandi potenzialità per il turismo: la promozione e la valorizzazione del territorio, attraverso il patrimonio che ci offre la natura stessa, il patrimonio del paesaggio, il patrimonio che ci dà e ci offre una bella gestione dell'agricoltura. Nell'agricoltura rientrano settori di grandissimo interesse, come gli agriturismi e il mondo dell'enogastronomia; il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, come era stato sostenuto e diretto dal ministro Centinaio, aveva portato alla promozione di interessantissimi progetti. Si è invece inteso ritornare al passato, in modo quasi demagogico, eludendo le aspettative di tutti questi progetti.

Secondariamente, ma non da meno, non vi è alcun carattere di necessità e urgenza neanche nelle disposizioni che portano a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni esercitate dal Mise in materia di politica commerciale e promozione con l'estero. Nella relazione si parla di «valorizzare la crescente componente economica della politica estera»; questo non è un requisito di necessità e urgenza e fa venir meno le condizioni affinché ci si possa appellare al decreto-legge. Nel provvedimento vi sono poi vari passaggi che sollevano dei dubbi e delle perplessità. Vi è l'istituzione di diversi posti con funzioni dirigenziali, in deroga ai limiti assunzionali previsti nelle varie amministrazioni; tutto ciò, anche in questo caso, senza una palese giustificazione.

Per tutte queste ragioni, riteniamo che la decretazione d'urgenza sia inadeguata e palesemente in contrasto con la nostra Costituzione. Per le ragioni sopra esposte, noi del Gruppo della Lega chiediamo che si deliberi di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1493. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[COLLINA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COLLINA \(PD\)](#). Signor Presidente, da quando, su proposta del senatore Calderoli, le pregiudiziali sono sganciate dagli aspetti di costituzionalità, si può evidentemente eccepire sui provvedimenti che arrivano in Aula sotto molteplici profili e certe volte probabilmente sarebbe anche inutile entrare in discussione rispetto ad alcuni temi. Però, apprezzando anche l'intervento della senatrice Stefani, che ha provato a trovare degli argomenti sul piano costituzionale, è evidente che un Governo che si occupa di attuare delle politiche individua nell'organizzazione propria del Governo e nella distribuzione delle materie il modo principale con cui attuare queste politiche.

Quindi, se questo Governo, come credo, vuole giustamente cominciare a essere incisivo e decisivo in alcune materie, occorre che si organizzi nel modo che ritiene più utile. Quindi, questo decreto-legge è necessariamente urgente, perché dobbiamo mettere in condizione il Governo di affrontare dei temi assolutamente importanti, come quelli contenuti in questo decreto, in modo operativo ed efficace.

Entrando nel merito, comincio con una battuta. Collega Centinaio, il pecorino si vende nel mondo con gli accordi commerciali, non con il turismo; questo è l'ABC. Se facciamo questo tipo di ragionamento, capiamo l'inadeguatezza sostanziale dell'accoppiamento tra il Ministero delle politiche agricole e il tema del turismo. Il nostro Paese con il turismo lavora e lavora in modo significativo, in modo sinergico, in modo importante, attraverso una serie di aspetti, che sono stati ricordati, ma che risiedono nel nostro Paese e nelle sue caratteristiche. I giacimenti e i patrimoni culturali presenti nel nostro Paese rappresentano veramente la fonte, non solamente dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista ambientale, dell'industria turistica. Ed è chiaro che a questo si aggancia anche il tema del vivere bene, del *lifestyle* italiano, della capacità di veicolare i valori del nostro stare nel nostro Paese.

Da questo punto di vista ritornare allora all'idea che era già stata praticata in precedenza mi sembra assolutamente coerente. Mettere insieme Ministero per i beni culturali e turismo significa accentuare quelle sinergie che nel nostro Paese possono veramente consentire di fare un salto di qualità riguardo l'industria del turismo.

Parliamo, poi, anche del commercio estero. È un tema che viene da lontano, perché in tante occasioni si è cercato di capire quale sia la modalità più adeguata per il nostro Paese per affrontare l'internazionalizzazione delle nostre imprese, tenendo conto del tessuto economico che è fatto di

piccole e medie imprese. Noi non siamo come la Germania, che ha dei campioni mondiali in settori industriali che, quando si spostano, portano con sé all'estero un sistema Nazione, un sistema Paese. Noi abbiamo un sistema economico fatto di piccole e medie imprese, che ha bisogno di essere organizzato, ma che ha anche bisogno di punti di riferimento riconosciuti nei vari Paesi. E quale punto di riferimento riconosciuto da tutti, anche per la capacità dei nostri ambasciatori, se non quello rappresentato dalle ambasciate e dal Ministero degli affari esteri? Questo è il tema. Potrei citare le innumerevoli riforme dell'Istituto nazionale per il commercio estero fatte negli anni precedenti, ma oggi, quando un'impresa va in un Paese estero, che sia nell'Unione europea o che sia fuori, il primo riferimento, il primo contatto, è l'ambasciata. Avere questa consapevolezza significa oggi puntare su questo sistema, che è un sistema capillare, un sistema organizzato capace di dare delle risposte. Ora, come si può essere contrari a questo tipo di scelta che finalmente viene fatta? Ci si potrebbe chiedere: quanto tempo ci voleva per compiere questo tipo di scelta nel nostro Paese? Probabilmente è vero, ma credo che, a partire da lì, si possa costruire un'organizzazione più complessa, che ci consenta di avere maggiore efficacia nel portare all'estero le nostre imprese.

Mi fermo qui, su questi due punti, perché credo che siano gli elementi più caratterizzanti di questo decreto-legge, che ha carattere di necessità e urgenza perché questo Governo deve diventare operativo al più presto su temi come questi, che sono significativi e decisivi per lo sviluppo del nostro Paese, all'interno e anche verso l'esterno. D'altra parte, credo che i contenuti e i ragionamenti che sono alla sua base sostanzino in modo importante e decisivo queste scelte.

Il nostro voto sulla questione pregiudiziale sarà pertanto contrario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, signori rappresentanti del Governo, il decreto-legge in esame, che purtroppo ci apprestiamo a convertire in legge, è il classico esempio della peggior forma di attività legislativa che può capitare di vedere in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Si pongono in atto scelte che hanno la loro ragione solo in vantaggi partitici e spartitori, per trarne benefici ed evidenze di parte, a completo discapito di un reale e serio esame delle esigenze e dei contenuti, il tutto sotto la copertura di quel mantello che l'articolo 77 della Costituzione permetterebbe di utilizzare solo in caso di straordinaria necessità e urgenza. Mi riferisco, soprattutto, all'immotivata scelta di riportare il turismo all'interno del Ministero per i beni culturali. Che tale azione sia immotivata non lo dice chi vi parla o il Gruppo di opposizione della Lega, ma il Governo stesso, quando non spende una sola parola della relazione per giustificare la scelta. Si deve fare perché qualcuno lo vuole: la prepotenza e l'arroganza del Partito Democratico, che ben conosciamo, vengono messe nero su bianco. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Si badi bene che non vi basterà rispondere che è solo il ripristino di simili e inverse scelte fatte dal Governo precedente, perché in quel caso le motivazioni c'erano eccome, ben supportate dai primi e convincenti risultati dell'azione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Viene ora liquidata la scelta strategica di legare il turismo all'agricoltura, avviata da poco più di un anno, che derivava dalla consapevolezza che è possibile promuovere e valorizzare il turismo italiano, non solo attraverso l'indubbio patrimonio artistico, ma anche attraverso i prodotti delle attività primarie e quelle eccellenze del *made in Italy* che costituiscono un patrimonio unico, al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese.

Progetti pianificati, risorse stanziare, un piano pluriennale da portare avanti, progetti sul turismo lento e valorizzazione del settore dell'enoagroturismo, valorizzazione del *made in Italy* di qualità, lo sviluppo di contenuti per attività di promozione turistica, la formazione turistica nelle scuole. La paura

è che assisteremo ad un arresto di quanto si era avviato.

Ora si ricomincerà da capo: presumibilmente saranno necessari alcuni mesi per far ripartire la macchina, con evidente e inutile spreco di tempo per un settore così importante come quello del turismo. Se poi vi sarà, come ogni giorno si vocifera sempre più, una caduta di questo Governo o addirittura un termine anticipato della legislatura, tutto resterà nel limbo e ci sarà uno stallo totale delle politiche sul turismo per tutto il 2020. L'Italia non se lo può permettere, non sul turismo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Piuttosto che prendere atto dei risultati raggiunti, grazie all'accostamento di due settori indubbiamente trainanti per l'economia italiana, si è demagogicamente scelto di tornare al passato, deludendo le aspettative di un progetto in cui la valorizzazione della produzione agroalimentare, attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, si trasformava in un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione.

Se la scellerata scelta di oggi si spiega con la sete di rivalse del Partito Democratico, come possono i colleghi senatori del MoVimento 5 Stelle fare un testa-coda simile, votando l'esatto opposto di quello che hanno votato poco più di un anno fa? Sono certo che ci stupiranno anche questa volta con l'ennesimo *harakiri*. Nota a margine: oltre a quelle trasferite, vengono create tre nuove posizioni dirigenziali presso il Mibac.

Veniamo ora all'altra faccia della medaglia del decreto-legge in esame, o per meglio dire alla contropartita, alla merce di scambio. Per un settore, quello del turismo, che con l'articolo 1 viene dato a Franceschini, all'articolo 2 se ne sposta un altro: il commercio estero passa a Di Maio. Nel merito potremmo trovare anche degli aspetti positivi e condivisibili, visto che di questa ipotesi si parla da tantissimi anni. In passato fu un Governo di centrodestra ad avviare un gruppo di lavoro che arrivò alla stesura dei provvedimenti attuativi; azione bloccata poi in dirittura d'arrivo, come ben sapete, da resistenze non certo politiche. Proprio per questo mi chiedo dove sia il carattere di urgenza che giustifica l'uso del decreto-legge e dove sia la straordinaria necessità; necessità che oltretutto era stata negata qualche mese fa, quando tale ipotesi di spostamento era stata avanzata dal Ministero degli affari esteri guidato da Moavero Milanesi, ma stroncata e rispedita al mittente dall'allora ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. È un omonimo o è lo stesso Luigi Di Maio che invece ora, con una tutt'altro che disinteressata giravolta, la caldeggia e pretende? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Anche in questo caso propongo una nota a margine: oltre a quelle trasferite, vengono create quattro nuove posizioni dirigenziali al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 3 è quantomeno incongruo con il resto del provvedimento, perché non ha alcun nesso col riordino dei Ministeri e riteniamo avrebbe dovuto essere trattato con un provvedimento autonomo. Restiamo quantomeno perplessi, al pari di molte sigle sindacali audite in Commissione, in merito alle modalità della rimodulazione, che sposta 28 milioni di euro destinati al riordino delle carriere delle Forze di polizia dal periodo 2019-2022 al periodo 2023-2024. Positiva è la copertura di 4,5 milioni di euro per gli straordinari delle Forze armate connessi all'operazione Strade sicure del 2019, ma avremmo voluto vedere lo stesso impegno per quelli delle Forze di polizia, che quest'anno ammontano a circa 74 milioni di euro.

Venendo alla sostanza, alla "ciccia" come si dice dalle mie parti: l'emendamento del Governo che stanziava 60 milioni per il riordino delle carriere delle Forze di polizia è un trucco. Non si tratta di nuovi fondi al settore, ma solo di spostamenti tra capitoli di spesa: con una mano si dà e con l'altra si toglie. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Vi elenco le voci, in modo che sia tutto chiaro: 8,5 milioni di euro vengono tolti dalla prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (poi si parla di lotta all'evasione); 8,5 milioni di euro sono tolti dal contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*; 16 milioni tolti dall'approntamento e impiego dei Carabinieri per la difesa e la sicurezza *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*; 1,5 milioni sono tolti dall'utilizzo della Guardia di finanza per pubblica sicurezza; 1 milione viene tolto alla pianificazione e coordinamento delle Forze di polizia; 3 milioni tolti all'amministrazione penitenziaria; 9 e 12 milioni vengono tolti rispettivamente ai Ministeri dell'interno e della difesa per affari generali; per finire, 1 milione è tolto alla sicurezza e al controllo nei mari, nei

porti e sulle coste (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). In pratica, si tratta di una grande operazione di facciata, che ricorda tanto i fantomatici carri armati del duce, spostati di qua e di là per gabbare l'allocco di turno. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Questo state facendo, ma non potrete fregare i nostri poliziotti, carabinieri e finanzieri. Darete sì una media di 10-15 euro in più ad ogni operatore, ma per fargli fare cosa? Se togliete le risorse per la sicurezza, per le auto, per le divise, potranno solo stare in ufficio a girarsi i pollici. È così che intendete gestire la sicurezza di questo Paese? I nostri agenti chiedono il giusto compenso, ma per fare il loro lavoro. State insultando la loro dignità! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Un altro aspetto oscuro del decreto-legge in discussione concerne la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevista dall'articolo 4. Tale struttura non sarà indipendente, quindi nasce già svilita di tutto il suo potenziale. La sua brevissima durata (poco più di un anno) permetterà di effettuare ispezioni, di poche ore, in solo il 20 per cento delle strutture periferiche, come voi stessi dichiarate. Ma che senso ha? Solo per dare qualche incarico ai soliti amici degli amici? Chiedo. Nota a margine: l'assegnazione del personale viene effettuata in deroga a ogni norma esistente e vengono create due nuove posizioni e presi 12 consulenti esterni.

Nell'avviarmi a conclusione, faccio un ultimo appunto sulla nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che non è assolutamente chiara. Il testo del provvedimento parla di un numero massimo di due dipartimenti. Nella relazione si legge, invece, che i dipartimenti sono già individuati in numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile. Vi siete dimenticati di molti temi fondamentali. È evidente che c'è ambiguità tra testo e relazione. Come al solito, poche idee ma ben confuse. Non vi smentite. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Qual è, quindi, il senso del decreto-legge in esame? Che il PD, con il turismo, voglia fare un dispetto alla Lega lo possiamo capire. Ma per il MoVimento 5 Stelle? Con l'alibi del riordino, lo scopo per voi è forse creare nuove caselle di posti da dirigente nei Ministeri? Vi state forse trasformando, voi senatori, in *navigator* per creare posti di lavoro per i percettori di reddito di cittadinanza? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Segnalo anche che - come se non bastasse quanto previsto dal testo iniziale - la maggioranza ha proposto emendamenti per assumere altri 30 dirigenti del MIBAC per 3,5 milioni di euro; nuovi fondi per altri contratti a tempo determinato del MIBAC per 500.000 euro; altre 150 assunzioni al MIBAC per 5,5 milioni di euro; 5 milioni alla società ALES SpA per fare quello che, nonostante tutte queste assunzioni, il MIBAC non riuscirà a fare; altri cinque esperti al MIT per 150.000 euro; al MEF 3 nuovi dirigenti generali e 16 dirigenti non generali per 3,1 milioni di euro; 25 nuove figure alla Corte dei conti per 3,5 milioni di euro. E poi ci venite a dire che, nella manovra economica, prevedete il taglio dei costi dei Ministeri? Alla faccia! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

La faccia che vogliamo vedere sarà la vostra, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle. Con che faccia oggi premerete il bottone per votare lo spostamento del turismo, che è l'esatto opposto di quello che avete votato il 31 luglio 2018? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Vi si addice perfettamente il famoso detto: «O Franza o Spagna, purché se magna». (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «De Pinedo-Colonna», di Roma, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1493 (ore 10,47)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, abbiamo letto con un po' di stupore il contenuto del provvedimento in discussione, che arriva arrancando faticosamente, emendamento dopo emendamento, in Aula.

Con la situazione di natura economica esistente oggi nel Paese, è effettivamente balzato un po' all'occhio il dato per cui si considera urgente una questione di fatto meramente organizzativa. Questo è

il primo dato che ci fa capire, da un punto di vista politico, come il Governo e la maggioranza che lo sostiene siano in una situazione di serio affaticamento, in quanto di solito ci si occupa di questioni organizzative quando non si riesce ad affrontare quelle più squisitamente politiche.

Detto questo, entrando nel merito e leggendo i vari cambi, mi trovo d'accordo con le valutazioni fatte da alcuni colleghi sia in Commissione affari costituzionali, che in Commissione istruzione pubblica, beni culturali, dove al momento della votazione dei pareri è stato giustamente detto: «Scusate, ma per quale ragione è stato espresso un voto contrario?».

La frammentazione delle competenze che si fa con il decreto-legge in esame è effettivamente un rompicapo: abbiamo necessità di semplificare le cose e credo che questo sia nel programma di qualsiasi forza politica, ormai, anche di chi si candida a fare l'amministratore di condominio. Ora da questo decreto-legge viene fuori un quadro molto più complicato, un andirivieni di competenze, dall'agricoltura al turismo, che è confuso anche circa il modo in cui il Ministero degli affari esteri si deve rapportare a tutto quello che riguarda il commercio con l'estero. Altrettanta confusione c'è con riferimento alle Forze dell'ordine, perché alla fine non c'è assolutamente un minimo di scelta, di accorpamento o di definizione, com'era stato chiesto in occasione delle audizioni.

Questo è l'altro aspetto che mi ha colpito negativamente: le audizioni svolte in 1a Commissione sono state molto precise e i rappresentanti dei sindacati e delle camere di commercio hanno presentato in sostanza l'invito, pur da diversi punti di vista, a non fare eccessiva confusione, a non frammentare e a fare l'indispensabile. Al di là delle cifre, che si può dire che si spostano da un capitolo all'altro, il punto fondamentale è che qui tutti i rappresentanti delle varie Forze dell'ordine - come Polizia e quant'altro - hanno detto ancora volta che gli straordinari non vengono pagati. Di cosa parliamo, allora? Di sicurezza, di porti o di qualsiasi altro argomento si discuta - a parte la questione delle strade sicure - se gli interessati però fanno sentire la loro voce tramite i rappresentanti delle loro organizzazioni che vengono a riferire nella sede deputata che, dopo tante chiacchiere, ancora non vedono pagati gli straordinari - e il lavoro straordinario è tanto - penso che si sarebbe quantomeno potuto cercare di dare una risposta a quello che gli auditi hanno detto, lasciando anche documenti agli atti. E lo dico perché considero le audizioni un momento molto importante, ma, non si sa perché, non vengono quasi mai raccolte le indicazioni da esse provenienti.

Altra questione riguarda - per esempio - i suggerimenti dati dalle camere di commercio estere: è vero che il commercio estero adesso viene accorpato al Ministero degli affari esteri; e su questo si potrebbe fare un lungo ragionamento, perché era una caratteristica del Governo di centrodestra e del nostro immaginare tale Dicastero come una finestra e una porta per le nostre aziende e imprese, aspetto sul quale però non mi voglio dilungare. I rappresentanti delle associazioni delle camere di commercio, però, hanno sottolineato la necessità di mettere ordine, a seguito dello spostamento delle competenze e considerando sia il fatto che le loro omologhe all'estero svolgono una serie di mansioni importanti sia il rafforzamento della questione dell'ICE. Si tratta di quel filo di cui parlavo prima: qui mi sembra che non si tratti una questione organizzativa e che, tra l'altro, la si tratti per confondere e non per dare risposte, che invece potrebbero essere più chiare, nette e, in linea generale, anche più semplici, che poi è quanto hanno chiesto le persone che man mano sono intervenute in audizione.

Un altro tema che tocco è la questione del controllo sul controllo del controllo del Ministero delle infrastrutture. Anche in questo caso, immaginiamo perché sia nata quest'idea del controllo sul controllo del controllo sul controllo del Ministero delle infrastrutture, ma non è possibile: alla fine, che facciamo? Facciamo controllare a un *robot* il lavoro degli uomini?

Se c'è una carenza per quanto riguarda le persone, non si può pensare di risolvere i problemi mettendo un pilastro di super controlli. Noi andiamo a mettere in piedi un'altra struttura, con la caratteristica principale di complicare ulteriormente la vita, come la complicano tante altre misure senza poi raggiungere l'obiettivo, che è quello di controllare i controllati che controllano quelli che controllano, che controllano ancora quelli che controllano ulteriormente.

Per quanto riguarda l'altra questione che vorrei sottolineare, nel momento in cui noi abbiamo visto questo tipo di impostazione, giustamente abbiamo voluto porre la nostra attenzione su alcuni aspetti, sui quali poi ci si soffermerà in sede di esame degli emendamenti. Mi riferisco - ad esempio - al

turismo. Sappiamo che il Ministero del turismo è stato eliminato da un *referendum*, ma è chiaro che serve una risposta diversa e più forte. In tal senso sono stati presentati degli emendamenti dalla collega Gallone, *in primis*. C'è il problema del *made in Italy*, sul quale parlerà sicuramente la collega Tiraboschi e anche in tal caso sono stati presentati gli emendamenti corposi. Ciò significa che Forza Italia critica l'impianto, ma contemporaneamente vi dice anche come lo farebbe. Così come vi dice cosa farebbe con una serie di emendamenti presentati dal collega Aimi in materia di polizia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

[L'ABBATE](#) (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, nell'attuale quadro politico e legislativo il disegno di legge in discussione oggi, concernente la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione di diversi Ministeri, assume un particolare significato anche in relazione alle prerogative assegnate al Dicastero dell'ambiente.

La riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, prevista nel provvedimento che ci accingiamo a votare, è il risultato pratico e operativo di una scelta politica che ha voluto mettere le politiche ambientali al centro dell'azione di Governo; una scelta politica di alto profilo poiché è a vantaggio degli ecosistemi e delle generazioni future, ma anche una scelta coerente con la tradizione culturale del Movimento 5 Stelle.

La prospettiva che si vuole offrire con l'articolo 5 del decreto-legge, che ci accingiamo a convertire in legge dello Stato, è quella di una sempre più incisiva ed efficace azione sul fronte delle emergenze ambientali, rendendo l'organizzazione del Ministero dell'ambiente più aderente all'indirizzo politico del Governo e alle sfide che dobbiamo affrontare.

Il mondo accademico e quello della ricerca richiamano continuamente la nostra attenzione di politici e legislatori su urgenze ambientali che ci stanno ponendo di fronte a una vera e propria sfida epocale. Ci sono dei *report* dettagliati, ricchi di dati e informazioni, che ci informano. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo l'aggravarsi della crisi climatica, dell'ormai acclarato ingresso delle microplastiche nella nostra catena alimentare, della perdita della biodiversità che avanza a ritmi preoccupanti.

Nello scorso mese di giugno uno studio dell'Università australiana di Newcastle, combinando alcuni dati di oltre 50 ricerche, ci ha fatto sapere che ingeriamo fino a 5 grammi di microplastiche la settimana, praticamente pari a oltre 250 grammi all'anno.

Con il suo ultimo rapporto dello scorso 23 settembre l'Intergovernmental panel on climate change (IPCC) ha evidenziato come negli ultimi trenta anni le masse oceaniche hanno raddoppiato il loro assorbimento di calore dall'aria sovrastante, scaldandosi di oltre 0,6 gradi. Non si parla molto spesso di queste masse oceaniche; ma, se queste sono più calde, sono meno capaci di assorbire anidride carbonica: ciò significa che stiamo perdendo un deposito di carbonio che oggi cattura il 30 per cento delle nostre emissioni.

Di fronte a noi, quindi, c'è la sfida epocale e globale della transizione verso un'economia e una società che devono essere capaci di guardare al futuro; una sfida alla quale la maggioranza del Parlamento e il Governo, che ne è espressione, stanno rispondendo con atti e provvedimenti concreti, con una convergenza sui temi ambientali mai registrata prima.

In queste ore stiamo portando avanti l'esame del decreto-legge clima, provvedimento con cui viene dato ufficialmente avvio al *green new deal*, fortemente voluto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'ambiente Sergio Costa e sostenuto da tutte le forze di maggioranza.

Si tratta di iniziative positive all'insegna della concretezza, che intervengono con misure urgenti in più settori, che possono aiutarci a mitigare il cambiamento climatico e mirano a coinvolgere direttamente i cittadini e le aziende, spronandoli e incentivandoli a cambiare comportamenti di consumo e stili di vita, a cambiare il tipo di produzione perché possa essere più *green*.

È già stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge salva mare, un altro importante provvedimento che a breve arriverà qui in Aula, aggiungendo un altro importante tassello a una politica ambientale che va definendosi in modo veloce e del tutto innovativo.

Riteniamo che il Ministero dell'ambiente debba essere strutturato e potenziato per affrontare sempre

meglio una transizione ecologica e solidale in armonia con l'azione degli altri Ministeri e di tutto il Governo.

Concludo ricordando che abbiamo sempre più bisogno di un approccio sistemico e di una visione integrale dell'ecologia che metta insieme aspetti più strettamente ecologici con dimensioni che siano umane, sociali e culturali per la cura della nostra casa comune. Fritjof Capra dice che «per quanto ci addentriamo nella materia, la natura non ci rivela la presenza di nessun "mattoncino fondamentale" isolato, ma ci appare piuttosto come una complessa rete di relazioni tra le varie parti del tutto».

(Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, quello che discutiamo oggi è - secondo me - un provvedimento molto importante perché attiene l'organizzazione dello Stato, ed è inevitabile che tutto ciò che va ad incidere sull'organizzazione dello Stato poi abbia conseguenze anche sul buon funzionamento dello stesso. Ecco perché - a mio avviso - la prima domanda che dovremmo porci è se questo provvedimento crei efficienza oppure solo e semplicemente vada a soddisfare esigenze ideologiche che inevitabilmente nell'attività dell'attuale Governo troviamo in più provvedimenti.

In Commissione in questo periodo abbiamo in discussione il decreto-legge clima che - a mio avviso - è emblematico di quanto ho poc'anzi sostenuto, e per questo voglio anche fare un esempio: nella determinazione dei criteri per l'ammissione al finanziamento per coloro che presentano oggetti di rinnovamento degli scuolabus - in virtù di una ideologia che francamente a me sembra incomprensibile - il criterio predominante è quello del numero degli alunni trasportati. Ma se il criterio dichiarato è quello della riduzione delle emissioni inquinanti, come è possibile che si dia prevalenza al numero degli alunni trasportati e non dei chilometri percorsi?

Questo parallelo ritengo dimostri in maniera evidente che qui si cerca di perseguire uno scopo ideologico e non pratico, che però in un settore che incide per oltre il 10 per cento del PIL nazionale dovrebbe essere prevalente, se non esclusivo.

E questo dato del 10 per cento è del World Travel and Tourism Council e, quindi, lo prendo per buono perché l'ente citato ipotizza che il PIL generato tra diretto e indotto sia di oltre 220 miliardi di euro. A mio avviso - è ovviamente un'opinione personale - questo solo dato giustificherebbe la sussistenza di un Ministero specifico, ma non è questo il tema alla nostra attenzione, e quindi, tornando all'argomento al nostro esame, la prima domanda che mi pongo è la seguente: perché si sta mettendo in discussione un impianto che ancora, inevitabilmente, non ha potuto produrre i suoi effetti?

Ricordo a tutti, infatti, che è vero che la modifica è stata da noi introdotta l'anno scorso, ma sappiamo bene che tutto quello che incide sull'organizzazione non può produrre effetti nell'anno in corso. Nella migliore delle ipotesi lo farà l'anno successivo. In siffatto caso, quindi, come si fa a giustificare questo intervento - come ha fatto qualche collega del PD - dicendo che nel 2018 l'affluenza turistica in Italia è diminuita? Se anche fosse vero - e immagino che questo riferimento lo abbia fatto con dati precisi in mano - ciò sarebbe imputabile non alla riorganizzazione voluta dal Governo in cui la Lega - secondo motivazioni precise che poi esporrò - aveva chiesto e ottenuto l'attribuzione delle competenze sul turismo per il Ministero delle politiche agricole, ma evidentemente all'attività del Governo precedente nel quale, non a caso, le competenze sul turismo erano legate al Ministero per le attività culturali.

(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Ciò dimostra, se ce ne fosse bisogno, che il mio è un dubbio legittimo, e non un'allusione provocatoria oppure una critica strumentale. Chiaramente, il dato di base con il quale molti motivano la scelta di trasferire il turismo ai beni culturali, è reale: l'Italia possiede un patrimonio storico-culturale di valenza assoluta, sia per qualità che per quantità, ma sostenere che sarebbe possibile aumentare l'affluenza turistica puntando su questo è un errore determinato dall'ignoranza della situazione fattuale. Sostenere che sarebbe possibile aumentare la presenza turistica a Roma grazie all'attività del Ministro significa non sapere che l'attrattività di Roma è tale per cui, sì, sarebbe possibile migliorarla, ma magari pulendola meglio; magari dotandola di una metropolitana adeguata al suo ruolo; o magari anche solo semplicemente aprendo le stazioni della metropolitana, oppure migliorando la sicurezza, e non con

attività del Ministro competente. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Tutto questo dimostra che vi è una separazione tra il mondo reale e quello che è un mondo ideale, evidentemente presente solo nella mente di alcuni colleghi, che è del tutto separato da ciò che invece ci servirebbe in questo momento.

Apro una parentesi perché, quando si parla di turismo, si parla sempre di turismo internazionale. Voglio ricordare ai colleghi che, nelle loro scelte, evidentemente cercano di penalizzare in ogni modo possibile la circolazione del denaro: se ho 100 euro in tasca, ai fini del PIL questi 100 euro valgono zero. Se invece li faccio girare e vengono spesi cinque volte da soggetti diversi, ai fini del PIL diventano 500 euro. Quindi, non limitiamoci a parlare solo di turismo internazionale, perché favorire anche il turismo nazionale consentirebbe di creare un'economia di cui beneficerebbero quelle zone del nostro territorio che dalla riorganizzazione in questione, invece, sono enormemente penalizzate.

Prima parlavo del motivo per cui - a mio avviso del tutto legittimamente e opportunamente - la Lega ha chiesto di attribuire le competenze del turismo al Ministero delle politiche agricole. Siffatta motivazione va ricondotta al fatto che le tipologie di turismo sono molte. I motivi di interesse che spingono le persone a muoversi sono legati, sì, ai beni culturali, ma anche al turismo naturalistico, a quello sportivo e a quello religioso; ma soprattutto sono legati al turismo enogastronomico. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

La simbiosi prodotto-territorio funziona ovunque sia stata creata. Non voglio scomodare esempi come il prosciutto di Parma, per cui la qualità del prodotto e la notorietà del Comune probabilmente avrebbero consentito a entrambi di essere autosufficienti e andare avanti con le proprie gambe, perché abbiamo tantissimi altri esempi. Ricordo le lenticchie di Castelluccio, un Comune vicino al mio, che sicuramente hanno tratto un beneficio reciproco dall'abbinamento del prodotto al territorio. Voglio ricordare, altresì, il lardo di Colonnata, che - senza togliere nulla a un prodotto di qualità assoluta - evidentemente senza questo binomio sarebbe stato enormemente penalizzato.

L'abbinamento dell'enogastronomia al turismo funziona, perché il *boom* che abbiamo avuto in Italia negli ultimi anni in questo settore attiene agli agriturismi. La nuova mentalità del turista fa sì che non solo si riscoprano i beni culturali e il bello da vedere, ma si cerchi anche l'esperienza sensoriale; e niente riesce a trasmettere meglio l'esperienza sensoriale che vivere direttamente un territorio, con i suoi prodotti, le sue tradizioni e il suo stile di vita.

La scelta compiuta, quindi - a mio avviso - non tiene conto del fatto che l'enorme potenziale inespresso dell'Italia in tema di turismo non è nelle città d'arte. Sappiamo bene tutti, infatti, che il problema di Venezia non è attrarre più persone, ma gestire quelle che già ora la visitano. Tutto quello che ci limita nell'attrattività turistica in ambito culturale è legato alle attività non del Ministro competente, ma di altri: come ricordavo prima, è legato alla pulizia, che è in capo al Comune; alla sicurezza, che è competenza del Ministro dell'interno - e non «degli interni», cui il collega Morra faceva riferimento prima - oppure alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve far sì che le nostre città si dotino di servizi. Non è assolutamente legato a quello che volete fare voi.

Purtroppo vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando e, quindi, a malincuore sono costretto a fare solo un accenno rispetto a ciò che intendevo dire relativamente alla riorganizzazione del Ministero per la tutela del territorio e del mare. A mio avviso, anche in questo caso prevale l'ideologia, anziché cercare di creare efficienza, anziché cercare di essere pronti a uno dei drammi che periodicamente colpiscono la nostra Nazione, che sia un terremoto, un'alluvione o una frana: sappiamo bene che la fragilità del nostro stupendo territorio periodicamente ci obbliga a fronteggiare delle emergenze. Mi sarei aspettato, quindi, che una riorganizzazione tenesse conto di questo e fosse finalizzata a creare sicurezza, che avrebbe potuto avere anche l'effetto positivo di salvare la vita delle persone.

Invece tutto questo non c'è. Quindi - a mio avviso - la seconda parte del nome del Ministero, «per la tutela del territorio e del mare», diventa prevalente, consentendo l'affermazione di quella che ritengo sia stata purtroppo una deriva determinata da un ambientalismo estremo, che ha avuto come conseguenza il fatto che molte zone del nostro Paese siano diventate sinonimo di abbandono e di incuria e mai di buona gestione. Speravo e spero ancora che i colleghi, convinti - come me - che si debba creare una struttura organizzativa dello Stato che risponda alle esigenze effettive della

popolazione, perseguano l'obiettivo della messa in sicurezza dei nostri territori, per consentire di riscoprire un'enorme Nazione che, anche in quest'ambito, avrebbe la possibilità di dire la sua a livello mondiale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, ieri mi sono chiesta: intervengo per la terza volta sul turismo dopo che mi avete già sentita - ripeto - almeno tre volte? Poi mi sono detta: bisogna insistere come la goccia che, a forza di cadere, scava. E lo faccio anche perché è la mia passione, è ciò di cui mi occupo da tanto tempo.

Vorrei provare a fare qualche riflessione nei dieci minuti a mia disposizione, che sono veramente pochi per affrontare un tema industriale così importante, cercando di andare oltre le strumentalizzazioni di carattere più politico, che peraltro non sono capace di fare.

Partiamo dall'analisi di qualche numero: l'industria turistica oggi vale circa 70 miliardi (il 4 per cento del PIL), che salgono a oltre 170 e, quindi, al 10 per cento del PIL, se si considera tutto l'indotto. Stiamo parlando di circa 2,7 milioni di lavoratori impiegati nel settore, più di 30.000 alberghi e più di 130.000 strutture *extra* alberghiere, per un totale di circa 5 milioni di posti letto. Sono dei numeri già importanti, ma su essi dobbiamo costruire una strategia per i prossimi dieci anni, perché lì possiamo andare a creare altro valore aggiunto e possiamo aumentare il PIL del nostro Paese di altri due punti. Non è tanto; mi sto riferendo a una cifra che non può essere esagerata: stiamo parlando di circa 35 miliardi in più, che definisco un potenziale inespresso di questo comparto di industria italiana.

Noi bistrattiamo il turismo una volta inserendolo all'interno del Mibact, poi portandolo all'interno del Ministero dell'agricoltura, non dando a questo comparto il peso rilevante che deve avere e, soprattutto, non definendo una strategia ad esso sottesa che non esiste da più di venti anni, nonostante il turismo sia una delle industrie più digitali. Quando Internet era agli albori - sto parlando di trent'anni fa - nessun comparto del PIL italiano comprese il potenziale dell'industria del digitale. L'unica industria che lo comprese fu proprio il turismo. Quindi, dobbiamo costruire su delle competenze che, per la verità, non sono ancora così diffuse sul nostro territorio. Apro una parentesi: chi frequentava negli anni della mia generazione l'istituto alberghiero? Nessuno lo frequentava perché era considerato un percorso formativo di serie B. Tutti volevano andare al liceo scientifico, classico o artistico, ma nessuno voleva frequentare quell'istituto. Oggi, invece, vediamo che questo tipo di formazione è molto richiesto. Ci sarebbe ancora molto da fare in termini di costruzione di nuove *skill* digitali e nuove professionalità digitali, che sono sempre più necessarie in questo ambito.

Non ragioniamo su questo comparto cercando di spostarlo da un Ministero all'altro. Dobbiamo dare una volta per tutte - ne sento parlare veramente oramai da tanti colleghi e da troppi anni - il giusto valore a quel *brand* che si chiama *made in Italy*. Ieri o l'altro ieri il Ministro degli affari esteri in visita in Cina, in occasione di una fiera internazionale importante, ha detto che il turismo deve portare, come i vasi comunicanti - ha ragione - attenzione sul meglio del *made in Italy*, perché il turismo è un pezzo del *made in Italy*. Ha detto bene il Ministro degli affari esteri: il turismo è un pezzo del *made in Italy*. *(Applausi del senatore Pietro Pisani)*.

Il *made in Italy* è il terzo *brand* più conosciuto al mondo - l'ho già detto tante volte - dopo Coca Cola e Visa e ha un potere in termini di *heritage*, di valori, tradizioni e capacità artigianali che ha fatto grande l'Italia e la piccola e media industria nel mondo. Ha sostenuto, anche nei periodi di maggiore crisi, le esportazioni italiane; e questo lo sappiamo, perché i dati della bilancia commerciale parlano molto chiaramente.

È vero che dobbiamo anche sostenere il turismo domestico: è certamente importante, perché abbiamo in almeno 5.800 città italiane, che sono sotto i 5.000 abitanti, una vastità di patrimonio culturale e ambientale che piace anche ai nostri italiani e rappresenta lo *slow living*, il turismo più lento, che è quello che viene sempre più apprezzato; un turismo che non è - passatemi il termine - ingolfato, come quello che troviamo nelle grandi porte di ingresso italiane (Roma, Firenze, Milano, Venezia, Napoli e Torino); le città capoluogo, che certamente attraggono i flussi internazionali, che man mano aumenteranno e sono molto importanti, perché rappresentano le esportazioni per il nostro Paese. Sono le città dalle quali possiamo far sgocciolare i turisti - la teoria per gli anglofoni viene definita del

trickle-down - e cioè consentire uno sgocciolamento di turisti dalle grandi città verso i borghi, che rappresentano un pezzo bello dell'ambiente italiano assolutamente da valorizzare. In quei 5.800 Comuni italiani che hanno meno di 5.000 abitanti c'è un patrimonio immobiliare importantissimo che viene definito struttura extralberghiera.

Facciamo anche una riflessione sul risparmio italiano, che vale 10 trilioni, cifre incredibili: 4 trilioni sono in depositi e gestioni, che - come tutti sapete - rendono meno; 6 trilioni sono proprio in immobili. Una parte consistente di questi immobili privati è costituita da strutture cascinali o immobili di pregio, che vanno magari recuperati e resi funzionali all'attività ricettiva, e sono disseminati in una parte significativamente importante dei 5.800 Comuni di cui vi ho già detto. E proprio lì che possiamo valorizzare la filiera enogastronomica, perché in quei centri c'è il meglio dell'artigianalità che sanno esprimere i nostri agricoltori e viticoltori. Attraverso la combinazione di accoglienza e valorizzazione dell'enogastronomia diamo un impulso importante a un pezzo del *made in Italy* italiano, perché il *made in Italy* italiano - ripeto - non è solo questo, così come non è solo la cultura.

Il Ministero posto all'interno del Mibac mi fa riflettere di nuovo, così come il fatto che nel sito del Mibac sia usata solo la lingua italiana. Dove vogliamo andare, signori, con un sito scritto solo in italiano? Dobbiamo veramente con coraggio fare un salto in avanti. Si può allora obiettare che c'è il braccio operativo che si chiama ENIT, ma il braccio operativo dell'ENIT non ha ancora definito - in non so bene in quanti anni - una strategia seria sul *marketing* e la comunicazione digitale. Sto parlando di tutta quella parte di promozione *on line* che si riferisce a quei due miliardi e mezzo di *millennial*, cioè a coloro che sono nati tra il 1980 e il 2000 e che nel 2025 rappresenteranno - sentite bene, signori - almeno il 50 per cento dei viaggiatori internazionali. Noi dobbiamo attirare queste categorie, perché oggi si viaggia con molti meno soldi rispetto a quelli che erano necessari per i viaggiatori della mia generazione.

Ancora una riflessione, l'ultima, perché immagino di aver quasi esaurito il mio tempo. Perché l'Italia non pensa di costruire, osservando quello che sta succedendo all'interno degli alberghi organizzati sotto forma di catena, una sua piattaforma e un suo *booking*? Sapete quanto valgono sul mercato le OTA europee (come Booking o Expedia, che sono le più importanti)? Valgono - non so se i dati sono aggiornati - 340 miliardi di euro. Pensate che cosa stiamo perdendo per non aver creduto nella costruzione di una piattaforma del meglio del *made in Italy*. È lì che bisognerebbe investire, mettendo veramente con coraggio delle risorse e senza fare dei carrozzoni; non ce ne vogliono tante di risorse in un Ministero di quel tipo. Devono essere tutte risorse *smart*, flessibili, giovani, che sappiano ibridare le competenze di chi ha quaranta, cinquanta anni, che non è così digitale, con chi invece ha quelle competenze.

Ecco, io credo che riflettere su un Ministero del *made in Italy* che abbia come ombrello il turismo e, sotto questo ombrello, i prodotti che rappresentano il meglio dell'industria creativa italiana (l'enogastronomia, il benessere, il tessile, il *design*, la gioielleria e quant'altro) possa essere un pezzo di strategia di aumento del PIL del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

[PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cercherò di fare delle riflessioni e delle valutazioni politiche ed entrerà poco nel merito tecnico di questo decreto-legge, anche perché è già stato demolito, dalla A alla Z, dall'intervento puntuale del collega Luigi Augussoni.

Vorrei iniziare con questa riflessione: l'organizzazione amministrativa, in questo caso l'organizzazione ministeriale, è uno strumento importante, finalizzato a realizzare e a perseguire una strategia politica. Non è per niente e non è affatto invece - così come sta accadendo oggi in quest'Aula - un capriccio per accontentare questo o quel Ministro, questa o quell'altra forza politica. Capisco che ci siamo ridotti a questo perché il Governo in carica non ha una strategia; ma sicuramente ciò non è rispettoso dell'Italia, né tantomeno è rispettoso degli italiani. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Qual è la scena del crimine? Da un lato c'è l'attore principale, che però non è protagonista e che si chiama Giuseppe Conte, perché compare sempre. Dall'altra parte poi c'è il MoVimento 5 Stelle, che, a seconda del tema e del tempo, fa andare avanti delle comparse. Spiego meglio perché c'è questa drammatica scena del crimine. Vorrei soffermarmi un attimo sulla vicenda del turismo rispetto al

Ministero delle politiche agricole e forse fra un po' al Mibac e poi anche sulla vicenda relativa al Ministero degli affari esteri. Oggi abbiamo come Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il Ministro di tutte le stagioni, cioè Franceschini, che è stato Ministro in questo settore con Renzi, con Gentiloni Silveri e, guarda caso, oggi è Ministro con il primo attore non protagonista, Conte. Franceschini oggi ha rivoltato la delega al turismo. Qualcuno potrebbe chiedersi cosa c'è di strano e cosa c'è di male: nulla, se non fosse però che questo ministro Franceschini è sostenuto dal MoVimento 5 Stelle, quel MoVimento 5 Stelle che pochi mesi fa ha votato con la Lega il trasferimento della delega del turismo al Ministro delle politiche agricole. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Quel MoVimento 5 Stelle che, evidentemente, se non ha mentito agli italiani, era convinto che fosse possibile armonizzare, perché di questo abbiamo parlato pochi mesi fa, l'agricoltura e il turismo: il turismo e l'agricoltura.

Ma c'è un altro aspetto che rende ancora più drammatica questa scena del crimine. All'epoca in cui Franceschini è stato Ministro del MIBACT, con il Governo di centrosinistra, quindi con i Governi Renzi e Gentiloni, ha fatto la cosiddetta riforma. Dopodiché, con il primo Governo Conte in quel Ministero è andato Bonisoli, del MoVimento 5 Stelle, che ha fatto la controriforma di quella riforma. Adesso il MoVimento 5 Stelle, nel nuovo Governo guidato da Conte, in quel posto rimette Franceschini, che deve fare la riforma della controriforma! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Io voglio capire e, come me, tutti gli italiani, perché c'è questa incoerenza. Molti l'hanno capito. Essa è solamente finalizzata a conservare la poltrona; è finalizzata a galleggiare, non a crescere e né, tantomeno, a migliorarsi. Ma, alla luce di questa incoerenza, alla luce di questa improvvisazione, che significa perdita di tempo e sperpero di denari, la domanda è pacifica, se non doverosa: ma questo l'avete preso per un Parlamento o per «Scherzi a parte»? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Aggiungerei pure che alcuni risultati avevamo cominciato a raggiungerli, grazie all'ottimo lavoro svolto da Gian Marco Centinaio: risultati oggettivi, non decantati da chi ha la stessa veste politica; risultati riconosciuti, per ultimo, dalla valanga di giapponesi che verranno in Italia a cominciare ad onorare quell'importante lavoro.

Ma la cosa ancora più importante, che rende, invece, più grave questo provvedimento, questa miopia politica, è che il connubio vincente tra l'agricoltura e il turismo, mentre noi discutevamo in quest'Aula, è stato battezzato positivamente nel contesto internazionale, in Argentina, laddove si erano riuniti i Ministri dell'agricoltura. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Io credo che una forza politica come quella del MoVimento 5 Stelle dovrebbe giustificare agli italiani il perché di questa incoerenza, il perché di questo strabismo politico. Noi credevamo, allora, che fosse la ricetta vincente per andare avanti in agricoltura e nel turismo. In quel G20, che cosa fu detto? Che per far emergere le aree rurali era importante mettere come perno principale il turismo. Lo avevamo detto e ne eravamo convinti. Solo che noi siamo rimasti convinti di ciò, altri hanno cambiato idea, chissà per quale non nobile motivo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Una riflessione sul Ministro degli affari esteri voglio farla, e voglio farla con franchezza. Diciamocelo chiaramente. Tanto noi qui parliamo a quest'Aula per parlare agli italiani, non per parlarci addosso. Tutti hanno capito, tutti, che Di Maio è stato mandato al Ministero degli affari esteri per essere esiliato politicamente e per evitare che continuasse a fare danni in Italia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti della senatrice Pirro)*.

Questo è chiaro a tutti! Era una promozione per punirlo. Vai all'estero, così non fai danni in Italia. D'altronde, era facile arrivare a questa conclusione, se parliamo di un ex Ministro dello sviluppo economico che ha aperto 160 tavoli di crisi e non ne ha chiuso nemmeno uno, al di là degli slogan e degli annunci giornalistici!

Non parliamo dell'Ilva, in questo momento, perché ne parleremo domani. Cosa si fa con questo decreto-legge? Si affida a chi ha aperto circa 160 tavoli di crisi, ed è scappato, la strategia della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

Rivolgo una domanda ai colleghi parlamentari, a tutti, da destra a sinistra, passando per il centro. Ma chi di voi darebbe le chiavi di casa del mare a colui che ha devastato e ha saccheggiato la casa in città?

Chi di voi darebbe a costui questo ruolo e questa importante responsabilità? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Organizzare e riorganizzare la struttura amministrativa non è un capriccio. È una misura seria, perché persegue un obiettivo nobile, che è quello al quale deve tendere la politica: far star meglio il proprio Paese, fa star meglio i propri concittadini e i propri connazionali. Qui invece no, si naviga a vista, perché a tutti i costi questo Governo deve andare avanti per consentire di conservare la poltrona a chi non è più gradito agli italiani.

Devo però anche fare ammenda e dire che in questi primi mesi il nuovo Esecutivo un risultato importante comunque lo ha raggiunto: ha fatto dimenticare in poche settimane Toninelli. Peccato che ce lo abbia fatto dimenticare con Fioramonti, un ministro che non è degno di sedere nelle istituzioni e men che meno al Ministero dell'istruzione, se dilleggia il nostro crocifisso e le nostre Forze dell'ordine. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Questo avete fatto voi. Devo dire però che, al di là dell'assenza di strategia, questo Governo...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Sto concludendo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pepe, non è una questione di tempo.

Lei ha anticipato che non sarebbe entrato nel merito del provvedimento.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Sto facendo una valutazione politica, Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, ma ritorni almeno al titolo del provvedimento, solo al titolo perlomeno.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Torno al titolo del provvedimento e dico che, non solo questo Governo non ha una strategia, ma addirittura è «Un Governo senza più anima», come titolava ieri mattina «la Repubblica», con cui mi trovo d'accordo. Forse correggerci dicendo che è un Governo senza anima sin dall'inizio, un Governo che è nato contro gli italiani e contro l'Italia, soltanto per combattere la paura che Matteo Salvini ha suscitato verso queste forze politiche. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

L'Italia è cosciente e consapevole dello stato pietoso in cui versa l'Esecutivo e l'Umbria è soltanto il primo squillo.

Andremo avanti perché abbiamo proposto una strategia per rilanciare l'Italia e che voi invece, nel settore del turismo e in ogni settore, cercate di demolire soltanto per mantenere un equilibrio che non reggerà a lungo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea un secondo gruppo di docenti e studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Maurolico» di Spadafora, in provincia di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. Ho il piacere di ricordare che essi sono stati invitati dalla senatrice Florida, che insegnava proprio nella scuola dalla quale provengono. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1493 (ore 11,36)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge n. 1493, recante la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, all'articolo 1 dispone il trasferimento del turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali al Ministero per i beni e le attività culturali, con conseguente trasferimento delle risorse umane e strumentali.

Questo argomento è stato affrontato circa un anno fa nel precedente Governo insieme al contraente politico (la Lega), con il decreto-legge n. 86 del 2018.

Abbiamo avuto la speranza, con quel passaggio, che il *made in Italy* fosse un traino, un volano all'interno del comparto del turismo a livello nazionale.

Sono stati sollevati da più parti alcuni profili pregiudiziali sul provvedimento e sui requisiti di necessità e urgenza.

In realtà si tratta di un atto normativo che è stato adottato su quanto accaduto molti anni fa. Facciamo un salto indietro nel passato: il 15 aprile 1993 un *referendum* abrogativo ha deciso di eliminare l'importante Ministero al quale faceva riferimento un comparto al quale tutt'oggi si riconducono i dati - li abbiamo sentiti citare - di un'economia nazionale importantissima che si impone a livello mondiale.

Da tutto il mondo vengono nel nostro Paese: ci sono tantissimi investimenti all'interno dell'Italia. Per il solo 2018 si parla di circa 11 miliardi di euro, con più di 650.000 aziende a livello nazionale che lavorano nel comparto.

Da qui, dunque, l'urgenza e la necessità di intervenire su un settore importantissimo.

La riflessione che era stata fatta con il precedente Governo era volta a dare comunque una struttura, una forza, uno sviluppo importante alla *governance* di questa economia.

Quando parliamo di turismo parliamo di tre certezze inconfutabili del nostro Paese: il nostro patrimonio culturale, il nostro *made in Italy* e i nostri paesaggi. Da Nord a Sud, da Est a Ovest l'Italia trabocca di questi luoghi affascinanti che fanno innamorare chiunque arrivi nel nostro Paese. Tutto ciò è stato generato dalla nostra cultura, costruito mattone dopo mattone, coltivato terreno dopo terreno da generazioni ed è il valore aggiunto della cultura del nostro Paese. Purtroppo ogni volta che si tocca questo argomento si va a finire inevitabilmente sulla cultura, perché permea ogni angolo, ogni campo nel nostro Paese e potrebbe diventare il volano della nostra economia.

Noi siamo quindi convinti che nel comparto culturale potremmo trovare solidità e destagionalizzazione. Si parla spesso di Roma e di molti grandissimi paesi che hanno la necessità di distribuire l'afflusso turistico nei loro territori su tutti i giorni dell'anno. Faccio un esempio: il rapporto della fondazione Symbola e Unioncamere, spesso citato, afferma che ogni euro investito nella cultura produce 1,8 euro di crescita in altri settori. Questi sono dati di fatto a testimonianza che la cultura e il turismo possono essere uniti in una sinergia per lo sviluppo. Mi piacerebbe parafrasare un racconto di un mio illustre concittadino, Paolo Fabbri, il quale dice che se facciamo cadere dalla parte più alta del Senato un apparecchio elettronico e un libro, il primo perderà tutti i suoi dati, mentre il libro, che fa parte della nostra cultura e della storia che l'ha prodotto, a parte qualche pagina stropicciata e una copertina rovinata, manterrà forte la sua struttura.

Su questa solidità metaforica del libro, che può rappresentare la nostra cultura e la nostra storia, vorremmo strutturare, come fosse una come pietra angolare, quello che può essere un *made in Italy* della cultura che abbraccia univocamente tutte le forme di proiezione turistica.

Ci tengo anche a citare tutti i paesi dell'entroterra che sono pieni, oltre che di produzioni agricole, soprattutto di quella cultura che non riusciamo a fare in modo che venga raggiunta. Questa sinergia potrebbe quindi rendere raggiungibile in maniera capillare tutta la struttura turistica del nostro territorio.

L'articolo 2 tratta un altro punto per me molto importante, concernente il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della strategia di politica commerciale e di promozione all'estero. Questa funzione va sicuramente utilizzata per proteggere tutte le nostre attività economiche che si spostano al di fuori del nostro Paese; va quindi adoperata una promozione unica, mirata, per tutelare tutte le promozioni all'estero senza alcun tipo di differenza. Anche la disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane può creare una *governance* molto importante e un'assistenza promozionale al di fuori del nostro territorio.

Noi abbiamo la ferma convinzione che questo spostamento nella fase attuale possa dare la possibilità di apportare notevoli benefici dal punto di vista della crescita e del rilancio economico. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

[FANTETTI](#) (FI-BP). Signor Presidente, visti i pochi minuti a disposizione premetto che limiterò il mio intervento a quanto relativo, nel provvedimento in esame, al trasferimento dal MISE al MAECI delle funzioni esercitate in materia di definizione delle strategie di politica commerciale e promozionale con l'estero.

Ritengo che questo sia un errore strategico molto grave che potrebbe risultare particolarmente caro ad un Paese come il nostro, da sempre orientato ed economicamente dipendente da ampi flussi di esportazione, prevalentemente di prodotti lavorati.

Presidente, colleghi, guardate ai giganti delle esportazioni. Il Giappone, per esempio, ha un Ministero incaricato di presiedere a questo comparto: il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria (METI). La Germania ha invece il Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ossia il Ministero

federale dell'economia e dell'energia. Guardate a tutti i Paesi a forte vocazione *export*. Tutti organizzano le proprie relative istituzioni e organizzazioni del commercio con l'estero nell'ambito di strutture che hanno tre caratteristiche chiare: l'autonomia, la concentrazione e l'ancoraggio alle categorie produttive delle merci e dei servizi esportati.

Ebbene, con questo intervento, in un colpo solo, grazie all'inesperienza del ministro Di Maio, in pochi giorni si realizzano in Italia tutti e tre gli effetti opposti: si toglie autonomia all'amministrazione del comparto commercio con l'estero, come è esistita finora; se ne spezzettano le competenze in diverse direzioni generali del MAECI e se ne rescindono i collegamenti con le attività produttive.

Complimenti, generazioni di persone, anche poco esperte del settore, avevano fatto meno danni di voi in questo comparto e in molto più tempo. Voi in pochi giorni state per distruggere un'esperienza storica che ha funzionato molto bene e che è stata strategica per la crescita del nostro Paese.

Presidente, colleghi, lo scorso 2 ottobre un *panel* arbitrare dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) ha emesso una decisione a livello di contromisure che gli Stati Uniti possono richiedere nei confronti dell'Unione europea e di alcuni Stati membri sul cosiddetto caso Airbus. Ai sensi di questa decisione dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli Stati Uniti potranno ora imporre nuovi dazi sulle merci provenienti dall'Unione europea per un importo fino a 7,5 miliardi di dollari l'anno per il periodo equivalente al 2011-2013. L'ammontare è stato calcolato in base al livello e alla natura degli effetti distorsivi venutisi a creare a danno dell'industria aeronautica americana, quale conseguenza dei sussidi europei al consorzio Airbus di cui noi non facciamo parte.

In dettaglio, però, l'aumento dei dazi USA si concretizza per l'Italia in una tariffa del 25 per cento aggiuntivo *ad valorem* alla frontiera americana sulle importazioni di diversi prodotti italiani, in particolare quelli agroalimentari, tra i quali il pecorino romano, il parmigiano reggiano, il provolone e il prosciutto. Secondo stime delle associazioni di categoria, come Confagricoltura e Coldiretti, verrà colpito circa mezzo miliardo di *export* alimentare, con particolare riguardo ai prodotti caseari.

Ciò accade perché i prodotti italiani come il parmigiano e il grana padano sono in diretta concorrenza con quelli americani dello Stato del Wisconsin che, con i suoi rappresentanti, ha eletto il presidente Trump. Il presidente Trump, in campagna elettorale, protegge i produttori di formaggio americani del Wisconsin, che è uno Stato che produce più mozzarelle e parmigiano di tutta Italia. Si vengono così a colpire i nostri prodotti. Questa è una guerra commerciale.

Rispetto a questa guerra commerciale, l'interesse del nostro Paese dovrebbe essere quello di svolgere un'azione persuasiva - ed eventualmente anche una ritorsione commerciale - che, per essere veramente forte, deve avvenire a livello tecnico e nei confronti della competente amministrazione americana, che è specifica. Essa, infatti, non si trova presso il corpo diplomatico americano, ma è l'USTR Office, ossia il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti d'America.

I negoziati che l'Italia dovrebbe fare, nell'interpretazione dei moderni rapporti internazionali, prendono le forme ormai di vere e proprie guerre commerciali, combattute a colpi di dazi e tariffe. Ebbene, grazie alla vostra insipienza e inesperienza e al momentaneo potere politico del signor Di Maio, noi adesso manderemo i diplomatici a fare queste guerre. I diplomatici sono funzionari eccellenti dello Stato nel loro settore di competenza e con la loro preparazione specifica, ma non sono adeguatamente formati da un punto di vista tecnico. Essi sono quindi "disarmati" per affrontare queste guerre commerciali. Speriamo solo che non vogliate far confluire anche le Forze armate sotto al signor Di Maio, perché nel caso - e nel ridicolo - questo Paese realizzerà ancora più velocemente la "decrescita felice" che avete professato, per scomparire definitivamente dal novero dei Paesi sviluppati.

Difendere gli interessi delle imprese agroalimentari italiane interessate all'esportazione dei prodotti sul ricco e strategico mercato statunitense, salvaguardandone il lavoro e la ricchezza che producono per tutti, è oggi una questione di assoluta urgenza, rispetto alla quale abbiamo tutti potuto constatare che persino la missione "diplomatica" svolta dal Presidente della Repubblica negli Stati Uniti nelle scorse settimane non ha potuto ottenere i risultati auspicati, perché la politica diplomatica non coincide con quella commerciale.

Il fatto è che, nonostante la potenza militare, il presidente Trump non commette l'errore di impelagarsi in guerre tradizionali (anzi, se ne sfila sempre): sfrutta però la potenza economica statunitense per

combattere i nemici e i concorrenti in guerre commerciali. Per farlo, usa tutto il *know how* a disposizione dei suoi esperti in materia, che sono avvocati, commercialisti e funzionari con esperienza tecnica specifica maturata nel settore in decenni di negoziati (come Lighthizer, l'avvocato che è a capo dell'ufficio predisposto, lo USTR, United States trade representative): gli USA colpiscono con armi elaborate appositamente (pensate alla cosiddetta tecnica del "carosello", con cui possono cambiare in ogni momento le linee tariffarie colpite al fine di massimizzare gli effetti dannosi dei dazi).

Ebbene, per contrastare queste armate commerciali disponevamo di una struttura amministrativa - autonoma rispetto a quella cui competono i rapporti diplomatici - capace di intavolare un dialogo tecnico serrato con le autorità statunitensi su ogni possibile modifica della lista dei prodotti interessati. Ora non l'avremo più. Nei Governi e nei periodi di crescita di questo Paese, avevamo il Ministero del commercio con l'estero; poi siamo andati avanti e il collega Urso è stato relatore e artefice di un passo avanti, gli sportelli unici per le imprese all'estero. Bisogna unificare le competenze e rivolgersi alle imprese. Perché queste ultime, quando vanno all'estero qualcuno ha detto che vanno in ambasciata, ma ci vanno per un ricevimento, a bere un bicchiere di prosecco, ma poi vanno a parlare con i loro *competitor*, si recano nel mondo del lavoro e delle professioni; è un altro mondo.

Colleghi, anni fa avevamo una piattaforma digitale che il mondo ci invidiava, nella quale avevamo riunificato tutte le competenze del settore *import-export* con un'interlocuzione digitale diretta con il mondo delle imprese, quello delle categorie professionali (avvocati e commercialisti), quello delle banche e di tutti gli enti che finanziano il comparto del commercio con l'estero, con le assicurazioni, con i legali che fanno gli arbitrati, con tutto il mondo dei trasporti (tutto collegato digitalmente), con quello delle dogane, con quello delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali, con le camere di commercio e con gli enti fieristici. È un mondo rispetto al quale il corpo diplomatico era assolutamente estraneo. Voi invece passate tutto questo a una serie di uffici del Ministero degli affari esteri (che saranno la direzione generale dell'Unione europea per alcune competenze, come quella del sistema Paese, la direzione generale mondializzazione, l'unità per l'autorizzazione dei materiali degli armamenti) e spezzettate le competenze che tutti gli altri Paesi nostri *competitor* unificano e difendono nella loro autonomia. Non vi rendete conto di quello che fate.

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere.

FANTETTI (FI-BP). Otto minuti sono passati, signor Presidente?

PRESIDENTE. Da un po'.

FANTETTI (FI-BP). Chiedo scusa e l'autorizzazione a consegnare agli atti la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

FANTETTI (FI-BP). Voglio mettere solo qualche punto finale: il provvedimento è controproducente per la nostra economia, fuorviante per i rapporti intragovernativi e illogico nelle motivazioni e negli sviluppi. Potrebbe inoltre spostare l'asse delle alleanze dell'Italia, in un momento in cui bisogna essere molto chiari nei rapporti internazionali. Perseguiamo strategie di politica commerciale con la Cina, con la quale abbiamo un interscambio minore di quello con la Slovenia, ma soprattutto disperdiamo un patrimonio di *know how* e di competenze specifiche di personale che si è formato con appositi studi. Penso al *master* in commercio con l'estero, che l'ICE ha organizzato per tanto tempo: a questi funzionari non viene neanche riconosciuto un minimo di specifico emolumento in base a questa *expertise* e infatti abbiamo presentato emendamenti che difenderemo più avanti; li si butta in un calderone, quello del Ministero degli affari esteri, senza differenziare tra le funzioni e l'*expertise* di questo personale.

È una manovra sbagliata e un errore strategico per il sistema Paese, quindi noi di Forza Italia non lo voteremo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, la Repubblica sembra precipitata dentro al gigantesco gioco delle tre carte; l'asso appare, poi scompare, per poi riapparire forse da un'altra parte. Per la velocità con la quale si stanno muovendo e per la mancanza di logica chi osserva corre il rischio di perdere di vista dove è andato a finire. Sta accadendo questo con

una struttura governativa importantissima come quella del turismo. Sappiamo bene infatti che il turismo è il petrolio del nostro Paese. Non dobbiamo mai dimenticare che dal turismo dipendono migliaia di posti di lavoro.

Con il decreto-legge al nostro esame, il cosiddetto riordino dei Ministeri, vengono riassegnate le deleghe del turismo ai beni culturali. Vi ricordo che da quando si insediò il Governo di cui facevano parte, il Governo del cambiamento, tali funzioni sono state esercitate bene per pochi mesi, non per anni, insieme al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Noi avevamo voluto immaginare un Dicastero per la gestione della promozione delle eccellenze del nostro Paese in Italia e all'estero, ma voi volete semplicemente sacrificare questo obiettivo per squallide ragioni di poltrone (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), per poter assegnare a un Ministro del Partito Democratico un portafoglio così decisivo per il nostro Paese.

È una decisione assolutamente sbagliata, alla quale noi ci opponiamo con forza dentro e fuori l'Aula perché è fatta con assoluta superficialità e frutto anche di una certa dose di ignoranza, e, soprattutto, di arroganza.

La ricerca «Mobilità, accoglienza, cultura e fascino», curata da Confimprese, in collaborazione con Nielsen, ha certificato che il 40 per cento dei turisti stranieri sceglie l'Italia come destinazione per il proprio viaggio per il cibo, considerato parte integrante del patrimonio culturale italiano e dell'immagine del territorio nel mondo. Ci sono Regioni come il Piemonte, ad esempio, da pochi mesi guidato dal centrodestra, che ha addirittura all'assessorato all'agricoltura una delega specifica sul cibo e sulla sua promozione: un grande esempio di vitalità nell'abbinamento al turismo per la promozione dei nostri prodotti.

L'Italia è sempre più spesso menzionata tra le mete di turismo enogastronomico più desiderate al mondo. È un'ulteriore componente del *made in Italy*, quella maggiormente in crescita. Sappiamo bene che il nostro Paese possiede il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e anche identificazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Inoltre la ristorazione italiana nel 2017 contava oltre 240.000 unità, attestandosi come l'attività più rilevante e diffusa nel Paese. Pensate che vi è un esercizio ogni 143 abitanti. È stato detto prima dei 5 milioni di posto letto disponibili nel nostro Paese.

Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, l'Agenzia specializzata delle Nazioni unite, il turismo enogastronomico è tra i segmenti turistici con maggiore potenzialità. Si stima che circa il 93 per cento dei turisti abbia partecipato ad almeno un'esperienza enogastronomica nel corso della propria vacanza. Il legame è palese e acclarato. L'esperienza enogastronomica non è utile soltanto a chi viene, ma produce nuovi flussi. Come è stato detto prima, essa produce benessere, è una risorsa determinante per il riposizionamento di destinazioni emergenti o mature. Esistono distretti nati o rinati grazie a prodotti agroalimentari. Basti pensare ai luoghi e alle terre del vino, non solo del nostro Piemonte ma di gran parte del nostro Paese. Ci sono borghi che sono stati rivitalizzati dal turismo e dall'abbinamento con l'enogastronomia (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), attraverso le fiere e la tantissima attività di volontariato delle pro loco o delle associazioni, che - voglio ricordare in questo momento - vanno abbinate al turismo e allo sviluppo dell'enogastronomia del nostro Paese.

Il legame tra turismo e politiche agricole produce sviluppo e nuovo lavoro: è una *new economy* rispetto alla vecchia economia del semplice turismo dei beni culturali, che sono un settore statico e spesso troppo esausto.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12)

(Segue BERGESIO). Il nuovo assetto proposto dal nuovo Governo Conte e dal suo Governo di sinistra relega oltretutto il turismo ad un ruolo subordinato e marginale rispetto alla struttura e alle finalità dei beni culturali, non essendo peraltro chiarito nel decreto-legge in esame quale posizione ricoprirà questa delega all'interno della struttura dei beni culturali.

Dal 1° gennaio avremo la soppressione del dipartimento del turismo e il trasferimento di personale da un Ministero all'altro, senza che questo abbia un senso logico. È per questo che la totale assenza di logicità e lo scollamento dalla realtà, cioè dal comune sentire della gente, del popolo, di chi si occupa di queste attività, sono purtroppo il filo conduttore di questi mesi di Governo di sinistra, che io

chiamerei governo abusivo perché non rispecchia la volontà del popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Voi ci chiedete di votare per una operazione di ingegneria di Palazzo, ignorando le conseguenze, e ne sottovalutate pesantemente i rischi. Trascurate gli agricoltori e i nostri produttori, la linfa vitale della nostra economia di territorio, il presidio e la salvaguardia dell'ambiente. È inutile che approviamo decreti-legge come quello sul clima completamente vuoti e non tuteliamo le nostre produzioni e i nostri piccoli produttori. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Sapete che questo settore è in forte espansione? Lo fate semplicemente, lo ripeto, per appagare gli appetiti del Partito Democratico, in particolare di un importante esponente di questo partito, che vuole questo ruolo determinante. Il Palazzo va in una direzione completamente opposta rispetto al popolo; in mezzo c'è un settore, come quello del turismo, che continua a fare la spola.

Colleghi di questa assurda maggioranza, ricordatevi che c'è un limite e che non può essere per sempre: ad ogni elezione gli italiani hanno la possibilità di dire la loro; lo hanno fatto in Umbria e lo faranno il 26 gennaio in Emilia-Romagna (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), ne siamo certi. Ritirate questo provvedimento e risparmiate questo nuovo danno al Paese, se potete. Altrimenti, state certi che, quando finalmente ci faranno votare, come previsto nella nostra democrazia, voi tornerete a casa e con noi al Governo vi promettiamo fin d'ora che rimetteremo le cose a posto. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, l'articolo 1 del decreto-legge in discussione trasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac), a partire dal 1° gennaio 2020, le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Il Mipaaf (con la "T" perché c'è anche il turismo). Il processo inverso è datato all'agosto 2018. Un ritorno importante, una "T" che dal Mipaaf passa nuovamente al Mibac. Il turismo con la "T" maiuscola, infatti, rappresenta un settore che con l'indotto vale il 10 per cento del PIL italiano.

Come evidenziato anche dalla relazione tecnica in riferimento ai profili tecnici e finanziari, la disposizione tecnica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per la previsione di cui al comma 2, relativa alla istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali dei posti funzioni di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti, compresi nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, infatti, mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione della spesa.

Non solo, questo decreto-legge sulla riorganizzazione dei Ministeri porta in dote un altro importante trasloco: quello delle competenze sul commercio internazionale e sulla mondializzazione del sistema Paese dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri. La missione consta di due programmi di spesa: in primo luogo, la politica commerciale in ambito internazionale e, in secondo luogo, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*. Beni culturali, agricoltura, turismo e *made in Italy* sono quattro tra i termini e le locuzioni che descrivono l'essenza del nostro Paese e che ne toccano il cuore.

Ferma restando l'opportunità di istituire un Ministero *ad hoc* per il turismo, come previsto anche nel nostro programma, il ritorno del turismo al MIBAC ha una sua logica condivisibile. Certamente il turismo comprende anche i percorsi enogastronomici, percorsi importanti, pieni di storia e di cultura. Per citarne alcuni: la strada dei Castelli Romani, l'itinerario enogastronomico che va da Castel Sant'Angelo ad Amatrice, il percorso della Sila, luogo dove si respira l'aria più pura d'Europa, costellato di paesini che custodiscono opere d'arte e scorci meravigliosi, il percorso delle Langhe e quant'altro. Un percorso enogastronomico è un viaggio alla scoperta di un territorio, attraverso il quale il turista può far esperienza della cultura locale e acquisire il vero senso del luogo. Questo stretto legame tra enogastronomia, cultura e turismo viene confermato anche dall'Organizzazione mondiale del turismo. La ricchezza, la varietà, il forte radicamento territoriale e la tradizione sono elementi identitari del nostro patrimonio enogastronomico, storico e culturale.

Ma siamo in Italia, per fortuna siamo in Italia, la meravigliosa Italia, la Nazione dell'arte. Continua

inarrestabile la crescita del turismo nelle città d'arte. Anche il 2018 si è chiuso con un aumento dei visitatori, sostenuto soprattutto dagli arrivi nella città eterna, Roma, seguita dalle presenze nella città di Matera, capitale della cultura 2019.

In conclusione, condividiamo questo ritorno, dopo un solo anno, del turismo al Ministero dei beni culturali, perché l'Italia detiene il 70 per cento del patrimonio culturale e artistico mondiale e per questo motivo riteniamo che la sede naturale in cui gestire questo prezioso patrimonio non possa che essere il Ministero dei beni culturali.

Come membro della Commissione agricoltura, però, non posso non chiedere al Ministro di tenere in grande considerazione i percorsi naturalistici ed enogastronomici che rappresentano, allo stesso modo, la nostra storia, oltre che uno dei motivi più importanti per i quali i turisti vengono a visitare il nostro meraviglioso Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, preferirei discutere sulla sostanza del turismo e del commercio con l'estero, ma il provvedimento al nostro esame prevede la riorganizzazione dei Ministeri, quindi bisogna limitarsi a parlare della loro organizzazione amministrativa.

Mi limito, quindi, nella sostanza, ad una sola domanda che rivolgo a tutti voi: quale altro Paese, a questo mondo, ha il patrimonio paesaggistico naturale, il patrimonio artistico, il patrimonio e le eccellenze enogastronomiche dell'Italia? La risposta è che non esiste un altro Paese a questo mondo che sia all'altezza dell'Italia. Quindi, in quest'Aula, si dovrebbe discutere di come valorizzare il turismo, perché non è ancora all'altezza alla quale dovrebbe essere, anche per quanto riguarda la concorrenza con gli altri Paesi.

A mio avviso - e mi riferisco ora al provvedimento - ogni Esecutivo deve potersi organizzare come meglio crede per conseguire i risultati che si prefigge. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti di questa nuova organizzazione che non mi convincono del tutto, in particolare per due ragioni.

La prima ragione è che è trascorso un anno e mezzo dall'ultima riorganizzazione e sappiamo bene che non si tratta solo di passaggi formali, ma di uffici e di dirigenti che si spostano, di procedure e di prassi che devono essere messe in moto. La mancanza di continuità delle strutture amministrative rallenta il processo decisionale e soprattutto quello gestionale e le conseguenze devono sopportarle gli operatori turistici e il turismo in senso lato.

La seconda obiezione è, se vogliamo, di visione culturale e riguarda, in particolare, l'idea del turismo come l'altra faccia dei beni culturali. Io penso che il turismo esprima meglio le sue potenzialità in un contesto che non ruoti attorno all'idea della conservazione e della tutela, come invece è giusto che sia per le politiche sui beni culturali. Si rischia, inoltre, un approccio che, sicuramente in buona fede, si indirizza verso segmenti di mercato particolareggiati, mentre il turismo è un mercato di massa, che dovrebbe guardare a tutte le platee, anche a quelle che non sono interessate a vivere esperienze di matrice culturale.

Per questi motivi, avrei visto bene il turismo collegato o ai Ministeri economici, per ribadire il valore strategico nell'economia italiana, oppure al Ministero dell'agricoltura, nell'idea del Ministero del *made in Italy* (io aggiungo, del *made in Südtirol* o del *made in Piemonte* o del *made in Friuli*), dato il valore assoluto e impareggiabile dell'enogastronomia nazionale.

Diverso è il discorso per il commercio estero. Certamente era stretto in un Ministero come quello per lo sviluppo economico, che si deve concentrare sulla questione industriale che, come stiamo vedendo anche in queste ore, è un tema che merita un'attenzione dedicata. Collegare il commercio agli affari esteri sulla carta è una scelta positiva per un'economia che vive molto di esportazioni. Tuttavia, anche in questo caso potrebbero emergere alcune criticità. La prima è che i rapporti commerciali non necessitano solo di una sensibilità nelle relazioni, ma anche di un *know how* che solo un ministero economico può avere. Inoltre, non vorrei che si creasse un nesso troppo stretto tra l'attività diplomatica e le relazioni commerciali, perché si rischia di ridimensionare e condizionare la nostra capacità di stare ai tavoli internazionali. Naturalmente, anche in questo caso non metto in dubbio la buona fede, comprendo le motivazioni che ne stanno alla base, però non posso non vedere i problemi che, al di là della volontà degli interpreti, potrebbero emergere.

Credo, come ho detto all'inizio e come ho detto l'anno scorso, che sia nella facoltà di ogni Governo decidere come meglio organizzarsi per rispondere ai suoi obiettivi. Tuttavia, per i motivi che ho enunciato, esprimerò un voto di astensione, con l'auspicio davvero di vedere superate dai fatti le mie perplessità. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e L-SP-PSd'Az, e del senatore Fantetti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, il provvedimento che affrontiamo oggi ha l'ambizione di riorganizzare il lavoro di alcuni Ministeri e introduce alcuni elementi in altri campi, che vedremo nell'analisi successiva.

Anche io penso, come è stato detto da alcuni che mi hanno preceduto, che non sia molto edificante non tanto che in ogni Governo avvenga una riorganizzazione interna dei Ministeri (credo che questo sia indiscutibile e rientri, come è stato detto poc'anzi, nella facoltà che ha ogni Governo di organizzare al meglio la propria attività amministrativa), ma che sia diventato elemento di confronto e battaglia politica lo spostamento di deleghe fondamentali, come sta avvenendo nel caso dello spostamento della delega sul turismo.

Credo sia stato un errore aver trasferito, nel 2018 con il decreto n. 86, la funzione del turismo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e credo sia giusto oggi operare questo nuovo spostamento, che poi significa sostanzialmente, come il provvedimento evidenzia, conseguentemente uno spostamento di personale, di risorse e di rapporti giuridici, come è ovvio che avvenga.

Anche il Consiglio di Stato ha manifestato perplessità, a gennaio, relativamente al fatto di vedere le funzioni del turismo confluire nel Dipartimento delle politiche agricole, alimentari e forestali, tant'è vero che il Consiglio di Stato ha evidenziato che la commistione in un unico dipartimento di funzioni proprie della materia turismo e funzioni proprie di politica agricola, alimentare e forestale sembra andare esattamente nella direzione opposta a quella indicata dalla giurisprudenza costituzionale, quasi vincolando il turismo all'offerta correlata alla sola attività agricola, alimentare e forestale.

Sono convinto che le caratteristiche del nostro Paese siano quelle di un Paese che offre al turista non soltanto il patrimonio culturale, architettonico, artistico, ma anche tutto il patrimonio della nostra gastronomia e dell'enologia, però credo che ci sia una contiguità naturale tra il patrimonio artistico e culturale, la fruizione dei nostri musei, dei nostri parchi archeologici rispetto a tutta la parte che riguarda lo sviluppo dell'industria turistica e tutto ciò che ruota intorno al turismo. Secondo me, la ricollocazione di questa delega all'interno del Ministero delle attività culturali è un percorso naturale che con questo decreto giunge a compimento. Non dobbiamo aprire un dibattito sul turismo perché questa è una norma che ha un carattere amministrativo, però credo che le politiche culturali del nostro Paese debbano essere quelle che poi determinano la capacità di essere attrattivi come Paese. È strettamente correlato; non vedo un'alternativa a questa a questa riflessione.

All'interno del provvedimento ci sono comunque aspetti importanti che riguardano il miglioramento della fruibilità del nostro patrimonio culturale. Ad esempio, sono stati introdotti alcuni articoli di cui non abbiamo parlato che evidenziano la possibilità di destinare i proventi della vendita dei biglietti non soltanto, come avveniva fino ad oggi, per gli interventi in sicurezza e conservazione o per il funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura, ma anche per migliorarne la fruizione, potendo garantire maggiori aperture (straordinarie e notturne) e ampliando le fasce orarie e le giornate di visita. Infatti, il nostro patrimonio culturale è straordinario, ma in alcuni casi - non parlo magari delle grandi città, ma dei medi e piccoli centri - ci sono problemi rispetto alla possibilità di garantire fruizione di quel patrimonio. Così non bisogna scandalizzarsi che ci sia una società *in house*, che prima veniva vista come un luogo di sperpero di risorse pubbliche, che si chiama Arte, lavoro e servizi (ALES), che si occupa di attività di accoglimento e vigilanza dei musei, dei parchi archeologici statali e di altri istituti e luoghi della cultura, perché laddove non ci sono le condizioni per utilizzare personale del Ministero, è evidente che quei luoghi devono essere messi in condizione di essere fruibili da parte dei visitatori e dei cittadini. Da amministratori - perché oltre ad avere magari delle storie passate di amministratori, lo siamo come parlamentari - bisogna capire che il funzionamento degli istituti culturali avviene anche attraverso la necessità di personale che operi in quelle strutture: se non c'è, non ce lo possiamo inventare ed è normale che si utilizzino anche delle società strumentali.

Penso che il provvedimento abbia come aspetto positivo il passaggio della funzione commercio internazionale e politiche commerciali in ambito di internazionalizzazione del sistema delle imprese dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri. Tra l'altro, quel capitolo di spesa aveva come aspetto predominante proprio il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e del *made in Italy* e credo che quello del Ministero degli affari esteri sia il luogo naturale in cui espletare al meglio questa azione politica ed amministrativa.

L'ultimo aspetto è l'aver previsto, all'articolo 3, la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, incrementandoli, con l'articolo 3-bis, di ulteriori 60 milioni di euro annui. Credo che sia un gesto di rispetto e di attenzione per le Forze armate e di polizia, così come l'aver previsto la copertura del lavoro straordinario relativo all'operazione Strade sicure. Infatti, l'operazione che nasce nel 2017 - e che è stata confermata dai Governi recenti - di destinare le Forze armate anche alla tutela del territorio e dell'ordine pubblico, è stata una buona azione, riconfermata in questi anni, ma era doveroso metterci le risorse. Altrimenti utilizziamo queste azioni, ovvero una parte politica lo ha fatto, per fare molta propaganda, mentre sappiamo bene che le Forze armate per svolgere quelle funzioni spesso devono fare straordinari per i quali deve essere prevista la copertura, se non vogliamo si tratti di operazioni più propagandistiche che reali. A tale scopo, sono previsti 4.645.000 euro: credo che sia un'attenzione molto giusta verso le nostre Forze armate e il Corpo di polizia. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

Saluto ad una rappresentanza di amministratori locali

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, una delegazione di sindaci del Polesine, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1493 (ore 12,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, colleghi senatori, si parla di riorganizzazione dei Ministeri. Ma cosa significa riorganizzare i Ministeri? Si pensa ad un piano organico per ottimizzare le risorse? Niente affatto, o almeno non ci risulta. Si cerca di rendere tutto più snello ed efficiente? Neanche questo.

La proposta che discutiamo oggi si basa sulla transumanza di alcune competenze a causa del cambio di alcuni inquilini nella direzione dei vari Ministeri, pensando così di far acquisire automaticamente competenze alle persone. Non si comprende su quali criteri si basi questo riordino. Sembra più un vezzo personale di chi oggi detiene la guida di questi Ministeri che un'esigenza basata su particolari strategie o su una visione per obiettivi (mi riferisco nello specifico al Ministero degli affari esteri e al Ministero dei beni e delle attività culturali).

Si parla dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, così come recita il titolo dell'articolo 2. Dal punto di vista agricolo, visione che mi interessa maggiormente essendo membro della Commissione agricoltura, mi chiedo se il ministro Di Maio sia a conoscenza del fatto che l'*export* di prodotti agricoli e dell'industria alimentare ha registrato nel 2018 un saldo attivo di quasi 42.000 milioni di beni. Complessivamente, le esportazioni di prodotti agricoli e dei prodotti dell'industria alimentare del 2018 hanno segnato un + 1,2 per cento rispetto al 2017, pari a 4,8 miliardi di euro. Dati che evidenziano come l'Italia disponga di uno straordinario patrimonio di tipicità agricole e alimentari da valorizzare.

Il trasferimento al MAE del ruolo di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero può rappresentare per il comparto agricolo un'opportunità o uno svantaggio, se non gli verrà garantita efficienza e capacità di penetrazione sul mercato estero, anche - ripeto: anche - attraverso un'attenta valutazione degli accordi internazionali e la gestione del delicato *dossier* relativo ai dazi USA.

Per queste ragioni, senza un coinvolgimento del Ministero dell'agricoltura per la definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, con l'identificazione di professionalità esperte nelle produzioni agricole e agroalimentari da inserire nella rete diplomatica a supporto dell'*export* stesso, si rischia un fallimento. Ma, se questa è l'intenzione del Governo, torno a

domandarmi se il ministro Di Maio conosca questi dati e se, soprattutto, abbia la sensibilità e la capacità di cogliere queste sfumature. Un Ministro che passa dallo sviluppo economico - dove non ha risolto nessuna delle crisi aziendali che ha trovato, dico nessuna - al Ministero degli affari esteri, con quale competenza e con quali obiettivi seguirà queste materie per indirizzare la politica del commercio con l'estero? Quello a cui assistiamo oggi è un sistema di azioni organizzative che rischiano invece di azzerare le politiche del commercio estero.

Ora parliamo di turismo, in particolare del trasferimento di questa competenza dal Ministero delle politiche agricole a quello dei beni culturali. Torno a ripetere: forse è più un vezzo per il ministro Franceschini che una vera e propria necessità. Il fatto che al Ministero dei beni culturali si accosti automaticamente il turismo, non è e non può essere scontato, come è un errore pensare che saper gestire la stragrande maggioranza dei beni culturali mondiali che sono nel nostro Paese significhi saper attuare politiche turistiche. Basti pensare a cosa ha fatto fino a oggi il Ministero dei beni culturali per la promozione turistica: ha portato risultati significativi? Ha studiato e applicato un piano integrato fra i territori? Nulla di tutto questo. Ha semplicemente delegato la gestione alle varie strutture territoriali o a singole iniziative, pubbliche o private, senza dotare il settore di un piano strategico nazionale. Non basta, cari colleghi, avere un Colosseo per fare politiche turistiche serie.

A onor del vero, quando ci fu proposto di spostare le competenze del turismo al Ministero dell'agricoltura, noi non eravamo del tutto convinti, però leggevamo in questo passaggio un interessante elemento di discontinuità rispetto alle politiche fallimentari portate avanti fino a quel momento. Un'opportunità non a caso affiancata a un *asset* strategico della nostra bilancia commerciale, come il *made in Italy* e il settore agro-alimentare, e una visione secondo la quale il fenomeno del turismo non si collega solo alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico, ma anche al paesaggio agrario.

La presenza di turisti stranieri nelle aree rurali e il consumo da parte loro dei prodotti delle imprese agricole contribuiscono al riequilibrio della bilancia agricola e alla riscoperta del mondo rurale e della sua cultura attraverso la valorizzazione dei prodotti locali tipici. Non a caso la legge n. 96 del 2006 (Tutela e valorizzazione delle attività agrituristiche esercitate dall'impresa agricola) favorisce il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, fortemente sostenuto anche dall'Unione europea come elemento essenziale del cosiddetto modello di agricoltura europea. Significativa - la voglio citare - è una testimonianza riportata alcuni giorni fa durante un'audizione in Commissione agricoltura: alla Fiera del tartufo di Alba si vende circa 20 milioni di prodotto e si crea un circuito turistico indotto di circa 120 milioni. Una prova di come spesso l'agroalimentare sia un volano positivo per i flussi turistici. Non solo; secondo il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019, circa il 45 per cento dei turisti, contro il 21 per cento del 2016, ha fatto un viaggio in Italia con la motivazione di godere delle bellezze del paesaggio e dell'esperienza enogastronomica ad esso legata; nell'ultimo anno il settore agricolo e quello turistico hanno registrato una crescita importante, contribuendo a fornire una visione di un sistema Italia che ambisce a rappresentare in tutto il mondo le sue eccellenze e specificità.

Dati questi elementi, ci domandiamo, al di là delle nostre posizioni sulla questione: quali sono stati i dati oggettivi che hanno dimostrato che l'accorpamento del turismo con l'agricoltura non abbia funzionato? Non ce ne sono. Ed è per questo che in Commissione agricoltura abbiamo espresso un voto contrario a questa ipotesi. In quella circostanza, anzi, ho invitato ad attendere almeno i dati di questo anno di lavoro, per capire se questo nuovo assetto avesse prodotto elementi positivi o no, se l'andamento del settore fosse in crescita o no. Invito non accettato.

L'unica cosa che ci resta da sperare è che la politica di promozione turistica, di cui tornerà ad essere responsabile il MIBACT, valorizzi, magari di concerto con il Ministero dell'agricoltura, anche la promozione del paesaggio agrario, delle tradizioni storico-culturali, del recupero delle sapienze contadine e del valore che l'alimentazione assume in determinati contesti.

Ma perché tutta questa fretta? Quali sono i piani del Governo? Non lo sappiamo. Non sappiamo niente. Nessun piano, nessuna strategia. Noi di Fratelli d'Italia, invece, riteniamo auspicabile che si ragioni all'istituzione di un Ministero *ad hoc* del turismo, proprio con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le eccellenze enogastronomiche della nostra Nazione, il territorio ed il turismo.

Non a caso abbiamo presentato un disegno di legge specifico. La proposta di legge più Italia indica nel turismo una leva per risolvere l'economia della nostra Nazione. Si prevede, appunto, l'istituzione di un Ministero del turismo più agile, autonomo, dotato di risorse proprie, di un fondo per il sostegno dell'offerta turistica e l'istituzione di una scuola nazionale di alta formazione per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato del settore.

Infine, mi rivolgo direttamente alla Presidenza. Constatiamo, purtroppo, il protrarsi di una cattiva abitudine nata nello scorso Governo: quella di includere in un disegno di legge specifico come questo, argomenti di materie molto diverse tra loro. Ricordo, in questo senso, l'invito proprio della Presidenza al Governo precedente di scrivere disegni di legge con all'interno articoli relativi a materie omogenee. Inviterei a chiedere nuovamente maggiore attenzione su questo tema. Vorremmo evitare che ricapitino situazioni in cui doversi sentire in imbarazzo nel non votare misure che consideriamo giuste, come nel caso di questo provvedimento, del quale riteniamo positive - anche se non pienamente soddisfacenti - le azioni volte a finanziare le Forze di polizia e le Forze armate per il lavoro straordinario fatto dagli uomini e dalle donne nell'operazione Strade sicure, mentre giudichiamo negativamente, come già spiegato, la transumanza di deleghe tra un Ministero e l'altro.

In conclusione, assistiamo ad un provvedimento senza alcuna strategia e senza alcuna visione futura, ma con un solo chiaro obiettivo: provare ad accontentare tutti per far sopravvivere questo Governo e con lo scopo di non tornare a far votare i cittadini per impedire la vittoria del centrodestra. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto scolastico comprensivo «Alessandro Manzoni» di Amorosi, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1493 (ore 12,32)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, colleghi, tra i primi atti del precedente Governo, con il decreto-legge n. 86 del 2018, si è scelto di modificare le competenze di alcuni Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra queste modifiche, vorrei qui sottolineare la decisione, già commentata da interventi precedenti, difficilmente comprensibile sul piano culturale ed economico, oltre che strategico, di trasferire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le funzioni in materia di turismo che erano esercitate dal MIBACT.

Si è trattato di una scelta che non vedeva nella valorizzazione dei beni artistici e culturali un elemento di crescita del Paese. Infatti, la *ratio* sottesa alla norma risultava poco motivabile, considerato che con quella scelta veniva reciso il legame, fondamentale per il nostro Paese, tra turismo e cultura.

Ora la lettera T è tornata al suo posto naturale: il MIBACT, appunto. Ed è giusto che sia così, poiché il turismo è cresciuto enormemente negli scorsi anni e crescerà ancora dato che l'Italia è la prima meta desiderata di viaggio per tutti i turisti del mondo.

La ragione per cui mettere insieme cultura e turismo, in Italia, forse non c'è nemmeno bisogno di spiegarla o almeno non dovrebbe esserci bisogno. La cultura è la nostra identità, è il valore aggiunto decisivo che possiamo mettere nella competizione globale in ogni tipo di turismo. Nessuno nel mondo ha la possibilità culturale di legare ad altre forme di turismo un patrimonio architettonico, museale e pittorico come il nostro, che rende enormemente più competitivo, sotto questo aspetto, il nostro Paese rispetto alla concorrenza internazionale.

Risultava, infatti, decisamente poco credibile definire il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Ministero del *made in Italy*», come veniva indicato nella relazione illustrativa del decreto. Se l'intenzione del precedente Governo era quella di inserire il turismo tra le materie strategiche per lo sviluppo economico del Paese, il Ministero di riferimento non doveva essere quello delle politiche agricole alimentari e forestali, ma tant'è. Allora si decise di fare una scelta di cui risulta difficile comprendere il senso, perché sembrava non avere tanto a cuore lo sviluppo del sistema Paese. Tale scelta sembrava risiedere, soprattutto, nella volontà di valorizzare - quelle sì - le competenze e forse il ruolo del Ministro *pro tempore*, più che nell'obiettivo di garantire un ordinato ed efficiente assetto

istituzionale.

Non è certo mia intenzione sminuire l'interesse enogastronomico verso i prodotti tipici che accompagnano anche le scelte turistiche, ma non si può sicuramente ritenere che quello possa essere il motivo primario: certamente non possiamo dire che Parma sia il prosciutto e il parmigiano, né che Taormina o Siracusa siano note solo per le arance. (*Applausi dal Gruppo PD*).

C'era una ragione ben chiara se, nel giugno 2013, le competenze sul turismo venivano affidate al Ministro per i beni e le attività culturali: il MIBAC diventava MIBACT, proponendo una proficua fusione tra cultura e turismo.

Una serie di decreti ha poi via via organizzato la struttura del Dicastero, definendo il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici. Numerosi sono stati gli interventi operati per dare vitalità ed efficienza al sistema dei beni culturali, uno dei principali elementi di forza del nostro Paese che possiede una caratteristica molto particolare, quella di essere diffuso sull'intero territorio nazionale. Proprio questa ampia diffusione ha reso importante il collegamento tra i beni e le attività culturali con il turismo, quest'ultimo affidato, come sappiamo, al sistema regionale.

Il rischio di frammentazione, molto alto per tutti e due i sistemi, ha spinto il Ministero dei beni culturali a lavorare con particolare attenzione per superare le difformità nella gestione della valorizzazione del patrimonio culturale, così come del turismo, nella comune consapevolezza che il patrimonio turistico e quello culturale rappresentano un bene importante del nostro Paese, che va valorizzato per essere sempre più conosciuto, fruito e, proprio per questo, tutelato.

Vorrei ricordare l'applicazione dell'articolo 9 della Costituzione, che ha trovato concreta attuazione in alcuni specifici progetti: la riscoperta dei cammini, le grandi direttrici di collegamento europeo; i cosiddetti borghi minori, che rappresentano gran parte degli insediamenti umani sul nostro territorio, destinazioni culturali forse meno note, tra paesi e città di piccole dimensioni caratterizzate, però, da un ricco patrimonio storico-culturale, divenute mete ideali per la scoperta di un turismo alternativo, in qualche modo più tranquillo e sostenibile, a differenza delle tradizionali città d'arte, spesso troppo sovraffollate. Infine, la designazione delle capitali italiane della cultura, capaci di unificare straordinarie risorse all'interno di città piccole e medie del nostro territorio, nata con l'obiettivo di «valorizzare i beni culturali e paesaggistici» e di «migliorare i servizi rivolti ai turisti».

Tutto questo lavoro è stato più di una mera redistribuzione di compiti o riordino di competenze, perché la dimensione nazionale dei beni culturali è davvero una delle forze vive su cui possiamo costruire lo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro Paese.

Per questo riteniamo, in conclusione, fondamentale che il presente decreto-legge sani il *vulnus* creato dal precedente riordino, con cui si trasferivano le funzioni del MIBACT in materia di turismo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È bene, dunque, che si ritorni a valorizzare quel lavoro svolto che ha portato risultati positivi sia sul piano culturale, sia sul versante dell'economia del nostro Paese, sia alla promozione della sua immagine all'estero.

Noi crediamo che vada rafforzata questa scelta permanente di unire in Italia cultura e turismo; una scelta naturale e condivisa negli anni scorsi con le Regioni italiane - lo sottolineo - al di là del loro colore politico, che ha portato a elaborare un percorso condiviso con tutti gli attori del piano strategico del turismo. Sono infatti arrivati i risultati e ci adopereremo perché continuiamo ad aumentare (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

[VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, cercherò di affrontare la riorganizzazione dei Ministeri dal punto di vista agricolo, anche perché i colleghi della Lega che mi hanno preceduto hanno già trattato questo argomento a 360 gradi politicamente e in maniera strutturale. Mi riferisco ai colleghi Augussori, Pazzaglini, Pepe e Bergesio, che sono entrati veramente nel merito e hanno fatto capire all'Assemblea l'assurdità del provvedimento in esame.

Per capire meglio tale assurdità, vorrei ricordare a chi ci sta seguendo in questo momento che si tolgono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le competenze in materia di turismo. Lo considero assurdo perché finalmente l'agricoltura aveva intrapreso una strada giusta che l'aveva portata a vivere un momento felice. Infatti, tutte le maggiori associazioni di categoria del mondo

agricolo (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) avevano certificato che l'*export* dei nostri prodotti agricoli, del *made in Italy*, dal 2018 è andato in un continuo crescendo: abbiamo avuto un aumento del 3 per cento nel 2018, poi, mese dopo mese, siamo arrivati ad incrementi del 4, del 5, del 6, del 7 per cento fino a raggiungere l'11 per cento a metà di quest'anno. Ciò significa che quel provvedimento funzionava.

All'inizio della legislatura, quando il ministro Centinaio e il nostro segretario Salvini, assieme ai nostri ex amici 5 Stelle, avevano unito le competenze in materia di agricoltura e turismo, più di qualcuno si era chiesto cosa si fossero inventati e, invece abbiamo visto che era una scelta giusta, che ha portato questi risultati.

Effettivamente, se vogliamo innalzare il reddito dei nostri agricoltori, se vogliamo che rimangano più soldi nelle loro tasche, dobbiamo far sì che i nostri prodotti siano venduti a un prezzo maggiore, in maniera tale che il reddito degli agricoltori possa aumentare. Questa si è dimostrata una strada vincente, diversamente da quanto era accaduto negli anni precedenti: gli anni dal 2014 al 2018, quando Martina era ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, non sono ricordati molto felicemente dai nostri agricoltori. Sono stati anni difficili, in cui i nostri prodotti erano svenduti sui mercati nazionali e internazionali, in cui i Governi precedenti, del Partito Democratico, cui appartiene il ministro Martina, si assoggettavano alle direttive europee.

E, soprattutto, i prodotti italiani subivano la forte competizione di tutti i Paesi, extraeuropei e anche europei, che importavano tranquillamente i propri nel mercato italiano. Questo ci sembra assolutamente assurdo, perché - tanti consumatori magari non lo sanno, ma noi sì - i nostri pomodori arrivano dalla Spagna, mentre i broccoli addirittura dalla Cina. Ci sembra assurdo che il prezzemolo venga importato dal Vietnam, i piselli dal Kenya e i meloni dalla Repubblica Dominicana.

Ciò accadeva solo perché il Governo targato Martina e Partito Democratico lo rendeva possibile. Sono poi arrivati il ministro Centinaio e la Lega e ci siamo concentrati sulla valorizzazione dei prodotti *made in Italy*. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Abbiamo voluto fare in modo che, finalmente, i prodotti del *made in Italy* avessero un'etichetta. Sembrava la scoperta dell'acqua calda e impossibile da realizzare, ma solo perché i Governi precedenti targati Partito Democratico non lo avevano mai voluto fare. Il Governo targato Lega è riuscito ad adottare in sei mesi un provvedimento che impone che sull'etichetta dei prodotti ci siano scritti nome e identità. Ripeto, non era una cosa impossibile da fare, visto che noi ci siamo riusciti.

Il ministro Centinaio ha poi fatto un'altra bella scoperta in relazione ai prodotti del *made in Italy*, eccellenza conosciuta in tutto il mondo, così come la dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'umanità e invidiata da tutti. Abbiamo deciso di far assaggiare i nostri prodotti ai turisti. I turisti che vengono nel nostro Paese fanno un viaggio tra la cultura e le nostre bellezze artistiche e abbiamo approfittato dell'occasione per far assaggiare loro i prodotti eccezionali del nostro settore agroalimentare. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ciò si è rivelata essere un'idea fantastica. Infatti i turisti fanno un viaggio attraverso le nostre bellezze artistiche, ma anche nel gusto, una sorta di viaggio nel viaggio per assaporare la bellezza, il gusto e l'eccellenza dei nostri prodotti agroalimentari.

Devo dire che l'idea ha funzionato perché i turisti che arrivano nel nostro Paese, assaggiano e apprezzano i nostri prodotti e, una volta tornati a casa, li ordinano per averli nel proprio Paese. Da qui è derivato l'aumento dell'*export* fino a un più 11 per cento rispetto al 2007. Qualcuno dice che è stato un caso, ma allora spiegatemi come mai questo aumento ha coinciso esattamente con l'arrivo del ministro Centinaio e del Governo con la Lega? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Chiaramente sappiamo tutti cosa è successo nell'agosto di quest'anno. È nato un nuovo Governo e si è operata una spartizione dell'agricoltura e del turismo tra il ministro Bellanova e il ministro Franceschini. Secondo me, ha vinto chi aveva più fame, nel senso che il ministro Franceschini probabilmente aveva più fame del ministro Bellanova ed è riuscito a portarsi a casa anche il comparto del turismo.

A mio parere, il ministro Bellanova ha oggi notevoli problemi nella gestione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lunedì scorso ci siamo incontrati in una conferenza sull'agricoltura 4.0 organizzata da Confagricoltura e l'ho sentita parlare con entusiasmo di come

risolverà tutti i problemi dell'agricoltura italiana. Ha parlato di come affronterà la questione dei dazi, che rappresenta un problema enorme; ha parlato dei cambiamenti climatici e anche di quello che, a mio avviso, è un grandissimo problema: l'innovazione sotto il profilo meccanico in agricoltura. Siamo stati tutti contenti di sentirla parlare così, ma poi, quando sono ritornato in Senato e, parlando con i colleghi della Commissione bilancio, ho chiesto cosa ci fosse in finanziaria per quanto riguarda l'agricoltura, mi hanno risposto che non c'è assolutamente niente.

E allora, caro ministro Bellanova, credo che occorra essere realistici, perché per le sfide che affronteremo, soprattutto per quanto riguarda il problema economico dei dazi introdotti dal presidente degli Stati Uniti Trump, la soluzione non passa attraverso una semplice visita negli Stati Uniti, e non sappiamo neanche con chi. Credo debbano essere messe a disposizione coperture per tutti i danni causati non dagli agricoltori di questo Paese (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), ma da questa Europa, che ci è tiranna, visto che su di noi, come agricoltori, ricadono le colpe di qualcun altro.

Anche i cambiamenti climatici sono un bel problema: sono convinto che l'agricoltura sia una parte della soluzione per quanto riguarda sia le colpe sia le soluzioni nei cambiamenti climatici; servono però risorse e investimenti per la bonifica, per quanto riguarda le grandi precipitazioni, che sempre più frequentemente arrivano, ma soprattutto anche per l'irrigazione. I cambiamenti climatici producono problemi di irrigazione e l'Italia purtroppo è a Sud d'Europa, per cui sta subendo più di altri le conseguenze di tali cambiamenti. Credo che il ministro Bellanova, ma anche tutta questa compagine, da destra a sinistra, e tutti noi dobbiamo essere forti e attenti, soprattutto in fase di contrattazione della PAC, perché lì non tira assolutamente una bella aria per quanto riguarda i trasferimenti verso l'Italia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

[GALLONE \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, prima di riordinare e riorganizzare i Ministeri, questo Governo dovrebbe con responsabilità e consapevolezza riordinare le idee. Che bello, guardo sempre il senatore Laus e mi inspiro.

Questo Governo dovrebbe riorganizzare e riordinare prima di tutto i propri pensieri per realizzare un piano organico di interventi per un Paese che era al primo posto in tantissimi settori e che ora sta scalando le classifiche al contrario.

Eravamo i primi nella produzione di olio e ora siamo almeno terzi, come pure nel sistema del riciclo e così via. Questo Governo conosce sicuramente la famosissima proprietà commutativa, per cui cambiando l'ordine dei fattori o degli addendi il risultato non cambia. Non è transitiva, ma commutativa, colleghi, andatevela a leggere.

Purtuttavia, questo Governo conosce sicuramente la famosissima proprietà commutativa, come abbiamo detto, e continua a rimescolare le carte pensando che il loro valore si modifichi. Con tutti i problemi che il nostro Paese sta vivendo, dall'ILVA alla xylella, alla cimice asiatica (ne approfitto per salutare i sindaci del Polesine che stanno soffrendo quest'ultimo pesantissimo problema), dal dissesto idrogeologico alla disoccupazione, dall'immigrazione alla sicurezza, alla questione dei dazi sul commercio estero, uno dei primi provvedimenti che anche il Governo Conte II porta avanti è un'altra volta il cosiddetto riordino o riorganizzazione - che dir si voglia - dei Ministeri e lo fa ancora una volta così, palleggiando deleghe ministeriali di qua e di là come in una partita di ping-pong, con una leggerezza inquietante.

Questo Governo crede di risolvere i problemi ancora una volta inventando i titoli ad affetto, provvedimenti vuoti senza contenuti strutturali e strutturati e soprattutto senza metterci soldi. A riprova basti pensare che 600 decreti attuativi giacciono ancora nella palude della burocrazia ministeriale, risalenti al Governo Conte I, Gentiloni Silveri, Renzi e persino al Governo Letta. E cosa fa il Governo Conte II, seguito del Conte I, come primo atto? Riordina i Ministeri che lui stesso aveva già riordinato precedentemente; come se Paperina chiamasse Paperino per spostare i mobili a ogni piè sospinto. Fate pace col cervello! Riordinate e riorganizzate le idee.

Sempre poi, naturalmente, con la modalità del decreto, aggiungendo emendamenti del Governo a emendamenti fino all'ultimo secondo, anche mentre sto parlando agli uffici legislativi stanno arrivando nuove modifiche dal Governo e non si parla di ILVA. Non si corre ai ripari subito, con

10.000 famiglie a rischio posto di lavoro (*Applausi dal Gruppo FI-BP*) e il piano ambientale bloccato. In questo momento è uscita la notizia di agenzia secondo la quale l'ArcelorMittal sta incontrando il presidente Conte con sei esponenti del Governo per andarsene, perché eliminare la protezione legale costituiva un presupposto essenziale e noi abbiamo presentato un emendamento anche a questo provvedimento; almeno accogliete le proposte, fate un atto di umiltà, per una volta, al posto di usare sempre l'arroganza odiosa. Ascoltare è sinonimo di intelligenza, così come cambiare idea per non fare la figura dei paracarri. Non si fa così, non si lavora così; in qualunque ufficio vi licenzierebbero in tronco!

I decreti con urgenza e necessità. Ma quale urgenza e necessità? Urgenza e necessità derivano probabilmente solamente dalla necessità di creare un sistema non di ripartizioni, ma di rispartizioni, secondo logiche di appartenenza partitica ed ideologica. Mi sembra che il Governo si stia comportando come un ragazzino capriccioso che dice «questo è mio, questo è tuo», senza rendersi conto che intervenire sull'organizzazione dello Stato e sul funzionamento dello stesso ha conseguenze rilevanti per tutto il sistema Paese, per ogni tipo di settore e attività che agisce al suo interno. Questo Governo non ha capito di cosa ha bisogno l'Italia, non ha capito che l'Italia ha bisogno di essere lasciata in pace, di essere lasciata tranquilla a lavorare, a produrre, a fare sistema, perché fino ad oggi con il sistema giacobino, con il sistema superficiale che ha caratterizzato le azioni del Governo Conte I e del Governo Conte II, l'Italia sta regredendo in maniera preoccupante. Se il Paese infatti con la propria capacità di resilienza, con la forza e con l'ingegno tutto italiano, fino a oggi è riuscita ad andare avanti nonostante voi, adesso rischia di cominciare a perdere un po' di fiato e questo noi non lo possiamo permettere.

È luogo comune dire che l'Italia sia un Paese senza materie prime. Noi non smettiamo di ricordare e di gridare che la materia prima dell'Italia è l'Italia (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), con il suo paesaggio, con i suoi borghi, con i suoi monumenti, con le sue opere culturali, con i suoi prodotti enogastronomici e la ristorazione, con la sua musica, con l'ingegno dei suoi artigiani, degli imprenditori e degli artisti, con la sua manifattura, la sua produzione, col suo sistema scolastico migliore del mondo e con il suo sistema sanitario del *welfare*, che non lascia indietro nessuno, con i suoi sindaci, con le nostre Forze dell'ordine a garantire la sicurezza e la pace, con il suo *brand*, quella dicitura *made in Italy*, che è diventato il terzo marchio più famoso al mondo. Un marchio che rappresenta una vera e propria infrastruttura immateriale, ma non riusciamo a fare neanche una strada, che cosa vogliamo fare le infrastrutture immateriali.

Questo Governo cosa fa? Riordina i Ministeri, "sposticchiando" deleghe importantissime all'interno di Dicasteri già abbastanza oberati per essere efficienti nel seguire nel migliore dei modi altri comparti. In particolare mi riferisco al turismo e al commercio estero. Il turismo, il *made in Italy* e il commercio estero meriterebbero un Dicastero dedicato con tanto di portafoglio, perché sarebbe un portafoglio non di spesa, ma di investimento, come chiediamo con i nostri emendamenti. Per questo ci batteremo e questa sarebbe la prima delle nostre azioni se noi fossimo al Governo e non sono parole le mie. Spero ricordino tutti che dal 2009 al 2011 il Ministero del turismo lo aveva già costituito il Governo Berlusconi. Ricordo così, *en passant*, i dati del turismo: 42 miliardi spesi dai 61 milioni di turisti stranieri in Italia. Commercio estero: l'*export* in Italia vale 460 miliardi, l'*import* 424, con un saldo attivo di 39 miliardi.

L'Italia è al nono posto per l'*export* mondiale, e mentre oggi se ne occupano il MISE, l'ICE (Istituto per il commercio estero) e la SACE, noi vorremmo ridarne invece le competenze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale? Ci ricordiamo chi è passato dalla guida del MISE agli Affari Esteri? Ce lo ricordiamo tutti, vero? Quel ministro Di Maio che, dopo aver fatto disastri all'economia e al lavoro italiano (pensiamo al reddito di cittadinanza, all'ILVA e ai tavoli aperti mentre le aziende chiudono), ora vuole riappropriarsi di una serie di competenze su un settore che va lasciato in pace. Ripeto, va lasciato in pace. Dia da mangiare alla scimmia e non tocchi niente, come dice la storiella (se non la conoscete, poi ve la racconto). (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Si vuole spostare la gestione del commercio internazionale, la promozione del *made in Italy*, la firma sui principali accordi di natura commerciale, come quello per la Via della Seta in Italia dal MISE agli

Affari Esteri, mentre l'aumento dei dazi americani si concretizza con una tariffa del 25 per cento per il pecorino romano, per il parmigiano reggiano, per il grana padano, per il provolone e per il prosciutto e chissà cos'altro ancora.

Secondo le stime di Coldiretti e delle associazioni del settore, sarebbe colpito mezzo miliardo di *export* alimentare. Chi esporta non può trovarsi di fronte a una situazione di incertezza in cui non si capisce chi dei due Ministeri fa cosa. È una follia, chiediamo aiuto: pensavamo di esserci liberati del ministro Di Maio mandandolo all'estero e invece ancora incombe su di noi. Questo Governo senza coraggio e senza visione va bloccato.

Infrastrutture: tutto ancora bloccato tranne la Napoli-Bari, il terzo valico di Genova e il mio Ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Per il resto non si parla più di niente. Secondo l'ANCE, abbiamo 574 opere bloccate per 39 miliardi di euro.

Una piccola parentesi. È di questa mattina la notizia che i piccoli e piccolissimi Comuni italiani sono disperati perché il finanziamento che era previsto in un altro decreto-legge salva piccoli Comuni, salva questo, salva quell'altro, non darà un bel tubo di niente ai piccoli e piccolissimi Comuni italiani. Pertanto l'UNCEM è sul piede di guerra. Quanto alle Forze dell'ordine, che ve lo dico a fare?

L'articolo 5, che ridefinisce il Ministero dell'ambiente, cambia la dicitura: da Ministero dell'ambiente a Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica: titolo meraviglioso. Stiamo lavorando al decreto-legge clima che è ancora vuoto e senza risorse finanziarie. C'è la tassa sulla plastica, neanche di scopo: il Governo fa l'ambientalista per fare cassa con i soldi degli italiani, mentre invece servirebbe un lavoro scientifico.

Signor Presidente, mi avvio a concludere ma chiedo che il testo scritto del mio intervento sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GALLONE (*FI-BP*). Sapete quale sarebbe la vera urgenza e la vera necessità per cui servirebbe un decreto immediato? Ho anche il titolo: il decreto mandiamoli a casa. Bisogna mandarvi a casa, salvare il Paese dal pantano in cui l'avete infilato e lasciarlo finalmente libero di correre e crescere come sta tentando di fare, nonostante voi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevicchi. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Signor Presidente, voglio partire dal ritorno di alcune funzioni del turismo in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali, poiché il nostro auspicio è che il Ministero dei beni e delle attività culturali possa implementare anche la sua funzione di monitoraggio e controllo delle dinamiche legate al turismo e dell'impatto che esse possono avere sul nostro patrimonio culturale.

Mi spiego. Noi leggiamo i dati Istat del 2018 secondo i quali abbiamo avuto 429 milioni di turisti in Italia, con un aumento del 2 per cento rispetto al 2017. Tre turisti culturali su quattro si concentrano nelle prime dieci città d'arte d'Italia, con 84 milioni di presenze su 113. Il turismo nei piccoli borghi si attesta sui 95 milioni di presenze nel 2018 e circa 23 milioni di arrivi.

È chiaro che fa piacere a tutti leggere questi dati, però vorrei richiamare l'attenzione anche su alcuni aspetti legati a questi dati sui quali, secondo me, siamo chiamati a confrontarci e a soffermare la nostra attenzione.

Prima di tutto la congestione, perché è innegabile che alcune nostre città d'arte vivano una situazione di congestione. Dobbiamo chiederci qual è la qualità dell'esperienza turistica in tali città d'arte, qual è la qualità della fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale.

Ci dobbiamo anche chiedere, poiché stiamo aprendo questa nuova fase di *green new deal* e quindi si parla molto di sostenibilità, cosa possiamo fare o quanto questo possa impattare sulla sostenibilità e quindi sulla qualità della vita nelle città d'arte, oltre che su come garantire la tutela e la conservazione del nostro grande patrimonio artistico e paesaggistico.

In particolare, mi interrogarei sui nostri centri storici perché in alcune città d'arte, meta di flussi turistici importanti, stiamo assistendo ad una progressiva trasformazione del loro volto, una trasformazione progressiva dei centri storici in parchi tematici, in Disneyland globali in cui è difficile sempre di più riconoscere il segno culturale locale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

A questo aggiungo che dovremmo anche iniziare a pensare ad implementare la promozione di strategie

di turismo diffuso, sia nell'ottica della decongestione delle grandi città d'arte, sia nell'ottica di una migliore qualità dell'esperienza turistica e per dare impulso alla valorizzazione culturale e sociale di aree periferiche rispetto a quelle delle grandi città d'arte, ma certamente non meno ricche, da un punto di vista culturale e paesaggistico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi che viaggiamo un po' in lungo e in largo, sappiamo che sulla nostra penisola si adagia un tessuto ricco di bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche, di cultura gastronomica, culinaria, di manifatturiero legato all'artigianato locale che non può essere trascurato, che va implementato, va promosso anche nell'ottica di decongestionare i grandi centri e farli parlare con i centri più piccoli. Infatti, nei centri più piccoli, dove magari riteniamo ci siano attrazioni minori, misurando tali attrazioni con il metro dell'affettività e dell'amore che il singolo cittadino nutre nei confronti del proprio patrimonio, ci accorgiamo che tutte le bellezze che noi consideriamo minori balzano in cima alla classifica, perché per noi, per la nostra storia e per la nostra cultura, significano tantissimo.

Quindi arriviamo all'importanza della tutela e della conservazione, all'importanza di valorizzare le professioni del mondo dei beni culturali per mettere le persone competenti nel posto giusto e per custodire questo grande patrimonio. Infatti, se il nostro patrimonio si dovesse deteriorare, dovremmo chiederci quale esperienza verranno a fare i turisti in Italia. Quando parlo di patrimonio, lo faccio a 360 gradi e mi riferisco a tutte le professioni ad esso legate che ancora aspettano un'adeguata valorizzazione della loro figura e della loro competenza.

Infine, vorrei fare un accenno al trasferimento al MAECI di alcune funzioni del Ministero dello sviluppo economico, ovvero le strategie politiche commerciali e promozionali con l'estero e lo sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema-Paese.

Vorrei ricordare che tutte queste cose sono possibili laddove ci impegniamo sempre più a promuovere la rete di scuole italiane all'estero, i dipartimenti di italiano all'interno delle università straniere e tutte le attività dei nostri istituti di cultura italiana all'estero. Infatti è attraverso la promozione, la diffusione e il potenziamento della circolazione e della conoscenza della nostra cultura attraverso queste istituzioni che noi generiamo, anche nei cittadini che vivono in altri Paesi, la cosiddetta fame di Italia, la voglia di venire in Italia a scoprire direttamente le bellezze culturali e paesaggistiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Rivolgo quindi un appello al nostro Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale affinché porti avanti di pari passo queste due attività, che non possono essere assolutamente slegate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come da intese raggiunte fra i Gruppi, il seguito dell'esame del provvedimento avverrà alle ore 14,30, dopo che saranno pervenuti i pareri della Commissione bilancio.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento sul disegno di legge di bilancio (ore 13,09)

Stralcio dell'articolo 49, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 1586

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento sul disegno di legge di bilancio».

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1586 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», di cui do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2020 e per il triennio 2020-2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della sessione di bilancio 2017.

Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegata al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Alla luce di tali criteri, si segnala che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a perseguire il percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 adottata dal Governo il 30 settembre scorso e approvata dal Senato il successivo 9 ottobre.

Con la relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, il Governo ha infatti chiesto l'autorizzazione a rimodulare il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT). L'indebitamento netto nominale è stato pertanto fissato a meno 2,2 per cento del PIL nel 2020, a meno 1,8 per cento del PIL nel 2021 e a meno 1,4 per cento del PIL nel 2022.

Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF.

Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante del quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

In definitiva, emerge che il valore del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio, in coerenza con il quadro di compatibilità di finanza pubblica, potrà aumentare fino a 79,5 miliardi di euro nel 2020, 56,5 miliardi nel 2021 e 37,5 miliardi nel 2022. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 129 miliardi di euro nel 2020, 109,5 miliardi nel 2021 e 87,5 miliardi nel 2022. Tali valori sono coerenti con quelli indicati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Si propone, pertanto, di sottoporre all'attenzione del Presidente Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno legge di bilancio.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato si formano le seguenti osservazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e, peraltro, prive di effetti finanziari, si segnala l'articolo 49, commi 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, le attribuzioni del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e le funzioni di direttore degli Uffici dell'esecuzione penale esterna.

Infine, non si rinvengono norme di evidente carattere localistico o microsettoriale».

Ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2020, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge appare nel complesso in linea con le prescrizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, con riguardo al divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatta eccezione per le disposizioni segnalate nel predetto parere.

Dispongo, pertanto, lo stralcio di tali disposizioni, che andranno a costituire un autonomo disegno di legge.

Il termine per la trasmissione alla 5a Commissione dei rapporti delle Commissioni, già fissato per la giornata di lunedì 11 novembre, è differito a martedì 12.

Disegni di legge, assegnazione

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Deferisco il disegno di legge n. 1586 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) alla 5a Commissione, in sede referente, con il parere tutte le altre Commissioni permanenti, nonché delle Commissioni parlamentari per le questioni regionali.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi o a integrare i propri ordini del giorno.

Sospendo la seduta fino alle ore 14,30, quando riprenderemo con la replica della relatrice e del Governo.

(La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 14,38).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1493 (ore 14,38)

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio non ha ancora concluso i suoi lavori.

Pertanto, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,38, è ripresa alle ore 15,46).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

La seduta è ripresa.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, farò solo una breve replica su alcuni temi che sono emersi nel corso della discussione generale.

Le misure previste nel provvedimento al nostro esame hanno l'obiettivo di rendere più efficiente l'azione del Governo sulla base di alcune esigenze sentite a livello istituzionale ed è necessario approvare tali misure, già inserite nel decreto, in tempi rapidi per permettere ai vari Ministeri di sviluppare in maniera organica l'attività di competenza.

La previsione che il turismo ritorni nell'ambito delle competenze del Ministero per i beni culturali è molto importante. La scelta di spostarlo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva fatto sperare in una spinta al settore, ma, a causa di complicazioni delle procedure burocratiche e delle decisioni, che comportavano comunque un necessario coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali, ciò non è avvenuto.

Con il provvedimento in esame il turismo torna a essere percepito come un vero e proprio bene culturale da parte dello Stato italiano. Il trasferimento delle funzioni esercitate in tale ambito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero per i beni e le attività culturali, infatti, non rappresenta un mero passaggio di personale o di risorse strumentali tra i due Dicasteri, ma la volontà politica di legare e quindi investire su due fattori - cultura e turismo - nevralgici per lo sviluppo del nostro Paese.

Ripartire il turismo tra le competenze del Ministero che si occupa di cultura, in altri termini, appare un passaggio politico lineare considerata non solo l'elevata mole di beni o luoghi culturali sui quali il paesaggio italiano può contare, ma testimonia altresì la volontà di questo Governo e di questa maggioranza di investire molto su questo settore. L'investimento sulla cultura, del resto, non solo è doveroso ma fa crescere il Paese, aiuta l'*export* ed è così collegato alle strategie della politica promozionale con l'estero, materia quest'ultima favorita anche dall'operato delle camere di commercio italiane all'estero, sulle quali continua a vigilare il Ministero dello sviluppo economico, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.1000 approvato ieri in Commissione. Nate e sviluppatasi come punto di raccolta delle comunità d'affari italiane, le camere di commercio italiane all'estero si sono poi consolidate nel tempo fino a rappresentare un volano davvero importante per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Infine, aver messo tutte le politiche del commercio estero sotto il Ministero degli affari esteri consentirà al nostro Paese di porre in essere un'azione più efficace ed efficiente soprattutto nella tutela

del *made in Italy* nel mondo. Parliamo delle eccellenze dei nostri imprenditori in campi come l'enogastronomia, la meccanica, la farmaceutica.

Come ha riferito recentemente il Ministro degli affari esteri, i nostri ambasciatori ogni giorno, con la propria rete delle ambasciate e dei consolati, promuovono a livello internazionale queste peculiarità del nostro Paese. L'*export* italiano è aumentato anche in questi mesi in cui in Europa la situazione non è delle migliori, con l'economia della Germania che non sta andando bene. Ma non basta: per fronteggiare le difficoltà esistenti bisogna guardare fuori dall'Europa: all'Est del mondo, al Medio Oriente, ma anche ai Paesi africani con economie fiorenti o che si stanno sviluppando. Le misure previste in questo provvedimento consentono tali sviluppi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MALPEZZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il lavoro è stato indubbiamente intenso e la relatrice ha cercato di sintetizzare il quadro dell'attività della Commissione, che è stata veramente attiva e propositiva. È chiaro che si tratta di un'impostazione. Lo dico ai colleghi che ho ascoltato con piacere anche questa mattina rispetto alle critiche, che chiaramente nascono da un determinato punto di vista, quello che quasi un anno fa aveva portato loro stessi a fare una scelta di impostazione diversa.

Parliamo di scelte di visione: qui viene presentata una visione diversa cui penso si possa dare dignità politica. In passato era stata presentata una visione e un'impostazione diverse, se vogliamo di cambiamento opposto a quello che c'era in precedenza: ricordiamo infatti che alcuni dei cambiamenti qui attuati erano già previsti da anni e solo nei quattordici mesi del Governo precedente avevano visto una fase diversa. Ripeto, si tratta di un'impostazione; l'avevamo detto più volte anche nel dibattito odierno.

È stata messa in evidenza ciò che forse manca maggiormente e questo non riguarda maggioranza e opposizione nelle loro distinzioni, ma dovrebbe complessivamente comprendere tutti: la capacità di fare sinergia. I Ministeri non possono essere considerati monadi e lo sanno tutti coloro che hanno governato; all'interno di quest'Aula tutte le forze hanno avuto esperienza di Governo, a prescindere dalla situazione in cui si trovano ora. È chiaro che più si aiutano i Ministeri a fare sinergia e più il sistema-Paese ha forza.

Quindi, la visione di riunire il turismo alle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, togliendolo al Ministero delle politiche agricole e riportandolo a quella che, dal punto di vista di questo Governo, è la sua legittima casa, ha questo senso. La visione di inserire il commercio estero nella competenza del Ministero degli affari esteri, con tutta la sua peculiarità per quanto riguarda la diplomazia che è importante e che è legata a questo tipo di sviluppo, fa parte di questo quadro finalizzato ad una maggiore possibilità di fare squadra e di fare sinergia.

Apprezzo dunque gli interventi, anche appassionati, che i colleghi hanno fatto per difendere e sostenere questa impostazione e quindi, rispettando tale impostazione, tengo a ribadire che il frutto complessivo del lavoro svolto dalla Commissione, alla presenza del Governo che chiaramente ha ascoltato con piacere e interesse, dà però vita ad una visione rispetto al sistema Paese che, all'interno del decreto-legge al nostro esame, è stata ulteriormente arricchita dai contributi dati. Dunque ci sono delle motivazioni. Non è semplicemente una scelta casuale o nata dal gusto di un Ministro piuttosto che di un altro. È una scelta di visione e di quadro complessivo. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in conformità ai criteri già adottati dalla Presidenza della 1a Commissione permanente durante l'esame in sede referente, dichiara improponibili gli emendamenti 1.0.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 4.13, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.0.1, 7.0.20 [già 7.0.2 (testo 2) A], 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7 e 7.0.200, in quanto estranei al contenuto del decreto-legge in esame.

In relazione ai subemendamenti presentati, la Presidenza dichiara inammissibili i subemendamenti 1.0.700/2, 2.1000/100, 3.0.1000/100, 4.2000 (testo corretto)/100 e 4.2000 (testo corretto)/101 in quanto non incidono sul testo dell'emendamento al quale si riferiscono.

Conformemente a quanto già stabilito in Commissione, sono altresì inammissibili, in quanto privi di

portata modificativa, i subemendamenti 1.0.10000/29, 1.0.10000/30, 1.0.10000/31, 1.0.10000/32, 1.0.10000/33, 4.2000 (testo corretto)/5, 4.2000 (testo corretto)/6 e 4.2000 (testo corretto)/7.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Colleghi, non essendo ancora arrivato il parere della 5a Commissione, se non vi sono obiezioni procederei con l'illustrazione degli emendamenti, in maniera che, non appena arriva il parere, iniziamo con le votazioni.

Passiamo dunque all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

[STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per illustrare in particolare l'emendamento 1.1 con il quale chiediamo immediatamente la soppressione dell'articolo 1 *in toto* per le ragioni che abbiamo già esposto nel corso della discussione generale. L'operazione fatta da questo Governo va in senso contrario rispetto a ciò che era stato fatto da quello precedente, che aveva voluto fortemente unire le potenzialità del turismo con le potenzialità dell'agricoltura.

Come dicevamo prima, infatti, l'Italia non ha ovunque il Colosseo, l'Arena di Verona, i grandi monumenti. Abbiamo a disposizione un patrimonio paesaggistico che deve aspetta solo di essere valorizzato. Abbiamo un patrimonio fatto di paesaggi, di aziende enogastronomiche e di aziende vitivinicole, che possono rappresentare una bellissima offerta turistica.

Le operazioni che sono state fatte dal ministro Centinaio oggi si trovano in un limbo: non si sa nemmeno che fine potranno fare, tant'è che è stato bocciato in Commissione l'ordine del giorno presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori, con cui si chiedeva di poter instaurare una collaborazione fra il Ministero per i beni culturali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per portare avanti questi importantissimi progetti, come, ad esempio, il decreto sull'enoturismo, che ha avuto un grandissimo impatto, o l'accordo firmato fra Confagricoltura e l'Associazione dimore storiche italiane, tanto per citarne alcuni. Si tratti di progetti pianificati, risorse stanziare, piani già iniziati, che si trovano ora in una situazione per certi versi kafkiana.

Si chiede al Governo di rivedere completamente la propria posizione. Chiedo a tutta l'Assemblea di valutare con coscienza, perché distruggere il lavoro fatto solo un anno fa, unicamente per una questione demagogica, è veramente un'azione di totale irresponsabilità. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

[URSO](#) (*FdI*). Signor Presidente, intervengo in questa sede sugli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.8 che abbiamo presentato per dare il senso del nostro tentativo di migliorare un provvedimento purtroppo nato molto male.

In modo specifico, in questi emendamenti noi cerchiamo di mantenere un'unitarietà a quello che era il Ministero per il commercio con l'estero - poi comunque accorpato al Ministero dello sviluppo economico - in questo nuovo accorpamento - che io chiamerei annessione - al Ministero degli affari esteri. È un'annessione che ha l'unico fine di appropriarsi delle risorse della promozione del Ministero dello sviluppo economico.

Infatti, a differenza di quanto è stato fatto in altri Paesi e a differenza di quanto aveva pensato di realizzare lo stesso Governo Berlusconi, quando Berlusconi tenne per sé, *ad interim*, il Ministero degli affari esteri, in questo caso non si tratta di accorpare i Ministeri, dando comunque una funzione specifica alla professionalità di coloro che sono stati e che sono dirigenti e dipendenti del Ministero dello sviluppo economico nell'area dell'internazionalizzazione. Qui si tratta semplicemente dello "scippo" del denaro - peraltro cospicuo - destinato alla promozione delle imprese italiane e della dispersione delle professionalità all'interno di quello che è il macro-Dicastero degli affari esteri, cosicché non resterà nulla del commercio con l'estero, non resterà nulla di quella che per noi italiani e per il nostro Paese è una funzione assolutamente fondamentale del nostro sistema economico, che è appunto vocato alle esportazioni.

Con questi emendamenti cerchiamo perlomeno di mantenere l'unitarietà e la professionalità di chi per

anni - in alcuni casi per decenni - si è dedicato alla promozione delle imprese e all'internazionalizzazione del sistema economico italiano, con una particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che invece vedranno totalmente annullata la loro ambizione e le loro opportunità all'interno di quel macro-Dicastero degli affari esteri, in cui sostanzialmente non sono presenti tali specifiche professionalità.

Per questo chiediamo all'Assemblea di approvare almeno questi emendamenti, nel tentativo di mantenere un ancoraggio con le piccole e medie imprese e nel tentativo di mantenere le professionalità così nel tempo affinate dai dipendenti dell'ex Ministero per il commercio con l'estero, poi Mise, anche all'interno della macrostruttura diplomatica. Altrimenti accadrà esattamente il contrario di quanto il presidente del Consiglio imprenditore Berlusconi voleva realizzare del Ministero degli affari esteri e, cioè, il Ministero del *made in Italy* e degli ambasciatori che fossero davvero rappresentanti del *made in Italy*. Accadrà esattamente il contrario; forse è questa la logica non di un imprenditore Presidente del Consiglio, ma di un avvocato dei poteri forti che è diventato Presidente del Consiglio. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

FANTETTI (FI-BP). Signor Presidente, condivido in pieno l'intervento del collega Urso, con il quale abbiamo presentato degli emendamenti che vanno nella stessa direzione.

Non è un caso che con il collega Urso ci troviamo su queste posizioni perché condividiamo un'esperienza all'interno del Ministero per il commercio con l'estero e, quindi, un contatto diretto con questo mondo. Lo fa pure un'altra autorevole esponente di questa Assemblea, la senatrice Bonino - che non vedo in questo momento - che è stata responsabile del Ministero del commercio internazionale, perché noi avevamo un Ministero del commercio internazionale, come avevamo un Ministero per il commercio estero, che ha servito gli interessi dell'economia italiana per tanti anni in base alle tre caratteristiche dell'autonomia, della competenza specifica e della unicità. Sono tre caratteristiche che con questa trasformazione che voi operate e il trasferimento di competenze al "calderone" del Ministero degli affari esteri si vengono a perdere. Vi faccio un esempio: qualche anno fa, l'Italia aveva elaborato, prima tra i Paesi del G20, una piattaforma digitale in cui venivano a essere operativi tutti i contatti e le operazioni all'interno del mondo *import-export*. Si mettevano in contatto gli operatori di tutta la filiera (banche, imprese, assicurazioni, studi legali, studi di arbitrato, dogane, organizzazioni internazionali, camere di commercio ed enti fieristici); bene, non c'erano il Ministero degli affari esteri e il corpo diplomatico perché i diplomatici fanno un'altra cosa. All'estero, come abbiamo detto stamattina in discussione, le imprese vanno in ambasciata per firmare eventualmente e per celebrare la firma di un contratto commerciale con un brindisi in ambasciata. Il contratto, però, non si fa con i nostri funzionari diplomatici, che sono molto bravi e preparati, ma che non sono esperti commerciali. Voi state quindi mettendo in capo a una struttura, che non è quella di riferimento, un *know how*, disperdendolo. Nello specifico, questi emendamenti che abbiamo proposto cercano proprio di difendere questo *know-how* e questa *expertise* dei funzionari che hanno studiato e si sono preparati. Ci sono corsi di specializzazione e *master* di secondo livello che sono stati richiesti a questi funzionari prima di entrare nell'amministrazione del commercio con l'estero. Poi sono seguiti decenni di esperienza in missioni commerciali in tutto il mondo. Queste persone adesso si ritrovano nel "calderone" del Ministero degli affari esteri senza neanche vedersi riconosciuto questo *know how* e quei piccoli emolumenti che conseguono a questa *expertise*. È un grande errore e speriamo che possa essere almeno contenuto con l'approvazione di questi emendamenti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, con l'emendamento 6.1, insieme al nostro capogruppo Ciriani e al collega Zaffini, chiediamo all'Assemblea di votare affinché venga sanata quella che secondo noi è una discriminazione che subiscono gli uffici scolastici regionali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Molise ed Umbria. Infatti, se il Ministero dell'istruzione fosse dotato di ulteriori quattro posti di dirigente generale, questi potrebbero essere

destinati alle suddette Regioni, affinché anche i relativi uffici scolastici regionali possano avere un dirigente regionale, come avviene in tutte le altre Regioni d'Italia. Questo naturalmente al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia degli stessi.

Per tale ragione avevamo concepito l'emendamento 6.1. Con mia sorpresa, per quello che è stato lo svolgimento dei lavori in Commissione, a un certo punto era apparso un emendamento della relatrice che, confermando per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia quanto era già previsto nella scorsa legge di bilancio, aggiungeva un posto di dirigente generale per la Regione Umbria, lasciando quindi scoperte le altre due Regioni, Basilicata e Molise. Questo emendamento è stato poi ritirato e ci saremmo aspettati, in fase di proposizione dell'emendamento 6.1, che ci venisse chiesta una riformulazione, com'è prassi istituzionale. Ciò non è avvenuto ed è scomparsa anche la formulazione della relatrice.

Noi ci teniamo a tenere in piedi l'emendamento 6.1, perché riteniamo che, con poco sforzo economico, si possa sanare una situazione che discrimina le quattro Regioni. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge si intendono illustrati.

Non essendo ancora pervenuti i pareri della 5a Commissione, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,12, è ripresa alle ore 16,30).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.13 (testo 2 corretto), 1.15, 1.200, 1.400, 1.0.2 (testo 2), 1.0.10000 e 1.0.700; il parere è contrario sui restanti emendamenti e ordini del giorno ad eccezione dell'emendamento 1.300, che ritiro.

MALPEZZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

TARICCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire su questo emendamento. Prima, nella discussione generale, in riferimento allo spostamento della delega al turismo dal Ministero delle politiche agricole al Ministero dei beni e le attività culturali, sono state esposte legittime argomentazioni, basate, tuttavia, su dati assolutamente discutibili. Ad esempio, è stato detto che il Ministero delle politiche agricole, sotto la guida del precedente Ministro, aveva di fatto iniziato a tutelare l'origine dei prodotti. Ebbene, latte, formaggi, grano, pasta, riso e pomodoro hanno avuto l'etichettatura d'origine nella precedente legislatura. Quindi, di fatto, in questa legislatura si è

semplicemente continuato il percorso a suo tempo avviato, senza apportare alcuna innovazione. Un percorso che dovremo ulteriormente rafforzare, ad esempio, per quanto riguarda il tema della trasformazione degli ortofrutticoli, che ancora non hanno questa definizione.

Mi preme che quando argomentiamo a favore di un tema, seppur legittimamente, non cerchiamo di distogliere l'attenzione innescando temi che nulla hanno a che vedere e che peraltro sono forzature, anche in termini di argomenti. *(Applausi del senatore Ferrari)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[TARICCO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) *(PD)*. Signor Presidente, vorrei soltanto continuare il ragionamento di prima sull'emendamento 1.4 in quanto analogo a quello che abbiamo discusso prima.

Si è citato il tema dell'*export* a dimostrazione del fatto che, nei quattordici mesi del precedente Governo di questa legislatura, per la prima volta, si sarebbe data attenzione all'*export*. Ebbene, l'*export* agroalimentare nel 2009 ammontava a 26 miliardi, nel 2011 a 30 miliardi, nel 2013 a 33 miliardi, nel 2015 a 37, nel 2017 a 41, nel 2018 a 42. Questo solo per dire che la crescita che c'è stata, anche in questo caso, non è nient'altro che la continuazione di un percorso già avviato. Tra l'altro, a sostegno della tesi che non è impossibile - anzi, chiederemo che sia fatta - una grande sinergia tra i prodotti enogastronomici e il turismo, cito il fatto che il provvedimento sull'enoturismo fu varato nel dicembre 2017 e divenne legge un anno e mezzo dopo, nel 2019, quindi questa attenzione è possibile quotidianamente.

Per questi motivi saremo contrari all'emendamento 1.4.

[CENTINAIO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CENTINAIO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per rispondere. Nessuno sta dicendo che in quattordici mesi abbiamo rivoluzionato e migliorato il mondo, però vogliamo ricordare che, sulla questione delle etichettature, se non fosse stato per il Governo precedente, in Europa ci avrebbero mandati in infrazione, visto e considerato che il precedente ministro Martina si era dimenticato di comunicarlo all'Europa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Infatti, la prima cosa che ci hanno detto in Europa quando siamo arrivati è stata che gli italiani sono poco corretti nei confronti dell'Europa; è stato grazie a noi, quindi, perché altrimenti la legge sulle etichettature sarebbe andata a ramengo.

In seconda istanza, è vero, nessuno dice che siamo stati noi a far partire le esportazioni, ma molto semplicemente, in un momento di crisi economica, nel momento in cui si sono messe le sanzioni alla Russia e tutta una serie di Stati a livello europeo ha chiuso ai prodotti italiani, il prodotto italiano ha continuato a crescere, e non grazie al ministro Centinaio o a questo Parlamento o a quel Governo, ma grazie alle imprese italiane che vanno in Europa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Non prendetevi meriti che non avete, quindi.

Circa la legge sull'enoturismo, anche in questo caso è vero che siete stati voi a avviare l'*iter*, ma, come sempre accade, se non fosse stato per il sottoscritto che l'ha messa come priorità nell'azione di Governo, non l'avremmo portata a casa. Insomma, è inutile continuare a dire che Gesù è morto di freddo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4 presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[TARICCO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solamente per rilevare delle questioni di puntualità. Voi avete approvato il decreto ministeriale che era previsto nella norma, né più e né meno, e ci avete messo quattordici mesi a farlo. Va benissimo, era da fare, ma avete semplicemente concluso un percorso che era avviato.

Relativamente al tema dei dazi, prima è stato detto che il Governo non ha fatto nulla. Vorrei solo ricordare che nei giorni scorsi è stato approvato, su presentazione del Gruppo del Partito Democratico al Parlamento europeo, un emendamento che in sede di predisposizione del bilancio europeo prevede lo stanziamento di risorse per indennizzare le imprese che saranno danneggiate dai dazi USA. L'attenzione su questi temi quindi c'è ed è costante.

Non sto dicendo che abbiamo risolto tutti i problemi; dico solo di non strumentalizzare almeno i numeri. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori, fino alle parole «di livello».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.9.

Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 1.12 per spiegarne la motivazione ed invitare i colleghi ad una riflessione.

L'emendamento al nostro esame si accoda alla norma che, oltre al passaggio dei tre dirigenti che dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritornano al Mibac, prevede l'assunzione di tre nuovi dirigenti. Chiediamo che questi tre dirigenti vengano destinati ad attuare le politiche e le sinergie di coordinamento tra i vari Dicasteri, quindi non solo quello delle politiche agricole alimentari e forestali, non solo quello del Mibac, ma anche quello del territorio e dell'ambiente. Riteniamo infatti che tutte queste tutte queste tipologie di attività siano interconnesse.

L'emendamento trasforma in una norma precisa le cose che tutti in questi giorni hanno detto a parole. Invito quindi i colleghi ad esprimere un voto favorevole su di esso.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Sull'emendamento 1.13 (testo 2 corretto) la 5a Commissione ha espresso un parere non ostativo condizionato ad una riformulazione. Senatrice Mantovani, la accetta?

MANTOVANI, *relatrice*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.13 (testo 3).

[GALLONE](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.13 (Testo 3), ma ne approfitto per ricordare l'emendamento 1.2 da noi presentato che nella concitazione della velocità con cui abbiamo iniziato a votare è passato sotto silenzio. Non voglio che esso passi sotto silenzio, perché tale emendamento concerneva l'istituzione del Ministero del turismo.

Come ho già detto in discussione generale e voglio ora ribadire, prima di riordinare e riorganizzare i Ministeri, questo Governo dovrebbe riordinare le idee e ricordarsi che il turismo è uno dei comparti fondamentali per l'economia e per il PIL del Paese e che il *brand* del *made in Italy*, come dicevo stamattina, rappresenta veramente un'infrastruttura immateriale, con i suoi numeri. Spero quindi che l'emendamento 1.0.1 della collega Tiraboschi venga preso nella giusta considerazione.

Non si può pensare di palleggiare una delega del genere da un Ministero all'altro soltanto per capriccio, perché piace di più ad un Ministro piuttosto che ad un altro: bisogna istituire un Dicastero *ad hoc* sia per il commercio estero che per il turismo, perché sono le due voci e i due comparti più importanti del sistema economico italiano. Sono la materia prima dell'Italia. Lo ripeterò fino alla nausea e allo sfinimento.

Pertanto, vi prego: come dicevo questa mattina, cercate di ascoltare chi vuole aiutare in maniera propositiva. Durante il Governo Berlusconi nel 2009-2011 era stato istituito questo Ministero e funzionava molto bene. Ascoltate le proposte, non agiamo solo in maniera partitica e partigiana, nel senso di una parte piuttosto che di un'altra. Questo è un appello sincero per il bene del Paese. L'istituzione di due Ministeri così importanti con tanto di portafoglio, che non sarebbe una voce di spesa di questi Ministeri ma un investimento, è importantissima. Come ho già detto, qui ci vuole un "decreto" solo: il salva Italia, che vuol dire mandare a casa questo Governo, perché così non si può andare avanti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.17 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vogliamo brevemente rimarcare che, oltre alle deleghe sul turismo, con questo provvedimento vengono trasferite anche delle persone, delle vite reali. Dunque, con questo emendamento riprendiamo quanto ci è stato chiesto da tutte le sigle sindacali che abbiamo audito in Commissione, ossia che ai dipendenti a cui verrà proposto il trasferimento vengano concessi dieci giorni per esercitare il diritto di opzione.

La stessa norma è inserita all'articolo 2, quando si parla del trasferimento dei dipendenti dal Mise al Ministero degli affari esteri. Sinceramente non capiamo questo atteggiamento di utilizzare due pesi e due misure in due diversi articoli relativi a due diversi Ministeri.

L'invito che rivolgo ai colleghi è quindi di riflettere su questo emendamento e associarsi al nostro voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17 (testo 2), presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.300 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.400, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Perosino.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

[MANTOVANI](#), relatrice. Signor Presidente, proponiamo che l'ordine del giorno G1.100 sia accolto

come raccomandazione. Esprimo parere contrario sui restanti ordini del giorno.

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Centinaio, è d'accordo con la proposta della relatrice che l'ordine del giorno G1.100 venga accolto come raccomandazione? Mi sembra di capire che la sua risposta sia negativa, ma lo dica esplicitamente.

[CENTINAIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, le raccomandazioni non servono a niente, quindi grazie e arrivederci.

PRESIDENTE. Quindi ne chiede la votazione?

CENTINAIO (*L-SP-PSd'Az*). Certo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dalla senatrice Saponara e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.0.1 è improponibile.

Sull'emendamento 1.0.2 (testo 2) la 5a Commissione ha espresso un parere di nulla osta condizionato ad una riformulazione. Senatrice Mantovani, la accoglie?

MANTOVANI, *relatrice*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/1, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.10000/2, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*:».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.0.10000/3, 1.0.10000/4 e 1.0.10000/5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/6, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/7, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/10, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/11, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.10000/12 presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/14, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.10000/15, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori, fino alle parole «alla sicurezza».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.0.10000/16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.10000/17, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «e alla».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.0.10000/18.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/19, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.10000/20, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «n. 75».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.0.10000/21 a 1.0.10000/27.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/28, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.0.10000/29 a 1.0.10000/33 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/34, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/35, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000/36, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.10000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.700/1 è stato ritirato.

L'emendamento 1.0.700/2 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.700, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Follonica» di Follonica, in provincia di Grosseto, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1493 (ore 16,53)

PRESIDENTE. Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1000 e 2.20.

Invito la presentatrice a ritirare l'emendamento 2.13 (testo 2) e a trasformarlo in ordine del giorno.

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

MALPEZZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 2.13 (testo 2) e a trasformarlo in ordine del giorno?

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Urso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.4, identico all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Fantetti, identico all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Urso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Aimi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Urso, fino alle parole «funzioni trasferite».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Fantetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Fantetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 2.12 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.14, sostanzialmente identico all'emendamento 2.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.15, presentato dal senatore Fantetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Fantetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.13 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 2.1000/100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 2.21 è stato ritirato.

[MANTOVANI](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione: relativamente all'emendamento 2.1000 vi è un problema di *drafting*, laddove si chiede la sostituzione delle parole «Ministro del commercio con l'estero» con «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». Poiché nel testo è riportata anche la dicitura «Ministero del commercio con l'estero»,

bisogna effettuare la sostituzione anche in quel caso. È un mero problema di *drafting* nell'emendamento.

[PRESIDENTE](#). È già nella proposta di coordinamento finale.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

[MANTOVANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.100, 3.0.1000 e 3.0.2000. Sull'emendamento 3.0.2000 vi è un problema di trascrizione materiale, perché la Tabella C è riprodotta due volte nel testo dell'emendamento così come riportato nel fascicolo, che quindi dovrebbe essere corretto.

PRESIDENTE. Certo, relatrice, si tratta di una correzione puramente materiale.

MANTOVANI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.2 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 3.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 3.0.1000/100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono improponibili.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

[MANTOVANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.2000 (testo corretto) e 4.100 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti e sull'ordine del giorno G4.100.

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente,

esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «incarichi dirigenziali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, il 4.11 può sembrare un emendamento di mero calcolo matematico, ma si riferisce alla struttura tecnica di supporto al MIT, che è in fase di istituzione.

È previsto che questa struttura tecnica possa avvalersi di ben dodici esperti e consulenti. Il testo recita esattamente: «fino a un massimo di dodici esperti o consulenti». Per questi esperti viene stanziato una cifra di 480.000 euro.

Con questo emendamento chiediamo che la cifra venga ripartita con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro. È una mera divisione matematica. Tutti sappiamo che 480.000 diviso 12 fa

40.000, ma vorremmo evitare che, nel caso venissero assunti, ad esempio, solo due esperti, a questi vengano attribuiti 240.000 euro cadauno. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2000 (testo corretto)/1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2000 (testo corretto)/2, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.2000 (testo corretto)/3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2000 (testo corretto)/3, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2000 (testo corretto)/4, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 4.2000 (testo corretto)/5, 4.2000 (testo corretto)/6 e 4.2000 (testo corretto)/7 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2000 (testo corretto)/8, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2000 (testo corretto)/9, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2000 (testo corretto)/10, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 4.2000 (testo corretto)/100 e 4.2000 (testo corretto)/101 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2000 (testo corretto).

MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, noi ci asterremo sull'emendamento 4.2000 (testo corretto), anche perché avevamo presentato il subemendamento 4.2000 (testo corretto)/101 che è stato dichiarato inammissibile. Su questo, com'è noto, il giudizio della Presidenza è insindacabile, ma è altresì innegabile che il problema dell'Ilva sia reale. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az).*

Allora noi abbiamo dato questa possibilità e presenteremo la questione in ogni occasione. È il Governo

che deve intervenire e non può lasciare questo enorme problema irrisolto, senza una chiara comunicazione. Il subemendamento 4.2000 (testo corretto)/101 - lo sottolineo - è stato sottoscritto da tutto il centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) e firmato da tutti. Purtroppo è stato dichiarato inammissibile, ma - ripeto - resta il problema: migliaia e migliaia di posti di lavoro, l'1,4 per cento del PIL, altre decine di migliaia di posti di lavoro dell'indotto e dell'intero comparto che è vicino a questa produzione. Non è assolutamente un problema che può essere rinviato.

Noi continueremo a sollecitare il Governo, come abbiamo fatto, perché è un problema gravissimo che tocca il nostro Paese, sia a livello strategico, sia a livello dei problemi delle persone che perdono il lavoro e di un'intera area che perde una ricchezza e una grandissima risorsa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2000 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.13 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

MANTOVANI, relatrice. Signor Presidente, l'emendamento 5.1000 della Commissione è ritirato. Su tutti gli altri emendamenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.200, esprimo parere favorevole a un suo accoglimento previa riformulazione, nel senso di cancellare la terza premessa e di sopprimere, nell'impegno finale, le parole «e al rischio sismico».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.1 esprimo parere favorevole al suo accoglimento.

MALPEZZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Pazzaglini, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G5.200?

PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Pirovano e da altri senatori, fino alle parole «risanamento ambientale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatrice Mantovani, mi conferma che l'emendamento 5.1000 è stato ritirato?

MANTOVANI, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Risultano pertanto decaduti tutti i relativi subemendamenti da 5.1000/1 a 5.1000/11.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.200 (testo 2) e G5.1 non verranno posti ai voti.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

[MANTOVANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 6.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

I restanti emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7 del decreto-legge sono improponibili.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G7.0.3 e G7.0.4.

[MANTOVANI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G7.0.3 e G7.0.4.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.0.3 e G7.0.4 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, ringrazio la relatrice perché il lavoro che è stato portato avanti sul decreto-legge è stato molto accorto e accurato.

Preannunciando sin da subito che sul provvedimento in esame il nostro Gruppo, insieme ad altri senatori del Gruppo Misto, voterà a favore, mi auguro che il prossimo Governo - che, si spera, sarà nella prossima legislatura - non cambi ancora una volta l'assetto delle competenze dei Ministeri, perché credo che questa non sia proprio un'ottima abitudine. Dobbiamo dircelo per onestà.

La questione centrale di questo decreto-legge ed è il motivo sostanziale alla base del nostro voto favorevole - è quella di riportare il turismo all'interno di quello che è sempre stato un po' il suo alveo naturale, vale a dire il Ministero dei beni e delle attività culturali.

La ragione la conosciamo perfettamente e lo dico anche ai colleghi della Lega, in particolare al collega Centinaio, che fino a qualche settimana fa è stato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con delega al turismo.

Sappiamo tutti quanto in questi anni abbiamo investito per valorizzare il turismo rurale ed enogastronomico, le città del vino, il nostro paesaggio rurale, i nostri prodotti tipici: sappiamo perfettamente quanto tutto questo rappresenti un marchio distintivo per il nostro Paese. Allo stesso modo, però, sappiamo anche che la scelta di ricondurre il turismo all'interno del Ministero delle politiche agricole era legata, più che a questo ragionamento, al fatto che vi erano degli interessi anche molti forti e meritevoli da parte dell'allora Ministro proprio rispetto al turismo.

Quello che penso veramente è che il nostro Paese prima o poi dovrà fare la scelta di istituire un vero e proprio Ministero del turismo: lo dico qui francamente. Sicuramente bisognerà intervenire, apportare modifiche, pensare, ma dobbiamo comprendere che si tratta di una questione strategica per l'Italia.

Absolutamente strategica è di certo anche la scelta di aver ricollocato il comparto del turismo all'interno del Ministero dei beni e delle attività culturali perché, fermo restando tutte le cose importanti e assolutamente da coordinare nell'organizzazione e nell'asse strategico del turismo nel nostro Paese - che ricomprende il turismo rurale, l'agriturismo, la valorizzazione dei nostri territori anche dal punto di vista enogastronomico - è chiaro però che l'*asset* fondamentale è strettamente collegato al Ministero dei beni e delle attività culturali.

La stessa questione della tutela del paesaggio - ho ascoltato gli interventi precedenti - così come quelle legate al rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, attiene anch'essa alle Soprintendenze per i beni architettonici, culturali e archeologici.

Siamo il Paese che ha il tesoro più grande al mondo, con la più alta percentuale di beni culturali e archeologici: è per questo motivo, dunque, che l'*asset* doveva essere collocato all'interno del Ministero dei beni e delle attività culturali, fermo restando che, a mio avviso, se questo Governo davvero intende riavviare il Paese verso uno sviluppo diverso legato alla qualità, non può trascurare la riflessione di dar vita finalmente - io qui lo dico - a un vero e proprio Ministero del turismo.

Il problema infatti non è tanto quello di questo «pendolarismo» da una parte e dall'altra, che di certo non ci fa proprio onore, ma è quello di avere una forte capacità di investire. Non basta soltanto il fatto che, per fortuna, arrivino milioni di persone nel nostro Paese, bisogna anche investire sulla qualità di questo turismo; probabilmente bisogna anche dare degli indirizzi, modificare un tipo di fruibilità. Abbiamo città che hanno dei problemi d'impatto, quindi dobbiamo intervenire su quello; abbiamo problemi da questo punto di vista che considero molto seri, ma anche grandissime opportunità.

Sarebbe quindi opportuno intervenire tutti quanti insieme perché questo sì che è interesse nazionale. Stiamo discutendo molto di Ilva, per carità, ma capite bene che dovrebbe essere un punto d'incontro tra tutte le forze di maggioranza e di opposizione quello di scegliere il turismo come uno dei principali *asset* d'investimento per il nostro Paese e di sviluppo vero, quello buono e di qualità. Tuttavia occorre altresì praticare anche in questo campo delle scelte necessarie, che non possono più essere improntate solo a un turismo di massa, di tipo iperconsumistico, dei beni culturali delle nostre città, ma si deve diversificare l'offerta.

Faccio queste considerazioni perché non possiamo soltanto considerare un bene il ritorno della competenza sul turismo in capo al Ministero, ma poniamo anche il tema della necessità di una riflessione seria sulla possibilità della costituzione di un Ministero del turismo. Peraltro, anche gli emendamenti approvati in Commissione rafforzano molto questo indirizzo: penso alla questione dei musei, alla possibilità di utilizzare ancora più personale, anche tramite altre società, per una migliore fruizione e anche apertura dei musei stessi.

È molto importante anche la parte, su cui si è intervenuti con emendamenti, che riguarda tutta la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e la questione del lavoro straordinario, che fa parte del decreto-legge, ma che - capite bene - ci permette oggi, al di là delle molte polemiche strumentali che ho sentito, di rispondere con i fatti rispetto a cosa significa investire sulla sicurezza (quella buona, quella vera) nel Paese e nelle nostre città.

Torno a ripetere che certamente avremmo potuto anche approvare un decreto-legge che ci avrebbe permesso di dare più funzionalità anche ad altri Ministeri, ma questo avrà bisogno di un po' più di tempo; lo dico al Governo, perché altri emendamenti che riguardavano tale possibilità sono stati dichiarati inammissibili. Va bene, ma questo tema non può essere abbandonato. Noi abbiamo bisogno di un efficientamento molto forte dei Ministeri e di un raccordo molto più intenso tra l'indirizzo politico e l'apparato amministrativo, perché il tema da noi posto e che non possiamo mai dimenticare è che il riordino è positivo, ma dobbiamo assolutamente imprimere una forte accelerazione alla capacità di efficientamento all'interno dei Ministeri.

Come parlamentari, come legislatori, approviamo norme, continuiamo a vararle, poi spesso le perdiamo di vista. Abbiamo un problema molto forte di attuazione delle norme, dei decreti attuativi;

pertanto dobbiamo intervenire, anche velocemente, per riuscire a comprendere che occorre immettere dei meccanismi, delle modifiche di funzionamento (non genericamente efficientamento) all'interno dei Ministeri stessi e dell'apparato, in modo che questo possa davvero garantire la rapida attuazione delle norme, il varo dei decreti attuativi, perché questo è uno dei grandi problemi che noi abbiamo. Mi auguro pertanto che il prossimo provvedimento di riordino entri nel merito di questo problema per dare veramente risposte ai cittadini e, soprattutto, coerenza tra le leggi che noi approviamo come legislatori e la loro attuazione.

Per questo motivo annunciamo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[SUDANO](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SUDANO](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di riorganizzazione dei Ministeri che ci apprestiamo a votare incide in maniera puntuale su una serie di settori strategici per lo sviluppo e l'economia del Paese, attraverso modifiche orientate dal disegno unitario di ottimizzare l'impulso del nuovo Governo, secondo una prospettiva che pone al centro gli obiettivi del suo programma. Mi riferisco al turismo, all'internazionalizzazione delle imprese italiane, alle infrastrutture, all'ambiente, all'istruzione e alla ricerca, cui si aggiunge certamente l'esigenza ineludibile della sicurezza, attraverso il riordino delle carriere del personale delle Forze armate e gli stanziamenti che verranno loro destinati.

In particolare, si interviene riportando il settore del turismo nell'ambito dei beni culturali, sua collocazione più idonea anche ad avviso di tutti i principali osservatori, dopo che la relativa competenza era stata spostata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per motivi difficilmente riconducibili a ragioni di efficacia dell'azione amministrativa.

La scelta di ripristinare le competenze secondo l'assetto precedente che, come ho detto, va nella direzione auspicata dalla maggioranza degli operatori del settore, certamente critici verso la decisione del precedente Governo, non esclude in alcun modo la rilevanza della produzione agroalimentare nell'ambito del turismo, ma, al contrario, ne esalta la sinergia, in quanto è evidente che il patrimonio culturale deve essere inteso e valorizzato unitariamente con una veduta d'insieme che comprenda i beni artistici, ma anche quelli naturalistici. Questo perché il turismo ha un ampio potenziale di sviluppo che è necessario assecondare se è vero che, come risulta da una recente inchiesta della Banca d'Italia, se nel periodo compreso tra il 1999 e il 2017 la spesa dei turisti stranieri nel nostro Paese fosse cresciuta quanto la domanda potenziale, il PIL italiano sarebbe oggi a più 0,8 punti percentuali.

Il turismo è il mezzo attraverso il quale il Paese può esportare il patrimonio artistico, paesaggistico, naturalistico e agroalimentare. Tuttavia, il *made in Italy*, come sappiamo, va oltre e l'*export* propriamente inteso non può che rappresentare una risorsa fondamentale per la competitività in un sistema globalizzato. Per questo motivo, riteniamo che la scelta di collocare presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese risponda all'intento di rendere più strategico il ruolo dell'*export* nella politica estera italiana, come hanno rilevato anche le maggiori associazioni industriali, che hanno evidenziato, attraverso le parole del presidente di Confindustria, che «la diplomazia del nostro Paese dovrebbe andare verso questa direzione, cioè far crescere l'*export* e i partenariati delle nostre imprese. Pertanto, accorpate le deleghe può essere un elemento strategico nell'interesse di tutti noi, delle imprese e chiaramente del Paese».

L'attenzione alle politiche industriali sotto il profilo sia della valorizzazione del turismo nel suo contesto più appropriato, che del commercio con l'estero dei prodotti italiani, si accompagna all'esigenza (non solo propria di questi settori, ma primaria per il Paese in generale) della sicurezza. Tale tema è opportunamente affrontato nel provvedimento in diverse modalità: quella del personale delle Forze armate, per il quale viene prevista una riorganizzazione che prevede l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo, la semplificazione dell'ordinamento, con la valorizzazione del percorso formativo e un potenziamento informatico per la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione e l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera.

A ciò si aggiunge il necessario e atteso pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario

per l'operazione "Strade sicure", con uno stanziamento di 4,6 milioni di euro.

Sempre legate alla sicurezza, sotto il profilo della mobilità, sono le previsioni relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il quale l'istituzione di una struttura tecnica deputata espressamente alla definizione di criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse mediante un controllo di gestione e un potenziamento del controllo interno è pensata proprio per valorizzare al massimo le risorse economiche di un grande Ministero di spesa come questo, che troppo spesso si perdono in mille rivoli burocratici per l'assenza di un coordinamento più generale, con conseguenze per lo stato generale delle nostre infrastrutture, per le quali l'assenza di manutenzione è spesso conseguenza di una programmazione non coordinata e razionale.

Per quanto riguarda l'ambiente, è sicuramente da apprezzare la decisione di riorganizzare l'attuale modello di *governance*, che si adegua alla maggior parte delle strutture ministeriali vigenti, introducendo anche una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici, che risponde, quindi, alle istanze formulate da tempo da una larga parte dell'opinione pubblica per l'implementazione di politiche non più differibili.

Segnalo, infine, che anche la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione risponde alla necessità di superare uno stato di paralisi che si era determinato a causa del precedente Governo, anche a seguito di rilievi formulati dagli organi di controllo che hanno dimostrato come la precedente gestione sia stata alquanto sconsiderata nelle nomine, evidenziando profili di illegittimità delle procedure che hanno determinato una situazione di concreto rischio di paralisi amministrativa, con strutture organizzative di un'amministrazione così fondamentale, i cui dirigenti stanno ancora aspettando da mesi in condizioni di incertezza.

Per tutte queste ragioni, con i colleghi del Gruppo Italia Viva-PSI, voteremo a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI e del senatore Collina)*.

[URSO \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo decreto-legge che riguarda - nel titolo - il riordino dei Ministeri. Si tratta di un argomento che sicuramente non suscita emozioni in chi non ha una cultura dello Stato, ma che riguarda in maniera specifica la struttura del Governo, appunto, e quindi la struttura dello Stato, con aspetti che andavano sufficientemente ponderati.

In altre occasioni si è applicata la decretazione d'urgenza quando, all'inizio di una legislatura, coloro che realizzavano - sulla base di un risultato elettorale - una maggioranza, quindi un Governo, decidevano l'accorpamento o lo scorporo di qualche Ministero, tanto più da quando, nel 2001, è entrata in vigore la legge Bassanini che noi, avendo una cultura dello Stato, abbiamo applicato - ancorché non deciso - nella nostra legislatura del 2001.

Allora, la riforma dei Ministeri prevedeva, per esempio, l'accorpamento del Ministero del commercio internazionale nel Ministero dello sviluppo economico. Ebbene, lo dico per esperienza diretta perché mi ritrovai in quel Ministero: quel Governo Berlusconi decise di realizzare puntualmente la riforma Bassanini accorpando il Ministero del commercio internazionale nel Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, all'inizio di una legislatura si può anche comprendere - avendo una prospettiva di cinque anni - che si svolgano accorpamenti o scorpori di così importante rilevanza che, come fanno tutti coloro che hanno avuto a che fare con l'amministrazione dello Stato, hanno bisogno di tempo per potersi dispiegare. Così è accaduto con noi per il Ministero del commercio internazionale nel 2001-2006: cinque anni per applicare quell'accorpamento, e io so bene cos'ha significato perché ne ero testimone come Vice Ministro delegato al commercio con l'estero.

Anche successivamente, nel 2006, il Governo Prodi, sulla base di un risultato elettorale e di una maggioranza espressa comunque dagli elettori, decise il percorso inverso, rinnegando la legge Bassanini che la sinistra aveva voluto e scorporando il Ministero del commercio internazionale per conferirlo al ministro Bonino, che ebbe due Dicasteri, non accorpate: il Ministero delle politiche europee e il Ministero del commercio internazionale.

Prodi pensava allora di avere davanti cinque anni; poi, in questo Senato della Repubblica, il suo

Governo cadde dopo due anni e tornammo noi al Governo. Tornando al Governo riaccorpammo il Ministero, come era stabilito dalla legge Bassanini. Ho ascoltato ieri un accalorato intervento della senatrice Lezzi, che ora non è presente. Ricordo a lei, a me stesso e a chi ci vuole ascoltare, che io mi dimisi dal Governo, così come accadde prima di me a personaggi più illustri, che oggi giustamente stanno nell'alto Colle. Quando non si condividono delle scelte, si lascia il Governo. Lo ha fatto anche l'allora ministro Mattarella, insieme ad altri quattro Ministri della sinistra DC, lasciando il Governo perché non ne dividevano le scelte.

Nell'attuale legislatura assisto a colleghi che fanno interventi di alta morale pubblica perché non condividono una scelta sull'Ilva, che quando erano al Governo invece avevano condiviso. Senza voler offendere nessuno, credo che sarebbe stato più dignitoso dimettersi dal Ministero che allora si ricopriva, se non si divideva lo scudo penale sull'Ilva, piuttosto che rimanere in carica, condividendo quella scelta, per poi, una volta persa la carica, diventare improvvisamente e nuovamente rivoluzionari, costringendo la maggioranza ad abolire lo scudo penale perché si è perso un Ministero.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,35)

(Segue URSO). Dico questo per ricordare la storia e dire che assistiamo al fatto che per soddisfare i due capi delegazione di partito, Franceschini e Di Maio che, non potendo ricoprire la carica di Vice Primi Ministri come era accaduto ai due precedenti capi delegazione, Salvini e Di Maio, e non potendo ottenere questa stelletta Di Maio e non potendola ottenere nemmeno Franceschini (che anzi rinunciando alla sua stelletta ha costretto Di Maio a rinunciare alla sua) si arriva ad accorpare due Ministeri ai Ministeri loro assegnati perché così la loro dignità viene mantenuta, calpestando quella dello Stato. La loro dignità viene mantenuta calpestando la dignità dello Stato e ci ritroviamo che il ministro Di Maio, che nel precedente Governo era a capo di due Ministeri importanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per lo sviluppo economico, che nel precedente Governo si era opposto ferocemente allo scorporo del commercio con l'estero per andare al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione, improvvisamente diventa favorevole all'accorpamento perché cambia Ministero. Dove è la coerenza e la dignità politica di chi esprime queste cose quando ha a che fare non con una piazza, ma con l'architrave, la struttura dello Stato, che viene calpestate per interessi non solo politici, ma personali, al punto tale che cambia opinione e accorpa i due Ministeri?

Mi rivolgo al *premier* Conte perché qui siamo in presenza di un fatto paradossale. Gli scorpori e gli accorpamenti avvengono ad inizio legislatura per necessità e urgenza. Invece noi abbiamo il Governo Conte I, che poi lascia la mano al Conte II. Lo stesso *premier*, sostanzialmente con lo stesso partito guida. Cambia nel senso che nel Governo Conte I c'era un bipartitismo o una colazione bipartitica, in cui l'asse era rappresentata dal MoVimento 5 Stelle che esprimeva il *premier* Conte, e ora abbiamo invece una coalizione quadri partitica, in cui l'asse resta sempre il MoVimento 5 Stelle che esprime il Conte II. Non siamo Andreotti I, Andreotti II e Andreotti III. Nel fare il paragone, non voglio fare offesa alcuna al senatore Giulio Andreotti perché lui, sì, era un uomo di Stato; noi l'abbiamo combattuto, ma lui era un uomo di Stato. Siamo al Conte I, Conte II, con il MoVimento 5 Stelle architrave del Governo, che rimescolano le carte dei Ministeri per soddisfare i nuovi capi delegazione. Il turismo va allora al Ministro per i beni e le attività culturali per soddisfare Franceschini e il commercio con l'estero va al Ministro per gli affari esteri per soddisfare Di Maio che non essendosi mai occupato né di lavoro, né di Ministero per lo sviluppo economico, né di politica estera, accorpa le competenze al Ministero per gli affari esteri ed, anzi, annulla le competenze. Come ho detto prima infatti, il dramma è che si poteva fare ciò che voleva fare Berlusconi quando era ministro degli esteri della Farnesina, il polo del *made in Italy* nel mondo, lo strumento di ambasciatori che viaggiavano per il mondo a sostegno dell'impresa, ma bisognava dare un indirizzo politico netto, come quello che Berlusconi voleva dare in quel frangente. Qui accade esattamente il contrario: si annullano le competenze, le specificità, le professionalità del commercio con l'estero, pur sapendo che noi siamo il Paese che vive - tanto più lo sapete voi in questo momento di crisi economica interna - solo sulla crescita delle esportazioni, che tra parentesi crescono ovunque, verso gli Stati Uniti e in altri Paesi, ma che invece diminuiscono verso la Cina. Avevo letto qualche mese fa che si firmava l'accordo storico

della via della seta perché bisognava rilanciare l'*export* italiano in Cina. Ebbene, l'*export* italiano è cresciuto sino a marzo di quest'anno nei confronti della Cina, e quando si firma l'accordo l'*export* comincia a piombare in basso, mentre aumentano le esportazioni cinesi in Italia. Qualcosa non funziona nella narrazione, nello Stato e nel Governo.

Ebbene, oggi accade esattamente il contrario di quello che Berlusconi - e il centrodestra - auspicava da imprenditore che guidava il Governo, cioè di dare forza alle imprese attraverso la struttura della Farnesina. Accade invece che la Farnesina si appropria delle risorse relative alla promozione, che erano destinate alle imprese, per promuovere la diplomazia, e non certamente le imprese, perché rinuncia espressamente a creare all'interno del Ministero quella specificità con la sua direzione generale che sarebbe stata assolutamente necessaria.

Il mio tempo è trascorso e concludo. Per tali ragioni, più che un riordino dei Ministeri, questo è un mercimonio dei Ministeri, che contraddistingue questa legislatura dominata dai 5 Stelle; un mercimonio dei Ministeri che offende lo Stato, che priva le imprese, che oggi ne avrebbero molto bisogno, del loro strumento e che per questo noi riteniamo sia l'emblema di questa legislatura e di questo Governo.

Signor Presidente, dati i venti di crisi che si sentono, probabilmente avremo presto un Conte III o chissà cosa, e questo riordino dei Ministeri non entrerà mai in vigore. Almeno, questo è il mio auspicio.

PRESIDENTE. Senatore Urso, era terminato il tempo del suo intervento, non il suo tempo. (*Ilarità*).

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico esprimerà con convinzione un voto favorevole a questo provvedimento, che riteniamo sia da appoggiare senza riserve perché ci persuade l'approccio sistemico ed integrato delle scelte che abbiamo preso rispetto a una questione complessa. Credo che, di fronte a fatti di questa rilevanza come quelli che hanno a che fare con l'efficienza complessiva della organizzazione dei nostri Ministeri, dovremmo resistere alla tentazione delle polemiche di basso livello; dovremmo cercare di fare un dibattito di merito; dovremmo sforzarci di non ridurre tutto a propaganda a volte meschina.

Devo dire che quella che abbiamo fatto oggi è stata, dal mio punto di vista, una discussione che ha avuto anche delle cadute di stile - che poi mi permetterò di sottolineare - ma che sostanzialmente nella sua globalità ci ha permesso di mettere a fuoco i bisogni principali che oggi dobbiamo soddisfare, se davvero ci preoccupiamo di aumentare il livello di efficacia delle politiche nell'ambito del turismo.

Signor Presidente, quando l'allora ministro Centinaio ha determinato il distacco delle politiche turistiche dal Ministero dei beni culturali per portarle verso il Ministero delle politiche agricole, non ho pensato che il senatore Centinaio facesse questo per un disegno di potere o per una esigenza di visibilità. Ho pensato che l'ex ministro Centinaio facesse una cosa nella quale credeva, una cosa che a me pareva profondamente sbagliata per le ragioni che dirò. Allo stesso modo, mi piacerebbe che in chi oggi non condivide la scelta che si fa ci fosse analogo riconoscimento della buona fede con cui si prendono certe decisioni e ci fosse la voglia di considerare le questioni nella loro grande rilevanza fattuale. Faccio un esempio: nessuno nega che vi siano delle connessioni, anche molto forti, delle politiche di valorizzazione del turismo con settori come l'agricoltura e l'enogastronomia, ma ce ne sono anche con settori come quello dell'artigianato artistico e tradizionale; ci sono connessioni anche tra il turismo e la manifattura. Il turismo è per sua natura un comparto che ha relazioni molteplici. Ma si può negare che il settore con cui il turismo ha più attinenza, più rapporti, con cui è più intrecciato sia il settore della cultura? Si può negare che, nonostante siano tanti i motivi per i quali si viene in Italia, la principale ragione che induce il mondo a visitare il nostro Paese sia il suo patrimonio artistico e culturale? (*Applausi dal Gruppo PD*).

A me pare che ciò non si possa negare, quindi trovo naturale che si faccia la scelta che oggi - mi auguro - il Parlamento approverà.

Al senatore Augussoni, che ha parlato nel suo intervento di una scelta di prepotenza del PD, vorrei dire che non è una scelta di prepotenza del PD, ma è una scelta strategica del Partito Democratico e di tutta

questa maggioranza. Vorrei aggiungere che non è, come lui sostiene, un ritorno al passato, ma semplicemente un ritorno alla logica. Le politiche turistiche tornano dove dovrebbero stare, tornano nel posto dal quale erano state strappate e dove è naturale che si trovino.

A me non sembra che questo provvedimento abbia i difetti che ad esso sono stati attribuiti da molti interventi che ci sono stati oggi. Non mi sembra che abbia il difetto di trascurare l'esigenza di valorizzare le politiche enogastronomiche e il settore dell'agricoltura, perché penso che lo si possa fare anche se il turismo rientra in un altro Ministero. Il problema è con quanta intelligenza lo si fa, con quale approccio sistemico e con quante risorse si riesce a fare perché le risorse si possono prevedere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non è un problema di collocazione delle competenze, non mi sembra che il provvedimento al nostro esame abbia il difetto di penalizzare l'*expertise*, le conoscenze e le competenze dei funzionari che vengono trasferiti perché avviene, appunto, un trasferimento di personale, non una sottrazione di competenze.

Non mi sembra, inoltre, che l'altra grande scelta che si fa con questo provvedimento, cioè l'accorpamento delle politiche di valorizzazione dell'*export* e di internazionalizzazione al Ministero delle politiche estere abbia il difetto di penalizzare e di creare rischi e pericoli per le nostre piccole imprese.

Sento quindi di dover replicare ad una osservazione molto dura che è stata fatta nei nostri confronti. Ci è stato chiesto con quale faccia compiamo queste scelte, che diciamo di voler ridurre la spesa per i Ministeri ma in realtà aumentiamo il personale di alcuni settori del Ministero. Sento di dover replicare a questa accusa in una maniera molto semplice e senza spirito polemico: compiamo queste scelte con la faccia della credibilità, con la stessa faccia che ci ha permesso, in poco tempo, di veder scendere di 6 miliardi la spesa annua per interessi passivi sul debito pubblico di questo Paese, semplicemente rimuovendo la tassa che deriva dalle dichiarazioni irresponsabili che giocano con la prospettiva di uscita dall'euro e di creazione del disordine finanziario in Italia. Con quella faccia, la faccia della credibilità, noi compiamo anche scelte che in alcuni settori della politica culturale permettono di riempire alcuni vuoti di organico che oggi riteniamo fattori penalizzanti per l'efficacia delle politiche in questo campo. Infatti avere più personale per la tutela e la sorveglianza dei nostri beni culturali è importante; avere più personale per la valorizzazione del patrimonio archivistico e documentale delle nostre biblioteche è importante. E penso sia di grande rilevanza anche il bisogno di incrementare le possibilità di fruizione del nostro patrimonio artistico e museale.

Noi tutti sappiamo che se ci muoveremo in quella direzione, davvero la capacità attrattiva del nostro Paese potrà crescere come tutti noi ci auguriamo che avvenga.

Concludo il mio intervento dicendo che trovo in questo provvedimento un altro segnale molto incoraggiante, relativo alle scelte che si fanno per quanto riguarda le Forze di polizia e le Forze armate. Con un emendamento del Governo, che è stato approvato in Commissione, noi riusciamo a fare ordine nell'attuazione della delega del 2018 per la revisione dei ruoli; confermiamo alcuni stanziamenti, ne aumentiamo altri, diamo un segnale chiaro di sostegno a richieste che riteniamo molto importanti. È un segnale che si associa ad un altro, molto più consistente, presente nel disegno di legge di bilancio, in cui vi sarà uno stanziamento corposo, sia per le esigenze legate al nuovo contratto delle Forze dell'ordine, di polizia e armate, sia per quanto riguarda la questione del riordino delle carriere.

Di ciò siamo orgogliosi, perché pensiamo che si debba mostrare sempre coerenza nelle scelte che si fanno. Non sempre si riesce a soddisfare qualsiasi bisogno con un solo provvedimento, ma è necessario dare l'idea di un cammino che inizia, prosegue e mira a obiettivi importanti. A mio avviso, il Governo e la maggioranza con questo provvedimento sono riusciti a dare il senso di questo cammino, che è in corso, e per questo il Gruppo Partito Democratico, con grande convinzione, lo sosterrà nel voto finale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i vincitori del concorso «Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro», che è stato bandito dal Consiglio regionale del Piemonte per le scuole superiori. Grazie per la vostra visita. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1493 (ore 17,50)

CENTINAIO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ammettiamo che siamo un po' preoccupati, perché queste scelte non hanno una logica per il bene del Paese, a nostro giudizio, bensì per il bene delle vostre poltrone.

Iniziamo, Presidente, con il capriccio del ministro Di Maio. Questo trasferimento non serve alle imprese italiane, non serve all'*export*; serve semplicemente ad accontentare un Ministro che forse non aveva nulla da fare. Ci siamo quindi posti alcune domande. Secondo noi questo trasferimento rischia di inficiare le lodevoli linee di indirizzo approvate l'8 marzo 2019. Come assicurare dalla Farnesina l'integrazione con i sistemi di filiera? Come creare la *next generation step* Italia? Come espandere l'offerta dei servizi al Sud e condurre la lotta all'*italian sounding*? Come può la Farnesina coordinarsi con il Digital TAG e la *blockchain*? Come potenziare le fiere in giro per il mondo? Come farete ripartire l'*export*? Con l'ottima idea di creazione di 1.500 ambasciatori del *made in Italy*, formati tramite i centri di formazione?

A tutte queste domande, colleghi, ci piacerebbe avere risposta dal ministro Di Maio.

Diciamolo, quindi, colleghi: dopo i danni al Mise si vuole continuare con i danni alla Farnesina. Il problema grave è che non c'è stata un'associazione di categoria o un imprenditore che abbia applaudito alla vostra iniziativa. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Signor Presidente, parliamo di turismo e sfatiamo subito la proposta che è arrivata da tanti colleghi. Anche a noi sarebbe piaciuto avere un Ministero del turismo; anche a noi piacerebbe avere un Ministero che si occupi solo ed esclusivamente di questo importante settore del nostro Paese. Ma - ahimè, cari colleghi - esiste una cosa che si chiama Titolo V della Costituzione. La Costituzione della Repubblica italiana prevede che il turismo sia una materia di competenza esclusiva delle Regioni; di conseguenza, sarebbe stata una stupidaggine istituire il Ministero del turismo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Prima facciamo la revisione della Costituzione, se la vogliamo fare, e poi, a quel punto, facciamo un vero Ministero del turismo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Collina*).

Quando parliamo di turismo, colleghi, parliamo di 30.000 chilometri di coste, di paesaggi urbani e rurali, di siti UNESCO, di aree termali, di montagne e colline, di agroalimentare invidiato, copiato, desiderato e amato in tutto il mondo. Signori, questo è il nostro Paese. Questo è il turismo del nostro Paese. Questo è il turismo dell'Italia e in Italia il turismo è una cosa seria. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È talmente una cosa seria che, quando il sottoscritto è andato in Cina e ha incontrato il Ministro del turismo cinese, il mio collega mi ha detto che l'Italia e la Cina sono due superpotenze mondiali nel settore del turismo. Ha usato l'espressione: superpotenze mondiali in questo settore. Di conseguenza, esso non merita il trattamento che gli state riservando in questo momento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il settore del turismo è l'orgoglio del nostro Paese. I *tour operator* e le agenzie di viaggio sono gli ambasciatori del nostro Paese in giro per il mondo e non meritano questa punizione. E la punizione è iniziata con una politica del tipo: cambiamo tutto per non cambiare niente. La vostra scelta è un vero ritorno al passato. Non è cambiato niente, perché non è cambiato l'atteggiamento che avete nei confronti del settore: al TTG di Rimini il Ministro del turismo non si è presentato; al G20 del turismo in Giappone il Ministro del turismo non si è presentato. Il G20 del turismo è l'evento mondiale più importante di questo settore e noi non ci siamo andati. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È un ritorno al passato: il ministro Franceschini ha ricominciato a lasciare questo settore abbandonato a se stesso; alla fiera del turismo a Londra c'erano tutti, persino gli assessori regionali, ma il Ministro del turismo non si è presentato. Oggi, in Aula né il Ministro del turismo, né il Sottosegretario con la delega al turismo si sono presentati.

MIRABELLI (*PD*). Ma cosa c'entra?

CENTINAIO (*L-SP-PSd'Az*). Nessuno si è presentato in Aula. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Questa è la considerazione che il Governo ha nei confronti del nostro settore, visto e considerato che

reputo gli operatori nel turismo miei colleghi. I *manager*, i proprietari di strutture e i presidenti delle associazioni sono tutti disperati. Non uno degli attori del turismo ha elogiato la vostra scelta; non un attore del turismo ha detto che questa scelta era la migliore per il Paese. Sono rimasti tutti in silenzio, allargando le braccia e dicendo che ancora una volta gli tocca Franceschini.

Il progetto era chiaro e condiviso con i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che anche oggi ci sorprendono. Era un progetto non imposto, ma condiviso con i *leader* del MoVimento 5 Stelle: dare a questo Paese un'idea nuova e diversa di promozione dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). La cadrega fa male. Volevamo dare l'idea di un nuovo sistema Italia, una modernizzazione del modo di promuovere il nostro Paese e il *made in Italy*; un Ministero moderno di valorizzazione e promozione non solo dell'agroalimentare e non solo dei territori, ma di tutto il *made in Italy* e di tutto il nostro territorio. Il vostro progetto è talmente incomprensibile che avete abbandonato e dimenticato i dipendenti, che anche oggi ci hanno ringraziato perché siamo stati gli unici ad averli tenuti ancora in considerazione. Nel trasferimento avete lasciato a loro stessi i poverini che si occupano di turismo in questo Paese.

Noi non diciamo che il turismo non è legato anche ai beni culturali. Non l'abbiamo mai detto. Secondo noi, il turismo enogastronomico e quello culturale sono una parte del turismo del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Mentre da un lato abbiamo un settore, quello culturale, che medita su attività per limitare il flusso di turisti nelle nostre città; dall'altro lato, c'è un settore in crescita, il turismo agroalimentare, con grandi potenzialità e che permette lo sviluppo delle aree rurali e crea un reddito aggiuntivo al settore. Persino al G20 dell'agricoltura dell'anno scorso in Argentina e di quest'anno in Giappone è stato detto che il turismo serviva e serve per valorizzare le aree rurali. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il Partito Democratico parla di beni culturali. Ricordiamo ai colleghi del PD i fondi messi a disposizione negli scorsi quattordici mesi per i cammini religiosi, promossi dalla candidata in Regione Lucia Borgonzoni, o i tre milioni di euro per Parma 2020, voluti dal senatore Campari e dalla senatrice Borgonzoni. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Lo sappiamo, caro PD, che Parma non è solo prosciutto crudo e parmigiano reggiano. Vogliamo vedere quanti soldi riuscirete a mettere per il vostro amico sindaco di Parma e per promuovere Parma 2020. Noi abbiamo fatto i fatti, voi per ora solo parole. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Alcuni colleghi, per giustificare il capriccio, affermano che intanto non è stato fatto nulla - beata ignoranza - in quei quattordici mesi. Innanzitutto mi piace ricordare il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano del 2019, a cura della dottoressa Garibaldi. Se volete, ve ne facciamo avere una copia e vi facciamo capire che cosa vuol dire turismo legato all'agroalimentare. Il passaggio formale è arrivato a gennaio 2019 dopo una *via crucis* nella burocrazia bizantina e fallimentare di questa povera Italia. Ci ha permesso di ottenere risultati importanti, che il settore aveva accolto con entusiasmo.

Presidente, ho un bell'elenco di risultati che abbiamo raggiunto: sei pagine di risultati raggiunti da uno che pensavate avesse scelto il settore del turismo semplicemente per un capriccio; e il tutto in soli otto mesi, cari colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, la invito a concludere. Le ho già concesso un minuto in più.

CENTINAIO (*L-SP-PSd'Az*). Vogliamo dire la cosa che ci interessa di più: non è tutta sbagliata questa scelta. Una cosa giusta il nuovo Governo l'ha fatta finalmente: mettere un potenziale Sottosegretario che di turismo ci capisce e questo glielo riconosciamo. Speriamo però che il ministro Franceschini lasci lavorare il Sottosegretario per il turismo. Speriamo che il buon Dario si faccia da parte finalmente e pensi a fare le sue cose, anziché occuparsi del settore del turismo.

Se così sarà, colleghi, saremo disponibili a collaborare, e non per quella maggioranza improvvisata e veramente fuori luogo nel nostro Paese, ma per il settore del turismo e soprattutto per coloro che ci lavorano, che in questo momento si stanno mettendo le mani nei capelli per un Governo che lascia veramente tanto a desiderare. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[PAGANO](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in conversione quest'oggi, così come quello votato l'anno scorso, desta forti perplessità.

Il rappresentante del Governo mi guarda attonita, ma in realtà, più o meno un anno fa, votò contro l'allora riordino dei Ministeri. Un collega più anziano di me - in termini non anagrafici ma parlamentari - mi ha detto che provvedimenti del genere di solito hanno origine all'inizio della legislatura, perché un Governo fa le sue modifiche, introduce, stacca e aggiunge Dicasteri o parte di essi, e poi si avvia la legislatura. Com'è noto a tutti noi, però, non siamo all'inizio della legislatura: siamo ormai... (*Commenti del senatore Vitali*). C'è qualcuno che pensa che siamo già in prossimità della fine. Vedo che qualche altro collega sorride, ma lo scopriremo nei prossimi mesi.

Sta di fatto però che oggi, caro senatore Fazzone, appare tutto sommato tardivo il provvedimento in esame; forse è stato proprio lei a dirmi questo.

Ebbene, io credo che ci stiamo parlando un po' addosso. C'è il rischio che sostanzialmente questo provvedimento verrà approvato anche questa sera; ma, prima che la burocrazia e gli uffici ministeriali aderiscano alle modifiche che i vari Ministri con le loro richieste hanno in esso calato, passerà del tempo e magari, quando tutto sarà concluso, forse questa legislatura già non ci sarà più.

Credo che sia giusto comunque dire che il Gruppo Forza Italia non condivide la scelta fatta, così come non condivide le scelte di allora. In questo provvedimento si torna a staccare il settore del turismo dal comparto dell'agricoltura, per riproporlo al fianco dei beni culturali e ambientali. Ebbene, a proposito di questo noi fummo, come Forza Italia, in disaccordo allora e lo siamo anche oggi, perché - oggi come allora - riteniamo che il settore del turismo necessiti di un Dicastero a sé stante, così come decise il Governo Berlusconi anni fa. È noto, soprattutto ai più esperti in materia di turismo, che il settore conta quasi 42 miliardi spesi dai 61 milioni di viaggiatori stranieri in Italia, con un *trend* di oltre il 6 per cento; oltre il 57 per cento è rappresentato dal turismo culturale. Questo è un Paese che in teoria potrebbe vivere solo di turismo, se solo chi lo governa lo comprendesse fino in fondo. Eppure, ciò non accade.

C'è stata la proposta di una nostra collega, la senatrice Tiraboschi, di mettere insieme anche il cosiddetto *made in Italy*, perché è giusto che, quando si parla di turismo, si parli solo di accoglienza dei turisti stranieri nel nostro Paese, ma anche di tutto ciò che è il *brand made in Italy*, ciò che l'Italia riesce a esprimere in termini di eccellenza nei settori agroalimentare, della moda, del *design* e in tanti altri, dove effettivamente l'Italia primeggia a livello planetario. Per questa ragione noi pensiamo che, anche in questo caso, il provvedimento in esame sia sbagliato. Fu sbagliato quello di allora, che collegava il turismo all'agricoltura, ed è sbagliato quello oggi in esame, perché non si dà un'autonomia di gestione a questo settore.

Passando ad altri articoli del decreto-legge, pensiamo a quanto viene richiesto dall'attuale Ministro degli esteri, che certo non conoscerà la lingua inglese, ma pensa di migliorare la situazione della nostra diplomazia collocando il commercio estero nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, tema già ampiamente affrontato. Tutto ciò che è impresa italiana, rivolto soprattutto al mercato straniero, è sempre stato gestito in modo indipendente e autonomo attraverso l'Istituto per il commercio estero e altri istituti ad esso comunque collegati, che hanno sempre perfettamente funzionato, parallelamente alla diplomazia italiana, con uffici separati e con propri dipendenti in piena autonomia, così come ha ampiamente spiegato nel corso della discussione generale il collega Raffaele Fantetti, grande esperto del settore, che ringrazio per essere intervenuto con grande competenza e conoscenza e dal quale abbiamo solo da imparare, provenendo dalla City di Londra e quindi conoscitore di tutto ciò che ha a che vedere con il nostro mercato straniero.

Ebbene, non si capisce per quali benedette ragioni, improvvisamente, la diplomazia italiana si debba occupare anche di commercio estero. Facciamo quindi dei passi indietro, probabilmente creiamo dei problemi a un settore che invece è fondamentale, essendo il nostro *export* centrale per l'economia nazionale. E tutto questo avviene perché a un certo punto al nostro Gigino nazionale viene in mente di fare ciò, forse perché ritiene che il Ministero degli affari esteri possa gestire in modo maggiore un settore che ha sempre avuto una vita autonoma e indipendente rispetto alla diplomazia, se calato al suo interno.

Francamente, proprio in un momento come quello attuale in cui gli Stati Uniti di Donald Trump hanno deciso di scatenare una vera e propria guerra commerciale, imponendo dazi a prodotti per noi fondamentali - cito il parmigiano reggiano, e non solo - che hanno colpito pesantemente il nostro comparto agroalimentare, appare ancor più folle spostare la competenza del commercio estero nell'ambito del Ministero degli affari esteri. Affidare questo settore a diplomatici è quantomeno inconferente e certamente non utile a ottenere ciò di cui invece i nostri produttori - e ovviamente non mi riferisco solo al settore agroalimentare - hanno necessità.

Noi abbiamo bisogno di gente esperta. Credo che tutti sappiate che i nostri uffici dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono sparsi in tutto il mondo; abbiamo persone altamente qualificate che agiscono indipendentemente dalla diplomazia italiana, perché conoscono le filiere commerciali e soprattutto i sistemi e i canali migliori per introdurre i nostri prodotti. Ma ciò non andava bene; dopo tanto tempo bisognava mettere tutto sotto quell'ala protettrice, secondo una evidente volontà di gestione di potere che non ci saremmo attesi certamente provenisse proprio dal MoVimento 5 Stelle, che invece ha sempre fatto di tutto per spiegare che è giusto dare il potere al popolo e non certo trattenerlo nelle mani di pochi.

Infine, il decreto-legge in discussione prende in esame anche la creazione di un'apposita struttura tecnica che risponde direttamente al ministro delle infrastrutture De Micheli per il controllo interno di quel Dicastero. Dal Ministero dipende il via libera alle tante infrastrutture ferme in Italia; nonostante il cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri, di cantieri sbloccati finora non se ne sono visti; le uniche eccezioni riguardano la tratta ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari e il Terzo valico di Genova; nemmeno la sostituzione del ministro Toninelli con Paola De Micheli sembra abbia cambiato la situazione e, quindi, anche questo provvedimento ci sembra oggettivamente inutile.

Pertanto, in considerazione di tutti gli aspetti enunciati e dei tanti argomenti messi in campo dai miei colleghi nel corso della discussione generale, esprimo il voto contrario del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[GARRUTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, il provvedimento in esame - come abbiamo avuto modo di ascoltare nell'intervento della relatrice Mantovani - ha una struttura complessa e si pone obiettivi ambiziosi: *in primis* il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali in materia di turismo.

In particolare, vengono conferite tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a far emergere le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata. La vocazione turistica dell'Italia è notoriamente uno degli aspetti che maggiormente la connotano. Stiamo parlando di oltre 200 milioni di presenze l'anno, le quali sono sempre più attratte non solo dai nostri musei, dalle città d'arte e dai principali centri urbani della penisola, ma anche dalle nostre eccellenze agroalimentari.

La cultura e la tradizione sono i motori della nostra economia. Secondo uno studio della fondazione Symbola e Unioncamere, infatti, il sistema produttivo culturale e creativo genera in Italia un reddito di quasi 90 miliardi di euro l'anno, pari al 6,1 per cento del PIL e 1,4 milioni di posti di lavoro.

In generale, si stima che più di un terzo del fatturato del settore turistico in Italia sia attivato dalla cultura. Da ciò deriva la necessità di una promozione integrata del *made in Italy*. L'obiettivo ultimo e ambizioso è quello di veicolare all'estero un'idea d'Italia in cui i punti di forza tradizionali, legati al patrimonio artistico e culturale, si leghino con l'innovazione, la tecnologia e la qualità dei nostri prodotti.

Ecco perché si è ritenuto opportuno annoverare fra le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quelle relative alla ridefinizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, altresì, il Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*, attualmente iscritto nello stato di

previsione della spesa di bilancio statale relativo al Mise, sarà trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nell'ottica di dare supporto al cuore pulsante del nostro sistema Paese, abbiamo approvato, durante l'esame in sede referente, l'emendamento 2.20, il quale prevede che il Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* dovrà garantire anche il sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei e internazionali.

Il provvedimento in esame è tuttavia importante anche per la normativa prevista dal suo articolo 3, recante «Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate». Poniamo in essere un ulteriore intervento a vantaggio degli operatori delle Forze dell'ordine. Con l'articolo 3 incrementiamo di 60,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, le cui somme sono destinate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, e destiniamo le risorse necessarie per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione Strade Sicure.

La sicurezza dei cittadini - come ribadito più volte dal presidente Conte - è al centro dell'agenda politica di questo Governo. A tal proposito, è nostra intenzione prestare massima attenzione alle esigenze delle donne e degli uomini che per essa lavorano ogni giorno.

Per tutti i motivi sopra elencati, il MoVimento 5 Stelle esprimerà voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in data 9 marzo 2018, Trenitalia SpA ha pubblicato un bando di gara europeo avente ad oggetto «gara a procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici, per l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei convogli ETR 500 della durata di sei anni».

All'esito della predetta gara, è risultata assegnataria la CAF Italia. Pertanto, in data 21 marzo 2019, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto tra Trenitalia SpA e la CAF, relativo, appunto, a tale servizio. Successivamente, a seguito della sentenza del tar Lazio del 3 luglio 2019, pubblicata il 3 ottobre 2019, a conclusione del giudizio, la vincitrice era stata esclusa e, quindi, era ritornata in auge l'azienda che in precedenza aveva l'appalto, con un certo numero di lavoratori.

Nel momento in cui la precedente azienda, Hitachi, aveva perso il bando, essendo arrivata seconda, i lavoratori sono confluiti nella CAF Italia. Dopo la citata sentenza, però, Hitachi, che era la seconda, è ritornata in auge e a questo punto CAF Italia ha previsto 233 esuberanti, che erano gli ex lavoratori di

Hitachi.

Oggi questi lavoratori si trovano, purtroppo, coinvolti in una procedura di licenziamento collettivo. E, quindi, chiediamo al Ministro competente, in particolare al Ministro che deve dialogare con Trenitalia, di tutelare le prospettive occupazionali dei lavoratori al fine di scongiurare i licenziamenti collettivi.
(Applausi dal Gruppo M5S).

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, è notizia di questi giorni che l'odioso problema del caro-biglietti, relativo ai voli per la Sicilia, stia ancora una volta interessando chi è diretto nell'isola, in questo scorcio di fine anno. Ad esempio, un siciliano che intenda tornare a casa per trascorrere il Natale in famiglia è costretto a subire un salasso che va oltre ogni accettabile misura. Lo stesso trattamento subisce il turista che vuole visitare la Sicilia nel mese di dicembre, peraltro contribuendo così alla tanto auspicata destagionalizzazione dell'attività turistica.

Ciò accade perché, a fine anno, il costo dei biglietti dell'unica compagnia *low cost* operante verso gli aeroporti siciliani si aggira intorno ai 300 euro, mentre un volo della compagnia di bandiera sfiora i 500 euro: praticamente un'estorsione.

Colleghi, denuncio ancora una volta questo scandalo: da troppi anni si lucra sui cittadini meridionali, costretti a farsi carico di una spesa decisamente troppo onerosa, in particolare in occasione delle festività, ma anche sugli interessi economici del Meridione che, a causa delle discutibili politiche commerciali dei vettori, trova ostacoli nello sviluppo di strategie turistiche di largo respiro.

Ogni siciliano, ogni turista preferirebbe spendere quel denaro in altro modo, magari favorendo il commercio locale, anche attraverso l'acquisto di regali natalizi, piuttosto che contribuire a creare un *surplus* di ricavi per le grandi compagnie aeree che applicano, proprio in quel periodo, un rincaro mirato e pretestuoso.

Capita anche che un nucleo familiare abbia più componenti che lavorano o studiano fuori dalla Sicilia, e ciò causa la moltiplicazione dei costi o, ancor peggio, li pone di fronte alla spiacevole scelta di riunirsi per il Natale o, piuttosto, programmare il rientro fuori dal periodo di maggior rincaro dei prezzi dei voli aerei.

Ancora più grave appare la questione alla luce di quanto emerso dal rapporto Svimez pubblicato pochi giorni fa, che denuncia come l'Italia meridionale si stia sempre più impoverendo di giovani e non solo: dall'inizio del nuovo millennio, infatti, sono oltre 2 milioni gli *under* trentaquattro che hanno lasciato i propri cari in cerca di occupazione o semplicemente di una migliore prospettiva di vita. Se da un lato, quindi, si continua a emigrare dal Sud, dall'altro insistono enormi difficoltà per tornarvi, anche solo per pochi giorni, in occasione delle festività.

Credo sia nostro dovere porre la massima attenzione al problema e dare una risposta efficace e tempestiva alle migliaia di persone che non stanno attraversando un momento felice nel dover affrontare tali spese.

Auspico, quindi, che il Governo, di concerto con ENAC e Regione siciliana, scongiuri questo sgradevole regalo ai siciliani, permettendo di riunire, a costi ragionevoli, le nostre famiglie e favorire i flussi turistici per la Sicilia, in occasione delle prossime festività natalizie.

[PRESIDENTE](#). È questo un tema che mi sta molto a cuore. La ringrazio, quindi, per averlo trattato e mi associo alla sua segnalazione che da tempo è oggetto di numerose richieste attraverso la presentazione di disegni di legge per la continuità territoriale. Mi auguro che vi possa essere ampia convergenza nel mettere in discussione e in votazione quelle proposte di legge.

[BERUTTI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERUTTI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire oggi per ricordare i tragici eventi alluvionali che nel 1994 hanno sconvolto il Piemonte.

Sono trascorsi venticinque anni da quando, tra il 5 e 6 novembre del 1994, la furia dell'acqua ha invaso le Province piemontesi di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. Fango, morte, disperazione e miliardi di lire di danni furono quello che le esondazioni del Tanaro, del Po e di diversi affluenti lasciarono con il

loro passaggio. Furono 70 le vittime e oltre 2.000 gli sfollati: sono numeri che continuano a togliere il fiato ed è nostro dovere ricordare, commemorare e onorare le vittime.

I primi giorni di novembre del 1994, i giorni dell'alluvione e quelli successivi, furono giorni di frastuono: il frastuono dell'acqua che rompeva gli argini, inondava i campi, le strade e le case; il frastuono salvifico dei mezzi di soccorso, delle prime pale per togliere il fango, delle ruspe. Nonostante gli strumenti allora disponibili, lontani anni luce da quelli di cui disponiamo oggi, il mondo dell'informazione si mise al servizio delle persone e i cittadini si organizzarono per comunicare, informare e condividere.

Le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco - oggi piangiamo tra l'altro i tre Vigili del fuoco morti nell'alessandrino - la Protezione civile e le istituzioni lavorarono senza sosta ed ebbero al loro fianco centinaia di volontari che si rimboccarono le maniche per aiutare. Solo quanto è nato in termini di servizio alla comunità e di solidarietà può rendere il peso delle vite perse meno insopportabile.

Presidente, a venticinque anni da quella tragedia è nostro dovere ricordare, commemorare e onorare le vittime e chi ha fatto fronte all'emergenza. Questo, però, non basta. Le conseguenze degli eventi atmosferici che hanno sferzato Piemonte e Liguria nelle ultime settimane e negli ultimi giorni lo dimostrano.

È tempo di creare in modo condiviso le condizioni perché i nostri territori vengano sottoposti a interventi che li mettano in condizione di resistere meglio alle pressioni di eventi meteorologici sempre più intensi. Dobbiamo fornire alle Regioni e alle amministrazioni locali le risorse per poter minimizzare i rischi. Dobbiamo dare vita ad azioni concrete, come - ad esempio - un intervento che faccia ordine nell'inadeguata rappresentazione catastale dei corsi d'acqua che necessitano di una ridelimitazione degli alvei. Siamo chiamati a ridurre con responsabilità i vincoli eccessivi che impediscono al pubblico e al privato di dare il proprio apporto perché i territori siano resi più resilienti. Contemporaneamente, abbiamo il dovere di progettare e implementare politiche pubbliche di ampio respiro, che mettano l'ambiente veramente al centro dell'attenzione, ponendo le condizioni per una sostenibilità vera, che sia anche una sostenibilità economica. È questa la strada che dobbiamo imboccare perché le nostre parole sincere di ricordo non vengano fraintese. E questo è quello che dobbiamo fare perché agli intenti segua la concretezza che il Paese vuole e merita.

[MALAN \(FI-BP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, si tratta dell'interrogazione [3-00975](#) del 2 luglio scorso, per la quale ho chiesto la risposta in Commissione esteri - e di cui ne sollecito la risposta - che si riferisce a finanziamenti erogati dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che vanno a organizzazioni non governative palestinesi molto vicine a organizzazioni che sono dichiarate terroristiche anche dall'Unione europea, oltre che da altri Paesi come gli Stati Uniti, il Canada e Israele. Di ciò ho chiesto conto al Governo per sapere se conosce la contiguità che ho documentato nel testo della mia interrogazione e quali provvedimenti intende prendere.

Quando si parla di antisemitismo, dobbiamo ricordarci degli ebrei che ci sono oggi, i quali sono per la parte più numerosa nello Stato di Israele; e i terroristi che vogliono colpire lo Stato d'Israele - guarda caso - vogliono colpire degli ebrei.

Detto questo, in ogni caso organizzazioni terroristiche non dovrebbero ricevere aiuti né diretti né indiretti dallo Stato italiano a spese del contribuente. Pertanto, ritengo molto opportuna una risposta da parte del Ministero degli affari esteri. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 7 novembre 2019

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 18,31).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1493)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ([1493](#))

(Nuovo titolo)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame si ravvisano problemi di legittimità costituzionale in primo luogo riconducibili ai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 del dettato costituzionale ed appare contraddittorio ed incoerente l'utilizzo di questo strumento legislativo da parte di gruppi politici che, fino a pochi mesi fa, stigmatizzavano il ricorso ingiustificato alla decretazione d'urgenza;

la Corte costituzionale ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Costituzione e dei conseguenti equilibri istituzionali;

desta preoccupazione la modalità di gestione da parte dell'Esecutivo di questo provvedimento: nel corso dell'esame in Commissione sono state presentate numerose modifiche al testo provenienti dalle diverse amministrazioni che sono state successivamente ritirate perché inammissibili. Tutto ciò mostra un approccio di sistema da parte del Governo confuso e poco rassicurante;

con riferimento all'articolo 1, il presunto carattere di straordinaria necessità e urgenza del trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del turismo in materia di turismo, non trova alcuna giustificazione neppure nella relazione illustrativa, che non fa alcun accenno alle motivazioni di tale scelta. Pertanto il trasferimento avrebbe potuto agevolmente essere contenuto in un disegno di legge ordinario;

il turismo, con questo passaggio, perde il ruolo di *governance* delle funzioni relative alla

materia turismo, fatte ovviamente salve quelle riservate dalla Costituzione alle Regioni, e torna ad essere solo una direzione del Mibac, perdendo l'aspetto di cura degli interessi turistici a livello nazionale e trasversale e ritornando ad essere un interesse settoriale, laddove è chiaro ormai che il turismo culturale è solo uno dei "turismi". Viene liquidata la scelta strategica di legare il turismo all'agricoltura, avviata da poco più di un anno, che derivava dalla consapevolezza che è possibile promuovere e valorizzare il turismo italiano, non solo attraverso l'indubbio patrimonio artistico, ma anche attraverso i prodotti delle attività primarie e quelle eccellenze del *made in Italy* che costituiscono un patrimonio unico, al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese;

piuttosto che prendere atto dei risultati raggiunti grazie all'accostamento di settori (turismo e agricoltura, in senso lato, comprensivo di tutti i settori di attività inclusi in tale concetto) indubbiamente trainanti per l'economia italiana, si è demagogicamente scelto di tornare al passato, deludendo le aspettative di un progetto in cui la valorizzazione della produzione agroalimentare, attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, si trasformava in un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione;

non si riscontra alcun carattere di necessità ed urgenza nelle disposizioni dell'articolo 2 che ricalcano un tema dibattuto da circa quindici anni. Come riporta anche la relazione illustrativa, hanno la finalità di "valorizzare la crescente componente economica della politica estera" attraverso il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione della politica commerciale e promozionale con l'estero. Tale finalità non appare in alcun modo riconducibile a quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione;

la scelta di trasferire le competenze in materia di commercio internazionale dal Mise al Maeci appare inopportuna in un quadro organico di incentivazione alle imprese che le accompagni anche nell'inserimento nei mercati esteri, e rischia di frammentare un piano di riferimento generale;

nel provvedimento è prevista l'istituzione di diversi posti funzione dirigenziali, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti nelle varie amministrazioni e anche laddove non si riscontri un maggior carico di compiti o di funzioni: all'articolo 1, ad esempio, è previsto, oltre al trasferimento al Mibac delle figure dirigenziali e dei dipendenti ai quali inspiegabilmente non è stato concesso nemmeno il diritto di opzione, anche l'istituzione di nuovi posti funzione di livello generale e non generale, senza alcuna giustificazione. E si prevede anche un aumento di compenso per i dipendenti di diretta collaborazione;

all'articolo 4 è prevista l'istituzione di una struttura di controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotata, in deroga alla normativa vigente in materia di limiti per il conferimento di incarichi dirigenziali, di un dirigente generale, due dirigenti non generali, 12 funzionari e fino a 12 consulenti esperti. Il medesimo articolo, dopo aver previsto questa corposa organizzazione, ne prevede anche la soppressione al 31 dicembre 2020;

l'utilizzo della decretazione di urgenza per la riorganizzazione interna dei Ministeri prevista dagli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento in esame appare non solamente inadeguato ma palesemente in contrasto con l'articolo 97, secondo comma della Costituzione, laddove si dispone che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 1493.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, secondo le modalità di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;»;

b) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;

e) all'articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con

le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;

f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventisette».

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali». La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo) - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;" e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro " è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-*bis*."

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo

3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54- *ter*.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;

b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;

c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54- *quater*.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-*ter*."

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3

[Centinaio](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo)*. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-*bis*."

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e

delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».

1.4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*) - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la

vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività

culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale e».

1.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un dirigente».

1.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.»

1.13 (testo 2 corretto)

La Commissione

V. testo 3

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno*

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.13 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.14

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il proseguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo».

1.17

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

V. testo 2

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.17 (testo 2)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di azione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato».

1.200

La Commissione

Approvato

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.300

La Commissione

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».

1.400

La Commissione

Approvato

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le seguenti: «e i progetti».

1.19

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

[Perosino](#)

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.».

G1.100

[Centinaio](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a) a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G1.101

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G1.102

[Saponara](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 - legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 1.0.1

[Tiraboschi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali

in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

- 2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "made in Italy";
- b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;
- c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;
- d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;
- e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
- h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;
- i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;
- l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;
- m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;
- n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
- o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;
- p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;
- q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;
- r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;
- s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui

all'articolo 54-*bis*, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
- b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

1.0.2 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del

comma 1 e i relativi oneri».

1.0.2 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per la medesima finalità, è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

1.0.10000/1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato.» con le seguenti: «per il triennio».

1.0.10000/2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «a bandire una gara».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Società Ales S.p.a» con le seguenti: «società aggiudicatrice».

1.0.10000/3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «alla Società Ales S.p.a.» con le seguenti: «al soggetto identificato».

1.0.10000/4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale con contratti della durata triennale».

1.0.10000/5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale con contratti a tempo determinato».

1.0.10000/6

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, dopo le parole: «ad avvalersi» inserire le seguenti: «di personale qualificato».

1.0.10000/7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «di personale aggiuntivo».

1.0.10000/10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «5 milioni di euro all'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole da: «nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2» fino a: «legge 8 agosto 2019, n. 81 e.».

1.0.10000/11

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021» con le seguenti: «330.000 euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021».

1.0.10000/12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Id. em. 1.0.10000/11

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021» con le seguenti: «330.000 euro per il mese di dicembre dell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021».

1.0.10000/14

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «Musei dotati di autonomia speciale» inserire le seguenti: «ad esclusione delle fondazioni museali».

1.0.10000/15

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 1.0.1000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» inserire le seguenti: «, alla sicurezza e alla conservazione».

1.0.10000/16

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» inserire le seguenti: «e alla sicurezza».

1.0.10000/17

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» inserire le seguenti: «e alla conservazione».

1.0.10000/18

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» inserire le seguenti: «e alla valorizzazione».

1.0.10000/19

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Abate](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sopprimere le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

1.0.10000/20

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole da: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» fino alla fine del comma con le seguenti:

«perseguendo le finalità di cui all'articolo 23" comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/21

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/22

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa».

1.0.10000/23

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/24

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa».

1.0.10000/25

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la semplificazione amministrativa».

1.0.10000/26

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la qualità dei servizi».

1.0.10000/27

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «in osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di valorizzazione del merito».

1.0.10000/28

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'» con le seguenti: «nel rispetto dell'».

1.0.10000/29

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro usurante».

1.0.10000/30

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro particolarmente gravoso».

1.0.10000/31

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro particolarmente impegnativo».

1.0.10000/32

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro inadeguate».

1.0.10000/33

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro svolte in luoghi disagiati».

1.0.10000/34

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «di cui si informano le commissioni parlamentari di merito».

1.0.10000/35

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «che vengono segnalati sul sito del Ministero per la loro peculiarità».

1.0.10000/36

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «pubblicati sul sito istituzionale del Ministero».

1.0.10000 (già 1.0.1000 e 1.0.1000/8)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.1- bis.

(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

1. Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della Società Ales s.p.a per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché

negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 e delle ulteriori necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo alla Società Ales s.p.a, è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno nel 2021, si provvede: nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertite, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 e, negli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".

4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, è versata dai medesimi Istituti e Musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, per essere destinato alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e Musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa».

1.0.700/1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Ritirato

All'emendamento 1.0.700, alla lettera b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al Commissario è riconosciuto un compenso strettamente correlato al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e non può superare 50 mila euro annui.»

1.0.700/2

[Causin](#)

Inammissibile

«1. All'emendamento 1.0.700, dopo l'art. 1-*bis* inserire i seguenti:

"Art. 1-*ter*. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.

95)

1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori, per ciascuna delle cinque annualità previste, del concorso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) transitano nella carriera dei funzionari di Polizia di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 con le qualifiche e le relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di seguito specificate:

- a. vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;
- b. commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;
- c. commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi.

3. I funzionari di cui al comma precedente, dopo sei anni dalla promozione alla qualifica di commissario capo, sono promossi alla qualifica di vice questore aggiunto mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con esame finale previsto dalla precedente lettera a) nei limiti percentuali di cui alla lettera b) e conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-quater. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del soppresso ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn), contestualmente alla soppressione di tale ruolo, transitano nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 con le qualifiche e relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di seguito specificate:

- a. vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di formazione;
- b. commissario tecnico dal primo giorno del secondo mese di corso;
- c. commissario tecnico capo con decorrenza giuridica ed economica dal termine del corso di formazione i funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3. I funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, non rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000, conseguono la promozione a commissario tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni dalla promozione a commissario tecnico.

4. I funzionari di cui ai commi 2 e 3 conseguono la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quinquies*. Attribuzione assegni personali di riordino e di assegno funzionale.

1. A tutti i funzionari inquadrati nella carriera dei funzionari di Polizia e nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia, di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a seguito del transito dai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere t) e nn) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino al conseguimento della qualifica di vice questore o di direttore tecnico capo sono attribuiti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli assegni personali di riordino di cui all'art. 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9.

2. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.700

Il Governo

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino)

All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono ricomprese a carico dei relativi interventi." sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. La carica di Commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al Commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.";

c) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-*ter*. Il Commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla "Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati."».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)

1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni

esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;
- b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) è abrogata;
- c) all'articolo 28:
- 1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
 - 2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale»;
5. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è abrogato.
6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
 - b) al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
 - c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto è individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero può essere notificato»;
 - d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.
8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;
 - b) ai commi 5 e 7, ovunque ricorrono le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
 - c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».
10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e».
13. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e».
14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
- b) all'articolo 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»;
- c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.»;
- d) all'articolo 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
- b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
- c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Urso](#)

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- c) *al comma 3):*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti parole: « il 15 gennaio 2020».*

2.3

[Sudano](#), [Grimani](#)

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compresa la sede» con le parole: « compreso il diritto di uso della sede»;*

b) *al comma 2):*

1) *sostituire le parole: «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» con le seguenti: «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della*

cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.», *con le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.», *con le parole:* «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.» *con il seguente:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

[Fantetti](#)

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico.»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti:* «e i relativi posti funzione di un

dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

[Urso](#)

Id. em. 2.4

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3. *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4. *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.6

[Aimi](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» con le seguenti: «è rideterminata in sedici».

2.8

[Urso](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica» inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

d) al quarto periodo, dopo le parole: «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».

2.9

[Fantetti](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

[Fantetti](#)

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

[Fantetti](#)

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

[Sudano](#), [Grimani](#)

Ritirato

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le parole: «dirigenziale e».

2.14

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le seguenti: «dirigenziale e».

2.15

[Fantetti](#)

Sost. id. em. 2.14

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», con le seguenti: «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

[Fantetti](#)

Respinto

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.13 (testo 2)

[De Petris](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.13

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«In ragione delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligatoria del personale dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento economico spettante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia conferito un incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa del medesimo Ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa all'incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo economico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente incarico, fino alla data di scadenza di quest'ultimo. L'onere per i differenziali di posizione eventualmente erogati è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico».

G2.13 (già em. 2.13 testo 2)

[De Petris](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1493,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.13 (testo 2).

(*) Accolto dal Governo

2.17

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.1000/100

[Gallone](#)

Inammissibile

All'emendamento 2.1000 sostituire dall'alinea "Sostituire il comma 5" fino al capoverso "13.bis" con la seguente:

Sostituire i commi da 1 a 16 con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14) Ministero del commercio estero»;

b) a) all'articolo 2, comma 1 dopo il numero 13) è inserito seguente: «?14) Ministero del commercio estero;?»;

c) al titolo XII è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

Art. 54-bis. - (Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del commercio estero.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di commercio con l'estero.

3. Al Ministero del commercio estero sono trasferite le funzioni esercitate in materia di commercio dal Ministero dello sviluppo economico. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione promozione del commercio

Art. 54-ter (Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche commerciali internazionali;
- b) relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di commercio estero.

2.1000

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono abrogati:

a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle attività produttive" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) agli articoli 2 e 3 le parole: "del commercio con l'estero" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quater. All'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quinquies. All'articolo 5, rubrica e comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministro del commercio con l'estero" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518».

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 le parole: "del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

2.20

La Commissione

Approvato

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

[Sudano, Grimani](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1;

b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

3.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.100

La Commissione

Approvato

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti: «di euro 3.300.000».

3.2

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.200

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis: Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte negli anni 2018 e 2019 dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, stimati nell'onere di 36 milioni per l'anno 2018 e 74 milioni per il 2019, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2019 in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4-ter: All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, c. 1, lettera a) del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla

legge 28 gennaio 2009, n.2.»

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1000/100**

[Vitali](#)

Inammissibile

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020 per l'acquisto di automezzi normali e di automezzi blindati per il trasferimento dei detenuti, in dotazione alla Polizia Penitenziaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e assegnazione di risorse finanziarie in favore del corpo della polizia penitenziaria».

3.0.1000

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Elenco 1

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
Totale	0	60.500	60.500

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2019	2020	2021 e successivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	0	8.500	8.500
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	0	8.500	8.500
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.500	1.500
5.1 Concorso della Guardia di Finanza da sicurezza pubblica (5)	0	1.500	1.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
1. Giustizia (6)	0	3.000	3.000
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	9.500	9.500
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	0	8.500	8.500
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	0	1.000	1.000
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	9.000	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	9.000	6.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
4. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.000	1.000
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
1. Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	16.000	13.000
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	0	16.000	13.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	12.000	18.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	12.000	18.000
Totale	0	60.500	60.500

».

3.0.2000

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Sostituzione delle tabelle Be C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente disposizione.

2. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente disposizione.

Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esecuzione di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	63	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di Direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Primo dirigente	122	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione di emergenza; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti sanitari

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.
Primo dirigente sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per la formazione motoria professionale.

Dirigenti logistico-gestionali

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente logistico-gestionale	5	Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente informatico	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici.

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttiva e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo)	INDENNITÀ DI RISCHIO	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari	anzianità pari	anzianità pari

	su 12 mensilità)	(annuo su 12 mensilità)	o maggiore di 14 anni	o maggiore di 22 anni	o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	111,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensilità)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,70
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,70
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,70
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,30
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,30
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,4
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,4
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,7
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,7
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,7
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,3
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,3
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,6
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,6
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,8
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,8
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,7

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,4
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,4
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,7

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,7
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,7
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,3
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,3
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,6
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,6
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,8
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,8
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,7

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensil		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,4
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,4
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,7
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,7
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,7
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,3
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,3
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,6
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,6
nautico di coperta ispettore	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6

esperto					
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,8
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,8
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,7

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,4
nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,4
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,7
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,7
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,7
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,3
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,3
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,6
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,6
nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,8
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,8
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,7

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore	anzianità pari o maggiore	anzianità o maggiore

	mensilità)	su 12 mensilità)	di 14 anni	di 22 anni	di 28
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,4
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,4
sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,7
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,7
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,7
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,3
sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,3
sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,6
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,6
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,6
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,8
sommozzatore ispettore coordinatore	22,635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,8
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,7

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19,603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrabile	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrabile esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrabile esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrabile superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,60
orchestrabile superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	24.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28 anni
primo dirigente	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO	INDENNITÀ	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
-----------	-----------	-----------	----------------------------------

	(annuo su 12 mensilità)	MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico-sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28 a
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28 a
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

AIB con scatto convenzionale					
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.296,24	96,92	147,69	184,13
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,13
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

con scatto convenzionale a 26 anni					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,11
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,11
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,11
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,11
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO	INDENNITÀ	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		

	(annuo su 12 mensilità)	DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,12
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,12
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,75
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,75
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,75

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensilità)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,12
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,12
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,75
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,75
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,75

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensilità)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,12
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,12
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,75
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,75
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,75

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensilità)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,1
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,1
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,7
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,7
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,7

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensilità)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,1
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,1
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,7
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,7
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,7

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensilità)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,52	8.286,24	96,92	147,69	184,1
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,5
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,7
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,7

convenzionale a 16 anni					
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,7

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,1
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,1
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,7

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,7
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,7

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,1
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,1
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,7
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,7
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,7

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

3.0.1

[Barboni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

3.0.2

[Aimi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;

b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo

indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di *audit* interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. All'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, si procede, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.»

4.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.»

4.12

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.2000 (testo corretto)/1

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), capoverso «5.», alle parole: «Il Ministero» premettere le seguenti: «Considerata la manifesta necessità e l'urgenza che ne giustificano la decretazione d'urgenza.».

4.2000 (testo corretto)/2

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

4.2000 (testo corretto)/3

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.

4.2000 (testo corretto)/4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a), sostituire le parole: «Fermi i» con le seguenti: «In aggiunta ai».

4.2000 (testo corretto)/5

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Inammissibile

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a), dopo la parola: «Fermi» inserire la seguente: «restando».

4.2000 (testo corretto)/6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Inammissibile

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.» lettera a), dopo le parole: «in materia di sicurezza» inserire le seguenti: «previste dalla normativa vigente».

4.2000 (testo corretto)/7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Inammissibile

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «promuove e garantisce».

4.2000 (testo corretto)/8

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «garantisce e vigila».

4.2000 (testo corretto)/9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b) capoverso «6-bis.», lettera b) sostituire le parole da: «Per le medesime finalità di cui primo periodo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni, all'Agenzia è garantito l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative degli enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché a tutta la documentazione pertinente».

4.2000 (testo corretto)/10

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera b), sostituire le parole: «Per le medesime finalità di cui al primo comma» con le seguenti: «Ai fini dell'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Agenzia.».

4.2000 (testo corretto)/100

[Gasparri](#)

Inammissibile

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), dopo il capoverso "6-bis", inserire il seguente:

«6-ter. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-ter, dopo le parole "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o ";
- b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
 - a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
 - b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
 - c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
 - d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'art. 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
 - e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
 - f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
 - g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
 - h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in

Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia".»

4.2000 (testo corretto)/101

[Bernini](#), [Malan](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#) (*)

Inammissibile

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;

c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanché, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini, Romeo e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az.

4.2000 (testo corretto) (già 4.200 e 4.200/11)

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.";

b) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente."»

4.100

La Commissione

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale"» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

4.13

[Florida](#)

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis" sono inserite le seguenti: "Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere"».

G4.100

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché « per diversi profili » dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac),

impegna il Governo:

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

[Pazzaglini](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della

Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5.1000/1

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e dell'ecosostenibilità».

5.1000/2

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per la tutela delle risorse naturali».

5.1000/3

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e della tutela delle risorse naturali».

5.1000/4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per una crescita verde».

5.1000/5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e della ricerca ambientale».

5.1000/6

[Augussori](#), [Stefani](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti:«e dell'innovazione ambientale».

5.1000/7

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti:«e per un uso consapevole delle risorse naturali».

5.1000/8

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti:«per un uso efficiente delle risorse naturali».

5.1000/9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti:«per un uso sostenibile delle risorse naturali».

5.1000/10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti:«per il raggiungimento dei benefici ambientali».

5.1000/11

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Decaduto

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per la ricerca e l'innovazione sostenibile».

5.1000

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le competenze degli altri Ministeri, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: "dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: "e della transizione ecologica" e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovunque ricorrano le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica", ed il capo VIII è conseguentemente ridenominato "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica"».

G5.200

[Pazzaglini](#)

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 5 riorganizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedendo che si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300;

la relazione introduttiva, discordandosi dal testo, fa riferimento all'istituzione di due dipartimenti di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile;

l'identificazione di queste due aree tematiche sembra assolutamente riduttiva, non facendo riferimento ad una problematica come quella del dissesto idrogeologico e del rischio sismico che preoccupa particolarmente il nostro Paese e alla quale deve essere riconosciuta la doverosa importanza anche attraverso l'istituzione di un apposito dipartimento all'interno del Ministero dell'ambiente;

la particolare situazione geografica dell'Italia la posiziona al secondo posto delle aree a rischio del pianeta, battuta solo dal Giappone, per densità di popolazione e concentrazione territoriale,

impegna il Governo:

a riconoscere, anche nella nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente, un ruolo centrale alla problematica relativa al dissesto idrogeologico e al rischio sismico.

G5.200 (testo 2)

[Pazzaglini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 5 riorganizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedendo che si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300;

la relazione introduttiva, discordandosi dal testo, fa riferimento all'istituzione di due dipartimenti di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile;

la particolare situazione geografica dell'Italia la posiziona al secondo posto delle aree a rischio del pianeta, battuta solo dal Giappone, per densità di popolazione e concentrazione territoriale,

impegna il Governo:

a riconoscere, anche nella nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente, un ruolo centrale alla problematica relativa al dissesto idrogeologico.

(*) Accolto dal Governo

G5.1 (già em. 5.0.1)

[Nugnes, De Petris](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premessi che:

- la risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010 sancisce che "il diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani";

- con i referendum del 12 e 13 giugno 2011 e l'approvazione del relativo quesito sul servizio idrico, gli elettori hanno indicato chiaramente il percorso verso la pubblicizzazione dei servizi idrici e

l'istituzione di un sistema tariffario non condizionato dalla remunerazione del capitale investito;

- non appare congruente con la prospettiva indicata dal referendum mantenere un'Authority di regolazione del mercato, il cui ruolo nella determinazione delle tariffe deve essere superato nel contesto del processo di ripubblicizzazione dei servizi idrici;

impegna il Governo a valutare l'attribuzione ad un'apposita Direzione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle funzioni di regolazione del mercato idrico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

[Nugnes, De Petris](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.1

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole «di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché» sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti «un posto dirigenziale»;
- b) il secondo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti «Conseguentemente il Ministero medesimo

provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».

EMENDAMENTO

6.1

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Zaffini](#)

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia delazione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 6

6.0.1

[Castellone](#), [Garruti](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Organizzazione dei Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della governante del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

EMENDAMENTI

7.1

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti F Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

[Rampi](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

[Garruti](#), [Angrisani](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, gli eventuali atti

adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7 E ORDINI DEL GIORNO

7.0.1

[Perosino](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da *a)* a *e)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera *a)* dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.20 ([già 7.0.2 (testo 2)A])

[Garruti](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei

conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914,393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G7.0.3

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

"1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si

siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

G7.0.3 (già em. 7.0.3)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

la Corte dei conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli che favorisca la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa,

impegna il Governo ad ampliare il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamenti dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle amministrazioni regionali e locali, le università e gli altri enti autonomi.

(*) Accolto dal Governo

7.0.4

[Grassi](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G7.0.4

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla

Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

G7.0.4 (già em. 7.0.4)

Grassi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

la Corte dei conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli che favorisca la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di ampliare il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamenti dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle amministrazioni regionali e locali, le università e gli altri enti autonomi.

(*) Accolto dal Governo

7.0.200

[Romeo, Augussori](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Indipendenza della Corte dei conti di fronte al Governo)

1. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte dei conti, sancita dal terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le risorse occorrenti per il suo funzionamento sono annualmente definite su richiesta motivata del Presidente della Corte medesima, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tenendo conto delle esigenze legate all'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate. Al termine di ogni esercizio finanziario il Segretario generale della Corte presenta il rendiconto al Parlamento e al Governo. Resta ferma l'autonomia regolamentare, contabile, finanziaria, organizzativa e funzionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che include anche la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico, delle funzioni e delle modalità di assunzione del personale amministrativo. I regolamenti autonomi della Corte dei conti sono approvati dal Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte e sentito il Segretario generale.

2. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né le stesse possono determinare il superamento dei limiti della dotazione finanziaria attribuita alla Corte dei conti.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole *"possono essere"* sono sostituite dalle parole *"sono di regola"*;

b) dopo il primo periodo e prima delle parole *"I predetti"* è aggiunto il seguente periodo: *"Le Regioni designano i componenti di cui al periodo precedente, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti"*.

4. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole *"sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima"* aggiungere le seguenti *"e del Consiglio di presidenza"*;

b) al terzo periodo dopo la parola *"legge"* aggiungere le seguenti *"o di regolamento"*;

c) al quarto e al quinto periodo sostituire le parole *"sentito il"* con le parole *"in conformità alla delibera del"*.

5. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: *"Tra i rappresentanti del Parlamento, rieleggibili una sola volta, è scelto il vicepresidente del Consiglio di presidenza, che sostituisce il Presidente del Consiglio medesimo in ogni caso di assenza o impedimento"*;

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: *"Il Consiglio vota a scrutinio segreto sulla nomina del Presidente della Corte, del Presidente aggiunto, del Procuratore generale e del Segretario generale, sui provvedimenti disciplinari e sui trasferimenti d'ufficio per ragioni di incompatibilità ambientali, sulle promozioni e comunque qualora vi sia una motivata richiesta del Presidente o di almeno quattro componenti del Consiglio. Il Consiglio esercita le funzioni disciplinari con i poteri dell'autorità giudiziaria e le sentenze emesse in sede disciplinare sono impugnabili solo"*

davanti alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione".

6. I progetti di legge del Governo e i decreti legislativi che comportano il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte dei conti nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti, o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dello stesso Istituto in sede di controllo o giurisdizionali, sono adottati previo parere del Consiglio di presidenza della medesima Corte.»

7.0.5

[Gallone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter*. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

- a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data

5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a)* a *e)*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

[Gallone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter* - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - *I*. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a)* la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b)* esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c)* la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d)* l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad

agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Improprio

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione

stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 1, al comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 1.15, sostituire le parole: «lordo dipendente» con le seguenti: «, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,».

All'articolo 2, sostituire il comma 10-quinquies, introdotto dall'emendamento 2.1000, con il seguente: «10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministero del commercio con l'estero" e "Ministro del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e dopo le parole: «Forze armate» inserire le seguenti: «, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1586 (legge di bilancio 2020)

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2020 e per il triennio 2020-2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta, attuazione nel corso della sessione di bilancio 2017.

Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*) e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Alla luce di tali criteri, si segnala che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a perseguire il percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 adottata dal Governo il 30 settembre scorso e approvata dal Senato il successivo 9 ottobre.

Con la Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, il Governo ha infatti chiesto l'autorizzazione a rimodulare il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT). L'indebitamento netto nominale è stato pertanto fissato al -2,2 per cento del PIL nel 2020, al -1,8 per cento del PIL nel 2021 e al -1,4 per cento del PIL nel 2022.

Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di

finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

In definitiva, emerge che il valore del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica, potrà aumentare fino a 79,5 miliardi di euro nel 2020, 56,5 miliardi nel 2021 e 37,5 miliardi nel 2022. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 129 miliardi di euro nel 2020, 109,5 miliardi nel 2021 e 87,5 miliardi nel 2022. Tali valori sono coerenti con quelli indicati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Si propone, pertanto, di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e, peraltro, prive di effetti finanziari, si segnala l'articolo 49, commi 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, le attribuzioni del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e le funzioni di direttore degli Uffici dell'esecuzione penale esterna.

Infine, non si rinvengono norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1493 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, considerato che:

- con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente attribuite al Ministero delle politiche agricole, viene confermato che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che al passaggio delle funzioni in materia di turismo corrisponde il relativo trasferimento del personale e delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni interessate;

- risulta opportuno riformulare come previsione di spesa l'onere di cui all'articolo 1, comma 2, connesso all'istituzione di tre figure di livello dirigenziale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente quantificato nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica;

- in merito al comma 7 dell'articolo 1, che rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento delle competenze sul turismo, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che l'eventuale decreto non potrà determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà compensarsi al suo interno tra risorse cedute da un Ministero in favore dell'altro;

- viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 18 dell'articolo 1, anche con riferimento agli eventuali oneri connessi al trasferimento di sedi e postazioni di lavoro, giacché non è prevista la modifica dell'attuale collocazione degli uffici del Dipartimento del turismo;

- con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, sull'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, viene confermata l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- sono forniti chiarimenti relativamente alla portata finanziaria dell'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle

Forze di polizia e delle Forze armate, ferma restando la necessità di correggere un refuso nei commi 3 e 4 limitatamente all'incremento del Fisce per l'anno 2021;

- con riguardo all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene confermata la sussistenza nei fondi speciali delle risorse necessarie per la copertura dell'onere e si rassicura circa il fatto che le risorse residue in favore della struttura tecnica di missione sono sufficienti a garantirne la funzionalità;

- viene confermata l'invarianza finanziaria dell'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, trattandosi di una differente allocazione dell'autorizzazione di spesa già disposta da un precedente provvedimento legislativo;

- sono fornite rassicurazioni sull'assenza di oneri finanziari correlati all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, le parole: "nel limite massimo di 530.000 euro annui" siano sostituite dalle seguenti: "valutati in 530.000 euro annui";

- all'articolo 3, ai commi 3 e 4, le parole: "di euro 3.500.000 per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "di euro 3.300.000 per l'anno 2021";

e con la seguente osservazione:

- valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento lo schema dell'eventuale decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, sulle variazioni di bilancio connesse al trasferimento delle funzioni in materia di turismo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.17 (testo 2), 1.20, 1.0.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 4.5, 4.13, 5.0.1, 6.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 2.13 (testo 2), 3.200, 7.0.200, 1.0.700/2, 2.1000/100, 4.2000 (testo corretto)/100 e 4.2000 (testo corretto)/3.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.9, 2.16, 2.18, 2.19, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12 e 3.0.1000/100.

Sull'emendamento 1.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: «appartenente all'area II» siano inserite le seguenti: «, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1,»;

- il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per la medesima finalità, è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Sull'emendamento 1.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole da: "Per le finalità", fino alle parole: "Al relativo onere", con le seguenti: "Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per la medesima finalità, è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri".

Sull'emendamento 1.13 (testo 2 corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera b), delle parole: "nel limite massimo di", con le

seguenti: "valutati in".

Sull'emendamento 1.0.10000, il parere è non ostativo, fatta eccezione per il comma 1, primo periodo, dalle parole: "nelle more dell'espletamento", fino alla fine del periodo, su cui il parere è di semplice contrarietà.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

Integrazione all'intervento del senatore Fantetti nella discussione generale del disegno di legge n. 1493

Rinunciando ora a tale autonomia rispetto ai rapporti politici (su cui -ripeto- intervengono fattori diversi da quelli meramente economico-commerciali) che talvolta possono essere risultare preminenti ed inconciliabili con quelli delle nostre imprese, perdiamo di competitività negoziale. Disperdendo questa *expertise* in diversi uffici ci facciamo proprio del male.

I Governi della crescita italiana avevano il Ministero del commercio estero (e poi del commercio internazionale), quelli della sinistra hanno creato il calderone delle attività produttive (poi dello sviluppo economico) con energia, telecomunicazioni, industria, commercio estero ed altro sotto lo stesso tetto: ora è arrivato il colpo finale, la dissoluzione del comparto che presiedeva ad uno dei settori più floridi della economia nazionale. Peggio di quanto è successo col turismo. E pensare che l'Italia potrebbe prosperare anche solo di turismo ed *export*!

Non solo, l'unicità delle competenze in una sola Direzione Generale viene meno con la frammentazione delle funzioni di organizzazione e promozione del Commercio Estero tra varie parti dell'amministrazione del MAECI: in particolare la DGSP prenderà le competenze relative alla promozione, per una presunta "affinità di materia", mentre la DGUE prenderà quelle sulla politica commerciale, nel cui quadro è vero che è "forte l'interlocuzione con la Commissione europea", ma con gli uffici altamente tecnici della politica commerciale, non con quelli delle relazioni diplomatiche (come la RELEX). Forse le competenze relative ai rapporti con OCSE, G20, WTO saranno assegnate alla DGMO, mentre le competenze sul "*dual use*" saranno probabilmente assegnate ad un altro ufficio speciale (UAMA - l'ufficio armamenti alle dirette dipendenze del Segretario Generale degli Esteri); inoltre non è chiaro cosa avverrà delle divisioni che autorizzano le esportazioni in particolare quelle agro-alimentari.

Dal punto di vista dei processi interni accorpate le due amministrazioni porterà ritardi per gli adeguamenti amministrativi e decisionali ma ancor più ovvie complicazioni sul personale *ex* MISE, la cui esperienza si perderà.

Facile dunque prevedere che questa improvvida riforma sarà causa di una probabile paralisi amministrativa, con la necessità di assumere e formare nuovo personale (mettendo a rischio il funzionamento della tecnostuttura che finora ha garantito al nostro export il supporto necessario).

In primo luogo si tratta di spostare da un Ministero all'altro circa 100 dipendenti pubblici: un'operazione che potrebbe andare incontro a resistenze, ricorsi, complicazioni burocratiche, ritardi non previsti; poi si dovrà tenere in conto che tipo di professionalità è necessario trasferire alla Farnesina mentre la legge si basa sul semplice dato di spostare chi faceva parte delle strutture deputate al Commercio nel MISE alla data del 4 settembre, senza indagare sulle capacità o la volontà di trasferirsi. Inoltre, abbiamo sentore del fatto che ben pochi degli attuali funzionari della DG Commercio - esperti di politica degli accordi internazionali, internazionalizzazione e promozioni degli scambi, avrebbe piacere di cambiare volentieri dicastero, cioè sede e moli, per il notorio atteggiamento penalizzante della speciale carriera diplomatica nei confronti dei "normali" funzionari pubblici. Gente che si è formata - si pensi ai Master specializzati, come il "COR.CE" gestito da decenni dall'ICE - specificamente alla quale questa riforma non vorrebbe neanche riconoscere definitivamente i relativi (seppur piccoli) emolumenti.

A fronte di questo marasma, chi esporta potrà trovarsi di fronte a una situazione di incertezza in cui non si capisce chi dei due ministeri fa cosa, o accettare che le competenze prima gestite in una modalità unitaria e olistica dal MISE sono frammentate nel MAECI con il *know how* disperso.

Sussistono quindi seri dubbi sulla necessità ed urgenza di una tale riforma e hanno ragion d'essere anche forti questioni di costituzionalità dato che il Ministero dello sviluppo economico riunisce per lo

più materie di competenza "concorrente" (cioè ripartite tra Stato e Regioni *ex* articolo 117 comma 3 della Costituzione) come il commercio estero oltre a energia, industria, commercio interno, ecc. Mentre invece la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato sono di competenza "esclusiva" (*ex* articolo 117 comma 2 della Costituzione).

Riassumendo in alcuni punti, il provvedimento *de quo* risulta dunque:

1) controproducente per la nostra economia - dal punto di vista economico negli ultimi 10 anni a partire dal 2010 il commercio estero è stato l'unica voce del Pil in attivo - come dimostrato dagli studi SACE contenuti nel rapporto 2017 e in quello 2019 - e questo con la competenza dentro il MISE, dicastero dove si può portarlo avanti con l'attenzione massima alle esigenze delle Imprese che esportano: toglierlo e affidarlo ai diplomatici, che poco o nulla sanno delle reali istanze del mondo produttivo rischia di creare un diplomazia economica che non riesce a supportare a dovere il sistema economico italiano.

2) fuorviante per i rapporti intragovernativi - dal punto di vista amministrativo uno stretto coordinamento tra il MISE e il Ministero degli affari esteri sul piano promozionale esiste già da anni grazie alla cabina di regia per l'*export* (in cui sono anche coinvolti anche il MIPAAF ed il MEF): che bisogno c'è di operare un tale stravolgimento?

3) illogico nella motivazione e negli sviluppi - dal punto di vista di riparto di poteri il commercio non va confuso con la politica estera *tout court* (in tutti i Paesi più importanti del mondo le competenze degli Esteri e del commercio estero sono ben distinte; questa riforma ci fa fare un passo indietro e ci allinea ai paesi in via di sviluppo). Bisogna tenere ferma questa distinzione di competenze altrimenti si possono confonder mezzi e fini: fine della politica commerciale è vendere il *made in Italy*, non cucire alleanze, quello è il mezzo, mentre in politica estera diviene il fine! Con lo spostamento agli Esteri il commercio internazionale soffocherà nei giochi diplomatici e negli errori di prospettiva.

4) potrebbe spostare l'asse delle alleanze dell'Italia - vista la precedente azione dell'attuale titolare della Farnesina nel caso della cosiddetta "via della Seta" (che peraltro crea un sistema di logistica che funzionerà solo in entrata per le merci a basso costo, come dimostrano gli ultimi dati *export*) disponendo che sia solo il MAECI ad occuparsi di commercio estero si rischia di piegare le esigenze del sistema produttivo alle possibili fantasie di *liasons* internazionali "innovative": rischiamo la sudditanza economica alla Cina che non è una economia di mercato, concorre slealmente con noi da sempre e politicamente resta un sistema non democratico come dimostra quanto sta accadendo ad Hong Kong - in un tempo delicatissimo in cui si deve scegliere bene da che parte stare viste le tensioni internazionali

5) potrebbe portare fuori bersaglio gli scambi - dal punto di vista strategico commerciale degli sbocchi per il nostro *made in Italy* finora con il ministro Di Maio al MISE, per dare priorità all'accordo con la Cina abbiamo trascurato gli altri mercati dove bisognava puntare con la promozione - visti: a) gli accordi ampi e dai reali vantaggi di libero scambio già esistenti (Canada, Giappone CETA e l'EPA) che hanno aperto i mercati ricchi e precedentemente meno promettenti perché molto protetti o quello col Vietnam (dove si stanno già trasferendo le aziende in fuga dalla Cina); b) quelli in arrivo (Mercosur, altri Paesi ASEAN) ma soprattutto; c) non abbiamo presidiato il mercato maggiore del mondo (gli USA, dove invece adesso rischiamo altri dazi e dove si sarebbe dovuto lavorare per porsi come partner privilegiato in Europa, non essendo neanche membri di Airbus!).

In conclusione, le tensioni sui flussi commerciali mondiali ormai evidenti dai dati WTO e le imminenti rappresaglie commerciali di livello globale, foriere di problemi per la crescita mondiale, rendono evidente la necessità per il Paese di aver una direzione generale tecnica presso il MISE dedicata alla *policy* sul commercio estero, alla promozione e all'attrazione di investimenti che sia competente, fortemente motivata e in grado di gestire un lavoro importante alla pari con altre strutture omologhe nel mondo. Questa innovazione istituzionale va nel senso opposto e per questo è sbagliata e non dovrebbe essere approvata da forze politiche competenti e responsabili. Noi di Forza Italia infatti, non la voteremo.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Gallone nella discussione generale del disegno di legge n. 1493

Prima di riordinare e riorganizzare i Ministeri questo Governo dovrebbe, con responsabilità e consapevolezza, riordinare le idee.

Questo Governo dovrebbe riorganizzare e riordinare prima di tutto i propri pensieri per realizzare un piano organico di interventi per il Paese.

Per un Paese che era al primo posto in tantissimi settori e che ora sta scalando le classifiche contrario. Eravamo i primi nella produzione di olio e ora siamo almeno terzi, eravamo primi nel sistema del riciclo e ora siamo almeno terzi e via così.

Questo Governo conosce sicuramente la famosissima "proprietà commutativa" per cui cambiando l'ordine dei fattori o degli addendi il risultato non cambia.

Purtuttavia, questo Governo, continua a rimescolare le carte pensando che il loro valore si modifichi.

Con tutti i problemi che il nostro Paese sta vivendo (dall'Ilva alla xylella, alla cimice asiatica, dal dissesto idrogeologico alla disoccupazione, dall'immigrazione alla sicurezza, alla questione dei dazi sul commercio estero), uno dei primi provvedimenti che anche il Governo Conte porta avanti è un'altra volta il cosiddetto "riordino dei ministeri".

E lo fa ancora una volta così spalleggiando deleghe ministeriali di qua e di là come in una partita di *ping pong*, con una leggerezza inquietante.

Questo Governo crede di risolvere i problemi inventando titoli ad effetto per provvedimenti vuoti, senza contenuti strutturali e strutturati, e soprattutto senza metterci soldi!

A riprova basti pensare che 600 decreti attuativi giacciono ancora nella palude della burocrazia ministeriale (risalenti al Governo Conte I, al Governo Gentiloni Silveri, al Governo Renzi e persino al Governo Letta).

E questo Governo Conte II, seguito del Conte I, come primo atto cosa fa?

Riordina i Ministeri che lui stesso aveva già riordinato precedentemente.

Così, come se spostare competenze e deleghe non comportasse conseguenze.

Come se Paperina chiamasse Paperino per spostare i mobili a ogni piè sospinto. Fate pace col cervello! Riordinate e riorganizzate le idee.

Sempre poi, naturalmente, con la modalità del decreto.

Aggiungendo emendamenti del Governo a emendamenti fino all'ultimo secondo. Anche mentre sto parlando agli uffici legislativi staranno arrivando nuove modifiche dal Governo. E non si parla di Ilva, non si corre ai ripari subito con 10.000 famiglie a rischio posto di lavoro e il piano ambientale bloccato! Almeno accogliete le nostre proposte.

Fate un atto di umiltà per una volta al posto di usare sempre l'arroganza odiosa. Ascoltare è sinonimo di intelligenza, così come cambiare idea per non fare la figura dei paracarri.

Non si fa così. Non si fa così. Così non si lavora. In qualunque ufficio vi licenzierebbero in tronco!

Con urgenza e necessità. Ma quale urgenza? Quale necessità?

Urgenza e necessità che derivano probabilmente solamente dalla necessità di creare un sistema non di RI/partizioni ma di RI/spartizioni secondo logiche di appartenenza partitica o ideologica.

Mi sembra che il Governo si stia comportando come un ragazzino capriccioso questo mio, questo è tuo, senza rendersi conto che intervenire sull'organizzazione dello Stato e sul funzionamento dello stesso ha conseguenze rilevanti per tutto il sistema Paese e per ogni tipo di settore e attività che agisce al suo interno!

Questo Governo non ha capito di cosa ha bisogno l'Italia.

Questo Governo non ha capito che L'Italia ha bisogno di essere lasciata in pace. Di essere lasciata tranquilla a lavorare, a produrre e a fare sistema. Perché fino ad oggi, col sistema giacobino e superficiale che ha caratterizzato le azioni del Governo Conte I e del Governo Conte II l'Italia sta regredendo in maniera preoccupante.

Perché se il Paese con la propria capacità di resilienza con la forza e con l'ingegno tutto italiano fino ad oggi è riuscito ad andare avanti nonostante voi, adesso rischia di cominciare a perdere un po' di fiato e questo noi non lo possiamo permettere!

È luogo comune dire che l'Italia sia un Paese senza materie prime, ma noi non smettiamo di ricordare e di gridare che la materia prima dell'Italia è l'Italia.

Con il suo paesaggio, coi suoi borghi, con i suoi monumenti, con le sue opere culturali, con i suoi prodotti enogastronomici, con la ristorazione, con la sua musica, con l'ingegno dei suoi artigiani, degli imprenditori, degli artisti, con la sua manifattura e la sua produzione, con il suo sistema scolastico migliore del mondo e con i suoi insegnanti, con i suoi cervelli in ogni ambito, con il suo sistema sanitario e del *welfare* che non lascia indietro nessuno, con i suoi sindaci e con le nostre Forze dell'ordine a garantire la sicurezza e con le forze armate portatrici di pace.

Con il suo *brand*, quella dicitura *made in Italy*, che è diventato il terzo marchio più famo al mondo! Un marchio che rappresenta una vera e propria infrastruttura immateriale. E questo Governo cosa fa? Riordina i ministeri "sposticchiando" deleghe importantissime all'interno di dicasteri già abbastanza oberati per essere efficienti nel seguire nel migliore dei modi altri comparti.

In particolare mi riferisco al Turismo e al Commercio Estero. Il turismo, il *made in Italy* e il commercio estero meriterebbero un dicastero dedicato con tanto di portafoglio. Perché sarebbe un portafoglio non di spesa ma di investimento. Di investimento!

Per questo ci batteremo e questa sarebbe la prima delle nostre azioni se fossimo al Governo. E non sono parole le mie perché spero lo ricorderanno tutti, dal 2009 al 2011 lo aveva costituito già il governo Berlusconi.

Ricordo così, *en passant*, i dati del turismo: 42 miliardi spesi dai 61 milioni di turisti stranieri in Italia. E alle attività turistiche sono riconducibili più del 5 per cento del PIL e più del 6 per cento del totale degli occupati (che, se poi si reintrodusse il sistema dei *voucher* come Forza Italia chiede, con gli adeguati controlli, daremmo nuova linfa al settore sicuramente).

Commercio estero: l'*export* in Italia vale 460 miliardi, l'*import* ne vale 424, con un saldo attivo di 39 miliardi.

L'Italia è al nono posto per l'*export* mondiale e mentre oggi se ne occupano il MISE, l'ICE (istituto per il commercio estero) e la SACE e noi vorremmo ridarne invece le competenze al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale? Ci ricordiamo vero chi è passato dalla guida del MISE agli Esteri vero? Ce lo ricordiamo tutti vero?

Quel ministro Di Maio che dopo aver fatto disastri all'economia e al lavoro italiano (pensiamo al reddito di cittadinanza, pensiamo all'Ilva e ai tavoli aperti mentre le aziende chiudono) ora vuole riappropriarsi di una serie di competenze su un settore che va lasciato in pace.

Va lasciato in pace! Dia da mangiare alla scimmia e non tocchi niente! (la conoscete la storiella?).

Si vuole spostare la gestione del commercio internazionale, la promozione del *made in Italy*, la firma sui principali accordi di natura commerciale come quello per la via della Seta in Italia dal MISE agli Esteri!

Mentre l'aumento dei dazi americani si concretizza con una tariffa del 25 per cento per il pecorino romano, per il parmigiano reggiano, per il grana padano, per il provolone e per il prosciutto e chissà cos'altro ancora!

Secondo le stime di Coldiretti e delle associazioni del settore ne sarebbe colpito mezzo miliardo di *export* alimentare.

Chi esporta non può trovarsi di fronte a una situazione di incertezza in cui non si capisce chi dei due ministeri fa cosa! O accettare che le competenze prima gestite in una modalità unitaria e olistica dal MISE siano frammentate nel Ministero degli affari esteri con il *know how* disperso. È una follia!

Aiuto! Paura! Nooooo! Pensavamo di esserci liberati del ministro Di Maio mandandolo all'estero e invece ancora incombe su di noi.

Questo Governo senza coraggio e senza visione va fermato! Va bloccato!

Infrastrutture: tutto ancora bloccato tranne la Napoli-Bari, il terzo valico di Genova e il Ponte San Michele tra Calusco e Paderno.

Per il resto non si parla più di niente. Da Toninelli a De Micheli il risultato non cambia (se non che Toninelli era più folkloristico). Entro il 15 dicembre Conte deve ripresentare (come se fosse un'altra persona: ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere) con apposito decreto le opere da riavviare. Ci sono 77 commissari da nominare e il via libera della Corte dei Conti.

E, secondo il monitoraggio di Ance abbiamo 574 opere bloccate per 39 miliardi di euro! E vi ricordate

del TAV? Ve lo ricordate? L'Italia come una boa nel Mediterraneo con le merci che si muovono col teletrasporto?

E va bene. Creiamo ancora una struttura. L'ennesima, la "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" un nuovo organo che rischia di aggiungersi all'elenco degli apparati inutili. Tra poco ci saranno più apparati che opere realizzate! E intanto è di oggi la notizia del grido di aiuto dei piccoli comuni italiani e piccolissimi.

Forze dell'ordine. Va beh. Che ve lo dico a fare. Sempre il settore meno considerato, che subisce tagli e mai incrementi.

E se mi permettete colgo l'occasione per inviare il pensiero e la vicinanza del Senato ai tre agenti dei Vigili del fuoco caduti nell'adempimento del loro dovere per noi con l'auspicio che assistenza ai loro familiari e il ricordo d'onore per loro sia sempre altissimo.

L'articolo 5 ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e ne cambia la dicitura.

Da Ministero dell'ambiente a Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica.

E intanto stiamo lavorando al (decreto clima). Un altro decreto urgente che di urgente ha solo la necessità di non lasciare il tempo necessario a questo Parlamento per poter approfondire, ascoltare, costruire con tutti gli attori il piano ambientale che porterebbe l'Italia nel futuro mentre così l'unica azione di cui rimarrà traccia sarà una dissennata tassa sulla plastica che fosse almeno una tassa di scopo.

Invece questo Governo fa l'ambientalista per fare cassa con i soldi degli Italiani. Mentre invece sarebbe necessario un lavoro sistematico, serio, scientifico, approfondito, nei tempi e nei modi necessari. Sostenendo e accompagnando le imprese, i Comuni e i cittadini nella transizione, non vessando e imponendo distruggendo il futuro.

E l'articolo 6 riduce il numero di direttori generali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. E si commenta da solo.

Ed infine all'articolo 7 vengono inserite disposizioni per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Un altro decreto. Urgenza e necessità. Sapete qual è la vera urgenza e la vera necessità per cui servirebbe un decreto immediato, il decreto "Mandiamoli a casa"? Bisogna mandarvi a casa! Salvare il Paese dal pantano in cui l'avete infilato e lasciarlo finalmente libero di correre e crescere come sta tentando di fare nonostante voi!

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1493:

sulla questione pregiudiziale, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1, i senatori Barboni e Cangini avrebbero voluto esprimere un voto contrario e il senatore Pirovano un voto favorevole; sull'emendamento 1.16, le senatrici Angrisani, Donno, L'Abbate e Pacifico avrebbero voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.11, la senatrice Donno avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G4.100, il senatore Pillon avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 5.5, il senatore Rufa avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla proposta di coordinamento C1, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Santillo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Berardi, Bogo Deledda, Bongiorno, Bonifazi, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Crimi, D'Arienzo, De Poli, Di Piazza, Fedeli, Ferro, Fusco, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Ortolani, Pesco, Pinotti, Rampi, Renzi, Rizzotti, Ronzulli, Russo, Saccone, Sciascia, Segre, Sileri, Tesei e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Iwobi e Testor, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Mallegni, per partecipare a incontri internazionali.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Iwobi e Testor, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Mallegni, per partecipare a incontri internazionali.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Urraro ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro nei confronti del senatore Armando Siri, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (*Doc. IV, n. 2-A*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro dell'economia e finanze

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di funzioni dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria (1586-*bis*)

(presentato in data 06/11/2019)

Derivante da stralcio art. 49, commi 2 e 3 del DDL S.1586;

senatori Valente Valeria, Leone Cinzia, Alfieri Alessandro, Angrisani Luisa, Conzatti Donatella, De Lucia Danila, Fantetti Raffaele, Ginetti Nadia, Laforgia Francesco, Maiorino Alessandra, Vono Gelsomina, D'Arienzo Vincenzo, Fedeli Valeria, Iori Vanna, Manca Daniele, Parrini Dario, Pittella Gianni, Verducci Francesco

Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro (1597)

(presentato in data 05/11/2019);

senatori Rossomando Anna, Valente Valeria, Cirinna' Monica, Alfieri Alessandro

Ratifica ed esecuzione della Convenzione della Conferenza internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, fatta a Ginevra il 21 giugno 2019 (1598)

(presentato in data 04/11/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Gov. Conte-II: Ministro economia e finanze Gualtieri

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (1586)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 06/11/2019).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 ottobre 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del signor Franco Bettoni quale soggetto a cui, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono attribuiti i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della nomina del professor Paolo Lazzara quale suo vice (n. 16).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 11a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 ottobre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXX*, n. 2).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 29 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, la relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LI*, n. 2).

Governo, ulteriore deferimento di atti

La bozza di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), trasmessa in data 9 agosto 2019 dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, già deferita alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 322), è stata altresì deferita, in data 4 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 settembre al 20 ottobre 2019, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 4 novembre 2019, ha inviato la deliberazione n. 17/2019/G concernente la relazione sul "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018)".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 351).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Ulisse Cecchin da Milano, a nome dell'Associazione ANTARES, chiede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5% per le prestazioni didattiche delle autoscuole e delle scuole nautiche finalizzate al conseguimento delle patenti, alla formazione iniziale e periodica dei conducenti, nonché all'educazione stradale (Petizione n. 432, assegnata alla 6a Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede che venga prevista la possibilità di un'ulteriore definizione agevolata per i carichi fiscali iscritti a ruolo e/o notificati entro il 31 dicembre 2018 (c.d. rottamazione *quater*) (Petizione n. 433, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Giacomo Soardo da Villa Bartolomea (Verona) chiede l'introduzione nel codice penale del reato di "molestie di strada" (Petizione n. 434, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Giovanni Ibba da Capoterra (Cagliari) chiede la modifica dei requisiti e il conseguente ampliamento delle categorie di lavoratori beneficiari del c.d. APE sociale (Petizione n. 435, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Pantaleo Chezzi da Specchia (Lecce) chiede modifiche in materia elettorale nel senso di computare gli elettori astenuti nel meccanismo di attribuzione dei seggi (Petizione n. 436, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Angelo Longo da Roma chiede:

- l'adozione di misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'istituzione di una struttura deputata alla realizzazione e supervisione di una piattaforma informatica al fine del censimento e gestione delle risorse disponibili nella Pubblica Amministrazione (Petizione n. 437, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- norme di contrasto all'abusivismo edilizio (Petizione n. 438, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'emissione speciale di Buoni del Tesoro ad alto tasso di interesse utilizzabili quali strumenti di pagamento alternativi al denaro presso imprese commerciali esercenti in Italia che abbiano stipulato un'apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Petizione n. 439, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- una legge di interpretazione autentica dell'articolo 1117-*ter* del codice civile, in materia di modificazione delle destinazioni d'uso delle parti comuni dei condomini (Petizione n. 440, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Moronese e Piarulli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02343 del senatore Romano ed altri.

Il senatore Mollame ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02435 del senatore Lannutti ed altri.

Interpellanze

[LAUS](#) - *Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.* - Premesso che, a quanto risulta all'interpellante:

dal 2016 a oggi le anagrafi torinesi, e in particolare l'anagrafe centrale, sono state oggetto di un programma di digitalizzazione e riorganizzazione dei servizi in un'ottica "moderna", così come era stato auspicato negli obiettivi posti alla pubblica amministrazione dal Ministero competente;

il programma si è sviluppato in 5 punti cardine: creazione di una base *software e hardware*; supporto al personale; ridisegno dei processi; innovazione dei servizi e miglioramento degli ambienti lavorativi; il programma aveva previsto, tra l'altro, la sperimentazione di un sistema misto di sportelli aperti al pubblico, alcuni ad accesso libero, altri dedicati a chi decide di prenotarsi *on line*, sistema in un primo tempo sperimentato per i cambi di residenza o domicilio e più recentemente per l'ottenimento della nuova carta di identità elettronica, traguardo verso il quale Torino ha scelto di tendere tra i primi Comuni d'Italia;

nel febbraio 2018 il Comune di Torino aveva inoltre deciso di avvalersi del supporto di due "impiegati automatizzati", ossia *robot* in grado di aiutare cittadini e dipendenti nel disbrigo delle pratiche amministrative: carta d'identità, certificato di residenza, stato civile;

nel mese di settembre 2019 dovevano diventare operativi tre *totem*, dedicati all'anagrafe centrale, quella che registra il maggior afflusso di utenti, destinati ad alleggerire il lavoro degli sportellisti grazie alla possibilità offerta ai cittadini di stampare da sé i certificati di residenza e stato civile;

i vari interventi di innovazione promettevano in 10 mesi lo smaltimento di 2.000 pratiche arretrate, oltre al dimezzamento dei tempi di attesa per le carte di identità elettronica, da 4 a 2 mesi;

constatato che:

agli inizi dell'ottobre 2019 il primo appuntamento disponibile per ottenere un documento era a febbraio 2020;

l'avvio della sperimentazione inerente a cambio di residenza e domicilio ha prodotto code infinite dalle ore 5 del mattino, con conseguenti problemi di ordine pubblico certificati dalle cronache dei *media* non solo locali;

all'avvento, più recente, della sperimentazione inerente alle carte d'identità elettroniche, il sistema informatico è andato in *tilt* per oltre un'ora, provocando nuove code e un incremento di esasperazione agli sportelli;

i due *robot* in grado di aiutare cittadini e dipendenti nel disbrigo delle pratiche amministrative non sono mai entrati in funzione per una presunta incompatibilità con le prese elettriche;

i *totem* destinati alle pratiche di base risultavano, a metà del mese di ottobre 2019, ancora inattivi,

si chiede di sapere se, in relazione ai fatti esposti e all'ambizioso programma di riorganizzazione dei servizi anagrafici del Comune di Torino, che dal 2016 dichiara di lavorare per raggiungere un obiettivo espressamente posto dal Governo, il Ministro in indirizzo intenda proporre adeguati correttivi e soluzioni efficaci, supportando l'amministrazione del capoluogo subalpino nel processo di innovazione degli uffici demografici, in coerenza con le intenzioni espresse dal neonato dicastero, dedicato appunto all'innovazione tecnologica.

(2-00050)

Interrogazioni

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [DONNO](#), [LA MURA](#), [PISANI Giuseppe](#), [TRENTACOSTE](#), [DE LUCIA](#), [GRANATO](#), [MORRA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

risulta agli interroganti che a Tivoli (Roma), il quattrocentesco torrione o rocca Pia Santa Croce (con l'attiguo anfiteatro di Bleso, del II sec.) sia stato trasferito dal demanio al Comune il 13 dicembre 2018. Il trasferimento, gratuito, è avvenuto dopo il completamento dei lavori di restauro e recupero funzionale del 2007-2008, costati oltre 2 milioni di euro di denaro pubblico (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e Provincia), e la musealizzazione;

su proposta del sindaco Giuseppe Proietti, la delibera di Giunta n. 27 del 20 febbraio 2019, non approvata ("Valorizzazione della Rocca Pia. Indirizzi") avrebbe consegnato direttamente la rocca al Fondo ambiente italiano (FAI). Temendo una privatizzazione di fatto, l'associazione "La Rocca Pia è anche mia" ha subito gridato allo scandalo e impedito tempestivamente, anche con iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, che l'operazione andasse in porto;

l'operazione, con cui l'ente locale vorrebbe abdicare alla gestione in proprio e impedire ad attori locali (ad esempio la fondazione di partecipazione) di cimentarsi nell'impresa, è tuttora in corso nonostante il ripensamento del sindaco sull'affidamento diretto, in luogo del quale, nel Documento unico di programmazione 2020-2022 approvato in Giunta l'11 settembre 2019 (oggetto di una mozione discussa e respinta il 25 ottobre 2019 insieme alla richiesta di un'assemblea pubblica) propone un bando ad evidenza pubblica riservato ai soggetti "con esperienza nella gestione di siti monumentali di valenza nazionale";

considerato che:

l'apertura ai visitatori della rocca Pia sperimentata dal Comune tra metà dicembre 2018 e febbraio 2019 è servita all'ente, come attestato dalla citata delibera n. 27, anche per analizzare i potenziali flussi di visitatori, in attesa di "affidare i servizi inerenti a tale apertura a soggetto individuato a seguito di approvazione di idoneo piano di gestione". L'unico soggetto privato con il quale il 20 febbraio 2019 la Giunta autorizzava il sindaco a trattare "al fine di concordare la stipula di un accordo per definire le linee strategiche e gli obiettivi comuni di valorizzazione dell'immobile" (da definire entro aprile 2019), operazione che prelude alla "redazione di un piano strategico di gestione e di sviluppo culturale e di valorizzazione" (da approvare entro novembre 2019), è appunto il FAI;

la terza e ultima fase del processo concertativo richiamato, regolato dall'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), è quella gestionale ma detto processo è riservato allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali proprietari di beni culturali; esso contempla anche l'eventuale adesione di privati al coinvolgimento dei propri beni nella valorizzazione ad iniziativa pubblica ma esclude i soggetti non proprietari;

la precisazione che il FAI "ha maturato un'ampia e positiva esperienza nel recupero, nella valorizzazione e nella gestione anche di beni di proprietà di enti pubblici, tra cui il Parco di Villa Gregoriana" non vale a superare l'ostacolo della mancanza di titolo di proprietà, ma sembrerebbe funzionale ad un tentativo di forzatura della normativa vigente congegnato come segue: dimostrare l'aderenza della procedura adottata al comma 9 del citato art. 112, richiamato nella suddetta delibera, che consente allo Stato e agli altri soggetti ricordati, nonché ai privati interessati, di stipulare accordi anche "con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";

il FAI, che, ai sensi dell'art. 2 del suo statuto, ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano, è presente a

Tivoli dal 2002, quando ebbe in concessione e locazione dal demanio la villa Gregoriana. La riqualificazione del celebre parco ha richiesto circa 3 milioni di euro di finanziamenti statali, oltre ai 3 milioni di euro donati da UniCredit al FAI. Il parco, riaperto nel 2005 e gestito oggi da 8 dipendenti FAI, nel 2018, come confermato dal sindaco di Tivoli, ha contato 71.000 visitatori non residenti; le finalità della collaborazione a scopo di valorizzazione tra enti pubblici proprietari di beni culturali (e privati interessati) che ammette anche le associazioni culturali o di volontariato alla stipula degli accordi di cui al citato art. 112, comma 4, è di "regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali". Neanche invocando il comma 9, dunque, il FAI è abilitato a partecipare alle fasi progettuali strategiche e programmatiche della concertazione; circa il legame del sindaco Proietti e delle sue Giunte con il FAI, vale ricordare che Giorgia Montesano, responsabile FAI di parco villa Gregoriana, nonché redattrice, con altri, del programma di valorizzazione della rocca Pia, è compagna dell'assessore Nello Rondoni, oggi delegato ai Quartieri e all'attuazione del programma, ma già titolare dell'Urbanistica e del patrimonio;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:

oltre a Proietti, ex direttore generale del Ministero e a lungo presidente di ALES (la società *in house* che surroga il dicastero nell'espletamento di pratiche amministrative e bisogni operativi), un altro campione di estrazione ministeriale di una esclusività del rapporto di Tivoli con il FAI, che passa anch'essa per quella che gli interroganti ritengono una violazione, in questo caso già avvenuta, dell'art. 112 del Codice, è il dottor Andrea Bruciati, direttore, da maggio 2017, dell'Istituto autonomo di villa Adriana e villa d'Este, uno dei 32 luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, *ex decreto* ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016;

le due ville sono iscritte nella lista del patrimonio UNESCO (mentre parco villa Gregoriana è in predicato di entrarvi) e proprio il direttore Bruciati, oltre a decretare l'esclusione dai due siti dei privati "storicamente" presenti all'interno, compresa l'associazione "Fannius" (affidataria di spazi che essa stessa ha ristrutturato e adibito a scopi didattico-culturali), la scorsa primavera ha imposto che tra i firmatari del "Protocollo d'Intesa per la redazione e l'attuazione dei piani di gestione dei Siti UNESCO di Tivoli", all'art. 1, oltre allo Stato e agli enti territoriali, fosse ricompreso il FAI, benché "trascelto in via preferenziale e in base a principi discrezionali", come stigmatizzato nella nota del 28 maggio 2019 dalla dottoressa Gemma Guerrini, delegata alla firma dal sindaco di Roma;

alle rimostranze verbali e scritte della Guerrini e del sindaco di Guidonia, Bruciati aveva risposto (con nota del 14 maggio 2019) minacciando di escludere dal protocollo i soggetti non disposti ad allinearsi e asserendo che: "Questo istituto ritiene non corretto porsi in una posizione di contrasto rispetto ad un'associazione a cui il proprio Ministero di appartenenza attribuisce funzioni determinanti nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale";

quanto detto potrebbe suggerire un unico disegno strategico, che miri a scongiurare ogni ipotesi di gestione pubblica dello straordinario patrimonio culturale del neonato distretto turistico, che fa capo ai comuni di Tivoli, Palestrina e Subiaco, di cui la rocca Pia sarà centro direzionale, benché il contributo decisivo dato alla sua conservazione legittimi e in certo modo obblighi lo Stato a gestirlo e trarne profitto, soprattutto in termini di crescita culturale della comunità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo;

se non reputi opportuno intervenire con atti di propria competenza, al fine di chiarire la paventata gestione esclusiva dei siti UNESCO di Tivoli da parte di soggetti privati.

(3-01215)

[PERGREFFI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la tramvia Bergamo-Albino, lungo la valle Seriana, è ormai attiva da 10 anni riscontrando un notevole successo tra pendolari e studenti;

il servizio è gestito dalla società a capitale pubblico Tramvie elettriche bergamasche (TEB);

la tratta attraversa sei comuni in un'area con più di 220.000 abitanti, conta 16 fermate, 12,5 chilometri di binari e 14 *tram* elettrici e nel 2018 è stata utilizzata da circa 3.750.000 passeggeri (oltre 33,5 milioni dal 2009); nel 2018 sono stati percorsi 534.328 chilometri (5,4 milioni chilometri dal 2009)

con una media *standard* di circa 340.000 passeggeri al mese durante il periodo scolastico, pari a 13.500 passeggeri al giorno nei feriali (8.500 nel periodo estivo) e 4.500 passeggeri nei festivi; nel periodo scolastico la tabella oraria feriale prevede un *tram* ogni 15 minuti, con intensificazioni fino a 6 minuti nelle ore di punta e corse serali ogni 18 minuti, per un totale di 128 corse intere al giorno (circa 64 per direzione);

considerato che:

il servizio trova gradimento tra gli utenti, salvo, però, per il problema del sovraffollamento che obbliga i pendolari, esasperati per questo calvario quotidiano, a rimanere stipati nei vagoni o addirittura ad essere impossibilitati a salirvi;

il problema del sovraffollamento potrebbe essere in parte risolto con l'aumento delle corse;

tale logica soluzione non è oggi percorribile, a causa dell'impraticabilità del terzo binario al capolinea della stazione di Bergamo per l'indisponibilità di un tratto di soli 1,5 metri di banchina di proprietà di Ferrovie dello Stato;

da tempo la direzione di TEB ha richiesto a Ferrovie dello Stato la cessione di questo ridottissimo tratto di banchina;

la piena funzionalità, con tanto di banchina, del terzo binario nelle ore di punta permetterebbe un incremento delle corse, passando da una frequenza degli attuali 6-7 minuti a 5 minuti, in modo da avere una capacità di trasporto significativamente maggiore;

considerato, altresì, che:

sul tavolo del Ministro in indirizzo è alla firma il finanziamento del progetto di TEB per la linea T2 Bergamo-Villa d'Almé, in direzione valle Brembana, che ha avuto nei mesi scorsi l'avallo tecnico da parte del Ministero;

con l'entrata in funzione della T2 il terzo binario diventerebbe fondamentale e la frequenza a pieno regime nella tratta urbana a doppia linea potrebbe ridursi a un *tram* ogni 2 minuti e mezzo,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per sollecitare Ferrovie dello Stato a trasferire al più presto la proprietà del tratto di 1,5 metri di banchina presso il capolinea di Bergamo del *tram* delle Valli, al fine di rendere fruibile il terzo binario, il che permetterebbe di aumentare le corse della linea T1.

(3-01216)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [TIRABOSCHI](#), [GALLONE](#), [BERUTTI](#), [MESSINA](#) Alfredo, [PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

da autorevoli fonti di stampa si apprende che circa il 12 per cento dei rifiuti italiani non trova destinazione;

questa situazione comporta conseguenze importanti, in quanto molti rifiuti, non trovando collocazione, si accumulano senza indirizzarsi né verso il riciclo, né verso lo smaltimento, in quanto non ci sono sufficienti impianti;

in Italia, *leader* in Europa nel riciclo, a differenza degli altri Paesi che preferiscono bruciare o avviare rifiuti in discarica, non ci sono sufficienti impianti di selezione, di rigenerazione, di trattamento e di recupero energetico necessario, sia per raggiungere il 65 per cento del riciclo che richiede l'Unione europea, sia per scendere sotto il 10 per cento di smaltimento in discarica;

per conseguire gli obiettivi indicati dall'Unione europea, sarebbero necessari: nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti organici per almeno 2,3 milioni di tonnellate all'anno e nuovi impianti di incenerimento per smaltire circa 1,7 milioni di tonnellate in più all'anno; 53 nuovi impianti di digestione anaerobica e almeno 4 impianti di incenerimento, uno in Campania di dimensioni pari a quello di Acerra, uno equivalente in Sicilia, uno di media grandezza a servizio delle regioni del Centro e uno in Sardegna;

si comprende chiaramente che senza gli impianti si rischia di ricorrere più del dovuto alle discariche;

il Nord dell'Italia è in sostanziale pareggio tra i rifiuti prodotti e la capacità di trattarli, il Centro è a meno 16 per cento e il Sud a meno 27 per cento;

in Italia, se si tralascia la Lombardia e il Friuli-Venezia Giulia, il divario tra rifiuti e impianti risulta essere negativo un po' ovunque, da un meno 3 per cento del Veneto a un meno 50 per cento della

Sicilia, passando per un meno 8 per cento del Piemonte e un meno 21 per cento della Liguria, si chiede di sapere:

alla luce dei dati allarmanti richiamati, quali siano gli investimenti che il Ministro in indirizzo intenda affrontare, volti a sostenere una strategia di medio lungo periodo, sulla quale il nostro Paese registra un forte ritardo, che punti alla prevenzione e al riuso, ma al contempo sostenga un nuovo corso industriale, per realizzare gli impianti necessari al riciclo e all'incenerimento, indispensabili per dar vita all'economia circolare;

sul fronte della transizione energetica da fonti fossili a energie rinnovabili, quali siano gli intendimenti sulle misure volte a sostenere gli investimenti, affinché anche i grandi fondi di investimento, consapevoli dell'elevato costo da sostenere per estrarre fonti fossili, investano sulle energie rinnovabili, spostandovi i loro flussi di cassa per investimenti in infrastrutture.

(3-01217)

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, prevede controlli periodici delle perdite su impianti fissi di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra oltre un determinato limite quantitativo, l'assegnazione di quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi da parte di produttori e importatori e l'obbligo di istituzione e tenuta, per ciascuna apparecchiatura, di un apposito registro dei gas fluorurati al fine di controllare il rispetto delle quote assegnate;

all'articolo 4, paragrafo 1, limita le attività di controllo delle perdite esclusivamente ai casi di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di anidride carbonica equivalente, escludendo che siano sottoposte a controlli le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di anidride carbonica equivalente, purché le stesse siano etichettate come ermeticamente sigillate, nonché i commutatori elettrici, sebbene a determinate condizioni indicate espressamente dalla norma;

il legislatore europeo ha espressamente individuato i limiti quantitativi al superamento dei quali scatta l'obbligo di controllo delle eventuali perdite e, di conseguenza, l'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 6 del regolamento;

con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, in vigore dal 24 gennaio 2019, il legislatore italiano ha provveduto a disciplinare le modalità di esecuzione del regolamento europeo, tra l'altro abrogando il previgente obbligo di comunicazione ad ISPRA, ma introducendo, a decorrere dal 24 settembre 2019, l'iscrizione e la comunicazione alla banca dati gestita dalla camera di commercio competente, per via telematica, di tutte le operazioni di vendita di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti gas fluorurati, nonché delle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature, poste in essere dalle imprese che operano nel settore, senza tuttavia specificazioni in ordine al superamento di soglie;

tuttavia, in base a indicazione pubblicata il 4 febbraio 2019 sul proprio sito *internet*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha tenuto a specificare che "la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite", estendendo quindi l'obbligo oltre il limite previsto dalla normativa europea e introducendo, in tal modo, costi burocratici ingiustificati a carico delle imprese italiane, con conseguenti squilibri concorrenziali in rapporto alle imprese di Paesi europei limitrofi;

inoltre, con riferimento ai controlli delle perdite e all'obbligo di comunicazione alla banca dati, l'articolo 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 estende l'applicazione della norma a "ogni intervento successivo" al primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature", laddove il regolamento (UE) n. 517/2014 limita invece la registrazione delle informazioni ai gas fluorurati ad effetto serra aggiunti o recuperati durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite (punti 20) e 21) dell'articolo 2);

pertanto, il decreto del Presidente della Repubblica introduce disposizioni di attuazione del regolamento europeo le quali risultano di fatto più severe e restrittive di quanto previsto dalla

legislazione europea richiamata, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, al fine di rimuovere le incongruenze riscontrate in sede di esecuzione del regolamento, non ritenga opportuno chiarire, innanzitutto, che l'obbligo di iscrizione alla banca dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, si applica solo alle apparecchiature contenenti gas fluorurati in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di anidride carbonica equivalente e che con l'espressione "ogni intervento successivo" si intendono esclusivamente gli interventi di installazione e manutenzione o assistenza come definiti dal regolamento europeo, svolti sulle apparecchiature che comportino aggiunte o recupero di gas fluorurati.

(3-01218)

[L'ABBATE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che: secondo quanto riportato da fonti stampa, recentemente i cittadini di Monopoli (Bari) hanno manifestato perplessità e preoccupazione circa la qualità dell'aria del proprio comune ("monopolitimes", del 1° novembre 2019);

Monopoli è una cittadina di 50.000 abitanti a vocazione turistica, con la presenza di lidi di pregio ambientale e colline con coltivazioni di ulivi e piante mediterranee tale da far rientrare la città tra i siti di interesse comunitario (SIC). La città di Monopoli è insignita del titolo di città turistica e per diversi anni ha acquisito la nota "bandiera blu";

considerato che:

i venti dominanti nella zona provengono dai quadranti ovest (ponente) e sud ovest (libeccio). In ragione di questi venti, i quadranti di massima ricaduta attesi dovrebbero essere quelli est e nord-est. Si sottolinea che l'abitato di Monopoli è situato a est/sud-est rispetto alla zona industriale dove insistono diverse attività industriali ad elevato impatto ambientale: in ragione dei venti dominanti nella zona, si troverebbe sottovento rispetto alle emissioni dei vari impianti;

spesso sono stati denunciati sgradevoli odori d'emissioni nocive sulla città, in modo particolare con determinate condizioni atmosferiche, a tal punto che l'amministrazione è stata costretta ad attivare un'APP "Odorigena", al fine di denunciare tali episodi;

per il rilevamento della qualità dell'aria nel comune di Monopoli sono presenti due centraline di cui una fissa attiva dal 2009, situata presso viale Aldo Moro, e una mobile posizionata presso l'istituto d'arte "Luigi Russo", in via Pisonio. La cittadinanza ha richiesto di integrare l'attuale rete di monitoraggio della qualità dell'aria con ulteriori centraline mobili e con l'analisi di tutti gli inquinanti, con particolare riferimento all'eventuale presenza di benzo(a)pirene in aria ambiente ed alla composizione del particolato aerodisperso;

le centraline hanno rilevato numerosi episodi di sfioramento dei limiti di emissione Pm 2,5, dette polveri sottili, considerate da molti studi ad elevato rischio per la salute pubblica;

si registrano frequentemente eventi odorigeni di forte intensità, che preoccupano l'intera cittadinanza, paragonabili ad un forte odore di bruciato. Sulla citata APP predisposta dal Comune, sono state registrate oltre 120 segnalazioni concernenti la percezione di odore di "bruciato" o "plastica" avente un'intensità "molto forte". Durante tali giornate la concentrazione degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), in base ai dati dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ha raggiunto valori molto elevati, e si ricorda che si tratta di famiglie di composti fortemente cancerogeni;

ad oggi, nonostante la Regione Puglia abbia istituito il registro tumori stabilendo il centro di coordinamento presso la ASL di Bari, il *database* è fermo all'anno 2011 e non vi è stato alcun aggiornamento, anche per questo alcune associazioni di cittadini hanno presentato una petizione popolare, chiedendo un monitoraggio ambientale e sanitario su tutte le matrici ambientali, acqua, suolo e aria per la città di Monopoli;

recentemente il comitato "Aria Pulita" di Monopoli ha presentato presso la Procura della Repubblica di Bari un esposto, elaborato con la consulenza di legali ed esperti e circostanziato in modo adeguato, per segnalare la grave situazione in atto a Monopoli da diversi anni, compresi i dati registrati da "Amopuglia" nell'ultimo triennio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti citati e, nel caso, se abbia notizia di ulteriori dati riguardanti il rischio ambientale per la città di Monopoli;
se risulti essere in corso l'aggiornamento del piano regionale della qualità dell'aria della Puglia, dove potranno essere valutate ed approfondite tutte le opportune modalità di monitoraggio strutturali all'interno del territorio comunale di Monopoli;
se sussistano concreti rischi per la salute dei cittadini e se le emissioni descritte possano determinare una grave azione inquinante sul territorio e l'ambiente circostante;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per assicurare l'effettiva predisposizione di tutti i necessari controlli e monitoraggi sulla qualità dell'aria della città di Monopoli.

(3-01219)

[MARCUCCI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che: "l'*art bonus*", introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, consiste in un credito d'imposta, nella misura inizialmente del 50 per cento e poi del 65 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, ha previsto l'estensione dell'*art bonus* al sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei *festival*, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

si tratta di una misura che ha valorizzato il mecenatismo culturale e che ha dimostrato negli anni la sua validità per la tutela dell'immenso patrimonio culturale del nostro Paese e, pertanto, della nostra identità;

in cinque anni risulterebbero donati oltre 350 milioni di euro da più di 11.600 soggetti a favore di circa 1.650 beneficiari;

risulta però una notevole differenza nel numero delle erogazioni liberali effettuate nel Nord e di quelle effettuate nel Sud del Paese, che certifica uno squilibrio territoriale a scapito dell'immenso patrimonio che si trova nel Sud d'Italia,

si chiede di sapere quali siano i risultati raggiunti fino a questo momento nelle erogazioni liberali per la cultura a seguito dell'introduzione dell'*art bonus* e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda ulteriormente adottare per valorizzare il mecenatismo culturale a sostegno dell'unicità del patrimonio culturale italiano.

(3-01220)

[IANNONE](#), [FAZZOLARI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

la recente inchiesta giornalistica della trasmissione televisiva "Le Iene" ha acceso i riflettori sulla controversa storia del ritrovamento dei celebri bronzi di Riace e raccontato la storia di quella che si potrebbe rivelare una delle sparizioni più clamorose di opere d'arte dell'antichità;

come noto, le preziose statue, risalenti al V secolo a.C., sono state rinvenute nell'estate del 1972 a Riace marina (Reggio Calabria) e sono attualmente esposte al museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

i bronzi di Riace sono universalmente considerati tra i più importanti reperti archeologici del patrimonio culturale italiano e mondiale nonché tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte greca e rappresentano, oltre a un simbolo ed elemento di identità locale, anche una delle principali attrazioni turistiche a livello internazionale;

come certificato dal *dossier* "Musei italiani 2014-2017", presentato dal Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo nel 2017, il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, dove essi sono custoditi, ha registrato un incremento di visitatori pari al 1.727 per cento nel periodo 2013-2016 (passando dagli 11.522 a 210.598 ospiti), proprio in concomitanza con la riapertura e con il nuovo allestimento dei bronzi, a riprova dello straordinario valore artistico, archeologico, culturale ed economico dovuto all'indotto turistico connesso;

le sconcertanti rivelazioni denunciate della trasmissione televisiva "Le Iene" riguardano le clamorose incongruenze tra la documentazione relativa al ritrovamento e i reperti effettivamente rinvenuti ed oggi conosciuti;

nelle carte si parla del ritrovamento di "un gruppo di statue, presumibilmente di bronzo" e non solo di due; la descrizione delle statue fatta dal subacqueo che le scoprì non coincide con quelle note; mancano tra i reperti pervenuti almeno uno scudo, un elmo e una lancia che sono invece citati nei documenti relative al ritrovamento;

dall'inchiesta televisiva sembra anche esistere un testimone oculare che parla della vendita di un terzo bronzo ad acquirenti americani;

data la straordinaria importanza dei bronzi di Riace si rende necessario far luce e dirimere le ombre che offuscano la ricostruzione ufficiale del loro ritrovamento, specie in considerazione delle gravi ipotesi di eventuali trafugamenti o smarrimento di parti o elementi di corredo dei due reperti e all'ipotesi della presunta esistenza di un terzo bronzo: ipotesi sino ad oggi non smentita e non manifestamente infondata e che, pertanto, necessita di attenta verifica,

si chiede di sapere quali ulteriori elementi il Ministro in indirizzo ritenga di dover fornire con riferimento ai fatti descritti e in particolare quali iniziative di competenza, anche di natura ispettiva, intenda avviare al fine di chiarire le numerose incongruenze storico-documentali relative al ritrovamento dei bronzi di Riace e accertare l'effettiva esistenza di un terzo bronzo e delle suppellettili di corredo al gruppo scultoreo.

(3-01221)

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BRUZZONE](#), [BORGONZONI](#), [CAMPARI](#), [SAPONARA](#), [PISANI Pietro](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

Premesso che:

l'industria che lavora la plastica rappresenta uno dei motori trainanti dell'economia del nostro Paese; secondo quanto riportato dal centro studi "Ucima" (associazione nazionale di Confindustria), per l'anno 2017, l'industria dei costruttori di macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio di prodotti conta 228 imprese in Emilia-Romagna, 178 in Lombardia, 75 in Veneto, 72 in Piemonte e 28 in Toscana;

su un totale di 7 miliardi di euro di fatturato annui in questo settore, solo l'Emilia-Romagna segna dunque oltre 4,4 miliardi di euro, ovvero il 61,9 per cento del totale, e un numero di addetti pari a 16.968 persone, quasi tre volte in più rispetto alla Lombardia (6.167) e ben oltre il Veneto (3.064 occupati), il Piemonte (2.816) e la Toscana (1.184);

oggi diverse aziende perseguono vie innovative, nuove tecnologie in grado di contenere, limitare e ridurre a zero l'impatto ambientale e creare ricchezza economica dal rifiuto potenzialmente dannoso; nell'economia circolare, infatti, che è alla base del riciclo dei materiali, ogni rifiuto diventa risorsa e fonte di ricchezza;

questo dimostra che si può fare industria tutelando, allo stesso tempo, l'ambiente;

molti Paesi europei sono in questo timonieri dell'economia circolare nel campo della plastica: ad esempio, in Germania, da anni si sono adottate vie virtuose, attraverso lo sviluppo e la regolamentazione della partecipazione pubblico-privata, al fine di incentivare economicamente i comportamenti virtuosi dei cittadini nella raccolta dei materiali destinati al riciclo;

il nostro Paese, da un lato, dimostra sempre un'altissima soggezione verso modelli nord-europei imposti dalle strutture tecnocratiche di Bruxelles spesso non adatti alla nostra cultura sociale e giuridica, dall'altro lato, è incapace di recepire le buone pratiche nei fatti dimostratesi efficienti e come tali riproponibili anche nel nostro ordinamento. In Italia si adotta sempre la strada più semplice, sanzionando il mondo produttivo e non incentivando i comportamenti virtuosi che i cittadini

potrebbero assumere con politiche più lungimiranti;
in Germania, ad esempio, il riciclo valorizza piuttosto il vuoto a rendere attraverso la raccolta fatta direttamente dai consumatori, che riconsegnano direttamente ai punti vendita della grande distribuzione i contenitori ricevendo in cambio buoni acquisto spendibili all'interno delle stesse strutture,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per avviare, in tempi rapidi, uno studio di fattibilità di politiche di contrasto all'inquinamento ambientale attraverso l'incentivazione dei comportamenti virtuosi dei cittadini anche attraverso stipule di convenzioni di partenariato pubblico-privato, volte a mettere in campo un vero sistema, che non vada a sanzionare la nostra industria, ma al tempo stesso sia capace di sviluppare una reale economia circolare.

(3-01222)

[CONZATTI](#), [GARAVINI](#), [SBROLLINI](#), [GINETTI](#), [PARENTE](#), [SUDANO](#), [VONO](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

con la legge n. 77 del 2013 l'Italia ha autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul);

nel medesimo periodo della ratifica della Convenzione di Istanbul, anche per il susseguirsi di eventi violenti a danno delle donne, sono state introdotte con il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito nella legge n. 119 del 2013, misure finalizzate a contrastare la violenza sulle donne, prevedendo un piano d'azione straordinario e risorse dedicate;

successivamente, sulla scorta dell'esperienza del piano straordinario, il Governo ha predisposto il piano strategico nazionale 2017-2020, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017;

il modello di *governance* definito nel piano strategico 2017-2020 prevede che il coordinamento politico sia affidato all'autorità politica delegata alle pari opportunità con la partecipazione dei Ministri interessati e del sistema delle Regioni e delle autonomie locali per garantire la programmazione, l'attuazione, il monitoraggio e la verifica del piano stesso;

prevede altresì che la cabina di regia sia supportata da un comitato tecnico, del quale fanno parte anche le principali associazioni del settore;

nel corso del 2019, per dare attuazione al piano strategico nazionale, è stato elaborato e definito un primo piano operativo, approvato dalla cabina di regia;

nel piano operativo sono indicate, tra l'altro, le azioni da finanziarsi con le risorse finanziarie stanziato nel 2019,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative al fine di assicurare la piena attuazione del "piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020", rendendo operativa la *governance* prevista dal piano strategico e attivando rapidamente il relativo il piano operativo.

(3-01223)

[BERUTTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con una nota stampa diffusa il 4 novembre 2019 ArcelorMittal Italia ha reso noto di aver dato ai commissari straordinari di Ilva SpA comunicazione di recesso o risoluzione del contratto per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda di Ilva SpA e di alcune sue aziende controllate; la società, come ampiamente preconizzato dalle opposizioni, riconduce la propria decisione alla mancata approvazione da parte della maggioranza parlamentare della protezione legale necessaria per attuare il piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale;

nella stessa nota stampa la ArcelorMittal Italia richiama una situazione di incertezza giuridica e operativa che ha compromesso la capacità di effettuare i necessari interventi presso Ilva e di gestire lo stabilimento di Taranto;

la società ha chiesto ai commissari straordinari di assumersi le responsabilità per le operazioni e i dipendenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso o risoluzione,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda intraprendere per far fronte alla grave situazione prospettata da ArcelorMittal Italia e tutelare i posti di lavoro e le produzioni negli insediamenti di Genova Cornigliano, Novi Ligure (Alessandria) e Taranto.

(3-01224)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

dal 1° luglio 2019 la Direzione generale dell'Unione europea del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha comunicato che, per partecipare ai comitati della Commissione europea, i biglietti aerei dei funzionari delegati dal Governo a rappresentare l'Italia dovranno essere acquistati o dal funzionario o dall'amministrazione di appartenenza;

quest'ultima ipotesi, per molte amministrazioni, non è praticabile, poiché la struttura dei capitoli di bilancio non permette la ricezione del rimborso della Commissione. Inoltre non è possibile giustificare contabilmente tale spesa. Resta, quindi, la sola possibilità a carico del funzionario;

questa situazione derivante dal rifiuto dell'agenzia di viaggi convenzionata con il Ministero di fornire i titoli di viaggio è dovuta, probabilmente, a mancati rimborsi da parte di qualche funzionario negligente. La conseguenza è che il ruolo del Governo italiano nell'Unione europea, nella fase di costruzione dei processi decisionali, è affidato alla buona volontà dei funzionari che provvedono autonomamente all'acquisto del titolo di viaggio;

le amministrazioni comunicano che non potranno obbligare i funzionari ad anticipare ingenti cifre per le riunioni istituzionali;

la situazione, che doveva essere provvisoria, si protrae ormai da molti mesi, con la conseguenza che in molti comitati a Bruxelles la delegazione governativa italiana è risultata assente, con possibili conseguenze sui processi decisionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che i processi decisionali presso l'Unione europea passano per il lavoro dei comitati, i quali elaborano i testi, dedicano e negoziano le linee politiche che costituiranno poi le determinazioni politiche dell'Unione europea e che l'assenza quasi forzata dei funzionari italiani comporta inevitabilmente la mancanza della voce italiana, proprio in un momento in cui il nostro Governo si accinge a riallacciare un rapporto costruttivo con la nuova Commissione;

quali determinazioni urgenti voglia prendere affinché i funzionari italiani, come i colleghi degli altri Stati membri, possano tornare a difendere gli interessi del nostro Paese nelle sedi comunitarie;

quali misure intenda prendere nei confronti di coloro che hanno determinato tale situazione;

per quale motivo, trattandosi di compiti istituzionali, non si sia provveduto ad una procedura di emergenza in caso di inadempienze da parte dell'agenzia di viaggi convenzionata.

(3-01225)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BALBONI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

lunedì 4 novembre 2019 a Ferrara, come in tutte le città italiane, si sono svolte le celebrazioni per rendere omaggio alle forze armate, presidio fondamentale della democrazia, dell'indipendenza e della libertà di ogni cittadino italiano e della pace nel mondo;

come di consueto, le celebrazioni si sono svolte nella centrale piazza Trento e Trieste, alla presenza delle massime autorità civili e militari della città e della Provincia;

il saluto della città di Ferrara è stato affidato al vicesindaco Nicola Lodi, a causa di un'indisposizione fisica del sindaco Alan Fabbri;

come raccontato anche dalla stampa, nel preciso istante in cui il vicesindaco ha preso la parola, il presidente della Provincia, Barbara Paron, ha platealmente abbandonato lo schieramento delle autorità in segno di protesta contro la persona del vicesindaco e per motivi legati ad un episodio di propaganda politica di cui il vicesindaco, all'epoca semplice cittadino, si era reso protagonista un anno prima;

la decisione del presidente della Provincia, che ha voluto trasformare un altissimo appuntamento istituzionale in occasione di effimera e strumentale polemica politica, ha suscitato unanime sdegno tra le autorità presenti e ancor più nella cittadinanza che assisteva alle celebrazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e quale sia la sua valutazione in ordine al comportamento assunto dal presidente della Provincia di Ferrara.

(4-02436)

[MARINELLO](#), [DI MARZIO](#), [PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [LOREFICE](#), [ANASTASI](#), [CROATTI](#), [PUGLIA](#), [VACCARO](#), [NATURALE](#), [ROMAGNOLI](#), [LEONE](#), [GAUDIANO](#), [DRAGO](#), [PISANI Giuseppe](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [TRENTACOSTE](#), [MAUTONE](#), [ROMANO](#), [SANTANGELO](#), [MOLLAME](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di stabilimenti termali. Il settore termale nel nostro Paese riveste storicamente una particolare importanza dal punto di vista turistico, sociale ed economico, contando secondo i dati più recenti, circa 380 stabilimenti, distribuiti in 20 regioni e in oltre 170 comuni, con 60.000 occupati tra i diretti e l'indotto, con un fatturato complessivo annuo di 800 milioni euro circa e una quota del 5 per cento del settore turistico e paesaggistico nazionale;

il comparto termale ha comunque risentito dalla crisi economica, con una contrazione del fatturato di circa il 20 per cento nel periodo 2008-2014;

in Sicilia e precisamente nella città di Sciacca (Agrigento) esiste un bacino idrotermale che è il più antico e ricco di servizi erogati di cui si trovi traccia nella storia e le cui qualità terapeutiche sono state celebrate dalla letteratura medica di ogni tempo, tra l'altro caratterizzato anche da qualcosa di unico al mondo, quali le grotte vaporose del monte San Calogero;

con il decreto legislativo presidenziale n. 512 del 1954 viene istituita l'azienda autonoma delle Terme di Sciacca e con l'art. 23 della legge regionale n. 10 del 1999 prevista la trasformazione in società per azioni. Nel 2005 la Regione Sicilia costituisce la Terme di Sciacca SpA;

successivamente Terme di Sciacca SpA è stata posta in liquidazione con l'art. 1 della legge regionale n. 11 del 2007;

nel dicembre 2012 viene pubblicato dalla Regione Siciliana il bando per la gestione delle Terme di Sciacca sotto forma di "Avviso pubblico - Manifestazione di interesse per l'affidamento a soggetti privati della gestione e valorizzazione dei complessi termali e idrotermali di Sciacca"; ma l'avviso non ottiene offerte degne di considerazione. Nel marzo 2015 l'assemblea dei soci decide la chiusura di tutte le strutture delle Terme di Sciacca;

con l'art. 2 della legge regionale n. 20 del 2016 la Regione viene autorizzata a concedere in concessione al Comune di Sciacca la coltivazione del giacimento in uno, con tutti o parte dei beni immobili afferenti al complesso, e in data 25 ottobre 2017 viene stipulato un contratto di concessione tra il Comune e l'Assessorato per l'economia della Regione per 50 anni relativo ad alcuni beni del complesso termale, contratto condizionato e al momento reso esecutivo solo per il parco delle terme e le piscine coperte solfuree, concessione che matura gli effetti giuridici con il verbale di consistenza non ancora completato;

considerato che:

conosciuta sin dai tempi degli antichi Greci come "Thermai Selinuntiai" (Terme selinuntine), Sciacca ricade all'interno di un'ampia zona geotermica caratterizzata da alcune manifestazioni idrotermali di superficie e delle numerose sorgenti un tempo presenti, a causa di invasivi interventi di captazione, ma anche di conseguenze legate alla normale attività geologica locale; oggi ne restano attive soltanto 5: l'acqua dei Molinelli, l'acqua Santa, l'acqua Salmastra, l'acqua del Carabollace e Fontana calda;

il patrimonio immobiliare delle terme di Sciacca si compone dello stabilimento denominato Nuove terme, dello stabilimento denominato Vecchie terme, delle grotte di San Calogero (alimentate dai vapori terapeutici del monte e dalle diverse sorgenti che sgorgavano nel sottosuolo), del Grand hotel delle terme, del grande albergo di San Calogero mai aperto al pubblico, del piccolo albergo di San Calogero, del parco delle terme, delle piscine solfuree coperte all'interno del parco, delle piscine Molinelli, dello stabile ex *motel* Agip e del complesso ex convento San Francesco;

tale patrimonio immobiliare necessita di interventi urgenti, anche strutturali, con l'impiego di ingenti risorse finanziarie, pena il definitivo e irreversibile deterioramento;

il perdurante stato di chiusura e di mancata valorizzazione delle terme di Sciacca, con il sostanziale immobilismo della Regione che evidenzia dal 2012 l'incapacità di risolvere il problema, causano

ripercussioni assai negative su tutta l'economia del territorio di Sciacca, con pesanti ricadute negative su occupazione, turismo e tessuto sociale locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per sollecitare gli enti locali competenti ad adottare urgentemente tutte le misure atte ad affrontare e risolvere lo stato di fermo e di dissesto attuale;

se non ritenga opportuno attivare le necessarie misure nelle sedi di competenza, al fine di attrarre investitori di rilevanza e prestigio nazionale e internazionale che possano riattivare il funzionamento e la piena valorizzazione delle terme di Sciacca, garantendo quindi indotto e piena occupazione lavorativa a migliaia di giovani, che si trovano costretti a lasciare Sciacca e la Sicilia per mancanza di lavoro.

(4-02437)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la situazione delle carceri in Umbria è esplosiva, come ribadito anche il 4 novembre 2019 dalla nota della segreteria provinciale del Sappe (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria), nella quale si legge che la tensione nel carcere di Terni, dove da giorni la Polizia penitenziaria è costretta a fronteggiare continue rivolte di detenuti di vari etnie, sale ancora;

il personale è sotto pressione da parte dei detenuti che si armano di lamette e minacciano atti di autolesionismo e di incendiare sé stessi e le sezioni detentive;

secondo quanto si apprende, sembra, inoltre, che tra i detenuti coinvolti nei fatti di Terni alcuni siano quelli recentemente trasferiti dal carcere di San Gimignano, proprio in seguito alle rivolte lì verificatesi. A giudizio dell'interrogante i problemi vanno risolti drasticamente, non scaricati in un'altra struttura carceraria;

il personale della Polizia penitenziaria del carcere di Terni è allo stremo, perché è obbligato a permanere in servizio oltre il turno ordinario e fino alla fine dell'emergenza, restando intere giornate in prima linea ad aspettare che ritorni la calma;

considerato che:

da mesi il problema viene segnalato nel disinteresse generale;

il primo firmatario della presente interrogazione ha presentato il 9 settembre 2019 al Ministro in indirizzo l'atto 4-02136 riferito al carcere di Capanne di Perugia, nel quale si sono verificati diversi gravissimi episodi sempre a discapito della Polizia penitenziaria, e più in generale alle altre strutture penitenziarie umbre,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere iniziative ai fini della soluzione delle problematiche del carcere di Terni e delle altre strutture penitenziarie umbre e quindi della conseguente revisione dell'intera organizzazione delle strutture carcerarie per evitare la ripetizione di simili gravi episodi.

(4-02438)

[SALVINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

le immagini dell'università Statale di Milano all'indomani della festa di Halloween organizzata, senza alcuna autorizzazione, dai collettivi studenteschi, rendono pienamente la situazione di assoluto degrado in cui sono stati lasciati i locali dell'università: cumuli di bicchieri e bottiglie, pozzanghere d'alcol, mozziconi di sigarette e sporcizia ovunque;

il rettore Elio Franzini ha deciso di pubblicare le foto dello scempio compiuto sul sito dell'università sotto il titolo «Per riflettere insieme», corredate da una lettera aperta che denuncia, senza mezzi termini, il "ricatto" al quale l'università deve sottostare: «Queste feste, del tutto abusive, organizzate da gruppi in larga parte esterni all'Ateneo, che chiedono persino una tariffa per l'ingresso, sono state tollerate per molti anni, quasi fossero l'inevitabile prezzo da pagare per risparmiare la nostra comunità da sfregi peggiori»;

in questo clima, a dir poco intimidatorio, il rettore precisa che per evitare l'occupazione si era optato per una chiusura anticipata dell'ateneo alle ore 16, riuscendo però a chiudere i due portoni principali,

ma non quello pedonale, di via Festa del Perdono 7, che era stato bloccato dai ragazzi. Alle ore 18 sotto gli occhi del rettore e del direttore generale, alla presenza delle guardie giurate private dell'università, i ragazzi hanno iniziato a scaricare materiali anche infiammabili, oltre a cibi e bevande alcoliche di vario genere, fino alle ore 20. La festa si è svolta tra le ore 22 e le ore 5 del giorno successivo e hanno partecipato centinaia di ragazzi, molti dei quali minorenni. «Siamo rimasti soli - scrive il rettore - testimoni di un reato che si compiva senza nulla poter fare, ad assistere alla preparazione dello scempio che si può vedere nelle immagini e che soltanto per un caso non ha avuto conseguenze peggiori, come quelle che si sono di recente verificate, in contesto del tutto analogo, presso un'altra università italiana». Il riferimento è quanto accaduto a Roma lo scorso giugno, quando un ragazzo perse la vita nel corso di un altro *party* abusivo all'università Sapienza;

gli organi direttivi dell'ateneo milanese avevano avvisato le forze dell'ordine, che infatti hanno organizzato una vigilanza passiva in borghese davanti all'ingresso. L'alternativa sarebbe stata quella di fare entrare la celere nell'università. Un'azione forte, che il rettore ha voluto evitare per esigenze di sicurezza;

a giudizio dell'interrogante è inaccettabile che vengano compiuti simili atti di palese illegalità ancor più se all'università, che dovrebbe essere il simbolo stesso della difesa della legalità e dei diritti, quali valori essenziali da trasmettere,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché questi veri e propri abusi di beni e di spazi pubblici non si verifichino nuovamente e per evitare in futuro episodi simili, che non solo costituiscono situazioni di degrado che ledono il prestigio delle università, ma possono sconfinare facilmente in situazioni di pericolo, come peraltro già avvenuto in passato.

(4-02439)

[ARRIGONI](#), [CENTINAIO](#), [PIANASSO](#), [TOSATO](#), [CAMPARI](#), [PUCCIARELLI](#), [ZULIANI](#), [SBRANA](#), [IWOBI](#), [CANDURA](#), [FERRERO](#), [AUGUSSORI](#), [RIVOLTA](#), [LUNESU](#), [CASOLATI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la recente direttiva europea 2019/904 SUP (*single use plastic*), che impone il divieto di commercializzazione dei manufatti monouso in plastica per la somministrazione di cibi e bevande (piatti, posate, cannucce, capsule caffè, eccetera) e che dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 2021, provocherà significativi cambiamenti nelle abitudini e nei consumi dei cittadini europei, in particolare degli italiani;

tra le ipotesi di sostituzione dei manufatti monouso in plastica tradizionale, è stata avanzata quella dell'impiego di materiali compostabili, quali carta, legno e plastiche compostabili, che dovrebbero trovare il loro fine-vita nella filiera del recupero dei rifiuti organici, previa raccolta differenziata insieme agli scarti di cucina;

a seguito della pubblicazione della direttiva europea, si sta assistendo in Italia ad una frenetica comparsa sul mercato di numerose tipologie di manufatti realizzati in materiali compostabili, in matrice sia singola che accoppiata, che si propongono quali alternative agli omologhi manufatti in plastica tradizionale;

la rapida diffusione di manufatti monouso compostabili, anche a seguito della messa al bando anticipata di manufatti monouso in plastica tradizionale da parte di talune amministrazioni pubbliche, sta già determinando alcune criticità, da affrontare immediatamente, al fine di evitare che venga messa in crisi l'intera filiera del recupero dei rifiuti organici che oggi garantisce la gestione di quasi 7 milioni di tonnellate di rifiuti;

il consorzio italiano compostatori ha evidenziato le seguenti principali criticità: la compresenza sul mercato di manufatti compostabili e di plastica convenzionale creerà confusione tra i consumatori e gli operatori che effettuano le raccolte, con il rischio di un forte trascinarsi di materia plastica nella raccolta differenziata dei rifiuti organici e con un conseguente pesante decadimento della qualità degli stessi rifiuti organici; la presenza di "manufatti compostabili" non certificati in conformità alla norma di riferimento UNI EN 13432 porterebbe ad un pericoloso decadimento della qualità delle raccolte differenziate con un conseguente pesante aggravio dei costi del recupero del rifiuto organico, che ricadrebbe inevitabilmente sulle spalle dei cittadini; l'aumento dei quantitativi di manufatti

compostabili delle più diverse fogge e dimensioni all'interno degli scarti di cucina, fino ad oggi presenti in quantitativi trascurabili, avrà come inevitabile conseguenza un significativo cambiamento delle caratteristiche merceologiche e fisiche dei rifiuti organici, richiedendo adeguamenti tecnici degli impianti e modifiche procedurali per gestire al meglio questi cambiamenti; tali adeguamenti necessiteranno, oltre che di investimenti, anche di collaborazione tra tutti i rappresentanti della filiera (produttori, distributori, consumatori, amministratori, aziende di raccolta, impianti di riciclo);

si paventa quindi un aumento rilevante di frazione estranea all'interno dei sacchetti dell'umido, non sempre riconoscibile, né dal singolo cittadino, né dall'operatore incaricato alla raccolta, anche perché allo stato attuale non esistono né una normativa nazionale che identifica con certezza il materiale compostabile, né linee guida riguardanti il suo utilizzo e conferimento. L'ANCI e i diversi organi di governo stanno chiedendo a gran voce e con urgenza una normativa, che permetta di operare in modo chiaro in tale ambito per evitare problemi di carattere impiantistico;

il rischio è che in questa situazione di confusione, cui si aggiunge il potenziale ingresso di prodotti non certificati, di dubbia provenienza e dunque non compostabili, gli operatori del settore percepiscano il serio rischio di compromettere la qualità del prodotto finale del riciclo, vedendosi costretti a chiedere di conferire tali materiali nel sacco della frazione residuale, con un evidente passo indietro nella differenziazione dei materiali, uno dei cardini su cui si impernia l'economia circolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda tenere nella dovuta considerazione le preoccupazioni e le giuste richieste dei compostatori e di tutta la filiera del recupero dei rifiuti organici, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della direttiva europea SUP;

se intenda attivarsi affinché i manufatti compostabili possano avere un'immediata e facile riconoscibilità attraverso l'apposizione di uno specifico simbolo che identifichi la filiera di recupero a cui devono essere avviati (di cui potranno beneficiare nelle varie fasi del ciclo cittadini, raccoglitori e compostatori) da prevedere all'interno di un percorso definito, che garantisca almeno la presenza dei requisiti di compatibilità con il sistema del compostaggio industriale, come la certificazione EN 13432, e la tracciabilità;

se intenda favorire lo sviluppo dell'"*ecodesign*", di cui si parla spesso, per facilitare il recupero e riciclo di un manufatto immesso al consumo; questo potrebbe costituire un esempio di progettazione ecologica di un bene in funzione del riciclo del bene stesso quando assumerà lo *status* di rifiuto;

se intenda attivare una capillare ed efficace informazione ai cittadini sulle novità prodotte dalla direttiva europea SUP, anche attraverso lo stanziamento di risorse;

se intenda prevedere adeguate risorse per gli eventuali investimenti che gli impianti di compostaggio dovranno affrontare per far fronte al cambiamento delle caratteristiche merceologiche e fisiche dei rifiuti organici, causato dall'aumentata presenza dei nuovi manufatti compostabili.

(4-02440)

[ROMEO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la Prefettura e la Questura a Monza rappresentano due presidi importantissimi per la sicurezza di un territorio a cui fanno capo 55 comuni fra Monza e Brianza e che conta circa 900.000 abitanti;

per rendere veramente operativi questi organismi è necessario che la dotazione organica sia adeguata ai compiti che devono essere svolti, sia in termini di garanzia della sicurezza sia in termini di efficienza per l'espletamento delle pratiche amministrative e il rilascio dei documenti;

attualmente, entrambe le strutture sono sottodimensionate negli organici, anche paragonate a quelle operanti per altre sedi con un numero analogo di abitanti: la Questura, che dovrebbe avvalersi di 185 persone, ne ha solo 128 e la Prefettura, la cui dotazione organica dovrebbe essere di 35 persone, ne ha solo 20, di cui 6 in comando o distaccati da altre sedi;

Monza è la terza città della Lombardia e capoluogo di una delle province più produttive d'Italia, ed è impensabile che si protragga una condizione come quella descritta. La carenza di personale fa registrare enormi disagi per i cittadini residenti in quelle zone, ad esempio appare, infatti, paradossale che per il rilascio di un passaporto si sia costretti a mesi di attesa,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per garantire l'efficiente

funzionamento della Questura e della Prefettura di Monza.

(4-02441)

[DE VECCHIS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

negli ultimi mesi si sta assistendo ad un incremento di incidenti sul tratto stradale A91, Roma-Fiumicino, causati, nella maggioranza dei casi, dalla sosta ingiustificata sulla corsia d'emergenza di veicoli, in attesa di entrare nel sedime aeroportuale al fine di incontrare i passeggeri in arrivo; tale pratica sembra essere giustificata esclusivamente dall'intento di evitare la zona a traffico limitato imposta dall'ente gestore aeroportuale "aeroporti di Roma" e, quindi, l'imposizione delle gravose tariffe per il parcheggio, come anche la possibilità di essere sanzionati per aver superato il tempo massimo consentito all'interno di quella ZTL;

nonostante gli sforzi giornalieri e costanti attraverso i numerosi passaggi delle pattuglie delle forze dell'ordine su quel tratto di strada per scoraggiare questa pericolosa usanza, il numero dei veicoli in sosta non diminuisce, così come il pericolo che ne consegue;

solo pochi giorni fa l'ultimo tragico incidente, per cause ancora da accertare, che ha determinato la morte di una ragazza e che accende di nuovo i riflettori su eventi drammatici accaduti su questo tratto di strada,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intraprendere azioni incisive, in accordo con tutti i soggetti coinvolti, compresi il gestore aeroportuale, l'Anas e gli amministratori locali, volte a disincentivare la pericolosa sosta ingiustificata di veicoli sulla corsia di emergenza del tratto stradale A 91 Roma-Fiumicino, anche procedendo congiuntamente con azioni che rendano più agevole e conveniente la sosta nei parcheggi autorizzati e sanzionino i trasgressori attraverso rilevazioni con sistemi di videosorveglianza.

(4-02442)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il quotidiano "Il Mattino", in data 23 ottobre 2019, riferisce di un'allerta sanitaria europea per prevenire la commercializzazione delle vongole di foce del fiume Sarno;

secondo il quotidiano, le analisi hanno evidenziato contenuti di metalli pesanti oltre ogni limite sopportabile dall'organismo umano;

il materiale inquinante chimico e biologico, pericolosissimo, è stato rilevato dagli accertamenti condotti in sequenza dalla Asl3, dall'Arpac, dell'Istituto zooprofilattico e dal Dipartimento di sanità pubblica presso la scuola di Medicina e chirurgia dell'università "Federico II";

l'allarme è stato lanciato dalla Capitaneria di porto di Castellammare: gli uomini dell'ammiraglio Pietro Vella, direttore marittimo della Campania, hanno svolto un'attenta azione investigativa dopo che proprio alla Capitaneria stabiese erano arrivate alcune richieste di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale da esercitare proprio in quell'area;

proprio le richieste hanno creato sospetti, facendo avviare un'attività di monitoraggio e vigilanza;

sarebbe emerso che alcune persone avevano iniziato a dedicarsi ad attività di pesca illegale di esemplari di "vongola verace", raccolti nello specchio acqueo prospiciente alla foce del fiume Sarno e nella più ampia zona marina circostante lo scoglio di Rovigliano, al confine tra Castellammare e Torre Annunziata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del grave fatto e se ritengano che esistano rischi per la salute dei cittadini derivanti dalla commercializzazione di questo pescato illegale.

(4-02443)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

per mancanza di fondi la Asl di Salerno prende tempo e intanto migliaia di bambini dell'intera provincia restano senza cure;

questo si apprende dalla stampa locale all'indomani dell'esito del tavolo di confronto tra l'azienda sanitaria locale e i centri della riabilitazione per trovare una soluzione al problema dell'interruzione delle terapie per superamento dei tetti di spesa;

ancora una volta la sanità pubblica sta girando le spalle alle centinaia di mamme di minori, affetti da

varie patologie anche gravi, ai quali sono state interrotte le cure,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo nuovo scandalo che riguarda la sanità in Campania;

se ritenga possibile che in un Paese che si definisce civile venga negato il diritto alla cura ai bambini e che questo costituisca solo l'ultima vergogna, figlia del fallimento delle politiche sanitarie dell'amministrazione campana;

quali iniziative intenda intraprendere per restituire i loro diritti ai bambini che necessitano di cure e alle loro famiglie.

(4-02444)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

è sorprendente quanto emerso dai dati pubblicati circa la spesa *pro capite* per il gioco d'azzardo in Italia, provincia per provincia;

per quel che riguarda l'Abruzzo, sono tre le province nelle prime 10 posizioni per denaro speso tra gratta e vinci, lotterie e giochi *on line*: Teramo (400 euro per abitante) e Pescara (356 euro), ad esempio, si trovano tra le province con la spesa più alta *pro capite*, in uno *score* che vede primeggiare Prato (576 euro *pro capite*) e che si chiude con L'Aquila (354 euro), a certificazione di un fenomeno che, in 10 anni, ha quintuplicato le sue dimensioni;

è la provincia de L'Aquila dove si detiene infatti il singolare primato di *slot machine* per numero di abitanti. Nella medesima classifica si trovano anche Como e Rovigo (394 euro), Sondrio (369 euro), Fermo (con 357 euro), Latina (355 euro);

a livello nazionale, invece, la *top ten* per città e relative province è chiarissima: Roma, Milano, Napoli, Torino, Brescia, Bergamo, Salerno, Bari, Caserta, Bologna. La metà al Nord, una al Centro e quattro al Sud, dove domina la Campania, incontrastata e con una crescita sostanzialmente in regola con gli *score* degli ultimi anni e più in particolare del 2017: spesi, nel 2018, infatti circa 1,8 miliardi di euro (la sessione, minima, è dello 0,4 per cento). Napoli è la provincia più ampia e il luogo in cui la spesa è stata maggiore, con 945,7 milioni di euro;

analizzando meglio i valori della spesa *pro capite*, la classifica cambia e si ribalta, vedendo Salerno e Caserta come città e province dalla spesa *pro capite* più alta: 330 euro e 363 milioni di euro nel primo caso, 350 euro e 323 milioni nel secondo. Invece Benevento chiude a 292 euro di spesa *pro capite* ed 80 milioni totali, Avellino con 257 euro e 107 totali. Sottraendo le somme vinte dai giocatori, Salerno continua a dominare con un dato pari a 1.464 euro, Napoli invece chiude a 1.289 euro,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda realizzare per combattere la ludopatia, in particolare nelle aree della nazione più afflitte da questa piaga, che minaccia la vita di intere famiglie;

quali azioni di contrasto al gioco d'azzardo intenda promuovere per tendere ad un modello sociale fatto di gioco responsabile.

(4-02445)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

due casi di scabbia si sono verificati in altrettante scuole del centro di Eboli (Salerno), come riporta "Il Mattino" del 1° novembre 2019;

la notizia si è subito diffusa tra i genitori e i piccoli alunni colpiti dalla scabbia non sarebbero ricoverati in nessuna struttura ospedaliera, come inizialmente affermato da alcune persone del posto; presso le scuole è stato organizzato un incontro con un medico della Asl per mettere al corrente i genitori della situazione;

il medico ha predisposto visite dermatologiche urgenti per i bambini entrati in contatto con le due pazienti, per le insegnanti ed i collaboratori scolastici;

per gli altri alunni nessun provvedimento è stato preso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se ritenga che ci siano concreti rischi di contagio.

(4-02446)

DE BERTOLDI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno.* - Premesso che:

la vicenda accaduta il 30 ottobre 2019 al giornalista Fausto Biloslavo inviato di guerra, invitato alla facoltà di Sociologia di Trento per discutere sulla crisi in Libia, cui è stato impedito di prendere la parola a causa delle intemperanze di un gruppo di facinorosi di estrema sinistra, rappresenta a giudizio dell'interrogante l'ennesima conferma della situazione di evidente intolleranza esistente nella città trentina, a causa di ripetuti atti di violenza, molto spesso non soltanto ideologica, perpetrati da parte della sinistra antagonista nei riguardi della comunità civile;

la denuncia da parte di uno studente di Giurisprudenza dell'università di Trento, il quale è stato pesantemente insultato durante una conferenza in ateneo mercoledì 16 ottobre 2019 e addirittura inseguito e minacciato dagli stessi anarchici che hanno negato il diritto di parola al giornalista, evidenzia il "clima di terrore" causato in città da parte del collettivo universitario "Refresh", che organizza picchetti per impedire la libertà di pensiero all'interno dell'università, luogo che dovrebbe in realtà costituire una sede d'insegnamento e di libera espressione;

a giudizio dell'interrogante, l'aspetto più inquietante della vicenda è costituito anche dal comportamento incomprensibile da parte della medesima università trentina, che ha deciso di subire gli atteggiamenti violenti della minoranza di estrema sinistra, ricorrendo ad un cavillo formale e vietando, all'ultimo momento, l'accesso all'aula "Kessler" al famoso giornalista, collettivo che usa tra l'altro, impunemente per i propri scopi sovversivi, gli spazi universitari senza che il rettore faccia nulla per impedire tali azioni inaccettabili;

le condizioni attuali all'interno dell'università di Trento necessitano pertanto, a parere dell'interrogante, interventi urgenti e indifferibili, in relazione ai livelli inaccettabili d'intransigenza e pericolosità dimostrata, oramai da anni, da parte degli anarchici insurrezionalisti presenti nel territorio trentino, i quali, oltre a vietare lo svolgimento di pubblici e pacifici incontri (quale quello in precedenza richiamato legato alla situazione attuale in Libia e alle missioni internazionali da parte del nostro Paese), diffondono senza alcun impedimento volantini e striscioni offensivi nei riguardi dei partecipanti ai dibattiti, come in questo caso, nei confronti del giornalista Fausto Biloslavo, nella più completa autogestione dell'ateneo, senza alcuna forma di opposizione da parte dell'amministrazione universitaria,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, in relazione a quanto esposto;

se siano a conoscenza delle condizioni evidentemente precarie, in termini di sicurezza e di osservanza delle leggi e dello svolgimento delle attività di ateneo, attualmente in corso all'interno dell'università di Trento, a causa della presenza di soggetti appartenenti alla sinistra estrema, i cui comportamenti violenti e intolleranti destano da tempo gravi disagi per lo svolgimento normale delle attività didattiche, nonché per l'organizzazione di incontri pubblici in forma libera e pacifica;

quali iniziative urgenti e necessarie di competenza intendano intraprendere, al fine di ripristinare le condizioni di normalità all'interno dell'ateneo condizionato dagli eventi deprecabili, che in modo continuativo si stanno verificando a causa del boicottaggio da parte di soggetti appartenenti ad una sinistra ideologica fuori da ogni tempo.

(4-02447)

DE BERTOLDI - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il 30 ottobre 2019 all'interno dell'università di Trento si è verificato l'ennesimo atto di violenza da parte degli anarchici insurrezionalisti di sinistra, i quali nel corso di un dibattito pubblico con il giornalista inviato di guerra Fausto Biloslavo, in merito all'attuale situazione in Libia, hanno ripetutamente interrotto il suo intervento, attraverso dimostrazioni di protesta, addirittura culminate con tentativi di aggressione e devastazione dell'aula;

lo stesso incontro tenutosi all'interno del dipartimento di Sociologia era stato in precedenza annullato a causa delle vibranti e inaccettabili rimostranze da parte del collettivo universitario "Refresh", che

continua indisturbato ad impedire la libertà di pensiero all'interno dell'università, luogo che dovrebbe in realtà costituire una sede d'insegnamento e di libera espressione;

le ingiurie e gli *slogan* nei confronti del giornalista e delle persone interessate all'incontro sono state concesse, a parere dell'interrogante, anche grazie all'estrema tolleranza da parte del rettore Paolo Collini e del direttore generale dell'università Alex Pellacani, i quali, anziché evitare l'ingresso all'interno dell'aula all'aula "Kessler" degli individui violenti (che da anni, oramai, agiscono, nella più completa libertà, nel compimento di atti di estrema prepotenza e intolleranza, non solo all'interno dell'università, ma anche nel territorio cittadino), hanno consentito che gli anarchici prendessero parte all'incontro, conclusosi in maniera incresciosa;

l'episodio si lega ad un altro atto d'intimidazione e di violenza, avvenuto lo stesso 30 ottobre, all'istituto "don Milani" di San Giorgio a Rovereto (Trento): un acceso diverbio che ha visto coinvolti due studenti della scuola ed il genitore di uno di questi, dirigente cittadino di Fratelli d'Italia, i quali sono stati aggrediti da uno studente che, in una sorta di delirio di onnipotenza, ha provocato ferite e inveito contro i due, che hanno successivamente fatto ricorso alle cure ospedaliere;

l'episodio di bullismo, che ha richiesto l'intervento degli agenti di polizia e di un'ambulanza, peraltro non nuovo nella città di Rovereto, evidenzia, a parere dell'interrogante, una condizione di palese disagio e difficoltà esistente non soltanto a Rovereto, ma (come dimostra anche la vicenda di Trento) anche a livello regionale, in cui i livelli di presidi e tutela nei riguardi della comunità trentina appaiono insufficienti a garantire un pacifico svolgimento della quotidianità;

rapide misure, finalizzate ad assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti, la sicurezza urbana e l'osservanza delle norme di comportamento in materia di convivenza civile, vivibilità e decoro (considerando gli avvenimenti che, con estrema frequenza stanno caratterizzando negativamente lo svolgimento della vita sociale trentina: dai cortei di protesta degli anarchici, che terminano in devastazione di vetrine di negozi e deturpazione e imbrattamento di strutture pubbliche, agli atti di protesta e di intimidazione che avvengono all'università di Trento), risultano a giudizio dell'interrogante urgenti e necessarie, in relazione agli avvenimenti di reiterata violenza, in corso da tempo nella regione,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se siano a conoscenza degli episodi di violenza avvenuti all'università di Trento e alla scuola don Milani di San Giorgio a Rovereto;

se non convengano sulla necessità di intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di prevedere adeguate misure volte a potenziare i livelli di sicurezza e di tutela nei riguardi della comunità trentina e del territorio, nonché provvedimenti disciplinari in grado di assicurare il massimo rispetto e l'osservanza dei regolamenti all'interno dell'università.

(4-02448)

[DE BERTOLDI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* - Premesso che:

le ingenti risorse finanziarie pubbliche che la Rai - Radiotelevisione italiana SpA destina alla società controllata Rai Cinema, per l'acquisto dei diritti delle opere cinematografiche e la relativa distribuzione commerciale, effettuati tramite la "01 Distribution" (casa di distribuzione cinematografica italiana, specializzata nella distribuzione di *film* italiani ed internazionali e dell'*home entertainment*), i cui risultati conseguiti in termini di redditività e di successo aziendale evidenzerebbero da diversi anni scarsi e preoccupanti risultati in termini industriali, impongono, a giudizio dell'interrogante, urgenti misure d'intervento finalizzate a verificare il corretto utilizzo di tali finanziamenti;

secondo la documentazione in possesso dell'interrogante (nonché dal contenuto dell'atto di sindacato ispettivo 4-01983, del 18 luglio 2019, ancora in attesa di risposta) emergerebbe che Rai Cinema, attraverso investimenti di svariati milioni di euro, avrebbe acquistato nel corso degli anni *film* da trasmettere successivamente sulle reti Rai (molti peraltro mai effettivamente andati in onda) a costi esorbitanti, ai quali si sommerebbero ulteriori costi per la distribuzione di proventi da destinare a soggetti "vicini" alla società 01 Distribution, senza che tale percorso di vendita commerciale sia stato in realtà regolato da una previsione di ritorno economico positivo e concreto, con le conseguenze che

il 90 per cento dei titoli distribuiti non sarebbe riuscito a coprire neanche le spese sostenute, mentre al contrario ha determinato (da tempo) una perdita secca per l'azienda pubblica;

l'interrogante evidenzia ancora come all'interno della società Rai Cinema emergerebbero ulteriori profili di criticità e di dubbia osservanza della normativa in materia di anticorruzione, in relazione all'inosservanza dei principi di rotazione degli incarichi dirigenziali, in considerazione che il signor Paolo Del Brocco, ai vertici dell'azienda addirittura dall'anno 2007, prima come direttore generale e successivamente, dall'anno 2010, come amministratore delegato, e il signor Giuseppe Sturiale, attualmente direttore generale e in carica dal 2010, non sono mai stati avvicinati all'interno dell'azienda medesima, disattendendo pertanto quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 che obbliga le pubbliche amministrazioni, in particolare quelle ad elevato rischio di corruzione, alla rotazione di dirigenti e funzionari con qualifiche di elevato profilo, al fine di garantire un'efficacia preventiva;

secondo quanto risulta inoltre dalla documentazione in possesso dell'interrogante, anche ulteriori società controllate dalla stessa Rai conseguirebbero risultati negativi e deludenti: Rai Pubblicità SpA, il cui considerevole spreco di risorse pubbliche è da addebitare anche alla pianta organica dei dipendenti, reputata sproporzionata (oltre 360 unità, fra i quali numerosi dirigenti, che non contribuiscono evidentemente al miglioramento dei conti aziendali) che determina in realtà, con il proprio infruttuoso operato, una raccolta pubblicitaria con un *trend* in perdita; Rai Com, le cui risultanze sfavorevoli si evincono anche dalla decisione della stessa Rai di internalizzare le attività, istituendo al suo interno una direzione commerciale per ottimizzare il processo e ridurre le inefficienze;

tale quadro, a parere dell'interrogante, ove fosse confermato, sarebbe inquietante ed inaccettabile in relazione ad uno spreco di risorse pubbliche ingenti (senza rigorosi sistemi di controllo nella gestione di tali importanti risorse finanziarie) e delinea altresì una scarsa attenzione anche da parte delle autorità competenti nella verifica gestionale e nel corretto impiego di tali stanziamenti pubblici;

appare conseguentemente urgente e indifferibile avviare adeguate iniziative volte ad accertare le condizioni attuali in particolare di Rai Cinema, sia in relazione al corretto utilizzo dei fondi pubblici che in merito all'organizzazione del personale, la cui osservanza delle disposizioni indicate dalla citata legge n. 190 del 2012 sembrerebbe a giudizio dell'interrogante essere stata disattesa da diversi anni, si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non ritengano urgente e necessario avviare opportune verifiche, al fine di accertare l'operato della gestione delle società controllate dalla Rai, in particolare Rai Cinema, la cui inosservanza del rispetto delle norme in materia di trasparenza e di economicità, ove fosse accertata, imporrebbe immediate misure preventive da parte del Governo, volte a prevedere un cambio ai vertici della società controllata dalla Rai, nonché a potenziare i sistemi di controllo e di vigilanza delle risorse pubbliche destinate alla medesima azienda cinematografica.

(4-02449)

DE BERTOLDI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari europei.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

all'Agenzia spaziale italiana (ASI), ente pubblico nazionale, con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, in conformità con gli indirizzi strategici fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è attribuito il compito di attuare la politica aerospaziale, attraverso risorse finanziarie stanziato dal Governo;

il *budget* annuale dell'Agenzia, al cui interno prestano servizio circa 200 dipendenti, risulta essere di circa 1,3 miliardi di euro e che la realizzazione dei programmi scientifici e dei piani triennali ha subito nel corso degli anni profonde tensioni, a causa di una pressante invadenza politica, che ha condizionato in senso negativo una delle principali "vetrine" dell'alta tecnologia italiana;

l'interrogante evidenzia altresì che, nel corso del mese di novembre 2019, la città di Siviglia ospiterà il consiglio ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), con la partecipazione dei delegati degli Stati membri e di osservatori, allo scopo di promuovere nuove proposte e finanziamenti per gli anni di

lavoro successivi; la denominazione di tale convegno internazionale sarà "Space19+", con la funzione di orientare le ambizioni e le prossime sfide del settore spaziale europeo;

secondo quanto risulta da un'intervista pubblicata sul quotidiano su *internet* "lindro", l'ex commissario straordinario Silvano Casini ha evidenziato come in questi anni il nostro Paese, a causa della mancanza di un quadro strategico indipendente e quindi di una volontà operativa autonoma, ha permesso al "binomio" Francia-Germania di assumere la *leadership* europea della politica di ESA, determinando un'incomprensibile incoscienza del supporto tecnologico e finanziario di parte italiana a programmi di stretto interesse franco-germanico, spesso "sbagliati", come dimostra l'attuale crisi dei lanciatori europei (tutti fuori mercato, persino quelli *in fieri* "Ariane 6", come peraltro evidenziato anche dalla Corte dei conti francese) ricevendone ritorni economici ben lontani dal nostro contributo effettivo (con ruoli ben inferiori rispetto a quelli che il nostro Paese in realtà meriterebbe);

secondo Casini, questa scarsa lungimiranza italiana sta conducendo ad un assoggettamento ad interessi non condivisi, come dimostra l'annunciato considerevole aumento dei contributi a ESA, propugnato da responsabili dell'ASI, senza tuttavia che sia stato fornito un dettaglio comprensibile, né una visione integrata con le iniziative nazionali, bilaterali o in ambito UE (che risulterebbero peraltro in pieno contrasto con la politica della Commissione europea in materia di indebitamenti);

gli effetti di tale condotta gestionale, a giudizio dell'ex commissario, stanno determinando all'interno dell'ASI una situazione da "vascello fantasma", "senza bussola" né "pilota", anche a causa del mancato completamento della riforma della *governance* spaziale nazionale, che continua a produrre i suoi effetti di confusione e incoerenza, anche in relazione alla scelta discutibile della nomina dell'attuale presidente, nominato da poco tempo, a capo dell'azienda, il quale, anziché difendere gli interessi nazionali in materia aereospaziale (rappresentando il Governo nei consigli europei ordinari ESA), agirebbe soltanto in sintonia con gli interessi franco-tedeschi;

appare necessario, secondo Casini, in considerazione delle numerose criticità riportate, soprattutto di natura finanziaria e gestionale, prevedere o una sospensione della prossima conferenza ministeriale ESA di Siviglia, oppure stabilire la non partecipazione del nostro Paese a tale evento, in considerazione anche della mancanza del tempo necessario da parte del Governo (insediatosi da pochi mesi) ad analizzare le tematiche in agenda molto complesse, che hanno un impatto forte sull'attività spaziale italiana e europea per i prossimi 10 anni: questioni tecnico-scientifiche, nessuna delle quali tuttavia appare così urgente da non consentire maggiori approfondimenti e valutazioni (anche alla luce delle evoluzioni ancora non definite del contesto internazionale, in particolare nel settore dei lanciatori e dell'esplorazione spaziale);

tali osservazioni a giudizio dell'interrogante risultano condivisibili e destano preoccupazione, in relazione alle articolate argomentazioni evidenziate dall'ex Commissario Casini, il quale ha altresì affermato come le conseguenze finanziarie derivanti dalle decisioni della conferenza internazionale rischierebbero un impatto economico sconosciuto e non chiaro rispetto all'eccessivo indebitamento italiano,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo, intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condividano le dichiarazioni dell'ex commissario dell'Agenzia spaziale italiana, con riferimento in particolare all'esigenza di prevedere una moratoria dell'imminente conferenza internazionale di Siviglia, o stabilire la non partecipazione dell'Italia a tale convegno, sia per ragioni di inutile dispendio di risorse pubbliche, che per motivazioni legate ad una mancanza di chiarezza della *governance* della medesima Agenzia nelle strategie da adottare (nell'ambito delle future sfide internazionali nel settore aerospaziale) il cui potere negoziale appare fortemente sbilanciato in favore dell'asse franco-tedesco;

quali iniziative urgenti e necessarie intendano intraprendere al fine di rivedere le politiche di sviluppo del nostro Paese nel settore riposizionandolo in ambito internazionale in ruoli di primo livello.

(4-02450)

[PIARULLI](#), [LOMUTI](#), [PISANI Giuseppe](#), [RICCARDI](#), [PUGLIA](#), [LUCIDI](#), [LANNUTTI](#), [ROMANO](#) -
Al Ministro della giustizia. -

(4-02451)

(Già 3-01060)

[LONARDO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nelle ultime settimane il nostro Paese è stato colpito da numerose precipitazioni che hanno creato, in alcuni casi, gravi danni alle infrastrutture stradali e scolastiche in numerosi comuni di Italia;

la situazione meteorologica continua ad essere molto incerta e numerosi sindaci sono spesso vincolati, nell'esecuzione delle loro prerogative, tra le responsabilità, anche penali, al fine di garantire la sicurezza degli edifici e la garanzia dello svolgimento delle attività didattiche;

lo stato di molti edifici scolastici italiani versa in condizioni precarie e sarebbe opportuno un intervento strutturale e programmatico che coinvolga anche l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, al fine di evitare disagi per le famiglie e gli studenti dovuti spesso all'impossibilità di svolgere attività didattiche, nonché per ridefinire un quadro normativo che non lasci ai sindaci la responsabilità ultima delle scelte assunte in merito all'agibilità,

per sapere:

se non si intenda avviare un tavolo permanente con l'Associazione dei Comuni italiani al fine di addivenire ad una soluzione delle problematiche esposte;

quali misure si intenda attuare al fine di garantire l'attività dei sindaci e contestualmente il regolare svolgimento delle attività didattiche;

se non si ritenga che debba essere il Dipartimento della protezione civile nazionale a vincolare i sindaci per le eventuali ordinanze sindacali di chiusura.

(4-02452)

[BOSSI Simone](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo ha recentemente effettuato una missione diplomatica in Cina per partecipare alla seconda edizione della China nternational import expo (CIIE), svoltosi a Shanghai;

durante la missione, il Ministro ha dichiarato a mezzo stampa di aver "chiuso accordi che erano fermi da tempo", e di aver "messo mano a nuovi accordi che saranno chiusi tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020", riguardanti il settore delle esportazioni, nello specifico relativamente al commercio della carne bovina e del riso;

nel marzo 2019 l'Italia ha firmato un memorandum d'intesa con la Cina, con l'obiettivo di aumentare la quota di *export* italiano verso il Paese asiatico;

considerato che:

la bilancia commerciale italiana nei confronti della Cina presenta un saldo fortemente negativo;

secondo i dati Istat nel 2019 l'*export* italiano in Cina è aumentato solamente dello 0,3 per cento, al contrario delle importazioni dalla Cina che sono aumentate del 6,4 per cento;

il Ministro, dopo aver ottenuto che la delega del commercio estero passasse dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non ha ancora assegnato la delega a nessun sottosegretario;

il ritardo nel conferimento della delega al commercio estero sta causando problematiche nel funzionamento delle macchine ministeriali preposte;

l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si apprende da organi di stampa, attende da due mesi che si riunisca la cabina di regia dell'*export*,

si chiede di sapere:

quali iniziative di sua competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di incentivare la promozione del *made in Italy* e riequilibrare la bilancia commerciale con la Cina;

in che cosa consistano i due accordi preannunciati a Shanghai, e da quando entreranno in vigore;

quando verrà risolta la questione del conferimento delle delega al commercio estero, alla luce delle problematiche esposte dell'importanza che l'intero settore, che impatta per il 30 per cento del PIL italiano.

(4-02453)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01225 della senatrice Garavini, sulla possibilità per i funzionari italiani di partecipare ai lavori dei comitati della Commissione europea;

8^a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01216 della senatrice Pergreffi, sul miglioramento del servizio offerto dalla tramvia Bergamo-Albino.

